Bibl. Theol.
Prov. Rom.

WE

Monitor ecclesiasticus

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE AD USO DEL CLERO

PROMOSSA

DAGL'ILL.MI E REV.MI VESCOVI

DI

CASSANO AL JONIO E DI POLICASTRO BUSSENTINO

E BENEDETTA

PAL SOMMO PONTEFICE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Vol. II.

Parte I.

AREA COLLEGE LIBRARY ME California

MARATEA

Presso l' ufficio del Monitore Ecclesiastico

1879

15681

1879

Proprietà Letteraria

Napoli Tipografia Accattoncelli

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Matrimonii.— 14 Dic. 1878. — La donzella C., orfana di amendue i genitori, vivendo nella casa di un zio, s' invaghì del giovine avvocato N., dal quale fu indotta a promettergli il matrimonio. E poichè ciò era ignorato o certamente avversato dallo zio, stabilirono di celebrarlo alla sola presenza del parroco. Il dì 12 agosto 1872 mossero infatti i fidanzati alla volta della Chiesa parrocchiale con alcuni parenti dello sposo. Il parroco, che, prima richiesto, erasi rifiutato di unirli in matrimonio senza le pubblicazioni, come vide arrivare in sagrestia quella comitiva, sospettando ciò, che era, se ne uscì frettoloso. Ma non fu così sollecito da impedir che gli sposi proferissero la formola del consenso, benchè la fanciulla, nella turbazione in cui si trovava, appena potè dire qualche vaga parola. Dopo ciò si separarono. La donna volle esser condotta nella casa dell' ava, e di là per opera dello zio che ne fu subito informato dal parroco, fu menata in altro paese presso un altro zio. Lo sposo la raggiunse in questo paese, e vedutala a passeggio le consigliò la fuga; a cui quella ebbe tale orrore, che le cadde dal cuore il giovine, e desiderava il momento di liberarsene. Lo sposo si rivolse alla Curia diocesana, ed ottenne sentenza di validità del già fatto matrimonio, la qual sentenza fu confermata dal Tribunale Supremo della Nunziatura Apostolica di Spagna con la seguente ingiunzione: « Imponiamo ai coniugi l' obbligo di ratificare il matrimonio nel momento di ricevere la benedizione nuziale, sia per maggior sicurezza della lor coscienza, sia per riparare con questo atto di umiliazione l' offesa che fecero alla Chiesa ed al loro parroco ».

La donna allora fece appello al Sommo Pontefice perchè, posta ancora la validità di quel matrimonio, la dispensasse dal matrimonio rato e non consumato, dichiarandosi pronta a qualunque rito legale, *etiam ad physicam inspectionem*. La causa fu trattata presso l' Ordinario a norma della Costit. di Bened. XIV e della Istruzione della S. C. del 1840. L' uomo non comparve: invece furono esaminati i testimonii della settima mano. Quindi la causa fu portata in S. C. e dibattuta fra l' avvocato dell' attrice e l'avvocato officioso del vincolo. La S. C., il dì 14 Dicembre 1878, al dubbio: *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et non consummati in casu?* —rispose: *Affirmative.*

Ecco le ragioni di questa favorevole sentenza: —a) Per ottenersi la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, occorrono due cose: 1.° che sia ben dimostrata la non consumazione; 2.° che forti ragioni consiglino lo scioglimento.—b) Nel caso, la donna provò chiaramente il primo capo. Molti testimoni deposero favorevolmente. Fu ancor prodotta una lettera dello sposo; il che, giusta il de Luca (Disc. 148, n. 2.) forma un sufficiente argomento.— c) Le ragioni che consigliavano lo scioglimento erano ancor di gran peso: il parroco depose di non aver intese le parole della donna,

onde appariva dubbia la validità del matrimonio; alla donna fu fatto credere con inganno, quel matrimonio per sorpresa esser valido ed essere ancora lecito ; l'uomo avea pessimi vizi, massime quello del giuoco e della incontinenza ; gli animi erano talmente esacerbati da temersi scandali gravi e discordie ecc. Laonde per tutti questi motivi la S. C., senza più differire, emanò la sopradetta sentenza.

II. **Remotionis inhibitionis.**—14 Dic. 1878.—Una cappella di S. Giuseppe, sita in una Chiesa de' PP. Carmelitani, apparteneva per giuspatronato ad una illustre famiglia. I falegnami di quel luogo ottennero dal patrono di usare della detta cappella come oratorio della lor confraternita. I Carmelitani consentirono, e permisero altresì che la confraternita ivi eretta si provvedesse di paramenti ed altre cose necessarie, e tenesse una cassetta per raccogliere le limosine. Avvenne intanto che, minacciando rovina quella cappella, i falegnami, senza la venia dei Carmelitani, voleano a loro spese restaurarla, e con un progetto che recava pregiudizio all' ordine architettonico della Chiesa. I Carmelitani si opposero, riputando lesi i propri diritti, e sostennero la loro opposizione innanzi al tribunale laico ed alla curia Diocesana. Proposero infine che i falegnami ristorassero la cappella; ma con obbligo ai medesimi di dichiarare, che con ciò non intenderebbero acquistare novelli diritti sopra quelli che aveano ; altrimenti la cappella verrebbe restaurata a spese della Comunità. I falegnami non aderirono; invece fecero ricorso alla S. C. ; la quale prese a discutere se si dovesse togliere o pur no la inibizione fatta dai Carmelitani. E il dì 14 dicembre 1878, al dubbio: *An sit locus remotionis inhibitionis in casu ?*—rispose: *Negative et amplius.*

Giova considerare : — a) I restauri di una cappella gentilizia , esistente in una Chiesa , spettano al patrono di quella. — b) Ma i detti restauri non possono compiersi arbitrariamente e in modo che rechino sfregio all' ordine architettonico dello intero edifizio. I sacri canoni raccomandano molto siffatto ordine, come insegna il de Luca : « Ordo symmetricus in Ecclesia est nimium commendabilis, imo per sacros canones praecise demandatus, adeo ut multa concedantur ex dicta ratione, quae alias concedi non deberent » (de Iurepatr. Disc. 84, n. 5). — c) I PP. Carmelitani aveano consentito solo all' uso della cappella, non già al diritto dei restauri. —d) La Confraternita , col non voler dichiarare di rinunziare ad altri diritti , dava a divedere di non operare con tutta sincerità e buona fede.

III. **Dismembrationis Paroeciae**—25 Gennaio 1879.—La città di G., ingrandita non ha guari, fino a noverar 20 mila anime , non ha che una sola chiesa parrocchiale posseduta da' PP. Agostiniani. Ciò è causa di molti danni a quelle anime, sopratutto per esservisi introdotta la setta de' Valdesi, la quale cerca con ogni mezzo di farvi proseliti. Il Vescovo per tal motivo si rivolse alla S. C. del Conc. affinchè venisse autorizzato a procedere alla dismembrazione di quella parrocchia, e ad erigerne un'altra in una chiesa della Immacolata , edificata di fresco con le limosine dei fedeli. — Se non che i PP. Agostiniani movevano opposizione. Impugnavano la necessità di questo dismembramento, da cui sarebbero venuti ad essi dei danni temporali non lievi ; giacchè trattavasi di separare dalla loro parrocchia la parte più nobile e ricca della città, da cui avrebbero potuto ricavare quel molto che aveano erogato pei restauri ed abbellimenti della loro Chiesa. Laonde chiedevano che, o non si effettuasse la dismembrazione; o, laddove si volesse fare, la nuova parrocchia si concedesse ai PP. Agostiniani.

La S. C. discusse questa causa il dì 25 gennaio 1879; e ai dubbi: *I. An constet de causis dismembrationis paroeciae in casu? Et quatenus affirmative;—II An annuendum sit precibus Patrum Augustinianorum de nova paroecia iisdem concedenda in casu?*—rispose: *Ad I Affirmative et amplius—Ad II Negative et amplius.*

Dalla discussione e dalla sentenza puossi raccogliere:—a) È principio di diritto che la dismembrazione delle parrocchie è cosa odiosa; e però non si deve eseguire se non nel caso di vera necessità (Fagnan. Cap. *ad audientiam* l. 3 Decr. n. 17—Rota in Leodien 1 febr. 1712)—b) Non è dato ai Vescovi procedere alla divisione delle parrocchie, se non nei casi concessi dal diritto (Bouix Tract. de Paroch. par. 22, c. 1).—c) Il diritto concede tal facoltà quando si tratta di luogo assai distante dalla Chiesa parrocchiale, per cui si patisca grave danno dalle anime (Rebuff. prax. benef. p. 1—Fagnan. l. c. n. 19.)—d) Il Concilio di Trento (Sess. XXI de ref.) vuole che quando il popolo è così cresciuto che non basta a governarlo un solo sacerdote, i Vescovi gliene aggiungano altri; quando poi si tratta di distanza considerevole e di difficoltà di accedere alla parrocchia, prescrive la dismembrazione, non ostanti le proteste de' titolari.—e) Pio VI si querelò gravemente con le lettere Apost. del 10 magg. 1791 per l'art. 15 della così detta costituzione civile del Clero di Francia, cui stabilivasi un parroco per ogni 6, 000 anime. Leone XII nella nuova divisione delle parrocchie di Roma ne assegnò una per ogni 3000 fedeli.—f) I Sacri Canoni vogliono che le parrocchie si dieno a preti secolari, e non si concedano a Regolari, se non per gravi cause, e dietro la dispensa pontificia (Constit. Greg. XIII an. 1587; Thomassin. Vet. et n. Eccl. Disc. p. I, tit. 3, c. 22; Barbosa Collect. Doct. C. 3, t. 35; Rota, Decis. 676, n. 23).—g)La qual dispensa si può ottenere: 1.° quando vi sia l'assenso del Vescovo; 2.° quando manchino preti secolari, o almeno questi siano ben provvisti di beneficii (Fagnan. de statu monachor. Cap. *Quod Dei timor* n. 17).

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Pensionis—20 Sett., 28 Dic. 1878. — Il Decreto *Cum nuperrimis* del 28 genn. 1871 della s. m. di Pio IX(V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag.334)prescrive che, colpite le rendite dei beneficii di forti tasse dal Governo italiano, le pensioni che su di essi gravano debbano venire scemate in proporzione. Or che è da dire quando, non ostante le dette tasse governative, pur le rendite per altre ragioni non possono dirsi diminuite?—Ecco il caso. Sul Capitolo Vaticano grava l'obbligo di varie pensioni ecclesiastiche. Quei Canonici dall'epoca del cit. decreto cominciarono a detrarre dalle pensioni una rata proporzionale alle imposte delle loro rendite. I pensionarii intanto han riferito alla S. C. che le rendite, calcolate ancora le gravezze governative, non sono punto scemate. E l'E.mo Arciprete di quel Capitolo, interrogato, asserì con documenti, dal 1875 in poi essere in modo aumentate le rendite da potersi portare, nette da ogni tassa, a quella stessa misura, in che si trovavano negli anni precedenti al 1871, epoca di quel decreto. La S. C. de' VV. e RR., presso cui fu mosso reclamo, chiesto il parere dell'E.mo Card. Vicario, prese a discutere i dubii:

1. *An et quomodo Decretum 28 Ianuarii 1871 Romae vim exercere*

et ad executionem mitti possit pro nunc, saltem quoad Capitulum Vaticanum in casu?

II *An pensionarii reintegrari debeant quoad damna hactenus sibi illata, signanter per taxam vulgo* di ricchezza mobile del 13,20 *pro quolibet centenario a Titularibus retentam in casu?*

Il dì 20 settembre 1878 rispose: *Ad I Affirmative.—Ad II Quoad annos 1871—74 inclusive, Negative. Quoad annos posteriores, Affirmative.*

Fu riproposta la quistione, ad istanza de' Titolari; ma il dì 20 dicembre 1878 la S. C. definì: *In decisis et amplius.*

Corollarii:—a) Il Decreto *Cum nuperrimis* deve avere effetto anche in Roma; giacchè *Ubi eadem iuris ratio, ibi eadem dispositio.*—b) Tal decreto forma una eccezione della legge generale, che prescrive le pensioni doversi sempre pagar nette da ogni peso, essendo obblighi non reali, ma personali.—c) E forma una eccezione per le sole presenti condizioni di cose, finchè esse durano, e finchè per esse le rendite dei beneficii debbono patir diminuzione.—d) Perciò quando le dette rendite, per altre ragioni, possono esser portate a quella misura in che si trovavano prima del citato decreto, non ostante il pagamento delle tasse, deve la pensione rendersi esente da ogni ritenuta.

SACRA CONGREGATIO INDULGENTIARUM

I.

Auranensis

Super Statione Viae Crucis

Decretum—In Gallia mos invaluit quatuordecim tabellas, una cum crucibus pro stationibus Viae Crucis, ex ferro saepe in typos fuso condendi, quibus ferreis crucibus inversis totidem ligneae applicantur, quae tamen nullo videri possunt modo a coram adstantibus. Cum autem pluries ab hac Sacra Congregatione definitum fuerit, indulgentias pro pio Viae Crucis exercitio concessas, crucibus tantum rite benedictis esse adnexas; cumque in appendice ad Rituale Romanum, typis S. Congregationis de Propaganda Fide editum, anno 1864 pag.404 et anno 1874 pag. 108 traditum reperiatur, cruces praedictas esse debere ligneas; hinc Episcopus Auranensis merito dubitans num iuxta praefatam consuetudinem, conditionibus satisfiat ad indulgentiarum acquisitionem necessariis, per suum Vicarium, supplex adiit hanc Sacram Congregationem ab ea expostulans trium dubiorum resolutionem:

I An illud *Ex ligno debent esse cruces* quod legitur in appendice ad Rituale Romanum editum anno 1864 ex typis S. Congregationis de Propaganda Fide pag. 404 obliget sub poena nullitatis? —Et quatenus affirmative;

II An huic praecepto sufficienter satisfacit supradicta appositio totidem crucium lignearum, etsi coram adstantibus invisibilium ad partem adversam crucium ferrearum?

III An consulendum sit SS.mo pro sanatione Crucis viarum huiusmodi iam erectarum?

In Congregatione generali habita in Palatio Apostolico Vaticano die 15 Novembris 1878 E.mi Patres rescripserunt

Ad I *Affirmative*

Ad II *Negative.*

Ad III *Attenta bona fide, consulendum SS.mo pro convalidatione Stationum sic erectarum, et pro facultatibus necessariis et opportunis concedendis eidem Episcopo oratori qui sive per se, sive per alium Sacerdotem sibi benevisum Cruces ligneas privatim bene-*

dicat easque benedictas, meliori quo fieri potest modo, ne scandalum oriatur, ita stationibus superponat, ut ab omnibus conspici possint.

Factaque de his omnibus per me infrascriptum dictae Congregationis Secretarium SS. D. N. Leoni Papae XIII in Audientia diei 23 Novembris 1878 relatione, Sanctitas Sua S. Congregationis resolutionem benigne approbavit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die et anno ut supra. AL. *Card.* OREGLIA A S. STEPH. *Praef.*

AL. *Panici Secretarius.*

II.

Tarantasien

Super facultate impertiendi benedictionem cum indulgentia plenaria in articulo mortis.

DECRETUM — Episcopus Tarantasien, mature perpensis decisionibus S. huius Indulgentiarum Congregationis de benedictione in *articulo mortis*, et praesertim perpensa decisione 20 septembris 1775; considerata ex alia parte quadam consuetudine, quae in ea Dioecesi invaluit circa subdelegationem benedictionis, supplex sacram hanc adiit Congregationem, quatuor dirimenda proponens dubia:

I Utrum valida sit subdelegatio benedictionis in articulo mortis impertiendae facta modo generali, v. g. in coetibus ecclesiasticis, omnibus scilicet presbyteris praesentibus, vel etiam aliis, qui curam animarum habent, licet coetibus non adessent?

II Utrum Episcopus subdelegare possit non solum omnes parochos, sed etiam vicarios, qui saepissime loco parochorum moribundos in extremo agone laborantes adiuvant, eisque Ecclesiae Sacramenta ministrant?

III Utrum responsio S. Congregationis diei 20 Septembris 1775 ad tertiam partem intelligenda sit de subdelegatione facta singulis speciatim et in scriptis?

IV Utrum facultas subdelegandi ad actum quemcumque Confessarium et a primo subdelegato eligendum, ut fertur in laudata decisione loco cit. sit numerice exprimenda in ipsa concessione, seu in prima subdelegatione?

In Congregatione generali habita in Palatio Apost. Vaticano die 15 Novembris 1878 E.mi Patres rescripserunt:

Ad I et II Iuxta Constitutionem Benedictinam « Pia Mater » Episcopus subdelegare potest ad Benedictionem Papalem cum Indulgentiae Plenariae applicatione in articulo mortis, suis Dioecesanis impertiendam, unum vel plures Sacerdotes saeculares aut regulares, quotquot pro numero animarum, neccessarios esse prudenter indicaverit.

Ad III *Negative; consultius tamen esse si subdelegatio fiat singulis speciatim et in scriptis.*

Ad IV *Negative.*

Factaque de his omnibus per me infrascriptum dictae Congregationis Secretarium SS. D. N. Leoni PP. XIII in Audientia diei 23 Novembris 1878 relatione, Sanctitas Sua S. Congregationis resolutionem approbavit. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Congregationis die et anno ut supra (1).

AL. *Card.* OREGLIA a S. STEPH. *Praef.*

A. Panici Secretarius.

La S. Congregaz. delle Indulg. interrogata: « An fidelis qui, expletis necessariis conditionibus pro lucrando iubilaeo, applicare cupiat plenariam indulgentiam pro alicuius anima defuncti, et ipse eodem tempore eamdem consequatur indulgentiam? » — rispose: « Ex audientia SS.mi diei 23 Aprilis 1875, Sanctitas Sua benigne declaravit lubilæi indulgentiam cumulative pro se et defunctis lucrari posse. — I. Card. Ferrieri Praef. —Dominicus Sacra Substit. »

III.

Bergomen.

De Indulgentia Portiunculae quoad distantiam.

DECRETUM. — In oppido, cui nomen

---

(1) Nei seguenti fascicoli riassumeremo i vari Decreti anteriori della S. C. delle Indulgenze intorno alla *Via Crucis*, ed alla Benedizione con l'indulg. plen. *in articulo mortis*, e alla indulgenza della Porziuncola.

Martinengo, Dioecesis Bergomensis, Ecclesia adest ad PP. Franciscales Reformatos olim pertinens, qui expulsi inde fuerint anno 1810. Sed post etiam eorumdem expulsionem, fidelium concursus ad illam Ecclesiam die 2 augusti Portiunculae indulgentiam lucrandi causa, perrexit ad annum usque 1860, quo a militibus occupata, fuit cultui adempta. Post haec Praepositus Ecclesiae Parochialis, oppidi illius Breve obtinuit, in quo cum assueta clausula: *dummodo nulla extet eo loco, vel unius saltem milliarii spatio distet Franciscalis Ordinis Ecclesia*, concessum fuit ad septennium, ut in ea Ecclesia possit lucrifieri Portiunculae indulgentia.

Praefata interim iam Ordinis Franciscalis Ecclesia cultui restituta, concessa fuit Istituto *Sacrae Familiae*, Bergomi erecto, pro pauperum villicorum filiis christiane educandis. Cumque anno 1870 ad preces Episcopi Tiberiadis, Coadiutoris Episcopi Bergomensis, Portiunculae privilegium ad septennium et cum superius relata clausula per separata Brevia elargitum fuerit singulis Ecclesiis praelaudati Instituti, Fideles ad Ecclesiam etiam praedictam pro assequenda Portiunculae indulgentia, accedere rursum incoeperunt.

Septennio ad finem pervento, renovata fuit concessio ad aliud septennium, et cum eadem clausula utriusque Ecclesiae favore, pro Ecclesia nempe parochiali cum Brevi 8 Maii 1870, ac pro illa Instituti cum Brevi 22 Junii eiusdem anni. At cum duae hae Ecclesiae minus quam unius milliarii spatio distent inter se, praelaudatus Episcopus metuens ne illa Instituti, utpote ad Franciscales Patres olim pertinens, impedimento sit, quominus Parochialis Ecclesia praedicta concessione uti queat, dubium istud E.mo a Secretis Brevium proposuit, qui post datum huic peculiari casui responsum, quaestionem ad hanc S. Congregationem deferre censuit. Proposita igitur fuit sub sequenti generali formula:

» An si nulla extet Ecclesia actu ad Patres Franciscales pertinens, plures Ecclesiae in eadem civitate, imo in eadem Paroecia, milliarii spatio minime inter se distantes, frui possint privilegio, vulgo *Della Porziuncola* ».

In S. Congregatione Generali, habita in Palatio Apost. Vaticano diei 15 Nov. 1878, E.mi Patres rescripserunt.

Affirmative: attenta tamen speciale praerogativa Indulgentiae Portiunculae expedire ut in novis concessionibus, quae apponi solet favore Ecclesiarum Ordinis S. Francisci, extendatur ad alias omnes Ecclesias, hoc privilegio ditatas.

Factaque de his omnibus per me infrascriptum dictae Congregationis Secretarium, SS.mo D. N. Leoni PP. XIII in Audientia diei 23 Novembris 1878 relatione, Sanctitas Sua S. Congregationis resolutionem approbavit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die et anno ut supra.

Al. *Card.* Oreglia a S. Steph. *Praef.*

A. Panici *Secretarius.*

GIUBILEO UNIVERSALE

CONCESSO DAL S. P. LEONE XIII.

—

Il S. P. Leone XIII, al compiere il primo anno del suo auspicatissimo Pontificato, seguendo l'esempio dei suoi predecessori, si è degnato concedere uno straordinario Giubileo, perchè con pubbliche preghiere s' implori l' aiuto divino. Perciò con Lettere Apostoliche del dì 25 febbraio 1879 concede indulgenza pienissima di tutti i peccati (come nell'anno del Giubileo) applicabile ancora per modo di suffragio ai fedeli defunti, da potersi lucrare dalla prima Domenica di Quaresima (2 marzo) fino a tutto il dì di Pentecoste (1 giugno 1879).

Le opere ingiunte per tale acquisto sono :

a) Visitare due volte tre Chiese, le quali in Roma sono le tre Basiliche di S. Giovanni in Laterano, del Principe degli Apostoli, e di S. Maria Maggiore; nelle altre Diocesi quelle che vengono determinate dai Vescovi, o dai loro Vicarii ed officiali, o per loro mandato, da quelli che hanno cura di anime. Dove

si ritrovano due sole Chiese, basta visitarle tre volte; dove una, sei volte. Gli Ordinarii dei luoghi han facoltà di ridurre il numero di queste visite a favore dei capitoli e congregazioni regolari e secolari, dei sodalizii, delle confraternite, delle università e collegi che visitano processionalmente le dette Chiese.

In ogni visita, per qualche spazio di tempo, si deve pregare: 1.° per la prosperità ed esaltazione della Chiesa Cattolica e dell' Apostolica Sede— 2.° per la conversione di tutti gli erranti—3°, per la concordia dei Principi cristiani e per la pace ed unità di tutto il popolo fedele—4.° secondo la intenzione del Romano Pontefice.

b) Digiunare una sola volta, usando cibi *di stretto magro*, entro il tempo predetto, fuori dei giorni non compresi nell'indulto quaresimale o consacrati al digiuno di stretto dritto per precetto della Chiesa.

c) Confessare i proprii peccati ad un confessore approvato e ricevere la SS. Eucaristia.

d) Fare qualche limosina a poveri o ad altra pia opera, secondo che a ciascuno suggerisce la propria divozione.

I naviganti, e i viaggiatori possono lucrare la detta indulgenza quando si saranno ricondotti ai loro domicilii o in altra stazione permanente, seguendo le cose soprascritte e visitando sei volte la Chiesa Cattedrale o Maggiore o Parrocchiale nel luogo dove si ritrovano.

I Confessori nel detto tempo, a favore di quelli solamente che intendono lucrare il giubileo, hanno le seguenti facoltà:

a) Possono assolvere *in foro tantum conscientiae* da tutte le sentenze o censure di scomunica o di sospensione o da altre ecclesiastiche sentenze o censure profferite od inflitte *a iure vel ab homine* per qualsiesi causa, anche riservata *in modo speciale* alla S. Sede e all'Ordinario, *iniuncta salutari poenitentia et aliis de iure iniungendis;* e, se trattasi di eresia, abiurati prima e ritrattati gli errori.

b) Possono commutare in altre pie opere i voti anche giurati e riservati alla S. Sede; ad eccezione dei voti di castità, di religione e di obbligazione che sia stata accettata da un terzo o nei quali si tratti del pregiudizio di un terzo: e ad eccezione dei voti penali che si dicono preservativi dal peccato, salvo che la commutazione si giudichi non meno efficace a frenare dal peccato che la prima materia del voto.

c) Possono dispensare dalla occulta irregolarità contratta soltanto per violazione delle censure ed impediente l'esercizio dei sacri ordini e il conseguimento di ordini superiori, e ciò anche se trattasi di Regolari. Questa facoltà non si estende alle altre irregolarità e neanche alle censure inflitte nominatamente dalla Santa Sede o da qualche Prelato o Giudice ecclesiastico, se durante il detto tempo i censurati non abbiano soddisfatto e siensi concordati, se fa d'uopo, con le parti. Ove poi non potessero ciò fare nel detto tempo, a giudizio del confessore, questi li può assolvere *in foro tantum conscientiae*, ed allo scopo di conseguire la indulgenza del Giubileo, ingiunta però l'obbligazione di soddisfare appena potranno. La Costituz. di Bened. XIV che comincia: *Sacramentum poenitentiae* e le relative dichiarazioni, rimangono nel loro pieno vigore anche nel tempo del Giubileo.

d) Possono commutare le prefate opere ingiunte in altre pie opere, o prorogarne l'adempimento ai detenuti in carcere od in cattività, agl' infermi e a coloro che non sono impediti di eseguire in tutto o in parte le dette opere. I fanciulli, che non sono stati ancora ammessi alla prima comunione, possono venir dispensati dal riceverla.

Ai Vescovi s' ingiunge, sotto grave obbligazione, di pubblicare le Lettere Apostoliche che contengono il predetto Giubileo in tutti i luoghi di loro Diocesi; di preparare, per quanto è possibile, i popoli con la predicazione della divina parola, e di designar le Chiese per le visite a farsi.

DICHIARAZIONE SUL GIUBILEO

Nell' occasione del Giubileo recentemente accordato sono stati proposti alla S. Sede

alcuni dubbi da qualche reverendissimo Ordinario: per soddisfare a siffatte domande la Sacra Penitenzieria, per ordine e coll'autorità del SS. Sig. N. Leone XIII, fa le seguenti dichiarazioni:

1. Il digiuno prescritto pel conseguimento di questo Giubileo si può adempire anche nel tempo quaresimale, purchè si faccia fuori dei giorni eccettuati nelle Lettere apostoliche e si usino cibi solo di stretto magro, vietato l'uso, in riguardo alla qualità dei cibi, di qualunque indulto o privilegio anche della *Bolla Crociata*.

2. Ai fedeli che visiteranno processionalmente per lucrare il Giubileo, le Chiese coi Capitoli, Congregazioni, Confraternite od anche col proprio parroco o con sacerdote da lui deputato, può applicarsi dagli Ordinarii l'indulto conceduto nelle lettere apostoliche agli stessi Capitoli, Congregazioni, ecc.

3. Con una sola e medesima Confessione, e Comunione non si può soddisfare al Precetto Pasquale e insieme conseguire il Giubileo.

4. Il Giubileo quanto all'indulgenza plenaria si può lucrare due o più volte col recitare due o più volte le opere ingiunte; ma una volta sola, cioè la prima unicamente, quanto ai favori aggiunti allo stesso Giubileo, cioè le assoluzioni dalle censure e casi riservati; le commutazioni o dispense.

5. In questo Giubileo hanno luogo ancora senza alcuna eccezione le risoluzioni dei dubbii pubblicate per gli Ordinarii d'Italia dalla stessa Sacra Penitenzieria il giorno 1 giugno 1869: non ostante qualunque cosa in contrario.

Dato a Roma, nella S. Penitenzieria, il 26 febbraio 1879.

A. Card. Bilio, Penit. Mag.
Ippolito, Can. Palombi.
Segr. della S. Penit.

(L. S.)

Ecco le risoluzioni citate nel N. 5.

Se nelle facoltà del Giubileo sia anche quella di assolvere i penitenti dall'eresia?

R. « *Affirmative, abiuratis prius, et retractatis erroribus prout de jure.*

Se, durante il Giubileo, chi fosse stato in forza di esso assoluto da censure e casi riservati, cadendo di nuovo in casi e censure riservate, possa essere assoluto per la seconda volta ripetendo le opere ingiunte?

R. *Negative.*

Se chi ha conseguito già una volta la indulgenza del Giubileo possa conseguirla di nuovo, purchè ripeta le opere ingiunte?

R. *Affirmative.*

Se i confessori possano usare delle facoltà straordinarie con chi domandasse bensì di essere assoluto, e dispensato, ma non avesse volontà di fare le opere ingiunte, e lucrare il Giubileo?

R. *Negative.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 1 Iunii 1869.

Antonius Maria Panebianco
Poenitentiarus Maior
L. Can. Peirano S. P. Secretarius.

IL SACERDOTE CATTOLICO

Continuatore della missione divina del Redentore nel ministero della parola.

INTRODUZIONE

Tre frutti preziosissimi sbocciarono in sull'albero della croce a salute dei redenti, ciò sono l'ufficio sacerdotale, il profetico ed il giudiziario. Questi, compresi nell'eterno pontificato di Gesù Cristo e comunicati al clero cattolico, si svolgono in mezzo al mondo e s'infuturano in sino alla consumazione dei secoli per la edificazione del corpo mistico del Signore, quale si è appunto la Chiesa. Per l'ufficio sacerdotale applicandosi perennemente alle anime i meriti della Redenzione, i figliuoli del vecchio Adamo innestati in Gesù Cristo si rendono novellamente capaci della eterna beatitudine. E, poichè la umana fralezza trema sotto il peso di cotanta gloria a cui è indirizzata, ed ha bisogno di continuo rincalzo, a ciò soccorrono gli altri due ufficii, il profetico e il giudiziario. Imperocchè quello per verità illumina colla luce della divina parola la mente, e questo raffrena col vincolo della legge e colla dolce severità di paterno giudizio l'umano volere, tratto costantemente al male dalla ria concupiscenza.

Per tal modo risanato l'individuo, la famiglia e la società dalla luce del Vangelo predicato da' suoi autentici banditori, e dalla virtù della legge immacolata attuantesi per la materna autorità della Chiesa, l'innesto della umana specie in Gesù Cristo torna facilissimo, e men ardua ci sembrerà la strada al beatifico possedimento del sommo Bene.

Ora, secondo il noto carattere delle opere divine, tre istrumenti apparentemente deboli, ed anzi spregiati dal mondo bastano all'uo-

po, affinchè il clero cattolico adempia questa triplice missione di salute; e questi sono l'altare per l'ufficio fontalmente sacerdotale il pulpito pel profetico ed il confessionale pel giudiziario in quanto si attiene a sacramento.

Il rivelare i misteri della plenitudine di grazie che per questi tre canali di verità si travasano nel cuore dei figliuoli degli uomini, e insiememente raccogliere le regole che a ben dirigere tali rivi prescrive ai sacri ministri la sapienza dei santi, sarebbe tema ben ponderoso ai miei omeri. Laonde, pel solo fine di destare in altri la sacra favilla del genio a versarsi sul nobile argomento e ad istruire me medesimo nell'ufficio più appariscente epperò più facile a trattarsi, ho divisato di scrivere qualche cosa solo intorno alla nuova specie di eloquenza creata dal Vangelo, dir voglio la eloquenza del pulpito, continuatrice dell'opera dei Profeti e rifioritura perenne della predicazione del Redentore.

A dare impertanto un ordine a questa trattazione, la dividerò in due parti; nella prima delle quali mi studierò di mettere in vista la verace idea della eloquenza del pulpito in quanto che più specificatamente vuol dire predicazione evangelica, la sua distinzione, le fonti onde scaturisce e la forma che bisogna darle; nè trasanderò di additarne un modello portoci dalla Provvidenza in questo nostro secolo. Nella seconda poi farò di applicare questi concetti generali a tutte le specie di essa predicazione dalla più umile, come a dire il catechismo, sino alla più elevata, cioè ai panegirici ed alle funebri orazioni.

Sac. Giuseppe Morgéra
di Casamicciola

(*Continua*)

QUESITI A PREMIO

Sulla scarsezza delle vocazioni ecclesiastiche

Il fatto che, più della stessa aperta persecuzione, rattrista i buoni e funesta la Chiesa, si è la spaventevole deficienza di sacerdoti che ogni dì più si deplora.

In molte parrocchie non vi ha che un sol vecchio pievano, impotente di soddisfare ai bisogni del suo gregge: in alcune, nessuno affatto. Alle file che si diradano di sacri ministri non vi è speranza che altri subentrino, per la estrema scarsezza di vocazioni ecclesiastiche che si lamenta da per tutto. Questo fatto quanto sia deplorevole per la chiesa, massime nei tempi odierni di generale corruzione e incredulità, nessuno vi ha che nol vegga.

Invitiamo i nostri confratelli a ben ponderar questo fatto e fornire intorno ad esso i propri lumi, rispondendo ai seguenti quesiti.

1° Quali sono la cause di questa spaventevole deficienza di sacre vocazioni?

2° Che cosa può e deve fare il clero per ovviarla?

3° Nella presente penuria di Sacerdoti, si può consigliare che si avviino al Santuario anche i meno forniti d'ingegno e i non chiaramente vocati?

Un premio di Lire 100, metà in danaro e metà in libri, sarà sorteggiato fra tutti quei nostri socii che avranno mandate soddisfacenti risposte ai detti quesiti, non più tardi del 15 maggio prossimo; i lori nomi saranno pubblicati, ed una delle più acconce dissertazioni verrà inserita nel nostro periodico.

Casi Morali e Liturgici

—

In ogni fascicolo proporremo un caso morale e liturgico di cose praticamente utili. Sarà sorteggiato al fine di ogni mese un premio in libri pel primo, in oleografie pel secondo, a vantaggio di coloro che ne avranno mandata al nostro Uffizio la soluzione, innanzi il detto tempo; e dippiù i nomi de'solvitori saranno publicati nel Periodico. Per aver questo diritto, occorre che la soluzione sia vera e ragionata: nelle cose dubbie e controverse basterà una soluzione sodamente probabile, giustificata da buoni argomenti. La soluzione potrà mandarsi in latino o in italiano: noi, per suggerimento di autorevoli personaggi, useremo per lo più la lingua italiana, tanto

nella proposta dei detti casi, quanto nella loro soluzione che daremo in uno dei fascicoli seguenti.

PROPOSTA DEL 1° CASO MORALE

Tizio si presenta con Sempronio all'asta governativa dei beni ecclesiastici a fine di far lucro. Offertoglisi da Sempronio un buon compenso se si ritira dal licitare, anzichè tener la sorte della concorrenza: lo accetta e si ritira.

Si chiede:

1° Tizio incorre in qualche censura?

2° È tenuto di restituire ed a chi il compenso ricevuto?

PROPOSTA DEL 1.° CASO LITURGICO

Bartolo parroco sdegna di avèr presso di sè libri liturgici e diarii ecclesiastici che riferiscono i recenti decreti della S. C. de' Riti. Dice bastargli le rubriche del Messale e del Rituale Romano; i decreti della S. C. de' Riti non essere obbligatorii; voler lui eseguir solo quei decreti che gli si comunicano per via gerarchica dal proprio Vescovo, e non essere obbligato di prestar fede ad autori privati, molto meno a gazzettieri.

Si chiede:

1° I Decreti della S. C. de' Riti come obbligano in coscienza?

2° Qual promulgazione o qual certezza richieggono per obbligare?

3° Che deve dirsi del ragionamento di Bartolo?

4° Nella condotta di lui deve riconoscersi colpa, e quale?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

Gli atti del Governo Italiano riguardanti il Clero, e le massime di giurisprudenza ecclesiastica, di che cominciamo a dar conto in questa cronaca, sono posteriori a quanto va contenuto nel pregevolissimo *Manuale di Legislazione e Giurisprudenza Italiana*, testè pubblicato dall'esimio avvocato G. M. Grassi Direttore del *Bollettino del Contenzioso Cattolico*. Raccomandiamo perciò l'acquisto della detta Opera a tutti coloro che vogliano avere una raccolta completa di siffatte materie, ed esser poi in grado di ben comprendere le varie dichiarazioni del Consiglio di Stato e le massime delle Corti del Regno (1).

Per lo svincolo del patrimonio sacro richiedesi civilmente l'intervento del Vescovo? — Nessuna legge oggidì in vigore proibisce al sacerdote di svincolare ed alienare il sacro patrimonio senza il permesso del Vescovo, benchè questi sia intervenuto nell'atto della costituzione del patrimonio stesso. La costituzione del patrimonio sacro è oggi materia puramente ecclesiastica, da definirsi esclusivamente dall'autorità della Chiesa (Corte di Cassaz. di Roma, 19 maggio 1877 Firenze contro Iannell).

Diritto di riversibilità per la soppressione di case religiose.—In conseguenza della soppressione ordinata nelle province meridionali con decreto del 17 febb. 1861, in virtù dell'art. 5 del detto decreto, la riversibilità non può effettuarsi se non quando sieno venuti a mancare tutti i componenti del monastero soppresso. Perciò laddove un capitale sia donato irrevocabilmente ad una comunità religiosa con la condizione risolutiva che ritorni al donante il detto capitale nel caso di soppressione della prefata comunità, il capitale non si può esigere dal donante quando rimangono ancor persone nel monastero (Corte di Cassaz. di Roma. 8 lugl. 1878 —Cucinello contro Uberti).

Un chierico che fa il matrimonio perde la pensione ecclesiastica...Le pensioni meramente ecclesiastiche vanno regolate secondo i canoni della Chiesa. È legge canonica che un chierico che abbandona il chiericato perde il diritto alla pensione ottenuta in considerazione di quella sua qualità personale. Or uno dei fatti che più manifestamente dimostra siffatto abbandono è la celebraz. del matrimonio. (Corte di Cassaz. di Torino 9. lugl. 1878 — Custoza contro Mons. Rota)

L'investito di un benefizio svincolato dal patrono deve a questo l'interesse per la tassa del 30 per 100 — Il patrono che rivendica la dote del benefizio in forza della legge 15 agosto 1867, deve pagare al Governo in quattro rate il valore del 30 per 100 dei beni della detta dote. E dovendo egli, per l'art. 3, mantenere l'investito, vita sua durante, nel godimento di un assegno annuo equivalente alla dotazione ordinaria del benefizio, ha diritto di ottenere

---

(1) Trovasi vendibile per L. 9 presso l'editore G. B. Giachetti in Firenze, via della Spada, 13.— Ivi pure si ricevono le soscrizioni di abbonamento pel *Bollettino del Contenzioso Cattolico Italiano*, che noi molto raccomandiamo a chi desidera un più ampio sviluppo delle massime di giurisprudenza ecc. Costa L. 4 annue.

da questo gl'interessi del capitale pagato per tale causa in occasione della rivendicazione (Corte di Cassaz. di Roma, 11 febb. 1878—Tosi ed altri contro Pia associaz. della misericordia di Siena).

La tassa del 30 per 100 sul patrimonio parrocchiale.— Si vuol distinguere fra la congrua parrocchiale e il patrimonio della Chiesa parrocchiale. Quella è esente dalla tassa del 30 per 100,non già questo (Corte di Cassaz. di Roma 17 lugl. 1878 — Finanze contro la Chiesa parrocch. di Gagliano).

Le confraternite laicali sono obbligate alla quota di concorso? — Le Confraternite che hanno per istituto di servire più o meno al culto, per quanto le loro rendite si appartengono e sono destinate al culto, non possono sottrarsi dal contribuire in proporzione alla quota di annuo concorso verso il fondo per il culto (1) Corte di Cassaz. di Roma, 8 genn. 1877 e 10 aprile 1878—Fondo pel Culto contro Lamuraglia per l'Archi. del SS. Sacramento di Gravina).

Fondazione per l' insegnamento del catechismo e la quota di concorso—Una fondazione istituita per l'insegnamento del catechismo non è fondazione « inserviente al culto »; non va quindi soggetta alla quota di concorso prescritta nell'ar. 31 della legge 7 luglio 1866 (Corte di Cassaz. di Roma, 24 luglio 1878—Fondo del culto contro Canossa).

Beni ecclesiastici e laicali in ordine allo affitto.—Beni della Chiesa sono quelli che si applicano ai soli enti morali, pei quali sia intervenuto l'erezione in titolo ecclesiastico.—Beni laicali sono quelli che, quantunque destinati ad uso e servizio di culto, non ebbero mai erezione canonica, sono amministrati dai laici, vanno soggetti alla potestà laica, e rimangono estranei al patrimonio della Chiesa.

Sono laicali i beni delle fabbricerie, delle confraternite e di altri simili istituti, aventi semplice destinazione di culto. Quindi per la loro concessione in affitto, non hanno luogo le forme speciali richieste per l' affitto dei beni ecclesiastici (Corte di Cassaz. di Torino, 19 giu. 1878—Adorno contro Grattarola e Laiolo)..

Permesso della Deputazione provinciale nei contratti sui beni delle opere pie.— Per la legge sulle opere pie del 3 agosto 1862, le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti sui beni di pie corporazioni eccedenti il valore di lire 500,debbono farsi all'asta pubblica. Per eccezione, la Deputazione provinciale può permettere che i contratti si facciano a licitazione o trattativa privata (art. 13). Or questo permesso non basta perchè il contratto sia valido, ma si ricerca inoltre l' approvazione formale della stessa Deputazione al contratto già stipulato. (Corte di Cassaz. di Napoli, 25 lugl. 1878—Congr. di carità di Lagonegro contro Tortorella).

BIBLIOGRAFIA

SANI ENRICO — Manuale completo di Ascetica, ossia Catechismo di perfezione ad uso delle persone divote e

---

(1) La corte di Cassaz. di Roma pronunziò su questa causa *a sezioni riunite* (art. 547 del Cod. di Proc. civ.) Ciò importa che « rimane sfabilita la *indeclinabile massima* che le Confraternite devono corrispondere *la quota di concorso* sulla parte delle loro rendite che è destinata ad opere di culto (Bollettino del Contenz. cattol. Anno II pag. 192)

Ecco ciò che stabilisce la legge 7 luglio 1865 sulla quota di concorso.

« Art. 31. Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici conservati, e sopra i beni od assegnamenti degli odierni investiti di enti soppressi, una quota di concorso a favore del fondo per il culto nelle proporzioni seguenti;

« 1.° Benefizi parrocchiali: sovra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 2000, in ragione del 5 per 100 fino alle lire 5000; in ragione del 12 per 100 dalle lire 5000 fino a lire 10000; ed in ragione del 20 per 100 sopra ogni reddito netto, maggiore.

« 2.° Seminari e fabbricerie; sopra il reddito netto eccedente le lire 10 000 in ragione del 5 per 100: dalle lire 15 000 fino alle lire 25 000 in ragione del 10 per 100; e finalmente in ragione del 15 per 100 per ogni reddito maggiore;

« 3.° Arcivescovadi e vescovadi: in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10 000; in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20 000; in ragione di due terzi sopra la somma eccedente le lire 30 000; e del totale eccedente le lire 60 000:

4.° Abbazie, beneficii canonicali o semplici, opere di esercizi spirituali, santuari, e qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto non compreso nei paragrafi precedenti: sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 1000 nella proporzione indicata al n. 1 di questo articolo. »

dei loro Direttori per Enrico Sani sacerdote faentino can. parroco di S. Giuliano in Bagnacavallo. Voll. tre in 16.° di pagg. 508, 544, 312 Bologna, Tip. Pontif. Mareggiani, 1878.

L'Ascetica è una parte delle sacre discipline che dovrebbe occupare in modo speciale i ministri del Santuario. Essi infatti ne han bisogno per sè, perchè regolino la loro vita secondo le vere norme di prudenza e di perfezione cristiana; e ne hanno gran bisogno per coloro, di cui prendono a guidare lo spirito. Eppure per ordinario i libri che forse meno vengono svolti dai Sacerdoti sono quelli che trattano di ascetica. Si crede da molti, l'ascetismo esser cosa per lo meno inutile, da potersi supplire con qualunque dose di buon senso. Di qui viene che nelle confessioni si danno spesso consigli a casaccio di non lieve detrimento alle anime. Di qui viene pure quella strana difformità di giudizii che spesso s'incontra nei casi pratici in più confessori, di cui uno nega quello che affermò l'altro, con meraviglia e scandalo dei penitenti. Ma ciò che più monta si è che il Sacerdote, non curando lo studio della perfezione, non ne fa tesoro neanco per sè, e per ordinario lo si vede vivere una vita dissipata e senza zelo alcuno per la salute delle anime.

Queste idee ci son venute in mente nel percorrere che abbiamo fatto i tre Volumi annunziati del ch. Parroco Sani. Facciamo voti che questi vengano ampiamente diffusi fra i Confessori e fra coloro che intendono alla perfezione cristiana. E'una preziosa raccolta e completa dei precetti di Ascetica. Il 1.° Volume addita i mezzi per conseguire la perfezione; il 2.° tratta degl' impedimenti allo acquisto della detta perfezione e delle virtù opposte ai medesimi; il 3.° delle virtù teologiche. Queste cose vengono esposte in modo piano e chiarissimo e col grato allettativo di un semplice e spontaneo dialogo; sì che ogni confessore e potrà cavarne grande utile per sè, ed additarle ai propri penitenti come una fruttuosa lettura spirituale.—Tutta l'opera si vende per L. 5 presso l'Autore in Bagnacavallo (Romagne).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1879)

Provvista di Chiese.—La Santità di S. Papa Leone XIII, il dì 28 febbraio 1879, recavasi nell'Aula Concistoriale, dove, premessa una opportuna allocuzione sulla elezione e postulazione dei Vescovi cattolici di rito Caldeo, riuniti nella Chiesa del Monastero di Maria SS. vicino Alkosc, sul novello Patriarca di Babilonia, e fattasi la relativa istanza del Sacro Pallio, si è degnata proporre la

Chiesa Patriarcale di Babilonia dei Caldei, per Mons. Pietro Elia Abolionan, promosso dalla sede di Gezira, di rito Caldeo.

Quindi, esclusi tutti coloro che non possono avervi luogo, è stato creato camerlengo di S. R. C. pel corrente anno l' E.mo Card. Borromeo, e l'E.mo Card. Benavides y Navarrete, dimesso il Titolo di S.Tommaso in Parione, ha ottato all'altro S. Pietro in Montorio.

Di poi il S. Padre, dopo aver trasferito l'E.mo Card. Nina dalla Diaconia all'ordine di Presbiterato, conferendogli il Titolo di S. Maria in Trastevere, dimessa la Diaconia di S.Angelo in Pescheria, ed assegnandogli il posto dopo l'E.mo Card. Moretti, si è benignamente degnato di provvedere alle seguenti Chiese:

Patriarcale di Antiochia di rito latino i. p, i. per Mons. Pietro Villanova Castellacci, Canonico della Basil. Later. ecc. promosso dalla Chiesa Arc. di Petra i. p. i.

Metropolitana di Tarragona per Mons. Benedetto Vilamiatjan y Vila, traslato dalla Sede cattedr. di Tortosa che ritiene interinamente in amministrazione.

Arcivescovile di Adana i. p. i. per Mons. Domenico Cavallini—Spadoni, Arciv. dimissionario di Spoleto che ritiene interinamente in amministrazione.

Metropolitana di Conza con l'Amministraz. perpetua della Cattedrale di Campagna per Mons. Salvatore Nappi, ausiliare dell' E.mo Card. d'Avanzo Vesc. di Calvi e Teano, traslato dalla Chiesa di Dioclea i. p. i.

Arcivescovile di Spoleto pel R. D. Mariano Elvezio Pagliari, prevosto nella Cattedrale di Gubbio e professore in quel Seminario ecc.

Metropolitana di Oristano pel R. P. Buonfiglio Mura della Dioc. di Bosa, Priore generale dell'Ordine dei Servi di Maria, rettore dell'università di Perugia e dell'Archiginnasio Romano ecc.

Cattedrale di Alba Reale per Mons.Giovanni Pauer, Ausiliare in Alba Reale, traslato da Olimpo i. p. i.

Cattedrale di Malaga per Mons. Emmanuele Gomez Salazar, traslato dalla Sede di Siguenza.

Cattedrale di Alatri per Mons. Pietro Saulini, Ausiliare di Mon. Vesc. di Tivoli, traslato da Rosea i. p. i.

Cattedrale di Bojano per Mons. Francesco Macarone, Vesc. di Terme i. p. i. esonerato dalla Coadiutoria con succes. di Mons. Bisceglia Vesc. di Termoli e deputato Coadiutore con futura successione di Mon. Laterza Vesc. di Boiano.

Cattedrale di Canarie per Mons. Giuseppe Pozuolo y Herrero, amministr. Apost. di Ceuta, traslato da Antipatro i. p. i.

Cattedrale di Rimini pel Rev. D. Francesco Battaglini, Arcidiacono nella Metrop. di Bologna profess. in quel Seminario, ecc.

Cattedrale di Castellammare pel Rev. D. Vincenzo M. Sarnelli, Parroco di S. Domenico Soriano in Napoli, già professore in quel Seminario, ecc.

Cattedrale di Tulle pel Rev. D. Enrico Carlo Domenico Donéchau, diocesano di Angers, Vicario gen. in Tours, ecc.

Cattedrale di Siguenza pel R. D. Antonio Ochoa y Arenas, diocesano di Calheorra, Arciprete nella Metrop. di Saragozza, ecc.

Cattedrale di Tortosa pel R. Don Francesco Aznar y Pueyo, diocesano di Iaca, Canonico nella Metrop. di Tarragona ecc.

Cattedrale di Cadice pel R. D. Giacomo Català y Albosa, diocesano di Gerona, Fiscale della Cappella Reale in Madrid ecc.

Cattedrale di Erbipoli pel R. D. Francesco Stein, professore nella Università di Erbipoli.

Cattedrale di Cartagena negli Stati Uniti di Colombia pel R.D. Emmanuele Ceron, parroco di Guasca, Archidioc. di S. Fè di Bogota.

Vescovile di Elatonia i. p. i. per Mons. Luigi Carvelli, arcidiocesano di S. Severina, Protonotario Apost. *ad instar*, Referendario di Segnatura, già Vicario Generale in molte Diocesi ed attualmente in Reggio di Calabria ecc. deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Fania Vesc. di Marsico Nuovo e Potenza.

Vescovile di Orope i. p. i. per Mons. Sigismondi de' Conti Brandolini Rota Cameriere Segr. di S. S. Arciprete parroco in S. Maria di Miane, Dioc. di Ceneda, Vescovo già eletto e rinunziatario di Chioggia, e deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Cavriani Vesc. di Ceneda.

Vescovile di Abila i. p. i. pel R. D. Pietro Facciotti, Arcidiac. nella Cattedr. di Palestrina e Pro-vicario della stessa Diocesi ecc. destinato Ausiliare dell'E.mo Card. de Luca, Vescovo di Palestrina.

Vescovile di Giuliopoli i. p. i. pel R. D. Silvestro Sembratowicz, diocesano di Premsilia, di rito greco-ruteno, già alunno del Pontificio Collegio in Roma ecc. deputato Ausiliare di Mons. Sembratowicz. Arciv. di Leopoli e di Halicia di rito greco-ruteno.

Vescovile di Cirene i. p. i. per Mons. Achille Rinaldini, romano, Cameriere segr. di S. S. Can. della Basil. di S. M. Maggiore ecc.

Monastero di Wettingen-Mehrerau dell'Ordine Cisterciense, nella Svizzera ed Austria, pel R.P. Mauro Kalkum, nel secolo Giovanni Nepomuceno da Coblez in Prussia.

Sono state inoltre pubblicate le seguenti Chiese provviste per Breve: —*Arcip. di Emesa i. p. i.* per Mons. Carlo Gio. Seghers, trasl. da Canea i. p. i. — *Vesc. di Nissa i. p. i.* pel R.P. Placido M. Schiaffino Ab. e Vic. Gen. della Congr. Olivetana—*Cattedrali Unite di Parenzo e Pola* pel R. D. Gio. Glavina Parroco in Trieste.—*Cattedr. di Costantina* per Mons. Prospero Augusto Dussero Proton. Ap. di S. S. e Vic. gen. in Algeri—*Vesc. di Ceramo i. p. i.* pel R. D. Salvatore Casanas y Pages, Cantore nella Cattedr. di Barcellona—*Vesc. di Titopoli i. p. i.* pel R. P. Valentino Garner d. C. d. G. Vicario Apost. di Nankino—*Catted. di Armidalè in Australia* pel R. P. Elziario Torregiani Definitore provinc. de'Cappuccini nel Conv. di Plecleham presso Londra.— *Cattedrali di Middlesbrough e di Leeds*, novamente erette dalla divisione diocesana di Beverlex in Inghilterra, per Mons. Roberto Cornthwaite, trasl. da Beveley e deputato amministr. Apost. provvisorio di Middlesbrough.

Il S. Padre poi, con biglietto del Prelato suo uditore, si è degnato deputare Mons. Allessandro Grossi Vesc. di Tripoli i. p. i. Ausiliare di Mons. Gigli Vesc. di Tivoli.

Finalmente si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metrop. di Tarragona, Conza, Spoleto ed Oristano.

Feste e ricevimento al Vaticano. —Il dì 20 febbraio ed il 3 marzo furono giorni di lietissima commemorazione in Vaticano: Celebrossi il primo anniversario della elezione e della incoronazione della Santità di Leone XIII. Nella Cappella Sistina si cantò messa solenne il 3 marzo dall'E.mo Card. Monaco La Valletta, assistendo dal Trono il S. Padre vestito di sacri paramenti, e con lui tutti gli E.mi Cardinali e Prelati Pontificii, come pure il Corpo Diplomatico, le rappresentanze de' Cavalieri dell'ordine Gerosolomitano, la nobiltà romana e molti cospicui personagi nostrali ed esteri. Splendidi e numerosi furono pure i ricevimenti accordati ad ogni ordine di persone, che pronunziarono affettuosi indirizzi alla presenza dello augusto Gerarca, e n'ebbero in risposta nobili e sapienti discorsi.

Il Ven. P. Francesco da Lagonegro.—Il S. P. Leone XIII il dì 19 dicembre 1878 ha ratificato e confermato un Decreto della S. C. de' Riti del 7 dicembre detto anno, col quale si dichiara constare della validità e rilevanza del processo formato con Apostolica autorità nella Curia Arcivescovile di Napoli sulla fama di santità della vita, delle virtù e miracoli in genere del Ven. P. Francesco da Lagonegro, sacerd. profes. de' Min. Cappuccini, morto in Napoli il dì 2 gen. 1804.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Una circolare dell'E.mo Card. Segretario di Stato partecipa ai Vescovi che il S. Padre non può più sovvenirli con i soliti assegni mensuali. Si riserba nondimeno di soccorrere, secondo la possibilità, quelle Diocesi che si troveranno in maggiori strettezze.—Il dì 17 u. s. Mons. Sanfelice Arciv. di Napoli, accompagnato da tre Vescovi suffraganei e da una eletta deputazione di Napoletani, presentò in Roma al S. P. per l'obolo di S. Pietro L. 21,000. — Il detto Arcivescovo di Napoli è stato nominato dal S. P. Commissario generale apostolico per le provincie napoletane in rapporto alle concessioni dell'antica Bolla della Crociata. — I parroci di Roma e i predicatori quaresimalisti di quella città il 21 u. s. si presentarono al S. P. e n'ebbero santi ammonimenti e l'apost. benedizione.—L'Episcopato della Lombardia e del Veneto ha dirette al Re proteste contro il progetto di legge per rendere obbligatorio il matrimonio civile prima dell'ecclesiastico.—Mons. Arcivesc. di Acerenza e Matera e i Vescovi suffraganei di Marsico e Potenza, di Anglona e Tursi, di Tricarico e di Venosa han mandato al S. P. una petizione latina perchè venga iniziato il processo di beatificazione di Pio IX. — Il 2 spir. in Torino una giovane valdese a 20 anni, abiurava solennemente i suoi errori.—Il giorno 12 u. s. l'Arciv. di Chieti, con abiti prelatizii e in mezzo al suo Clero, si condusse nel Tribunale per la discussione della sua causa sull'interdetto di Musellaro. La Corte, non ostante le assurde ed eretiche affermazioni del Pubb. Ministero, sentenziò, non farsi luogo all'accusa per inesistenza di reato. Seguirono applausi fragorosissimi di tutto il popolo.—È stato concesso l'*Exequatur* al Patriarca di Venezia e all'Arcivescovo di Cosenza, come pure a Mons. Corma-Pellegrini Vesc. Coadiutore di Brescia con diritto di successione. — È morto Mons. Salvatore Silvestri del SS. Red. Vescovo di Conversano.

A Parigi il 9 u. s. fu inaugurata dall'ex P. Giacinto una nuova Chiesa detta Cattolica-Gallicana. La ridicola funzione si tenne in un vecchio caffè, alla presenza di 500 curiosi — Il 29 u. s. ebbe luogo a Parigi una riunione solenne di quella Università Cattolica. Presedeva l'E.mo Bonnechose Arciv. di Rouen, ed erano presenti il Nunzio Apost. e 18 tra Vescovi ed Arcivescovi.—In Santiago nella Spagna sono state scoperte sotto la sacrestia della Cattedrale, dalla parte dell'altare maggiore, l'urna che racchiude le ossa di S. Giacomo di Compostella e le tombe dei suoi discepoli. Da secoli s'ignorava il luogo preciso dove riposavano. Il S. P. ha concesso speciali indulgenze ai visitatori.— Scrivono da Pietroburgo che il Governo aprirà in quella capitale un secondo seminario cattolico, dove l'insegnamento verrà dato in lingua russa. Si dice esser ciò conseguenza de' buoni officii del Sommo Pontef. con quel Sovrano.—Il R. Iacob Mantagu Mason pastore anglicano è stato ammesso nella Chiesa cattolica. Ha rinunziato ad una prebenda di circa fr. 18,000. — Si è pur convertito il curato anglicano di S. Pancrazio di Londra l'on. Stanley — La persecuzione nella Svizzera rallenta. Si tratta di abolire il giuramento imposto ai parroci di fedeltà allo Stato ed al Vescovo vecchio-cattolico.—A Vaise (provincia di Lione in Francia) furono scacciati i religiosi da una scuola comunale e vi fu posto un laico, i religiosi avevano 400 alunni; il laico ne ha 15. — Un pellegrinaggio straordinario per Roma si sta promovendo in Francia, da effettuarsi in questo anno.—Ad Auray la cappella dei fratelli delle scuole cristiane è stata completamente distrutta da un incendio. Scrive quel parroco che con meraviglia dopo l'incendio si osserva la pisside con le Sante Specie sul corporale intatta.—Continuano le notizie strazianti della Cina. La fame, il colera, le inondazioni fanno sempre nuove vittime. I morti si calcono a 23 milioni. Cinquantamila bambini morirono dopo essere stati battezzati. Si chieggono soccorsi alla carità dei fedeli.—Sono morti: Mons. Ant. Doumer Vesc. di Giuliopoli e coadiut. del Vic. Apost. dell'Isola di Thaiti; Mons. Michele Ant. Anfossi Vesc. di Mennitte i. p. i. e già Vic. Apost. di Mangalore; Mons. Tommaso Foley Vesc. di Pergamo i. p. i. Coadiut. ed Ammin. della Dioc. di Chicago negli Stati Uniti. È morto pure ad Issy (Francia) l'Ab. Glaire autore di parecchie opere rinomate sulla S. Scrittura e sulla Teologia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex sacra Congregatione Concilii.

I. **Dispensationis ab irregularitate**—15 Giu. 1878—*Per summaria precum.*—Un chierico, Giacinto R., di buona indole, avea manifesti segni di vocazione allo stato ecclesiastico, ed era molto innanzi negli studi filosofici e sacri. Avea nondimeno una deformità di corpo: era gibboso; ma non sì che potesse assolutamente provocare al riso od al disprezzo. Laonde chiese di venir dispensato da tale irregolarità, e le sue istanze furono confortate dai buoni officii del proprio Vescovo. La S. C. domandato il ritratto fotografico e la misura dell'altezza del giovane, che era di un metro e 53 cm., il dì 15 giugno 1878 rescrisse: *Arbitrio et Conscientiae Episcopi, cum facultate dispensandi et habilitandi oratorem ad omnes ordines, usque ad presbyteratum inclusive, facto verbo cum SS.mo.*

Donde i corollari:—a) La gibbosità, per sentenza de' Canonisti, entra nei difetti di corpo ed induce irregolarità.—b) Nondimeno, giusta la moderna disciplina della Chiesa, i difetti di corpo allora inducono irregolarità *quoad ordines suscipiendos,* quando o impediscono l'esercizio degli ordini, ovvero recano tale deformità da eccitare il riso o il disprezzo per le sacre funzioni.—c) Spetta al Vescovo determinare se nei casi particolari si verificano o pur no questi estremi (Van-Espen *par. 2, tit. 10, Cap. 5, de irreg.)*

II. **Dispensationis ab irregularitate**—20 Lugl. 1878.—Il Sac. Pietro P. era afflitto da debolezza di nervi, rimastagli da una lunga e penosa infermità reumatica; e però non potea rimaner ritto sull'altare per tutto il tempo della S. Messa. Non volendo privarsi del conforto della celebrazione del S. Sacrifizio, nè dello stipendio ch'eragli necessario per sostentar la vita, chiese al S. P. che gli venisse conceduto non di sedere nel tempo della Messa, ma di poggiarsi su di uno scabello posto alle spalle, che si potesse pur covrire, nel bisogno, dei sacri paramenti: da servirsene solo pel suo oratorio privato. L'Ordinario ratificò le asserte cose, e presentò pure l'attestato del Maestro di cerimonie, il quale descrisse la forma dello sgabello e riferì, con tale aiuto il S. Sacrifizio potersi compiere senza indecenza e con tutte le volute cerimonie, tranne solo le genuflessioni e l'intero giro nell'*Orate Fratres* e nell'ultima benedizione.

La S. C., considerando che trattavasi, *non de promovendo sed de iam promoto*, per cui si suole essere più benigni—che nel caso non si temeva scandalo, mentre la celebrazione doveva aver luogo solo in oratorio privato—che neppur si temeva profanazione, potendosi ben compiere le cerimonie principali del S. Sacrifizio — che la S. C. altre volte ha concessa simile grazia, il dì 20 luglio 1878 benignamente rispose: *Pro gratia dispensationis, arbitrio et conscientiae Episcopi, ad effectum celebrandi in Oratorio privato usque dum non ingravescat morbus, facto verbo cum SS.mo.*

III. **Distributionum**—23 Genn. 1879.—Sisto V nel 1586 eresse in insigne Collegiata la Chiesa di S. Bartolomeo Ap. nella terra di M. (Archid. di F.), con otto Canonici, tre mansionarii e tre chierici beneficiati. Fece nella bolla facoltà a ciascun di questi di assentarsi due mesi in ogni anno o in giorni continui o interpolati, senza pregiudizio di chicchessia. La collegiata venne innanzi senza propri statuti, ma seguendo talune consuetudini nella puntatura, che non erano secondo le regole canoniche. Nel 1767 furono le menzionate consuetudini ridotte a costituzioni ed approvate dall'Ordinario; e fra queste nel Cap. 3, n. 2 si legge: « I mancanti al coro in tutto il giorno feriale siano multati per 8 puntature ordinarie secondo la consuetudine, cioè una puntatura per la mancanza al Mattutino e alle Laudi, un'altra per ciascuna ora canonica, ed una per la Messa conventuale. I mancanti poi alle altre messe solenni di rubrica o legato sieno puntati come se non fossero intervenuti a quell'ora canonica, dietro la quale immediatamente si canta la messa ».—Inoltre nel n. 7 è stabilito: Le puntature ordinarie da computarsi nel numero delle vacanze e però da condonarsi saranno 480, che equivalgono a 60 giorni a misura di 8 per ogni giorno. Ma chi superasse quel numero di puntature anche di uno, dovrà pagare eziandio tutte quelle delle vacanze, godendo delle distribuzioni soltanto conforme il servizio prestato *secondo la consuetudine* ».

Or essendo sorti dei dubbi sulla validità dei detti statuti, come quelli che non erano conformi ai Sacri Canoni, l'Arcivescovo volle che se ne fosse interpellata la S. C., alla quale ricorsero i Canonici, chiedendo che venisse approvata la loro antica consuetudine, se non per giustizia, almeno per grazia, avuto riguardo alle tristi condizioni dei tempi che volgono.

La S. C., prese a discutere i seguenti dubbi:

I An articulus Constitutionum mandans ut uno puncto muletetur absens a Matutino cum Laudibus sustineatur in casu?

II An modus muletandi uno tantum puncto Canonicum qui vacat a Missa Vigiliae, vel Feriae vel a testatoribus demandatae, nec non ab hora his Missis praecedente, sustineatur in casu?

III An Canonici per bimestre tempus vacationum absentes a choro valeant participare de distributionibus in casu?

IV An bimestre vacationis computandum sit ex numero punctorum vel potius dierum in casu?

Et quatenus Negative;

V An et quomodo Oratoris Capituli precibus annuendum sit in casu?

E rispose il dì 23 gennaio 1879:

Ad I, II, III et IV Providebitur in V.

Ad V Affirmative.

Corollari:—a) Il mattutino e le lodi non è giusto che valgano un sol punto. Nel misurare il valore delle puntature vuolsi riguardare il tempo che s'impiega nella recitazione di ciascuna parte dell'Officio (S. CC. ap. Pignatell. *T. IX, Consult. 115, n. 95).*—b) La S.C. de' VV. e RR. *(in Tarvisinen* 17 aug. 1575, ap. Nicol. in *Flosculis* verb. *Distributionis* n. 5) stabilì, le distribuzioni doversi dividere in tre parti; in cui la 1ª pel Mattutino e per Prima; la 2ª per Terza, per la Messa, per Sesta e Nona;

la 3ª pel Vespro e per Compieta. — c) La Messa della feria è cosa distinta dall'ora che la precede : fa parte anch'essa dell'officio divino (Ben. XIV, Costit. *Quum semper*, n. 20) ; e perciò chi non è presente ad essa deve andar soggetto a distinta puntatura. — d) Gli assenti dal coro, in qualunque tempo, perdono le distribuzioni. Il Tridentino (*Sess. 24, c. 12 de ref.*) annulla ogni contraria consuetudine. — e) È dottrina della S. C. che le vacanze non si debbono computare a punti, ma a giorni o continui o interpolati (*Aquilana* 1. 8 Decret. p. 192) (1) — f) Perciò nel caso la S. C. nulla ha definito sul valore delle menzionate consuetudini ; ma ha concesso per grazia speciale quanto si domandava.

IV. **Absolutionis et dispensationis ab irregularitate** — 25 Gennaio 1879 — *Per summaria precum* — L'Accolito A., essendo stato escluso dai sacri ordini per giuste ragioni dal suo Vescovo, ottenne, con false lettere dimissioriali, di essere ordinato, per salto, diacono da un altro Vescovo. Pentito poi del fatto, conseguì dalla S. Penitenzieria l'assoluzione delle censure e pene ecclesiastiche, *firma ei remanente irregularitate tam quoad ordines susceptos quam suscipiendos*. Finalmente lo stesso suo Vescovo si rivolse alla S. Sede perchè, a vista della buona condotta serbata da lui per ben 17 anni nel servizio della Chiesa, fosse abilitato a ricevere gli altri ordini sacri e da esercitare i già ricevuti. La S. C. benignamente rescrisse : *Pro gratia, iuxta petita, facto verbo cum SS.mo.*

Corollarii : — a) In forza del Cap. 1, 2 e 3 *De eo qui furtive ordines suscepit*, chi furtivamente riceve qualche ordine, non può esercitarlo, nè riceverne altri. E se il Vescovo comminò la scomunica prima dell'ordinazione contro chi furtivamente si fosse presentato, solo il Papa può dispensarne. — b) Dal cit. testo i dottori inferiscono che oltre a ciò i promossi furtivamente incorrono la irregolarità, da cui difficilmente si dispensa dal Papa se si fece la detta comminazione (Suarez, *Disp. 42, de cens., Sect. 3, n. 5).* — c) Chi vien promosso con false dimissorie commette pure il delitto di falso, e, secondo la più comune sentenza, se questo delitto è notorio di diritto o di fatto, incorre la pena d'infamia *infamia iuris* (Syr. lib. 7, cap. 12 — Garz. p. 11, c. 3). — d) Il Tridentino (Sess. 6, c. 5, e Sess. 23, c. 18) fulminò la sospensione dagli ordini conferiti da un vescovo estraneo, senza la espressa licenza del proprio Ordinario, da durare a beneplacito di questo ; e inoltre la irregolarità relativamente al ricevere altri ordini. — e) Chi viene ordinato per salto riman sospeso dall'ordine ricevuto, la qual sospensione può assolversi dal Vescovo. Dove però abbia esercitato l'ordine malamente ricevuto, contrae la irregolarità : la quale se è pubblica, può dispensarsi dal Papa ; se occulta, dal Vescovo (Cap. un. *de cleric. per salt. promot.* — Trid. *Sess. 23, c. 14* — Clem. VIII, Costit. *Romano pontif.* 121). — f) L'ordinato per salto deve ottenere l'ordine inferiore non ricevuto. Quando il caso è occulto, il Penitenziere Maggiore può permettere che venga conferito occultamente da qualunque Ve-

(1) Ecco il testo del cit. decreto : « Sacra Congregatio censuit ad constituendum servitium novem mensium, non esse colligendas punctaturas, quasi ii qui novem partes punctaturarum ex duodecim, quae ex servitio totius anni conflantur, deserviendo tulerint, servitio novem mensium debite susceperint, sed ipsos dies residentiae et servitii, sive continui fuerint, sive interpolati, numerandos esse, ut numerum compleant dictorum mensium ».

scovo anche *extra tempora, non servatis interstitis, et absque dimissoria* (Ben. XIV, Cost. *Pastor bonus* n. 18).

V. **Iuris funerandi** — 15 Febbr. 1879. — Il Confessore delle Monache della Congregazione di S. Giuseppe, nella città di V. in Francia, chiese alla S. C. che definisse non dover lui patir molestia dal parroco nei funerali delle religiose e di coloro che vivono nel monastero, e neppure nello accompagnarne i cadaveri alla pubblica sepoltura; perchè quel monastero dovea dirsi esente per sentenza del Vescovo. Il Vescovo però assicurava che le dette religiose non professavano voti perpetui; e che nella erezione di quella casa furono riservati i diritti del parroco. Ed aggiungeva che se aveva egli permesso al Cappellano delle Monache di cantar l'officio de' defunti e la Messa di requie nell' oratorio della casa, volle che al parroco fosse riservato il diritto di fare l' assoluzione al tumulo e di condurre il cadavere al cimitero. Laonde ai dubbi:

I An et cui competat ius funerandi ac sepeliendi cadavera monialium in casu?

II An et cui competat ius funerandi ac sepeliendi cadavera educandarum, commensalium, aliarumque personarum in religiosa domo ordinarie degentium, ibique decedentium in casu?

III An locus sit solutioni stipendii et quartae funeralis favore Parochi in casu?

La S. C., il dì 15 febbraio 1879, rispose:

An I et II Affirmative favore Parochi. — Ad III Provisum in praecedentibus.

Corollarii — a) È vero che taluni monasteri godono l' esenzione dalla giurisdizione parrocchiale in ordine ai funerali ed alla sepoltura. Ma ciò si avvera quando si tratta di Religione approvata dalla S. Sede, che hanno voti perpetui. — b) Le disposizioni vescovili non possono derogare al diritto comune. E però quand' anche un Vescovo esenti una comunità dalla giurisdizione parrocchiale, questa esenzione è nulla ove la comunità per diritto comune non può goderla.

II. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum — 3 Febb. 1879 — La S. C. condanna e mette all' indice, con l' approvazione di S. S., le opere seguenti :— 1. *Ardigò Roberto.* La formazione naturale nel fatto del Sistema Solare. Mantova, 1877 — 2. *Picco Modest. prof.* Prime Nozioni intorno ai Doveri dell' Uomo e del Cittadino con alcuni cenni circa i diritti che da questi devono derivare, ad uso delle scuole elementari. Stamp. Reale di Torino, 1788. *Auctor laudabiliter se subiecit et opusculum reprobavit.* — 3. *Mancini Luigi* prof. di letter. ital. nel Liceo Nolfi di Fano. Dio è vivo. Lettera ad un amico. Fano 1878 — 4. *Dittes Friedrich* Dr. Director des Paedagogium in Wien. Lehrbuch der Psychologie. Leipzig, 1876 — *Latine*: Institutiones Psychologiae. *Opus praedamn. ex Reg. II Ind. Trid.* — 5 Causes interieures de la faiblesse extèrieure de l' Èglise en 1870. Cinquieme partie. 3 vol. Rome, 1878 — 6. *Havet Ernest.* Le Christianisme et ses origines. 3 vol. Paris, 1873, 1878.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

Quebecen.

Decretum quoad sepulturam dandam in diebus S. Marci et Rogationum, vel in vigilia Pentecostes.

Rev. mus D. nus Franciscus Baillargeon Archiepiscopus Quebecensis Sacrorum Rituum Congregationi sequens exhibuit Dubium, nimirum:

« An in Parochia, in qua praeter Parochum nullus est alius Sacerdos, si in diebus S. Marci et Rogationum et in Vigilia Pentecostes occurrat sepultura quae anticipari vel differri non possit, facienda sit sepultura, sine Missa Defunctorum; vel potius omittenda functio diei; aut saltem missa huius functionis ut missa pro sepultura celebrari possit?

« S. vero eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii rescribere rata est: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam et tertiam.*

« Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 3 Iulii 1869.

C. Episc. Portuen. et S. Rufin. Card. Patrizi S. R. C. Praef.

D. Bartolini S. R. C. Secretarius.

SACRA POENIT. APOSTOLICA

Aliae Declarationes super Iubilaeo

Sacra Pœnitentiaria, de mandato, et ex auctoritate SS.mi D. N. Leonis Papæ XIII, hæc quæ sequuntur declarat:

I Ad iniunctas visitationes exequendas designari posse etiam Capellas et Oratoria, dummodo sint publico cultui addicta et in iis soleat Missa celebrari.

II Visitationes ad lucrandum Iubilæum indictas, dummodo præscripto numero fiant, institui posse pro lubitu fidelium, sive uno, sive diversis diebus. (1)

A. Card. Bilio Poenitentiarius Maior

Hipp. Can. Palombi S. Pœnit. Secret.

(1) Dal Period. *Acta S. Sedis* etc Vol. XI, pag. 528.

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della S. Congregazione delle Indulgenze

(V. pag. 575 del Vol. 1.)

VII.

Benedizioni con Indulgenza in Articulo Mortis (1)

SOMMARIO — 1. L'articolo di morte dev'esser vero, o basta il presunto, perchè si possa dare la benediz. con Indulgenza? Può questa concedersi a tutti coloro che la chiedono? È necessario che siensi prima ricevuti i Ss. Sacramenti? — 2. E se l'infermo non potè riceverli? — 3. Il Crocifisso per la benediz. *in artic. mortis*, che possiede un parroco, può valere anche per lui nella sua morte?—4. Si può ripetere la detta benediz. più volte nella medesima infermità?—5. Che deve dirsi della invocazione *saltem mentalis*, di cui si parla nei Brevi mandati ai Vescovi per tale concessione?—6. A chi può suddelegare il Vescovo questa facoltà? — 7. Chi può dare alle monache questa benedizione?—8. Basta per tal benediz. la recita del *Confiteor* fatta per la confessione; ovvero deve quello recitarsi tre volte: per la confessione, per la estrema unzione e per la benediz. in *artic. mortis*? — 9. Si può lucrar più volte l'indulg. plen. in *artic. mortis* se la benediz. si riceve da più sacerdoti che ne hanno la facoltà? — 10. Si può, se i sacerdoti l'hanno per diversi capi, p. e. pel rosario, per lo scapolare ecc. ecc.?— 11. Quando manca il libro, si può dar questa benedizione con altra formola? — 12. Si può la benedizione reiterare se l'infermo ricade in peccato anche veniale?

1.—I Utrum indulgentia plenaria in articulo mortis, quae sine alia declaratione adiecta concedi solet, in vero mortis articulo accipienda sit, an in praesumpto, an demum in utroque?

(1) La benedizione con la indulgenza plenaria in articolo di morte delegavasi un tempo dalla S. Sede solo *ad triennium* ai Vescovi che la chiedevano, da doverla impartire essi stessi o per mezzo dei lor suffraganei;e solamente in caso di precisa necessità, pel tempo di notte, poteano suddelegarla ad un altro sacerdote, *qualibet vice*. (V. Acta, Vol. XI, pag. 407, e Ferraris *Moribundus*).

Benedetto XIV, avendo conosciuto per propria esperienza, prima di ascendere sul soglio Pontificio, essere troppo limitata tal concessione e di niun giovamento per molte anime, fatto Pontefice volle estenderla con la Costituz. *Pia*

II An cunctis petentibus sit indulgentia plenaria in articulo mortis concedenda?

III An contriti sed neque confessi, neque SS.ma Communione refecti indulgentiam plenariam consequantur, quam supplicantibus passim pro mortis articulo largiuntur Rom. Pontifices?

Resp. 23 Apr. 1675: « Ad I In vero tantum articulo accipi.—Ad II Cunctis petentibus concedendam esse.—III Eiusmodi contritos indulgentiam lucrari, si Pontifex in sua concessione Confessionem, vel aliud simile non requirit ».

2. Benedictio in artic. mortis cum applicatione indulg. plen. potest ne, si sit periculum in mora, concedi, tum valide, tum licite iis qui etiam culpabiliter non fuerunt ab incepto morbo Sacramentis refecti, vel Poenitentiae, vel Eucaristiæ, vel Extremae Unctionis, vel nullo horum, subitoque vergunt in interitum?

Resp. 20 Sep. 1775: « Affirmative, ad formam Bullae Benedicti XIV ».

3. Benedictus PP. XIV die 30 Maii 1744 benigne declaravit: « Imaginem Crucifixi D. N. Iesu Christi, quae Parochis pro impertienda benedictione cum indulg. plenaria in articulo mortis decernitur, etiam ipsimet Parocho, cui concessa est, in articulo mortis constituto, qui singula in decreto eidem expedito iniuncta peregerit, pari modo suffragari, sive per se sive per alium eiusmodi imago eidem porrigatur ».

4. Benedictio in art. mort. cum applicat. indulg. plenar. potest ne bis aut amplius in eodem morbo, qui insperate protrahitur, impertiri, etiamsi non convaluerit aegrotus? Si possit iterari haec benedictio, quodnam requiritur intervallum inter eius largitiones?

Resp. 20 Sept. 1775: « Semel in eodem statu morbi ».

5. Invocatio saltem mentalis, in qua fit mentio in Brevibus ad Episcopos de hac benedictione missis, praescribitur ne quamdiu aegrotus suae mentis est compos, ut conditio sine qua non, ad indulgentiam vi istius benedictionis lucrandam?

Resp. 20 Sept. 1775: « Affirmative ».

6. Episcopus ad supradictam benedictionem impertiendam delegatus cum facultate subdelegandi: I debet ne perpaucos subdelegare sacerdotes, ut maius sit benedictionis istius et indulgentiae huic adnexae desiderium, simul et maior utrique concilietur reverentia?—II Potestne omnes suæ Diœcesis subdelegare Confessarios, ne etiam una si fieri possit ex suis ovibus tanta privetur gratia?—III Potest ne subdelegare omnes directe et speciatim Parochos, sive plurimos sacerdotes in dignitate constitutos, et indirecte et confuse omnes Confessarios hisce verbis: *Dilecto nobis in Christo etc. te delegamus, eligimus et deputamus, quatenus valeas etc. insuper quemcumque Confessarium a te ad tui libitum semel vel pluries, et quandocumque opus fuerit, eligendum pariter eligimus et deputamus ad eamdem gratiam conferendam*: hic subdelegandi modus estne validus?

Mater Catholica Ecclesia non solo ai Vescovi, ma altresì ai Prelati inferiori *Nullius* ai quali statuì doversi accordare questa facoltà, dietro loro richiesta, non solo *ad Triennium*, ma *quoadusque Ecclesiarum et Dioecesium regimen obtinerent*. Intorno poi alla facoltà di subdelegare, concede ai detti Vescovi, che « unum aut plures pios sacerdotes sive saeculares, sive regulares, prout necessarium fore iudicabunt, in eorum civitatibus subdelegare valeant, qui dum ipsi antistites, aliquo legitimo impedimento detinebuntur, quamvis huiusmodi impedimentum diurno tempore occurrat, eorum vice benedictionem huiusmodi cum Indulgentiae plenariae applicatione, Christifidelibus in praefato articulo constitutis impertiantur, aliosque similiter per Dioecesim saeculares Sacerdotes, quotquot pro numero animarum in Dioecesibus existentium, necessarios iudicaverint ad praedictum effectum, deputare et subdelegare possint, nec non eosdem removere, aliosque in eorum locum pro suo arbitrio et prudentia subdelegare valeant ».—Dichiarò inoltre che tale indulto non cessa con la morte del concedente « cum iurisdictio delegata in iis quae non iustitiam, sed gratiam concernunt, etiam post obitum delegantis manere debeat ».—E in rispetto ai suddelegati, stabilì: « Quoniam iisdem Episcopis et Praelatis permittimus ut huiusmodi facultatem pro incolarum, civitatum, locorum atque Dioecesium opportunitate et necessitate uni vel pluribus sacerdotibus subdelegare valeant, statuimus et decernimus, huiusmodi subdelegationes per subdelegantis cessum aut decessum similiter non expirare, sed potestatem ipsis tributam perseverare usque ad superventum novi praesulis, cuius arbitrio relinquimus, eosdem in huiusmodi officio confirmare, vel ab eo removere ».

La formola di tale benedizione trovasi nel Rituale Romano.

Resp. 20 Sept. 1775 : « Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam; Affirmative ad tertiam partem quoad Parochos speciatim Ruri degentes. »

7. Quae in supradictis Brevibus extat clausula *et quoad Moniales illarum Confessarium ordinarium*, statuit ne, tale munus invalide quoad illas exerceri a quolibet sacerdote (etiam Vicario Generali) deputato ad hanc benedictionem impertiendam, sive omnibus et singulis fidelibus in tota Dioecesi sive Monialibus tantum, sive specialiter hic et nunc aegrotanti, nisi sit illarum Confessarius ordinarius ? Si ita sit, quisnam est ille Confessarius ordinarius? An qui iurisdictione in illas gaudet ordinaria ? An Monasterii de quo agitur Confessarius ordinarius ? Seu Confessarii ordinarii si plures sint ? An Monialis aegrotae Confessarius actualis , sive eius , qui ante morbum quo laborat confessiones acceperit sive non ? Sive sit Monasterii Confessarius ordinarius, sive non ?

Resp. 20 Sept. 1775: « Facultas pro Confessario ordinario tantum ».

8. — I Utrum sufficiat recitatio confessionis, idest *Confiteor* etc. in Sacramento Poenitentiae habita pro recitatione illius praescripta quando impertienda sit benedictio cum indulg. in articulo mortis ?

II Utrum necesse sit tribus vicibus recitare *Confiteor* etc. quando administratur Sacrum Viaticum, Extrema Unctio ac indulgentia in mortis articulo impertitur ?

Resp. 5 febr. 1841: Ad I « Negative, iuxta praxim et Rubricas, nisi necessitas urgeat ».—Ad II « Affirmative , iuxta praxim et Rubricas ».

9. Utrum infirmus lucrari possit indulgentiam plenariam in mortis articulo a pluribus sacerdotibus facultate habentibus impertiendam ?

Resp. 5 Febr. 1841 : « Negative in eodem mortis articulo ».

10.—I Utrum vi praecedentis resolutionis (n. 9) prohibitum sit infirmo , in eodem mortis periculo permanenti, impertiri pluries ab eodem vel a pluribus sacerdotibus hanc facultatem habentibus indulgentiam plenariam in articulo mortis quae vulgo *Benedictio Papalis* dicitur?

II Utrum vi eiusdem resolutionis item prohibitum sit, impertiri pluries infirmo in iisdem circumstantiis ac supra constituto, indulgentiam plenariam in articulo mortis a pluribus sacerdotibus hanc facultatem ex diverso capite habentibus, ratione aggregationis Confraternitati SS. Rosarii , S. Scapularis de Monte Carmelo, SS. Trinitatis etc. ?

Resp. 12 Mar. 1855. « Ad I et ad II Negative , firma remanente resolutione Valentinen. sub die 5 Februarii 1841 » (n. 9).

11. Utrum Sacerdos valide conferat indulgentiam plenariam in mortis articulo, omissa formula a Summo Pontifice praescripta ob libri deficientiam ?

Resp. 5 Febr. 1841: « Negative, quia formula non est tantum directiva sed praeceptiva ».

12. Utrum haec Benedictio in artic. mortis reiterari possit in eodem morbi statu ?—Quatenus affirmative, an ea toties iterari possit quoties aegrotus in peccata saltem venialia relapsus ab eis absolvetur ?

Resp. 12 Febr. 1842: « Negative, permanente infirmitate etsi diuturna; Affirmative vero, si infirmus convaluerit, ac deinde quacumque de causa in novum mortis periculum redeat ».

I CONCORDATI IN ITALIA

E le Immunità Ecclesiastiche

La Chiesa, società divina, perchè fondata dall'Uomo-Dio , ed arricchita della sua suprema potestà, non può venir sottoposta ad alcuna potestà umana. Però è che i suoi beni, i luoghi destinati al suo uso, i suoi ministri debbono riconoscersi esenti da qualsivoglia autorità terrena; bastando essa sola, la Chiesa , a regolare tutto quello che si appartiene a lei.

È questo il sommo principio, su cui poggia il diritto delle sacre immunità, il quale può venire impugnato da coloro solamente che non riconoscono in Gesù Cristo, autore della Chiesa , una potestà divina. Ed è questa pur la ragione, per cui la Chiesa fu sempre gelosa di questo dritto, facendo

uso, per difenderlo, di tutto il rigore delle sue leggi.

Vero è che talvolta smise alcun che di questo rigore, condiscendendo che sopra taluni punti delle sacre immunità si riconoscesse pure una potestà inferiore; ma, perciò stesso ch'ella vi condiscese liberamente, mise in salvo il suo diritto ch'è inalienabile. Tali concessioni si concordano per lo più coi Principi laici, i quali atti si addimandano *Concordati*.

Molti Concordati erano stati conchiusi fra la Santa Sede e gli antichi Principi italiani, riguardanti in gran parte le immunità ecclesiastiche. Il nuovo Governo d'Italia, disconoscendo ogni supremazia della Chiesa sullo Stato, anzi considerandola come una società sottoposta ad esso e nemica, non ha voluto più eseguire nè riconoscere quegli atti che furono convenuti col Romano Pontefice.—Posto ciò che deve dirsi di questi Concordati? Han perduto il loro valore per la sola abolizione da parte del Governo? ovvero si può continuare a far uso delle concessioni ivi contenute?

Ecco una questione degnissima di studio, come quella da cui rampollano conseguenze interessantissime per la pratica, massime intorno alle immunità ecclesiastiche. Tal quistione, come ben si avvisa l'illustre Vescovo di Nola Monsignor Formisano (Commentario sulla Costit. *Apost. Sedis* Cap. II pag. 51), mette capo in un'altra anch'essa rilevantissima sulla natura, cioè, dei Concordati. Giacchè, conosciuta l'indole del Concordato e la retta sua definizione, puossi conoscere altresì se la sua forza dipenda ancora dal beneplacito del Principe laico.

È opinione di alcuni che i Concordati altro non sieno se non che patti o convenzioni fra la Santa Sede e i Governi, con cui si fanno vicendevoli concessioni con mutuo obbligo di mantenerle. Questa opinione, a ben considerarla, include un errore capitale, siccome ragiona il citato Vescovo di Nola: « Una convenzione bilaterale, egli dice (l. c.), nella quale le parti contraenti si fanno delle scambievoli concessioni, ha e può aver luogo soltanto in quelle materie che sono soggette alla loro piena potestà. Or questo non può aver luogo in un Concordato; imperciocchè qual n'è la materia? Materia di un Concordato nel senso che comunemente suol darsi a tale vocabolo, sono le cose spirituali o annesse alle spirituali; or è fuori dubbio, che un Principe laico forse acattolico ancora, non ha alcuna potestà sopra tali materie; come mai può dirsi che egli fa delle concessioni al Sommo Pontefice in cambio di quelle che dal medesimo ha ricevute? »

Questa dottrina viene ampiamente svolta in un egregio opuscolo di Maurizio de Bonald col titolo: *Deux questions sur le Concordat de* 1801. Egli era giudice civile in Francia, e pubblicò il detto opuscolo nel 1871 per risolvere le due questioni: « 1° L'attuale Governo (della Difesa nazionale) successe o pur no al privilegio del Concordato di presentare i Vescovi alle Sedi vacanti? » « — 2° Fatta ipotesi che il Governo vi successe, la S. Sede ha o pur no il diritto di rivocare quel privilegio, avuto conto degli abusi commessi dai Governi francesi fra lo spazio di 70 anni? »

A fine di rispondere ai predetti quesiti, il citato Autore fu indotto a studiar profondamente la natura dei Concordati; e con ampie prove potè mostrare: 1° I Concordati essere una mera concessione fatta dal Romano Pontefice ad un Governo; ed i Romani Pontefici esser sempre dei Concordati i padroni ed i giudici.—2. Il Concordato del 1801 non potersi considerare come contratto, sì perchè fu compiuto fra una potestà spirituale ed un'altra temporale, le quali sono di diversa natura, essendo la seconda inferiore alla prima come il corpo all'anima; sì perchè tratta di oggetto che non può divenir materia di obbligazione dalla parte della potestà spirituale.

La più gran parte della stampa cattolica e dell'Episcopato Francese fece plauso alla dottrina di questo chiaro scrittore (1). Ma ciò che vi mise il suggello fu uno splendido Breve della s. m. di Pio IX, il quale

(1) Il can. Labis prof. nel Gran Seminario di Tournay fu uno dei pochi che vi si oppose; ed a lui fece eco il ch. prof. romano Can.de Angelis.

approvò il suo libro, ratificando quello ch'egli ragionò sulla natura de' Concordati: « Gratulamur itaque tibi, tuoque scripto « ominamur, ut, qui blasphemant quod ignorant, inde tamen discant Ecclesiam per « haec conventa, de rebus ad se spectanti« bus, non aliena appetere iura, sed propria « largiri » Così il Sommo Pontefice (V. *Acta* etc. Vol. VI app. XI).

Fra coloro che plaudirono alla teorica del de Bonald vuolsi annoverare il dottissimo P. Tarquini d. C. d. G. professore di Canoni nel Collegio Romano e poscia Cardinale di S. R. Chiesa. E poichè la costui dottrina è limpida e calzante ed utilissima a conoscersi, vogliamo qui darne in sunto le ragioni:

a) Il Primato di giurisdizione è un dono grazioso di Gesù Cristo fatto ai Sommi Pontefici: questi perciò non ne possono disporre a loro talento; ma debbono intatto tramandarlo ai lor successori. Or se i Concordati fossero veri patti sinallagmatici, i Pontefici cederebbero parte dei loro diritti a principi secolari, e farebbero una vera alienazione di ciò ch'è assolutamente inalienabile.

b) Ammessa una volta la teorica del vero patto dei Concordati, ne seguirebbero infiniti assurdi; come ad es. che un Pontefice Romano potrebbe limitare la potestà dei suoi successori—che la potestà dei suoi successori non sarebbe la stessa, nè eguale a quella che da Cristo fu conferita a Pietro—che quegli il quale succede nella Cattedra Pontificia, non avrebbe ricevuta l'autorità immediatamente da Cristo nella persona di Pietro, ma dal suo predecessore—che il Primato stesso potrebbe estinguersi del tutto nella serie di più centinaia di Pontefici; o potrebbe essere prescritto, giacchè quel che va soggetto ad alienazione va soggetto a prescrizione—ecc.

c) Nella detta ipotesi il Sommo Pontefice non avrebbe più mezzo alcuno per rivocare ciò che prima potè concedere, e poscia per mutate circostanze non può tollerar di vantaggio; mentre i principi secolari sono tenacissimi dei diritti che competono alla lor corona.

d) Il Sommo Pontefice è legislatore supremo per le cose spirituali o annesse a queste: è superiore, non pur ai sudditi, ma ancora ai Re temporali. Ma, se i Re venissero a patti coi Pontefici Romani sulle cose spirituali, sarebbero sudditi insieme ed eguali; il che ripugna.

e) I patti nei Concordati sarebbero infetti di labe simoniaca; giacchè si concederebbero i beni spirituali o il diritto ad essi per vantaggi temporali.

f) Nè vale il dire che i Concordati, pel modo, onde sono espressi, rivestono forma di contratti bilaterali. Gli atti, non dalle parole desumono la lor natura, ma da principii su cui poggiano. I Pontefici usano quelle formole solo per dissipare ogni ombra di sospetto sulla retta lor volontà di osservare quegli statuti come se fossero veri patti, fino a che la gloria di Dio ed il bene della Chiesa lo consentono.

Dalle cennate ragioni il predetto Canonista fa discendere la vera definizione del Concordato, il quale potrà dirsi: « Lex particularis ecclesiastica pro aliqua Ecclesiae parte, auctoritate Summi Pontificis edita, ad Principis eius loci instantiam, speciali eiusdem principis obligatione confirmata, se eam perpetuo servaturum »,—E soggiunge: « Ex quo fit manifestum partes Romani Pontificis in Concordatis eas esse quae legislatori competunt; Principum vero quae subiectorum sunt propriae, ita tamen, ut hoc insuper accesserit, quod praeter naturale vinculum quo subiecti erga leges tenentur, quoque ab iis recedere prohibentur, aliud quoque particulare principes adiecerint, quo se, speciali obligatione suscepta, ad ea perpetuo servanda se obstrinxerunt » (Ap. *Acta* etc. l. c.).

Applicando la enunciata teorica alla quistione di che trattiamo, sembra assai chiaro che i Concordati possono sempre rivocar-

---

Ma il dotto p. Tarquini d. C. d. G anch'egli prof. nel Collegio Romano e poi Cardinale, rispose trionfalmente alle costoro osservazioni, come può vedersi nella *Civiltà Cattolica* (Anno 32.°, Serie VIII Vol. III, quad 536, 19 ottob. 1872, pagg. 129 segg.

si dal Pontefice che n'è il padrone e il giudice, anche quando vi si oppongano i Principi concessionarii; ma quando non sono abrogati dalla S. Sede, sono sempre in vigore, benchè non sieno più riconosciuti dai principi medesimi. I Concordati sono un indulto del Sommo Pontefice, una legge particolare, che riguarda una data parte della Chiesa: cessano perciò solo quando questa legge, questo indulto sia rivocato. I Principi temporali sono sudditi, non eguali al Supremo Gerarca; il loro disconoscimento alle obbligazioni contratte sarà un atto di prepotenza, di ribellione, che, se offende la lor coscienza, non ha forza di annullare la concessione Pontificia.

Vero è che fa d'uopo distinguere ne' Concordati le varie concessioni. Alcune riguardano la sola persona del Principe, e sono favori che i Romani Pontefici impartiscono ad essi a vista delle loro buone qualità e dello zelo spiegato nel difendere i diritti della Religione. Queste concessioni senza dubbio cessano col cambiarsi della dinastia. Così tutti convengono che il diritto di nomina agli Episcopati del Napoletano che in forza del Concordato del 1818 competeva al Re Ferdinando I di Borbone ed ai suoi legittimi eredi, non più compete ad altro che non sia legittimo erede di lui.

Altre concessioni possono aver luogo nei Concordati con condizioni *sine qua non*, ed è chiaro altresì che, non osservandosi le condizioni, neppur le concessioni avranno vigore.

Altre molte infine si fanno incondizionatamente ed in benefizio dei sudditi. Queste non cesseranno col cambiarsi della Dinastia.

E per verità, il Concordato, giusta l'allegata definizione, non è che un privilegio concesso dal Romano Pontefice, per una determinata regione, al Sovrano di essa ed ai suoi sudditi. Or il privilegio può cessare per quattro capi: 1.° per la morte della persona o per la distruzione della cosa, secondo che il privilegio è personale o reale (Comm. per test. in C. *Accessorium* 42 de reg. iur. in 6)— 2.° pel trascorrimento del tempo prescritto o per la revoca del concedente (Comm. Arg. Cap. de causis 4 de off. iud. del.)—3.° per la rinunzia accettata da colui che può accettarla (cap. *si de terra* 6. de priv.) — 4.° per la cessazione della causa finale (comm. per text. in cap. *cum cessante* 60 de appell.)— Per nessuno di questi capi sembrano caduchi nel nostro caso i privilegi che nei Concordati si concedono incondizionatamente ai sudditi di qualche stato.

Non per la morte della persona o per la distruzione della cosa; mentre per ciò che il privilegio si concede ai cittadini di uno Stato, sempre che esistono cittadini, ed abitano quei luoghi, possono godere del privilegio. — Nè si dica che il Concordato fu conchiuso col Principe di un Reame, da durare fino a che dura lo Stato e la legittima dinastia del Principe; e però quando lo Stato antico più non esiste nella legittima dinastia regnante, il concordato vuol dirsi cessato. Imperocchè questa difficoltà muove da un falso concetto del Concordato. Suppone che le concessioni del Concordato si facciano tutte al Principe, e non già pure ai suoi sudditi. Ciò è falsissimo. È vero che talune concessioni sono personali e riguardano direttamente il Capo dello Stato; ma le più riguardano il bene di quella parte della Chiesa, i cui fedeli son sottoposti al Principe. — Mettiamo caso che il Principe di propria volontà cedesse ad altri il suo Reame: che ne sarebbe del Concordato già conchiuso? Cesserebbe forse? No, per fermo; come non è cessato per la Francia, tuttochè questa Nazione fra lo spazio di non molti anni abbia cambiato non solo più governanti, ma ancora più forme di governi; ed anche oggidì il Presidente della Repubblica si crede in diritto di nominare i Vescovi.

Il secondo capo, per cui un privilegio può cessare, è l'essere trascorso il tempo prescritto, o l'essere stato rivocato dal concedente. Ma nel nostro caso non vi ha condizione di tempo apposta nel privilegio stesso. La derogazione a qualchè legge della Chiesa circa la materia d'immunità suol farsi nei Concordati senza limitazione alcuna di tempo ed assolutamente, come può vedersi nel loro testo. In quanto alla revo-

ca del privilegio, ripetiamo ché, laddove questa fosse fatta dal Sommo Pontefice, le concessioni dei Concordati sarebbero del tutto nulle; e sarebbero nulle quand' anche vi si opponesse il Governo, con cui furono conchiusi. Ma sui Concordati che ebbero luogo con gli antichi Principi d'Italia nessuna revoca fece mai la Santa Sede. È noto bensì che il Sommo Pontefice richiamò con apposita Bolla i privilegi attribuiti al Sovrano di Sicilia pel così detto Tribunale della Monarchia, che abolì; però nè in quel documento, nè in altri mai, che sappiamo, fu fatta menzione de' Concordati.

Ma non potranno dirsi questi cessati pel terzo capo, cioè per la rinunzia fatta dal Governo d'Italia? É vero che questo Governo con pubblico atto dichiarò di non voler riconoscere nei proprii Stati il concordato del 1818 ed altri. Ma basterà tal dichiarazione per rendere nulle queste concessioni Pontificie? La rinunzia del privilegiato allora fa perdere il privilegio, quando viene accettata dal Superiore. Or il Sommo Pontefice non solo non ha mai accettate queste rinunzie, ma non ha riconosciuto nessun atto del Governo d'Italia. Oltre a ciò nel nostro caso le concessioni non sono fatte al Governo d'Italia, ma ai sudditi dei vari Stati italiani. Onde anche da questo lato la rinunzia emessa dal detto Governo non ha vigore.

Resta l'ultimo capo per cui può venir meno il privilegio; ed è la cessazione della causa finale. Ma neppure per questo verranno meno le concessioni dei nostri Concordati. Qual'è il fine, per cui questi si conchiudono? Non è forse il bene della Chiesa e la salute spirituale dei sudditi? Ecco come comincia il Concordato fra la S. Sede ed il Re Ferdinando I del 1818: « Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII et Maiestas Sua Ferdinandus I Regni Utriusque Siciliae Rex, pari studio consulere cupientes malis quae in res ecclesiasticas in Regno irrepserunt, collatis consiliis, novam inire conventionem decreverunt ». Dunque tutte le savie disposizioni del Concordato, riguardanti i sudditi, sono per ovviare ai mali che nelle cose ecclesiastiche si furono introdotte. Tanto perciò è lungi che sia cessata la causa finale con la mutazione di Governo, che anzi si può dire essersi questa maggiormente aggravata.

Si dirà: ma per qual fine sono sancite nei Concordati le concessioni riguardanti le immunità, non forse in grazia del Sovrano che mostrasi ossequente alla Chiesa e promette di favorirla? Dunque quando quel Sovrano più non esiste e in sua vece tien le redini del governo chi della Chiesa è persecutore, cesseranno pure per ciò stesso le concessioni. — Rispondiamo a questa difficoltà, dicendo che l'allegata ragione potrà essere validissima per la revoca delle concessioni anzidette; e però il Sommo Pontefice avrebbe tutto il diritto di ordinare il ritorno al giure comune in tutti i luoghi d'Italia per rispetto alle immunità. Ma fino a che ciò non faccia il Sommo Gerarca, sarà lecito a privati considerar come nulli gli indulti Pontificii? Chi ha potestà di giudicar di essi, non forse solo il loro Autore? Or quando questi tace, e pur conosce con vigile sollecitudine i bisogni del gregge cristiano, debbono i sudditi sentenziare sulla loro cessazione?

Ma il fine, per cui furono emanati non è cessato? Ben possiamo dir di no. Giacchè, come si è detto, il fine ultimo del Concordato è il bene della Chiesa, l'ovviare ai mali spirituali de' varii luoghi. Il fine immediato poi delle concessioni riguardanti le immunità può essere altresì di favorire il Sovrano; ma il precipuo sarà certamente quello di aprire ai sudditi più facile via per far valere i proprii diritti presso i tribunali. Il che, se prima era un gran favore, di presente dovrà dirsi maggiore, essendo i Vescovi destituiti di quei mezzi coattivi, di che poteano un tempo disporre per fare eseguire le loro sentenze. E questo per le immunità personali. Per le immunità reali e locali non è fine assai equo il liberare i fedeli dalle gravi angustie di coscienza quando sono costretti da un Governo anticattolico a violare queste immunità? E, sopra tutto, non è savia condotta quella di non isconvolgere l'ordine giuridico dei singoli luoghi, al quale i sudditi da lunghi an-

ni sono assuefatti per le antiche concessioni de' Concordati? Del resto, perchè possa un indulto cessare per la cessazione della causa finale, questa causa deve essere chiara, e sarebbe tale quando di essa fosse fatta menzione come condizione *sine qua non* nello indulto medesimo. Ma ove nell'indulto di nessun altro fine si tien parola, tranne di quello del bene della Chiesa, il giudicare quando questo bene si consegue o pur no pel dato indulto, si appartiene non ai sudditi, ma al Legislatore. E quando la S. Sede tace e tacciono i Vescovi, ed anzi è certo che alcune di quelle prescrizioni continuano ad osservarsi nelle Curie del Regno, possiamo con sicurezza affermare che anche quelle riguardanti le sacre immunità sieno tuttodì in vigore.

È questo il nostro parere, con che ci sottoscriviamo all'autorevole giudizio dello illustre Vescovo di Nola, il quale così insegna (l. c. pag. 49):

« Posto adunque questo concetto del Concordato, non perchè lo stesso è stato dalla Potestà laica dichiarato estinto, ne siegue che le introdotte modificazioni su qualche punto di disciplina ecclesiastica debbono anche esse credersi estinte. In vero in un Concordato vi sono delle concessioni fatte direttamente alla persona stessa della Suprema Potestà laica, altre che riguardano i fedeli soggetti a tale Potestà. Or dopo l'avvenuta abolizione di un Concordato, checchè ne sia delle concessioni fatte direttamente all'istessa suprema Potestà, di che non occorre qui parlare; in quanto però alle altre concessioni fatte ai fedeli in vista di questo indulto pare più consono alla bontà della S. Sede che le stesse sieno tuttora in vigore fino a tanto che non vengono dalla stessa S. Sede rivocate. Illustriamo questa teoria con qualche esempio. Col Concordato del 1818 presso di noi la S. Sede ai Sovrani di Napoli concedeva l'indulto di nominare a tutti gli Arcivescovadi e Vescovadi vacanti nel regno; art. XXVIII; ecco una concessione direttamente fatta al Sovrano: coll'istesso Concordato si dava l'indulto ai Vescovi del regno di conferire le Parrocchie vacanti in qualsivoglia tempo dell'anno, menochè non si trattasse di Parrocchie vacate *in Curia*, i Parrochi delle quali fossero stati dalla S. Sede provvisti di qualche dignità o canonicato; art. XI: ecco una concessione fatta ai fedeli soggetti al Sovrano, col quale erasi conchiuso il Concordato.

« Or dichiaratosi abolito il Concordato, se e come restino in vigore le concessioni direttamente fatte alla Suprema potestà, non è qui luogo a discutersi; ma in quanto alle altre concessioni fatte ai fedeli, pare che sieno tuttora in vigore; e questo apparisce dal fatto stesso. Per fermo, non ostante la dichiarazione da parte della Potestà laica di essere abolito il Concordato, pure i Vescovi non pare, che abbian desistito, anzi seguitano a provvedere le Parrocchie vacate in qualsivoglia mese; nè per quanto si sappia, la S. Sede ha mosso lagnanza su tale faccenda.

« Ed applicando questa teoria alla immunità sia personale sia reale si potrebbe asserire, che non ostante l'abolizione del Concordato da parte della laica potestà, sieno tuttora in vigore le modificazioni, le quali sul diritto comune erano state introdotte, e questo fino a che la S. Sede non abbia fatto conoscere la sua volontà. »

Dalle cose ragionate fin qui possiamo dedurre per la pratica:

a) Che nelle presenti condizioni di tempi i semplici fedeli e gli ecclesiastici, avvalendosi intorno alle immunità ecclesiastiche delle concessioni dei Concordati per le proprie regioni, non commettono peccato, nè cadono in censure.

b) Che neppur commettono peccato o cadono in censura i magistrati secolari, i quali esercitano la loro giurisdizione nei limiti di quelle facoltà.

Casi Morali e Liturgici

N. B. Nel prossimo fascicolo daremo la soluzione dei casi proposti nel fascicolo precedente, e così di poi.

PROPOSTA DEL 2. CASO MORALE

Pancrazio comprò con venia della S. Sede un fondo ecclesiastico dal Demanio: questo fondo così acquistato volle rivenderlo a Bertoldo, riportandone un lucro.

Si chiede:

1.° Era lecito a Pancrazio cedere quel fondo ecclesiastico a Bertoldo?

2.° Sono incorsi nella censura così Pancrazio come Bertoldo:

3.° Che deve dirsi del lucro riportato dalla rivendita?

—

PROPOSTA DEL 2. CASO LITURGICO

Adriano, parroco novello, trova molte consuetudini liturgiche nella sua parrocchia contrarie alle rubriche del Messale, del Rituale ed ai decreti della S. Congregazione dei Riti. Credendo pertanto che le consuetudini han forza di legge, continua senz'altro a mantenerle.

Si chiede:

1. Che deve dirsi delle consuetudini contrarie alle rubriche del Messale, del Rituale ed ai Decreti della S. Congregazione de' Riti?

2. Che deve dirsi della condotta di Adriano?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

Un novello Vescovo privo di exequatur non perde le temporalità del benefizio che prima aveva — Il canonico nominato Vescovo, finchè non ha avuto l'*Exequatur*, non può ricevere le temporalità della mensa; ma quantunque canonicamente il ministero episcopale da lui effettivamente assunto sia incompatibile coll'investitura del canonicato, di cui era precedentemente rettore, nondimeno l'economato dei benefizi vacanti non ha diritto di impossessarsi della dotazione del canonicato, ritenendolo come vacante. (Corte di Cass. di Roma, 19 giu. 1878—Econom.° Gen. contro Laparelli Pitti — *Bollett. del Contenz. Catt.* An. II p. 182.)

Tasse pel passaggio di un Vesc. da una ad altra Diocesi—La tassa di successione, dovuta pel passaggio dell'usufrutto de' beni di una mensa vescovile, deve liquidarsi sulla metà del valore dei beni della nuova mensa, colla sola detrazione del passivo inerente ai beni della medesima, e senza potersi ammettere la detrazione della rendita dei beni della mensa vescovile rinunziata.—Il Vescovo che passa da una ad altra sede, se non vuole essere punito colla sopratassa, deve fare all'uffizio delle concessioni denunzia particolareggiata della dotazione della nuova mensa, accompagnata da copia autentica dei titoli della successione e delle passività, quantunque l'intendente di finanza gli abbia notificato lo stato delle temporalità di questa mensa.—Nella liquidazione della tassa dovuta dal Vescovo per la nuova mensa devono essere equitativamente computati i diritti detti di cattedratico, di maestro notaro, di baciletta sopra tutti gli atti della Curia, e simili proprii della dignità del Vescovo, benchè il ministero delle Finanze in via di transazione avesse permesso che quei diritti non fossero considerati nella liquidazione della tassa del 30 p. 100. —Il Vescovo promosso, con Bolla Pontificia, ad altra Sede, prima che fosse attuata la legge dell'11 Agosto 1870, ma che dopo soltanto ottenne il R. *Exequatur*, deve sottostare, nella liquidazione della tassa di successione, al pagamento del secondo decimo di guerra imposto con questa legge. (Corte di Cassaz. di Roma, 13 sett. 1878—Finanze contro Natali — *Bollett. del Contenz. Catt.* An. II p. 203.)

Non è sequestrabile la congrua de' Parroci—La congrua parrocchiale non è una mera e semplice retribuzione; ma secondo i sacri canoni si dà solo per gli alimenti del Parroco (Van-Espen etc.) Perciò, in forza dell'art. 492 del Cod. di proc. civ., non va soggetta a pegnoramenti (Corte di Cassaz. di Palermo, 7 sett. 1878—Paci contro Giglio—*Gazzetta del Procur.* An. XIV, n.1.)

Il fondo pel Culto e il Demanio in quanto alla proprietà degl'immobili degli enti soppressi—Il fondo pel Culto, per le leggi di soppressione (7 lug. 1866-15 agosto 1867) non è il vero proprietario degl' immobili appartenenti alle Corporazioni soppresse; sibbene è il Demanio, che ha il diritto di prenderne possesso e di tenerlo, anche quando sorgano contestazioni sull' applicazione della legge (Corte di Appello di Napoli, 21 genn. 1879—De Cesare contro Fondo del Culto e Finanze—*Gazz. del Procur.* An. XIV, n. 3.)

Il Vescovo può rappresentare un parroco in giudizio? —Il Vescovo non ha qualità giuridica per promuovere istanza in nome d'una parrocchia. Il Regio *Placet* alla nomina del Vesco-

vo non si estende a quello dei parroci ch'egli può fare nella sua Diocesi, i quali pur debbono ottenerlo nel proprio e diretto nome; donde la loro personalità civile ed esclusiva al cospetto delle leggi dello Stato (Corte di Cassaz. di Napoli, 30 genn. 1879—Munic. di Canosa contro il Vesc. di Andria—*Gazz. del Procur.* An. XIX, n. 3.)

Solve et repete sulla tassa di manomorta. Questa tassa colpisce la congrua parrocchiale?—Il *solve et repete* non è applicabile per la tassa di manomorta. L'art. 135 della legge sul registro non è ripetuto nelle leggi e nel regolamento relativi a tale tassa; e l'art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo contempla solo le imposte siano fondiarie che mobiliari, per le quali deve farsi l'estimo catastale ed il riparto di quote. L'art. 58 poi del regolamento, pubblicato per l'attuazione della legge sulla tassa di manomorta, dichiara che i reclami sono devolutivi e non sospensivi; e ciò esclude l'obbligo del *solve et repete.*—Per la congrua parrocchiale non solo non è applicabile il principio del *solve et repete*, ma deve essa considerarsi del tutto esente dalla tassa di manomorta—(Corte d'App. di Napoli,3 mar. 1879 —Palladino contro Intend. di Finanz. di Salerno—*Gazz. del Procur.* An.XIV,n.5.)

BIBLIOGRAFIA

BOTTAU GIACOMO — Il Cattolicismo dimostrato e difeso con le sole parole e ragioni dei suoi nemici dal R.P.Giacomo Bottau, L. Teologo e Maestro dell'Ordine dei Min. Rif.—2.ª Ediz. ritoccata ed ampliata.—Vol. I di pagg. 452; Vol. II di pag. 515—S. Pier d'Arena, Tip. di S. Vinc. de' Paoli, 1879.

Difendere con zelo e con dottrina la verità della Religione Cattolica, se mai fu grave còmpito de' Ministri del Santuario, nei tempi che volgono forma uno dei lor doveri principalissimi. Non accade che qui rammentiamo la generale corruzione di principii e d'idee onde è invasa la società. Basta entrare nei caffè, prendere in mano un giornale, salire su di un vagone di ferrovia, perchè si rimanga inorriditi della incredulità che informa il sentire e il parlare di molti. Se abbiamo zelo per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime, è ora il tempo di adoperarci con alacre impegno a vantaggio della Fede. Farne conoscere le bellezze, difenderla dagli attacchi, propugnarne i diritti, promuoverne l'ossequio: ecco ciò che un sacerdote zelante deve operare sì dal pergamo, sì nel confessionale, e sì ancora nei familiari discorsi. È però indispensabile oggidì più che mai lo studio dell'Apologetica che ci somministra le armi per combattere i nemici della Religione.

Uno dei libri che noi possiamo consigliare per questo studio è l'opera annunziata del ch. P. Bottau. Essa offre un'arma tutta speciale, ma forse la più adatta alla difesa del Cattolicismo. È la testimonianza dei suoi stessi nemici. I quali, tuttocchè blasfemi osteggiatori della nostra fede, sovente non possono resistere allo splendore della verità, che rifulge in ogni mente, e tributare ad essa un omaggio. Le loro confessioni riescono perciò sommamente opportune ed efficaci a confermare i sani principii e disingannare le menti illuse. Una scelta giudiziosa di queste verità, uscite dalla bocca di uomini increduli e libertini, e disposte in bell'ordine, sì che tutto il sistema delle dottrine cattoliche ne venga illustrato, è l'opera dello erudito Autore, frutto d'immensa fatica. Noi facciamo eco a quanto ne ha detto la stampa cattolica, encomiandone la opportunità, la chiarezza, il bel metodo, la vasta erudizione; e la raccomandiamo ai nostri Confratelli, perchè la leggano essi e facciano leggerla ad altri, non potendo la sua lettura non confermare nella fede i credenti e non iscuotere la coscienza degl' increduli.—Si vende per L. 6,50 presso la Tipografia e Libreria Salesiana nell' Ospizio di san. Vincenzo de' Paoli in Sampierdarena presso Genova.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1879)

Lettera del S. Padre al Card. Vicario—Una lunga lettera e interessante ha diretta il S. Padre all'E.mo suo Vicario Card. Monaco La Valletta, in cui deplora le tristi condizioni delle scuole di Roma, che si son volute sottrarre alla vigilanza ed all'autorità della Chiesa Cattolica, ed alcune si sono affidate fin anco a protestanti. A fine di porre un rimedio a tanto male, ha nominato una Commissione, sotto la presidenza di Mons. Lenti Vigerente di Roma, con incarico di sorvegliare tutte le scuole cattoliche, dipendenti dal Vaticano, e prendere esatta cognizione del loro stato. Promette di concorrere col suo privato peculio a questo scopo; e fa pure appello per tal fine alla carità del Clero e del popolo.

Il S. Padre ha già depositata la cospicua somma di L 100,000 per la detta opera.

Omaggio della stampa cattolica a Leone XIII—Fra le dimostrazioni di ossequio, che si fecero al S. Padre in occasione dell' anniversario della sua elezione, va segnalata quella di tutti i giornalisti cattolici dell'Orbe, e ci duole di doverne far cenno assai tardi.—Il dì 22 febbraio, ben 1432 pubblicazioni periodiche s

circa 15,000 scrittori erano rappresentati da presso che 1050 persone ammesse all'udienza pontificia. Il S. Padre, circondato dalla sua nobile corte e da molti Cardinali, entrava nell' Aula Concistoriale, dove attendevalo quella eletta assemblea che ruppe in fragorosi applausi al primo vederlo. Mons. Luigi Tripepi, esimio promotore di quell' omaggio, lesse uno stupendo indirizzo latino che depose in fine riverente ai piedi del Trono. A questo il S. Padre rispose con un aureo discorso parimenti latino che ci rincresce sommamente di non poter dare nella sua integrità. Lodò l'omaggio degli scrittori cattolici alle Sante Chiavi; deplorò la sfrenata licenza della pubblica stampa di oggidì, e riconobbe la grave necessità di opporsi ad essa con buone pubblicazioni. Suggerì savie norme per ben riuscire a questo scopo, inculcò sopra tutto la concordia, secondo il precetto dell' Apostolo (1 Cor. 1. 10), condannando il falso zelo di coloro, «qui publicas etiam gravissimi momenti controversias, ipsam Apostolicae Sedis conditionem respicientes, proprio arbitrio dirimendas et definiendas assumunt, et aliter sentire videntur, quam Romani Pontificis dignitas et libertas patiatur». In quanto al dominio temporale della S. Sede, raccomandò che i pubblicisti cattolici siano unanimi ed alacri nel propugnarlo, come quello che, solo, può assicurare alla Chiesa la sua necessaria e piena libertà. E mostrò con inconcusse ragioni che ciò non torna di nocumento, ma di sommo vantaggio alla nostra Italia.

Terminato il discorso del S. Padre con la apostol. benedizione, Mons. Tripepi gli fece omaggio di una sua particolare oblazione e di alquanti altri ricchi doni da parte di varii giornali. Quindi ciascun rappresentante ordinatamente si appressava al Trono Pontificio ed offeriva al S. Padre con nobile gara e commovente l'obolo di S. Pietro, volumi, indirizzi, *album* splendidamente rilegati miniati.

Il nostro minimo *Monitore Ecclesiastico* era rappresentato in quella ricorrenza da un ragguardevole personaggio, il quale depose ai piedi del S. Padre, a nome di questa Direzione, un indirizzo latino e la tenue offerta di L. 100.

Riforma nella spedizione delle Bolle Apostoliche—Era pratica della Curia Romana che le Bolle dei Sommi Pontefici si scrivessero con caratteri originali gotici e se ne facesse una copia in caratteri ordinarii; il che importava una doppia spesa. Inoltre le Bolle si spedivano finora con un sigillo di piombo pendente da una funicella bianca o gialla o rossa; di canape, nelle bolle comuni di canonicati e dispense matrimoniali; di seta, nelle provviste di Vescovati, Abbazie e Benefizi Concistoriali ed in affari di maggiore importanza. Esse si scrivevano in originale su rozza pergamena, senza linee, senza punti, senza dittonghi ecc. Il S. P. Leone XIII, volendo provvedere alla maggiore speditezza degli affari, con *Motu proprio* del 29 dicembre 1878, ha soppresso l'uso del carattere gotico, e ristretto l'uso del sigillo di piombo agli atti più solenni, come nelle Lettere apostoliche di collazioni, erezioni, e smembramenti dei benefizi maggiori ecc. Per le altre Lettere, massime per quelle riguardanti i Benefizi minori e le dispense matrimoniali, vien sostituito un nuovo suggello di rosso colore, portante le immagini de' SS. App. Pietro e Paolo con intorno l'iscrizione del nome del regnante Sommo Pontefice.

Conversione di Mons. Kupelian—Mons. Kupelian, pseudo-Patriarca degli scismatici Armeni, si è pienamente riconciliato con la Chiesa Cattolica. Mandò lettere edificanti a Kereddin Pascià Gran Visir, nelle quali dà le sue dimissioni dal detto ufficio, rivocando il potere e il mandato da lui conferito ai suoi vicarii e subalterni, e facendo voti perchè questi si convertano al Cattolicismo. Egli si è recato in Roma, e il dì 18 spirante, alla presenza degli E.mi Cardinali della S. C. di Propaganda e del Rito Orientale, prostrato ai piedi del Sommo Gerarca fece la sua solenne ritrattazione, depose le insegne della dignità vescovile. Il S. P., ebbro di gioia, gli rispose con un nobilissimo discorso, restituendogli, in via eccezionale, la deposta dignità. — Mons. Hassoun vero Patriarca di Cilicia è stato riconosciuto ufficialmente dal Governo Ottomano con *Iradè* del 30 marzo u.s.

Nuovo Vescovado in Montevideo—Un Breve del S. Padre al Presidente della Repubblica dell'Uraguay gli annunzia la erezione della città di Montevideo a novella sede Vescovile. Il Vescovo eletto a questa nuova Diocesi è Mons. Giacinto Vera che ha già prestato solenne giuramento nelle mani del Cancelliere del Governo.

False apparizioni—Mons. Sinestrey, Vesc. di Ratisbona, ha pubblicato una circolare, con cui proibisce il pellegrinaggio di Mettenbach, ove dicesi avessero avuto luogo alcune apparizioni della SS. Vergine nel 1876 e 1878. Il Vescovo ha voluto eseguire da sè stesso l'informazione canonica, ed è giunto a mettere in chiaro che i fanciulli, i quali pretendevano aver visto la Madonna, si erano ingannati. Quei fanciulli furono isolati, e si sono ritrattati, tranne un solo. I pretesi miracoli sono stati esaminati e trovati spiegabili per vie naturali.—Questo fatto mostra anche una volta con qual maturità di consiglio l'autorità ecclesiastica procede in simili questioni.

NOTIZIE COMPENDIATE

In occasione dell'anniversario della sua incoronazione, il S. Padre ha mandato sovvenzioni e limosine a vari monasteri bisognosi d'Italia, ed ai poveri di Perugia e di Carpineto.— Il S. P., con decreto pontif. del 24 marzo, elesse il Balì Fra Gio. Battista Ceschi di S. Croce a Gran Maestro del S. Militare Ordine Gerosolimitano. Da oltre 70 anni nessun membro di quest'Ordine era stato elevato a tal suprema dignità.—Nell'agosto del 1877 la *Giunta Liquidatrice* dell'Asse Ecclesiastico fece chiudere colla forza due Chiese in Roma. Per questo atto di prepotenza l'E.mo Card. Vicario, d'ordine di S. S., citò dinanzi ai Tribunali la Giunta. Il Tribunale Civile di Roma con sentenza del 12 marzo, ch'è un capolavoro di assurdità, respinse la domanda del Cardinale e lo condannò alle spese! — Lord Ripon ha comprato dal Demanio il Santuario ed il chiostro di S. Damiano presso la città di Assisi. Vi ha destinato un educatorio di orfanelli assisiesi che ha affidato ai PP. Francescani. — Sette Vescovi han ricevuto l' *Exequatur*, tra cui Mons. Laspro Arciv. di Salerno e Mons. Maiorsini Arciv. di Amalfi, le quali Sedi si voleano di regia nomina. — Il dì 25 u. s. Mons. Nappi Arciv. di Conza e Campagna fece il suo solenne ingresso in Diocesi; il 30 lo fece Mons. Sarnelli Vescovo di Castellammare: amendue fra il plauso e i festeggiamenti delle popolazioni— Il Can. Origo di Sarno propone alle Chiese capitolari la *Prebenda di Leone XIII.* Consiste in cedere a lui, per l'obolo di S. Pietro, una parte delle distribuzioni avventizie che occorrono fra l'anno. Molti Capitoli hanno aderito. — Il dì 23 u. s. s'inaugurò solennemente in Torino l'opera della Casa-Famiglia. È diretta a dar ricovero e cristiana coltura ai poveri artigiani che dalle provincie vanno a quella città per apprendervi un mestiere.—A Fabriano fu esploso un colpo di fucile in Chiesa contro il predicatore. Il colpo andò fallito e l'assassino è rimasto ignoto.—Nel Duomo di Verona si è scoverto lo scheletro di Papa Lucio III morto esule in quella città nel 1185.—Nel passato febbraio un fruttuosissimo corso di esercizi spirituali fu predicato al Clero in Reggio - Calabria dal P. D. Salvatore Maresca del SS. Redent. Intervennero pure Mons. Arcivescovo, il Vicario Gen. e il Capitolo Metrop. Lo stesso Padre, unitamente ad altri due Liguorini, e ad un sacerdote di Reggio, fece con immenso profitto le Ss. Missioni a Scilla ed a Bagnara. — Sono morti Mons. de Niquesa Vesc. di Aquino, Sora e Pontecorvo, e Mons. Cerruti Vesc. di Savona e Noli.

Mons. de Girardin ha date le dimissioni da Direttor generale dell' opera della S. Infanzia. Invece è stato eletto a tale uffizio il Can. de Fourgerais, vice-presidente dell' Unione delle Associazioni operaie cattoliche e dell'Opera degli Orfanotrofi agricoli di Francia. — Il Card. Arciv. di Cambrai ha ripetuta l'offerta di fr. 150,000 che fece in ottobre ult. per l' obolo di S. Pietro.—Il Conte e la Contessa di Chambord hanno spedito pel medesimo obolo al S. P. la somma di L.20,000 in oro. —Il giorno di Pasqua fu destinato da Mons. Couliè per consacrar solennemente la Dioc. di Orlèans al S. Cuor di Gesù. Questa era una delle sole quattro Diocesi di Francia che non hanno ancor fatta tale consacrazione. — In molte Diocesi di Spagna si sta organizzando in modo stabile e regolare il Danaro di S. Pietro. — Il capo dei Vecchi-cattolici, Giovanni Huber, prof. nell'Università di Monaco, è morto colpito da un'apoplessia !—Il 16 spirante è morta santamente a Nimes Suor Maria Bernarda Soubirous figlia della Carità, la fanciulla privilegiata di Lourdes.—La S. Sede ha eretto in Prefettura Apostolica il territorio dell' Afghanistan e ne ha commessa l'amministrazione alla società dei Missionarii di S. Giuseppe di Mill-Hill di Londra.— Un novello martire si è avuto in Cina. Il neofito Giovanni Lien-pen-Kiao di Siag-Ninscien fu condannato a fieri tormenti, e finalmente al rogo, da quel popolo incredulo, per non aver voluto apostatare dalla fede cattolica. La sua morte è stata feconda di benedizioni celesti: più di 150 nuovi catecumeni si dispongono al battesimo.—A Pechino il cattolicismo va innanzi. Vi è una bella Cattedrale e le processioni sono permesse. Nel Seminario si educano 40 alunni, parecchi dei quali sono antichi mandarini convertiti. — In Allahabad nelle provincie settentrionali delle Indie Inglesi si è solennemente benedetta ed aperta al culto la nuova Cattedrale di S. Giuseppe, fondata sulle rovine di una Pagoda. È dovuta allo zelo di Mons. Paolo Tosi Vicario Apostolico del Patua, e del P. Francesco da Firenze amendue cappuccini.—A Goa furono celebrate solennissime feste in onore di S. Francesco Saverio. Il corpo di questo Santo fu osservato quasi interamente intatto dopo più di tre secoli.—Sono morti: Mons Flavione Sillani Vescovo di Callinico i. p. i. e Mons. Benedetto Riccabona de Reichenfels Vescovo di Trento.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. **Canonicatus** — 15 Giu. 1878. — Luigi A. fondò due canonicati nella Dioc. di R., con condizione che il diritto attivo di patronato fosse dei suoi cugini Antonio ed Alessandro Guidi, e dei discendenti maschi del primo ; il passivo de' sacerdoti suoi concittadini e sopratutto della famiglia di Vincenzo Castellano e di altre; purchè però non si ritrovasse nella famiglia del nominato un altro canonico appartenente a quella Chiesa.

Essendo vacati amendue i canonicati, Giuseppe Guidi nominò i due sacerdoti paesani Giacomo Cappella e Salvatore Capriotti, e presentolli al Vescovo per la istituzione. Però, Domenico Rosati suddiacono, la cui madre Michelina era figlia del detto Vinc. Castellano, credè leso il suo diritto di preferenza al beneficio, come appartenente alla famiglia Castellano, e mosse l'*impedimentum nihil transeat*, perchè si fosse fatta ragione ai suoi richiami.

La S. C. discusse questa causa il dì 15 giugno 1878, e al dubbio : *An sit locus lacerationi Nihil transeat in casu ?* rispose : *Affirmative et amplius.*

Eccone le ragioni : — a) sotto il nome di *famiglia* e di *casa* non si debbono comprendere coloro che discendono dalle femmine, i quali portano il cognome dei padri, non delle madri (L. 196 ff. *de verbor. signif.*—Gagliard. de iurep. c. 11, n. 15),—b) Un diritto di patronato, ristretto ad una famiglia con l'aggiunta del cognome, si estende solo agli agnati, non ai cognati (De Luca *de Iurep.* disc. 20, n. 6 — Rota *in Septempedana*, 20 ian. 1795) —c) Il giuspatronato passivo vuolsi interpretare dall' attivo. Quando in questo, come nel caso, si fa menzione solo di maschi, di soli maschi può intendersi anche quello (Piton. *de Controv. Patron.* alleg. 89, n. 4, et alleg. 68, n. 11).—d) Il Rosati non solo non apparteneva alla famiglia Castellani, perchè discendente, come si è detto, di linea femminile; ma di più aveva nella casa due zii, ambo canonici di quella Collegiata, che formavano con lui una sola famiglia : il che era contro le leggi di fondazione.

II. **Parochialis**—24 Agosto 1878.—Un parroco di vita disonesta e scandalosa fu più volte ammonito dal proprio Vescovo, e sempre indarno. Un processo fu perciò istruito nella Curia di G., in cui, esaminati ben 15 persone che attestarono la rea vita di quel pastore, si pronunziò il 20 giugno 1876 contro di lui sentenza di sospensione dall'officio e dall'amministrazione parrocchiale. Il nuovo Vescovo di quella Diocesi fece intanto noto alla S. C. per tal motivo essere sorti in quella cura odii e dissensioni moltissime fra il partito avverso e il favorevole al parroco ; nè queste dissensioni poter cessare fino a che rimaneva speranza che il parroco fosse reintegrato. Averlo pregato a rinunziare spontaneamente al benefizio, promettendogli un

canonicato della Cattedrale o una pensione sulla parrocchia ; e il parroco non solo non aver condisceso, ma aver promosso a suo favore una specie di plebiscito fra quella gente semplice e ignorante.—La S. C., sulla proposta del Vescovo, rescrisse : « Eidem episcopo, qui prefigat parocho terminum unius mensis, ad hoc ut nuncium mittat paroeciae, quo termino inutiliter elapso, sciat processum iri ad ulteriora ». — Ma non avendo voluto il parroco dimettersi, la sua causa fu discussa in S. C. il dì 24 agosto 1878 coi seguenti dubbi :

I An decretum Curiae G. diei 28 Iunii 1876 sit confirmandum vel infirmandum in casu?

II An et quomodo providendum sit in casu ?

E fu risoluto :

Ad I Non esse locum appellationi.

Ad II Praevia confectione processus, saltem summarie (1)*, constito de parochi incorregibilitate, eiusque perseverantia in nequitia, procedendum esse ad beneficii privationem.*

Dal dibattimento vuolsi dedurre: — a) In forza del Tridentino, i Vescovi han facoltà di privare del loro beneficio i parroci scandalosi : « Postquam praemoniti fuerint (huiusmodi parochi) coerceant ac castigent , et si adhuc incorregibiles in sua nequitia perseverent , eos beneficiis... privandi facultatem habeant » Sess. 21, c. 6. *de ref.*). — Nè a ciò fa mestieri che si premetta la pena graduatoria della privazione parziale dei frutti ; giacchè il Tridentino prescrive questa pena pei beneficii non curati , non pei parrocchiali. — c) Nondimeno la privazione del beneficio , essendo una pena gravissima, esige 1.° la prova concludente del delitto , e 2.° la canonica forma di procedura.—d) Questa forma consiste nella previa trina ammonizione, o una per tre (Giraldi *Jus Pontif :* sect. 232 , tit. 2 Decret.) Per la prova concludente del delitto basta la deposizione di due testimoni fededegni.

III. Commutationis voluntatis—14 Sett. 1878—*Per summaria precum* —Ignazia Ponce nel suo testamento stabilì un legato su di un podere, nel quale erano alberi 3871 di cacao. Della rendita del detto fondo, tre quarti

---

(1) Quando non si possono istituire giudizi solenni , i giudizi possono farsi sommarii. — Diamo di questi qualche cenno su ciò che ne disseriscono gl' illustri compilatori degli *Acta* (Vol. V, App. I, pag- 35 seqq).

Intorno ai giudizii sommarii esistono due Costituzioni Pontificie. Una si legge *in Clementina Dispendiosam 2 de iudiciis in c. ;* l' altra *in Clementina Saepe 2 de verbor. signif.* — Nella prima, Clem. V stabilì che , ad impedire lo allungamento dispendioso delle liti, si possa procedere *simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura* nelle cause sulle elezioni, postulazioni o provvisioni, o sulle dignita, personati, officii, canonicati o probende e sopra qual si voglia beneficio ecclesiastico, o sopra i matrimonii e le usure.—Nella seconda si statuisce che nel procedersi sommariamente non fa mestieri di libello formale in iscritto , ma basta una semplice petizione o scritta od orale da inserirsi negli atti. Non è necessaria la contestazione formale della lite, onde i litiganti assumono impegno di intraprendere e proseguire il litigio. Il processo non viene impedito pel tempo feriato , come quello delle messi , delle vendemmie ec. Il giudice può troncar la materia di dilazioni, escludendo le appellazioni inutili , diminuendo la moltitudine de' testimoni ec.; benchè non possa escludere le prove necessarie, le difese legittime, e il giuramento nei testimoni. La citazione , se negli altri giudizi occorre trina e perentoria nel principio *et ad audiendam sententiam*, nei sommarii basta una sola anche non perentoria. Non vengono tolte le posizioni e gli articoli: quelle consistono nelle speciali asserzioni dei fatti che si adducono da una parte, perchè l'altra li ammetta; questi sono i punti, su cui devesi disputare : cose giovevolissime alla maggior chiarezza delle prove. Il Giudice assegna un termine per le posizioni e per gli articoli , per le prove, e i testimoni e documenti, e per le eccezioni a farsi. Egli può interrogare, sia per uf-

doveano addirsi alla celebrazione di messe a ragione di L. 2,50, se il sacerdote fosse suo parente, e di L. 2, se fosse estraneo. Un quarto andava a benefizio del patrono amministratore.

L' attuale patrona del detto legato espose alla S. Sede che gli alberi di cacao, per opera e diligenza di suo padre, toccano di presente il numero di 6560. E poichè nella sua città era gran desiderio e bisogno della erezione di un pubblico pio luogo a vantaggio delle donzelle povere, delle orfane e delle vedove, chiedeva che, rinunziando essa volentieri al diritto di quel patronato, tre quarti o la metà delle menzionate rendite si fossero applicate alla detta pia opera. L' Ordinario avvalorò col suo suffragio la petizione.

La S. C., considerando:—a) Che quantunque le pie volontà dei defunti debbano osservarsi con religiosa esattezza, giusta i sacri Canoni, pure il Tridentino (Sess. 23 c. 6 de ref.) e la stessa S. C. del Conc. (*in Taurinen*, 1 mar. 1877, et *Lucana*, 14 dec. 1833) ammettono che la S. Sede possa mutarle, qualora concorra una giusta e necessaria causa—b) Che fra le giuste cause per tale effetto suole annoverarsi anche l'utile pubblico del popolo e della città (S. C. C. *in Ripana*, 30 Apr. 1836)—c) Che nel caso si può presumere essere stata tale la volontà della testatrice, se avesse conosciuto il bisogno del suo popolo (Reiffenstuel l. 3, tit. 26—S. C. C. *in Sutrina* 10 sept. 1803)—d) Che, ove quel reddito non si convertisse nella detta pia opera, facilmente cadrebbe in mano del Fisco—e) Che non si trattava di ledere il diritto del terzo, essendo che il titolare, affetto da cronica infermità non può celebrare; ed è cosa assai facile avere in quelle regioni la stessa elemosina di messe;—il dì 14 settembre 1878 rispose:

Firmo manente onere Missarum iuxta dispositionem fundatoris, reliquum rēdituum erogetur in pium opus erigendum, facto verbo cum SS.mo.

IV. Restitutionis—15 Febbr. 1879 — Il parroco C. nell'anno 1875 rinunziò alla cura, riserbandosi la pensione annua di scudi 30. Successe a questa cura, fra gli altri, nel 1863, l'Econ. Cur. B. il quale, ignorando il peso della detta pensione, non si diè pensiero di adempirlo. Il C., che mai non ne avea fatta richiesta, nel 1864 chiamò in giudizio il B.; ma questi atterrito da tale intima, volea rinunziare alla parrocchia. Il Vescovo però

---

ficio, sia ad istanza di una parte, in qual si voglia punto del giudizio. La sentenza deve esibirsi in iscritto.

Queste sono le disposizioni delle cit. Costituzioni Pontif. circa i giudizi sommarii. Ma tutti gli esposti riti sono sostanziali, sicchè nessuno possa mancarne sotto pena di nullità? — Le condizioni sostanziali dei giudizi sono *la citazione e la giurisdizione o il mandato:* quando manca una di queste, il giudizio non regge. Così Pio IV Const. *In throno* 27 Dec. 1561—Const. *Cum nuper* 1 iul 1562—Const. *Cum ab ipso* 30 iulii 1562. Così pure Clem. VIII Const. *Litium dispendiis* 9 febr. 1593. Nelle quali Costituzioni, benchè si parli solo de' tribunali di Roma, pure i Canonisti ne pigliano norma per tutti i tribunali dell'Orbe.—Con ciò nondimeno non si vuol dire che le altre norme prescritte pei giudizii sommarii possano omettersi a piacimento; ma solo che la loro omissione non rende nullo il giudizio.

Vogliono eccettuarsi talune cause che richiedono speciali solennità, le quali se non si osservano, il loro giudizio non può valere. Queste sono le matrimoniali e quelle sulla professione religiosa, che debbono trattarsi, anche in modo sommario, non altrimenti che con le norme prescritte da Bened. XIV nella Costit. *Dei miseratione* e nell'altra *Si datam*. Anche le cause criminali dei chierici richieggono maggiori solennità. Ma queste han luogo solamente in Roma. Negli altri tribunali si trattano per lo più le sole cause di privazioni di parrocchie o di beneficii o di sospensioni o scomuniche. Queste possono trattarsi sommariamente, osservandosi le sole prescrizioni del Tridentino.

lo confortò a sostener la lite ; giacchè la pensione riservata senza l' approvazione della S. Sede dovea dirsi nulla. Gli promise inoltre che lo avrebbe aiutato nelle spese , e cominciò infatti a sborsar la somma di L. 50 , prelevandola dal fondo diocesano per le parrocchie povere. — L' esito della lite presso il tribunale civile fu avverso al B. , il quale fu condannato a pagar tutte le rate precedenti della pensione. Il B. credè ben fatto dimettersi del tutto dalla parrocchia, per così esimersi dalle spese della lite. Ma non fu a tempo. Imperocchè, quantunque la lite fosse stata proseguita e vinta dal subeconomo che si appropriò i beni parrocchiali vacanti, pure il povero B. fu obbligato a pagar la somma di L. 500 per le competenze dei difensori ; e non avendo tal somma , gli convenne toglierla a mutuo. Di che , con data del 7 giugno 1870 si rivolse alla S. C. chiedendo di esser rivaluto di questa somma, indebitamente pagata, o dai beni della parrocchia , per causa della quale dovè sborsarla, o da quelli del Vescovo che lo confortò a sostener la lite , promettendogli il suo appoggio pecuniario. — Quel Vescovo era morto. Il successore negava al B. il diritto di ripetere le L. 500. —La S. C., discussa la causa, il dì 15 febb., al dubbio:

An ius competat Sacerdoti B. repetendi a beneficio parochiali F., seu potius a Curia Episcopali summam 500 libellarum in casu?

Rispose :

Impensas libellarum 500 persolvendas ex fundo parochiarum pauperum.

La sentenza sembra poggiare sulle seguenti considerazioni : — a) Il pagamento delle L. 500 non spettava al sac. B., perchè il giudizio non fu sostenuto a suo profitto, ma a vantaggio della parrocchia, da cui era pronto a dimettersi fin dal principio. — b) Non spettava al successore nella parrocchia, il quale , essendo solo economo curato , non percepiva che un tenue assegno dai beni parrocchiali, che erano amministrati dal sub-economo. — c) Non spettava al Vescovo ; giacchè la promessa di sopperire alle spese di giudizio era tutta personale, e chi la fece era già morto ; e inoltre l'avvocato del B. par che non si era avvalso dei suggerimenti di quel Vescovo di eccepire in giudizio che l'attore era destituito di ogni azione legale. — d) Laonde la S. C. prescrisse che le L. 500 si prelevassero da quel medesimo fondo per le parrocchie povere, dal quale si tolsero le prime L. 50.

LEO PP. XIII. (1)

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Ad cultum erga Immaculatam Virginem Mariam Matrem Salvatoris nostri Jesu Christi magis magisque fovendum et excitandum adhibitae Nobis nuper preces sunt, ut pro fidelibus, qui post recitationem jaculatoriae « *Sia benedetta la santa Immacolata e purissima Concezione della Beata Vergine Maria* » adiiciant verba « *Madre di Dio* » caelestes thesauros, quorum dispensationem Nobis credidit Altissimus, reserare dignaremur. Sublimia porro mysteria in hac laude continentur, utpote quae Mariam memorat protoparentum culpa a primo conceptionis momento fuisse immunem, et verba quæ nunc addi volunt « *Madre di Dio* » divinam commemorant Maternitatem absque Virginitatis detrimento, adeo ut tantæ Ma-

(1) Questo Breve è stato dato ad istanza del R. P. Bernardino da Roccaraso Miss. Apost. de'MM. OO. residente in Marasso (Corsica), per promuovere la divozione alla SS. Vergine Immacolata, coll'aggiunta del titolo gloriosissimo di Madre di Dio.

tri nullum hoc elogio gloriosius, nullum iucundius. Quæ cum ita sint, Nos, SS. Virgini Dei Genitrici Immaculatae gratificandi, atque uberiori Christifidelium bono prospiciendi studiosi, et ad iniurias etiam quodammodo rependendas, quas impii homines miserrimis praesertim hisce temporibus adversus Immaculatam Virginem Mariam Genitricem Salvatoris nostri et Matrem nostram suavissimam et amantissimam temerario ausu iactant, exhibitis supplicationibus obsecundare lubenti animo statuimus, deque Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contriti qualibet vice et quovis idiomate, dummodo tamen versio sit fidelis, post supradictam jaculatoriae recitationem verba addiderint « *Madre di Dio* » tercentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus: quas poenitentiarum relaxationes etiam animabus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse impertimus. In contrarium facien. non obstan. quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Praecipimus autem, ut praesentium Litterarum (quod nisi fiat nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae deferatur juxta Decretum ab eadem Congregatione sub die XIV Januarii MDCCLVI latum, et a rec. mem. Benedicto XIV Praedecessore Nostro die XXVIII dicti mensis adprobatum: volumus insuper ut praesentium earumdem Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus si forent exhibitae vel ostensa. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die X Septembris A. D. MDCCCLXXVIII. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Pro Dno. Card. ASQUINIO.

Loco ✠ Sigilli. D. Jacobini Subst.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

I.

Portus Aloisii

Super cultu B. M. V. sub titulo de Lourdes, de la Salette et Immaculatae Conceptionis lucis radios e manibus emittentis.

Decretum —Quum non solum ex fidelium domibus, sed etiam modo in ecclesiis venerationi soleant exponi imagines B. M. Virginis assertas quasdam eiusdem Virginis apparitionis repræsentantes, R.mus D. Episcopus Portus Aloisii sui muneris esse duxit a sacra Rituum Congregatione insequentium dubiorum solutionem humiliter postulare, nimirum:

Dubium I. An posset ab Ordinariis permitti vel saltem tolerari ut ad publicam fidelium venerationem exponantur in ecclesiis imagines, seu simulacra B. M. V. sub titulo *de Lourdes, de la Salette*, et Immaculatae Conceptionis lucis radios e manibus emittentis?

Dubium II. An ab Apostolica Sede fuerint approbatae Apparitiones, seu revelationes, quae contigisse perhibentur, quaeque cultui B. M. V. sub memoratis titulis causam praebuerunt?

Dubium III. An pium sodalitium in Portu S. Aloisii B. M. V. *de la Salette* dicatum ab Episcopo admitti valeat?

Dubium IV. An festum B. M. V. sub eodem titulo cum Missa et ritu duplici primae classis cum octava ibidem celebrari possit?

Dubium V. An Litaniae speciales Apparitionis B. M. V. *de la Salette* ibi recitari valeant?

Quae quidem dubia, quum subscriptus Cardinalis in ordinariis Sacrorum Rituum Comitiis hodierna die ad Vaticanum habitis retulerit, E.mi Patres sacris tuendis ritibus praepositi, auditis votis, tum alterius ex consultoribus Theologis, tum R.mi D. Assessoris, omnibus mature perpensis ac consideratis, rescribendum censuere:

Ad I. Affirmative, servatis tamen cautelis, praesertim Decreto Tridentinæ Synodi *de invocat. et venerat. et Reliquiis SS.rum et Sacris Imaginibus* (Sess. 25) praescriptis et Sa. Me. Ur-

bani VIII constitutione *Sacrosancta Synodus* 15 Maii 1542 confirmatis.

Ad II. Eiusmodi Apparitiones seu revelationes neque approbatas neque reprobatas vel damnatas ab Apostolica Sede fuisse, sed tantum permissas tamquam pie credendas fide solum humana, iuxta traditionem, quam ferunt, idoneis etiam testimoniis ac monumentis confirmatam. Nihil proinde obstare, quin Ordinarii pari ratione se gerant: facta desuper (si de opere typis vulgando agatur) in eodem sensu opportuna declaratione seu protestatione, ad tramitem decretorum praelaudati Urbani Papae VIII.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Negative, nisi de speciali et expressa apostolica facultate.

Ad V. Negative.

Atque ita rescripsere ac servari mandarunt die 12 Maii 1877.

Ita reperitur in Actis et regestis Secretariae Sacror. Rituum Congregationis, In fidem.—Ex eadem Secretaria die 11 Decembris 1878.

Pro B. P. D. Placido Ralli Secret.
Ioannes Can. Ponzi Substitutus.
Loco ✠ sigilli.

II.

Lucen.

Dubia quoad recitationem Confiteor *in chorali officio.*

In insigni Collegiata Ecclesia S. Michælis ad Forum Lucense viget consuetudo, ab immemorabili tempore inducta ut, quoties in chorali officio facienda est confessio, Hebdomadarius se inclinans Decano Praelato, qui primum ac distinctum obtinet stallum, dicat *TibiPater* et *TePater*, et similiter uterque chorus repetens confessionem: Decanus autem quando officium non peragit, faciens confessionem una cum choro dicit *Vobis fratres* et *vos fratres.*—Quoniam vero Rev.mus D. Eugenius Nanninius, modernus Decanus et Ordinarius ipsius Collegiatae Ecclesiae dubitaverit an eiusmodi consuetudo legitime continuari possit, sequentia dubia S. R. Congregationi pro opportuna declaratione exhibuit, nimirum:

Dubium I. An, quando Ordinarius chorali officio assistit, Hebdomadarius dicere debeat in confessione facienda *Tibi Pater*, vel potius *Vobis fratres?*

Dubium II. An dicere debeat chorus inclinans se ad Praelatum vel Hebdomadarium?

Dubium III. An Ordinarius dicere debeat *Tibi Pater* ad Hebdomadarium, vel potius *Vobis fratres?*

Sacra porro eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, propositi Dubiis I, II, III, respondere censuit: *Servetur Cæremoniale Episcoporum; ideoque expositam consuetudinem esse abolendam.* Atque ita decrevit et servari mandavit.

Die 25 Maii 1878

Fr. Th. M. Martinelli S. R. C. *Praef.*
Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.

III.

Iacensi

Decretum quoad modum canendi invitatorium in Officio divino.

Episcopus Iaciensis exposuit Sacr. Rituum Congregationi, in sua Cathedrali Ecclesia hunc usum obtinere, quo Cantores in Invitatorio, postquam expleto cantu versiculi *Gloria Patri*, Chorus partem Invitatorii de more respondit, integrum Invitatorium ipsi decantent absque responsione chori. Iamvero quum hinc mos videatur oppositus aliarum Ecclesiarum usui, in quibus Invitatorium in ultima vice partim a Cantoribus et partim a Choro repetitur, ita ut Chorus ipse cantum illum absolvat, idem Episcopus ab eadem S. Congr. humillime exquisivit: *An talis usus Cathedralis Ecclesiae Iaciensis servari licite valeat?*

Sacra porro Congregatio, audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad relationem subscripti Secretarii, ita respondere censuit: *Servetur usus.* Atque ita respondit die 26 Novembris 1878.

D. Card. Bartolini S. R. C. Praef.
Ioannes Can. Ponzi Substitutus

IV.

Taurinen.

Super usu cuiusdam machinae ad elevandum et deponendum Ostensorium.

In Congregatione Sacrorum Rituum Ordinaria subsignata die ad Vaticanum

habita, quum ab infrascripto Secretario proposita fuerit petitio artificis Ioseph Rua : utrum admitti possit usus cuiusdam machinae ab ipso constructae, cuius ope elevaretur ac deponetur Ostensorium dum salutaris Hostia populo adoranda exponitur ?

E.mi et R.mi Patres, re accurate perpensa, unanimi suffragio responderunt : *Negative.*

Die 7 Julii 1877.

L. ✠ S.

A. *Ep. Sabinen. Card.* Bilio
S. R. C. Praefectus

Plac. Ralli Secretarius.

IL SACERDOTE CATTOLICO

Continuatore della missione divina del Redentore nel ministero della Parola

PARTE PRIMA

Della Predicazione Cattolica in generale.

§. I.

Sua verace idea.

La Chiesa dalla parte della sua gerarchia riguardata non è altro che il Redentore medesimo in Lei e per Lei perpetuato socialmente ed operante in mezzo alla Umanità. Di fatti le opere soprannaturali che or son diciotto secoli Gesù compiva in un punto di questo globo, nella Palestina, egli non cessa di rinnovellare costantemente per tutt' i luoghi e per tutt'i tempi, mediante la religiosa, imperitura società cattolica da Lui costituita. Nel tempo della sua vita terrena e visibile, eterno Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedecco, istituiva i Sacramenti, e questi medesimi egli seguita a formare ed a conferire per le mani de' suoi ministri. Nelle acque battesimali accoglie egli stesso l'uomo nella sua società, nel sacramento della penitenza perdona al peccatore, e il giovinetto egli medesimo fortifica nella Santa Confermazione per la virtù del suo Spirito settiforme. Egli è colui che col crisma dei moribondi ne prepara i piedi come di cervi pel passaggio alla eternità, e che nella sacerdotale Ordinazione consacra quegli organi della sua bontà infinita pei quali diffonde continuamente le sue grazie e le sue misericordie. Ed avendo voluto nell'eccesso dell'amore istituire un Sacramento Augustissimo a cui tutti gli altri si riferissero come raggi al centro, non fu contento di applicare per questo alle anime solamente la virtù della sua grazia, ma determinò di comunicarsi ad esse in tutto Sè stesso: onde vi si perpetuò veramente, realmente e sostanzialmente nel suo sangue, nella sua anima e nella sua divinità. È questo il Sacramento della Eucaristia appellato dai Padri estensione e perpetuamento sacramentale della Incarnazione e della Redenzione del Signore. Che se lo stesso sacramento della Penitenza vogliamo riguardare non tanto come causa istrumentale della grazia prima che di suo diritto primario comunica ai penitenti, ma come paterna e soprannatural forma di giudizio, dobbiamo conchiudere altresì che anche in questo Sacramento, oltre alla esterna giurisdizione dei gerarchi, Gesù Cristo continua e perpetua quella sua potestà giudiziaria di cui molte prove già diede durante il corso della visibile sua vita.

Or se Gesù Cristo tante e sì nobili forme perpetua il suo potere sacerdotale e giudiziario, dir dobbiamo che nella predicazione dei suoi sacri ministri legittimamente mandati egli perpetui col suo ufficio profetico la sua medesima predicazione. E veramente tra i fini primarii della divina missione del Signore vi fu ancor questo della predicazione; ond'egli medesimo, applicando a sè stesso il vaticinio d'Isaia (LXV, 1), ebbe a dire solennemente nella Sinagoga di Nazaret : « Lo Spirito del Signore venne sopra di me; per la qualcosa mi ha unto per evangelizzare ai poveri : ad annunziare agli schiavi la liberazione, ed ai ciechi la ricuperazione della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, e predicare l'anno accettevole del Signore ed il giorno della retribuzione (1). » E volendo

(1) Luc. IV, v. 15.

egli perpetuare nella Chiesa questa sua predicazione al pari del suo sacrificio e della sua potestà legislativo-giudiziaria, come di quello disse *hoc facite in meam commemorationem*, e di questa *quodcumque ligaveris et solveris, quaecumque ligaveritis et solveritis*, così della sua medesima predicazione parlò agli Apostoli, quando disse loro: « Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae. Ecce ego vobiscum *(praedicantibus)* sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. » Colle quali tre frasi ristoratrici della umanità decaduta egli costituiva in perpetuo nella sua Chiesa il suo Pontificato ed in certa guisa socialmente vi s'incarnava nel suo ufficio sacerdotale, giudiziario e profetico. Da ciò s'inferisce che la predicazione di Gesù Cristo non è svanita dalla terra dopo la sua ascensione nei cieli, nè rimane una parte di essa come lettera morta nel libro dei quattro Vangeli da interpretarsi a libito degl'individui; ma, insieme col suo divino Oratore perpetuata, echeggia a traverso dei secoli in mezzo alla redenta umanità nella Chiesa Cattolica, per quei medesimi fini di santificazione che ebbe Gesù Cristo nel pronunziarla la prima volta. Come egli non si offre all'Eterno Padre nel sacrificio della Messa con altro corpo e sangue da quello che sacrificò sulla Croce, ma col medesimo e identico, e com'egli ripete oggidì ai suoi penitenti per la bocca dei sacerdoti quel medesimo autorevole *remittuntur peccata tua* che già fece sbalordire i Farisei; così egli non pronunzia, per le labbra dei sacri ministri legittimamente mandati, altra predicazione che quella cui per la propria bocca pronunziava diciotto secoli indietro nelle contrade di Palestina.

E veramente, se consultiamo i santi Oratori della Cattolica Chiesa, la catena dei quali non si è mai interrotta, altro non vediamo aver essi fatto che sviluppare unicamente quei germi divini cui gli Evangelisti ci hanno conservato della predicazione del Signore, e che la Cattolica Tradizione ha in se medesima come in vital succo trasmutati. Così l'umile e insiem sublime catechista ha imitato il Salvatore che nella disputa coi Dottori ci vien rappresentato dal Vangelo in atto di ascoltarli e di far loro delle domande. Gli autori di quelle omilie a petto a cui sembrano lavori poco più che di fanciulli alcuni componimenti di oratoria sacra intitolati a prediche ed a sermoni, ammirabilmente sviluppano il Discorso del Monte e le divine Parabole. E decantando Maria questi veri Predicatori hanno posto le più salde basi ai loro componimenti nell'Ambasceria dell' Angelo Annunziante, nella Visitazione col *Magnificat* che Gesù Bambino detta alla Madre grave di tal portato, nell'*Invenerunt Puerum cum Maria Matre eius*, nell' *erat subditus illis*, nel *quid mihi et tibi mulier?* nel *quin imo beati* e nel *quae est mater mea?;* finalmente, a tacer d'altro, nel *mulier ecce filius tuus*. Inoltre; che cosa mai hanno fatto i nostri SS. Padri ed Oratori in quegli ammirabili discorsi *de Sanctis*, se non imitare gli elogi che ha annunziato il Signore e di Giovanni Battista, e di S. Giuseppe e della Maddalena e del Centurione e di altri molti riferiti negli Evangeli? Gli espositori eloquentissimi delle sacre Scritture, quelli che hanno edificato i cuori dei fedeli nel dichiarare l'ammirabile nesso e la divina armonia che regna fra i Libri dell'Antico Patto e del Novello, hanno trovato il saldissimo appoggio nella parola di Gesù Cristo che ha sempre appellato a Mosè come a testimonio della sua divina missione, e che accompagnatosi a quei due discepoli in sulla via di Emaus « cominciando da Mosè e da tutt'i i profeti, interpretava loro le cose che lo riguardavano in tutte le Scritture ». Onde conglutinati all'autorità della Chiesa Cattolica *colonna e fermamento di verità* hanno sperimentato a salute dei redenti la divina virtù del Signore, il quale come agli Apostoli in sull'atto di ascendere ai cieli, così a loro *aperse la mente per intendere le Scritture*. I difensori della Divinità di Gesù Cristo contro i vecchi ed i nuovi Arii si sono appigliati al Vangelo di S. Giovanni in ispecie, massime agli ultimi discorsi fatti dal divino Maestro coi discepoli nelle poche ore precedenti alla cattura, e con Atanasio, Ilario, Agostino, Francesco di Sales, Bossuet, Alfonso Maria de Liguori ed altri molti, ne hanno sempre ricavato fiumi

di sapienza, e fiamme giocondissime di carità soprannaturale.

Ed ancora, poichè alla mente dei SS. Padri diretta e guidata dallo Spirito del Signore anche gli stessi miracoli evangelici hanno la loro lingua, essi gli hanno interrogati e ne hanno raccolto tesori d'insegnamenti dommatici e morali a salute dei loro uditori. Ond'ebbe a dire S. Agostino (Tract. 24 in Ioan.): « Non sufficit intueri in miraculis Christi; interrogemus ipsa miracula quid nobis loquantur de Christo: habent enim, si intelligantur, linguam suam. Nam, quia ipse Christus Verbum Dei est; etiam factum Verbi verbum nobis est. ».

L'accorto lettore ben vede quanto questa idea potrebbe slargarsi ed estendersi, specialmente se ci facessimo a considerare le altre parti del Nuovo Testamento, le quali possono appellarsi « il Vangelo applicato »; ma credo che il già detto potrebbe bastare a ritrarre la verace idea della vangelica predicazione da Gesù Cristo affidata alla gerarchia cattolica. E pare che mal non si apporrebbe chi definisse così: « La evangelica predicazione è la stessa parola di Gesù Cristo, perpetuata nella umanità per l'organo del sacro ministro cattolico legittimamente inviato ».

Dalla quale definizione inferisci: 1.° che quel sacro oratore il quale, invece di mettere ad oggetto e materia della sua predicazione la parola del Signore, va in cerca di argomenti profani e stranii al Vangelo, non perpetua la predicazione di Gesù, e quindi non merita il nome di sacro oratore; 2.° che ancorchè altri tolga a predicare il Vangelo di Gesù Cristo e non sia dalla autorità cattolica legittimamente inviato, non può dirsi organo e voce del Verbo Incarnato: poichè Gesù Cristo, come solo nella Gerarchia Cattolica perpetua il suo sacerdotale e giudiziario potere, così solo per la medesima perpetua il suo ufficio profetico ossia la sua celeste predicazione; 3.° che la santità o la reità della vita del predicatore evangelico per nulla influisce nel suo ministero della Parola, dicendo Gesù Cristo: « Sulla cattedra di Mosè sedettero gli Scribi ed i Farisei; fate quanto vi dicono, ma non vogliate conformarvi alle loro opere ».

Nondimeno grande dannazione si acquistano cotestoro tra perchè udiranno dirsi dal celeste Padrone: *Serve nequam ex tuo ore te iudico*, e perchè, quanto è da loro, mettono un gravissimo impedimento morale al frutto della celestiale semenza che spandono indegnamente. Onde diceva S. Basilio: « Quales oportet esse eos, quibus praedicatio Evangelii credita est? Tamquam Apostolos et ministros Christi, et dispensatores fideles mysteriorum Dei, omnia ea, quae a Domino præcepta sunt et re et verbo implentes (1) ». E S. Agostino (2): « Eos dixit Deus furari verba sua, qui boni volunt videri, loquendo quæ Dei sunt; cum mali sint, faciendo quæ sua sunt.... quomodo enim dicunt verbis, quod negant factis? ».

(Continua)

Sac. Giuseppe Morgèra
di Casamicciola

Casi Morali e Liturgici

Soluzione del 1.° Caso Morale.

Tizio si presenta con Sempronio all'asta governativa dei beni ecclesiastici a fine di far lucro. Offertoglisi da Sempronio un buon compenso se si ritira dal licitare, ama meglio aver quel compenso certo, anzichè tentar la sorte della concorrenza: lo accetta e si ritira.

Si chiede:

1.° Tizio incorre in qualche censura?

2.° È tenuto di restituire, ed a chi, il compenso ricevuto?

Al 1.° quesito è facile rispondere. Chi si ritira dall'asta non compie alcun atto esterno d'invasione o di usurpazione dei beni ecclesiastici; dunque non incorre quella censura ch'è inflitta sia dalla Costituz. *Apostolicæ Sedis*, sia dal Tridentino, contro coloro che commettono questi reati. Se, come fu risposto dalla S. Penitenzieria (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 240), non cade in censura chi concorre all'asta di siffatti beni e non rimane aggiudicatario, molto meno la coglie chi si ritira

(1) Reg. 80.

(2) De Doctr. Christ. Lib. IV, n. 62.

dal licitare. Tizio perciò non dovrà considerarsi come censurato.

Non così facile si rende la soluzione del 2° quesito, se cioè Tizio deve restituire ed a chi il compenso ricevuto: Esaminiamo se ha obbligo di restituirlo: 1° al governo, 2° alla Chiesa, 3° a Sempronio.

1.° Non ha obbligo di restituire al Governo. Oltre la precipua ragione, manifesta a tutti, è sentenza più comune presso i Teologi che, anche nelle licitazioni oneste e legittime, quando si stabilisce una giusta base, al di sotto di cui non si può licitare, non si deve condannare un compratore che o con preghiere o con compenso, escluso l'inganno o la frode, cerca allontanarne i concorrenti. Si ascolti il d'Annibale: « Nec est illicitum emptori alios emptores ab emptione (sub hasta) deducere, seu precibus, quod nemo dubitat, seu pacto cum eis inito, quod est communius et ni fallit verius, dummodo ipse emat pretio saltem infimo » (*Summula* Tr. IX c. II, a. 3, n. 436.)—È ammesso pure che il padrone del fondo esposto all'incanto abbia diritto che nessuno allontani i licitanti, questo diritto sarà sempre contro chi allontana, non mai contro chi è allontanato, il quale non avea obbligo alcuno di presentarsi all'asta.

2.° Non ha obbligo di restituire alla Chiesa. La legge del restituire sorge da due essenziali requisiti: colpa teologica e danno effettivamente cagionato, o almeno non impedito da chi per giustizia doveva. Or nel caso manca affatto la seconda condizione; chè nè la cosa è perita, nè si è peggiorata la condizione del legittimo padrone a riacquistarla, nè su di essa si è mercanteggiato. La Chiesa è del tutto estranea a quel contratto.

Obbiezioni che si son fatte:

a) La S. Penitenzieria obbliga i rivenditori dei beni ecclesiastici a consegnare al proprio Vescovo il lucro riportato dalla rivendita (V. Monit. Eccl. Vol. I, pag. 192). Ergo, a pari... Rispondiamo: la parità non corre; essendochè il rivenditore avea già violata la legge della giustizia, presumendosi padrone del fondo e vendendolo. In questo caso il lucro si è fatto *sul fondo;* nel caso nostro si è fatto *ad occasione del fondo.* Il primo lucro spetta al padrone del fondo; il secondo non già.

b) Nella domanda, alla quale rispose come si è detta la S. Penitenzieria, erano inclusi ancora i cooperanti ai contratti sopra i medesimi beni (V. l. c.). Dunque Tizio come cooperatore deve restituire.—Rispondiamo: cooperante è chi efficacemente influisce sull'atto criminoso. Nel caso non vi ha cooperazione di sorta; giacchè Tizio avea tutto il diritto di ritirarsi, come non avea nessun dovere di concorrere.

c) La somma, sborsata al Demanio, quella data a Tizio, e quella che ha risparmiata Sempronio senza concorrenza, costituiscono tutt'insieme l'equivalente del fondo acquistato; e però il lucro di Tizio sta *loco partis pretii.* Ma la Chiesa ha diritto ad avere il fondo; ed ove questo non sia restituito, ha diritto allo equivalente in qualunque mano ritrovisi. Dunque Tizio, finchè la Chiesa non abbia il fondo, è tenuto di consegnare ad essa il lucro riportato.—Neghiamo che il lucro fatto da Tizio stia *loco partis pretii.* Il lucro si è avuto solo ad occasione del fondo; e non ha che fare col prezzo del fondo. Pel fondo *intero* presso la Chiesa risponde Sempronio aggiudicatario, il quale nel caso di restituzione non ha diritto di rivalsa su di Tizio.

d) La Chiesa, quando potrà e vorrà ripigliare il fondo dalle mani di Sempronio, dovrà indennizzarlo anche di ciò che questi ha pagato a Tizio. Dunque Tizio reca danno alla Chiesa col suo lucro.—Neghiamo che la Chiesa abbia l'obbligo in tal caso di pagare il prezzo del suo fondo, e molto meno d'indennizzar Sempronio. Nessun padrone è tenuto pagar due volte la cosa sua. Del resto sono chiare le proteste fatte dalla S. Penitenzieria al Vescovo di Policastro: « Emptores bonorum ecclesiasticorum absque venia Apostolica consideratos esse ut emptores et possessores malæ fidei, queis petentibus reconciliationem nulla promittitur pretii soluti restitutio, aut alia conceditur gratia » (V. *Monit. Eccl.* Vol. I p. 241).

3° Sarà Tizio tenuto di restituire il lucro a Sempronio?—In due casi sarebbe certo tenuto. Primamente laddove Sempronio si fosse presentato all'asta governativa con venia della S. Sede. In tal caso rappresenterebbe il legittimo padrone che vuol rivendicare dalle

mani dell'usurpatore la cosa propria. E però avrebbe dritto che nessuno gli faccia concorrenza. Oltre a ciò la Chiesa, volendo indennizzar Sempronio, nel ripigliarsi il fondo, sarebbe costretta pagare altresì il compenso dato a Tizio.

Secondamente sarebbe certo tenuto di restituire il lucro a Sempronio, se finse di concorrere per mera ed improba specolazione, senz' animo di licitare. Qui la frode ed il dolo renderebbe non dubbiamente, ma evidentemente irrita la convenzione; e però non avendo alcun titolo per ritener quel lucro, Tizio dovrebbe restituirlo.

Ma che è da dirsi, se Sempronio licitò senza venia Pontificia, e Tizio avea veramente animo di concorrere?

Non vogliamo discutere sulla liceità di quella convenzione. Il certo si è che nè Sempronio avea diritto di non essere molestato da Tizio con la sua concorrenza; nè Tizio avea dovere di rimaner libero Sempronio nella subasta. Messo pure che il contratto sia *de re illicita*, non si vuol dedurre che dunque debba essere assolutamente nullo. I Teologi sono discordi sulla validità de' contratti illeciti: tutti però convengono che « in dubio et pari causa melior est conditio possidentis ». Stante ciò, potremo conchiudere che Tizio in quest'ultimo caso non si possa obbligare a restituire a Sempronio, o ad alcun altro, il compenso ricevuto.

Soluzione del 1.° caso liturgico

Bartolo parroco sdegna di avere presso di se libri liturgici e diarii ecclesiastici che riferiscono i recenti decreti della S. C. de' Riti. Dice bastargli le rubriche del Messale e del Rituale Romano; i decreti della S. C. dei Riti non essere obbligatorii; voler lui eseguir solo quei decreti che gli si comunicano per via gerarchica dal proprio Vescovo, e non essere obbligato di prestar fede ad autori privati, molto meno a gazzettieri.

Si chiede:

1° I Decreti della S. C. dei Riti come obbligano in coscienza?

2° Qual promulgazione e qual certezza richieggono per obbligare?

3° Che deve dirsi del ragionamento di Bartolo?

4° Nella condotta di lui deve riconoscersi colpa, e quale?

Si risponde al 1° quesito. I Decreti della S. C. de' Riti obbligano in coscienza, come i decreti Pontificii, *sub gravi o sub levi*, secondo la materia di che trattano. Si prova in primo luogo dalla Bolla *Immensa æterni Dei*, onde Sisto V. fondò detta S. Congregazione, con cui conferì ad essa la potestà ordinaria circa i sacri riti per tutta la Chiesa.—Si prova in secondo luogo dal decreto della S. C. de' Riti del dì 23 maggio 1846, confermata dal Sommo Pontefice il dì 11 luglio 1846, del seguente tenore: « An decreta a Sacra Congregatione emanata et responsiones quæcumque ab ipsa, propositis dubiis scripto formaliter editæ, eamdem habeant auctoritatem, ac si immediate ab ipso Summo Pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio Sanctitati Suae? S. R. C. respondit: *Affirmative* ».

Ma questi decreti obbligheranno indistintamente tutti?

I decreti generali obbligano tutti; imperocchè sono emanati per tutta la Chiesa.

I decreti particolari vogliono distinguersi, secondo insegnano i Compilatori degli *Acta* (Vol. III, App. XII): Alcuni sono esplicativi della legge, detti nel foro liturgico *Magistrali*; altri riguardano l'applicazione della legge al fatto. I primi, benchè emanati ad istanze particolari, han forza di legge per tutti, purchè sieno confermati in qualche modo dalla stessa S. C.; cioè quando non rimangano dimenticati ovvero abrogati da nuove e contrarie dichiarazioni. I secondi, essendo meramente locali, riguardano sempre i varii luoghi per cui furon dati; nè possono aver forza di legge generale, se non sono per decreto Pontificio come tali riconosciuti. Possono nondimeno formar oggetto di utile studio ai rubricisti intorno ai principii, da cui fu mossa la S. C. nei suoi giudizii; il che giova moltissimo alla retta interpretazione delle leggi liturgiche.

Al 2° quesito. I decreti della S. C. dei Riti per obbligare non han bisogno di formale promulgazione fatta o in Roma o dai

Vescovi nelle proprie Diocesi. Basterà solo che siano in forma autentica muniti del sigillo e della firma del Prefetto e del Secretario della medesima S. C. Così lo Scavini: « Ex eadem autem S. C. ad hoc sufficit quod responsiones sint subscriptæ a Sacræ Congregationis Præfecto et Secretario ac eiusdem sigillo munitæ, nec requiritur promulgatio vel Romæ, vel ab Episcopis in suis Diœcesibus facta » (L. I, n. 333, edit. XII). Anzi, per decreto del dì 8 aprile 1854, tutti gli atti della S. C. dei Riti che si trovano raccolti nella Collezione del Gardellini debbono aversi per veri ed autentici. Purchè adunque si abbia certezza morale di siffatti decreti o emanati autenticamente, o inserti nella Raccolta Gardelliniana, sorge subito l'obbligo di adempirli.

Al 3° quesito. Il ragionamento di Bartolo è erroneo in tutte le sue parti.

È erroneo quando dice bastargli le Rubriche del Messale e del Rituale Romano; giacchè, oltre di questi, vi ha pure altri codici di liturgia, quali sono le Rubriche del Breviario e il Cerimoniale de' Vescovi, il quale ultimo, se è necessario ai Prelati per le funzioni pontificali, è necessario altresì ai sacerdoti, per le regole che contiene circa le sacre funzioni. Ma non basta la nuda legge, senza saperla interpretare. Quindi il bisogno de'Rubricisti o dei Comentatori, che dichiarino il diritto liturgico in tutte le sue parti. E poichè interprete autentica di tal diritto si è la S. C. de'Riti, fa d'uopo conoscere i decreti, almeno principali, che dalla medesima si son pubblicati o si van pubblicando.

È erroneo inoltre, quando dice che i decreti della S. C. non sono obbligatorii, avendo già veduto che i decreti *generali*, e gli *esplicativi*, o *magistrali*, obbligano tutti indistintamente, come se promanassero dal medesimo Romano Pontefice.

È erroneo infine, quando richiede la promulgazione gerarchica di questi decreti, bastando, come s'è dimostrato, che siano stati in forma autentica muniti della firma del Prefetto e del Segretario della stessa S. C., ovvero inseriti nella Raccolta Gardelliniana. Perciò, quando si è moralmente certi (o per mezzo di libri o di gazzette fededegni) che ciò veramente si è fatto, sorge subito l'obbligo di adempirli.

Al 4° quesito. Dal fin qui detto è chiaro che, tranne se per una invincibile inavvertenza o ignoranza (che non si può facilmente ammettere in un sacerdote, e molto meno in un parroco), la condotta di Bartolo non può essere scusata di colpa, ed anche grave, pel pericolo, in cui si espone, di venir meno al suo dovere in cose gravi di liturgia.

PROPOSTA DEL 3.° CASO MORALE

Pallavicino acquistò un fondo clerale dal Demanio; ne ottenne poi la venia Pontificia. Però non vuole acconciarsi all'obbligo di sovvenire dalle rendite di quel fondo il Clero, secondo le prescrizioni della S. Penitenzieria (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 192), dicendo che il Clero ha diritto alla pensione del Governo.

Si chiede:

1° Quali proporzioni deve avere quella sovvenzione?

2° È valida la ragione di Pallavicino a scusarlo da quell'obbligo?

3° Che deve dirsi se il Clero avesse tanta rendita dal Governo, quanta ne percepiva prima dello incameramento?

4° Che, se non ne avesse per nulla, e ci fossero molti pesi da adempire?

5° Che, se le rendite di quel fondo fossero così scarse che non bastassero a Pallavicino per rivalersi delle spese e del capitale sborsato?

6° Incorrerebbe pena Pallavicino se in nessun caso volesse sovvenire quel Clero?

PROPOSTA DEL 3.° CASO LITURGICO.

Silvio parroco suole invitare nelle feste della sua parrocchia bande musicali ed orchestre che e nella Chiesa e nelle processioni eseguono musiche teatrali e profane. Avendo dubbio sulla liceità di ciò che opera, chiede:

1° Qual musica è permessa e quale è proibita nelle Chiese?

2° Qual posto vuolsi assegnare alle bande musicali nelle processioni?

3° È immune da colpa la condotta fin qui tenuta da lui?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

I sacri patrimonii e i canonicati non eretti in titolo non sono soppressi.—Gl'immobili che il testatore lascia in usufrutto ad un sacerdote a titolo di patrimonio ecclesiastico,

debbono riguardarsi come la dote di un sacro patrimonio; e quindi non colpiti dal Decreto di soppressione del Commissario Valerio.—La fondazione di un canonicato fatta con testamento e sfornita all' epoca della promulgazione del detto decreto della canonica erezione in titolo, è del pari non soggetta alla soppressione ; e i beni dotalizii della medesima si devolvono, cessato l'usufrutto, agli eredi legittimi o scritti del testatore (Corte d'Appello di Ancona) 6 nov. 1878—Fondo del Culto contro Danesi—Gazz. del Procur., An. XIV, n. 11).

Obbligo dei comuni di pagar la congrua. — Il decreto 17 febb. 1861 n. 218, abolendo il Concordato nelle provincie napolitane, richiamò in esse in vigore l'antico dritto pubblico, sicchè di questo devono ritenersi abolite solo quelle parti che sono incompatibili con la presente legislazione. Conseguentemente sussiste l'obbligo di un Comune di pagare al parroco ed ai coadiutori la congrua come per l'addietro, se il Comune abbia giuspatronato sul benefizio parrocchiale, o se un tal obbligo sia sorto da una convenzione conchiusa anteriormente al Concordato e a norma del dispaccio 19 settembre 1772, che dava ai Comuni la scelta tra la continuazione delle decime ed il mantenimento delle parrochie. (Corte di Cassaz. di Roma, 4 luglio 1877—Munic. di Pescocostanzo contro Zappi—*Bollett. del Contenz. catt.* 1887. Parte II, pag. 57).

Adempimento dei pesi sugli enti soppressi.—Il fine della legge 15 agosto 1867 non è stato quello di veder tradita la volontà dei defunti ; però colla soppressione dei varii enti morali non furono liberati i patroni , al cui favore i beni rimasero svincolati, dall'obbligo di far celebrare le messe imposte dal testatore. Ed ove i patroni non lo adempiano, possono gl' interessati astringerli in via giudiziaria.—Se il fondatore ha stabilito una somma per la celebrazione delle messe, chi è tenuto a farle celebrare non può essere astretto a corrispondere una somma maggiore. (Corte di Cassaz. di Roma. 21 marzo 1877. Collegio de' Mansionarii di Benevento contro Demanio — e 4 luglio 1877 Scalamonti contro Confraternita di S. Biagio in Ancona—*Bollett. del Contenz. Catt.* 1877. Parte II , pag. 49 — *Giurispr. Ital.* 1877, P. I, Sez. I, pag. 868).

BIBLIOGRAFIA

BARONE FRANCESCO GIUS. ANT.— Il Cristo trionfante, ovvero Conferenze sulla Religione Cristiana pel sac. Francesco Giuseppe Antonio Barone da Palme (Calabria), socio corrispondente dell' Accademia Romana di S. Tommaso ecc.—Napoli, Tip. Editrice degli Accattoncelli, in 8° di pagg. 328.

Di quest'opera commendevolissima ecco il giudizio della dotta Civiltà Cattolica (fasc. 683): – « Il ch. Antonio Barone fa opera veramente salutare coi suoi scritti apologetici, che viene a mano a mano pubblicando , a modo di conferenze , intorno ai principali soggetti di religione più accanitamente impugnati dalla odierna incredulità. Il presente volume (il quale per altro, com'egli stesso dichiara , fa un tutto da sè, non meno che il precedente e quei che lo seguiranno) è diviso in due parti , nella prima che ha per titolo *Il Cristo trionfante*, raffermata la Divinità di Gesù Cristo, mostra la divina origine e verità della religione da lui fondata; e nella seconda intitolata *La Navicella di Pietro*, addita questa religione nella Chiesa cattolica, riconoscibile da tutti per le sue note caratteristiche ; e ne dimostra la suprema autorità, le proprietà e i benefici effetti anche per riguardo alla civiltà, dando alle sue dimostrazioni maggior rilievo col contrapposto del Protestantesimo. E' un libro pieno di dottrina , scritto con vigore di discorso e chiarezza di esposizione. Può riuscire di grande utilità a chi lo legge, sia per rafforzarsi nella fede , sia per rispondere ai sofismi onde questa è combattuta ».—Noi ne raccomandiamo l' acquisto sopratutto a coloro che son chiamati a propugnare dal pergamo le grandi verità della nostra santa Religione.—Si vende presso l'Autore per L. 3 franco di posta.

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1879)

Creazione di Cardinali e provvista di Chiese— Il dì 12 Maggio 1879 nel Solenne Concistoro la Santità di N. S. Leone XIII, dopo un' Allocuzione , si è degnata creare e pubblicacare Cardinali di Santa Romana Chiesa; *Dell'Ordine de' Preti* :

Mons. Federico Landgravio de Furstemberg, Arciv. di Olmutz, nato in Vienna 8 ottobre 1812.

Mons. Giuliano Floriano Desprez, Arciv. di Tolosa, nato in Ostricourt , 14 aprile 1807.

Mons. Lodovico Haynald, Arciv. di Colocza e Bacs, nato in Szecsony, 3 ottobre 1816.

Mons. Lodovico Francesco Desiderato Edoardo Pie, Vesc. di Poitiers, nato in Pontgouin nel 1815.

Mons. Americo Ferreira dos Santos Silva, Vesc. di Porto in Portogallo, nato in Porto 16 gennaio 1829.

Mons. Gaetano Alimonda, nato in Genova 23 ottobre 1818, Vesc. di Albenga che ritiene in amministraz. provvisoria.

Dell' Ordine de' Diaconi:

Mons. Giuseppe Pecci (fratello di S. S.) Sotto Bibliotecario di S. R. C. nato in Carpineto.

Mons. Giuseppe Hergenroether, Prel. Dom. di sua Santità.

R.mo P. Giovanni Enrico Newman, Prete della Congregaz. dell' Oratorio di Londra.

R.mo P. Tommaso Zigliara, dell'Ordine dei Predicatori, Consultore delle SS. CC. dell'Indice e degli Affari Straordinarii.

Quindi l'E.mo Card. Borromeo, qual procuratore dell'Emo Card. Carafa di Traetto, dimesso il Titolo di S. Maria degli Angeli, ha ottato a quello di S. Lorenzo in Lucina, e l'E.mo Card. de Falloux du Coudray ha ottato alla Diaconia di S. Angelo in Pescheria e dimessa l'altra di S. Agata alla suburra. Fatto poi le rispettive ozioni alle vacanti Sedi Suburbicarie, il S. Padre si è degnato provvedere quanto appresso:

Chiesa Cattedr. di Frascati, per l'E.mo Card. Gio. Battista Pitra, dimesso il Titolo di S. Calisto.

Chiesa Cattedr. di Albano, per l'E.mo Card. Gustavo Adolfo d'Hohenlohe, dimesso il Titolo di S. Maria in Traspontina.

Chiesa Arciv. di Cartagine i. p. i., per Mons. Pietro Rota Vescovo rinunziatario di Mantova, che ritiene in amministraz. provvisoria.

Chiesa Arciv. di Petra i. p. i., per Mons. Giuseppe Aggarbati, Vesc. rinunziatario di Senigaglia che ritiene in amministraz. provvisoria.

Chiesa Metrop. di Benevento, per Mons. Camillo Siciliano dei March. di Rende, traslato da Tricarico, che ritiene in amministraz. provvisoria.

Chiesa Cattedr. di Mantova, per Mons. Giovanni Maria Berengo, traslato dalla Sede di Adria, che ritiene in Amministraz. provvisoria

Chiesa Cattedr. di Senigaglia per Mons. Francesco de'March. Latoni, Prel. Dom. di S. S., Canonico dell'Arcibasilica Lateranese.

Chiesa Cattedr. di Ancona, per Mons. Achille Monara, Can. e Pro-Vicario Gen. di Bologna.

Chiese Cattedrali Unite di Savona e Noli, per Mons. Giuseppe Boraggini Can. e Pro-Vicario Gen. di Genova.

Chiesa Cattedr. di Albenga, pel R. D. Filippo Allegro Can. Teol. e Rett. del Semin. di Albenga.

Chiesa Cattedr. di Conversano, pel R. D. Augusto Antonino Vicentini Can. di Aquila.

Chiesa Cattedr. di Adria, per Mons. Giuseppe Apollonio Proton. Apost. Can. Penitenz. di Venezia.

Chiesa Cattedr. di Gallipoli, pel R. P. Fr. Gesualdo da Cardinale, nel secolo Niccola Loschirico, Ministro Provinciale dei PP. Cappuccini di Cosenza.

Chiesa Vesc. di Dioclea i. p. i. pel R. D. Felice Gialdini, Can. Priore della Collegiata in Pescia, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Paoletti Vesc. di Montepulciano.

Chiesa Vesc. di Tanes i. p. i., per Mons. Elia Bianchi, Prel. Dom. di S. S. Proton. Apost. Uditore della Nunziatura Apost. di Spagna, deputato Suffraganeo delle unite Sedi Suburbicarie di Ostia e Velletri.

Chiesa Vesc. di Troade i. p. i., pel R. D. Placido Petacci, Segretario del Vicariato di Roma e Can. della Basilica di S. M. Maggiore, deputato Suffragàneo della Sede Suburbicaria di Sabina.

Sono state inoltre pubblicate le seguenti Chiese provviste per Breve:

Chiesa Metrop. di Smirne, per Mons. Andrea Timoni traslato dalla Sede di Scio.

Chiesa Metrop. di Dublino, per Mons. Edoardo Mac-Cabe traslato dalla Chiesa di Gadara i. p. i.

Chiesa Metrop. di Scopia, per R. P. Fulgenzio Czarew de' Min. Osserv., Guardiano del Convento di Zara.

Chiesa Cattedr. di Ardagh, per Mons. Bartolomeo Woodlock Prel. Dom. di S. S., Rettore dell'Università Catt. d'Irlanda.

Si è fatta di poi la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metrop. di Benevento, Smirne, Dublino e Scopia.

Finalmente si è prestato il solito giuramento dai nuovi E.mi Cardinali Vescovi Suburbicarii.

In altro Concistoro del dì 15 maggio 1879 i novelli E.mi Cardinali Pecci, Newman, Hergenroether e Zigliara, presenti in Curia, prestarono il giuramento e riceverono dalle mani di Sua Santità il Cappello Cardinalizio. In questa occasione Mons. de Dominicis Tosti, in luogo di Mons. Bonino Avvocato Concistoriale assente, perorò per la terza ed ultima volta la causa di Beatificazione della Ven. Serva di Dio Anna M.ª Taigi.—Quindi il S. Padre, dopo chiusa, giusta il costume, la bocca ai detti E.mi Porporati, si è degnato provvedere quanto appresso:

Chiesa Cattedr. di Gran-Varadino, di rito Greco-Ruteno, per Mons. Michele Pauel, traslato da Armenopoli, dello stesso rito.

Chiesa Cattedr. di Annecy, per Mons. Luigi Romano Ernesto Isoard diocesano di Soissons, Prel. Dom. di S. S.

Chiesa Cattedr. di Cracovia, per Mons. Albino Dunajewski Prel. Dom. di S. S. consigliere di quella Curia Vescovile.

Chiesa Cattedr. di Leitmeritz, pel R. D. Antonio Frind Can. della Metrop. di Praga.

Chiesa Cattedr. di Armenopoli o Szamos-Ujvar di rito greco-Rumeno, pel R. D. Giovanni Szabò Vicario Capitolare di Gran-Varadino.

Chiesa Vescov. di Terme i. p. i. per Mons. Gaetano Ratta Vicario Gen. di Bologna, deputato Ausiliare dell'E.mo Card. Parocchi.

Chiesa Vescov. di Antipatro i. p. i. pel R. D. Emmanuele Antonio Bandini, Arcidiac. della Metrop. di Lima.

Per breve sono state provviste le seguenti:

Chiesa Cattedr. di Aukland, per Mons. Waltero Steins d. C. d. G. traslato dalla Chiesa Arciv. di Bostra i. p. i.

Chiesa Cattedr. di Scio, per Mons. Ignazio Giustiniani traslato da Tine e Micone.

Chiesa Cattedr. di Santorino nell'Arcipelago Greco, per Mons. Antonio Galibert.

Chiesa Cattedr. di Hartford, Stati Uniti di America, pel R. D. Lorenzo Mac-Mahon, Vicario Gen. della Dioc. di Providence.

Chiese Cattedrali unite di Sault S.ª Maria Marquette, Stati Uniti di America, pel R. D. Giovanni Vertin, parr. di Marquette.

Chiese Cattedrali unite di Tine e Micone, pel R. D. Michele Castelli. parr. di Smirne.

Chiesa Cattedrale di Raphoe in Irlanda, pel R. D. Michele Logue, professore nel Collegio di Maynooth.

Chiesa Vescov. di Olimpio i. p. i. pel R. D. Amando Lamaze deputato Vicario Apostol. dell' Oceania Centrale ed Amministratore del Vicariato dell'Arcipelago dei Navigatori.

Chiesa Vescov. di Eno i. p. i. pel R. D. Lodovico M. Galibert, deputato Vicario Apostol. della Conchinchina Orientale.

Chiesa Vescov. di Bolina i. p. i. pel R. D. Costante Dubail, deputato Vicario Apostol. della Mandehuria.

Chiesa Vescov. di Pafo i. p. i. pel R. D. Pasquale Guerini parroco di Perasto, deputato Ausiliare di Mons. Arcivesc. di Antivari e Scutari.

Chiesa Vescov. di Corico i. p. i. pel R. D. Edmondo Knight Can. Penitenziere di Birmingham, deputato Ausiliare di Mons. Vescovo di Shrewsbury.

Il S. Padre, dopo ciò, ha aperto la bocca agli E.mi Cardinali, e nell'atto di porre loro l'anello Cardinalizio, ha assegnata la Diaconia di S. Agata alla Suburra all'E.mo Pecci; quella di S. Giorgio in Velabro all'E.mo Newman; l'altra di S. Nicola in Carcere all' E.mo Hergenroether; e finalmente all'E.mo Zigliara la Diaconia de' SS. Cosma e Damiano.

L'E.mo Card. Alimonda, assente per causa di malattia, ha ricevute nella propria abitazione le insegne Cardinalizie, recategli con le debite formalità da Mons. Vincenzo Anivitti quale Ablegato Pontificio.

I novelli E.mi Porporati sono stati addetti alle seguenti Sacre Congregazioni:

E.mo Pecci: Studi, Indice, Riti, R. Fabbrica di S. Pietro.

E.mo Newman: Propaganda, Riti, Studi, Indulgenze e Sacre Reliquie.

E.mo Hergenroether: Concilio, Affari Ecclesiastici Straord., Studii, Indice.

E.mo Zigliara: Vescovi e Regol., Affari Eccles. Straord., Indice, indulgenze e SS. Reliquie.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Mons. Giuseppe Franchi Chierico di Camera—Il R.mo P. Alfonso Capecelatro prete dell' Oratorio e il R.mo D. Luigi Mosconi di Jesi suoi Prelati Domestici.

Con altri biglietti l'Ill.mo Mons. Carlo Laurenzi Vescovo di Amata i. p. i. è stato nominato Uditore Santissimo;— e l'Ill.mo Mons. Alfonso Capecelatro, Sotto-bibliotecario di S. R. C.

Pellegrinaggi al Vaticano. — Il dì 24 aprile u. s. una eletta di sacri oratori italiani (circa 200) prostravasi dinanzi al trono del Sommo Pontefice per presentargli l'omaggio di filiale osservanza. Il R.mo Mons. Schiaffino, Vescovo di Nissa e presidente del pellegrinaggio, lesse un nobile indirizzo, al quale, fu risposto dal S. Padre con uno dei suoi magnifici discorsi. Seguì l' offerta dell' obolo di S. Pietro, presentata da' R.mi Monsigg. Deggiovanni e Tripepi promotori del pellegrinaggio: e poi tutti i sacri oratori quivi adunati si accostarono al bacio del piede e della mano del S. Padre.—Sua Santità, dopo averli benedetti, concesse ai R.mi Parroci di dare una volta la benedizione papale in un giorno da stabilirsi d'accordo coi Vescovi.

Il 2 maggio furono ammessi 500 rappresentanti dell'opera dei pellegrinaggi francesi, condotti dal Rev. P. Picard e dal Visconte de Damas. Il S. Padre si degnò ascoltare l'affettuoso indirizzo letto da quest'ultimo, e ricambiarlo con un altro splendido discorso, e con l'apostolica benedizione. Varie notevoli offerte furono depositate ai piedi di Lui.

Cardinale defunto.—La sera del 26 u. s. si addormentò nel Signore l'E.mo Card. Carlo Luigi Morichini. Era nato in Roma il 21 genn. 1805 e fu creato e pubblicato Cardinale di S. R. C. dalla s. m. di Pio IX nel Concistoro del 15 Marzo 1852. Fu Vescovo di Iesi, Arcivescovo di Bologna e finalmente di Albano. Era Prefetto della Segnatura Papale di giustizia, e apparteneva a varie Sacre Con-

gregazioni. Fu chiarissimo poeta e letterato, come lo dimostrano le splendide opere da lui date a luce.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. P. ha assegnate L. 80 mila, da pagarsi in otto rate annue, pei restauri della chiesa monumentale de' Ss. Lorenzo e Damaso; in Roma ha fatto distribuire, in occasione della Pasqua la somma di L. 26 mila a favore di famiglie cattoliche e pii istituti, oltre a speciali sussidui assegnati a monasteri di sacre vergini e case di educazione.—Una eruditissima opera ha pubblicato l'E.mo Card. Bartolini, col titolo *Di S. Zaccaria Papa e degli anni del suo Pontificato*. Il S. P. gli ha diretto uno splendido Breve di congratulazione. — I protestanti oltraggiarono pubblicamente in Roma la Madre di Dio con discorsi, libelli e manifesti eretical. I Romani fecero atto di riparazione con accorrere in divoto pellegrinaggio nella Basilica di S. M. Maggiore. Più di 10,000 persone si accostarono alla S. Comunione.—Compiuti i grandiosi restauri nella Basilica de' Ss. XII Apostoli in Roma, cominciati già da dieci anni, il dì 27 u. s. si celebrò la solenne riapertura del detto tempio. L' altare maggiore fu consacrato dall'E.mo Card. di Pietro; altri sei Vescovi consacrarono simultaneamente gli altari minori. Seguì un triduo solennissimo con pompa e sfoggio singolare.—Feste ancora splendidissime si celebrarono nel passato Aprile in Alessandria per la consacrazione di quella Cattedrale, ristaurata, e decorata dalle 24 statue de'Patroni della città della Lega Lombarda. Intervennero parecchi Vescovi, e fedeli in grandissimo numero. Il S. Padre dispensò dal magro, del sabato, 26.—Hanno ricevuto l'*Exequatur* governativo l'Arciv. di Spoleto e i Vescovi di Rimini e di Bovino.—È stata ritrovata in Montecassino una lettera autografa di S. Tommaso d'Aquino, che parla della scienza di Dio e dei futuri contingenti.—Sono state restituite in Bosa (Sardegna), per effetto della sagramentale confessione, L. 72,210 involate all'Istituto del Credito Agricolo.—Il parroco di S. M. degli Angeli a Pizzofalcone in Napoli, P.Maestro Luigi Marigliano, nominato Vescovo di Tricarico, ha rinunziato. — Il consueto miracolo di S. Gennaro operato in Napoli il 3 spirante, è stato di non lieto presagio. Il sangue, dopo non meno di un' ora e mezzo di preghiere, si sciolse solo in piccola parte, restandone dura un gran porzione. — È morto Mons. Fr. Anastasio Laterza dei Carmelitani, Vesc. di Boiano. Gli è succeduto il suo Coadiutore Mons. Macarone già Vesc. di Terme i. p. i.

Il S. Padre ha concesso alla Società della gioventù cattolica di Madrid le stesse grazie che Pio IX avea conceduto alla società della gioventù cattolica d'Italia.—A Diarbekir nell'Armenia, in conseguenza della conversione di Mons. Kupelian, i Kupelianisti han restituita la Chiesa che occupavano ai cattolici e si son convertiti.—Le monache Orsoline di Breslavia doveano essere espulse con la forza armata. Tutte le famiglie nobili di Breslavia mandarono i loro cocchi per ricevere le suore: una folla immensa accalcossi sulle vicinanze del monastero. La polizia, impensierita di tal dimostrazione, lasciò di recar molestia alle suore. — I tribunali tedeschi processarono molte persone che erano immischiate nell'affare dell'apparizione di Maria SS. a Marpingen. Dopo un lungo dibattimento tutti i prevenuti furono assolti.—A Barcellona oltre 15 mila persone traevano dietro al Vescovo della Diocesi nella processione fatta pel S. Giubileo. Presero parte alla funzione il prefetto, le autorità municipali e militari e l' università. — Il S. P. ha concesso all'Arciconfraternita dell'Immacolata Concezione, eretta nella Basilica di Lourdes, la facoltà di aggregare a sè le confraternite di tutto l'Orbe sotto il medesimo titolo.—Si è convertita al cattolicismo la contessa O' Connel nata principessa Nonia Bertong: questa conversione ha destato molto rumore fra i protestanti. — Il giornale *Le Spectateur* avea calunniato i Fratelli delle Scuole Cristiane: i tribunali francesi lo han condannato a fr. 500 di ammenda, e fr. 500 pel rifacimento dei danni—Il sig. Cheiné, già tenente dell'artiglieria pontificia e capitano nell' armata di Spagna, si è reso religioso passionista. — A Paray-le-Monial si sono raccolte tutte le opere pubblicate che si son potute trovare sulla SS. Eucaristia. Ascendono a 3600 volumi.— È stato fondato un nuovo convento di Benedettine a Cuttis presso S. Giacomo di Compostella —Gli Arcivescovi e i Vescovi del Canadà hanno indirizzato alla Regina Vittoria d'Inghilterra una petizione, perchè voglia riconoscere ufficialmente l' Università Cattolica di Dublino. — Sono morti: Mons. Vinc. Gassner Vesc. di Bressanone (Tirolo); Mons. Casimiro Wicart già Vesc. di Frejus e di Laval (Francia); Mon. Gaspare Willi Vesc. di Coira (Svizzera); Mons. Carlo M. Colina Vesc. di Puebla (Messico).

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

Matrimonii — 4 Magg. 20 Lugl. e 24 Sett. 1878. — Una interessantissima causa è questa che per ben tre volte venne discussa in S. C. — Ferdinando, giovine a 26 anni, di nobile lignaggio tenne turpi relazioni con Lucia, donna dissoluta, per cui diè fondo alla eredità paterna. La madre, pia contessa e ricchissima, si sforzò a tutt'uomo di ritrarre dall'abisso il figlio; e per allontanarlo da quella tresca, lo mandò a Londra, perchè incamminatosi al tirocino diplomatico, vi potesse compiere un saggio di studii. Ferdinando rimase in questa città meno di un mese, quando fu quivi raggiunto da Lucia. Non prima la contessa ebbe di ciò sentore, richiamò subito per telegramma il figlio; il quale, rimasta a Londra la suppellettile domestica, e seguito da Lucia, ritornò in patria. Fece ogni sforzo la buona madre per far rinsavire il figlio: ammonizioni, promesse, minacce e finalmente un corso di Ss. Esercizi presso i PP. d. C. d. G. — Ma ciò a nulla valse. Ferdinando, eludendo la vigilanza materna, non cessò mai dalle segrete relazioni con Lucia, e fermò con lei di fare un matrimonio civile in Londra. Lucia segretamente vi si trasferì. Ferdinando sotto pretesto di saldare i conti col locandiere, partì per quella volta; e dopo otto giorni dal suo arrivo, presentossi con Lucia presso il magistrato civile (*Registrar*), e celebrò il matrimonio. Dopo 5 o 6 giorni, amendue si ritirarono in patria.

Saputosi il già contratto matrimonio, è facile immaginare la pena amarissima della madre di Ferdinando. Questi mostrò pentimento e deputò un procuratore per ottenere dai tribunali la sentenza di dissoluzione. I tribunali civili sentenziarono nullo il matrimonio per mancanza di pubblicazione e di consenso materno. Ma Ferdinando, ascritto, per le cure della madre, alla legazione di Costantinopoli e quivi recatosi, tenne seco Lucia e protestò pubblicamente contro la detta sentenza di nullità. Ma finalmente, vinto dalle premure materne si separò da Lucia e ritornò in patria.

Il matrimonio celebrato in Inghilterra non era solamente un contratto civile, ma poteva dirsi un vero matrimonio ecclesiastico, mentre quivi non vige la legge tridentina sulla clandestinità. Dunque non bastava la sentenza del tribunale civile per dichiarare la sua nullità; occorreva pur quella del Tribunale ecclesiastico. La madre si rivolse al Vescovo; il quale, discussa la causa maturamente, era sul punto di emettere egli pure sentenza di nullità, quando gli giunsero lettere di Ferdinando, in cui questi, per debito di coscienza, dichiarò che in Londra avea bensì animo di contrarre solo un matrimonio civile, ma pel giuramento che prestò, temeva che innanzi a Dio non si potesse più sciogliere. Il Vescovo dopo ciò credette molto cambiato lo stato delle cose, e il di 9 settembre 1874 sentenziò: « Non constare de invaliditate matrimonii.... ideoque idem matrimonium, quamvis illicite contractum, habendum esse ut validum ».

Da questa sentenza si mosse appello presso la S. C. del Conc. la quale ordinò una nuova inquisizione. Intanto Lucia già contrasse con altro il matrimonio civile. — La causa venne discussa in plenario consesso il dì 4 maggio 1878, e al dubbio : *An constet de nullitate matrimonii in casu ?* fu risposto : *Affirmative.* — Di nuovo fu agitata, ad istanza dell' avvocato del vincolo, il dì 20 luglio 1878, ed al dubbio : *An sit standum vel recedendum a decisis in casu ?* fu risposto: *Dilata ad primam post proximam.* — Finalmente , proposta il dì 14 settembre 1878 , fu definitivamente risoluta: *In decisis.*

Giova dar conto delle gravissime ragioni che consigliarono la prefata sentenza di nullità. Le ragioni sono due 1.° il difetto di consenso ; 2.° il difetto di domicilio.

1.° Il Sommo Pontef. Pio IX di s. m. nell'Allocuzione de'27 settembre 1852 insegnò: « Inter fideles matrimonium dari non posse , quin uno eodemque tempore sit sacramentum ». E poichè in Inghilterra non ha luogo *l'impedimentum clandestinitatis* del Tridentino, il matrimonio che si contrae presso l' autorità civile è pur da considerarsi qual vero sacramento. Essendo però quivi il matrimonio civile, in forza delle leggi , di sua natura precario e dissolubile, perchè sia vero sacramento, occorre sopratutto la chiara intenzione di fare un matrimonio indissolubile; sicchè dove questa manchi, il matrimonio sarà nullo. Or nel caso: 1.° mancò il vero consenso di matrimonio, avendo Ferdinando dichiarato che con quell'atto intendeva solo creare un ostacolo alla madre che lo volea diviso da Lucia; nè pensava che potesse celebrarsi un vero matrimonio secondo quella legge che ammette il divorzio. — 2.° Quand' anche avesse avuta la vera intenzione di contrarre un matrimonio, pure questa intenzione, per la condizione che vi si aggiunse di potersi sciogliere a volontà, lo rendeva nullo, essendo condizione contraria alla sostanza del matrimonio (Greg. IX in cap. 7 de condit.) — È vero ch'egli dichiarò al suo Vescovo che mentre celebrava quel matrimonio temeva di non potersi più sciogliere ; ma replicate volte poscia attestò che quella dichiarazione fu fatta contro coscienza, e solo perchè non era del tutto alieno da Lucia.

2.° Intorno al difetto di domicilio , vuolsi ricordare che il Tridentino richiede per la valida celebrazione del matrimonio la presenza del proprio parroco; e proprio parroco è solo colui, nella giurisdizione del quale si ha il domicilio o quasi domicilio. Chi si allontana dal proprio parroco per contrarre nei luoghi dove non vige la legge tridentina, senza aver quivi acquistato almeno il quasi domicilio, contrae nullamente. Così Bened. XIV nella Costit. *Paucis abhinc* ad Archiep. Goanum, 9 mar. 1758 : « Tertio quid si idem incolae tam masculi quam foeminae transferant habitationem illo solo ut absque parocho et testibus contrahant, responsum S. Congregationis (Urbanus VIII) probaverat; *Nisi domicilium vere transferatur, matrimonium non valere*».

Per dimostrare il quasi domicilio , bisognano due cose: 1.° l'animo di rimanere in un luogo, almeno la maggior parte dell'anno, e 2.° la dimora nel luogo stesso.

In quanto all'animo, occorre primamente che questo sia ben dimostrato (Engel, de Cland. desp. n. 2.—Barbosa, annot. in Conc. Trid. Sess. 24 de réf. C. 1, n. 9).—Nè può dirsi ben dimostrato quando, come nel caso, si vada in un luogo per correzione o per custodia, secondo insegna Bened. XIV (Inst. 33, n. 12); giacchè coloro che fan così « nihil magis expectant quam

ut solutis vinculis paternas aedes revisant ». Inoltre fa d' uopo si abbia il proposito di abbandonare il primo domicilio (Barbosa, Vota decisiva, l. 2, Vol. 10, a. 1. n. 8 — Ursaya, disc. eccl. t. 2, p. 1, disc. 10 n. 11—Rota, in Neapol. matrim. 22 iun. 1705). E dippiù che dopo celebrato il matrimonio si dimori in quel luogo alquanto tempo, nè si faccia ritorno da esso se non per una causa impreveduta. Così Bened. XIV (Notif. 13. t. 2, n. 8). Or nel caso nessuna delle dette condizioni si è avverata, giacchè i giovani non ebbero tale intenzione, nè potevano averla ; non avevano abbandonata la patria ; aveano in animo di ritornarvi, e vi ritornarono infatti pochi giorni dopo celebrato il matrimonio.

In quanto poi alla dimora , è certo ciò che insegna il Sanchez (l. 2 deisp. 23, n. 2) : « Domicilium habitationis non adquiritur solo animo habitandi, sed animo et facto, nempe habitatione ipsa », — Bened. XIV, a troncare ogni litigio , prescrisse per tale effetto la dimora almeno di un mese : « Post haec necessarium fore censemus nonnihil adiungere , ut in propatulo sit quidnam requiratur ad quasi domicilium adipiscendum. Verum hac in re non alio pacto responderi potest, nisi quod, antequam matrimonium contrahatur, spatio saltem unius mensis, ille qui contrahit habitaverit in loco ubi matrimonium celebratur » (Const. cit. *Paucis abhinc*) (1). Ma Ferdinando e Lucia neppure un mese intero dimorarono in Londra prima del matrimonio. Dunque non vi acquistarono il quasi domicilio.

Potevano almeno contrarre siccome vaghi o pellegrini? I vaghi son coloro che abbandonano il proprio domicilio e ne cercano un altro (Schmalzgrueber I., 4, p. 2, t. 3, n. 168); il che non può dirsi dei nostri sposi. I pellegrini poi son quei che durante il viaggio s' intrattengono brevemente in un luogo o in altro, e questi non possono contrar matrimonio, se non che nel luogo del domicilio.

Dunque non avendo Ferdinando vera intenzione di contrarre un matrimonio indissolubile, nè avendo acquistato in Londra il quasi domicilio , il matrimonio ivi celebrato deve dirsi assolutamente nullo.

---

(1) Una dotta dissertazione del R. P. Tarquini d. C. d. G. poscia Cardinale di S. R. C. , in occasione di una causa matrimoniale , determina il vero senso del mese di dimora richiesto da Bened. XIV. nella cit. Costit., per acquistarsi il quasi domicilio nei luoghi dove non è stato pubblicato il Tridentino. Alcuni opinavano, pel quasi domicilio a causa di matrimonio bastar solo la dimora di un mese in un dato luogo , benchè non si abbia l'animo di rimanervi la maggior parte dell'anno. Ma il ch. canonista prova come il mese di cui parla il detto Pontefice , è bastevole solo a dimostrar l' animo di rimanere in un luogo la maggior parte dell'anno; ma quando il fatto sia contro la presunzione , il detto mese non può bastare. Ed eccone le precipue regioni.

a) È unanime dottrina, confermata dalla pratica de' Sacri Tribunali, anche dopo la predetta Costituz. Benedettina, che i matrimoni celebrati innanzi al parroco del luogo , dove si va in villeggiatura , sieno nulli ; e ciò non per altro, se non perchè ; « Probatum est contrahentes non solere esse ruri maiori parte anni , neque etiam pro dimidia , sed tantum per tres aut quatuor menses » (S. Rota ap. Sanchez. de Matr. l. 3, disp. 23, n. 12).

b) Il fine della cit. Costit. di Bened. XIV era *ad mala ex similibus matrimoniis obvianda ;* dei matrimonii cioè che si contraggono fuor patria e dove non è pubblicata la legge tridentina sulla clandestinità. Or se il prefato Pontefice avesse ristretto ad un sol mese il quasi domicilio, avrebbe aperta più facile via a simili matrimonii con tutti gl' inconvenienti per lo addietro deplorati.

c) Bened. XIV non intese con quella Costituz. stabilire un dritto nuovo, siccome rilevasi dalla lettura della medesima ; e però fa appello all'autorità degli antichi scrittori e delle antiche decisioni , confermando il decreto di Urbano VIII del 14 agosto 1627. Or tutti i Teologi che fiorirono nell' intervallo di tempo fra Urbano VIII e Bened. XIV unanimamente insegnano pel quasi domicilio richiedersi non un mese di dimora solamente, ma la volontà di rimanere in un luogo la maggior parte dell'anno.

d) Lo stesso Bened. XIV nella cit. Costit., accennando alla dottrina di alcuni, che richie-

DECRETI E DICHIARAZIONI

Della S. Congregazione delle Indulgenze

(V pag. 21 di q. Vol.)

—

VIII.

Corone, Crocifissi, Medaglie

Sommario.—1. Possono applicarsi le indulg. alle medaglie che da una parte hanno l'effigie di un Beato e dall'altra quella di un Santo?—2. Possono darsi ad altri le medaglie indulgenziate?—3. Possono vendersi le croci e le corone che han toccato i luoghi e le reliquie di Terra Santa?—4. La facoltà di benedir le corone deve intendersi per tutte le corone e i rosarii? La facoltà di benedir le medaglie contiene pur quella di benedir le croci?—5. Chi ha facoltà di benedire un numero di corone, può invece benedire un numero di rosarii?—6. Nella facoltà di *benedire* le croci e le medaglie è inclusa quella pure di apporre le indulgenze relative?—7. Intorno alla materia, di cui debbono essere formate le corone ed i rosarii per le indulg.—8. Possono applicarsi allo stesso oggetto diverse indulgenze? — 9. Le corone indulgenziate possono recitarsi alternativamente con un socio?—10. Delle corone che si donano, si prestano o passano ad altri; che si rompono o se ne perda qualche parte. — 11. Intorno alla meditazione dei misteri nella recita delle corone. — 12. Nei crocifissi l'indulgenza cade sul Cristo, o sulla croce?—13. Basta un segno di croce per benedir le corone, le croci ecc. con l'applicazione delle indulg.—14. Se n'eccettuano le corone del Rosario e dei Sette Dolori. — 15. Come deve intendersi il numero di 1000 croci, crocifissi e medaglie?—16. Chi non intende recitar la corona, ma la tiene in mano recitando altre preghiere, lucra le indulgenze?—17. Chi ha facoltà di benedir *privatim* le corone ecc. può benedirle in pubblica Chiesa?—18. Possono vendersi le croci, le medaglie ecc. benedette con indulgenza?—19. Possono benedirsi *in globo* con indulg. le medaglie ecc. e poi distribuirsi ai fedeli?

1. An attentis verbis expressis in formula indulgentiarum, quas SS.mus D. N. numismatibus concedit, Indulgentiæ applicentur illis numismatibus, quæ duplicem imaginem, *Sancti* scilicet et *Beati* praeseferunt?

Resp. 22 dec. 1710: « Affirmative ».

2. An aliqua ratione fieri possit, ut rustici, qui sacra numismata suscipiunt a nonnullis, a quibus christiana doctrina imbuuntur, eadem numismata absque indulgentiae detrimento aliis tradere valeant?

Resp. 25 febr. 1711: « Negative ».

3. S. C. per decr. 5 iun. 1721 districte prohibuit ne cruces et coronae, quae loca Terrae Sanctae et sacras Reliquias ibi existentes tetigere, in posterum aut publice aut secreto vendantur, vèl quomodocumque commutentur, addita etiam declaratione quod non transeant personam illorum, quibus prima vice distribuentur, et quod neque commodari, aut praecario dari possint, et quod aliqua re ex praedictis deperdita, pro ea subrogari altera non valeat. Quod si secus fiat, saepedictae cruces, et coronae careant indulgentiis iam concessis.

An, non obstante praedicto decreto, danda sit facultas supradictas cruces et coronas vendendi?

Resp. 14 dec. 1722: Negative ».

4.—1 An quando in Rescripto alicuius supplicationis conceditur facultas pro benedicendis coronis, intelligatur etiam concessa facultas benedicendi quascum-

---

dono anche dopo celebrato il matrimonio la dimora di un dato tempo nel luogo del quasi domicilio, dichiara di nulla voler definire intorno a questo. Dunque il quasi domicilio, non vien ristretto al solo mese precedente al matrimonio, altrimenti la quistione della dimora susseguente sarebbe già risoluta.

Posto ciò, il commemorato Canonista stabilisce la seguente regola: « Mensis igitur, de quo Bened. XIV, nihil aliud est nisi *probatio quaedam praesumptiva in rebus dubiis* de vera sinceraque voluntate permanendi per maiorem anni partem, cuius proinde voluntatis necessitatem non abrogat, sed confirmat; ita ut si non de re dubia agatur, sed de re clara et manifesta, eiusmodi voluntatem defuisse, certissimum omnino, habitatione unius mensis minime obstante, habendum sit, quasi domicilium nullo modo fuisse quæsitum, adeoque matrimonium nullo modo fuisse validum » (v. *Acta*, Vol, XI, App. II,).

que coronas nec non rosaria ?.— Il An quando, ut supra, conceditur facultas benedicendi numismata non expressa facultate pro crucibus, possit etiam intelligi concessa facultas benedicendi cruces ?

Resp. 16 ian. 1747, approbante S. P. « Ad I Intelligi quascumque coronas et rosaria cum communicatione Indulgentiarum in formula impressa dumtaxat contentarum. Ad II Iuxta eamdem formulam ».

5. Qui accepit facultatem benedicendi tercentum coronas precatorias cum applicatione indulgentiarum Divae Birgittae nuncupatarum, accepit ne eo ipso facultatem benedicendi totidem rosaria loco coronarum ? Ratio dubitandi est, rosaria quindecim constare decadibus, et coronas quinque tantum, unde tercentum rosaria nongentis coronis aequivalent.

Resp. 20 sept. 1775 » Rosaria et coronae promiscue accipenda sunt ».

6. In facultate benedicendi cruces seu numismata cum applicatione indulgentiæ plenariæ in articulo mortis. et si nulla de eo fiat mentio, subauditur ne hoc additum: cum applicatione omnium indulgentiarum in elencho recensitarum ?

Resp. 20 sept. 1775: « Affirmative ».

7. — I An a benedictione reiiciantur coronæ seu rosaria, quæ ex ferro, stamno, plumbo vel ex fragili materia, facilisque consumptionis conficientur ? — Il Specialiter an possint applicari indulgentiae coronis ex vitro seu christallo confectis ?

Resp. 1. mar. 1820, approbante S. P. « Ad I Negative—ad II Affirmative, dummodo globuli sint ex vitro solido atque compacto ».

Utrum indulgentiae applicari possint coronis precatoriis *Chalibo polito* (acciaio polimentato) factis ?

Resp. 22 mar. 1239 « Affirmative ».

8. An uni et eidem rei, puta uni coronae, possint applicari indulgentiae diversae v. gr. indulgentiae dictae Apostolicae et indulgentiae dictae S. Birgittae ?

Resp. I mar 1829 approbante S. P.: « Affirmative dummodo renoventur opera iniuncta iterabilia ».

9. An recitans alternatim cum socio orationem cui applicatae sunt indulgentiae, v. gr. coronam, vel salutationem angelicam dictam *Angelus Domini* possit lucrari indulgentias huic orationi applicatas.

Resp. I mar. 1820, approbante S. P.: « Affirmative ».

10. — Utrum Ierosolymorum coronae indulgentias amittant si alicui donentur ? —II Utrum post mortem domini, alter acquirat dominium earum, nempe indulgentiarum ? — III Si rumpatur illarum filum sive voluntarie, ut catenis nectantur; sive involuntarie et fortuito id acciderit ?—IV Si globuli quatuor vel quinque deperdantur ?—V Si amico præstentur, seu commodentur, sive ad coronam simpliciter recitandam, sive ad indulgentias lucrandas ?

Resp. 10 ian. 1839: « Ad I Affirmative, quoties non dentur immediate vel mediate a persona facultatem habente eas distribuendi.—Ad II Negative, quia indulgentiae non transeunt personam prioris domini.—Ad III Negative, quia coronae eaedem perseverant quoad formam moralem. — Ad IV Negative, ex allata responsione in praecedenti responsione.— Ad V Negative in primo casu; Affirmative in secundo. Ut enim pereant indulgentiae coronis aliisque rebus mobilibus affixae, requiritur finis dandi vel praestandi pro comunicatione indulgentiarum, sicuti expresse legitur in Elencho Indulgentiarnm typis impresso et a S. Congreg. approbato ».

11. An qui SS. Rosarium B. M. V. recitant, omissa consueta meditatione mysteriorum humanae reparationis, et illorum vice mortem aut coetera novissima, vel alia pia ac religiosa meditantur, indulgentias a Summis Pontificibus concessas pro recitatione rosarii lucrentur ?

Resp. 12 aug. 1726: « Non lucrari ».

Quando coronis B. M. V. de licentia S. Sedis Apost. applicata fuit benedictio cum indulgentiis D. Birgittae nuncupatis, fideles illas coronas recitantes tenenturne meditari quindecim Mysteria D. N. I. C. ut indulgentias percipere valeant ?

Resp. 1 iul. 1839: « Negative ».

Daturne eadem obligatio Mysteria meditandi, quando coronis applicata fuit benedictio cum indulgentiis ordinariis ?

Resp. (eod. decr.): « Negative, si benedictio respiciat indulgentias consuetas, quae citantur ut in elencho ex Typogra-

phia R. C. A. anno 1731 edito ; Affirmative si coronae benedicantur cum indulgentiis pro recitatione rosarii ».

Oblatio specialis mysteriorum debet ne fieri antequam singulae recitentur ?

Resp. (eod. decr.): « Negative ».

Debetne fieri mentio specialis mysterii in recitatione Salutationis angelicæ dicendo v. g. post haec verba: *Ventris tui Iesus* haec alia: *quem concepisti*, vel *quem visitando Elisabeth*, vel *quem peperisti* etc. ?

Resp. (eod. decr.): « Negative, quia quando requiritur meditatio mysteriorum pro acquirendis Indulgentiis, sufficit meditatio mentalis eodem tempore quo recitantur oratio dominicalis et angelicae salutationes, ut ex alio decreto S. huius Congregationis diei 12 augusti 1726 in quo etiam mentio fit de personis idiotis, pro quibus sufficit tantum recitatio rosarii absque mysteriorum meditatione ».

Estne libera electio misteriorum, quæ honorari debent in recitandis coronis B. M. V., aut dantur ne dies stricte determinati pro tali vel tali genere misteriorum recolendo, ita ut tali die determinato recoli debeant mysteria gaudiosa, tali die dolorosa, tali die gloriosa ?

Resp. (eod. decr.): « Affirmative quoad primam partem; quoad vero secundam, invaluit consuetudo (ut per girum cuiuslibet hebdomadae singula mysteria percurrantur) recolendi gaudiosa nempe in secunda et quinta feria: dolorosa in tertia et sexta: gloriosa tandem in Dominica, quarta feria et sabbato, si tamen tertia tantum rosarii pars in qualibet die recitetur ».

An ad lucrandas indulgentias meditandum sit in singulis decadibus super uno ex quindecim mysteriis, laetis videlicet, dolorosis et gloriosis ?

Resp. 28 ian. 1842: « Affirmative et iuxta Decretum S. Congr. diei 12 aug. 1726 ».

An sufficiat ad hanc meditationem præmittere sequentes aut similes formulas, in prima decade: *In hoc primo mysterio laeto considerabimus ut Angelus Gabriel nuntiavit B. M. illam concepturam D. N. I. C.:* in secunda decade: *in secundo mysterio laeto considerabimus, ut B. V., audito suam Cognatam S. Elisabeth esse praegnantem, statim ad illam profecta est, et ad illam mansit tribus mensibus;* et sic de ceteris ?

Resp. (eod. decr.): « Affirmative, et iuxta Constit. sa. me. Benedicti XIII quæ incipit *Pretiosus* sub die 26 maii 1727. Animadvertendum autem est quod pro personis idiotis, quibus nulla est capacitas talia mysteria meditandi satis est rosarium tantum *devote* recitare ».

12. Utrum indulgentia concessa cadat solum in Christo ex aere, ligno vel alia quaque materia facto, ita ut possit ex una Cruce in aliam transferri absque periculo amittendi indulgentiam ipsi collatam ?

Resp. II. apr. 1840: « Affirmative ».

13. Utrum ad indulgentias applicandas crucibus, rosariis etc. alius ritus sit necessarius praeterquam signum crucis a sacerdote qui hanc facultatem accepit factum ?

Resp. 11 apr. 1840: « Negative ».

Quando in indulto existit clausula: *In forma Ecclesiae consueta* sufficitne signum crucis manu efformare super res benedicendas absque pronuntiatione verborum formulae benedictionis, et sine aspersione aquae benedictae ?

Resp. 7 ian. 1843: « Affirmative ».

14. An per praefatas declarationes (n. 13) comprehendatur etiam benedictio tum coronarum seu rosariorum S. Dominici quae a Patribus Ordinis Praedicatorum, tum coronarum Septem dolorum quæ a Patribus Ordinis Servorum Mariae benedicuntur; ita ut sacerdotes, qui a superioribus praefatorum Ordinum, vel immediate ab Apostolica Sede facultatem impetrantes praememoratas coronas benedicendi, in solo Crucis signo perficere possint, an vero pro actus valore formula benedictionis simulque aspersio cum aqua benedicta sit adhibenda ?

Resp. 29 febr. 1864. « Pro coronis rosarii et septem dolorum servandam esse formulam, cum responsa S. Congregationis dierum 11 aprilis 1840, et 7 ianuarii 1843 (v. n. 13) non comprehendant casus de quibus agitur in proposito dubio. — Cum vero eiusdem dubii conclusio ea sit, ut in casu quo formula sit adhibenda ipsis Vicariis Generalibus dispensatio ea utendi concedatur, iidem E.mi Patres respondendum esse duxerunt: Quoad dispensationem, non expedire ».

15. An in facultate a S. Sede concessa

benedicendi pro numero *mille* cruces, crucifixos, numismata etc. hæc verba pro *numero mille* intelligenda sint de mille crucibus, mille crucifixis, mille numismatibus etc.

Resp. 29 maii 1841: « Negative, sed mille in totum ».

16. An fideles, qui non intenderent recitare coronam precatoriam, recitant quasdam preces; manu tenent coronam sive Domini, sive B. Virginis, et grana volvunt, lucrantur pro unoquoque *Pater*, vel *Ave*, vel *Credo*, vel alia oratione easdem indulgentias, quas ipsi lucrentur pro iisdem precibus, si recitarent coronam precatoriam?

Resp. 39 maii 1841: « Negative ».

17. Qui obtinuit facultatem benedicendi cruces, sacra numismata et coronas precatorias cum applicatione indulgentiarum, potestne ea facultate legitime uti coram publico, v. gr. in Ecclesia vel Oratorio coram fidelibus inibi congregatis et res benedicendas manu tenentibus, si indulto facultatis sit clausula *Privatim?*

Resp. 7 ian. 1843: « Negative ».

18. An qui emit cruces, numismata etc. ut ea distribuat postquam benedicta fuerint, cum applicatione indulgentiarum, possit horum petere pretium ab accipientibus sine culpa, vel sine periculo indulgentias amittendi? An amittantur tantum quando quis sibi eas res proprias fecerit, et iis usus fuerit cum intentione lucrandi indulgentias?

Resp. 12 iul. 1847, approbante S. P.: « Negative ad primam partem; ad secundam non indigere responsione ».

19. Cum hactenus (in Dioecesi Verdunensi) coronae deprecatoriae, numismata sacra, cruces, antequam tali vel tali personae distribuantur, in globo benedicantur cum applicatione indulgentiarum a sacerdotibus, qui huiusmodi facultatem a S. Sede impetrarunt: quaeritur, utrum valida sit benedictio, ita ut indulgentias praedictas adnexas possit quisque lucrari?

Resp. 5. mar. 1855, confirmante S. P.: « Affirmative ».

IL SACERDOTE CATTOLICO

Continuatore della missione divina del Redentore nel ministero della Parola.

—

PARTE PRIMA

Della Predicazione Cattolica in generale.

§ II.

Distinzione della Cattolica Predicazione

La distinzione onde discorriamo non riguarda l'oggetto, il quale è sempre il medesimo, la rifioritura cioè della medesima parola di Gesù Cristo, ma piuttosto i diversi ascoltatori e le varie occasioni nelle quali fu uopo che il ministro di Dio riproduca la predicazione del Signore. Imperocchè delle volte bisognerà insegnare la Dottrina Cristiana ai fanciulli ed agl'ignoranti; quando istruire il popolo nei suoi doveri e quando indirizzarsi peculiarmente ai giovani che ardenti di vita ed inesperti incominciano la carriera del secolo. Altre volte sarà necessario svolgere le immense ricchezze nascoste sotto il velo delle parabole e degli stessi prodigj narrati dalla storia Evangelica: ed anche sminuzzare ai fedeli il cibo sostanzioso dei divini misteri celebrati dalla Chiesa durante il ciclo della sua liturgia. Oppure, pigliando il tuono di Cristo Giudice, farà mestieri opporsi al vizio ed ai viziosi colla predicazione dei novissimi e delle più tremende insieme e dolci verità di nostra santa Fede. Infine ad aiutare la umana infermità coll'esempio dei valorosi che trionfando ci precessero nel cammino della virtù, a farne implorare il patrocinio ed a far conoscere sempre meglio in essi ed amare Gesù Cristo, l'oratore cattolico dovrà benanco tessere elogio ai Santi e alla Regina dei Santi Maria SS. Ed a questi elogj o panegirici che vogliono si dire terrà dietro quasi come appendice

la funebre laudazione degl'illustri defunti. Ecco una quasi sommaria spigolatura nell'immenso campo della cattolica predicazione. La quale se ad unità di concetto vogliasi ridurre, potrà dirsi così: l'oratore cattolico ha per fine d'innestare nelle anime umane il Cristo di Dio, *donec Christus formetur in cordibus vestris*, mediante la medesima parola di Cristo. Ora può egli ciò fare, secondo le diverse occasioni e persone, in tre modi, relativamente alle tre fondamentali potenze dell'uomo: mente cuore e sensi. Se ha di mira peculiare la mente, soccorrono il catechismo, l'apologia della fede, le così dette conferenze e le svariate istruzioni; se volge l'occhio principalmente al cuore, egli farà dei sermoni sopra i misteri della Vita di Nostro Signore intrecciata a quella della Vergine, la trattazione dei novissimi e delle altre verità che tanto scuotono il petto dei figliuoli degli uomini, onde le omelie e le prediche; se infine si avvale della fantasia, maestra e donna di tutti gli altri sensi, per arrivare insiememente con fine diretto alla intelligenza ed al cuore, vengono in buon punto i panegirici e le funebri laudazioni. Nè con ciò vogliam dire che l'oratore cristiano, indirizzandosi ad una di queste fondamentali potenze dell'uomo, debba trascurare le altre; ma solo quale di esse debba formare lo scopo precipuo a cui egli, secondo le diverse occasioni, seguendo l'esempio del Divino Maestro, debba dirigere la parola ristoratrice.

Ma di ciò più particolarmente sarà discorso nella seconda parte di questa dissertazione, quando cioè verremo dichiarando per singulo la natura ed i precetti pratici di ciascuna di queste diverse specie della vangelica predicazione.

(Continua)

Sac. Giuseppe Morgèra
di Casamicciola

OPERE DI ZELO

ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE

Consacrate alla Santa Famiglia
DI GESU' MARIA E GIUSEPPE

Se il fondamento della umana società è la famiglia, e se chi tende a santificar questa, tende alla santificazione di tutto il consorzio umano, appare a prima fronte la nobiltà e l'interesse sommo dell'Opera che noi annunziamo, e che raccomandiamo vivamente ai nostri Confratelli.

Eccone il programma:

I. Idea dell'Opera.

SCOPO. La *santificazione della Famiglia,* ponendovi a fondamento *l'unione* fraterna e cristiana.

MEZZI. I principali: 1. *La divozione alla S. Famiglia*, consistente specialmente nella imitazione delle sue virtù. 2. La *preghiera della sera in famiglia* dinanzi al Quadro dell'Associazione. 3. I mezzi secondarii, *riunioni* più o meno frequenti dei membri della famiglia nella Chiesa parrocchiale; consecrazione delle famiglie associate, e adunanze generali annuali.

ORGANIZZAMENTO.—1. Primo centro d'azione: il *focolare domestico* colla sua Immagine e la sua pratica della sera. 2. Secondo centro: la *Chiesa parrocchiale,* col suo registro e colle sue adunanze periodiche. 3. Centro Diocesano: la *Città scelta dal Vescovo* col suo Direttore, registri. ecc. 4. Centro universale: *Loreto della Santa Casa,* abitata dalla Sacra Famiglia, col suo personale di Direzione, il suo registro generale ecc.

MATERIALE NECESSARIO.—1. Nella Famiglia associata l'*Immagine* dell'Associazione. 2. Nella Parrocchia, il quadro per registrar le famiglie, il diploma d'associazione, il libro: *Direttorio dell' Associazione.* 3. Nel centro Diocesano il Registro, il *Direttorio* e una sufficiente provvista d'Immagini e libri appartenenti all'Opera.

STABILIMENTO NELLE PARROCCHIE.—Vi si stabilisce distribuendo e col-

locando i quadri nelle famiglie dopo le opportune istruzioni. Vi si stabilisce mediante l'iniziativa d'un Missionario, più spesso mediante quella del Parroco, e qualche volta pel zelo d'un Benefattore che ne fa le spese. — Vi si stabilisce in tutti i tempi, ma di preferenza alla fine d'una Missione o degli Esercizi spirituali.

II. Perfezionamento dell' opera.

L'Associazione, come la Religione da cui s'ispira, e che intende ristabilire nelle famiglie, ha i suoi *obblighi* per mantenersi viva nel focolare domestico, ed i suoi *consigli* per perfezionarsi.

1. Si stabilisce dapprima come si è detto mercè il collocamento del quadro, che n'è il contrassegno sensibile e il venerato stendardo, intorno al quale la S. Famiglia tutte le sere chiama i suoi Figliuoli adottivi, mediante l'uso della preghiera della sera fatta in comune.

2. Si sostiene mediante la direzione del Parroco; si rinvigorisce annualmente nella Chiesa parrocchiale per l'adunanza e consecrazione delle famiglie.

3. Si perfeziona gradatamente nelle parrocchie secondo le particolari loro condizioni, mediante le industrie del Parroco-Direttore, specialmente col riunire i vari membri della famiglia in una o più Congregazioni che l'Opera gli propone e sono le seguenti:

1. La Congregazione di S. Giuseppe pei Padri di Famiglia.

2. Item di Maria SS. Madre di Dio per le madri di famiglia.

3. Item del Sacro Cuor di Gesù per i giovani.

4. Item dell'immacolata per le zitelle.

5. Item del Bambin Gesù per i fanciulli.

III. Vantaggi dell'opera

1. Partecipazione alle *preghiere* delle famiglie in numero omai di centomila, sparse in Francia, Italia, Belgio, Svizzera, Scozia, Algeria, Palestina, America ecc.

2. Partecipazione alle *Messe* fondate in varii santuarii della Francia, nella S. Casa di Loreto, nel Santuario di Maria SS. di Spoleto.

Partecipazione alle numerose Indulgenze e ai Privilegii concessi dal Sommo Pontefice Pio IX.

IV. Incoraggiamento all'Opera.

L'Associazione delle famiglie ha ricevuto:

1.° L' approvazione del S. Padre *Pio IX* il quale nel *Breve* diretto al Fondatore la benedisse affettuosamente, facendo voti perchè le famiglie cristiane la stabiliscano nelle loro case.

2.° L' approvazione di molti *Vescovi* di Francia, d'Italia, ecc. i quali altamente la encomiano.

3.° L' approvazione de' *Parrochi* i quali in gran numero hanno espressa la loro piena soddisfazione pel suo stabilimento, e la riguardano come fonte di ottimi risultati del vantaggio morale delle famiglie.

4.° L'approvazione dei *Missionarii*, i quali, dopo molti anni d'esperimento, l'hanno riconosciuta come mezzo efficacissimo, a conservare i frutti delle Missioni e de'santi Esercizii.

5.° L' approvazione infine delle *famiglie* stesse, che con unanimi testimonianze fanno fede del bene sia spirituale sia temporale, che ha apportato alle loro case.

Il centro di questa importantissima Associazione è presso il M. Rev. Parroco Pietro Bonilli in Trevi (Umbria), il quale è in diretta relazione col fondatore dell'Opera il P. Francoz d. C. d. G., e con grande zelo e successo la sta propagando nella nostra Italia. Egli ha già pubblicato il *Direttorio dell'Associazione delle Famiglie*, libro necessario per l'impianto dell'Opera, e può fornire le immagini della Santa Famiglia che occorrono agli ascritti (1).

---

(1) Il prezzo del Direttorio è di L. 1,75. — Le immagini della Santa Famiglia, di centim. 58 p. 40, per accordi presi col Promotore generale, si dànno con gran ribasso ai seguenti prezzi: Ordinarie cent. 30—di lusso, L. 1,50—di gran lusso, L. 3.—Alle richieste di una collezione non meno di 50 si dà il ribasso del 10 per cento.—Dirigersi al M. R. Parroco Pietro Bonilli in Trevi (Umbria).

Casi Morali e Liturgici (1)

SOLUZIONE DEL 2.° CASO MORALE.

Pancrazio comprò con venia della S. Sede un fondo ecclesiastico dal Demanio: questo fondo così acquistato volle rivenderlo a Bertoldo, riportandone un lucro.

Si chiede:

1.° Era lecito a Pancrazio cedere quel fondo ecclesiastico a Bertoldo?

2.° Sono incorsi nella censura così Pancrazio come Bertoldo?

3.° Che deve dirsi del lucro riportato dalla rivendita?

Al primo. — La S. Sede, nel permettere l'acquisto de' beni ecclesiastici dal Demanio, prescrive le seguenti condizioni (V. *Monit. Eccl.* Vol 1, p. 192):

« 1.° Retinendi eadem bona ad nutum Ecclesiae, eiusque mandatis subinde parendi.

« 2.° Conservandi ipsa bona et rem utilem in eis gerendi.

« 3.° Adimplendi pia onera iisdem bonis adnexa.

« 4.° Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis seu locis piis, ad quae de iure pertinent.

« 5.° Monendi haeredes et successores per syngrapham subscriptam de huiusmodi obligationibus, ut ipsi sciant ad quid teneantur ».

Dalle dette condizioni si raccoglie che la Chiesa, nel consentire tali acquisti, non intende trasmettere pienamente il diritto di proprietà negli acquirenti: ma li costituisce solo depositarii, custodi, o amministratori dei suoi fondi. Essi perciò, se possono trasferir questo diritto ai loro eredi, non possono conferirlo ad altri senza espressa facoltà della Chiesa; la quale altrimenti ne patirebbe discapito, perchè non avrebbe più a chi legalmente rivolgersi nel caso di voler ripigliare i suoi fondi. È illecita adunque e nulla la rivendita del fondo ecclesiastico fatta a Bertoldo da Pancrazio, tuttochè questi lo ritenesse con beneplacito apostolico.

Al secondo. — Pancrazio e Bertoldo non incorrono la censura del Tridentino, o quella riservata della Costituz. *Apost. Sedis* contro gli usurpatori; essendo che il primo non usurpò, ma comprò con venia pontificia il fondo ecclesiastico; e il secondo non lo acquistò dalle mani di un usurpatore. Incorrono bensì la censura della Estrav. *Ambitiosae*, confermata dalla Costit. *Apostolicae Sedis*, contro gli alienatori dei detti beni. Pancrazio infatti alienò un fondo ecclesiastico, di cui consideravasi amministratore, e Bertoldo lo ricevè dalle sue mani. Ecco le parole della Costit. *Apostol. Sedis* sotto l'art. « Excommunicationes latae sententiae nemini reservatae » n. III: « Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque beneplacito apostolico, ad formam Extravagantis *Ambitiosae* de rebus ecclesiasticis non alienandis ». E la cit. Estrav. *Ambitiosae* di Paolo II prescrive: « Si quis autem contra huius nostrae prohibitionis seriem de bonis et rebus eiusdem quicquam alienare praesumpserit, alienatio et nullius omnino sit roboris vel momenti, et tam qui

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e (liturgico
Alessi Bartolomeo Sac. di Geraci Siculo
Bovensi Can. Tommaso di Pignataro
Cerrotti Sac. Nunzio Vincenzo di Bitonto
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Di Nocera Pietro de' SS. CC. di Secondi- (gliano
Foschia Can. Teol. Domenico di Udine
Gentiloni P. Ettore de' Min. Rif. di Pesaro
Mariani P. Gaspare Min. Oss. da Bettona
Morgèra Sac. Giuseppe di Casamicciola
Neglia Gius. Sac. di Geraci Siculo
Pavone Domenico di Reggio Calabria
Rossi Gio. Battista Sac. di Lauria
Saletti Can. Luigi di Randazzi.

Al solo caso morale:
Cleri Can. Clero di Loreto
De Simone Can. Alfonso di Apaia.
Iannucci Alfonso Can. e Dott. in S. T. di Frasso Telesino

Pel premio del Caso morale la sorte ha favorito il Can. Cleri di Loreto; — pel premio del Caso liturgico il Can. Saletti di Randazzo.

alienat, quam is qui alienatas res, bona prædicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat » —Da ciò ricavasi; 1.° che così Bertoldo come Pancrazio sono caduti in censura *latae sententiae;* 2.° purchè però non sieno scusati dalla ignoranza di dritto o di fatto, richiedendosi per la detta censura una piena cognizione (*praesumpserit*); 3.° che questa censura si può assolvere da qualunque confessore, perchè *nemini reservata;* 4.° che la fatta alienazione è nulla, e però Bertoldo o deve ottenerne la sanatoria dalla S. Sede, ovvero deve riconsegnare a Pancrazio il fondo acquistato.

Al terzo.—La S. Penitenzieria in più risposte (V. *Monit. Eccl.* Vol I pag. 192, 239) ha condannato a deporre nelle mani dell'Ordinario il lucro ingiustamente percepito da chi, avendo senza debita licenza acquistato un fondo dal demanio, l'abbia rivenduto ad un terzo. Nel nostro caso veramente non si tratta della rivendita di un fondo usurpato, avendolo Pancrazio acquistato con venia della S. Sede. Ma egli non ne era il padrone; n'era solo amministratore. Perciò vuolsi distinguere un doppio lucro che ne potè ritrarre: uno che si debba ascrivere unicamente al fondo; un altro che si debba attribuire alle sue particolari fatiche. Il primo è fuor di dubbio che si appartiene al padrone del fondo, ch'è la Chiesa, e però deve rimettersi nelle mani del Vescovo. Il secondo potrà ritenerlo nel solo caso che le sue fatiche sieno state straordinarie, e tali che non si possano dire richieste per la condizione a cui si sottopose: « conservandi ipsa bona et rem utilem in eis gerendi »; giacchè, avendo egli accettata tal condizione, si era obbligato di amministrare il fondo con tutte quelle ordinarie fatiche necessarie per la sua conservazione. Se perciò egli non vi fece lavori e immegliamenti straordinarii, tutto il lucro deve depositarlo presso il Vescovo.

N. B. La detta soluzione corre pel caso, in cui Pancrazio ottenne venia dalla S. Sede di comprare il fondo con le condizioni solite a prescriversi. Che se a lui furono fatte condizioni diverse, secondo queste, e non altrimenti, dovrà procedere il giudizio.

Soluzione del 2.° Caso Liturgico

Adriano, parroco novello, trova molte consuetudini liturgiche nella sua parrocchia, contrarie alle rubriche del Messale, del Rituale, ed ai decreti della S. Congregazione dei Riti. Credendo pertanto che le consuetudini han forza di legge, continua senz'altro a mantenerle.

Si chiede:

1° Che deve dirsi delle consuetudini contrarie alle rubriche del Messale, del Rituale ed ai decreti della S. Congregazione dei Riti?

2.° Che deve dirsi della condotta di Adriano?

Al primo.—Generalmente diciamo che le consuetudini contro la legge, perchè sieno valide, richiedono molte condizioni, e sopratutto che siano ragionevoli e legittimamente prescritte. Dicesi ragionevole quella consuetudine che « nec iuri naturali aut divino adversatur, neque iure canonico reprobatur, neque peccandi licentiam aut occasionem praebet, neque alia ratione communi utilitati perniciosa est. » (Ferraris *consuetudo*, n. 15). Perchè la consuetudine possa prescrivere contro una legge ecclesiastica, occorre il tempo di 40 anni; benchè molti autori opinino probabilmente, e, secondo il d' Annibali (Vol. I, p. n. 167), più rettamente, che possa bastare il tempo di 10 anni.

In ordine alle consuetudini contro le rubriche del Messale Romano fa d'uopo considerare la derogazione fattane da Pio V nella sua bolla premessa al Messale. Comanda il detto Pontefice sotto strettissima obbligazione a tutte le Chiese di conformarsi ad esso, « etiamsi eaedem Ecclesiæ quovis modo exemptae Apostolicae Sedis indulto, consuetudine, privilegio, etiam iuramento, confirmatione Apostolica vel aliis quibusvis facultatibus munitae sint ». — Quindi i Teologi insegnano che le rubriche del Messale sono tutte precettive, e qualunque contraria consuetudine deve considerarsi come abuso e corruttela. Questo stesso vien confermato da più decreti della S. C. de' Riti, massime da quello de' 16 marzo

1591 che dichiara: « Consuetudines quae sunt contra Missale Romanum sublatae sunt per Bullam Pii V in principio ipsius Missalis impressam, et dicendae sunt potius corruptelae quam consuetudines ».—Un altro decreto della stessa S. C. del 18 giugno 1689 inculca l'obbligo di osservare le dette rubriche, « quacumque consuetudine, etiam immemorabili, quae obligari potest non obstante, quam abusum esse et corruptelam S. C. declarat, cum consuetudines contra Rubricas Missalis sint sublatae per decretum eiusdem S. C. a fel. record. Urbano PP. VIII confirmatum et in principio Missalis Romani appositum ».

Corre lo stesso per le consuetudini contro le rubriche del Rituale? Qui gli scrittori non sono concordi. Alcuni attenuano troppo l'obbligazione delle menzionate rubriche, come il Catalani (V. Bouix de Jure Liturg. P. IV C. III, §); altri, come il Mach (1), credono vietate tutte e singole le consuetudini ad esse contrarie. Vuolsi determinare il vero peso della detta obbligazione, e poi giudicare se la consuetudini contrarie debbano riprovarsi.

Che le rubriche del Rituale non sieno solo direttive, ma precettive, si fa chiaro dal Breve di Paolo V, premesso al detto Rituale, ove si dice che in esso contengonsi quei riti, « qui in sacramentorum administratione, aliisque ecclesiasticis functionibus servari debent ». Se questi *debbono* osservarsi, dunque non è lecito ad alcuno usarne altri diversi. Lo stesso si deduce dalle regole generali dell'Indice, nelle quali Clem. VIII condanna quei che pubblicano riti e cerimonie contrarie al Rituale. Lo stesso vien confermato dalla sentenza di chiarissimi Autori, come il Pignatelli (t. VIII, Consult. 73, n. 45); il Baruffaldo (Comm. in Rit. tit. 2, n. 1.); il Clericato (De Sacr. Bapt. dec. 24, n. 3; dec. 66, n. 19) ed altri molti. E il Gardellini (tom. VIII, p. 131), dopo aver insegnato che niente si può aggiungere al Rituale, niente toglierne, niente mutarvi, conchiude: Hinc si quis quid addat, quid detrahat, quid immutet, am eo ipso et novitatem inducit et iure inobedientiae notam incurrit ».

Ma che è da dire delle consuetudini contrarie? Per quanto abbiamo svolti Autori liturgici e decreti della S. C. de'Riti, nulla abbiamo trovato che potesse condannare le consuetudini legittime introdotte contro le rubriche del Rituale Romano. Alcuni han confuso le rubriche del Rituale con quelle del Ceremoniale dei Vescovi, asserendo che tutte le consuetudini contrarie debbano riprovarsi. Ma corre ben differenza tra queste e quelle. Le consuetudini contrarie al Ceremoniale sono espressamente condannate (1): quelle contrarie al Rituale no. Per quest' ultimo Paolo V si contentò solo di prescrivere: « Quapropter hortamur in Domino venerabiles Fratres.... ut in posterum tamquam Ecclesiæ Romanæ filii eiusdem Ecclesiae omnium matris et magistrae auctoritate constituto rituali in sacris functionibus utantur; et in re tanti momenti quae Catholica Ecclesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent ». Perciò noi possiamo dedurre che le prescrizioni del Rituale vogliono sempre osservarsi esattamente, nè mai sarà lecito portare innovazione alcuna contro di esse. Ma dove abbia luogo qualche consuetudine contraria in cui si ritrovino tutti i requisiti

---

(1) Mach nella veramente aurea sua opera *Il Tesoro del Sacerdote* (Vol. I. pag. 249), mette ad egual livello qual si voglia rubrica, dicendo che « Qualunque consuetudine *contra Rubricam*, quando non è espressamente approvata dalla S. Sede, lungi dall'esser lodevole, è anzi un abuso ed una corruttela ». E cita in conferma i due decreti della S. C. de' Riti del 16 marzo 1591, e 18 giugno 1689, da noi già allegati. Or questi decreti non derogano le consuetudini contro qualunque rubrica, ma contro le sole rubriche del Messale.

(1) Vedi la Bolla *Etsi alias* d'Innocenzo X con la quale si proibì qualunque immutazione al Ceremoniale, aggiungendosi: « Non obstantibus... etiam in universalibus provincialibusque et synodalibus Conciliis editis generalibus et specialibus constitutionibus et ordinationibus; nec non quarumvis Ecclesiarum statutis, consuetudinibus, privilegiis ».

per esser valida, non si può senz'altro considerare come illecita ed abusiva (1).

Circa le consuetudini contrarie ai decreti della S. C. de' Riti, ecco due decreti: « An inveterata quaecumque in contrarium consuetudo derogare possit legi a Decretis S. Congregationis praescriptae? Negative, iuxta alias Decreta. » 3 aug. 1839.—« An decreta Sacrorum Rituum Congregationis dum eduntur derogent cuicumque contrariae invectae consuetudini etiam immemorabili? Et in casu affirmativo obligent etiam quoad conscientiam? Affirmative, sed recurrendum in particulari » 11 sept. 1847. — Da ciò si rivela: 1.° Che le consuetudini contrarie ai decreti della S. C. de' Riti debbano eliminarsi.—2.° Che laddove si abbia qualche consuetudine che non possa dirsi veramente abusiva, nè tale sia stata dichiarata dalla S. C. non si deve abolire di proprio arbitrio ma si deve sottomettere al giudizio della detta S. C. (2).

(1) Da alcuni si cita il Decreto di Bened. XIII nel Concil. Romano, Tit. 15, per definir come corruttele ed abusi tutte le consuetudini contrarie alle rubriche del Rituale. Esso è del tenore seguente: « Non pro libitu inventi et rationabiliter inducti, sed recepti et approbati Catholicae Ecclesiae Ritus, qui in minimis etiam sine peccato omitti vel mutari haud possunt, peculiari studio ac diligentia serventur. Quamobrem Episcopis districte praecipimus ut contraria omnia quae... irrepsisse compererint, detestabiles tamquam abusus et corruptelas prohibeant et omnino studeant amovere ».—Facciamo però osservare che queste cose si prescrivono per la provincia ecclesiastica di Roma; essendochè Bened. XIII non tenne in Roma un Concilio Ecumenico, ma solo provinciale. Non neghiamo che questo documento Pontificio abbia grande autorità dottrinale. Però non essendo promulgato per tutta la Chiesa, non può valere, secondo noi pensiamo, a derogare da per tutto le consuetudini contrarie al Rituale, le quali, se veramente legittime, sono valide per dritto.

(2) Il Mach. l. c. ha quanto segue: « Senz'altro, per evitare conflitti talvolta assai spiacevoli, abbiasi presente la saggia risposta che diede la S. R. C. ad un Vescovo che dubitava se dovevansi sopprimere gli onori che si davano ad una certa croce, quasi eguali a quelli che si tributavano al Santissimo: « Si revera « noscas consuetudinem esse immemorabilem, « atque etiam praevideas, ex immutatione fa« cienda, ut rubricis decretisque satisfiat, ne« dum admirationem, sed scandalum in populo « oriri aut languorem in religione erga præ« dictam S. Crucem induci posse, nihil inno« vari permittas. » 23 Aug. 1794 ».

(1) « An Praelati, Archiepiscopi seu Episcopi possint esse iudices ad declaranda dubia super sacris ritibus et cæremoniis exorta? Negative. 11 Jun. 1605.

Al secondo. — La condotta di Adriano è riprovevole. Egli deve ben conoscere il valore delle consuetudini, e quando ed a quali Rubriche queste possono derogare. Per tale sua ignoranza si espone al pericolo di commettere gravi errori nello esercizio del proprio ministero, e si rende reo di molte trasgressioni. Si studii perciò di eliminare quelle consuetudini che sono chiaramente abusive; e quelle, su cui rimane dubbio, non deve di proprio arbitrio mantenerle, ma sottoporle, di concerto col suo Vescovo, al giudizio della S. C. de' Riti (1).

Proposta del 4.° Caso Morale

Gesualdo acquistò due fondi ecclesiastici dal Demanio: uno lo diede in affitto a Giampaolo; l'altro lo censì a Battista.

Si chiede:

1. Incorrono in censura Gesualdo, Giampaolo e Battista, se il primo acquistò i fondi senza venia Apostolica?

2. La incorrono, se Gesualdo fece il detto acquisto con venia della S. Sede?

Proposta del 4.° Caso Liturgico

In talune Parrocchie è costume che ai fanciulli, i quali vengono a morire prima dei sette anni, non si amministra alcun sacramento, e sui loro cadaveri si canta in Chiesa la Messa degli Angeli, anche nei giorni di rito doppio.

Si chiede: È ragionevole e lecita una tale consuetudine?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

La tassa del 30 per 100 e le succursali delle parrocchie.—Vigente la legge del 15 agosto 1867, alle chiese succursali delle parrocchie non fu accordata esenzione dalla tassa straordinaria del 30 per 100. — Questa esenzione fu estesa alle anzidette succursali dalla legge innovativa dell'11 agosto 1870 allegato P. (Corte di Cassaz. di Roma, 29 genn. 1879—Finanze contro Fabbriceria di Caronno Ghiringhello—*Bollet. Del Contenz. Catt. anno II, pag. 219*).

Competenze intorno alla chiusura de' Seminarii. — Il potere giudiziario non è competente sulla domanda di nullità degli atti del potere amministrativo; ma può solamente conoscere dei dritti civili, che diconsi lesi da quegli atti.—Chiuso un Seminario per disposizione governativa, e presosi possesso dei relativi beni dal Subeconomo dei beneficii vacanti in conseguenza di detta disposizione, è competente il potere giudiziario sull'azione che i rappresentanti di quel Seminario promuovono, sostenendo che il ripetuto provvedimento non includeva la conseguenza del detto possesso, il quale è stato perciò lesivo di un loro dritto civile.—La chiusura de' Seminarii importa *de iure* il dritto nei Subeconomi di prender possesso dei relativi beni.—Il potere giudiziario è competente a giudicare se la chiusura di un Seminario fu ordinata dall'autorità governativa, nei casi in cui ad essa competeva l'esercizio di quel dritto, ma solamente nel senso di determinare se, essendo stata la detta chiusura disposta fuori di quei casi, ne sarebbe restato pregiudicato un dritto civile dei rappresentanti di quel Seminario, perdendo l'amministrazione dei beni del Seminario stesso. Ma se l'autorità governativa dispose la detta chiusura, nei casi in cui lo poteva, non è dato all'autorità giudiziaria di poter valutare la importanza degli elementi che costituirono la ragione del provvedimento governativo (Corte di Appello di Trani—Seminario di Terlizzi contro il Subecon. di Terlizzi—*Gazz. del Procur.* An. XIV, n. 11).

I comuni e le spese di culto.—I Comuni sono tuttavia obbligati al pagamento alle Parrocchie delle spese di culto.—La prescrizione quinquennale non è applicabile alle annualità arretrate delle dette spese di culto fatte dal Parroco, e delle quali costui richiegga il pagamento al Municipio. (Corte di Cassaz. di Napoli, 25 marzo 1879—Municip. di Pietrabbondante contro Mariani—*Gazzetta del Proc.* An. XIV. n. 16).

BIBLIOGRAFIA

GUALCO DOMENICO — La Religione e la Chiesa Cattolica. Opera apologetico—polemica, per l'Ab. Domenico Gualco, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, prevosto della Collegiata di N. S. delle Vigne e socio della romana accademia di religione cattolica. Genova tipografia della gioventù. Vol. 30 in 12.°-1870-1877.

Quest'opera del chiarissimo Abate Gualco, precipua tra le non poche da lui pubblicate, e che gli meritò due Brevi dalla s. m. di Pio IX, può a buon diritto aversi come un ampio e splendido corso di teologia dogmatica. Con ogni fatta argomenti e con logica vigorosa, vi si propugnano le verità e dottrine cattoliche; e vengono risolte trionfalmente quante mai obbiezioni l'incredulità si è sforzata di oppore loro.

Il dottissimo e piissimo Autore ha compiutamente attenuta la promessa che fa a pag. 161 del 1.° volume, dicendo: « Nulla verrà trascurato onde poter somministrare con l'ordine e la necessaria chiarezza, sopra qualunque puntò, delle incontrastabili prove, e delle forti e convincenti risposte alle obbiezioni dei miscredenti ».

Lo stile n'è facile, ma succoso e vibrato, ed ai luoghi opportuni eloquente, e soave di quella celeste unzione che gli uomini di Dio sanno infondere benanco nelle opere polemiche. L'erudizione poi vi è copiosissima e veramente mirabile, frutto d'immensi studi. Crediamo imperò che *La Religione e la Chiesa Cattolica* dell'Ab. Gualco debba annoverarsi tra le opere di maggior polso tra quante ne vennero a luce nei tempi moderni.

La lettura di essa tornerà utilissima in guisa speciale agli ecclesiastici; i quali vi troveranno un arsenale doviziosissimo, da prenderne armi a conquidere ogni sorta di errori contro la Religione, la Chiesa, il Papato ecc.; e per giunta vi avranno altresì norme eccellenti da ben maneggiare quelle armi, da amministrar fruttuosamente la divina parola, e da saper gustare le ineffabili bellezze della Bibbia e dei Padri. Oggidì che i compendi *enciclopedici*, fruttarono la scienza levissima dei saputelli miscredenti, il clero deve per l'opposto aver sempre tra mani quelle ampie trattazioni che mostrino a fondo la verità inconcussa, la santità, l'incanto sovrumano di nostra divina Religione. Raccomandiamo in ispecie ai predicatori ed ai confessori l'opera annunziata. Sebbene alcuni non abbiano il tempo di leggerla per intero, la potranno nondimeno con immenso vantaggio consultare al bisogno: n'è sì frequente ai nostri tempi miserrimi!

Le materie vi sono trattate con quest'ordine: Vol I. al VII Divinità della Religione e della Chiesa Cattolica. — Vol. VIII. Il Papa, il suo primato e i suoi diritti.—Vol. IX. Il Papa e il Gallicanismo. — Vol. X. Cenni storici del dominio temporale dei Romani Pontefici.—Vol. XI. La sovranità temporale dei Papi dimostrata con invitti argomenti.—Vol. XII. Risposta alle obbiezioni contro il Principato civile dei Papi.—Vol. XIII. Indifferentismo religioso o teologico particolare. — Vol. XIV. La libertà della stampa.—Vol. XVI. La presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia, e il Sacrifizio della Messa.—Vol. XVII. Il Purgatorio e le indulgenze.—Vol. XVIII. La libertà e l'indipendenza della Chiesa. — Vol. XIX. Confutazione dei sofismi de' regalisti contro la libertà e l'indipendenza della Chiesa.—Vol. XX. Il Regio Placet.—Vol. XXI. Degli appelli come di abuso.—Vol. XXII. Dell'accordo tra il Sacerdozio e l'Impero.—Vol. XXIII. Del diritto della Chiesa di acquistare e possedere beni temporali. XXIV. Gli Ordini Religiosi.—Vol. XXV. Gli studi e l'insegnamento. — Vol. XXVI, XXVII e XXVIII. Il sacro Oratore, ossia del predicar con frutto. — Vol. XXIX. Eloquenza dei Padri.—Vol. XXX. Le bellezze della s. Bibbia.

L'opera si spedisce, o in più volte, per L. 36 pagabili a rate, o, se si vuole intiera e subito, per L. 30, franca di porto: prezzi ben miti, attesa la bella e chiarissima edizione.—Le domande si dirigano al sig. Adamo G. Lanata, libraio, Piazza S. Lorenzo, Genova.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1879)

—

Lettera del S. Padre all'Episcopato delle Eccles. Provincie di Vercelli e di Genova.—Votatasi nel parlamento Italiano la legge che costringe i parroci a non unire in matrimonio se non coloro che abbiano compiuto l'atto civile, il S. Padre, nella sua sollecitudine, ha protestato altamente contro un sì grave attentato alla religione e alla morale cristiana. E però, con data del 1 giugno 1879, ha diretta un'ammirabile lettera agli Arcivescovi e Vescovi delle Provincie Ecclesiastiche di Vercelli e di Genova, in cui, dopo essersi congratulato con essi delle rimostranze che fecero al Governo contro di quel progetto, ne mette in chiaro tutta l'enormità. Mostra come il matrimonio non è creazione dello Stato, ma ordinazione di Dio, elevato da Gesù Cristo alla dignità di sacramento; e però si appartiene alla sola Chiesa il regolarne il vincolo e le religiose attinenze. Non nega che lo Stato possa fare in ordine ad esso quelle disposizioni che tornino al bene comune; ma non sì che ne disconosca l'indole religiosa e spirituale. Di qui chiarisce la ingiustizia di quella legge che suppone illegittimo il matrimonio cristiano, e riconosce reità in un sacro ministro che compie il suo dovere. E segue a dire: « In riguardo ai sudditi, vincola indebitamente la loro fede e libertà religiosa col divieto di usare al Sacramento se non dipendentemente dallo Stato; impone alle loro coscienze pel coniugale consorzio e per la creazione della famiglia la sola moralità del Codice che innanzi a Dio e alla religione non li giustifica; e nel medesimo tempo lascia libero il vizioso concubinato sicchè possa impunemente dilatarsi e signoreggiare in mezzo al civile consorzio (come dimostrano le statistiche), eludendo i doveri cristiani e le prescrizioni stesse del Codice: e quel che è sommamente periglioso, mette in mano un' arma legale ad uomini frodolenti per tradire la coscienza di timorate fanciulle e di onesti genitori, con rifiutarsi dopo l'atto civile alla religiosa celebrazione ».—Ma tuttoc.ò, egli osserva, si fa col chiaro proposito di recare nuove amarezze alla Chiesa ed al Clero, come lo dimostrano e la maggior pena inflitta ai sacri ministri, anzichè ai principali trasgressori che son gli sposi; e i discorsi dei deputati nel caldeggiare e difendere il progetto. Perciò esorta alla preghiera a Dio, perchè voglia allontanare la nuova tribolazione che minaccia la Chiesa; inculca il zelo pastorale, acciocchè vengano bene istruiti i fedeli sulle verità cattoliche in ordine al matrimonio, e ricorda le sapienti dichiarazioni della S. Sede con cui, messa in salvo l'integrità del dogma e la dignità del sacramento, si permette che i fedeli possano con l'atto civile fruire dei sociali vantaggi che ne provengono.

Mons. Ferrante.—Nel dar conto dell' ultima provvista di Chiese, fu per inavvertenza omesso che il degnissimo Mons. Aniceto Ferrante dell'Oratorio, avendo rinunziato al Vescovado di Gallipoli a causa della sua mal ferma salute, è stato nominato Vescovo di Callinico i. p. i.

Cardinale defunto — L'E.mo Card. Domenico Carafa di Traetto la notte del 17 spir. si addormentò nel Signore in Napoli, nel proprio palazzo. Fu assistito da quel zelante Arcivescovo e confortato della Benedizione Pontificia.—Occupò cariche molte e onorifiche; e creato Cardinale di S. R. C. da Gregorio XVI il 20 luglio 1844, fu posto ad Arcivescovo di Benevento. Il S. P. Leone XIII avealo nominato ultimamente segretario dei Brevi Apostolici.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il dì di Pentecoste il S. P. si è degnato conferire nella Cappella Sistina l'episcopale consacrazione all'E.mo Card. Pitra Vesc. di Frascati, a Mons. Latoni Vesc. di Sinigaglia, ed a Mons. Woodlock Vesc. di Armagh in Irlanda.—Il S. P. ha largito L. 4,000 al P. Simpliciano della Natività Alcantarino, per compimento della Casa di convalescenza, morale e lavoro che si costruisce in Roma.—È stato nominato segretario del Vicariato di Roma Mons. Tancredi Fausti, in surrogazione di Mons. Petacci eletto Vesc. di Troade i. p. i.—L' Emo Card. Hergenrother è stato nominato Archivista di S. Chiesa.—I Vescovi della Provincia Eccles. Veneta, a cui si è associato l'Arcivesc. di Udine, han mandato al Senato una stringente petizione contro il matrimonio civile obbligatorio.—L'Episcopato Napoletano ha rivolta al Re una nobile e forte rimostranza allo stesso scopo; e pel medesimo fine si mandano da ogni luogo al Senato proteste e indirizzi numerosissimi da ogni ordine di cittadini. — Il 6 spir., alla presenza del Sommo Pontef., di molti Cardinali e Prelati ebbe luogo una pubblica disputa in filosofia, sostenuta da quattro alunni studenti nel Pontif. Liceo di S. Apollinare. Il S. P. si degnò dare a ciascuno, in segno del suo compiacimento, un astuccio con due medaglie, una in oro, un' altra in argento.—Il S. P. ha concesso alla Regina Margherita che non già nel Palazzo Apostol. del Quirinale ch'è interdetto, ma in una attigua palazzina fosse eretta una cappella, con facoltà di celebrarvisi una sola messa nei giorni festivi unicamente da Mons. Anzino cappellano di Corte. — Si è aperta in Roma la nuova Chiesa di nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù, ch'era l'antica chiesa di S. Giacomo degli Spagnuoli in Piazza Navona. Il Card. Vicario, circondato da altri Prelati, la benedisse solennemente il 23 u. s.—Con decreto della S. C. delle Indulg. è stata trasferita l'Arciconfraternita di N. S. del S. Cuore—Il 2 spirante, per un inqualificabile atto di prepotenza, fu scacciato dal Governo il R. P. Ferrari d. C. d. G. erede e successore del celebre P. Secchi, dall' Osservatorio Romano, di cui era Direttore, per nomina Pontificia. L'indignazione è stata generale.—Il giorno 8 u. s., in mezzo alle più vive e spontanee acclamazioni di tutto il popolo, Mons. Carvelli, Vescovo Coadiutore di Potenza e Marsico, fece il suo ingresso in Potenza. — Sono stati riconosciuti per Vescovi ed hanno ottenuto il R. *Exequatur*: l'Arciv. di Otranto e i Vescovi di Castellammare di Stabia, di S. Agata de' Goti, di Castellaneta di Patti, di Noto e il Coadiutore del Vesc. di Ceneda.—Altre 16,999 lire furono restituite per mezzo del Confessore all' Istituto del Credito Agricolo di Sardegna.—Presso la Curia di Napoli sta in corso il processo *de non cultu* del Servo di Dio D. Placido Baccher sacerd. napol., morto il 19 ottobre 1851. Il 17 aprile ult. si fece la canonica ricognizione del suo cadavere.—In Gerace (Calabria) nel passato maggio si è celebrato un Sinodo Diocesano. — Il Prefetto di Genova ha proibito le processioni del *Corpus* per le pubbliche vie! — È morto l' illustre Vescovo di Bergamo Mons. Pietro Luigi Speranza e Mons. Pucci-Sisti Vesc. di Montalcino.—È pur morto in Roma il R.mo P. Abate D. Teobaldo Cesari Superiore generale dei Cisterciensi.

Mons. Fogarassy Vescovo di Transilvania ha destinato 30,000 fiorini all'istruzione popolare, in memoria delle nozze d'argento dell'Imperatore di Austria.—Il dì 29 aprile ult. s'inaugurò solennemente a Parigi l'Assemblea generale di tutti i rappresentanti dei Circoli operai cattolici della Francia. Erano 1400 membri, e rappresentavano 400 circoli.—Si disse che l'apostata Doellinger era sul punto di ritrattarsi e sottomettersi alla Santa Sede. Egli smentì con una lettera tale notizia, dichiarando di non volersi allontanare da' suoi errori.—All' E.mo Card. Newman è stato offerto in dono dai cattolici inglesi residenti in Roma tutto l'occorrente alla celebrazione del S. Sacrifizio e d'ogni altra sacra funzione.—Il dì 24 aprile ult. venne consacrata a Vienna la Chiesa Votiva del Divin Salvatore. Fu eretta in ringraziamento a Dio per essere campato l'Imperatore da un attentato contro la sua vita, il 18 febb. 1853. Alla solennissima funzione intervennero molti Vescovi dell' Impero.—Il cattolicismo si avanza in Inghilterra. Si son convertiti fra gli altri la Contessa di Ravensworthi, e il Visconte Bury sotto-segretario del Ministero inglese della Guerra e membro della Camera dei Lords.—Si è pur convertito il Rev. Sant'Angelo Lièvre parroco Vecchio-cattolico di Bienna.—Il 25 u. s. venne consacrata solennemente la Cattedrale di New-York, in America. È costata ben 20 milioni di franchi.—È morto Mons. Gio. Batt. Leonardo Berteaud, già Vesc. di Tulle in Francia, e Mons. Fallon Vesc. di Kilfenora (Irlanda).

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

1. Erectionis Fontis Baptismalis — 24 Agosto 1878, 15 Febb. 1879. — Nella città di M. si ritrovano due Chiese parrocchiali affatto indipendenti, vicine e di facile comunicazione : la Cattedrale di S. Maria e l'Abbaziale di S. Antonio. Il fonte battesimale trovasi nella sola Chiesa Cattedrale di S. Maria ; ed a questa, da tempo immemorabile, portansi a battezzare i fedeli pure dell'altra parrocchia. Se non che nel 1877 il Vescovo, dopo eseguita la S. Visita nella Chiesa Abbaziale di S. Antonio, ordinò che vi si erigesse il proprio fonte battesimale, sì per maggior decoro di quella Chiesa, e sì per maggior utilità dei fedeli. I Canonici della Cattedrale ' riputando lesi i loro diritti, vi si opposero. E non valendo le lor ragioni presso la Curia Diocesana, fecero ricorso alla S. C. del Concilio.

La S. C. , al dubbio. *An decretum Episcopale de novi fontis erectione in Parochiali S. Theresiae sit confirmandum vel infirmandum in casu ?* — il dì 24 agosto 1878 rescrisse : *Iterum proponatur.* — Discussa di nuovo la causa il dì 15 febbraio 1879, rispose : *Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam.*

Donde si deduce : — a) I Vescovi per giurisdizione ordinaria possono erigere nuovi fonti battesimali nelle nuove parrocchie, e nelle antiche che ne son prive, ma quando lo persuada una giusta e ragionevole causa. — b) Fra le cause canoniche che si assegnano per tal fine, precipue sono la lontananza della Chiesa e la difficoltà del tragitto. — c) Ove queste cause, come nel caso, non esistono, deve osservarsi la consuetudine antica, la quale è titolo assai valido (Voet. in comm. ad Pand. tit. 1 de leg. l. 1. n. 30 — Rota, dec. 1352, n. 6 — De Luca, de Benef. Tom. 12, disc. 32, n. 2 et 4). — d) Giacchè non può dirsi di essenza assoluta in una Parrocchia il diritto del Battistero (De Luca, de Paroch. disc. 37, n. 1 — Barbosa, de iure Eccl. l. 2 c. 1); mentre il Tridentino distingue le chiese *battesimali* dalle *parrocchiali* (Sess. 21, c. 4 de ref.-V. Fagnan. in Cap. *Cum contingat* n. 52, *de decim.*). — e) Il Card. Pitra insegna (ad Const. 2 Greg. XI) che il diritto di battezzare può prescriversi così contro una Chiesa, come contro un parroco. — f) Fuori d'Italia vige consuetudine, confermata pure da Sinodi provinciali, che ciascuna Chiesa parrocchiale abbia il suo fonte. In Italia non così : vi ha molte e cospicue città che ritengono un solo fonte, benchè abbiano più parrocchie, come Bologna, Camerino ecc.

II. Exonerationis — 15 Febb. 1879. — Il testamento di Matteo I., fatto nel 1836, avea la seguente clausola : « Làscio al parroco di V. la mia terra I. perchè possa coi redditi di quella celebrar tante messe in suffragio dell'anima mia e dei miei maggiori ». Questo legato fu esattamente adempito dal parroco di V. e dai suoi successori. Alcuni eredi però del prefato Matteo, credendo che quello assegno fosse meramente personale del primo parroco legatario, mossero lite ad uno dei parroci successori, perchè

il fondo venisse restituito ad essi. Il parroco, dopo lungo procedere, rinunziò alla lite, e il Tribunale civile diè ragione agli attori. Costoro che erano quattro, si divisero il fondo in quattro parti. Uno di questi, sacerdote, non riputandosi sicuro in coscienza, si rivolse alla S. Sede, chiedendo che gli si concedesse per grazia di ritenere quella porzione di legato, a vista della povertà di tre pupilli suoi nipoti, ed obbligandosi di celebrare per una sola volta un determinato numero di messe. Il Vescovo, interrogato, riferì che quella porzione ammontava a 500 fiorini con l'annuo reddito di fiorini 40, ed avvalorò col suo suffragio la dimanda.

La S. C., considerando che la lite potea dirsi passata in *re iudicata* per la sentenza del Tribunale civile, benchè non del tutto competente — che il parroco rinunziò alla lite, forse perchè di niun profitto per la chiesa e di danno alla povertà degli eredi (1) — che le parole del testatore erano ambigue, e in un legato ambiguo si contiene sempre ciò che è di minore peso (Rota, Som. in Fanen. *Divisionis super relicto*, 18 iun. 1830 § 6 coram Ruspoli) — che si esibivano giuste ragioni da parte dell'Oratore per concedersi la grazia — al dubbio : *An et quomodo indulgendum sit oratoris precibus in casu ?* — il dì 15 febbraio 1879 rispose : *Praevia absolutione quoad praeteritum, pro gratia exonerationis, celebratis missis viginti pro una vice tantum, facto verbo cum SS.mo.*

III. Dismembrationis et iuris faciendi sacras functiones — 16 Apr. 1879. — La Chiesa Matrice di S. Giovanni, insigne Collegiata nella città di M., avea, fra le altre Succursali, la Chiesa di S. Giovanni Evangelista. Il Capitolo di S. Giorgio da tempi antichi recavasi nella detta Succursale a compiervi talune funzioni, non ostante l'opposizione e le proteste degli amministratori di questa. Ciò diè luogo a litigi ed a scandali gravissimi. Le autorità ecclesiastiche e civili inutilmente si adoperarono di comporre i dissidii. Finalmente il Vescovo proibì ai Canonici, sotto pena di sospensione *ipso facto incurrenda*, di recarsi alla Succursale per fare in essa qualunque sacra funzione. Di che i Canonici, mal sostenendo il rigore dell'Ordinario, si rivolsero alla S. C., chiedendo che fosse avvalorato il loro diritto sulla Succursale ; ma alla S. Sede ricorsero pure gli amministratori di S. Giovanni, domandando inoltre la dismembrazione della parrocchia.

La S. C. propose a discutere i seguenti dubbi :

I An sit locus dismembrationis paroeciae in casu ?

II An constet de iure peragendi sacras functiones in Ecclesia S. Ioannis in casu ?

E il 26 aprile 1879 definì :

Ad I Affirmative.

Ad II Sacras functiones a Capitulo peragendas non esse.

Eccone le precipue ragioni : — a) La dismembrazione può compiersi dal Vescovo anche contro volontà dei parroci, nei luoghi, « in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem, parochiani sine magno incommodo ad

(1) Si ascolti a tal proposito l'Amostazio (de Causis piis, cap. 12, n. 51) : « Sunt aliquae causae, quibus praelatus excusatur, si legatum repudiet ; nempe quando adesset grave scandalum, si non repudiasset, quia relictis pauperibus consanguineis, Ecclesia perciperet legatum, ut cap. *Nihil 2 de praescript.* Ecclesiae enim magis est conveniens ut damnum patiatur, quam det scandalum ; vel quando haereditas ita litibus complicaretur, ut difficile foret legatum accipere, quia servos Dei expedit ab strepitu causarum esse quietos, cap. *Vero*, de syndic. ».

percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt » (Trid. Ses. 21, cap. 4 de ref.). Or nel caso « l'accesso alla Chiesa parrocchiale è difficilissimo, le vie tortuose, ripide e quasi impraticabili ». — b) Il numero degli abitanti della parrocchia era cresciuto fino alla cifra di 20,000 anime. — c) La S. C. ha soluto sempre dismembrar le parrocchie, in cui si verificavano questi estremi, come ha ultimamente fatto nella causa *Dismembrationis paroeciae*, 25 ian. 1879 (V. *Monit. Eccl.* p. 4 di q. Vol.). — d) Fra i fedeli della Parrocchia e quelli della Succursale nel caso esiste un'accentuata antipatia ; il che può anche esser causa di smembramento (De Luca, disc. 16 ad Ses. 21 cap. 4 Trid. — S. C. C. *Ventimilien*, 8 aug. 1818). — e) Le rendite della Chiesa di S. Giovanni erano sufficienti per la congrua parrocchiale. — f) In quanto al dritto di compiere le funzioni nella Succursale, questo non competeva al Capitolo di S. Giorgio, giacchè non era curato : la cura risedeva solo presso il Preposito (S. C. C. *Faventina*, 22 ian. 1763).

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium

Sacrarum functionum—20 Sett., 10 Dic. 1878 e 14 Mar. 1879.— Un Parroco della Dioc. di S. fece noto alla S. C. che nella sua Chiesa Matrice suol celebrarsi la messa parrocchiale con la spiegazione del Vangelo e col sermone nell' ora settima in tutte le domeniche dell' anno. Nei tempi andati niun' altra messa si celebrava nella città o prima o durante la messa parrocchiale. Ora varii ordini religiosi quivi dimoranti, col pretesto di speciali privilegi e costituzioni di Romani Pontefici, vogliono suonare a distesa e celebrar nel detto tempo ; di che avviene che il popolo, massime nella stagione estiva, lascia la messa e la concione parrocchiale, per accorrere nelle altre chiese. Onde chiedeva la soluzione dei seguenti dubbi:

« I An Ordinarius, vel eius repraesentans, impedire possit campanarum pulsationem, ante vel tempore Missae paroecialis in omnibus Ecclesiis Dioecesis, officiatis per sacerdotes saeculares aut regulares.

« II An sacerdotes saeculares, capellani aut rectores, aut eorumdem respectivi Superiores regulares possint introducere functiones extraordinarias, vel alterare consuetas in suis Ecclesiis, aut facere processiones absque praevia licentia Episcopi aut illius repraesentantis.

« III An Superiores regulares Conventuum admittere possint ad celebrationem S. Missae in propriis Ecclesiis aliquem sacerdotem extraneum absque licentia superioris ecclesiastici localis ».

La S. Congr. più volte prese a discutere questa rilevante questione, dopo aver chiesto il voto del Vescovo, dei Generali de'PP. Predicatori e de' Min. Osservanti e di due Consultori. Finalmente il dì 14 Marzo 1879 rispose :

« Ad I. Reformato dubio : An Ordinarius vetare possit campanarum pulsationem, ante vel tempore Missae paroecialis in omnibus Dioecesis Ecclesiis, officiatis per sacerdotes saeculares aut Regulares ?—*Quoad presbyteros saeculares Episcopus utatur iure suo, nisi laudabilis consuetudo, vel privilegium obstet. Quoad Regulares negative, excepto Sabbato Sancto.* »

« Ad II. Reformato dubio : An sacerdotes saeculares capellani aut Rectores, et an Superiores regulares possint introducere functiones extraordi-

narias, alterare consuetas in respectivis Ecclesiis et processiones facere, absque praevia Ordinarii licentia? — *Quoad saeculares Ordinarius utatur iure suo, servatis resolutionibus sacrarum Congregrationum, et praesertim s. Rituum Congregationis anno 1703 Urbis et Orbis* (1) *Quoad regulares affirmative, servatis resolutionibus, ut supra, exceptis processionibus extra Ecclesiae ambitum , salvis pro aliquibus processionibus, specialibus privilegiis*».

« Ad III. *Detur Decretum s. Inquisitionis* (2).»

Corollarii : — a) I Vescovi possono far divieto con leggi sinodali ed estrasinodali che nelle chiese ed oratorii secolari non si celebrino messe prima della messa parrocchiale, o durante la celebrazione di questa, affinchè il popolo possa assistere al sermone che vi tiene il parroco. Tali leggi obbligano in coscienza, secondo le dichiarazioni della S. C. del Conc.(Bened. XIV, de *Syn. Dioec.* l. 12, c. 7 n. 7. (3)).

b) In quanto però alle Chiese dei Regolari, essendo queste esenti dalla giurisdizione vescovile, il Vescovo non può impedire che vi si suonino le campane prima della messa parrocchiale o durante la stessa , se se n' eccettua il solo giorno di Sabato Santo. S. Pio V nella Costit. *Etsi mendicantium* proibì agli Ordinarii « ne impediant ipsos fratres quando eis placuerit, tam diebus dominicis seu festivis, aut aliis totius anni temporibus, campanas pulsare, et etiam tempore quo ipsi celebraverint celebrare ».

c) I Vescovi non possono imporre ai fedeli di ascoltar la messa parrocchiale, perchè non è in lor facoltà di abolire la consuetudine generale che riveste la natura di diritto comune, di soddisfarsi al precetto con ascoltar la messa in qualunque pubblico oratorio (Bened. XIV, de *Syn. Dioec.* l. 11, c. 14 — Barbosa, in coll. ad Trid. sess. 22).

d) È permesso ai Regolari di far nelle loro Chiese tutte quelle funzioni che loro piace, senza bisogno del consenso del Vescovo o del parroco; ad eccezione della esposizione del SS. Sacramento e delle pubbliche preci e collette (S. R. C. 10 dec. 1602). — In quanto alle processioni, possono farle nell' ambito della Chiesa; ma fuori di essa debbono ottenerne la licenza del parroco o del Vescovo. Così molti decreti della S. C. de' VV. e RR., sopratutto *in Pientina Functionum Ecclesiasticar.* dub. VI.— Se n'eccettuano pei Domenicani le processioni del SS. Rosario nella prima Dom. di ottobre e del SS. Sacram. nella Dom. fra l' ottava del *Corpus*, a tenore della Bolla di Bened. XIII del 10 apr. 1725.

e) I Vescovi hanno facoltà, in forza pure del Trident. Sess. 21, d'im-

---

(1) Il cit. decreto del 1703 trovasi nel Monit. Eccles. Vol. 1. pag. 460.

(2) Ecco il tenore del detto Decreto della S. Inquisizione: « Die 11 Augusti 1649 in Congr. S. C. E.mi R. mi Cardinales Inquisitores mandarunt intimari Superioribus Religionum quod mandent suis subditis Monasteriorum et Conventuum Superioribus, ne admittant ad celebrandum in eorum Ecclesiis, eorum vel alterius Religionis ceteros, vagos, seu peregrinos, nisi examinatis diligenter litteris obedientiae, seu assignationis eorum Superiorum, et testimonialibus promotionis ad sacerdotium; quo vero ad sacerdotes saeculares, nisi visis litteris testimonialibus, subscriptis a Vicario generali, seu foraneo Episcopi loci ».

(3) Bened. XIV nel luogo cit. ha quanto segue: « Quamvis a S. C. Concilii saepius decisum fuerit de rigore iuris non posse a parocho prohiberi ne in publicis oratoriis sitis intra suae paroeciae fines Missae celebrentur ante Missam parochialem. . . nihilominus si Episcopus de Synodo, aut etiam extra Synodum contrarium iusserit, ne populus retrahatur a Missa parochiali et concione in ea per Parochum haberi solita, Episcopi praeceptum praevalebit, eique obtemperandum, etiam ex eiusdem S. Congregationis sententia ».

porre ai Regolari esenti, anche sotto pena di sospensione, di non ammettere a celebrare nelle loro chiese sacerdoti estranei senza previa licenza dell' Ordinario.

f) In tutte le altre quistioni giurisdizionali fra le Chiese parrocchiali e non parrocchiali si abbia presente ciò che fu definito dalle Sacre Congregazioni Romane, massime da quella de' S. Riti col decreto *Urbis et Orbis* del 1703 da noi riportato a pag. 460 del Vol I.

III. Ex Sacra Cong. Rom. et Univers. Inquisit.

Con lettere della S. C. al Vescovo di Nantes del passato Aprile si condanna una Immagine di Nostro Signore riprodotta in quella Diocesi, nella quale è la piaga della spalla del Divin Salvatore, con queste parole: *Ecco la piaga che mi ha fatto maggiormente soffrire*, con preghiere parimenti stampate in dorso. La S. C. riprova la iscrizione, la leggenda e le parole annesse, e conchiude: *Proinde opus esse ut inscriptiones omnes in imagine impressae deleantur.* Inoltre la S. C. ingiunge al detto Vescovo di ricordare a chi spetta il seguente avviso, pubblicato d'ordine del S. P. Pio IX di s. m. il 13 maggio 1875:

« Accade talvolta che alcuni scrittori sottilmente si pongono a trattare argomenti che sentano la novità e che sotto pretesto di pietà tentino d' incondurre, anche per mezzo di giornali, divozioni insolite. Si avvertano cotesti scrittori e sappiano che debbono rinunziare a tali imprese. Altrimenti si espongono a trascinare i fedeli in errori che sono perfino contrari a dommi della fede; inoltre danno pretesto ai nemici della religione di gettare malignamente il discredito sulla dottrina puramente cattolica e sulla vera pietà. »

S. CONGR. R. U. INQUISITIONIS

I.

Decisio Dubii:

An Baptismum conferri debeat sub conditione haereticis, qui ad Ecclesiam Catholicam redeunt a quacumque secta.

E.mi Patres Inquisitores Generales in Congregatione generali feria VI 20 Novembris 1878 resolutionem dederunt dubio: an Baptismum conferri debeat *sub conditione* haereticis illis, qui redeunt in sinu Catholicae Ecclesiae a quacumque secta ipsi proveniant.

Deinde casum conscientiae quoque contemplati sunt a Gury propositum pag. 383 editionis Melitae 1878; et constituerunt eumdem casum corrigendum esse iuxta terminos dicti decreti. Nos autem et casum dicti auctoris et decretum s. Inquisitionis lectoribus exhibemus (1).

Gury-Casus Conscientiae - Melitae 1878-pag. 393. — Sabellinus haereticus, veniens ad parochum, petit instrui et admitti ad Ecclesiam Catholicam. Parochus vero eum istructum interrogat de suscepto baptismo, nec potest certum defectum invenire; hinc anceps utrum illum sub conditione baptizare debeat, quod tandem, non absque magna anxietate, praestat.—R. Sabellinus rebaptizare (*sic, sed omnino legendum est rebaptizari*) potuit et debuit, ut fert mos generalis Ecclesiae, quia notum est, haeticos errare saepius in baptismo conferendo; ergo prudenter haeretici ad ve-

(1) Così il period. *Acta S. Sedis* Vol. I, pagina 605.

ram fidem conversi communiter rebaptizari solent.

Feria VI, 20 Novembris 1878— Proposito dubio: « Se debba il Battesimo *sub conditione* conferirsi agli eretici che si convertono alla religione cattolica, da qualunque luogo provengono ed a qualunque setta appartengano?

Responsum fuit: *Negative.* Sed in conversione haereticorum a quocumque loco, vel a quacumque secta venerint, inquirendum de validitate baptismi in haeresi suscepti. Instituto igitur in singulis casibus examine, si compertum fuerit aut nullum aut nulliter collatum fuisse, baptizandi erunt absolute. Si autem pro tempore et locorum ratione, investigatione peracta, nihil sive pro validitate, sive pro invaliditate detegatur, aut adhuc probabile dubium de baptismi validitate supersit, tunc *sub conditione* secreto baptizentur. Demum si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt tantummodo ad abiurationem seu professionem fidei.

I. Pelami *S. R.U. Inquisit. Notarius.*

II.

Decisio

Quoad explicationem Transubstantiationis in SS. Eucharistiae Sacramento, factam per quatuor propositiones.

Humillime rogat Praepositus generalis Societatis Iesu S. Supremam Congregationem S. Officii, ut declarare dignetur utrum tolerari possit explicatio Transubstantiationis in SS. Eucharistiae Sacramento, quae sequentibus propositionibus comprehenditur:

I. Sicut formalis ratio hypostaseos est *per se esse*, seu per se subsistere, ita formalis ratio substantiae est *in se esse* et actualiter non sustentari in alio tanquam primo subiecto; probe enim ista duo discernenda sunt: *esse per se* (quae est formalis ratio hypostaseos) est *esse in se* (quae est formalis ratio substantiae).

II. Quare sicut natura humana in Christo non est hypostasis, quia non *per se* subsistit, sed est assumpta ab hypostasi superiori divina, ita *substantia* finita, ex gr. substantia panis desinit esse *substantia*, eo solum et absque alia sui mutatione, quod in alio supernaturaliter substentatur, ita ut iam non *in re* sit, sed in alio ut in primo subiecto.

III. Hinc transubstantiatio, seu conversio totius *substantiae* panis in substantiam corpôris Christi Domini nostri explicari potest hac ratione, quod corpus Christi, dum fit substantialiter praesens in Eucharistia, sustentat *naturam panis*, quae hoc ipso et absque alia sui mutatione desinit esse *substantia*, quia iam non est in se, sed in alio substentante; adeoque manet quidem *natura panis*, sed in ea cessat formalis ratio *substantiae*; et ideo non duae sunt substantiae, sed una sola nempe corporis Christi.

IV. Igitur in Eucharistia manent materia et forma elementorum panis; verum iam in alio supernaturaliter existentes rationem substantiae non habent, sed habent rationem *supernaturalis accidentis*, non quasi ad modum naturalium accidentium afficerent corpus Christi, sed eo dumtaxat quod a corpore Christi modo, quod dictum est sustentantur.

Romae, 20 maii 1875.

Feria IV, die 7 Julii 1875.

In Congregatione generali s. Romanae et universalis Inquisitionis habita coram Eminentissimis et Reverendissimis DD. s. Romanae Ecclesiae Cardinalibus contra haereticam pravitatem Inquisitoribus generalibus, lectis ac ponderatis suprascriptis propositionibus, iidem Eminentissimi Domini dixerunt: *Doctrinam transubstantiationis, prout hic exponitur, tolerari non posse* (1).

Pro D.no I. Pelami. S. Rom. et Univ. Inquisit. Notario,
Iacobus Vagaggini, *Substitutus.*

(1) L' errore contenuto nella detta dottrina condannata si origina da uno scambio d'idee circa la definizione della sostanza.--La *sostanza* infatti fu presa in doppio senso dagli Scolastici: fu

IL SACERDOTE CATTOLICO

Continuatore della missione divina del Redentore nel ministero della Parola.

—

PARTE PRIMA

Della Predicazione Cattolica in generale.

§. III.

Fonti della Predicazione Cattolica.

Secondo la idea fondamentale da noi, il più breve e chiaramente che abbiam potuto, svolta e dichiarata, la cattolica predicazione tende a riprodurre la medesima parola di Gesù Cristo, per quei medesimi fini di santificazione, pei quali egli primamente la pronunziava. E poichè la predicazione di Gesù Cristo sotto una forma divinamente popolare è un tutto armonico di dommi, di precetti e di storia, l'oratore cristiano colà deve attingere la sua materia dove quegli elementi si trovano divinamente costituiti. Or chi non sa il gran prontuario della Rivelazione che appunto in dommi, precetti e storia si assomma, dir voglio le Scritture dell'Antico e del nuovo Patto stipulato e fermato da Dio cogli uomini? Chi può ignorare la Tradizione Cattolica, questo fiume regale in cui e per cui hanno vita e valore tutte le divine verità, e le cui sponde sono custodite dall'autorità dei Pontefici, dalla maestà dei concilii, dalla sapienza dei SS. Padri, dei Dottori, degli storici e degli Scrittori Ecclesiastici? Qual dei figli della Chiesa non ha gustato come nel suo fonte la dolce potenza dello Spirito di Gesù Cristo nella Liturgia ed in tutte le svariate preghiere e sacri riti, fra' quali nel tempio cattolico siam nati e venuti sù crescendo *usque ad mensuram aetatis plenitudinis Christi?* Questi dunque saranno i fonti primari ed essenziali della cattolica predicazione: da essi con ordine profondamente studiati emergerà quel lume che dobbiamo arrecare alle genti, e quel sale sopracceleste uscirà fuori pel quale sian tolte al pericolo della mondana corruzione le anime dei battezzati. Senonchè la predicazione del clero cattolico parmi potersi assomigliare ad un albero maestoso e gigante, i cui rami si dislargano per tutta la terra, all'odore delle cui frutta ed all'ombra delle cui fronde traggano tutti gli uccelli dell'aria e le bestie della terra. Tutta la virtù di quest'albero era senza fallo racchiuso nel seme confidato alla terra; ma pur fu d'uopo, per portarlo a tale, della influenza dell'aria, del nutrimento delle nubi e del suolo, e delle molteplici e svariate cure dell'agricoltore. E così egli è vero che la quintessenza della predicazione del Signore sta tutta accolta nel Vangelo e nelle altre Scritture, e si perpetua via via sviluppandosi nella Tradizione, nella Storia e nella Liturgia della Chiesa; ma all'apologia, ed alla magniloquente dichiarazione dei divini principii soccorrere debbono eziandio tutti quei presidii che partono immediatamente dalla umana ragione. Imperocchè non è mai abbastanza ripetuto che la grazia non distrugge, ma solleva e nobilita la natura; nè la fede estingue, ma riconforta di lume soprannaturale la mente dell'uomo. Conseguentemente la virtù della divina parola tanto è lungi dal rigettare il soccorso delle naturali discipline, che al contrario le chiama in suo soccorso ad ottenere più libera e più sicura l'entrata nel cuore dei figliuoli degli uomini. E proprio il caso di applicarvi quel detto ispirato

---

adoperata talune volte a significare la essenza o natura di una cosa, e talaltre il supposto o la sussistenza di una natura. Ciò viene insegnato dall'Angelico in molti luoghi, e segnatamente *in I Sentent. Dist. IX, q. 1, a. 1*, dove dice: « Substantia dicitur dupliciter: quandoque enim sumitur pro essentia, sicut est in usu latinorum; quandoque pro supposito essentiae ». Or nella transustanziazione di che qui è parola, la sostanza non si prende nel secondo senso, ma nel primo. Il Concilio di Trento insegna: « conversionem fieri totius substantiae panis in substantiam corporis Domini nostri » (Sess. XIII, c. 4). Dove è da osservare che il convertirsi di *tutta* la sostanza del pane può solo dirsi della natura del pane: giacchè il supposto consiste in un indivisibile, che non ammette nè parti nè tutto. (V. *Scienza e Fede* di Napoli fasc. 677 pg. 409).

dei Proverbii (IX, 3) *Sapientia... misit ancillas suas ut vocarent ad arcem*. Epperò nel presente ordinario corso della predicazione cattolica, se n'eccettui qualche raro caso di una potente e straordinaria grazia del Signore che supplisca gli argomenti della natura, fa uopo che il sacro oratore si aiuti della retta filosofia, sì divinamente armonizzata colla soprannatural Teologia dall'Angelico, non ponga dall'un dei lati le regole della eloquenza in generale e nutra ancora ed ingentilisca la sua fantasia collo studio dei classici poeti che hanno scritto nella sua lingua. Filosofia adunque, rettorica e poesia, nel cui concetto intendiamo anche di comprendere la classica letteratura, sono quelle ancelle sussidiarie, le quali aiuteranno il sacro Oratore a venirsene alla rocca della Sapienza, ed a trovare i mezzi acconci per insinuarla nel cuore dei popoli. Avvegnachè poi il sacro dicitore deve adattare la celeste sapienza ai bisogni peculiari del secolo in cui vive, e 'l secol nostro pute le cento miglia lontano d'ateismo, camuffato a scienza della natura, egli è giocoforza che il celeste legato non trascuri d'imbevere la sua mente anche di questa scienza per ricondurne i cultori al verace fondamento dell'essere e del conoscere, al Verbo di Dio. Il quale nei giorni della sua umana conversazione anche della natura servissi come d'un libro magnifico che per tutto l'universo squadernato dà leggere ai mortali le glorie del Creatore. Quante volte difatti Gesù Cristo s'indirizzò alla natura sensibile, ai fenomeni più volgari, come il comportava la poca levatura di mente dei suoi uditori, per cercarvi non già semplicemente delle similitudini, ma le prove più sensibili della celeste dottrina e della morale ch'era venuto a predicarci? Voleva, per esempio, addimostrarci come Dio merita intera la nostra confidenza e 'l nostro abbandono nelle paterne sue braccia? Guardate, diceva, gli uccelli dell'aria, che non seminano, non mietono, nè alcuna cosa ripongono nei granai; e il padre celeste gli pasce. Ponete mente ai gigli del campo. Non lavorano, non filano; eppure Salomone stesso con tutta la sua splendidezza non fu mai vestito come un di questi. — Se voleva porre in ampia vista l'amore infinito di Dio che abbraccia l'universo, mostrava le pioggie che cadono ugualmente sui campi dei buoni e degl'iniqui. Se predicava la necessità della sua morte per la salvezza del genere umano, tosto additava il grano del frumento che deve morire in seno al campo, affinchè germini in spiga e biondeggi in messe. A rendere sensibile la necessità di tenerci a lui stretti e compaginati, ricordava il tralcio, che muore quando venga reciso dalla vite. Egli era il pastore e noi le pecorelle; Egli la chioccia, noi i pulcini. E la sua voce tuonò pure minacciosa contro i lupi in veste di agnelli, contro i sepolcri imbiancati che al di dentro son pieni di putridume e di vermi, e si vestì allora delle tremende immagini della scure balenante alle radici dell'albero destinato al fuoco, e dello scoglio infrangibile che manda in polvere chi sopra vi cada o sopra cui esso percuota. La giustizia era il cibo e la bevanda dell'anima; la verità della sua bocca era la luce, la perla nascosa, il sale che condisce gli alimenti, il granello di senape che vien su crescendo in albero maestoso, ed alla cui ombra si sarebbero ricoverati gli uccelli del cielo; la sua parola era il seme, come le nostre passioni gli uccelli che il rapiscono, le spine che lo soffogano, il sole che la riarde e dissecca; la grazia che prometteva era una fonte perenne di acqua che alza il suo zampillo sino alla vita eterna.

Per tal guisa, lavorando sull'esempio di Dio predicatore, faremo ben conoscere ai ciechi adoratori della materia come Dio ha stabilito le leggi generali nella creazione « per nascondere sotto il velo del corso regolare ed uniforme della natura la sua perpetua operazione agli occhi dei superbi e dei corrotti, mentre per altra parte ei concede alle anime pure e semplici di che ammirare in tutte le sue opere (1) ». E l'oratore cattolico simile a quel *scriba doctus qui profert de thesauro suo nova et vetera*, senza dar le viste di volerla fare da naturalista, può trarre dal suo nativo fonte, l'Evangelo rispettosamente secondato da' moderni studi, le più sublimi

(1) Fènèlon, Confutazione del P. Malebranche Cap. XIV.

e veraci maniere da far servire le scienze naturali, di cui van tanto gonfii i nostri coetanei, ad argomento sussidiario delle sue dimostrazioni, ed a specchio che non appanna, ma disvela e riverbera le Divine Perfezioni.

(*Continua*)

Sac. Giuseppe Morgèra.
di Casamicciola

RISPOSTE

AI QUESITI A PREMIO

Sulle Vocazioni Ecclesiastiche.

Non pochi han risposto ai quesiti che proponemmo a pag. 11 di questo Volume sulle vocazioni ecclesiastiche, ed alcuni con molto senno e dottrina. Contenti per ora di dare i nomi dei disserenti e la notizia del sorteggio, nei prossimi quaderni pubblicheremo una intera dissertazione, aggiungendovi a guisa di note i pareri anche di altri.

Berolatti Gio. **Antonio** Rettore di Strambino
Bianchini Sac. **Domenico** di Sivignano
Bloise Sac. **Nicola** Vic. For. di Papasidero.
Bovensi Sac. **Tommaso** di Pignataro Maggiore.
Campagna Arcid. **Vincenzo** Vicario Generale di S. Marco Argentano
Cappucci Sac. **Vincenzo** di Mirabella Eclano
Cardinali P. **Carlo** Min. Rif. di Pesaro
Cerrotti Sac. **Nunzio Vincenzo** di Bitonto
Cielo Sac. **Raffaele** di Barletta.
Contessa Sac. **Filippo Giulio** di Agira
Della Camera Sac. **Stefano** di Morcone
De Simone Can. **Alfonso** di Arpaia
Di Nocera Sac. **Pietro** de' Sacri Cuori di Secondigliano
Ellena Sac. **Secondo** Prevosto di Brusasco
Filippo (P). d' **Alatri** Cappucc. in Frascati
Foschia Gio. **Domenico** della Can. Teol. Metropol. di Udine
Gentiloni P. **Ettore** Min. Rif. di Pesaro
Grandi Sac. **Giovanni** Dott. in S. T. di Bagnacavallo
Iannucci Can. **Alfonso M.** Dott. in S. T. di Frasso Telesino
Letizia Sac. **Raffaele M.** di Napoli
Margiotta Arcip. **Nicola** di Nocara
Mariani P. **Gaspare** Min. Oss. di Bettona
Marlianici Can. **Giulio** di Sondrio
Messina Sac. **Antonio** di Barletta
Molgieri Mons. **Giovanni** Cappell. d' Onore di S.S. ed Arcip. di Bagnoli (S. Agata de' Goti)
Mologni Sac. **Geremia** Vice-Rettore del Seminario di Bergamo
Morgèra Sac. **Giuseppe** di Casamicciola
Neglia Sac. **Giuseppe** di Geraci Siculo
Palumbo Can. **Michele** di S. Gio. Rotondo
Pavone Sac. **Domenico** di Reggio Calabria
Pelaia Can. **Domenico** Econ. Cur. di Barrettiere
Perfetto Arcip. **Pasquale** di Civitella Licinio
Perrone P. **Vincenzo** Lettore de' Minimi in Marassi (Genova)
Petitto Parr. **Raffaele** di Conidoni
Picoirilli Diac. **Michele** di Campobasso
Picciurro Sac. **Gaetano** di Castellammare del Golfo
Pio (P.) di **S. Pasquale** Alcantarino di Napoli
Raiola Cannavale Sac. **Salvatore** di Napoli
Rambelli Sac. **Luigi** d' Imola
Rossi Sac. **Giambattista** di Lauria
Russi Can. **Antonio** Cancell. Vesc. di Foggia
Saletti Can. **Luigi** di Randazzo
Sani Can. **Enrico** Parr. in Bagnacavallo
Satriani Arcip. **Rosario** di Favelloni
Scognamiglio Diac. **Vincenzo** di Maratea
Virgilio Arcip. **Girolamo** di Gildone.

Il sorteggio ha avuto luogo il dì 17 spirante Luglio innanzi al Notaio ed ai testimoni. Il premio promesso di L. 50 in danaro e 50 in libri è toccato al R. P. Ettore Gentiloni Min. Rif. di Pesaro, al quale è stato subito spedito.

Casi Morali e Liturgici (1)

SOLUZIONE DEL 3.° CASO MORALE.

Pallavicino acquistò un fondo clerale dal Demanio; ne ottenne poi la venia Pontificia. Però non vuole acconciarsi all'obbligo di

(1) Han riposto ad amendue i casi morale e liturgico:
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Farinelli P. Emidio Min. Oss. di Camerino
Gentiloni P. Ettore Vic. de' Min. Rif. di Pesaro

sovvenire il Clero dalle rendite di quel fondo, secondo le prescrizioni della S. Penitenzieria (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 192), dicendo che il Clero ha diritto alla pensione del Governo.

Si chiede:

1.° Quali proporzioni deve avere quella sovvenzione?

2.° È valida la ragione di Pallavicino a scusarlo da quell'obbligo?

3.° Che deve dirsi se il Clero avesse tanta rendita dal Governo, quanta ne percepiva prima dello incameramento?

4.° Che, se non ne avesse per nulla e ci fossero molti pesi da adempire?

5.° Che, se le rendite di quel fondo fossero così scarse che non bastassero a Pallavicino per rivalersi delle spese e del capitale sborsato?

6.° Incorrerebbe pena Pallavicino se in nessun caso volesse sovvenire quel Clero?

Al primo. La S. Penitenzieria, fra le altre condizioni che impone a chi chiede venia per l'acquisto dei beni ecclesiastici immobili incamerati dal Governo, prescrive che dai frutti di essi si dia una sovvenzione alle persone o ai luoghi pii, cui di dritto quei beni si appartengono: « Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis, seu locis piis, ad quae de iure pertinent ». — Lo Scavini (P. IV n. 226, Edit. XII) attesta che in alcuni rescritti questa condizione prima era espressa così: « Erogandi reditus eorumdem bonorum, qui, facta proportione, excedant solutum pretium vel in favorem personarum aut locorum piorum, ad quae dicta bona de iure pertinent, vel in satisfactionem pretii in emptionem soluti, quatenus emptor repetere velit et de consilio Ordinarii ». Dalla qual formola potrebbe raccogliersi: 1.° che la detta sovvenzione deve darsi solo quando le rendite eccedono quel che meritava il prezzo sborsato. — 2.° Che tutto il supero delle dette rendite deve darsi alle persone e luoghi pii. — 3.° Che col consiglio dell'Ordinario il detto supero potrebbe pure conservarsi in soddisfazione del prezzo dell'intero fondo.

Ma questa interpretazione può applicarsi al nostro caso? Sembra chiaro che nò: 1°. Perchè è ben diversa la dicitura e il contenuto della prima formola da quello della seconda. — 2.° Perchè i rescritti, di cui parla lo Scavini, sono particolari e anteriori a ciò che la S. Penitenzieria ha disposto ultimamente e generalmente per gli acquirenti i beni ecclesiastici. — 3.° Perchè, se la S. Penitenzieria avesse voluto imporre le dette condizioni, avrebbe formolata la risposta con le medesime parole; ed è nota la regola: « Legislator quod voluit expressit, et quod non expressit noluisse censetur ».

Vuolsi dunque esaminare separatamente la condizione sopradetta: « Subveniendi ex fructibus ipsorum bonorum personis seu locis piis ad quae de iure pertinent ». Qui si parla solo di sovvenzione che assolutamente s'impone ai compratori dei beni di Chiesa. Dunque: 1.° Non prescrivendosi nessuna norma determinata intorno alla quantità della sovvenzione, la detta quantità si rimette alla volontà e all'equità dell'acquirente, il quale potrà regolarsi in ciò secondo gli utili che ricava dal fondo acquistato. — 2.° La detta sovvenzione prescrivendosi assolutamente, senza condizione alcuna, deve sempre darsi, anche quando non ci sia supero di rendite. — 3.° Deducesi perciò che la Chiesa abbia voluto imporre quest'obbligo come un tributo che il compratore debba pagare all'ente morale in ricognizione del suo diritto.

Vuolsi notare che il compratore, oltre la sovvenzione, ha obbligo di adempiere esattamente anche i pesi che gravano sui beni acquistati: « Adimplendi pia onera iisdem

---

Iannucci Alfonso M. Can. e Dott. in S. di Frasso Telesino
Mariani P. Gaspare di Bettona Min. Oss.
Morgèra Sac. Giuseppe di Casamicciola
Pavone Sac. Domenico di Reggio-Calabria
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria.

Al solo caso morale:
Degli Uberti Vincenzo di Napoli.

Al solo caso liturgico;
Bovensi Can. Tommaso di Pignataro Magg.
Cleri Can. Cleri di Loreto
Di Nocera Sac. Pietro de' SS. Cuori di Secondigliano
Valentini Parr. Luigi di Poggetello.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Parr. Luigi Valentini; del caso liturgico il P. Emidio Farinelli.

bonis adnexa ». E quest'obbligo è altresì assoluto sotto la sua più stretta responsabilità di coscienza.

Al secondo. — La S. Penitenzieria al Vescovo di Lucera rispose che sì per riguardo ai pesi da adempire, come alla sovvenzione da darsi ai corpi morali, il compratore può dedurre ciò che i detti corpi morali ricevono dal Governo (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 192 in nota). — Non basta però a Pallavicino che il Clero abbia dritto alla sovvenzione del Governo (benchè propriamente il Clero abbia dritto non alla sovvenzione governativa ma al suo fondo), ma si ricerca che riceva infatti questa sovvenzione, dalla quale: 1° possano soddisfarsi tutti i pesi; 2° possa restare un dippiù per la sovvenzione che Pallavicino deve al Clero. Quel che manca per questo dalla pensione governativa, deve supplirsi da Pallavicino, il quale ha obbligo di chieder conto annualmente della detta pensione (che potrebbe scemarsi con la morte degli attuali provvisti), e fare il calcolo di ciò che deve.

Al terzo. — Stando al già detto, se il Clero dalla pensione che riceve dal Governo può non solo soddisfare a tutti i pesi, ma ritenere un dippiù per la sovvenzione che se gli deve, Pallavicino a nulla è tenuto; altrimenti sarà sempre obbligato all'adempimento dei pesi, ed al tributo annuo che deve al legittimo padrone: questi due doveri sono assoluti ed impreteribili.

Al quarto. — Dal detto parimente discende che se il Clero nulla riceve dal Governo, Pallavicino deve interamente soddisfare ai pesi e dare una sovvenzione al Clero.

Al quinto. — Ove le rendite non bastano a Pallavicino, egli nondimeno ancor deve quanto si è accennato nella risposta precedente. Nè vale l'opporre che egli può, con la venia ricevuta, considerarsi come possessore di buona fede e rendere sè stesso indenne. Il caso è ch'egli acquistò prima in mala fede e poi n'ebbe la venia pontificia (1). Del resto, quand'anche questa venia l'avesse ottenuta prima di far l'acquisto, perchè si è soggettato assolutamente alle dette condizioni, egli a rigor di dritto è tenuto ad esse in qualunque evento. Laddove però le rendite venissero a mancare, resta sempre aperta a lui la via di ricorrere alla S. Sede e chiedere la grazia di una riduzione.

Al sesto. — Pallavicino, non volendo adempiere quello a cui si è obbligato, peccherebbe, ma non incorrerebbe alcuna pena. Le condizioni infatti, a cui fu sottoposto per essere assolto dalla censura, non hanno la clausola della reincidenza nel caso di omissione. Resta a vedere, se, non pagando ciò che deve alla Chiesa, incorra in qualche altra pena. Così la Costit. *Apost. Sedis*, come il Tridentino, colpiscono di censura coloro solamente che *usurpano* i beni sacri, o li acquistano dalle mani degli *usurpatori*, non chi già non soddisfa ai debiti verso la Chiesa (V. *Monit. Eccl.* Vol. I. p. 208.). Ciò fu pure espressamente dichiarato dalla S. C. del Concilio: « Neque incurrere excommunicationem Concilii qui debita non solvunt, licet possint » (In Sorana, 27 febr. 1569). Or Pallavicino, per la venia ottenuta dalla S. Sede, ha tolto da se ogni taccia di usurpatore, ed ha assunto la qualità di semplice debitore. Non soddisfacendo perciò al suo debito, non incorre in alcuna censura.

SOLUZIONE DEL 3° CASO LITURGICO

Silvio parroco suole invitare nelle feste della sua parrocchia bande musicali ed orchestre che e nella Chiesa e nelle processioni eseguono musiche teatrali e profane. Avendo dubbio sulla liceità di ciò che opera, chiede:

1.° Qual musica è permessa e quale è proibita nelle Chiese?

2° Qual posto vuolsi assegnare alle bande musicali nelle processioni?

---

(1) Si rilegga a tal proposito la risposta fatta dalla S. Penit. al Vescovo di Policastro (*Monit. Eccl.* Vol. I, p. 240), in cui la detta S. Penit. protesta che chi compra senza venia apostolica beni di Chiesa deve considerarsi sempre come possessore di mala fede, che ricorrendo alla S. Sede per l'assoluzione, non ha dritto nè a restituzione di prezzo, nè a grazia alcuna.

3.° È immune da colpa la condotta fin qui tenuta da lui?

Al primo. — La musica permessa ed approvata per le Chiese è la ecclesiastica e sacra, la quale è grave, semplice, maestosa. — La musica è la espressione dei sentimenti dell'animo; il suo carattere deve perciò desumerlo dalla qualità di questi. Per destare commovimenti religiosi e devoti, occorre una musica anch'essa religiosa e devota: una musica profana varrebbe a procurare l'effetto contrario, a distrarre cioè la mente da Dio. I Romani Pontefici e i Concilii generali e particolari si sono occupati di questo interessante argomento, e condannando la musica profana, prescrissero nelle Chiese il canto fermo o gregoriano di cui fecero canoni di liturgia e libri liturgici. Fu approvato ancor l'uso dell'organo, strumento nobile e antichissimo che si ricorda fin dai tempi di Papa Vitaliano nel secolo VII (V. Ferraris, *Musica*).

La musica vietata è quella che desta sentimenti profani e lascivi sia col suono, sia col canto. Questa musica venne formalmente proibita dal Tridentino (Sess. 22, *de observ. et evit. in Missae celebr.*) con le seguenti parole: « Ab Ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur....(Ordinarii locorum) arceant, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit ». E qui vuolsi notare che i Padri di quel Concilio aveano in animo di proscrivere dalle Chiese qualunque musica, ritenendo il solo canto fermo; ma perchè vi si opposero i legati cesarei, si contentarono di vietar solamente le musiche scandalose, tollerando le altre, *dummodo honestae* (Benedetto XIV Const. *Annus*). Al termine poi del Concilio, il Pontef. Pio IV istituì una Congregazione di otto Cardinali per la riforma della musica sacra, a cui furono dati per capi il Card. Vitellozzi e S. Carlo Borromeo. Questi procurarono che nella Cappella Papale fosse eseguita una musica non solo senza oscenità o stravaganze, ma devota e di stile chiaro, che facesse bene udir le parole. Fu dato tale incarico al celebre maestro Palestrina, il quale compose una messa a sei voci da lui chiamata col nome di *Papae Marcelli* che fu da tutti approvata. (V. Annali Relig. di Roma Vol. XVI ap. Scavini P. IV, n. 354 Editio XII).

Se non che introdottosi nella musica delle Chiese molti abusi, fino a degenerare in profana e teatrale, i Sommi Pontefici furono solleciti a prescrivere norme severe per mantenerla nei giusti limiti. È celebre la Costituz. *Annus* di Benedetto XIV del 19 feb. 1749, in cui questo insigne Pontefice condanna le musiche nelle Chiese che somigliano a quelle dei teatri e dà regole sapienti intorno al suono, al canto ed agli strumenti da usare (1). E, per tacer di altri, Pio IX di s. m. così si esprime con lettere del 2 dicembre 1855 al maestro Capocci: « Noi amaramente lamentiamo la costumanza di usare nei templi, a Dio onnipotente consecrati, una sorta di musica mai sempre condannata dai Canoni e dalle leggi dei nostri predecessori, la quale essendo al tutto profana, modula (siccome è solito a farsi nei teatri) con tali lenocinii la voce, e vi unisce tale stemperata dolcezza che non solamente solletica gli orecchi ma eziandio guasta spessamente il cuore » (ap. Scavini l. c.).

Da fin qui detto chiaro apparisce che nelle Chiese non sono punto permesse nè tollerate le musiche profane che somigliano alle teatrali; molto meno possono eseguirsi pezzi e spartiti da teatro. Come non condannare adunque quelle orchestre e quelle bande che nei sacri templi fanno udire sinfonie composte espressamente per le scene? Come non detestar l'abuso di eseguirsi dall'organo o dai musicali concerti le arie così dette ballabili e quelle di canti impuri da trivio?

Al secondo. — Chiesta la S. C. de' Riti: « Quo loco procedere debeat concentus musicus, vulgo *la Banda*, dum sacris processionibus intervenit? » il dì 23 settembre 1837 *in Brundusina* rescrisse: « Assignetur locus ab Episcopo, verum ante utrumque Clerum ».

Al terzo. — Dalla risposta al primo quesito deducesi che la condotta di Silvio è riprovevole. Il parroco è tenuto ad osservar le

---

(1) Presso Scavini, l. c. può leggersi il contenuto della detta Costituzione, insieme ad altre cose utilissime per la pratica.

leggi della Chiesa, e queste relative alla musica sacra sono chiare e risapute. È tenuto a procurare il decoro della Casa di Dio, e non permetterne la profanazione con canti e suoni vietati. È tenuto d'impedire gli scandali nella sua cura; molto più nelle Chiese, dove le arie teatrali o lascive non possono non destare turpi pensieri. — È vero che la banda e l'orchestra rallegrano la festa e la rendono più splendida e solenne. Ma si ricerca che questi musicali concerti possano e vogliano eseguir nelle Chiese e nelle processioni quelle melodie sacre e religiose che son del tutto diverse dalle profane e teatrali; che si tolga l'abuso di collocar le loro tribune lontane dall'altare, dando luogo al popolo di voltar le spalle al Santissimo per osservare i musici; che nella Chiesa regni ordine, rispetto alla casa del Signore, e che i fedeli che concorrono abbiano occasione di edificarsi con sollevar la mente a Dio, non di dissipare lo spirito e ricevere scandalo.

PROPOSTA DEL 5.° CASO MORALE

Boezio, avendo acquistato dal Demanio, senza debita licenza, un fondo ecclesiastico, vuol coltivarlo e venderne i frutti.

Si chiede: Possono i lavoratori, senza commetter peccato e senza cadere in censure, aiutar Boezio nella coltura del detto fondo? Possono i padroni de' Trappeti e Mulini lavorar le olive ed il grano di quel fondo e riceverne il prezzo? Possono gli artigiani formare a Boezio gli strumenti adatti per quella coltura? Possono gli altri tutti comprare o in piazza o privatamente i frutti di quel fondo sia che questi sieno nella propria specie, come le olive, il grano, le legna ecc., sia che l'abbiano mutata, come l'olio, la farina, i carboni ecc.?

PROPOSTA DEL 5.° CASO LITURGICO

Nella parrocchia B. è consuetudine che le esequie *parvulorum* si praticano a tutti i fanciulli, i quali vengono a morte senza aver fatta la loro prima comunione, benchè contino 9, 10 o più anni.

Si chiede:

1.° Le dette esequie *parvulorum* per quali fanciulli sono permesse?

2.° Che deve dirsi della cennata consuetudine?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Immobili di Cappelle se soggetti a conversione anche quando vi sia costituito un sacro patrimonio. — È giudizio incensurabile in Cassazione il ritenere che gl' immobili di alcune Cappelle delle provincie napoletane appartengano ad enti ecclesiastici chiamati nei titoli di fondazione oratorii sacri aperti al pubblico. — Questi beni sono soggetti a conversione. — La fondazione per iscopo di culto la quale sia colpita dalla legge sulla conversione degl' immobili, non ne è esente perciò solo che la relativa rendita in tutto o in parte sia costituita in sacro patrimonio (Corte di Cassaz. di Roma 3 genn. 1879 — Congreg. di Carità di Lanciano contro Finanze — *Bollett. del Contenz. Catt.*, An. II, pag. 209).

Un'annua prestazione per opere di culto che si debba a corporazioni soppresse compete al Fondo per il culto. — L'obbligo che un individuo abbia assunto in un contratto, o la disposizione fatta in testamento, per la quale si sia attribuita ad un ente morale ecclesiastico innanzi la pubblicazione delle leggi che lo soppresse, un'annua somma in perpetuo perchè adempia a talune opere di culto, non può ritenersi un semplice peso di coscienza, un obbligo meramente personale dell'ente stesso che non abbia potuto trasmettersi al Fondo per il culto, dopo che ebbe cessato di esistere giuridicamente (Corte di Appello di Napoli, 17 Marzo 1879 — Porcinari contro Fondo pel culto — *Gazz. del Procur.* An. XIV p. 211).

Quarte decime che si dovevano ai Vescovi delle Chiese soppresse. — Il Fondo per il culto è tenuto a pagare le quarte decime che le Chiese minori soppresse corrispondevano ai Vescovi (Corte di App. di Napoli, 20 apr. 1879 — Fondo pel culto contro Mensa di Cerreto — *Gazz. del Procur.* An XIX p. 227).

Oneri dei partecipanti delle Chiese ricettizie — Per le disposizioni legislative che governavano le Chiese ricettizie dell'ex regno Napoletano, tutti i par-

tecipanti dovevano coadiuvare il parroco e supplirlo in caso di mancanza.—Se però un partecipante, durante la vacanza del benefizio parrocchiale, abbia trascurato gli obblighi della cura, comuni ai partecipanti, non per questo esso deve ritenersi decaduto dal diritto all'assegnamento, di cui all'art. 3 della legge 15 agosto 1867. — Ad ogni modopar-decadenza non si potrebbe opporre dai tale tecipanti, convenuti dall'altro partecipante, che loro chiegga la sua quota d'assegnamento liquidata in sua assenza (Morcaldi contro Finanze, Fondo del culto, Forlenza ed altri, 1 marzo 1879 — *Boll. del Contenz. Catt.* An. II, p. 223).

Nomina di Cappellano dopo la soppressione. — È nulla e inefficace la nomina del successore, dopo il decreto luogoten. napol. 17 febb. 1861, fatta dal patrono di una cappellania laicale, in forza dell'atto di fondazione (Fondo pel culto contro Persano, 13, febb. 1879 — *Boll. del Contenz. Catt.* An. II, p. 223).

Quando vachi il benefizio di uno promosso al Vescovado. — La Bolla di nomina a Vescovo da parte della Santa Sede non produce l'immediato effetto della vacanza del benefizio anteriormente goduta dall'eletto. Tale effetto è prodotto soltanto dalla consacrazione. Conseguentemente l' Economato Generale non ha diritto d' impossessarsi della dotazione del Canonicato ritenendolo come vacante (Corte di Cass. di Firenze, 16 giu. 1879 — Economato Gener. contro Luparelli-Pitti — *Boll. del Contenz. Catt.* An. II, p. 241).

È sequestrabile dal Demanio la massa comune dei Capitoli Cattedrali? — La soppressione, disposta dalle leggi sull'Asse Ecclesiastico, ha colpito nei Capitoli delle Chiese Cattedrali i soli Canonicati eccedenti il numero di 12, e però il Demanio dello Stato ha diritto a sequestrare i beni delle prebende relative ai detti canonicati soppressi, ma non perciò alcuna porzione di massa comune, destinata agli ufficii. (Corte di Appello di Trani, 13 genn. 1879—Capitolo di Nardò contro Demanio dello Stato—*Gazz. del Procur.* An. XIV, n. 10).

BIBLIOGRAFIA

VISCOSI DANIELE — L' Embriotomia nei suoi rapporti colla morale cattolica, per Daniele Viscosi dottore in Teologia e professore di scienze sacre nel Seminario di Cerreto Sannita. — Napoli, Tip. e Libr. di Andrea e Salvatore Festa, 1879 in 16° gr. di pagg. X, 336.

Una grave quistione, tutta propria dei nostri tempi, esercita oggidì l'ingegno di dotti. La progredita scienza medica ha saputo inventare uno strumento, per cui può schiacciarsi il cranio del feto chiuso nel seno della madre, e liberar questa da certa morte quando il suo portato l'è d' insuperabile ostacolo al vivere. Or si chiede: è lecita questa embriotomia, laddove il feto non possa venire altrimenti a luce?—Molti illustri teologi schieratisi dalla parte negativa, opinano non esser mai lecito uccidere direttamente un innocente; l'embriotomia essere un atto di barbarie, procedente da principii materialistici. Altri per contrario sostengono la licitudine di tale operazione, come quella che nella rovina sicura di due esistenze ne salva almeno una, e quella che è di maggiore interesse, cioè la esistenza della madre. Al principio, non esser lecito uccidere direttamente l' innocente, rispondono con negare, nel caso, questa diretta uccisione, giacchè qui s'intende di salvar solo la vita della madre, di che *per accidens* viene la morte del figlio; il figlio doversi considerare come un ingiusto aggressore, tuttochè solo materialmente; fra il diritto al vivere che ha il figlio e quello che ha la madre, questo essere più forte di quello, e però prevalere nella collisione. Da amendue le parti si ammette che col nuovo ferro cerusico, prima di schiacciare il capo al feto, si possa amministrargli il sacramento del battesimo.

La detta quistione, esaminata dall'Avanzini, dall'Eschbach, dall'Apicella e da altri, è stata trattata ampiamente dal chiaro prof. Viscosi nell'opera che annunziamo. Questo autore, nel sostenere la licitudine di tale operazione, intende difenderne solo la probabilità, contro coloro che, troppo rigidi sostenitori della contraria opinione, condannano come assolutamente illecita la opposta sentenza. Ma nel fatto riesce ad una splendida dimostrazione della licitudine dell'embriotomia. Egli tien dietro accuratamente ai suoi avversarii; nulla di quanto essi obbiettarono lascia inosservato. Non si dissimula il peso delle loro difficoltà, non lo restringe; ma con calma le esamina da tutti i lati e ne

chiarisce la insussistenza. E fa ciò con tal corredo di dottrine teologiche, sopratutto dell' Angelico, e con tale ampiezza e profondità di ragioni, che l'animo ne resta pienamente soddisfatto.

Noi ci congratuliamo col chiaro Autore di questa veramente dotta opera che, crediamo, sarà letta avidamente da quanti sono amatori delle scienze sacre ed aspettiamo dal suo ingegno altre produzioni ancora, e di maggior lena, ad incremento delle sacre discipline.

Si vende per L. 2, 80 presso l'Autore nel Ven. Seminario di Cerreto Sannita (Benevento). Ai nostri associati si dà per L. 2, 50.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1879)

Nomine Pontificie. — Essendo rimasta vacante, per la morte dell' E.mo Card. Carafa di Traetto, la carica di Segretario dei Brevi, la Santità di N. S. si è degnata nominarvi l' E.mo Card. Teodolfo Mertel; ed ha sostituito alla carica di Segretario dei Memoriali l'E.mo Card. Pietro Giannelli.

La stessa Santità Sua si è degnata annoverare fra i componenti la Congregazione del S. Uffizio gli E.mi Cardinali Domenico Bartolini e Tommaso Martinelli.

Intorno alle dispense matrimoniali. — L'ottimo giornale bolognese *La Diocesi* nel n. 7 contiene una importante circolare del Card. Arcivescovo di Bologna ai parrochi della sua Diocesi, con la quale loro partecipa che « la Santità di N.S.P.Leone XIII nella Pastorale sollecitune del suo zelo, volendo ridurre a norma di sacri canoni la concessione delle dispense matrimoniali, specialmente di affinità in primo grado misto al secondo, disponeva recentemente che a tutti i Vescovi d'Italia fosse ricordato il chirografo del suo venerando predecessore Gregorio XVI dato il 22 novembre 1836 ».—Nel detto Chirografo indirizzato al Card. Bartolomeo Pacca, prodatario, lamentava, la moltitudine di domande per dispense matrimoniali nei due casi summentovati, e opportunamente disponeva che si andasse con maggior cautela nel dar loro favorevole esito.

Sui permessi pei libri proibiti.—Il *Pensiero Cattolico* di Genova, n. 122, reca: « Da un Rescritto della Sacra Congregazione dell'Indice ultimamente rilasciato in data del 3 febbraio p. p., si deduce che il permesso di leggere i libri proibiti non autorizza colui, che l'ha ricevuto, a leggere quei giornali che *nominatamente* fossero stati proibiti dal proprio Vescovo ».

Erasi sparsa notizia di un decreto della S. C. dell' Indice che disponeva non esser validi i permessi di leggere e ritenere libri proibiti se non vengano trasmessi per mezzo degli Ordinarii delle Diocesi. Il R.mo P. Fr. Girolamo Pio Saccheri dei Pred., segretario della detta S. C., con lettere del 20 Maggio 1879 all'*Unità Cattolica* di Torino, smentisce tale notizia, soggiungendo che « la Sacra Congregazione dell' Indice prosegue a dare le licenze di ritenere e leggere i libri proibiti secondo le norme stabilite, solo richiedendo regolarmente le lettere testimoniali degli Ordinarii, in ordine alle suppliche e dimande che riceve; e secondo tali lettere testimoniali essa accorda ai supplicanti la facoltà di leggere e ritenere i libri vietati con quelle limitazioni e in quel modo che giudica opportuno ».

Congressi Regionali.—Il dì 22 e 23 aprile in Lucca, nella Chiesa della SS. Annunziata, si tenne il primo Congresso Regionale Toscano. Intervennero, oltre l'Arcivescovo di Lucca, i Vescovi di Massa e Carrara, il Decano e l'Ordinario di S. Michele e il Vescovo Coad. di Montepulciano. Altri Vescovi mandarono rappresentanti. Molti discorsi applauditi furono detti, e molte proposte fatte. Furono ascoltate con interesse le relazioni delle opere cattoliche di varie Diocesi.

Il 5 e il 6 u. s. poi ebbe luogo ad Ortona il primo Congresso Regionale dei tre Abruzzi. N'era presidente onorario quel Mons. Arcivescovo, ed effettivo il sig. Acquaderni. I R.mi Vescovi di Foggia, Termoli, Marsi, Lucera, Larino, Valva, Sulmona ed Aquila mandarono i loro rappresentanti. Cospicui personaggi, fra i quali il Dott. Travaglini, il Cav.Paganuzzi di Venezia e il Conte d'Acciano di Napoli erano presenti.Discorsi splendidi ed eruditi furono pronunziati fra l'applauso degli astanti. Contemporaneamente compivasi quivi un pellegrinaggio di circa 20 mila persone sulla tomba di S. Tommaso Apostolo.

Prodezze italiane.—Le case religiose abolite in Italia, non comprese quelle di Roma, furono 4244, cioè 3037 di frati e 1207 di monache. I religiosi espulsi 53,862, cioè 29,863 frati e 23,999 monache. Gli enti secolari soppressi 46,237. Gli ecclesiastici non regolari privati dei beni 38,478. Il valore dei beni incamerati sale presso ad un miliardo!— Così da una relazione officiale,

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Nel Palazzo Apost. Vaticano il 18 u. s. in piena Congr. de' Ss. Riti, al cospetto del S. P., si presero la terza volta ad esame i due miracoli per la canonizzazione del B. Gio. Battista de Rossi.—Il 5 Luglio la S. C. de' Riti segnò la introduzione della causa di beatificaz. della Ven. Sofia Barrat, fondatrice dell'istituto delle dame del Sacro Cuore, morta a Parigi ai 25 maggio 1865.— È stato nominato Consultore della S. C. dell'Indice il R. P. Paolo Carbò dell'ordine de' Predicatori. — Il dì 26 u. s. nella Sala della Biblioteca Vaticana, innanzi al S. P., si tenne una seconda disputa, in Teologia dogmatica. Disserirono tre alunni, del Semin. Romano, del Collegio Cerasoli nello stesso Semin., e del Semin. Pio. Il S. Padre, soddisfattissimo, diede a ciascuno un astuccio con due medaglie, una di oro, un' altra di argento.—Un nuovo musaico, rappresentante i SS. Apostoli Pietro e Paolo, è stato posto nella cripta, su cui sorge l'altare della Confessione nella Basilica Vaticana. Fu ordinato dalla munificenza di Pio IX di s. m.— È stato aperto in Roma un Asilo infantile a cura della società primaria per gl' interessi cattolici. Ha nome: l' Asilo di Leone XIII.— Il Sac. napolitano Salvatore Talamo, prof. nel Liceo Arciv. di Napoli, è stato nominato dal S. P. Leone XIII professore di alta filosofia nel Seminario Romano, e di filosofia del diritto nell'Accademia Giuridica di Roma, dov'era professore il fratello di S. S. l' E.mo Pecci. Il S. P. vuole che ivi tornino in fiore le dottrine tomistiche. — I Vescovi della provincia Eccl. di Modena, unitamente ai Vescovi di Parma, di Borgo S. Donnino e di Piacenza, inviarono anch' essi al Senato rimostranze contro il progetto sul matrimonio religioso. — Lo stesso han fatto l' Episcopato Sardo, l' Episcopato delle Provincie di Ravenna, Bologna e Ferrara, l' Episcopato della Sicilia. — Il dì 17 maggio in Solarolo, Dioc. di Faenza, fu incoronata con la massima solennità la taumaturga immagine di Maria della Salute. La Sacra funzione fu compiuta da Mons. Folicaldi Arciv. di Efeso. — Il 20 u. s. si è festeggiato solennissimamente in Torino il cinquantesimo anniversario della coronazione della immagine di Maria SS. detta della Consolata. Intervennero molti Vescovi del Piemonte e popolo innumerevole. Anche il Principe di Carignano assisteva in Chiesa dalla tribuna.— Cinquecento parroci lombardi, adunati al Santuario di Caravaggio, solennemente protestarono di voler prima morire, anzichè tradire il proprio dovere riguardo alla celebrazione del sagramento del Matrimonio.—Hanno ottenuto il R. *Exequatur* il Card. Arcivesc. di Capua, i Vescovi di Gravina, di Siracusa, di Cava e l' Abate di Montevergine. — È morto Mons. Iacovacci Vescovo di Eritrea i. p. i. Canonico della basilica Liberiana. Sono morti pure in Napoli il P. Raffaele Cocoz, de' Domenicani e il P. Altavilla d. C. d. G. amendue valentissimi oratori.

La Spagna ha riordinato il servizio dei suoi cappellani militari: n'è capo l'E.mo Card. Benavides, Patriarca delle Indie.—In Inghilterra si fanno pratiche presso la S. Sede per la canonizzazione dei *Martiri inglesi*, cioè delle vittime che fece quivi per due secoli il Protestantesimo.—L'antica cappella dei Vescovi d'Ely è stata aperta dal Card. Manning in Inghilterra al culto cattolico. Era l'ultima cappella tolta ai cattolici dalla Riforma, ed è stata la prima ad esser loro restituita.—Una nuova e vasta chiesa, dedicata all'Assunzione di M. V., fu consacrata in Candia da quel Vescovo. Intervennero moltissimi personaggi, fra cui i consoli de' vari Stati.—Un'altra nuova chiesa in onore di S. Francesco è stata consacrata a Buda Pest in Ungheria. Una intera famiglia israelita fece l'abiura ed abbracciò il cattolicismo.— Si è convertito il Signor Stumm segretario dell'ambasciata germanica a Pietroburgo.—In Cracovia fu consacrato, per le mani di Mons. Nunzio, il nuovo Vesc. Mons. Dunajewski. Era una funzione nuova in quella città, non celebrata da oltre tre secoli. Intervennero più di 100 mila persone.—La S. C. di Propaganda ha mandato agli affamati della Cina L. 170,000. Le vittime di quella orribile carestia giungono a 23 milioni. La fame non è cessata del tutto, e si fa appello alla carità dei cattolici, essendo quegl'idolatri propensi ad abbracciare la fede.— Il cattolicismo progredisce negli Stati Uniti. Si narrano conversioni avvenute a Wasington, a Colombo, a Learconwrth, a Baltimora, a Nuova-York. — Sono morti Mons. Villalvate Vesc. di S. Cristoforo di Chiapas nel Messico, e Mons. Bataille Vesc. di Amiens in Francia. Quest'ultimo in fin di vita disse agli alunni del Seminario: « Non avrei creduto mai si agevol cosa il morire.... Quando sarete sacerdoti, adoperatevi con zelo ardente alla salvezza delle anime: non potrete riuscir sempre secondo il vostro desiderio, ma farete del bene; ecco la vostra missione».

ATTI DELLA SANTA SEDE

1. Ex Sacra Congregatione Concilii

I. **Distributionum** — 20 Lug. 1878. — Due Canonici della Cattedrale di P., infierendo la guerra civile nella Spagna, per evitare gravi pericoli, si posero in salvo nel dominio e negli accampamenti di D. Carlos. Terminata la guerra, furono costretti riparar nella Francia.—Intanto il governo Spagnuolo privò i detti Canonici dei frutti delle loro prebende, rimanendone la sola terza parte al Capitolo per le quotidiane distribuzioni e pei pesi da adempire. Ritornati i Canonici in patria richiesero ciò che rimaneva, dedotti i pesi, dalla detta terza parte dei frutti. Ma il Capitolo ricusò: 1.° perchè la causa dell'assenza non fu ad esso dichiarata *neque ex officio, neque officiose;* 2.° perchè dopo terminata la guerra non ritornarono subito in patria, ma si trattennero un anno e più fuori di essa.

Dedotto l'affare alla S. C., fu proposto il dubbio: *An et quomodo ius competat absentibus canonicis participandi distributionibus in casu?* — e il dì 20 luglio 1879 fu risoluto: *Affirmative pro toto absentiae tempore, deductis expensis pro stipendiis missarum aliisque oneribus.*

Eccone le ragioni:—a) È vero che Bonif. VIII e il Tridentino (Sess. 24, c. 12 *de ref.*) han disposto che le distribuzioni si debbono ai soli presenti in coro, *quavis collusione aut remissione exclusa;* e però non è in arbitrio del Capitolo il regalarle, l'abbandonarle o il rimetterle a favore di chi non fu presente. — b) Nondimeno chi per una giusta causa è assente non perde le distribuzioni. Giuste cause sono: *infirmitas, iusta et rationabilis corporis necessitas, et evidens Ecclesiae utilitas* (Bonif. VIII. in cap. un. *de Cleric. non resid.*). — c) La S. C. del Conc. (*in Fundana*, 3 iul. 1734, et *in Carpen*, 17 sept. 1616) vuol che si dieno le distribuzioni quotidiane al Canonico assente per cause d'inimicizie o per timore del principe secolare.—d) La licenza del Vescovo o del Capitolo per assentarsi è necessaria solo ai Curati, non ai Canonici senza cura. A questi è ciò permesso dal dritto, quando ne hanno una giusta causa. Così il Pignatelli (Cons. 144, n. 17, t. 1), il quale soggiunge: « Quare ut distributiones quotidianae debeantur canonico absenti ex iusta causa, satis est quod faciat suas protestationes, saltem si causa non est notoria; secus autem quando (*come nel caso*) est notoria ».—e) I canonici, nel caso, se non ritornarono subito in patria dopo la guerra, si fu perchè non ancora erano immuni di pericoli.

II. **Veniae ad matrimonium** — 16 Dic. 1878. — Il conte Z. ottenne dalla S. C. sentenza di dissoluzione dal matrimonio contratto con la contessa F. a cagione d'impotenza; ma con la clausola: « Non liceat transire ad alias nuptias, nisi petita prius et obtenta venia ab Apostolica Sede » (v. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 521). Chiesta posteriormente la venia di passare ad altre nozze, mise in vista che la impotenza del primo matrimonio non derivava da lui, ma dalla donna; il che confermò con attestazioni di periti. Laonde la S. C. il dì 16 dicembre 1878 benignamente rescrisse: *Arbitrio et conscientiae Episcopi.*

Vuolsi osservare che la detta proibizione suole aggiungersi dalla S. C. alle sentenze di dissoluzioni matrimoniali per impotenza, quante volte rimane dubbio che la impotenza sia assoluta e perpetua. La qual proibizione non riveste la natura d'impedimento; sicchè, se si viola, si contrae illecitamente, non già nullamente.

III. Curae Animarum — 26 apr. 1879. — La cura d'anime nella Collegiata di S. Paolo in V. era anticamente esercitata dall'Arciprete di quel Capitolo. Nel 1780 il S. P. Pio VI dispose con una Bolla che la cura si esercitasse o dai Canonici per turno, o per mezzo di un Vicario Curato amovibile *ad nutum* del Capitolo. Dopo tal disposizione la cura fu esercitata un tempo da' Canonici per turno; altre volte dal solo Tesoriere; poi da un estraneo, qual Vicario amovibile, e finalmente nel 1877 venne stabilito di ritornarsi al turno dei canonici, cominciando dalle Dignità. Vi fu chi non volle stare a tal disposto; onde il Capitolo si rivolse alla S. C., chiedendo l'oracolo della S. Sede.

La S. C. preso a discutere il dubbio: *An et quomodo curae animarum exercitio providendum sit in casu*, il dì 26 aprile 1879 rispose: *Affirmative, per deputationem Vicarii perpetui ad formam iuris, facto verbo cum SS.mo.*

Corollarii: — a) La cura d'anime abituale presso un Capitolo anticamente, in forza delle Decretali, esercitavasi o per turno da' membri del Collegio, o per mezzo di un Vicario curato *ad nutum* — b) Oggidì questo diritto è andato in disuso: vige invece il disposto del Conc. di Trento (Sess. 7, cap. 7, e Sess. 21, cap. 13 de ref.) con cui si vuole che tal cura d'anime, per quanto più si può, si compia da vicarii non amovibili, ma perpetui. — c) Quindi la S. C. del Conc. sempre che si offre il destro, dispone che per simili casi si stabiliscano vicarii perpetui (S. C. C. *Nullius*, seu m. C., 25 ian. 1726 — *Sarnen*, 6 iul. 1851 — *Narnien*, 5 sept. 1846 — *Neapolit.*, 29 iun. 1875) (1).

IV. Reintegrationis in Paroeciam — 21 Giu. 1879. — Il parroco C. nella Dioc. T. era odiato dai suoi filiani. I suoi modi aspri e villani, la sua colpevole e grave negligenza negli offici parrocchiali, il suo indifferentismo in materia di religione, il suo parlare non retto sulle dottrine cattoliche, erano i motivi, per cui il sindaco, il sottoprefetto, il vicario foraneo, molti del popolo si rivolsero al Vescovo, perchè fosse rimosso da quella cura, di cui era lo scandalo e la rovina. Il Vescovo non mancò di esortare, ammonire, minacciare il parroco accusato; ma riuscite infruttuose queste pratiche, il dì 13 novembre 1873 con decreto lo rimosse indefinitivamente dalla cura; e il 2 gennaio 1874 con altro decreto nominò reggente spirituale di quella parrocchia un altro sacerdote. Morto quel Vescovo, il successore, sollecitato dal parroco, volea reintegrarlo; ma non potè attuare il suo disegno, stante l'avversione ancor viva di quel popolo: laonde il parroco si rivolse alla S. Sede per ottenere il suo intento.

---

(1) La S. Ruota insegna che il Tridentino « ideo perpetuos parochos exigit, ut oves suas cognoscere valeant; sunt enim pastores....melius igitur suas oves dignoscent si perpetui sint et non temporales, ut in his terminis dixit Rota decis. 24 de praebend. in noviss. Praeterea cum sint patres non decet eos esse temporales.... Denique sicuti matrimonium carnale ad tempus non contrahitur, ita nec spirituale ». (Rota, decis. 53, n. 10. et seqq. cor. Peuting).

La S. C. il dì 21 giugno 1879 prese a discutere i seguenti dubbi:

I An decretum diei 13 Novembris 1873 sit confirmandum vel infirmandum in casu.

Et quatenus negative ad primam partem; affirmative ad secundam;

II An et quomodo providendum sit in casu.

E rispose:

Ad I Affirmative ad primam partem, negative ad secundam; et Episcopus praefigat Parocho terminum quo Paroeciae renunciet, eoque renunciare renuente, procedat ad paroeciae privationem, praevio processu saltem summario. In utroque autem casu eidem Parocho providere curet de aliqua pensione vel beneficio sine cura animarum, et amplius.

Ad II Provisum in primo.

Corollari: — a) Il Tridentino prescrive che debbono rimuoversi quei parroci « qui adhuc incorrigibiles in sua nequitia perseverent » Sess. 21. c. 6. *de ref.*). — b) Molto più quando deplorasi avversione fra il parroco e il popolo; il che rende infruttuoso il ministero di quello (S. C. C. *in Tyburtina*, 17 sept. 1737). — c) La S. Sede nel prescrivere la rimozione di un parroco dalla cura, suol sempre provvedere al suo sostentamento se è povero, con assegnargli una congrua pensione o un benefizio senza cura.

II. Ex S. Congregatione Indicis.

Decretum — 30 Giu. 1879. — La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le seguenti opere: — 1. La Magia nel secolo decimonono. Racconti puramente storici per D. Bernardino Negroni Bolognese. Bologna 1872. — 2. Aurore e Tramonti, Poesie di Tullio Martellotti. Imola 1876. *Auctor laudabiliter se subiecit et opus reprobavit.* — 3. Vita di Vittorio Alfieri scritta da esso, ridotta ad uso della gioventù con note e documenti per cura del prof. Gian Severino Perosino dottore in lettere. Torino, 1877. *Editor laudabiliter se subiecit et Editionem reprobavit.* — 4. La Bible. - Traduction nouvelle avec introductions et commentaires, par Edouard Reus professeur à l'Université de Strasbourg. Paris, 1876 etc. *Opus praedamn. ex II Reg. Ind. Trid.* — 5. Le Pouvoir des Papes depuis la proclamation du dogme de l'Infallibilité, par le D.r I. F. von Schulte etc. professeur à l'Université de Bonn, traduit de l'allemand par Et. Patru. Paris, 1879. *Quocumque idiomate Decr. S. Off. Fer. IV, 14 maii 1879.*

SACRA RITUUM CONGREGATIO

Polycastren (1)

Pastoralem visitationem in Ecclesiis Dioeceseos suae peragens R.mus Dominus Joseph Maria Cione Episcopus Polycastren, nonnulla invenit Altaria, in quibus aliquae scissurae conspiciuntur. Dubitans porro an haec suam consecrationem amiserint, insequentium Dubiorum declarationem a Sacra Rituum Congregatione humillime expetivit, nimirum;

I. An haberi debeat execratum Altare fixum, cuius mensa lapidea sit scissa in duas partes fere aequales, ita tamen, ut ejusmodi scissura minime afficiat sepulchrum Reliquiarum, neque ambae

(1) L'originale di questo recente decreto conservasi presso la Curia Vescovile di Policastro.

partes sint seiunctae a gradibus superioribus Altaris ipsius, aut a stipitibus suppositis?

II. An censendum sit Altare portatile suam amisisse consecrationem ex eo quod lapis sepulchri Reliquiarum aliquas habeat scissuras, quae vero sic intra se adhaereant, ut nullimode dubitari possit de Reliquiarum authenticitate?

Et Sacra eadem Congregatio, audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad relationem infrascripti Secretarii, utrique Dubio rescripsit: *Affirmative* — Atque ita rescripsit et declaravit die 23 Iulii 1879.

D. Card. Bartolinius *S. R. C. Praefect.*

Plac. Ralli S. R. C. Secrius.

(Adest signum)

DELLA ODIERNA SCARSEZZA

DELLE

VOCAZIONI ECCLESIASTICHE

INTRODUZIONE

La messe è molta, e gli operai son pochi!—Se mai vi fu tempo in cui con tutta ragione si potesse applicare questa straziante sentenza di Gesù Cristo, esso è proprio il tempo di oggi. Da una ventina di anni infatti si va notando una considerevole diminuzione di sacerdoti, che di giorno in giorno prende proporzioni semprepiù vaste. In molte borgate appena vi rimane il parroco, e questo spesso vecchio ed infermiccio: in altre s'è dovuto cercare qualche economo in paese forestiere, che poi non sempre s'è trovato capace a compiere gli obblighi del suo santo ministero.

E quello ch'è peggio, oggi abbiamo maggiore bisogno di preti numerosi e zelanti. Quanti vizi sono da estirpare! quanti errori da distruggere! quanti abusi da togliere! quante usanze da riformare!

Egli è dunque proprio necessario pregare con maggiore istanza il Padrone della mistica messe, affinchè si degni mandarci molti laboriosi operai. E giacchè, come nelle altre cose suole avvenire, a nulla giova la preghiera se va scompagnata dallo zelo d'una fervorosa cooperazione; è chiaro che per avere i sospirati buoni operai, all'apostolato di preghiera si debba necessariamente unire uno zelante apostolato di opere: un apostolato cioè, il quale mentre da una parte rimuova gli ostacoli che si frappongono alle vocazioni ecclesiastiche, offre dall'altra i mezzi più acconci per promuoverle, per aiutarle, per menarle a compimento.

Si spieghi quindi questo zelante apostolato, e si viva pure sicuramente: giacchè Dio, al dire di S. Tommaso, non abbandona mai così la Chiesa da farle mancare i ministri idonei secondo la necessità dei popoli (1). Quali sono pertanto le cause, che oggi rendono nella Chiesa così scarse le vocazioni al sacerdozio? quali sono i mezzi più opportuni a promuoverle, aiutarle, menarle a compimento? a quali giovani si può consigliare lo stato ecclesiastico nelle odierne tristissime condizioni? Ogni Sacerdote consideri attentamente queste tre quistioni, e si adoperi, secondo le proprie forze, per lasciare chi dopo di sè possa continuare l'opera del suo santo ministero.

CAPITOLO PRIMO

Cagioni, per le quali le vocazioni ecclesiastiche vengono di giorno in giorno a mancare.

Sempre provvido e sempre misericordioso il nostro buon Dio, come pel passato, così anche adesso, non lascia d'inviare in mezzo ai popoli degli uomini capaci, per innalzarli agli alti onori del suo Santuario. Il guaio è che presentemente suole accadere quello stesso che accadde a quell'uomo del vange-

---

(1) *Deus ita nunquam deserit Ecclesiam, quin inveniantur idonei ministri ad necessitatem plebis.* Suppl. qu. 36, art. 4. ad I.

lo, il quale avendo apparecchiato una lauta cena, ed avendo mandato in giro i servi per l'invito, sotto mendicati pretesti e finte scuse si ebbe dagl'invitati un bruttissimo rifiuto. O, per dir chiaro, la scarsezza delle vocazioni ecclesiastiche oggi non dipende da Dio che non chiami, ma piuttosto dagli uomini che chiamati non corrispondono. E non corrispondono, perchè il mondo odierno presenta alla loro vocazione tanti ostacoli e tant'impedimenti, che, tranne poche anime generose, tutti si fanno indietro al primo scorgere delle tremende barriere che si avrebbero a sormontare.

L'insegnamento in mano dei laici, gli esempii di pubblica immoralità, l'abolizione degli ordini religiosi, la leva militare, la soppressione dei benefizi ecclesiastici, la chiusura dei seminari, le beffarde derisioni sulle persone più auguste del clero; ecco le sette principali macchine da guerra; che il mondo oggi ha schierate in campo per combattere i giovanetti aspiranti al sacerdozio, per disperdere le elette pietre del santuario, per istrappare alla Chiesa del Nazareno i novelli ministri. Osserviamo per poco queste nuove foggie di armi, con cui il mondo moderno, senza lasciare le antiche, sta muovendo guerra al Sacerdozio, e troveremo in esse altrettante cagioni, che rendono oggi così scarse le vocazioni ecclesiastiche.

1. L' insegnamento in mano dei laici.

Sebbene sia troppo vero che la chiamata allo Stato ecclesiastico, come a qualunque altro, venga unicamente da Dio: pure è vero altresì che in questo affare, come negli altri, Dio spesso si serve unicamente dell'opera dell'uomo. Anche altre grazie sono dono di Dio: eppure vi è quasi sempre l'opera dell'uomo, sia di predicazione, sia di sacramenti, sia di altri fatti consimili. Sono ben poche le vocazioni miracolose somiglianti a quella di S. Paolo: nella maggior parte si avverano per qualche fatto dipendente dall' uomo.

Quando l'insegnamento era quasi intieramente in mano del clero, le vocazioni ecclesiastiche erano numerosissime. Una lettura di qualche libro divoto, un racconto edificante, una pia esortazione erano allora i mezzi ordinati con cui i maestri solevano eccitare nel cuore dei giovanetti bellissimi sentimenti. Ed erano questi sentimenti quelli che allontanandoli dalle piacevolezze del secolo, e piegandoli a virtù, sovente li determinavano ad entrare nel Santuario. Così iniziata la grand'opera della vocazione ecclesiastica, aveva poi quasi sempre compimento mercè la morigeratezza dei costumi, la frequenza dei Sacramenti, l'esercizio nelle antiche scuole de' preti. Che se talvolta potenti ostacoli trattenevano i giovanetti dal secondare la loro santa vocazione, gli stessi maestri si facevano un dovere di mandarli innanzi con opportuni consigli ed efficacissimi aiuti.

Oggi per contrario, cacciato il prete dalle scuole per mezzo di diaboliche astuzie, ed affidato il geloso ministero dell'elementare insegnamento il più delle volte a giovinastri scapestrati, s'è chiusa la via che più direttamente soleva menare i giovani al servigio degli altari. E bisognerebbe proprio non aver cervello in testa, per non intendere come la empietà moderna con questo mezzo stia conseguendo quasi pienamente lo scellerato suo proposito di far mancare i ministri alla Chiesa di Gesù Cristo.

Infatti come si può pretendere che i giovanetti di oggi abbiano qualche inclinazione pel sacerdozio, se tante volte nelle scuole medesime si screditano i ministri del Signore, se ne scuoprono le pretese debolezze senza verecondia; anzi spesso si generalizzano senza discrezione, si ampliano senza misura, s'inventano senza pudore? Con tanti disprezzi alle verità cristiane, con tanti empii scherzi sulle cose più sante, quanti se ne sentono in certe scuole moderne, anche i giovanetti miracolosamente chiamati si farebbero passare la voglia di farsi preti. Ah! fintantochè l'insegnamento, e specialmente quello elementare, si troverà affidato a certi buffoncelli sacrileghi, a certi libertini da galera, la ecclesiastica palestra resterà sempre chiusa alla povera tradita gioventù!!

2. Gli esempî di pubblica immoralità.

Se il ministero ecclesiastico fosse un impiego come tutti gli altri, forse la empietà moderna, con tutte le sue arti diaboliche, non sarebbe punto riusciuta a sminuire le file degli Apostoli di Gesù Cristo. Ma purtroppo quel ministero è un ministero di santità, e di santità straordinaria. La santità del sacerdote, dice un illustre Padre della Chiesa, deve tanto differire dalla santità di qualunque buon secolare, quanto il cielo differisce dalla terra. (1)

Il secolo XIX° forse meglio di tanti sacerdoti ha capito questa grande verità: epperò ad impedire che si abbracci lo stato ecclesiastico, usa tutti gli sforzi per corrompere la incauta gioventù. Filosofia, scienze naturali, storia, letteratura, tutto oggi mira alla depravazione del cuore. È per la depravazione del cuore che sui teatri si rappresentano le scene più immodeste. È per la depravazione del cuore che si appongono al pubblico fotografie, pitture, statue della oscenità più ributtante. È per la depravazione del cuore che si spiega una specie di protettorato diretto ed indiretto riguardo ai delitti più schifosi.

Con tutti questi fatti i malaccorti giovanetti fin dai primi anni, senz'avvedersene, bevono il veleno della iniquità e della mollezza. Appestati dalle mode che seducono, dagli esempî che corrompono, dai fascini che lusingano; quand'anche spesso risuonasse agli orecchi del loro cuore la voce di Dio per chiamarli al servigio degli altari, essi fanno i sordi. E bisogna pur dire che tra tanti mali è una grande ventura per la Chiesa che giovani così contaminati o non si avvanzano per la carriera ecclesiastica, ovvero entrativi, presto se ne allontanano. Ah! se il veleno dell'impudicizia fu fatale anche a coloro che pure avevano lavorato per molti anni nel campo evangelico; come non dev'essere fatale per quelli che ancora non sono entrati in quel campo, nè hanno ancora messo mano a quelle fatiche?

(1) *Tantum inter sacerdotem, et quemlibet probum interesse debet, quantum inter coelum et terram discriminis est.* S. Isid. Pel. Lib. 2 Epist. 203.

3. L'abolizione degli Ordini Religiosi.

Parecchi tra' giovani chiamati al sacerdozio si arrestano alla vista de' tanti pericoli che sovente s'incontrano nell'esercizio di tale ministero. Essi pensano che i sacerdoti costretti spesso per ragioni di famiglia a vivere con un piede nella Chiesa con l'altro nel secolo, corrono gran pericolo di dannarsi. E questo veramente non deve dirsi un vano scrupoleggiare. Anche S. Giovanni Crisostomo era del costoro avviso quando diceva che se tra' sacerdoti molti si salvano, moltissimi pure se ne dannano (1). Questo timore per altro svanirebbe subito, e non distoglierebbe affatto dal corrispondere alla santità della vocazione, qualora si potesse entrare in qualche convento, e là attendere unicamente alla salvezza dell'anima propria ed al bene de' popoli.

Il secolo intanto, che non vuole perpetuato il sacerdozio di Cristo sulla terra, che ha fatto? Ha cacciato i religiosi dai chiostri, ha tramutato i conventi in quartieri e peggio, ha giurato non volerne sapere per nulla di frati, ha sancito la professione monastica esser contraria alle leggi di natura, alla tranquillità degli stati, al benessere sociale: in una parola ha reso moralmente impossibile il monachismo.

Ora i giovani chiamati all'altare, vedendosi chiusa una via tanto sicura, si fanno indietro, e conchiudono potersi meglio salvare l'anima, facendola da buoni cittadini, che essendo appena mediocri preti.

Capisco che il loro ragionamento non corre troppo bene. Ma andate a persuadere ad uno che convinto d'essere obbligato alla perfezione facendosi prete, vi risponde che rimanendo nel secolo gli ostacoli della perfezione sono grandi, i pericoli di non con-

(1) *Arbitror inter sacerdotes multos esse qui salvi fiant, sed multo plures qui pereunt.* Hom. 3, c. 10, in c. 1. Ant. Apost.

seguirla sono maggiori: che nel secolo ei non saprebbe resistere ai continuî urti dell'ambizione, delle ricchezze, de' passatempi. Per quanto voi dite, per quanto voi fate egli se ne rimarrà nel suo convincimento, e lascerà la via del sacerdozio per timore di non averlo ad esercitare santamente. Così la causa, che renderà in lui frustranea la vocazione ecclesiastica, sarà sempre l'abolizione degli ordini religiosi.

A tutto questo si aggiunga il ben poco che si richiedeva per entrare in convento, i buoni esempî che vi davano i religiosi, la protezione che vi accordavano i governi, la stessa tranquillità di vita che vi si menava, e tutti gli altri bellissimi allettamenti che molte volte determinano potentemente i giovani a corrispondere senza ritardo alla chiamata del Signore: e più chiaramente si vedrà che tra la causa della odierna scarsezza, in fatto di ecclesiastiche vocazioni, si deve annoverare senza dubbio l'abolizione degli ordini religiosi.

4. La leva militare.

Ecco il vero cannone Krupp, che l'odierna rivoluzione ha puntato contro la Chiesa, per mettere in sbaraglio le milizie del Cristo! Quanti giovani di buona intelligenza, di migliore volontà, di ottimi costumi, avendo già salito gli scalini inferiori del chiericato, ai loro belli vent'anni furono costretti a lasciare le care ombre dei santuarî, sotto cui erano stati educati, per correre quindi fra gli strepitosi clamori di sfrenate soldatesche! Quanti altri, prevedendo ciò che ai loro vent'anni sarebbe senza fallo avvenuto, furono necessitati a soffocare nel cuore i teneri trasporti che sentivano pe' deliziosi altari del Signore!

Fintantochè nei governi si nutrì qualche buon sentimento per la religione cattolica, si ebbe sempre cura, tra le tante franchigie accordate al clero, mantenere anche quella che lo rendeva esente dal servigio delle armi. Ed era troppo ragionevole questa esenzione riguardo alle persone che volevano consacrarsi al Signore, riguardo agli uomini che col ministero della fede e della carità avrebbero operato tanto bene ne' popoli. Ma quando si spense quel buon sentimento, sotto gli speciosi pretesti che la legge deve essere eguale per tutti, che quando la patria è in pericolo ognuno dev'essere soldato, che alla patria ogni buon cittadino deve offrire il tributo del sangue; con gli altri belli privilegi accordati al clero, si abolì anche quello della esenzione dalla leva militare. E perchè non rimanesse scampo alcuno alla Chiesa fra tanta rovina, si volle anche abolito l'uso dei cambî, si volle esteso a tutti l'obbligo del servizio militare. Cosicchè la Chiesa oggi è costretta a scegliersi suoi ministri in mezzo allo scarto del secolo, cioè trai giovani i quali perchè deboli e malaticci vennero *riformati* nella militare *assentazione*.

È vero che, nonostante questi sforzi satannici, la provvidenza ha sostituito sensi di ecclesiastica vocazione anche in petto a certi robustissimi giovani, che ebbero la fortuna di trovarsi in tale condizione, da non restare colpiti dalle leggi draconiane. Però sino a che dureranno le cose a questo modo, saremo sempre costretti a ripetere con le lagrime agli occhi: La messe è molta, e gli operai son pochi!

5. La soppressione de' benefizî ecclesiastici.

Quando l'esercito nemico non può prendere d'assalto una città, la stringe di blocco, affinchè mancando i viveri, l'infelice, vinta dalla fame, si arrenda ad una volontaria capitolazione. Questo mezzo, solito a praticarsi nelle altre guerre, non è stato punto trasandato dalla empietà de' nostri tempi per impicciolire le schiere de' ministri del Santuario. Forse con tutte le altre astuzie ispirate da Satana, oggi neppure vi sarebbe tanta deficienza di ecclesiastiche vocazioni, se si fosse lasciato intatto il patrimonio della Chiesa.

Certamente per chi aspira al sacerdozio è una indegnità mettersi innanzi il fine dei temporali interessi. Ma lo stesso Apostolo disse esser giusta cosa che coloro i quali servono alla Chiesa vivano onestamente a spese della Chiesa medesima (1).

---

(1) *Qui in sacrario operantur quæ de sacrario sunt edant* 1. Cor. 9.

Intanto oggi, soppressi i benefizî ecclesiastici, ognun sa che volendo arrolarsi tra i soldati di Cristo, si troverà facilmente in condizione da dover militare a spese proprie: giacchè tolte le piccole elemosine che si fanno dai fedeli per le messe e per le altre ecclesiastiche funzioni, tolti i pochi benefizii curati non ancora divorati dall'idra infernale, al povero prete altro non resta per campare la vita.

A questo si aggiunga pure che ordinariamente chi ha voglia d' incamminarsi nella carriera ecclesiastica non si trova così ricco di beni di fortuna, da non sentir bisogno di danaro per sostenersi: e si vedrà che tra le cause per cui tanti e tanti si distolgono dal secondare la vocazione ecclesiastica si debba annoverare anche quella della soppressione de' beneficii.

6. La chiusura de' Seminarii.

Gli agricoltori, per ben assicurare la vita delle piante, ne gittano primieramente i semi in terreno opportunamente apparecchiato, e poi quando i nati germogli hanno acquistato la proporzionata fermezza ne' tessuti, di là li trapiantano in altro luogo ove potessero arrecare il frutto conveniente. Non altrimenti la Chiesa, per provvedere alla buona riuscita de' suoi ministri, stabilì i così detti Seminarî, ne' quali raccolti i giovanetti aspiranti al sacerdozio, apprendessero tutte le virtù e tutte le scienze proprie dell'augusto loro ministero. Questa istituzione riuscì così salutare per gl' interessi della Chiesa, che parecchi Padri del S. Conc. di Trento, al dire del Card. Sforza-Pallavicino (1), non dubitarono d'asserire che quand'anche il Cattolicismo non avesse ricavato altro frutto da quel Concilio, questa sola istituzione dei Seminarî era bastevole per compensare tutte le fatiche e tutte le amarezze sostenute durante il tempo di quella sacra assemblea.

Il sedicente secolo de' lumi intanto capì che chi vuol distruggere l' effetto deve distruggere la causa: quindi con belli pretesti chiuse i seminarii, e così sminuì notevolmente il numero delle vocazioni ecclesiastiche. Quanti giovani educati all'ombra di quelle sacre mura, al solo respirare dell'aura mondana smisero subito il santo proposito di farsi preti! Quanti altri che oggi forse sono lo scandalo de' paesi, sarebbero apostoli zelantissimi del Signore, se avessero continuato a vivere per qualche altro anno circondati da quelle sante discipline! Quanti infine addiventerebbero un giorno fervorosi banditori del vangelo, se avessero la fortuna di uscire dal trambusto di questo secolo corrompitore, d' essere educati tra' recinti d'un seminario! Ah! senza Seminarî la Chiesa non potrà mai avere buoni e numerosi operai!

7. Le beffarde derisioni del clero.

Entrare nel santuario con la lusinga degli onori significa entrarvi senza punto conoscerne lo spirito. Se Gesù Cristo primo Sacerdote fu beffeggiato, disprezzato, maledetto dal mondo; che di buono potrebbero aspettarsi dal mondo gli altri sacerdoti? Nondimeno il vitupero, l'ignominia, il dileggio, massime quando è pubblico, fa sempre viva impressione sul cuore d'ognuno, e specialmente de' giovanetti.

Chi ha la missione di combattere il sacerdozio ha capito anche questa verità. Quindi ha schierato in campo quella insolente perpetua maldicenza contro le persone di Chiesa, quei sogghigni satannici, quei ributtanti sarcasmi, quelle rise beffarde... E tanti giovanetti che pure nutrono in cuore buonissimi sentimenti, che vorrebbero pure iscriversi nel ruolo de' sacri ministri, vista la mala parata, si fanno indietro, soffocano le divine ispirazioni, e conchiudono fra se: Oggi in questo paese non è cosa fare il prete!

(Continua)

Sac. Stefano della Camera.

(1) Storia del Conc. di Trento, Lib. 21, c. 8, n. 3.

Casi Morali e Liturgici(1)

SOLUZIONE DEL 4.° CASO MORALE.

Gesualdo acquistò due fondi ecclesiastici dal Demanio: uno lo diede in affitto a Giampaolo; l'altro lo censì a Battista.

Si chiede:

1. Incorrono in censura Gesualdo, Giampaolo e Battista, se il primo acquistò i fondi senza venia Apostolica?

2. La incorrono, se Gesualdo fece il detto acquisto con venia della S. Sede?

Al primo. — Gesualdo, alienando i fondi ecclesiastici, comprati senza venia Apostolica, non incorre nessuna nuova censura. — Diciamo nessuna *nuova* censura; imperocchè egli già incorse quella del Tridentino *contra usurpatores* nel comprare i fondi senza venia apostolica. Egli infatti non usurpò direttamente, ma comprò dalle mani degli usurpatori i fondi ecclesiastici. Perciò non fu colpito dalla censura *Apost. Sedis* specialmente riservata, la quale è contro chi perpetra da sè l'usurpazione; ma da quella del Tridentino, pur riservata, ma generalmente, al Rom. Pontefice, che si estende anche a coloro ai quali in qualunque modo pervennero le cose usurpate (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 45 e 207).

Nondimeno se Gesualdo aliena i detti fondi così acquistati, non incorre in nessun'altra nuova censura. È vero che l'Estrav. *Ambitiosae* colpisce di scomunica *nemini reservata* gli alienanti i beni di Chiesa; ma vuolsi considerare che *alienatore* di una cosa, giusta il senso dei Canoni, è propriamente colui che, quando la distrae, ha diritto di possederla e di amministrarla, e ne tiene infatti la pacifica amministrazione; il che non può dirsi dell'usurpatore. Oltre a ciò, la reità di cedere ad altri un fondo usurpato è inclusa in quella della usurpazione medesima, la quale è un appropriarsi indebitamente la cosa altrui, e disporne come se fosse propria. La Chiesa perciò col punire con più grave censura gli usurpatori, li punisce appunto perchè attribuiscono a sè i beni sacri, e vogliono disporne da padroni, o conservandoli ad uso proprio, o cedendoli ad altri. Gesualdo adunque, il quale, alienando i fondi ingiustamente acquistati, non fa che continuare la sua usurpazione, continua ad essere irretito di quella sola censura anteriormente contratta.

Ma se egli non cade in nuova censura, vi cadono Giampaolo e Battista: il primo con prendere in fitto; il secondo con ricevere a censo il fondo ecclesiastico dalle mani di Gesualdo.

E in quanto a Giampaolo, è risaputo che il condurre un fondo ecclesiastico da chi lo ebbe senza venia apostolica, è proibito sotto pena di censura. Il Tridentino (Sess. 22, c. 11) parla non solo del fondo, ma sì ancora di ogni suo diritto e dei frutti, e condanna di scomunica generalmente riservata alla S. Sede tutti coloro che li usurpano o li ricevono comechessia dagli usurpatori. Ora chi piglia in fitto un fondo usurpato addice a sè il dritto di possederlo e di raccoglierne i frutti; e però non può essere immune dalla detta censura, se pur non sia scusato dalla ignoranza. Così insegnano i Teologi, e così si raccoglie dalle risposte della S. Penitenzieria (V. *Monit. Eccl.* Vol. 1, p. 193 e 207.

Molto più deve ciò affermarsi di Battista

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:
Alessi Sac. Bartolomeo di Geraci Siculo
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Capasso Can. Tommaso di Barletta
De Simone Can. Alfonso di Arpaja
Gentiloni P. Ettore di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.
Morgèra Sac. Giuseppe di Casamicciola
Pavone Sac. Domenico di Reggio Calabria
Rossi Sac. Giambattista di Lauria
Saletti Can. Dott. Luigi di Randazzo.
Al solo caso morale:
Cioppi G. Piev. Parroco di Colmurano
Degli Uberti Vincenzo di Napoli
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Moffa Diac. Giuseppe di Cerreto
Muzi Sac. Filippo di Spoleto
Neglia Giuseppe Sac. di Geraci Siculo.
Stavolone Raffaele Parroco di Versano.
Al solo caso liturgico:
Cleri Can. Cleri di Loreto
Trobia Sac. Carmelo Cerim. Vesc. di Caltanisetta.
Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il R. P. Carlo Cardinali di Pesaro — del Caso Liturgico, il Diac. Giuseppe Moffa di Cerreto.

cui fu censito il fondo ecclesiastico. Imperocchè col censo si trasferisce interamente il dominio utile per sempre: e colle presenti leggi civili si dà facoltà di redimere il dominio diretto in qualunque tempo piaccia al censuario.

Al secondo. — Se Gesualdo comprò i fondi ecclesiastici con venia della S. Sede, con darli in fitto o con censirli deve considerarsi come un vero alienatore. Dicemmo nella soluzione del 2° caso (pag. 58) che la Chiesa nel dar la facoltà di acquistare i suoi fondi, non intende trasmettere tutto il diritto di proprietà nell'acquirente, ma lo costituisce solo depositario, custode o amministratore. Gesualdo perciò, come amministratore dei fondi ecclesiastici può solo godere dei loro frutti o darli in fitto per un triennio, e inoltre trasmettere ai soli eredi questo diritto; tutte le altre alienazioni gli son vietate per la Estrav. *Ambitiosae*, la quale ha quanto segue: — « Omnium rerum et bonorum « ecclesiasticorum, omneque pactum, per « quod ipsorum dominium transfertur, con- « cessionem, hypothecam, locationem et con- « ductionem ultra triennium, nec non in- « feudationem, vel contractum emphyteuti- « cum, praeterquam in casibus a iure per- « missis, ac de rebus et bonis in emphyteu- « sim ab antiquo concedi solitis et cum Ec- « clesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus « et bonis quae servando servari non possunt « pro instantis temporis exigentia, ac perpe- « tuo valitura, constitutione praesenti fieri « prohibemus ». — Questa Costituz. venne confermata dalla recente *Apost. Sedis* (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 109).

Laddove adunque Gesualdo diede in fitto a Giampaolo *ultra triennium* e censì a Battista, i fondi acquistati, Giampaolo, Battista, e iteratamente Gesualdo cadono nella censura *nemini reservata.* Se l'affitto non fu *ultra triennium,* ne sarà esente Giampaolo e per questo solo capo ancor Gesualdo. Ne saranno esenti tutti, se ciò fecero per ignoranza di dritto o di fatto.

SOLUZIONE DEL 4.° CASO LITURGICO

In talune parrocchie è costume che ai fanciulli, i quali vengono a morire prima dei sette anni, non si amministra verun sacramento, e sui loro cadaveri si canta in Chiesa la Messa degli Angeli, anche nei giorni di rito doppio.

Si chiede: È ragionevole e lecita una tale consuetudine?

La cennata consuetudine riguarda i sacramenti che possono amministrarsi ai fanciulli, e la messa che suol cantarsi alla presenza dei lor cadaveri.

I sacramenti che possono amministrarsi ai fanciulli in pericolo di morte sono la confermazione, la confessione, il viatico e l'estrema unzione. Esaminiamo a parte ciascuno.

La confermazione, benchè validamente si amministri in qualunque età dopo il battesimo, pure oggidì, dove non abbia a temersi il pericolo di morte o una lunga assenza del Vescovo, « maxime convenit differre usque ad annum septimum ex Catechismo Rom. et Pontificali » (Scavini P. III, n. 95).— Quando poi trattasi di pericolo di morte, è non solo lecito, ma utile soprammodo il conferirla anche ai fanciulli che non han raggiunto il settimo anno, secondo l'insegnamento dell'Angelico e del Catechismo e Pontificale Romano. Si ascolti quest'ultimo: « Si agatur de eo qui gravi morbo laboret, ex quo decessurus praevideatur, non solum prohibitum non est illi ante septennium sacrum chrisma administrare, sed expedit ut id fiat, unde ex hac vita demigrans, maiorem gloriam, iuxta S. Thomae doctrinam, in coelis consequatur ». — Una consuetudine perciò che neghi al fanciullo moribondo non settenne il benefizio della confermazione, quando sia presente il Vescovo, è irragionevole e dannosa.

La confessione è necessaria a tutti coloro che sono giunti agli anni della discrezione (Conc. Later. IV can. *Omnis utriusque*) — Si noti che non si parla di sette anni, ma degli anni della discrezione che può aversi prima e dopo del settennio, secondo la diversa capacità e il diverso sviluppo dei fanciulli. Che cosa s'intenda per questa discrezione, lo spiega il Catechismo Romano: « Illud videtur statuendum ab eo tempore puero confessionem indictam esse, cum inter bonum et malum discernendi vim habet, in

eiusque mentem dolus cadere potest. » — Ciò poi se corre col precetto dell'annua confessione, molto più corre col precetto della confessione *in extremis*. Quando adunque un fanciullo moribondo di 5 o 6 anni o anche meno dà segni d'intelligenza e di giudizio e si può supporre che abbia commessi dei peccati, non solo si può, ma si deve amministrargli il sacramento della penitenza, assolvendolo senza condizione se certamente ha l'uso di ragione, condizionatamente se si è in dubbio. — La contraria consuetudine è abuso inqualificabile, che mette in pericolo la eterna salvezza di questi fanciulli.

Anche il viatico deve amministrarsi ai fanciulli in pericolo di vita, benchè non abbiano ancor fatta la loro prima comunione, e benchè non sieno giunti ai sette anni. Si richiede solo che abbiano l'uso di ragione, cioè sieno capaci di dolo e sappiano distinguere questo cibo divino dal materiale. Così Bened. XIV, de Syn. Dioec. l. VII, c. 12 — Liguori, Opus Mor. l. VI, n. 293 e 301 — Scavini P. III n. 120, che ne dà la ragione: « Nam ex una parte tenentur (pueri) tunc ex praecepto divino communicare, cum tempus urget et necessitas impellit; ex alia utilitas Eucharistiae tunc maiorem dispositionem non exposcit, et Parochus illos brevi instruere potest ». — « La quale istruzione, soggiunge il Frassinetti, si dà al fanciullo in una parola, insegnandogli cioè che *nella Sacra Particola riceve il Signore*. Che se non sapesse ancora i misteri principali della fede, gli si dovrebbero insegnare alla meglio; e non essendovi tempo a ciò fare, suggerirgli almeno intorno ad essi un atto di fede, la qual cosa si dovrebbe fare ad ogni modo per disporlo all'assoluzione ed all'olio santo, che parimenti gli si dovrebbe amministrare ». — Anche qui la contraria consuetudine è ingiusta e dannosa.

Ciò che si è detto del viatico, dicasi pure della estrema unzione. Questo sacramento deve conferirsi a chi è giunto all'uso di ragione, ed è capace di dolo: « Debet autem hoc sacramentum infirmis praeberi, qui ad usum rationis pervenerint ». Così il Rituale. Quando adunque il fanciullo ha potuto commettere alcun peccato sia pure leggiero, per quei sensi che sogliono ungersi con l'olio santo, non gli si può negare l'estrema unzione, benchè non abbia ricevuta l'Eucaristia. È questa la sentenza più probabile e più comune, seguita dal Liguori Tr. VII n. 720, e da Bened. XIV de Syn. l. 7, c. 21, il quale condanna un certo sinodo che avea stabilito non doversi dar questo sacramento ai fanciulli che ancor non si son comunicati, ed approva il disposto di un Rituale, nel quale si prescrive: « Non denegandam extremam unctionem pueris septennibus, ac iis in quibus malitia supplet aetatem, etsi ad septennium non pervenerint » (ap. Ligor. l.c.)

Ma quando si dubita se il fanciullo ha o pur no l'uso di ragione?

Allora, dice Scavini, seguendo la più probabile opinione de' Teologi, il parroco interrogherà i parenti, affinchè deponga il dubbio; e non riuscendovi, dovrà amministrargli l'olio santo sotto la condizione *si es capax*; « quia, soggiunge, ex una parte satis salvatur reverentia Sacramento per conditionem; ex altera non privatur puer fructu tam salutari, si forte indigeat » (Par. III, n. 413).

Dal fin qui detto si raccoglie che ai fanciulli non settenni e moribondi, se certamente non hanno l'uso di ragione, non si può dare che il solo sacramento della confermazione, ove non ancora l'abbiano ricevuto e sia presente il Vescovo. Se certamente hanno l'uso di ragione, si può e si deve, sotto grave obbligazione, amministrar la penitenza, il viatico e l'estrema unzione. Se si dubita di quest'uso di ragione, si può e si deve amministrare ad essi la penitenza e la estrema unzione condizionatamente, non già il viatico. — Il non aver cura di questi fanciulli che vengono a morire prima dei sette anni, è una orribile iniquità, di cui renderanno conto a Dio i curati; e le consuetudini contrarie sono abusi intollerabili (1).

---

(1) Si, non trascuri (il parroco) i fanciulli che sono arrivati all'uso della ragione... Sono angeletti di Dio... Ah, signori! Non basta che l'inferno faccia così cruda guerra ai fanciulli, procurando ogni mezzo per rubar loro l'innocenza? Il parroco darebbe l'ultima mano per precipitarli nell'inferno, non dandosi forse al-

Intorno alla messa che suoli cantarsi su cadaveri dei detti fanciulli, più volte la S. C. dei Riti ha condannata la consuetudine della messa *de Angelis* sia qualunque il rito del giorno, o doppio o semidoppio. Ecco alcuni decreti « An liceat in exequiis parvulorum, praesente vel non praesente cadavere, cantare missam sollemnem vel dicere missam planam votivam de Angelis? Resp.: Servetur Rubrica Ritualis Romani » (23 mar. 1709, in una Camerin.). — « In funeribus, etiamsi defunctus parvulus sit, fit officium de adultis et missa votiva de Angelis, cum unica oratione in duplicibus et dominicis. Rogatur: an possit hoc sustineri? Resp.: Consuetudines, seu ut melius dicam abusus, uti repugnantes Rubricis et expositorum opinionibus, tolli omnino debent. Non sunt enim laudabiles, imo scandalosae iis maxime, qui amant observantiam bonorum rituum. Et ita declaravit, decrevit, atque praefata omnino tolli mandavit. Die 16 ian. 1677 (in Hispalen. ad 5) ».

Il Rituale Romano altro non prescrive intorno all'esequie dei fanciulli, se non il rito da compiersi nel portarsi il cadavere alla chiesa, e nel dare ad esse immediatamente sepoltura. Non parla di esposizione di cadavere, nè di messa da celebrare. E giustamente, afferma il chiarissimo Martinucci. Giacchè non fa duopo di ciò in queste esequie; mentre la detta esposizione e la messa si permette agli adulti solo perchè si giovino dei suffragi della Chiesa: or i fanciulli, non avendo bisogno di suffragio, debbono immediatamente tumularsi, senz'altra particolare funzione. Il cantarsi poi la messa degli Angeli sui loro cadaveri è un'assurdità, dacchè questa messa è istituita per chiedere aiuto a quei purissimi spiriti: il che non ha che fare coi fanciulli morti. Ecco le parole di questo recente ed esimio rubricista: « In exequiis parvulorum neque expositioni cadaveris, neque celebrationi missae locus fit: non expositioni, siquidem ea fit pro adultis, ut per officii recitationem, per missae celebrationem et absolutionem animae eorum iuventur suffragiis. Non est locus celebrationi missae, quia parvuli suffragio non egent, et error est missam votivam Angelorum celebrare, quae instituta est pro illis purissimis spiritibus ad eorum auxilium flagitandum » (ap. Scavini Par. IV n. 57 in nota).

Il ch. Mons. Berengo nelle Istituz. di Teol. Pastorale. (P. 3, c. 1, a. 1) raccomanda ai Parroci che « circa exequias parvulorum omnia adamussim servanda sunt quae habentur in Rituali Romano tit. *De Exequiis parvulorum*. Verum, si qua sunt, iuxta locales consuetudines, laetitiae signa quae in Rituali notata non sint, non videntur abroganda, nisi forte aut absona fuerint, aut sensui Ecclesiae contraria, aut aliunde prohibita, cuiusmodi esset ex gr. celebratio missae aut lectæ aut cantatae de Angelis » — Vero è che torna malagevole assai togliere di un tratto siffatto abuso, come lo stesso Scavini ebbe ad affermare: « Attamen difficile est abusum auferre » (l. c.). A contentare pertanto il desiderio dei parenti del defunto, i quali richiedono assolutamente una Messa solenne, e non contravvenire alle disposizioni della Chiesa, taluni parroci sogliono celebrare la messa del giorno corrente, applicandone il frutto a benefizio dei parenti, o in ringraziamento a Dio della salvazione del fanciullo defunto. Questa pratica sembra tollerabile.

PROPOSTA DEL 6°. CASO MORALE

Antonio, richiesto da Lorenzo di una somma a mutuo, gli cede quella somma con condizione di averne ipoteca speciale su di uno stabile. Consente Lorenzo; ma non avendo altri fondi che un solo clerale, acquistato dal Demanio, su questo fu fatta la ipoteca.

Si chiede: 1° È lecito?

2° Si cade in qualche pena?

PROPOSTA DEL 6.° CASO LITURGICO

Fabrizio prete ha costume di celebrare in una cappella dove non è si facile avere un

---

cun pensiero di visitarli, nè di amministrar loro alcun sacramento quando sono infermi, dicendo sono angeletti di Dio, non sanno quello che si fanno? Ancor quando non lo dicesse la Scrittura, non vediamo nelle confessioni generali degli adulti e non sappiamo per esperienza che *Sensus et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua?* „ Mach, Tesoro del Sacerd. Vol. II, pag. 226.

serviente. Spesso perciò dice la messa senza ministro, e spesso si fa rispondere da talune donne divote.

Si chiede: 1° Il ministro nel Sacrifizio della Messa è assolutamente indispensabile?

2° Che deve dirsi della condotta di Fabrizio?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

I Seminaristi agli esami governativi.—Leggesi nel Diritto:— « Il ministro della pubblica istruzione, in ossequio ai principii di libertà, derogando alle antecedenti disposizioni date coll'ordinanza ministeriale dell'11 dicembre 1872, ha recentemente stabilito che gli allievi dei seminari vescovili, aspirando ai titoli scolastici che la legge concede agli allievi delle pubbliche scuole, potranno essere ammessi liberamente agli esami esonerandoli dall'obbligo di fare un anno di studio o in pubblici istituti, o nelle scuole private, o sotto la vigilanza paterna ».

Assegni di congrua pagabili agli Economi curati—Togliamo dalla *Libertà Cattolica:* « Il R. Ministero di Giustizia e dei Culti ha ordinato di portare ad opportuna conoscenza di chi ne abbia interesse che, in seguito ad intelligenze concordate fra esso Real Ministero e la R. Amministrazione del Fondo per il Culto, gli assegni erariali a supplemento di congrua verranno qnindinnanzi pagati, durante la vacanza, agli Economi Spirituali, dietro esibizione di un certificato del R. Subeconomo attestante che l'atto di essi Economi Spirituali sia stato munito del R. Placito, e dichiarante che tale o tale altro ecclesiastico abbia effettivamente prestato il servizio religioso durante il tempo pel quale è dovuto il pagamento del sussidio, ed ancora che siasi ottenuto il riconoscimento civile dell'economo spirituale, mediante il regio placito ».

Successori ad un benefizio soppresso.—Chi fu nominato a succedere nel godimento di un benefizio, soppresso prima ch'egli ne fosse investito, non può far valere i diritti o la qualità d'investito o di patrono contro il fondo pel culto, cui pervennero i beni di quel beneficio (Cassaz. di Roma, 13 Febb. 1879—Fondo del culto contro Persano—*Boll. del Cont. Catt.* An. III, p. 231).

Pesi e misure per le decime.—I Canonici e Parroci non sono tenuti a sottoporre alla verificazione periodica i pesi e le misure di cui si servono per determinare la quantità delle prestazioni in natura loro fatte a titolo di decima (Cassaz. di Roma 10 ott. 1878—P. M. contro Gennari—*Boll. del Contenz. Catt.* Ann. III, p. 237).

Imposta sulle congrue pagate dai comuni.—Gli assegni pagati dai Comuni alle Fabbricerie parrocchiali, a senso e per l'oggetto, di cui nell'art. 237 della legge comunale, costituiscono un reddito soggetto ad imposta (Cassaz di Roma', 2 lugl. 1878—Finanze contro Fabbriceria di Portomaurizio — *Boll. del Contenz. Catt.* An. III, p. 238).

Ricettizie soppresse prive di personalità giuridica. — Non può ammettersi in giudizio, per difetto di personalità legittima, l'asserto rappresentante del clero d'una chiesa ricettizia soppressa, neppure se produca il mandato dei singoli componenti quel clero; mentre con la soppressione i diritti dell'ente eransi trasferiti nel Fondo pel culto. (Congr. di carità di Villamagna contro Marulli, 5 apr. 1879—*Boll. del Contenz. Catt.* An. III, p. 240).

La rendita convertita può subire aumento? — Alla regola generale scritta nell'art. 11 della legge 7 luglio 1866, per la quale a favore degli enti morali ivi contemplati, deve iscriversi una rendita 5 per 100 eguale a quella dei beni dei detti enti accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta, fa eccezione soltanto il caso di redditi non denunziati o comunque sfuggiti all'applicazione di detta tassa.—Quindi non può pretendersi una maggior quantità di rendita 5 per 100 pel motivo che quella, sottoposta alla tassa nel tempo intermedio, subì aumento (Finanze contro Cestone, 16 apr. 1879 — *Boll. del Contenz. Catt.* An. III, p. 240).

Chiese sussidiate per opera del Municipio.—È erroneo sostenere, che nell'ex-regno delle Due Sicilie la chiesa fondata con le oblazioni dei fedeli, eccitati dal municipio del luogo, il quale a sua volta procurò de' sussidi in vantaggio della fondazione e diresse i lavori, per ciò solo sia posta sotto il giuspatronato del municipio (Comune di Pratola Peligna contro Congr. di Carità ivi 17 apr. 1879—*Boll. del Contenz. Catt.* an. III, p. 240).

BIBLIOGRAFIA

FERRANTE MONS. ANICETO—Nuove Omilie sul Vangelo di tutte le Domeniche e festività principali dell'anno, per le feste di Maria SS. ed altre circostanze, di Mons. Aniceto Ferrante dell'Oratorio di Napoli, Vescovo di Callinico i. p. i., dettate nel tempo del suo governo della Chiesa di Gal-

lipoli. — Prato, per Ranieri Guasti, Edit. Libr. 1879 in 16° gr. di pagg. XI, 726.

La forma più antica della sacra predicazione, più popolare, più fruttuosa è il comento o la omelia che suol farsi dal sacro Pastore sul Vangelo delle Domeniche. Il fondamento di questa predicazione è la parola stessa di Gesù Cristo, i suoi precetti, i suoi consigli; ma esposti alla buona, come un padre usa coi suoi figliuoli, ed appropriati alla capacità ed ai bisogni degli uditori. Se non che un parroco, il quale da lunghi anni esercita con zelo il suo ministero, e spesso ripete le medesime osservazioni sul Vangelo, trovasi impacciato nel dovere svolgere, al ritorno delle domeniche, le medesime dottrine. È vero che le stesse cose ripetutamente inculcate si ribadiscono e raffermano meglio nell'animo umano. Ma la nostra natura è così fatta che si stanca ed annoia all'udir sempre lo stesso. Ottimo divisamento è quello di ripetere le medesime dottrine sott'altra forma o con diverse riflessioni, le quali tengon desta la mente e dispongono la volontà a raccogliere maggior frutto della parola di Dio.

Le omelie che annunziamo dello illustre Mons. Ferrante riescono per tale scopo un tesoro pel sacro ministro. In esse sono riflessioni al tutto nuove e presentate con tal corredo di dottrine scritturali e patristiche, da tornare opportunissime a chi brama apparecchiarsi in breve tempo alle omelie domenicali. Lo stile poi terso insieme e spigliato, ripieno di soave unzione, è quale può averlo un degno figliuolo di S. Filippo Neri e un confratello di Antonio Cesari. Nè per le sole Domeniche vi ha bellissime omelie; ma altresì per le precipue feste di Maria SS. e per le altre solennità e circostanze dell'anno. Il perchè noi portiamo opinione che questo libro sia un prezioso regalo per un ecclesiastico e segnatamente per un pastore di anime, benchè ogni semplice fedele possa pure, leggendolo, ricavarne un salutare e piacevole nutrimento allo spirito.

Si vende per L. 4 presso il libraio Ranieri Guasti a Prato, e in Napoli presso Giuliano alla via del Duomo. — Le altre Omelie del medesimo Autore, edite più prima dal Cav. Pietro Marietti in Torino, trovansi vendibili per L. 2,40 presso lo stesso Editore in via Doragrossa, 20, e presso il detto Giuliano in Napoli.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1879.)

Nuova Enciclica del S. Padre.— Un altro monumento della sapienza altissima onde l'immortale Pontefice Leone XIII sta governando la S. Chiesa, è la dotta, erudita, opportunissima Enciclica ch'Egli dirigeva allo Episcopato Cattolico, con data dei 4 agosto 1879. Argomento di essa è il modo da tenersi nello studio della filosofia, quale è necessario oggidì, perchè possa ben rispondere ai bisogni della religione e delle umane discipline. — Non mai come ora siamo dolentissimi che la estrema ristrettezza del periodico ci vieta far gustare ai nostri lettori l'aurea forma originale della detta Enciclica: tentiamo di darne, secondo il solito, un sunto fedele.

S'introduce il Sommo Pontefice con osservare come la Chiesa, depositaria dello insegnamento di G. C., è chiamata a vegliare perchè *per philosophiam et inanem fallaciam* (Coloss. II, 8) la sua dottrina non venga ad essere menomamente adulterata; e però è còmpito dei Supremi Pastori promuovere lo studio delle vere scienze, sopratutto delle filosofiche, da cui massimamente proviene il retto svolgimento delle altre.

Benchè il lume soprannaturale della fede non siesi propagato *persuasibilibus humanae sapientiae verbis*, ma *in ostensione spiritus et virtutis* (Cor. II, 4,) non mai sdegna però l'aiuto che può somministrargli la scienza umana, massime la filosofia. E infatti questa, secondo l'insegnamento dei Padri, può preparar la via alla fede; essendochè le dottrine rivelate non tutte avvanzano l'umano intelletto e sono da questo incomprensibili, ma talune possono conoscersi altresì con l'umana ragione, siccome le conobbero gli stessi filosofi del gentilesimo. Or non è un argomento opportunissimo, avvalersi, a vantaggio della rivelazione, delle testimonianze degli stessi suoi nemici? Questo argomento usarono i due Gregorii Nazianzeno e Nisseno, l'altro Gregorio di Neocesarea, S. Basilio, S. Agostino ed altri molti, i quali paragonarono la scienza naturale ai vasi ed alle vesti preziose degli Egiziani che tolsero seco gli Ebrei per dedicarle alla religione del vero Dio. Inoltre la scienza naturale può da sè sola giungere alla cognizione della esistenza di Dio, della sua infinità, sapienza, giustizia, veridicità, con che la ragione procaccia maggior fede ed autorità alla parola di Dio, come la procaccia con lo esame dei miracoli che si operarono fin dal principio della Cattolica Chiesa, massimo fra i quali è la sua meravigliosa propagazione, santità e fecondità. E non solo la filosofia apre la strada alla fede, ma, applicata alla sacra Teologia, fa sì che questa rivesta la natura di vera scienza. La filosofia infatti raccoglie in un sol corpo le varie dottrine rivelate, le coordina ai loro principii, le conferma con le sue ragioni, le lumeggia altresì come si esprime il Con-

cilio Vaticano, « tum ex eorum, quae na-
« turaliter cognoscuntur, analogia; tum e
« mysteriorum ipsorum nexu inter se et
« cum fine hominis ultimo. » E finalmente la filosofia bene intesa somministra le armi per combattere i nemici della religione; di che si avvalsero tutti gli apologisti ed al che sprona la S. Chiesa i sacri dottori non solo con le esortazioni, ma coi comandi.

Nondimeno fa d'uopo che questa filosofia non sia diversa da quella che professò la veneranda antichità, ed il Concilio Vaticano avvalorò con la sua approvazione. Dev'esser tale che non rechi menomo sfregio a quei sacrosanti veri che di gran lunga trapassano l'umano intelletto; e però « la ragione,
« conscia della propria debolezza, non ardi-
« sca dirizzare le brame a cose maggiori di
« sè, nè osi negare le stesse verità, nè mi-
« surarle colla propria forza, nè interpetrarle
« a capriccio; ma piuttosto le accolga con
« umile e piena fede, ed abbia in conto di
« sommo onore che le sia permesso di servire
« alle dottrine celesti a modo di ancella e di
« seguace, e di conseguirne per divin favore
« in qualche modo la conoscenza. « Il che non è punto indecoroso alla umana dignità, nè di menomo impedimento allo esplicarsi della ragione naturale, siccome i nemici della Religione van blaterando. E qui, dopo aver mostrato, come la fede aiuta potentemente l'umana ragione, liberandola dagli errori e arricchendola di cognizioni, dà uno sguardo alla storia della filosofia, per cennare i mostruosi errori ammessi dai sapienti del gentilesimo, e per contrapporre ad essi i sommi ingegni che Iddio suscitò nel Cristianesimo, i quali, illuminati dalla fede, seppero trovare nella umana filosofia le armi per combattere gli errori. E dopo aver fatta una splendida rassegna di questi ultimi, si ferma a parlare degli Scolastici della età di mezzo, i quali si diedero a raccogliere le sparse ricchezze delle scienze in sol corpo di dottrina.

Sole e principe della filosofia scolastica è il gran Tommaso d'Aquino, il quale, secondo asserì il Gaetano, « Doctores sacros quia
« summe veneratus est, ideo intellectum
« omnium quodammodo sortitus est » (in 2.m 2.e q. 184 a. 4.) Di questo così parla il S. Padre: « Egli, d'ingegno docile ed
« acuto, di memoria facile e tenace, di vita
« innocentissima, amante unicamente della
« verità, della divina ed umana scienza ric-
« chissimo, a guisa di sole, riscaldò il mondo
« col calore delle sue virtù, e lo riempì dello
« splendore della sua dottrina. » Questi, segue a dire, non solo disserì mirabilmente delle sacre discipline, senza lasciar nulla a desiderare, ma speculò le conclusioni filosofiche nelle intime ragioni delle cose e nei principii universalissimi che racchiudono il germe d'infinite verità che si possono svolgere nei secoli avvenire; e somministrò le armi per combattere ogni fatta errore presente e futuro. — « Di più distinse egli ac-
« curatamente, come è giusto, la ragione
« dalla fede; ma l'una e l'altra stringendo
« in amichevole consorzio, di ambedue con-
« servò interi i diritti e intatta la dignità:
« di guisa che la ragione sulle ali di S. Tom-
« maso portata al sommo della sua gran-
« dezza, quasi dispera di salire più in alto,
« e la fede difficilmente può ripromettersi
« dalla ragione aiuti maggiori e più potenti
« di quelli che omai, in grazia di S. Tom-
« maso, ha ottenuto. »

Per tali ragioni la dottrina tomistica fu commendata altamente ed abbracciata da tutti i saggi uomini, sopratutto della passata età. Perciò gl'istitutori degli Ordini Religiosi la proposero allo studio dei loro alunni; le più celebri Accademie l'accolsero nel loro seno; i Romani Pontefici la colmarono di lodi; i Concilii Ecumenici, massime il Tridentino, la onorarono in modo speciale; e perciò pure gli stessi nemici del nome cattolico le tributarono elogi ed ammirazione. Le quali cose ampiamente ed eruditamente svolte, deplora il S. Padre come tanta incomparabile dottrina non sia stata sempre avuta in onore; e invece di seguire e perfezionare questa siesi andati in cerca di novità, formandosi una filosofia vacillante e leggiera che non è atta a trionfar di ogni errore. Laonde, lodando l'animo di molti che oggidì applicano lo studio alla ristorazione della filosofia tomistica, esprime il suo grandissimo desiderio che tutti i Vescovi diano « lar-
« gamente e copiosamente a bere la gioven-
« tù di quei rivi purissimi di sapienza, che
« con perenne abbondantissima vena ram-
« pollano dall'Angelico Dottore ».

E ne assegna le ragioni: 1° Perchè così si possa ben resistere alle arti e alle astuzie della fallace scienza di oggidì, che combatte la fede.—2° Perchè si possano aiutar coloro che, rigettando la rivelazione, fanno appello alla sola ragione.—3° Pel benessere della società domestica e civile, la quale non poco si avvantaggerà dalle dottrine dell'Angelico. —4° Pel più scientifico sviluppo delle discipline fisiche, al quale è falsissimo che le dottrine scolastiche mettano ostacolo.

Conchiude perciò questa ammirabilissima Enciclica con esortare al più largo uso e alla più ampia propagazione della dottrina dell'Angelico, in cui trovasi il meglio della dottrina scolastica; la quale sia studiata nei propri fonti e non già nei rigagnoli adulterati. E per ottener ciò, inculca la preghiera umile e concorde al Padre dei lumi, giusta l'esempio che ne diede lo stesso Angelico Dottore.

NOTIZIE COMPENDIATE

Sua Santità ha nominato il celebre abate Liszt canonico ordinario della Cattedrale di Albano.— Il S. P., ad istanza della Società della gioventù catt. ha assegnato il dì 8 dicembre p. v. per l'udienza alle deputazioni delle Diocesi italiane che andranno in Roma pel 25.° anniv. della definizione del dogma della Immacolata.— Il rev. P. Cardoni dei Predicatori, passeggiando per Roma, fu aggredito da un assassino che vibrogli un colpo di coltello all' inguine, con dire: *Finiamola una volta; tanto per voi altri è finita!* L'ottimo religioso è morto, e l'assassino, da lui riconosciuto, assicurato alla giustizia. — La Società degli interessi cattolici di Milano ha raccolto 200 adesioni di diversi Prelati, fra cui molti Vescovi italiani, francesi, tedeschi ed inglesi per ottenere dalla S. Sede che possano celebrarsi tre messe da ogni sacerdote il dì dei morti.— Il dì 17 sp., onomastico del S. Padre. l'E.mo Card. Vicario di Roma ha gittata sull' Esquilino la prima pietra del nuovo tempio dedicato al SS. Cuore di Gesù.—L' Episcopato Toscano ha rivolta al Sommo Pontefice una lettera, con cui aderisce a quanto il S. P. scrisse all' Episcopato Sardo e Ligure intorno al sacramento del matrimonio.—Anche l'Episcopato delle Marche ha mandata una rimostranza al Re sul progetto della legge circa il matrimonio. È firmata da 22 tra Arcivescovi e Vescovi.—Mons. Fanelli, Vesc. di Diano, ha costituito L. 2,000 di annua rendita sul Gran Libro d' Italia a favore del Seminario diocesano. — I Vescovi di Gerace, di Sinigallia, di Savoia, di Carpi, di Trapani, di Boiano e i novelli Vescovi di Mantova, di Conversano e di Albenga hanno ottenuto l' *Exequatur*. I Vescovi di Caltagirone, di Caiazzo e l'Arciv. di Monreale, di pretesa nomina regia, sono stati pure riconosciuti dal Governo.—Solennissime feste, con intervento di molti Vescovi, si son celebrate in Napoli pel centenario di S. Aspreno primo Vescovo di quella città. Il dì 1, 2, e 3 spirante in quel Duomo il concorso è stato strabocchevole. — In Napoli si è costituito un *Comitato generale Napoletano* per l'opera de' Congressi cattolici di tutte le provincie napoletane, tranne quelle degli Abruzzi e Molise, che hanno un proprio comitato. Funziona pure da *Comitato Diocesano* per la Dioc. di Napoli. N'è presidente il Principe di Bisignano.—Giuseppe Forti, israelita, sul letto di morte, in Prato, ebbe la sorte di ricevere il battesimo da suo fratello sacerdote e religioso cattolico. Poco dopo volossene al cielo. — Sono partiti da Torino per Gerusalemme due grandiosi lampadari di argento che il re Vittorio Emmanuele legò al S. Sepolcro.

Il S. Padre ha approvato l'Istituto delle *Piccole Suore dei Poveri*, che s'interessano di raccogliere e alimentare i vecchi bisognosi.— I Vescovi Spagnuoli han risposto favorevolmente ad una circolare di quel Governo che domandava al Clero la cessione, sotto forma di dono, della quarta parte delle sue dotazioni, per sovvenire alle strettezze della pubblica finanza.—L'opera della Propagazione della fede del 1878 ha raccolto L. 6, 591, 741, 20. Nel 1877 aveva raccolto solo L. 6, 142, 925, 46.— A Parigi 30 alunni furono dichiarati ammissibili, dietro esame, nella scuola di Saint-Cir. Di questi ben 104 sono della scuola di S. Genovieffa, diretta da' PP. Gesuiti.—L' Imperatore d'Austria ha conferite decorazioni a varii Vescovi, fra i quali a Mons. Foerster Arciv. di Breslavia, che fu privato della sua sede ed esiliato dal Governo Prussiano.—Mons. de Senestrey Vesc. di Ratisbona, un dì perseguitato come nemico dell' Impero, ha ricevute le insegne dell'Ordine Reale Prussiano della Casa di Hohenzollern.—Il Governo Prussiano ha autorizzato il Vesc. di Eichstoedt a percorrere le Diocesi di Fulda e Limburgo per amministrarvi la Cresima. Tuttociò si considera come indizio della cessazione del conflitto con la Chiesa. — Mering, piccola città di Baviera, quattro anni dietro, apostatò per incitamento del suo curato Raenfle. Avendo questi lasciato il suo popolo per andare a cercar moglie, il popolo ha aperti gli occhi ed ha dimandato di ritornare nel grembo della S. Chiesa. Nella capitale della nuova Bulgaria è stata aperta una Chiesa Cattolica. Il Vicario Apost. la benedisse alla presenza de' Consoli della colonia cattolica e di molti uffiziali polacchi.— La Regina del Madagascar ha fatte ordinazioni favorevolissime alla Chiesa ed ai Sacerdoti cattolici.—Mons. Comboni, l'apostolo della Nigrizia, si è recato in Europa. Il Governo italiano gli aveva offerta la decorazione della Corona d'Italia; ma egli l'ha ricusata.—Il Governo del Brasile ha ridonato al Vesc. di Para la Chiesa di Nazarette, della quale i frammassoni eransi impadroniti, facendovi celebrare sacrileghe cerimonie. — È morto esule in Germania l' invitto Vescovo di Paderbona, Mons. Corrado Martin. È morta pure a Parigi la R.ma Suor Maria di S. Stanislao, superiora generale della Congregazione delle Religiose della Madre di Dio.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. **Dubium super impedimento Matrimonii** — 13 Mar. 1879. — Un interessante dubbio venne sottoposto alla S. C., risguardante il così detto matrimonio civile e le sue conseguenze, così formolato: *An actus, qui vulgo audit matrimonium civile, pariat impedimentum iustitiae publicae honestatis?* — La S. C. consultò tre teologi e canonisti, i quali esposero il loro parere in una memoria di pagg. 160 in fol., riassunta poi in un ampio discorso dal Segretario della detta S. C. (1). La quale, discussa maturamente la questione, il dì 13 marzo ebbe a decidere: *Negative, facto verbo cum SS.mo, ut id decernere et declarare dignetur per decretum generale.*

Da questa dichiarazione vuolsi raccogliere: — a) Il così detto matrimonio civile non merita neppur nome di matrimonio, altro valore non avendo, che quello di assicurare gli effetti legali del matrimonio.—b) Perciò non ha ragione di sponsali, che sono mutua ripromessa di un vero matrimonio. — c) Nè di matrimonio clandestino, che è nullo perchè privo delle necessarie solennità. — d) Non può indurre dunque impedimento alcuno di pubblica onestà, che provenga o dagli sponsali o dal matrimonio nullo.

---

(1) Non vogliamo privare i nostri lettori di un fedele sunto del dotto ed erudito discorso del Segretario della S. C. intorno a questa materia, dal quale deriverà molta luce sulla natura e sugli effetti del così detto matrimonio civile.

Benchè la S. Penitenzieria abbia più volte risposto che il matrimonio civile debba considerarsi come causa d'impedimento di pubblica onestà; pure essa stessa nel 1876 dichiarò che spetta al suo tribunale il provvedere come meglio crede nel Signore ai soli casi pratici; e che la decisione in massima del quesito era di pertinenza della sola S. C. del Concilio. Dal che si deduce che il detto Tribunale, non avendo potuto decidere la questione teoreticamente, ha ingiunto per la pratica di ricorrere, solo *ad cautelam*, alla S. Sede per la dispensa.

I teologi che stanno per la sentenza affermativa non sono concordi fra loro. Alcuni insegnano che il matrimonio civile implicitamente contiene il contratto degli sponsali e si risolve in questo; e però induce l'imped. di pubblica onestà fino al 1° grado. Altri, che nel matrimonio civile deve ravvisarsi un vero matrimonio clandestino, il quale è causa del detto impedimento fino al 4° grado. Tra questi ultimi vi è chi opina, l'impedimento indursi sempre ed in ogni caso; vi è chi lo deduce solo da quegli atti civili, con cui veramente s'intenda contrarre matrimonio.

La sentenza che attribuisce al matrim. civile la forza degli sponsali, si avvale della ragione e dell'autorità. La ragione si è che il matrimonio civile predispone al matrim. ecclesiastico, e contiene l'intenzione e il proposito dei contraenti del matrimonio futuro.— Ma è chiaro come a tale atto manca del tutto la sostanza e la forma di veri sponsali. Manca la sostanza; giacchè qualunque intenzione o proposito di celebrare un futuro matrimonio, che derivi dalla formalità civile, come quello che provenga dai trattati dotali e dagli altri atti preliminari, non può costituire materia di sponsali, cioè a dire una deliberata e mutua promessa di futuro matrim. capace d'indurre obbligazione. Così L. 46 ff. de oblig. et act. l. 99. — 51, ff. de verb. obl. — Sanchez de matrim. l. 1. disp. 5, n. 1. —

II. **Missa pro populo** — 21 Giu. 1879. — Pio IX di s. m. con l'Encicl. *Amantissimi Redemptoris* del 1858 prescrisse che la messa *pro populo* deve applicarsi dal parroco non solo nelle feste di precetto tuttodì in vigore, ma anche in quelle abolite per concessione apostolica. In quanto a quei parroci che si credeano esonerati per indulto speciale dall' applicare nelle feste abolite, è disposto: « Ipsi huiusce indulti beneficio perfrui pergant iuxta tamen conditiones in indulto expressas, et donec Parochorum officium exercuerint in paroeciis, quas in praesentiarum regunt et administrant. » Or nel 1852 il Vescovo di S. in Francia ottenne un indulto dalla S. Sede, in forza del quale tutti i parroci della sua Diocesi furono dispensati dall' obbligo di applicare la messa *pro populo* nelle feste soppresse dal Concordato del 1801, col peso di applicarne tre sole nel corso dell' anno. Questo indulto il dì 11 marzo 1858 fu rinnovato ed esteso a tutte le feste soppresse di N. S. e di M. V. — Posto ciò, si è chiesto alla S. C.:

Piton. Discept. eccl. 52, n. 72, etc. — Manca pure la forma, mentre il segno esterno di questa mutua ripromessa dev' essere idoneo ad esprimerla. Or come mai la promessa del matrim. *futuro* degli sponsali può venir significata dalla *presente* volontà di contrarre il matrim. civile? Perciò Bened. XIV (Inst. 46, n. 23) accusò d' *insania* e *falsa dottrina* il contrarre gli sponsali con le parole *de praesenti*.

L' autorità di cui si avvalgono i detti sostenitori degli sponsali deducesi dal capo ult. d' Innoc. III *de despons. impub.*, in cui la glossa segnò questa nota: « Est hic argumentum manifestum quod si minor in contrahendo utatur verbis pertinentibus ad matrimonium contrahendum, contrahit sponsalia; » — ed oltre a ciò dal cap. un. §. *Idem quoque de desp. impub.* in 6, in cui Bonif. VIII afferma lo stesso. — Checchè sia delle interpretazioni che fanno i teologi di questi due luoghi, egli è certo che il matrimonio degli impuberi con le parole *de praesenti*, e *servata forma a Tridentino praescripta*, va regolata dalle disposizioni del dritto comune, a norma delle quali si risolve negli sponsali *de futuro*. Così comunissimamente i Dottori (v. Reiffenst. in l. 4. decretal., tit. 2., n. 18); così pure in molte decisioni la S. C. del Conc., soprattutto in *Nullius*, 27 mar. 1596, dove si dice: « S. C. censuit, matrimonium inter impuberes, servata forma Trid. Conc., contractum transire in sponsalia de futuro. »

Ciò nondimeno non può applicarsi al nostro caso. Giacchè la stessa S. C. ha in molte decisioni fermata la massima che il matrim. irrito per difetto di forma prescritta dal Tridentino (siccome avverrebbe nel supposto matrim. civile) non ha forza di sponsali nè può risolversi in questi. Ecco come si espresse in *Nullius*, 8 iun. 1595: « Congregatio censuit matrimonium sine praesentia parochi per verba de praesenti contractum, etiam copula subsecuta, irritum et nullum esse, in sponsalia de futuro minime resolvi. »

Maggior difficoltà presenta l' altra questione, se cioè il matrim. civile debba considerarsi come matrim. clandestino, da indurre l' imped. di pubblica onestà fino al 4.° grado. — Giova qui investigare due cose: 1. se veramente il matrim. civile possa dirsi un matrim. clandestino nel senso della Chiesa; 2.° se anche ciò supposto possa nascerne l' impedim. di pubblica onestà.

E in quanto al 1.°, egli è certo esser lecito ai cattolici il conformarsi alle disposizioni delle leggi civili circa il matrim., compiendone le solennità prescritte, per assicurarne gli effetti legali. Così fu definito dalla Congr. del S. Off. il dì 29 nov. 1672. — Così da Bened. XIV in const. *Inter omnigenas* del 2 febb. 1744, e in op. *De Syn. dioeces.* l. 6. c. 7; e in const. *Redditae sunt nobis* del 17 sett. 1746. — Così da Pio VI in epist. ad Episc. Lucionen. *Perlatae sunt* del 28 magg. 1793. — Pio IX per l' organo della S. Penit. il dì 15 genn. 1866 non solo permise la celebrazione di quest' atto, ma lo chiamò *opportunum et expediens*. Anzi i teologi giungono fino a dire che queste solennità civili obbligano pure in coscienza, nè possono tralasciarsi senza grave colpa. Si ascolti il d' Annibale nella sua *Summula Theol. Mor.* tract. de Matrim., app. n. 360: « Cum in foro « civili matrimonium non intelligatur, nisi ex jure civili coitae sint nuptiae etc., inde « damna gravissima seu spiritualia, quia alteri ab altero discedere integrum est, et ad alia « vota civilia transire; seu temporalia, quae contingere possunt tum uxori, quam vir alere « cogi non potest, tum futuris liberis, maxime si parentes eos postea non agnoverint, et « morientes non scripserint haeredes. Non sunt igitur civiles solemnitates prætermittendæ;

« An parochi Dioecesis S. abstinere valeant ab applicatione Missae pro « populo in festis a Concordato suppressis, stipendiaque sibi oblata retinere « applicatis tantum infra annum, eumdem ad finem, tribus sacrificiis in « casu. »

La S. C. il dì 21 giugno 1879 rispose:

Negative, nisi iidem sint Parochi qui vivebant tempore editae Constitutionis, eamdemque regant paroeciam.

Donde si deduce: — a) La Costit. *Amantissimi* di Pio IX, prescrivendo rigorosamente ai parroci l'applicazione della messa *pro populo* anche nelle feste abolite, deroga ad ogni contrario indulto anteriormente ottenuto dalla S. Sede.—b) Se n' eccettuano coloro solamente che nel tempo della pubblicazione della detta Enciclica si trovavano a godere del prefato indulto, loro vita durante, e finchè amministrano quella parrocchia.—c) Perciò nè i lor

---

« et qui ea omittunt, gravi culpa non vacant, si quid opinor. Parochi autem necesse ha- « bent de damnis huiusmodi sponsos certiores facere; idque exigit quoad temporalia pastoris « officium, caritas, quoad spiritualia. Amplius curare debent ut solemnia huiusmodi im- « pleantur. »

Lo stesso vien prescritto in molti Sinodi provinciali, come in quello di Nuova Granata, di Bourges, di Bordeaux. Degno di nota è ciò che riguarda sul proposito il Sinodo di Rouen nel 1850, in cui era stabilito: « A nullo matrimonium ecclesiasticum celebratur quin de civili constiterit ». Or la S. Congr. fece su tal disposto alcune osservazioni che giova qui ricordare: « Avvertirono i Consultori (così la relazione del Segretario) al caso « del matrimonio segreto, e però opinarono che si ponesse, dopo le parole *a nullo*, l'av- « verbio *ordinarie*. Ma gli E.mi Cardinali, sebbene lodassero la diligenza de' Vescovi in « procurare la celebrazione del contratto civile per tutti gli effetti di legge, tuttavia con- « vennero nel voto dei consultori che potevansi dare dei casi di matrimoni segreti. Inoltre « riflettero, che quella generica ed assoluta proibizione poteva sapere di un nuovo im- « pedimento che volesse introdursi in quella provincia su i matrimoni. Bilanciarono eziandio « non essere fra gl' impossibili il caso, che la legge laica sul contratto civile possa nel- « l' avvenire subire qualche modificazione più consentanea al dritto canonico..... Gli E.mi « decisero di correggere l' articolo in questi termini: *Ne matrimonium effectibus civilibus « careat, serventur quae lex coram magistratu fieri praecepit; curent tamen parochi ne « praematurè actus ille perficiatur.* Il S. Padre nell' udienza del 21 luglio approvò questa « correzione. »

Dal fin qui detto è facile dedurre, il matrim. civile non potersi in conto alcuno avere per matrimonio clandestino nel senso de' Canoni. Imperocchè il matrim. clandestino è condannato dalla Chiesa sotto gravi pene (Trid. sess. 24, c. 1 de Ref.); nè mai può permettersi o consigliarsi. Or se il matrim. civile si permette, si consiglia, e anzi si comanda, non può in esso ravvisarsi la malizia del matrim. clandestino.

È ciò corre quand' anche i contraenti abbiano intenzione, o per errore o per malizia, di compiere, con la cerimonia civile, un vero matrimonio. Giacchè la Chiesa, la quale proibì il matrim. civile quando abbia luogo dinanzi ad un ministro eretico, come in un rito religioso o come in una cerimonia superstiziosa, lo avrebbe proibito altresì quando i contraenti avessero intenzione di fare un vero matrimonio. In tal caso sarebbe dovuto imporsi ai parroci di pigliar conto di questa intenzione per vedere se fosse luogo ad incorrere le censure comminate contro i matrimonii clandestini. Ma nulla di ciò fu fatto.

Potrebbe opporsi solo la istruzione della S. Penitenz. che suona così: « Si ravvisa opportuno ed espediente che i medesimi fedeli, dopo aver contratto legittimo matrimonio avanti la Chiesa, si presentino a compiere l' atto imposto dalla legge, con intenzione però (come insegna Bened. XIV nel breve del 17 sett. 1746 *Redditae sunt nobis*) che presentandosi all'uffiziale del governo, non fanno altro che una cerimonia meramente civile ».— Ma la costituz. allegata di Bened. XIV, che qui si vuole osservata, altro non prescrive se non questo: « Sciant itaque catholici..... cum civili magistratui aut haeretico ministello matrimonii celebrandi causa se sistunt, actum se mere civilem exercere.» Qui dunque si vuole non la intenzione, ma la cognizione (*sciant*) di fare un atto meramente civile con le formalità legali. Or la cognizione differisce di gran lunga dalla intenzione: la prima riguarda l'intelletto; la seconda la volontà. E che la stessa S. Penitenz. abbia inteso par-

successori, nè se essi stessi sieno trasferiti ad altra cura, possono più godere del detto indulto.

III. **Circa titulos Sacrae Ordinationis** — 21 Giu. 1879. — Il Vescovo di C. espose alla S. Sede: « Universalis Ecclesiae Mexicanae est praxis ordines titulo *Administrationis* conferre, et ego hanc praxim sequutus sum.» — Dichiarò inoltre questo titolo consistere nel diritto che ha un ordinando di ripetere una congrua porzione delle offerte che i fedeli son tenuti di fare al parroco di quel luogo, dove il detto ordinando è destinato ad esercitare il suo ministero. Aggiunse, questa pratica essere generale nel Messico, per la mancanza di beneficii e di altri titoli; rimontare a tempi immemorabili, e non mai esserne derivati inconvenienti. Non conoscersi però nessun privilegio apostolico che l' abbia autorizzata; ma potersi credere che tragga la sua origine dal titolo *Dottrina degl' Indiani*, introdotto dal terzo Concilio di Lima, approvato dal terzo Messicano e dalla S. Sede.

---

lare della prima, si fa chiaro da ciò che, avendo ella prescritte quelle avvertenze per ogni caso, diventerebbero esse del tutto inutili pel matrimonio civile che si voglia celebrare dopo l' ecclesiastico ; laddove si richiedesse non solo la cognizione, ma la intenzione di non fare un vero matrimonio.

La ragione poi per cui, posta pure la intenzione di fare col matrim. civile un vero matrimonio, questo non può considerarsi nè come un contratto sponsalizio, nè come un matrim. clandestino, si è che il matrim. civile non deve riguardarsi solo come atto umano e morale, ma come un atto strettamente giuridico, dipendente dalle prescrizioni della legge ecclesiastica. Ed è assioma in dritto che la legge umana può per giusti motivi non appoggiare e anche render nulli taluni contratti che per se naturalmente sarebbero validi. Con questo dritto la Chiesa annulla quei matrimonii che sieno celebrati con qualche impedimento dirimente da esso posto, com' è fra gli altri quello della pubbl. onestà (V. Berardi *Ius eccles. univ.* vol. 2, diss. 2, q. 2.). Da ciò segue che, ammesso pure, il matrim. civile avere tutte le sembianze esterne di vero matrimonio naturale, e per la intenzione dei contraenti potersi ravvisare qual matrimonio clandestino ; se sia da tenersi come vero matrimonio clandestino nel senso della Chiesa, non si deve desumere nè dal legislatore civile, che non ha giurisdizione sul matrimonio dei fedeli, nè dalla intenzione dei contraenti, che nulla possono togliere o aggiungere alla qualità e agli effetti dell' atto giuridico ; ma solo dalla Chiesa, la quale come aveva potestà di aggiungervi un impedimento, così l'ha pure di negare o togliere a questa cerimonia qualsivoglia effetto ecclesiastico, sia con considerarla come un atto meramente civile, incapace a produrre un effetto ecclesiastico, sia sopprimendo a rispetto di essa l' impedimento medesimo.

Or bene che cosa è innanzi la Chiesa il matrim. civile? La S. Penitenz., d' ordine del S. P. Pio IX, dichiara: « L'atto civile avanti gli occhi di Dio e della sua Chiesa non può essere considerato in conto alcuno, non che di sacramento, neppure di contratto. » Dunque non può considerarsi come un contratto di sponsali, che vengono detti dall'Angelico *sacramentalia matrimonii ;* nè come matrimonio clandestino, che è un contratto e un sacramento iniquamente attentato in disprezzo della legge ecclesiastica. — Inoltre il matrimonio civile, secondo le solenni dichiarazioni di Bened. XIV, di Pio VI e di Pio IX, è una cerimonia e un atto meramente civile. Or nè gli sponsali nè il matrim. clandestino possono dirsi atti meramente civili, perchè sottostanno tutti alla giurisdizione ecclesiastica, secondo le dichiarazioni della Bolla *Auctorem fidei*, n. 58, e del Sillabo di Pio IX, n. 74, — Ed oltre a ciò da un atto meramente civile non può derivare un effetto meramente ecclesiastico qual' è l' impedimento matrimoniale.

Si obbietta: 1° Le allegate dichiarazioni non debbono prendersi in senso assoluto e ad esclusione di qualunque forma di matrimonio anche irrito: nel matrim. civile concorrono la stessa forma e la stessa materia del vero matrim. clandestino. — Si risponde : le parole o i segni che si usano nel matrim. civile, come da particolari aggiunti di questa cerimonia, non sono idonei a significar naturalmente l' interno consenso di contrarre *de praesenti.* Giacchè la detta cerimonia si permette e per ordinario si compie a sol fine di assicurare gli effetti legali, non già di contrarre un vero matrimonio ; che anzi si suol fare o prima o dopo il vero matrimonio, e però manca il consenso *de praesenti.* Dunque le parole o i segni nel matrim. civile regolarmente non possono costituire la forma del

La S. C., al dubbio: *An praxis Ecclesiae C. Clericos ad Sacros Ordines titulo Administrationis promovendi sustinenda sit in casu?* — il dì 21 giugno 1879 rispose: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Il Tridentino (Sess. 21, c. 2. *de ref.*) stabilì, derogando ad ogni contraria consuetudine, che nessuno possa esser promosso agli ordini sacri senza un congruo titolo di sostentamento. — b) La pratica però del caso presenta un titolo stabile; giacchè le offerte da farsi al parroco non sono a libertà, ma doverose; nè mai son mancate per lo spazio di più secoli.—c) È vero che il Tridentino abolisce ogni contraria consuetudine; ma, trattandosi nel caso di pratica mantenuta da tre secoli, sorge una fortissima presunzione *iuris et de iure* che abbia avuto per fondamento il beneplacito apostolico, tanto più che trae origine dal titolo della *Dottrina degl' Indiani* di già approvato. — q) La S. Sede ha più volte, per

---

vero matrimonio. — Inoltre, ammesso ancora che si abbia l'intenzione di contrarre vero matrimonio con la cerimonia legale, non potrebbe certo intendersi di celebrare un sacramento, ma di compiere solo un contratto. Ma giusta la dichiarazione di Pio IX nella lettera al Re di Sardegna del 9 sett. 1852, e dello Episcopato dell' Umbria del 1861, estensore l' E.mo Pecci, ora Leone XIII gloriosamente regnante, chi vuol separare il sacramento dal contratto nel matrimonio, non compie neppure il contratto. Perciò la intenzione nel matrimonio civile vizierebbe la stessa materia del matrim. clandestino. — Finalmente lo stesso si deduce dalle esplicite dichiarazioni della Chiesa. Bened. XIV nella cit. cost. *Redditae sunt nobis;* e Pio VI in una lettera *ad Episcopum Lucionen.* apertamente insegnano che col matrim. civile *nullum contrahitur matrimonium.* Or altro è *nullum contrahi matrimonium*, altro *contrahi matrimonium nullum.* La prima proposizione indica che non si contrae per nulla; la seconda che si contrae sì, ma nullamente. Quest' ultima può adattarsi al matrim. clandestino; la prima non già.

Si obbietta: 2.° La Chiesa sana in radice i matrim. civili. — Ma si vuol distinguere tra la regola generale e i casi particolari. Generalmente la Chiesa non sana in radice se non quei matrimonii che hanno l'estrinseca apparenza di *giusto matrimonio* e la cui copula non sia stata manifestamente fornicaria (Barbosa Vot. decis.; Pirhing in tit. decret. *Qui filii sint legitimi* § 6, n. 42; Gonzalez ibid. n. 23; Reiffenst. ibid. § 2, n. 51; Bened. XIV de Syn. dioec. l. 13. c. 21, n. 7, etc.). Ciò non può dirsi del matrim. civile — Nondimeno, poichè questo sarebbe valido naturalmente, ma giuridicamente di niun conto, sì perchè la Chiesa nol riconosce, e sì perchè ostano le prescrizioni irritanti del Tridentino; laddove la Chiesa riconosca il consenso espresso innanzi al magistrato civile che ancora dura, e dispensi dalle leggi del Tridentino, quella cerimonia, una volta fatta, acquisterebbe valore di vero matrimonio. Ma ciò che la Chiesa fa in taluni rari casi e per gravissime ragioni, non toglie che il matrimonio civile in sè stesso considerato non meriti il nome di matrimonio clandestino e sia incapace di produrre alcun canonico effetto.

Se non che dato e non concesso che l' atto civile voglia dirsi vero matrim. clandestino, nondimeno rimane ancor dubbio se da esso possa derivare l'impedimento di pubblica onestà. Il matrim. civile infatti, in questa ipotesi, non potrebbe cosiderarsi come un matrim. clandestino pubblico, ma solo occulto. Giacchè altrimenti ogni matrim. civile sarebbe clandestino, anche quando si compie onestamente e per consiglio della Chiesa; il che è un assurdo. Sarà dunque clandestino sol quando ci sia la interna intenzione di contrarre un vero matrimonio in onta delle leggi ecclesiastiche; il che accade raramente e contro la pratica generale dei fedeli. — Ma in tal caso sarebbe meramente occulto, nè si potrebbe provare nel foro esterno; mentre qui la semplice asserzione dell' agente non basterebbe, secondo l' insegnamento della S. Rota. (Decis. 28, n. 13, p. 4, tom. 2 rec.) — Ora dal matrim. clandestino occulto non può derivarsi l' impedimento della pubblica onestà; il quale fu posto per una pubblica decenza e per impedire lo scandalo dei fedeli, giusta il Sanchez (De Matrim. l. 7, disp. 7, n. 14); o come asserisce il Pitonio, sull' autorità del Fagnano (Discept. Eccl. 52, n. 96), per una esterna ed apparente decenza. Oltre a ciò, un matrimonio risultando nullo per un vizio occulto, non potrebbe cadere sotto il giudizio della Chiesa, la quale *non iudicat de occultis* (C. *Erubescant*, 32, dist. — c. *Christiana*, 32, q. 5).

Ciò che si è detto vien confermato dall' autorità dei Dottori. Che gli sponsali occulti

gravi ragioni, dispensato dall' obbligo del sacro patrimonio. Così Clem. X concesse agli alunni del Seminario di Pavia di ordinarsi a titolo di Mensa del Seminario; Urbano VIII a quelli del Seminario di Praga e di Propaganda, di ordinarsi a titolo di Missioni; Sisto V a quelli del Seminario di Venezia, di ordinarsi a titolo di servizio della Chiesa. E la S. C. del C., nel giorno 8 luglio 1719 al dubbio: « An Episcopo Sanctae Crucis *de la Sierra* in Indiis sit indulgendum ut promovere valeat ad sacros ordines in civitate S. Laurentii *della Baranca* eos quos ipse necessarios iudicaverit, licet nec beneficium, nec pensionem, nec patrimonium obtineant, » rispose: « Pro gratia, dummodo non excedat numerum duodenarium. »

SACRA RITUUM CONGREGATIO

—

Festa Ss. Ioachim et Annae elevantur ad ritum duplicem secundæ classis.

Decretum *Urbis et Orbis.*

Docet Ecclesiasticus eos laudandos, qui in generatione sua gloriosi fuerint; singulari igitur honoris ritu colendi Sancti Ioachim et Anna, qui immaculatam Virginem Deiparam quum genuerint, gloriosissimi equidem fuere: *De fructu ventris vestri*, ut ipsos alloquitur Damascenus, *cognoscimini; pie enim, et sancte in humana natura vitam agentes filiam Angelis superiorem, et nunc Angelorum Dominam edidistis* (Or. I. de Virg. Mariae Nativ.). Quum itaque filiorum gloria parentes coronet, nil mirum si Ecclesia et a primaevis temporibus praecipuo cultu ac religione prosequuta sit S. Patriarcham Ioachim eiusque beatam coniugem Annam: hos siquidem Ecclesiæ Patres insignibus exornarunt laudibus, ac penes fideles eo crevit veneratio iis exhibita, ut in ipsorum honore templa extructa fuerint et piae sodalitates erectae. Immo et Christiani Principes non semel supplicibus votis instituerunt apud Romanos Pontifices ut solemniori cultu Sancti Deiparae Parentes honorarentur. Piissimis votis libenti animo Romani Pontifices annuerunt, validissimum rati eorundem fore patrocinium apud Deum et potissimum per eorum filiam Coeli Reginam, cultum a Christifidelibus tributum non modo sua auctoritate firmaverunt, verum etiam peculiaribus privilegiis condecorarunt.

Quoniam vero hisce luctuosissimis temporibus divina misericordia factum est, ut quo magis Christianus populus divino auxilio atque coelesti solamine indigeret, eo amplioribus clarificata sit honoribus Beatissima Virgo Maria atque ipsius cultus nova incrementa acceperit: hinc novus splendor ac recens gloria, qua beatissima filia refulsit, et in felicissimos parentes redundaret oportuit. Quare pluribus in Dioecesibus, Sede Apostolica annuente, horum Sanctorum festa solemniori pompa ac ritu celebrata sunt, ad obtinendam praecipue familiarum concordiam et tranquillitatem: immo non defuere Locorum Antistites qui eiusdem ritus elevationem per universum orbem ab eadem Apostolica Sede haud semel efflagitaverint.

Haec autem omnia animo recolens SS. D. N. LEO PAPA XIII, quo suae praesertim devotionis erga S. Ioachim, cuius

---

non producano impedim. di pubblica onestà, lo insegnano, fra gli altri, il Sanchez (l. c. L. 7, disp. 68), il Pitonio (Disc. eccl. n. 98), il Navarro (Cons. 18 in fine *de spons.*), e la stessa S. C. del Concilio, secondo la quale gli sponsali debbono dirsi occulti e non producenti impedimento di pubblica onestà, quando non sieno manifestati dopo fatte le pubbliche denunzie. Così il Guttier. (De matrim. c. 103, n. 10): « Quarto, quod etiam Congregatio censuit, ex sponsalibus contractis, si factis denuntiationibus non apparebit aliquod impedimentum, non oriri impedimentum publicae honestatis. » — Lo stesso insegnano i Teologi in ordine al matrim. clandestino occulto. Citiamo il solo Pitonio che appoggia la opinione del Padulano (l. c. Disc. 52, n. 99): « Unde his motus rationibus Padulanus tenuit quod matrimonium clandestinum non causat publicae honestatis impedimentum, sicut nec sponsalia occulta, quando sunt nulla, utpote revocata. »

Queste cose ampiamente svolte dal Segretario della S. C. indussero gli E.mi PP. ad emanare la sopradetta decisione.

nomine ipse gloriatur, et quod *Praeparatio Domini* interpretatur, conspicuum exhibeat testimonium, confisus fore ut illius aucto cultu, patrocinium quoque validius persentiat Ecclesia, motu proprio mandavit ut, per præsens Decretum Sacror. Rituum Congregationis, Festum S. Ioachim, Dominica infra Octavam Deiparæ Assumptionis occurrens, nec non Festum S. Annæ, cum ipso in eodem honore sociatæ, diei 26 Iulii affixum a ritu duplici maiori ad ritum duplicis secundae classis eleventur, ac sub tali ritu in Kalendario universae Ecclesiae deinceps inscribantur. Die 1 Augusti 1879.

L. ✠ S.

D. Card. Bartolinius *S. R. C. Praef.*
Placidus Ralli S. R. C. Secret.

1.

Insignia cuiuscumque generis nunquam posse concedi ab Episcopis, sed ab Apostolica Sede.

Asculana et Cerinolien.

Quum R.mus D. Leonardus Todisco Grande Episcopus Asculan. et Cerinolien. a Sacra Rituum Congregatione humiliter exquisierit num R.mus Ordinarius Dioecesanus possit propria auctoritate Presbyteris non collegialiter sed singulatim sumptis insignia minora concedere; Sacra eadem Congregatio iuxta alia decreta rescribendum censuit: Insignia cuiuscumque generis Presbyteris concedere non solum collegialiter, sed etiam singulatim sumptis privativo iure reservari Apostolicae Sedi; et, si eadem insignia fuerint cuicumque a R.mis Ordinariis collata, debent statim deponi. Atque ita rescripsit die 6 Maii 1872 (1).

(Ex Append. IV. nuper edita Decretor. Auth. S. R. C. n. 5499).

(1) Lo stesso fu confermato con più recente decreto *in Iacien* del 4 Sett. 1875. in cui ad una simile domanda fu risposto: " Dentur Decreta in Hydruntina diei 1 Septembris 1612, in Caputaquen diei 12 Julii 1628 ac praesertim in una Asculan. et Cerinolien. diei 6 maii 1872. » Nei due primi citati decreti si dichiara non essere in potestà del Vescovo conferire o cambiar qualunque siesi insegna a Canonici di Cattedrale o Collegiata; ma questo diritto appartenere esclusivamente alla S. Sede.

É vero che il Ferraris nella sua Biblioteca (*Insignia* 38) nelle addizioni *ex aliena manu* insegna: " Non omittendum vero quod Insignia minora posse ab Episcopo concedi sensit Sacra Congregatio in Sorana 14 Aprilis 1725;„ dal quale insegnamento è forse derivato l'uso di non pochi Vescovi di conferire, senza licenza Apostolica, le insegne minori. Ma per quanto noi abbiamo ricercato nella Collezione Autentica del Gardellini il cit. decreto *in Sorana* del 14 Apr. 1725, non ci è stato possibile rinvenirlo.

DELLA ODIERNA SCARSEZZA

DELLE

VOCAZIONI ECCLESIASTICHE

—

CAPITOLO SECONDO

Come il Clero oggi possa promuovere ed aiutare le vocazioni ecclesiastiche.

V'ha di molti sacerdoti e specialmente curati, i quali, considerando la vastità della messe evangelica e la scarsezza degli operai, si querelano altamente della reità dei tempi che corrono troppo sfavorevoli per la Chiesa. Notano l'audacia dei nemici, ne esagerano la potenza, sconfidano, e per poco non veggono alcun riparo alla tempesta, che da parecchi anni minaccia devastare l'eletta vigna del Signore. Però queste doglianze e questi piagnistei non servono che per gittare negli animi lo sbigottimento, e per determinare anche gli uomini di buona volontà ad un dannoso far nulla. Confessiamolo pure; il turbine che sovrasta è troppo spaventoso, la lotta che s'ingaggia è troppo tremenda; ma abbiamo con noi l'aiuto di Dio, e non dobbiamo temere. Quello che può giovarci è la operosità. Dunque bando all'inerzia, bando agl'inutili lamenti! Sono scarse le vocazioni al sacerdozio? Ebbene si dia tutto, s'impieghi tutto, si faccia tutto per accrescerle. I vescovi, i parrochi, i confessori, i missionari, i semplici preti, tutti possono contribuire con l'opera loro a distruggere l'opera dei nemici, e ad ingrandire le schiere degli Apostoli di Gesù Cristo.

1. I Vescovi.

I buoni sacerdoti ordinariamente sono usciti dai Seminari ben disciplinati. I nemici del Sacerdozio chiusero l'adito a questi sacri recinti. Dunque affinchè non manchino i buoni sacerdoti, primo impegno di ogni vescovo sia quello d'organizzare rettamante il suo seminario.

Dico *organizzare rettamente*, perchè una funesta esperienza ha dimostrato chiaramente come in siffatti luoghi, quando la disciplina è anche menomamente rilassata, la gioventù anzichè riportare giovamento nell'educazione del cuore, ne riporta rovina.

E parlando della retta organizzazione dei moderni seminari, parmi dovrebbero aversi di mira i seguenti avvisi;

1.° Si aprano attentamente gli occhi nell'ammissione degli alunni, specialmente quando trattasi non già di ragazzi di otto o nove anni, ma di qualche giovane adulto. Una sola pecora infetta fa ammalare tutta la mandra e un solo giovane discolo basta a corrompere una comunità anche numerosissima.

2.° Non vi si ammettano punto quei giovani i quali vorrebbero entrarvi unicamente per attendere allo studio delle lettere e delle scienze. Per costoro si stabiliscano altri ben disciplinati laicali convitti. Come pure con belle maniere si procuri subito l'uscita dal seminario di ogni alunno, che comincia a dare indizî di non avere per nulla vocazione allo stato ecclesiastico. Oggi si sa troppo bene che quando i seminaristi trattano confidenzialmente con giovani non aspiranti al sacerdozio, respirando una cert'aria di mondano, insensibilmente vengono a perdere lo spirito della loro santa vocazione.

3.° Si badi a non mandare gli alunni alle case loro nel tempo delle vacanze autunnali.

Nella odierna perversità di costumi s'è osservato che parecchi giovanetti uscirono dal seminario angeli di virtù, ma dopo un mese di villeggiatura v'entrarono peggiori dei giudei. Questo veramente non accade a tutti, ma basta che accada a pochissimi, perchè poi il contagio venga a diffondersi universalmente.

Senonchè tanti buoni giovani chiamati allo stato ecclesiastico nelle presenti condizioni si trovano sprovveduti dei mezzi, per ricevere l'educazione in un seminario. Or bene a fomentare la costoro santa vocazione, potrebbero i vescovi raccomandarli ai proprî parrochi, ovvero ad altri buoni ed eruditi ecclesiastici, perchè sotto la costoro guida attendessero agli studii e agli esercizi di pietà. Anche ne' paesi con tale metodo d'educazione si sono avuti preti esemplarissimi. Sarebbe dunque anche questo uno dei mezzi, con cui i Vescovi oggi possono promuovere ed aiutare le ecclesiastiche vocazioni.

Infine sarebbe a desiderarsi che ogni vescovo si adoperi per aprire nella sua Diocesi una o più comunità religiose, ovvero congregazioni di sacerdoti secolari. In altri tempi, anche più tempestosi dei nostri, siffatti istituti sorgevano come per incanto: perchè non potrebbero sorgere anche oggi mercè una energica cooperazione? Con essi oltrechè si arrecherebbe un grande vantaggio ai popoli per mezzo di missioni, scuole cattoliche, opere di zelo ec.: si aprirebbe sempre una strada sicura e facile a tanti giovani, i quali o perchè troppo esposti alle occasioni, o perchè scarsi ne' beni di fortuna, non se la sentono di fare i preti in casa loro.

2. I Parrochi.

Anche i parrochi possono molto bene mandare innanzi l'opera delle vocazioni ecclesiastiche, e togliere la fatale scarsezza che oggi giustamente si lamenta. Avendo continue occasioni di trattare intimamente coi fanciulli, co' loro genitori, con le famiglie, possono chiaramente scorgere quali sono gli eletti che il Signore chiama al servizio dei suoi altari, e quali siano i mezzi più acconci, con cui ognuno de' chiamati possa corrispondere alla grandezza della propria vocazione.

L'illustrissimo Arcivescovo di Tolosa, compenetrato di questa verità, in una circolare inviata parecchi anni addietro ai parrochi della sua archidiocesi, dopo tante belle esortazioni sul nostro proposito, diceva così: « Noi v'invitiamo a ricercare con una peculiare

cura sia ne' vostri catechismi, sia nelle scuole della vostra parrochia, i giovani Samueli che il nostro Divino Maestro preordina al servizio degli altari. Investigate per tempo la loro vocazione, coltivatela co' vostri buoni consigli, concertatevi co' loro genitori per farla maturare » (1).

Procuri dunque ogni parroco di passare spesso a rassegna i fanciulli della propria parrocchia, di esaminarne l' indole, la capacità, i costumi: e appena trovatine quattro o cinque che presentino una certa idoneità pel sacerdozio, sotto i belli pretesti o di insegnare loro a servire la messa, ovvero d' istruirli un poco più diffusamente nel catechismo cristiano, allettandoli anche con qualche premiuzzo, si adoperi per tenerli sempre d' intorno a sè. Quindi mano mano si sforzi con belle maniere a persuaderli intorno alla bellezza della virtù, alla vanità delle cose terrene, alla durevolezza dei beni celesti. Dopo ciò dica pur loro qualche cosa circa la dignità del sacerdote e circa le consolazioni che il Signore fa sperimentare nell'esercizio di così santo ministero. Infine cerchi con ogni premura indurli alla frequenza dei sacramenti, alla fuga de' compagni cattivi, all' esercizio di alcune pratiche divote più adatte alla loro età.

Quando poi avrà apparecchiato in tal guisa il terreno, metta ogni cura a persuadere i genitori a mandare quei giovanetti in qualche buon seminario; ovvero non potendo ottenere tutto questo, ne procuri l' opportuna educazione mediante l' opera di qualche zelante sacerdote.

Capisco che l' opera costa pure qualche sacrifizio di tempo e di fatica: ma se si spende tanto di tempo e di fatica intorno a qualche beatina, perchè non se ne potrebbe spendere un poco, affine di avere chi dopo la nostra morte continui l' opera del nostro santo ministero?

3. I Missionarii.

In tempo di missione sogliono piovere dal cielo grazie di ogni sorta. Basta esser per poco pratico di questo genere di combattimento, per persuadersi come per esso il demonio resta in tutto e per tutto vinto ed avvilito. Fra le altre grazie che scendono dal cielo in questo tempo v' è anche quella delle vocazioni al sacerdozio. Quanti giovani salutevolmente atterriti dalla predicazione delle verità eterne, e fortemente invogliati delle opere virtuose, sentono allora nascersi nel cuore de' generosi trasporti pel sacerdozio! Nel sacerdozio essi veggono una vita di virtù, una vita lontana dalle pericolose occasioni del secolo, una vita che loro assicura l' eredità del paradiso! È la chiamata di Dio, che opera in essi quei trasporti!

Sarebbe quindi a desiderarsi che i Missionari profittassero di quei momenti, per dare alla Chiesa buoni e numerosi operai. E ciò potrebbero fare incoraggiando i giovanetti ad entrare nella carriera ecclesiastica, suggerendo i mezzi speciali per mandare a compimento la santa vocazione, persuadendo i genitori a non contradirli nei loro generosi propositi, raccomandando infine ai rispettivi parrochi di fomentare quei salutari germogli della divina chiamata.

È vero che tante volte i propositi delle missioni sono efimeri, e col partire dei missionari svaniscono pure le ecclesiastiche vocazioni. Ma ciò spesso avviene, perchè i novelli chiamati non trovano chi spiani loro la via, chi ne rimuova gli ostacoli. E poi si sa che alla chiamata è necessario rispondere con prontezza e con fervore. Quanti buoni ecclesiastici perchè non si affaticarono a mantenere lo spirito della loro vocazione, lo perdettero miseramente, anche dopo aver esercitato per molti anni l'augusto loro ministero?

Per me sta che le vocazioni avute in tempo di missione siano le più sicure, e che i missionarî farebbero sempre un'opera molto vantaggiosa alla Chiesa, se si sforzassero per quanto è in loro d' aiutare, fomentare e menare a compimento siffatte vocazioni.

4. I Confessori.

È il confessore che meglio d'ogni altro conosce le aspirazioni dei giovanetti, che gli si

(1) V. Gazzetta del clero, n. 48, 7 Dicembre 1865.

recano ai piedi per aprirgli il santuario della loro coscienza. È il confessore che meglio d' ogni altro può correggere queste aspirazioni quando le trova viziose, e fomentarle quando le trova buone. È il confessore colui che ordinariamente è chiamato a consigliare, a giudicare, a decidere sulla elezione dello stato. E certo chi meglio potrebbe trattare una materia importante, quanto colui che ha penetrato fino al fondo il cuore, ne ha osservato le molle, ne ha esaminate le passioni nel loro principio e nel loro progresso, ne ha scandagliato lungamente i vizî e le virtù?

Ai confessori dunque si presentano altresì belle occasioni, di occuparsi per accrescere le file degli operai alla vigna del Signore. Quanti giovanetti non gli si presentano di bell' ingegno e di buona indole, avendo della inclinazione al sacerdozio! Accolga dunque ogni confessore affettuosamente questi novelli germogli del santuario, li esorti semprepiù alla frequenza de' sacramenti, li allontani dalle occasioni pericolose, e specialmente dalla compagnia de' perversi che posseggono tutt' i fascini dell'arte corrompitrice. Quando poi li avrà educati a soda virtù, li interroghi sulla loro vocazione, e se scorgerà che le loro aspirazioni sono realmente pel sacerdozio, li induca subito a vestire l' abito clericale, li determini ad entrare in qualche seminario, ovvero si adoperi per farli educare nelle lettere e nelle scienze da un altro ecclesiastico esemplare, ed esso intanto non lasci mai d'infervorarli ad uno zelo veramente apostolico. Insomma usi ogni confessore un poco di fervore più distinto verso quella parte della gioventù che si scorge più inclinata a vivere virtuosamente: e ben si vedrà il santuario adorno di molti ministri laboriosi ed edificanti.

5. I Semplici Preti.

Ancora quelli che non hanno nessuna speciale divisa nel clero possono dare il loro contingente alla milizia di Gesù Cristo, se sentono per essa uno zelo veramente fervoroso.

E primieramente lo possono prendendo a sè l' insegnamento elementare de' paesi. In questa guisa oltrechè eserciterebbero un bell' apostolato educando i cuori de' giovanetti popolari alla religione, alla docilità, alla modestia, ai buoni costumi; oltrechè riuscirebbero ad allontanare da un gelosissimo ministero certi giovinastri da galera, che nella società pare non abbiano altra missione, tranne quella di corrompere la crescente gioventù: avrebbero altresì la consolazione di scegliere in mezzo alle loro scolaresche le novelle reclute del Santuario.

In secondo luogo lo possono coadjuvando i parrochi nell' insegnamento della dottrina cristiana, facendo quello stesso che dicevamo poter fare ogni parroco tra i giovanetti della sua cura. Spesso al parroco per la moltiplicità delle faccende non riesce occuparsi troppo intorno ai fanciulli: ma i semplici preti che hanno liberè tante ore, ne possono spendere qualcuna, per allevare qualche tenera pianticella in servizio degli altari.

Infine lo possono usando massima diligenza sulla esemplarità della vita, sulla gravità del tratto, sulla decenza dell' abito. L'uomo ordinariamente nell'operare è mosso più dall' esempio altrui che dalla propria ragione. In certi paesi non v' è proprio speranza che spunti nel cuore di qualche giovine un sentimento di vocazione sacerdotale: perchè i pochi preti che vi sono, con la indecenza del vestire, con la smodata libertà di trattare, con una condotta troppo secolaresca, e fors' anche troppo libertina, hanno attirato sul loro carattere tutte le ignominie, e hanno trasfuso nel cuore della gioventù certo senso d' orrore per lo stato clericale. Per contrario in altri paesi, dove il clero si mostra esemplare nella condotta, tutti sentono per esso venerazione e rispetto, e dai padri di famiglia si ascrive a grande fortuna, quando alcun figliuolo brama incamminarsi per la carriera ecclesiastica. E in questi avventurati paesi, con tutte le infernali arti del nostro secolo, non è mai mancato un convenente numero di sacerdoti, i quali occupandosi del vero bene de' popoli, sanno pur meritarsi le più affettuose benedizioni.

Ecco dunque come tutti del clero possono o direttamente o indirettamente occupars

per non far mancare buoni e numerosi operai alla vigna del Signore nella presente tristezza dei tempi.

(*Continua*)

Sac. Stefano della Camera

CASI MORALI E LITURGICI (1).

SOLUZIONE DEL 5.° CASO MORALE.

Boezio, avendo acquistato dal Demanio, senza debita licenza, un fondo ecclesiastico, vuol coltivarlo e venderne i frutti.

Si chiede: Possono i lavoratori, senza commetter peccato e senza cadere in censure, aiutar Boezio nella coltura del detto fondo? Possono i padroni dei trappeti e mulini lavorare le olive ed il grano di quel fondo e riceverne il prezzo? Possono gli artigiani fornire a Boezio gli strumenti adatti per quella coltura? Possono gli altri tutti comprare o in piazza o privatamente i frutti di quel fondo, sia che questi sieno nella propria specie, come le olive, il grano, le legna, ecc. sia che l'abbia mutata, come l'olio, la farina, i carboni ecc.?

La soluzione di questo caso dipende dalla teoria della partecipazione. — La partecipazione ad un furto o ad una usurpazione può aver luogo in due modi: partecipando alla cosa; partecipando all'azione. Nel nostro caso chi aiuta a coltivare il fondo ecclesiastico usurpato può dirsi cooperante all'azione prava di colui che ritiene la roba usurpata della Chiesa. Chi compra i frutti può dirsi partecipante alla cosa usurpata della Chiesa medesima. Esaminiamo l'uno e l'altro capo.

Nel primo capo s'incorre censura? È chiaro che no: 1.° Perchè secondo che altrove fu mostrato (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 208) i cooperanti alla usurpazione dei beni ecclesiastici non sono colpiti di censura, tranne solo se si tratti dei beni appartenenti alla Chiesa Romana e dei mandanti e dei chierici non impedienti negli altri beni ecclesiastici: la qual teorica fu confermata da una risposta della S. Penitenzieria al Vescovo di Policastro (*Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 240). — 2.° Perchè qui non si tratta di *usurpazione*, ma di coltivazione del fondo. La Costit. *Apost. Sedis* e il Tridentino puniscono di censura solo chi usurpa, non già chi coltiva i fondi della Chiesa.

Ma, se non s'incorre censura, si commette almeno peccato? Fa d'uopo vedere se la cooperazione è formale o materiale, immediata o mediata. Qual sarebbe qui l'azione prava, alla quale non si deve coadiuvare? Il ritenere il fondo della Chiesa usurpato. A questa detenzione si coopera formalmente e immediatamente? Sembra che no: 1° perchè l'atto di coltivazione è di per se indifferente e non pravo; 2° perchè il possessore non s'indurrebbe certo di restituire il fondo alla Chiesa nel caso che qualche operaio avesse scrupolo di aiutarlo nella coltura; 3° perchè è dell'interesse della Chiesa che il fondo si conservi in buono stato con florida coltura, anzichè isterilisca e rovini. La teorica della

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Bovensi Sac. Tommaso di Pignataro Mag.
Cardinali P. Carlo M. Rif. di Pesaro
De Simone Can. Alfonso di Arpaia.
Gentiloni P. Ettore Vic. de' M. R. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare Min. Oss. da Pettonna
Morgera Sac. Giovanni di Casamicciola
Monaca Sac. Giovanni di Villanova Biellese
Pavone Sac. Domenico di Reggio Calabria
Rossi Sac. Giambattista di Lauria
Saletti Can. Dott. Luigi di Randazzo
Stavalone Parr. Raffaele di Teano.

Al solo Caso Morale:
Degli Uberti Vincenzo di Napoli.

Al solo Caso Liturgico:
Farinelli P. Emidio M. II. di Camerino
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il P. Ettore Gentiloni di Pesaro; pel Caso Liturgico il Can. Alfonso de Simone di Arpaia.

N. B. Nel sorteggio de' premii pel 3. Caso Morale e pel 4. Caso Liturgico per errore furono posti nell'urna i nomi anche di coloro che non risolsero i detti casi. Essendosi ripetuto il sorteggio, i nuovi premi sono spettati pel 1. al P. Ettore Gentiloni di Pesaro e pel 2. al Can. Clero Cleri di Loreto.

cooperazione presso i Teologi è forse la più oscura e controversa. Noi possiamo trar lume da ciò che il Cardinal Vicario di Roma, d'ordine del S. Padre, ha dichiarato per la cooperazione alla edificazione delle Chiese protestantiche (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 499). Se non si condanna a peccato chi per un bisogno qualunque materialmente lavora per siffatti templi di eresia, molto meno può condannarsi chi lavora alla manutenzione di un fondo ecclesiastico.

Da qui potrà dedursi che non cadono in censura, nè commettono peccato:

a) I lavoratori che son chiamati a coltivare un fondo usurpato.

b) I padroni dei trappeti e dei mulini, i quali ne lavorano le olive o i cereali, ricevendo la mancia conveniente.

c) Gli artigiani e negozianti, che formano o vendono gli ordigni ed oggetti necessari per la coltivazione e manutenzione del fondo.

Per tutti questi si ricerca una giusta ragione; e giusta ragione crediamo potersi riputare il bisogno di esercitare il proprio mestiere.

Nel 2.° capo, cioè nel caso di chi compra i frutti, vuolsi distinguere se questi frutti sono nella propria specie e natura, o pur no. Se i frutti sono nella propria specie e natura, a rigor di dritto non si potrebbe sfuggire la censura del Tridentino, quand' anche si comprassero nella pubblica piazza. Il Tridentino in fatti condanna di scomunica generalmente riservata alla S. Sede tutti coloro che usurpano o che ricevono comechessia dagli usurpatori: *iurisdictiones, bona, census*, fructus, *emolumenta etc.* (Sess. XXII, c. 11). Per incorrersi la detta censura occorre: 1.° che i frutti comprati sieno in tal quantità da costituire una grave materia; 2.° che si sappia certamente questi frutti appartenere a luoghi pii o alla Chiesa; 3.° che si conosca a tal reato essere apposta la censura; 4.° che non si possa supporre che il padrone o possessore del fondo si sia posto in regola con la coscienza, sottoponendosi alle prescrizioni della Chiesa. Da ciò si deduce che in pratica raramente si coglie la detta censura, essendo raro il caso in cui concorrano tutte le prefate condizioni (1).

Non vogliamo tacere che, stante il bisogno e l' uso generale di comprarsi i menzionati frutti e il silenzio e la tolleranza dei Superiori ecclesiastici, ad alcuni sembra che per tal caso la prefata censura non sia più in vigore. Noi sappiamo che un zelantissimo Prelato si è rivolto alla S. Penitenzieria per chiedere la soluzione di questo dubbio interessante. Aspettiamo con premura l' oracolo della S. Sede. — Intanto, finchè questo non si conosca, è bene che, qualunque sia la opinione che si adotti, per ordinario si lascino i penitenti in buona fede, senza molestarli con inopportune interrogazioni.

Se i frutti poi non sono nella propria specie e natura; come ad es. se non si tratti di grano, ma di pane; non di legna, ma di carboni; non di pietre, ma di calce, si possono acquistare impunemente siffatte specie diverse? Qui entra la dottrina del dominio *per accessionem et per specificationem*, che ha mestieri di qualche chiarimento.

Si può acquistare il dominio di una cosa altrui *per accessionem et per specificationem*

(1) « S. Poenitentiaria concedit Ordinariis facultatem ad annum duraturam permittendi:

1) " Ut res annonarias, fructus terrae, res mobiles, vel inter mobiles adnumerandas ad Ecclesias aut Loca Pia spectantes et a gubernio usurpatas, acquirere licite valeant, remoto prudenter scandalo, atque erogata aliqua eleemosyna favore praesertim Ecclesiarum, seu personarum, ad quas res ipsae spectabant, ab Ordinario, sive a confessario taxanda, quatenus emerint pretio quod iudicio ipsius Ordinarii aut confessarii fuerit minus iusto, ita tamen, ut si agatur de rebus quae non sint usu consumptibiles, sive quae servando servari possunt, earum rerum elenchum Ordinario tradere emptores teneantur, et parati sint eas quandocumque Ecclesiis, seu Locis Piis, recepto soluto pretio, restituere, et curare pro viribus ut supellectiles, vasa ac utensilia sacra in usu aliarum Ecclesiarum seu Oratoriorum transferantur, nec in usus profanos assumantur.

2) " Providendi sub iisdem conditionibus, et praevia eorum absolutione cum congrua poenitentia salutari, iis qui easdem res iam emerint; excepto tamen casu quo res emptae superent valorem quingentorum scutorum (anno 1869. „ — Scavini Th. Mor. L. IV, App. XXXII, n. 227.)

quante volte per opera propria la cosa passa ad altra specie o natura. Si ascolti il Ferraris: « Iure gentium acquiritur rerum « dominium etiam per *specificationem* § 25 « Instit. *de rerum divis.* Per specificationem, « autem hic intelligitur nova formatio, seu « introductio novae formae in materiam, ita « ut dicatur produci quasi nova species, « quando ex lana fit pannus, ex tabula fit « navis, ex uvis fit vinum, ex argento fit vas « et huiusmodi..... Hinc si quis ex aliena « materia faciat speciem, quae semel facta « non possit reduci ad priorem materiam, ac- « quirit dominium illius speciei » (*Dominium* art. III, 51-52).—Dunque chi lavora una cosa appartenente ad altri, in guisa che questa vien ridotta a diversa specie e natura, egli n'è il padrone, e non già colui al quale apparteneva primamente la cosa. Gli rimane solo l'obbligo *meramente personale* di compensare i danni all'antico padrone.—Ma corre così pure quando ciò si faccia in mala fede? È quistione tra i Teologi. Il Croix presso S. Alfonso (Tr. V, n. 496) crede più probabile la sentenza negativa: così pure l'annotatore del Ferraris (1. c. Edit. Barbel.) ed altri autori. Il Gury condanna l'artefice di mala fede solo a riparare i danni cagionati al padrone, non già a consegnargli l'oggetto specificato: « Si artifex mala fide egerit, damna domino rei illatae reparare tenetur » (Tom. I, n.591). Il ch. d'Annibale dice non esser necessario osservare se ciò si è fatto con buona ovvero con mala fede: « Non inspicitur utrum quis fecerit bona an mala fide: quod et iure communi verius est, »—e ne dà la ragione:«Mutata enim forma, prope interimit rei substantia » (*Summula* Vol. II, p. 95, nota 35).

Premesse le dette nozioni, torniamo al caso. L'usurpatore di un fondo ecclesiastico che lavora i frutti del fondo, fa sue le cose di diversa specie che ne risultano, restando a lui l'obbligo personale d'indennizzarne la Chiesa. Il Giure canonico nulla ha prescritto in derogazione di questa regola di diritto comune. Egli perciò (l'usurpatore) pecca e cade in censura quando usurpa e distrugge i frutti del fondo ecclesiastico; ma come prima questi cambiano natura, si appartengono a lui, sì ch'egli ne può disporre lecitamente. Dunque chi compra questi oggetti novelli non pecca nè cade in censura.

Vero è che il Codice Italiano novissimo non riconosce pienamente questo dritto di specificazione; e nell'art. 468 prescrive: « Se un artefice o altra persona abbia adoperata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non possa questa materia riprendere la sua prima forma, il proprietario di essa ha diritto alla proprietà della cosa che se n'è formata, rimborsando l'artefice e l'altra persona del prezzo della mano d'opera. »—Però vuolsi considerare che qui non si ha che fare con cittadini d'Italia, ma con la Chiesa; e questa non regola i suoi atti con le leggi italiane, ma col dritto ecclesiastico e comune.

Soluzione del 5.° Caso Liturgico.

Nella parrocchia B. è consuetudine che le esequie *parvulorum* si praticano a tutti i fanciulli i quali vengono a morte senza aver fatta la loro prima comunione, benchè contino 9,10 o più anni.

Si chiede:

1.° Le dette esequie *parvulorum* per quali fanciulli sono permesse?

2.° Che deve dirsi della cennata consuetudine?

Al Primo—Le esequie *parvulorum*, giusta la prescrizione del Rituale Romano, possono e debbono praticarsi ai soli fanciulli battezzati che muoiono prima di aver raggiunto l'uso di ragione. Ecco le parole del Rituale: « Cum igitur infans vel puer baptizatus defunctus fuerit ante usum rationis etc. » (*De exeq. parvul.*). E ciò perchè la Chiesa vuole onorata in essi la innocenza battesimale, e vuol significare coi riti di letizia la gioia che prova per la loro sicura salvazione. D'altra parte, non essendo essi rei di colpa alcuna, non han bisogno di quei suffragi che si prestano ai defunti adulti con le esequie comuni. Perciò quando la loro innocenza non ammette dubbio, per non aver conseguito l'uso della ragione, allora solamente possono venire onorati con le esequie *parvulorum*.

Al secondo.—Dalle predette cose discende che la consuetudine della parrocchia B. dovrà dirsi abusiva e da non potersi mantenere.

I fanciulli infatti non vengono ammessi alla prima comunione, se non quando sieno pervenuti alla età della discrezione, a cui, secondo l' insegnamento dei Teologi, non si giunge subito che si è conseguito l'uso della ragione, ma più tardi; o quando, giusta il prudente giudizio del parroco, sono in istato di bene apparecchiarsi a questo gran sacramento.—Nè giova il dire che le consuetudini *contra legem* possono valere. Imperocchè una delle essenziali condizioni perchè la consuetudine *contra legem* sia valida, si è che sia ragionevole e non dannosa. Or qui quanti assurdi ne conseguirebbero? Ne verrebbe: 1.° che la Chiesa onorerebbe la innocenza di chi forse non fu innocente; 2.° che si esulterebbe per la salvazione eterna di colui che forse non l'ha conseguita; 3.° che si ringrazierebbe il Signore della felice sorte del fanciullo, che nondimeno s'ignora se sia buona o cattiva. Ed anche danno ne verrebbe all'anima del fanciullo; la quale, senza le esequie comuni, sarebbe privata di quei suffragi, di che essa probabilmente ha bisogno.

Perciò la S. C. de' Riti ha fortemente riprovata la condotta di quei parroci, i quali, discostandosi dalle prescrizioni del Rituale, concedono gli onori di queste esequie anche a fanciulli grandetti benchè virtuosi e innocenti. Si consideri il seguente decreto: — « Mortuus est puer annorum novem non « completorum, cuius simplicitatem, innocen- « tiam, ingenuitatem cum eius parochus per- « spectas et evidentes haberet, intimeque cer- « tus quod malitia in eo non superasset æ- « tatem, prudenter et in Domino iudicavit « ante annos discretionis et usum rationis « ipsum obiisse, ideoque inter angelos recen- « sendum censuit... 1.° An Parochus et Pa- « stor qui oves suas cognoscere debet in si- « milibus casibus sit iudex ordinarius ad di- « gnoscendum an infantes frui debeant ho- « noribus in exequiis parvulorum a Rituale « praescriptis, adhibitis cautelis omnibus ad « inquirendum si malitia superet aetatem?— « 2.° Quid dicendum de Parocho qui ita se « gessit? Sacra Rituum Congregatio respon- « dit: Ad 1. *Strictim servandum Rituale.* « Ad 2. *Male se omnino gessit.* Die 7 sept. « 1850 in Interamnen. »

Dal fin qui detto si deduce che non possono onorarsi con le esequie *parvulorum* se non quei fanciulli che muoiono prima dell'uso di lor ragione e che ogni consuetudine contraria deve eliminarsi. Nel dubbio di quest' uso, secondo a noi sembra, neppur si devono praticare le dette esequie: 1.° perchè la prescrizione del Rituale *strictim* deve osservarsi; 2. perchè nel prefato dubbio è meglio far suffragi per l'anima del defunto, anzichè tributargli uno sterile onore.

PROPOSTA DEL 7.° CASO MORALE

Zeffirino acquistò per lieve prezzo un fondo ecclesiastico dal Demanio, e n'ebbe poi venia dalla S. Sede con le solite condizioni. Nel procurare intanto, siccome gli fu prescritto, di adempire i pesi che gravano su quel fondo, conosce che il Clero ne avea già ottenuta una riduzione dalla S. Sede, a vista della tenuità dell'assegno che riceveva dal Governo.

Si chiede:

1° Da chi debbono soddisfarsi i pesi gravanti sui beni acquistati dal Demanio?

2° Può giovare a Zeffirino la riduzione ottenuta dal Clero?

3° Che deve dirsi dei pesi non adempiti negli anni precedenti?

PROPOSTA DEL 7.° CASO LITURGICO

Nella Cappella, in cui suol celebrare Fabrizio, non vi ha che una sola pianeta, con fondo bianco e con molti fiori rossi, violacei e verdi. Con questa egli si contenta di celebrare ogni giorno, dicendo ritrovarsi in essa tutt' i colori prescritti dalla sacra liturgia.

Si chiede:

1° Il colore de' sacri arredi come obbliga in coscienza?

2° Basta una sola pianeta per tutti i colori?

3° Che deve dirsi della condotta di Fabrizio?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Le case appartenenti a' Vescovi non sono esenti dalla tassa di manomorta e dalla quota di concorso.—L' espressione *ministri di qualunque culto*, adoperata dall' art. 16 della

legge 21 aprile 1862, non comprende i Vescovi cattolici. — L'episcopio e il casino di villeggiatura dei Vescovi debbono pertanto comprendersi nel patrimonio gravato dalla tassa di manomorta e dalla quota di concorso (Corte di Cassaz. di Roma, 16 mag. 1879 — Fondo per il Culto contro Mons. Galdi Vesc. di Andria e Canosa — *Boll. del Contenz. Catt.* An. III. pag. 261.)

L'Abazia non mai può considerarsi come Vescovado in ordine alla quota di concorso. — La quota di annuo concorso si deve corrispondere dall'Abazia nella misura stabilita dal n. 4 dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866; non già nella proporzione stabilita pei Vescovati dal n. 3. dello stesso articolo. — Per quanto fosse piena la giurisdizione del l'Abate, non avendo la potestà dell'Ordinazione, non si può considerare come vescovo, sebbene dell'Abazia fosse investito un Vescovo (Corte di Cassaz. Roma, 16 mag. 1879 — Fondo pel C. contro Abazia di Nonantola — *Boll. del Contenz. Catt.* An. III. pag. 261).

La proprietà degli enti conservati e la tassa di ricchezza mobile — Anche per gli enti ecclesiastici conservati la proprietà dei beni convertiti deve aversi come potenzialmente cessata dal momento della pubblicazione della legge che ne ha ordinata la conversione. Il diritto poi dell'ente conservato alla percezione della rendita sostituita ai beni convertiti, nasce dal momento della presa dei beni medesimi per parte del Demanio; e quindi fin dal momento è dovuta la tassa di ricchezza mobile gravante sulla rendita medesima (Corte di Cassaz. di Roma, 1 mar. 1879 — Finanze contro Capitolo di Taranto — *Boll. del Contenz. Catt.* An. III, pag. 269).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1879)

Disposizioni del S. Padre intorno alla Prelatura Romana e alle Sacre Congregazioni. — Varie provvide disposizioni furono prese dal S. Padre relativamente alla Prelatura Romana, e precipua si fu quella di aver prescritto con opportuni regolamenti che i R.mi Prelati venissero applicati presso le sacre Congregazioni in qualità di Consultori. Volendo poi Sua Santità rimunerare i meriti e le fatiche sostenute da questi Prelati, ha messo a disposizione degli Em.mi Prefetti delle Ss. Congregazioni la somma di lire 30, 000 da erogarsi a benefizio dei Prelati delle rispettive Consulte, e specialmente di quelli che più si segnalarono per la loro abilità e pei lavori eseguiti nella onorata palestra.

Scrivono inoltre che il S. Padre ha con recente disposizione ridotto ad una le, due udienze settimanali dei Prefetti e Segretarii delle dette Ss. Congregazioni.

L'Apostolato della Preghiera e l'Arciconfraternita del S. Cuore di Gesù. — L'Opera dell'Apostolato della Preghiera (di cui dicemmo a pag. 34 del Vol. I) fu aggregata all'Arciconfraternita romana del S. Cuore di Gesù e messa a partecipare di tutte le indulgenze e di tutti i privilegi di questa. Propagatasi intanto quella meravigliosamente in tutto l'Orbe, ebbe un novello organamento, sanzionato con decr. della S. C. dei VV. e RR. del 12 settembre 1866 ed approvato dal S. P. Pio IX, considerandosi sempre come aggregata all'Arciconfraternita del S. Cuore di Gesù. Non si pose mente però, nell'ottenersi tal decreto, che una Bolla di Clem. VIII vieta di congiungere insieme due associazioni e confraternite, e che, per un'altra regola canonica, se un'opera locale, da prima indipendente, venga unita ad un'associazione più generale, essa non può acquistare le indulgenze di quest'ultima senza privarsi di quelle che le eran proprie. Per evitare gli effetti di queste norme canoniche, occorreva una espressa derogazione di esse ; il che non fu fatto.— Ma ciò che non si pensò di chiedere, fu ottenuto al presente dalla benignità del S. P. Leone XIII, il quale alle istanze del Direttor generale dell'Apostolato della Preghiera, con rescritto del 7 giugno 1879 *ex Audentia SS.*, si è degnato: 1.° Convalidare le aggregazioni passate ; sicchè tutti coloro che trovansi scritti al detto Apostolato fino al giorno 7 giugno 1879 possono considerarsi appartenere altresì all'Arciconfraternita del SS. Cuor di Gesù —2.° Concedere per l'avvenire che il Supremo Direttore della Pia Unione del Cuor di Gesù stabilita in Roma in S.ª Maria della Pace sotto il titolo dell'Apostolo S. Paolo, possa delegare i direttori centrali, diocesani e locali presenti e futuri dell'Apostolato della Preghiera ad ammettere i nuovi soci a membri di essa confraternita ; a condizione che la direzione dell'Arciconfraternita venga informata dei centri già stabiliti e di quelli che si erigeranno in seguito ; e che i nomi dei nuovi associati siano trascritti nel catalogo dell'Arciconfraternita romana, o in quello di qualunque Confraternita regolarmente aggregata.

Il Direttore Generale dell'Arciconfraternita del S. Cuor di Gesù, con atto del dì 7 giugno 1879 ha concesso a tutti i Direttori dell'Apostolato dolla preghiera la prefata de-

legazione, con le condizioni sopra espresse.— Così dal *Messagere del S. Cuore di Cesù*, Vol. 31, pag. 59 e segg.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

L'onomastico del Sommo Pontefice fu solennizzato con numerosi ricevimenti in Vaticano. Tra le altre una deputazione di napoletani depositava ai piedi del trono pontif. L. 10,000 per l'obolo di S. Pietro.—Il S. P. fece celebrare a sue cure nella chiesa di S. Ignazio, la festa di S. Gioacchino, che riuscì con molta pompa e concorso.—L'illustre comm. Acquaderni avea notificata al S. P. la sua rinunzia dall'officio di presidente del Consiglio superiore della società della gioventù cattolica. Il S. P. con uno splendido Breve lo confortò ed obbligò a rimanere in quel posto, in cui tanto bene ha potuto compiere per gl'interessi della religione.—Il S. P. ha fatto conoscere all'Arcivescovo di Napoli che sarebbe disposto di concedere a quel Seminario la facoltà di dar lauree in *utroque iure*, quando ivi si adottasse la *ratio studiorum* della facoltà giuridica del Seminario Romano. Mons. Arcivescovo ha già istituita una commissione per attuare questo programma. — Han ricevuto l'*Exequatur* l'Arciv. di Benevento, il Vescovo coadiutore di Potenza e i Vescovi di Ascoli Satriano, di Ugento, di Acerra e di Nardò. Questi ultimi quattro erano di pretesa nomina regia.—Mons. Carvelli Vesc. Coad. di Potenza e Marsico nel passato mese fece il suo ingresso in Marsico Nuovo, in mezzo allo entusiasmo e alla gioia di quei diocesani. Iniziò a proprie spese la costruzione della Cattedrale adequata al suolo dal tremuoto del 1857 e i restauri del Seminario Diocesano. Il S. P. si è congratulato con lui del molto che ha cominciato ad operare nelle sue Diocesi, soprattutto della ricostruzione che intende fare del Seminario secondo i più accurati programmi di studi. — A Piacenza si è celebrato un Sinodo Diocesano; un altro se n'è tenuto a Mondovì.— Il Duomo di S. Agata de'Goti, splendidamente ristaurato da quel zelantissimo Vescovo, il dì 10 u. s. venne con gran solennità consacrato da Mons. Siciliano Arciv. di Benevento.—Il 27 u. s. fu solennemente incoronata l'effigie di N. S. delle Grazie, detta della Pineta, presso Chiavari. Intervennero parecchi Vescovi e popolo immenso.—L'ab. Ernesto Sulpice, già settario famigerato e scrittore anticattolico, si è sottomesso all'autorità ecclesiastica—Dal Tribunale di Venezia fu mandato assolto, con un *non farsi luogo a procedimento*, il R. D. Carlo Vorano Rettore di S. Gallo, imputato di aver fatto suonar le campane ad ora incommoda.—È morto in Roma il dì 29 u. s. il conte Carlo Pecci fratello maggiore del S. P. Leone XIII. Furono celebrati i suoi funerali nella Chiesa di S. M. sopra Minerva con l'assistenza della Corte Pontificia.—Sono morti: Mons. Antonino Morana Vesc. di Fuligno, come pure il R.mo P. Andrea M. da Venezia procuratore generale de' Cappuccini.

Il S. P., ad istanza del Re Alfonso di Spagna e de'Vescovi, ha dichiarato obbligatorie le feste di S. Giacomo, di Ognissanti e della Immacolata Concezione in Manilla e nelle Isole Filippine. La Dioc. di Manilla è posta sotto il patrocinio della Immacolata.—In Inghilterra ad ogni carcere delle così dette *Contee* è stato assegnato dal Governo un cappellano cattolico con un competente onorario.—Il giorno 21 u. s. con pompa solennissima fu incoronata, d'ordine del Sommo Pontef. la statua della SS. Vergine nel Santuario della Salette. Pontificò l'Arcivesc. di Parigi in mezzo ad altri insigni Prelati.—Il dì 8 spir. fu pure solennemente incoronato il simulacro di N. S. de Piliè a Chaudesargne in Dioc. di S. Flour (Francia).—A Lourdes è giunto un pellegrinaggio nazionale francese ed un altro spagnuolo numerosissimo, e sono avvenuti molti prodigi. Più di 40 guarigioni si ottennero in un sol giorno—Un congresso internazionale si è radunato a Berna per promuovere l'osservanza della Domenica, come una delle condizioni più essenziali dei progressi futuri della umanità—I vecchi Cattolici nella Germania sono in dissoluzione. Parecchie comunità si sciolgono per manco di mezzi. Moltissimi si sono ravveduti e han fatto ritorno alla Chiesa. L'unico tempio da loro edificato ad Itagen nella Westfalia si è dovuto vendere per pagare i debiti fatti per costruirlo.—Il 12 sp. è stato aperto a Pietroburgo un seminario pei preti cattolici. È il primo istituto di questo genere riconosciuto dal Governo in quella capitale.—È morto Mons. Teodoro Gius. Montpellier de Vedrin Vesc. di Liegi. Gli succede il coadiut. Mons. Vittore Gius. Pontreloux.—Sono pur morti: Mons. Gius. Calix ed Estradé Vescovo di Urgel nella Spagna; Mons. Valentino Baranowski Vesc. di Lublino; e Mons. Pietro M. Vranchen Arciv. di Attalia i. p. i. e addetto alle Missioni Olandesi.

—

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. **Electionis et Remotionis** — 15 Giu. 1878. — A dì 25 settembre 1876 il Vescovo di M. emanò un decreto interlocutorio o provvisionale (1), con cui, non avendo in conto alcuno la elezione fatta da una Confraternita della B. V. M. del proprio governatore e dei proprii officiali, nominò pel detto pio luogo un nuovo governatore e nuovi officiali, e senza scrutinio ammise nuovi confratelli. Causa di questa disposizione erano molti abusi conosciuti nell' amministrazione della menzionata Confraternita, dai quali nascevano scandali e danni assai gravi.

Gli antichi officiali reietti mossero appello da tal decreto presso la S. C.; la quale, premesse le informazioni di uso, il dì 15 giugno 1878 prese a discutere il dubbio seguente:

An decretum episcopale diei 25 Septembris 1876 sit confirmandum vel infirmandum in casu? — E risolse: *Decretum episcopale infirmandum esse in ea tantum parte, qua novi confratres perpetuo constituuntur.* »

Dal dibattimento e dalla sentenza puossi raccogliere: — a) La elezione degli officiali nelle Confraternite spetta esclusivamente ai confratelli (Durand. decis. 291 n. 35-Monacell. Form. legal. pract. tit. 6, n. 24). — b) Per la legittimità della quale occorre: 1.° che sia preceduta la legale notificazione; 2.° che si diano i suffragi secreti (De Luc. Miscell. disc. 4, n. 25); 3.° che la maggioranza dei detti suffragi concorra negli eletti, avuto riguardo solo ai presenti e non già agli assenti (Monacell. op. cit. p. 1, tit. 6-Rota cor. Boratto dec. 573 n. 22 - Antonelli de Loc. Legal. L. 2 c. 5 et 6). — c) Occorre inoltre che si osservino gli statuti e le consuetudini dei luoghi, per cui la detta forma di elezione può venire modificata, purchè rimanga la piena libertà negli elettori. — d) Al Vescovo compete il dritto di visitare i pii sodalizii; di prender conto della loro amministrazione; di assistere o personalmente o per mezzo di delegati alle adunanze per la elezione degli officiali (Conc. Trid. Cap. 8 et 9. Sess. 22 de ref.). Non però può ingerirsi nell' amministrazione del pio luogo (S. C. EE. et RR. in Castellanet. 11 nov. 1604); nè impedire che si facciano spese straordinarie senza sua licenza S. C. C. Urbinaten 16 mar. 1663); nè proibire o restringere l' esercizio delle dette spese (S. C. EE. et RR. Ferrarien. 12 ian. 1582); o proibire che i confratelli si radunino dove e quante volte loro piace (S. C. EE. et RR. Nullius Putiniani 21 aug. 1584). Neppure può introdurre novità contro gli statuti delle Confraternite o le loro consuetudini (S. C. EE. et RR. in

(1) Dicesi *interlocutorio* o *provvisionale* quel decreto che si emette dietro istanze che pendono ancora in atto presso la Curia Episcopale. Si distingue perciò dal definitivo, con cui si dirime del tutto la controversia.

Ragusina 1 apr. 1596 et in Cosentina 14 iul. 1300). (1) — e) Da ciò si deduce che nel caso poteva il Vescovo con un decreto interlocutorio sospendere gli officiali eletti o rimuoverli dall' amministrazione; ma non già costituire in perpetuo nuovi confratelli. — f) Dal decreto interlocutorio non si ammette appello, se pur quello non abbia la forza di sentenza definitiva, ovvero rechi gravame che non si possa togliere per mezzo dell' appello dalla definitiva (Trid. sess. 24, c. 20 de ref.). — g) Nel caso nondimeno fu accolto l' appello dalla S. C., perchè il decreto episcopale potea dirsi in parte interlocutorio, in parte definitivo: interlocutorio in quanto proibì agli officiali eletti l' amministrazione della Confraternita; definitivo in quanto ammise nuovi confratelli senza il suffragio degli altri. — h) Perciò il Vescovo può per giusti motivi provvisoriamente sospendere gli officiali eletti e sostituirne altri, affinchè la pia causa non ne risenta danno; non può però definitivamente costituire nuovi confratelli od officiali, benchè abbia il dritto di confermare quelli che regolarmente furono eletti.

II. **Dispensationis ab irregularitate** — 4 mar. 1878. — *Per summaria precum.* — Pietro Sac. e parroco nella Dioc. di A., colpito da un morbo apoplettico, ebbe impedito l' uso della mano destra a compiere con esattezza le sacre cerimonie della messa, che non potea solo supplire con la mano sinistra. Si rivolse perciò alla S. S., chiedendo la dispensa dalla irregolarità. La S. C. rescrisse: « Eidem Episcopo qui, praevio experimento coram caere-« moniarum magistro, referat an Sacerdos de quo in precibus Missae actio-« nes rite explere queat, ac transmisso medici testimonio significet, an idem « Sacerdos in dextero brachio convalescere ulterius valeat. » — Però essendo vacata la Sede Episcopale, il Vicario Capitolare trasmise i documenti richiesti, aggiungendo che Pietro « deficiente usu perfecto brachii dexteri... « celebrationem quatuor iam abhinc mensibus circiter cum adsistentia sa-« cerdotis peragit. »

La S. C. considerando: — a) Che la S. Sede suole essere più benigna quando si tratta non *de promovendo*, ma *de iam promoto*, e molto più quando questi senza sua colpa divenne irregolare (Comen. Irreg. 6 mai. 1775, et 11 iul. 1776 — Baionen 20 mar. 1824-Astoricen 27 febr. 1869) — b) Che fu concessa la dispensa anche ad un Regolare che non potea celebrare senza l' assistenza di un altro Sacerdote (Henriquez l. 14, c. 8, n. 4 l. 9.-Leander Op. Mor. q. 5, tr. 2 de irreg. q. 89) — c) Che, secondo insegnano i Dottori (Leander l. c. q. 90), può ancora il Sommo Pontefice dispensare quando il sacerdote è privo di ambe le mani e l' ostia deve elevarsi, frangersi e sumersi per mezzo di un altro sacerdote — d) Che in molti casi simili la S. Sede ha dispensato — e) Che il supplicante poteva essere di aiuto ai suoi filiani, nè l' impedimento sembrava perpetuo — il dì 4 maggio 1878 benignamente rescrisse:

Praevia absolutione quoad praeteritum (per aver celebrato senza dispensa), *pro gratia dispensationis et rehabilitationis, arbitrio et conscientiae Episcopi, dummodo celebret cum adsistentia alterius Sacerdotis,*

---

(1) Ciò deve intendersi solo quando gli statuti sieno confermati dalla S. Sede, ovvero siano formati in forza di contratto. Negli altri casi il Vescovo, in virtù della Costit. *Quaecumque* di Clem. VIII, n. 5, può sempre formare, correggere e innovare gli statuti delle Confraternite a se soggette (V. Ferraris *Confraternitas* a. V, n. 38 seq. — Bouix de episc. P. V, § II, q. (*Nota della Redaz.*)

ad triennium, et quatenus interea morbus non ingravescat, facto verbo cum SS.mo (1).

III. **Canonicatus** — 20 Giu. 1878. — Felice e Stefano S. amendue poveri, ciascuno padre di un chierico, amendue chiamati a nominare un canonico nella Chiesa Cattedrale di B., ciascuno propose il proprio figlio pel detto canonicato. Il figlio di Felice che si chiamava Francesco era di 21 anno ed esente dalla coscrizione, ma di tardo ingegno e indietro negli studii. Il figlio di Stefano, di nome Pietro, era un giovanetto a 14 anni, soggetto alla milizia, ma d'ingegno assai svegliato e di belle speranze. Non si vuol tacere che Felice aveva fino allora indebitamente percepito le rendite del Benefizio.

La S. C., presso cui fu dedotta la controversia, prese a discutere il seguente dubbio: — *An concedenda sit dispensatio favore clerici Petri seu potius institutio danda sit clerico Francisco in casu?* — E il dì 20 giugno 1878 definì: — *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, praevia sanatione actorum: et Episcopus moneat Felicem ut consulat conscientiae suae, facto verbo cum SS.mo.*

Corollari: — a) Per la elezione al canonicato vacante di una Cattedrale ricercasi almeno l'età di 21 anno, sì che il chierico possa venir promosso *infra annum* al sacro ordine del suddiaconato (Trid. Sess. 24, c. 12 de ref. — Ferraris, *Canonicus*, a. 3, n. 9 — De Luca, Disc. 95, n. 15. de Benef.) — b) Giuridicamente la scienza si distingue in tre gradi: in eminente, mediocre e sufficiente. Nella elezione o promozione agli offici e alle dignità basta quest'ultima, proporzionata ai doveri da compiere e ai luoghi dove si vive e si conversa (Arg. 6 in caus. 30, fin. tit. VI *de elect. et electi potest.* — Fagnanus in C. *Cum in cunctis*, n. 144 eod. tit. — Gargias, P. 7, de Benef. c. 7, n. 33 seq. — S. C. C. in Praenestina *Canonicatus*, 16 iun. 1787). — c) I Sommi Pontefici non sogliono dispensar dall'età, se non interviene una giusta causa; molto meno quando si tratta di canonici di Cattedrale (S.C.C. in Nullius Guastallae *Canonicatus* 31 mar. 1749, et in Pergulana 20 dec. 1851).—d) Perchè poi un fanciullo possa ammettersi fra il ceto de' canonici, è necessaria una causa urgentissima (Cap. *Tali* et cap. *Innotuit* § *Multa de elect.*) e, trattandosi di canonici di Cattedrale, deve richiederlo il pubblico bene, o una grande utilità della Chiesa, o una somma dignità della persona (Sperell. Decis. 109, n. 25).

IV. **Participationis Laudemiorum et Quindenniorum** — 20 lug. 1878. — *Per summaria precum.* — Il Capitolo di S. Maria di C. espose al S. P. quanto segue. — « Praescribunt Constitutiones Capitulares a S. Sede con- « firmatae quod inter reditus extraordinarios praedicti Capituli adnumerari « quoque possunt *Laudemia* et *Quindennia* (2) atque fructus Archipre-

---

(1) Giova distinguere la irregolarità che si contrae prima di ricevere gli ordini, da quella che sopravviene dopo averli ricevuti. La prima è irregolarità *simpliciter* che porta l'inabilità a qualunque sacro ministero. Non così la seconda; la quale impedisce quegli offici solamente a cui si è inabile o pel pericolo o per la irreverenza. Quindi Eugenio PP. *in Cap. Il Presbyterum de Cler. aegrot. vel debilit.* dichiara: « Ipsum autem coeteris officiis sacerdotalibus fungi minime prohibemus. » La pratica comune, i Canonisti e Teologi con Suarez (*de cens.* dist. 51, 2, n. 3) ritengono che un sacerdote, se per qualche difetto sopravvenuto non può esercitare il ministero dell'altare, non per questo è inabilitato ad ascoltar le confessioni (V. *Acta* etc. Vol. XII, p. 31 in nota).

(2) Laudemio è quello emolumento o parte della cosa enfiteutica che si deve al padrone diretto quando la detta proprietà passa da uno in altro enfiteuta (L. 3 Cod. de iure em-

« sbyteratus et Canonicatuum vacantium. De his fructibus distributiones « quotidianae dividuntur Archipresbytero et Canonicis Ecclesiae interes- « sentibus ad instar punctaturarum, massa communis in eamdem massam re- « fertur. Laudemia autem et quindennia quum exacta fuerint in proximo « Capitulo, aequaliter dividuntur inter Archipresbyterum et Canonicos om- « nes proprietarios, licet absentes ab Ecclesia, praesentes temen in Curia « quando erant illa solvenda ».

Dopo ciò propose a sciogliere questi dubbi:

« I. An Archipresbyter vel Canonicus absens, cum vel sine indulto, « habens coadiutorem residentem in Curia, censeatur praesens ad effectum « gaudendi distributiones Laudemii et Quindennii in casu? »

« II. An iidem habentes indultum abessendi ab urbe, gaudeant distri- « butione Laudemii et Quindennii ut supra? »

« III. Quid de iubilato, qui non praesens in choro in memorata Basilica, amittit distributiones inter praesentes? »

E la S. C., dopo maturo esame, il dì 20 luglio 1878 rispose: — *Ad I, II et III Negative.*

Da ciò si deduce che nè i canonici assenti, benchè suppliti da coadiutori e muniti d'indulto pontificio, nè i canonici giubilati possono godere delle distribuzioni del laudemio e del quindennio.

II. Ex S. Congregatione Indulgentiarum.

Decretum Urbis et Orbis. — 20 Sett. 1879.—Il S. Padre ad occasione delle feste straordinariamente solenni che si preparano per celebrare il XXV anniversario della definizione del dogma della Immacolata Concezione di M.V., nell'udienza del 20 Sett. 1879, si è degnato concedere *semel* l'indulgenza plenaria, applicabile ai defunti, a tutti i fedeli cristiani che nella prossima festa della Immacolata, o in qualunque giorno fra l'ottava, *vere poenitentes, confessi ac sacra Eucharistia refecti fuerint, atque ecclesiam vel publicum oratorium devote visitaverint, ibique iuxta mentem Sanctitatis Suae pie oraverint* (1).

---

phytheut.). Trattandosi del passaggio di beni enfiteutici alle Chiese o a luoghi pii, è vietata in dritto la soluzione del *laudemio*, perchè è vietato qualunque alienazione di beni ecclesiastici. Nondimeno una costante e generale consuetudine, non condannata dal dritto, porta che, a non recar pregiudizio al padrone diretto, dopo il corso di 15 anni si finge il passaggio della cosa enfiteutica e si paga al padrone un emolumento chiamato *quindennio* (V. De Luca, de Emphyth. disc. 5).

(1) L'*Eco dell' Immacolata di Lourdes*, pregevolissimo periodico napoletano, propone, nella occorrenza del prossimo giubileo della definizione dogmatica, il culto perpetuo alla Immacolata. Raccomandiamo molto ai Parroci e Direttori di anime tale proposta assai opportuna. Chi ne desidera il libretto delle *regole* e delle *preghiere* si rivolga con cartolina doppia o con lettera contenente un francobollo da 20 cent. alla Direzione del detto Periodico, Trinità alla Cesarea, 23-Napoli.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

I.

Circa usum stolae in administratione Ss. Eucharistiae extra Missam.

Venetiarum

Sacerdos Ioseph Frattin Congregationis Oratorii Venetiarum, modernus in Ecclesia eiusdem Congregationis Cæremoniarum praefectus, humillime, pro opportuna declaratione, Sacrorum Rituum Congregationi insequentia proposuit dubia, nimirum:

In administratione S. Eucharistiæ extra Missam, a Rubrica Ritualis Romani praescribitur stola coloris officio illius diei convenientis; quaeritur an stola coloris Officio vel Missae adhibenda sit: 1°. In feria V. Maioris Hebdomadæ. 2°. In Vigiliis et Feriis Quatuor Temporum, vel Feria II Rogationum, (vel in Feriis Quadragesimae, ubi Octavae concessae sunt) quae infra Octavam non privilegiatam occurrunt, si, iuxta Rubricas Breviarii et Missalis Romani, Officium de Octava et Missa de Vigilia vel Feria celebrantur.

Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, audita sententia in scriptis alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, rescribendum censuit:

« Ad utrumque servetur Ritualis Ro« mani Rubrica, et ubi vigeat consuetudo « administrandi Sacram Eucharistiam « cum stola albi coloris Fidelibus Paschale « praeceptum adimplentibus, toleranda.» — Atque ita rescripsit. Die 11 Augusti 1877.

A. Ep. Sabinen Card. Bilio S. R. C. *Præf.*

Plac. Ralli *S. R. C. Secret.*

II.

Circa exequias Praelatorum et nomen Episcopi in canone Missae.

Congregationis Oratorii

Modernus Sacris Cæremoniis Præfectus Ecclesiae Congregationis Oratorii in Civitate Venetiarum S. R. Congregationi sequentia dubia declaranda humillime subiecit, nimirum:

Dub. I. An in Exequiis pro Episcopo vel Archiepiscopo, vel Patriarcha, vel etiam Cardinali, tam praesente quam absente corpore, vel in exequiis pro Summo Pontifice, absente corpore, ponendum, seu deferendum sit Baldachinum nigrum super defunctum, aut super castrum doloris? Et quatenus negative ad normam responsionis diei 5 iulii 1631 in una Florentina, quid de consuetudine contraria?

Dub. II. An Episcopi nomen dicendum sit in Canone Missae, et in aliis liturgicis orationibus a die notitiae, etiamsi non officialiter habitae, electionis eiusdem in Consistorio, vel a die captae possessionis Ecclesiae, cui a Summo Pontifice praepositus fuit?

Sacra itaque Rituum Congregatio, audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad relationem infrascripti Secretarii, sic declarare rata est:

« *Ad I.* Exposita consuetudo uti abusus est eliminanda ».

« *Ad II.* A die captae possessionis vel per Episcopum ipsum, vel per suum procuratorem ». — Atque ita declaravit ac rescripsit. Die 4 Iulii 1879.

D. *Card.* Bartolinius *S. R. C. Praef.*

Plac. Ralli *S. R. C. Secret.*

RECENTI DECRETI

DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

Essendosi non ha guari pubblicata la 4.ª Appendice Gardelliniana, che contiene i Decreti autentici della S. Congregazione dei Riti dal 31 Agosto

1867 al 18 Dicembre 1877, crediamo opportuno riportarne in queste pagine i più rivelanti, classificandoli secondo le materie di che trattano. Segneremo altresì sotto ciascun Decreto il numero d' ordine della prefata Collezione.

Sacri Paramenti ed Utensili.

Sommario — 1. I vasi sacri possono permettersi di rame dorato? — 2. Per l'esposizione del SS. Sacramento in caso di necessità possono usarsi lumi ad olio? — 3. Il color giallo può adoperarsi per ogni colore? — 4. È lecito mettere un fondo colorato sotto il velo trasparente, nelle maniche de' camici; è lecito il velo trasparente con figure nelle tovaglie di altare, nei camici e nelle cotte? — 5. Può usarsi il petrolio per solo illuminar la Chiesa? — 6. Può contravvenirsi alla consuetudine di somministrarsi dai parroci i sacri paramenti? — 7. I cantori laici che stanno in coro con cotta possono pure vestire il piviale? — 8. Possono coprirsi di veste i candelabri dell' altare? — 9. Come devono essere le calze dei celebranti? — 10. Possono mettersi due messali sull' altare nelle messe solenni? — 11. L' incenso si può unire con altre sostanze e bruciarsi senza fuoco? — 12. I pannilini dell' altare possono farsi di tela di *ortica*, almeno in caso di povertà? — 14. Può pubblicarsi senza licenza la versione dell' *Ordo missae*? — 15. La patena dev' essere della stessa materia della coppa del calice? Possono permettersi le pianete di lana?

1. — I. An permitti possit calix vel patena pro offerendo sacrosancto Missæ sacrificio ex cupro bene deaurato pro Ecclesiis pauperibus, quandoquidem sententiae auctorum ea de re inter se non conveniunt? — II. An saltem permitti possit Ciborium, seu sacra Pyxis ex cupro deaurato? Item Monstrantia et Lunula?

Resp. 31 aug. 1867 in Sancti Hippolyti ad 4 et 5, n. 5386: — Ad I « Serventur Rubricae » — ad II « Affirmative ».

2. Sanctimonialibus Perpetuae Adorationis SS. Sacram. Modoetiae existentibus ac postulantibus I. an in casu deficientiae redituum in expositione SS. Sacram. lumina *ad olio* saltem ex parte substitui possint luminibus cereis; 2. et si negative, petitur indultum ut hoc fiat ex dispensatione; S. R. C. rescripsit: *Negative*. Die 27 ian. 1868, n. 5398.

3. Color flavus tum sericus tum ex auro contextus potestne adhiberi pro albo, viridi, rubro ac violaceo, praesertim in Ecclesiis pauperioribus paramenta singulorum colorum a Rubrica præscriptorum facere non valentibus?

Resp. 5 dec. 1868 in Syren ad 5, n. 5419: — « Quoad paramenta coloris flavi negative; quoad paramenta ex auro contexta affirmative, excluso tamen colore violaceo. »

4. An liceat in fimbriis et manicis Albarum et aliarum vestium sub velo transparenti fundum coloratum et praesertim rubrum mittere; et in Tobaleis altarium, in albis et in superpelliceis tolerari possint vela transparentia quae repræsentent Cruces, Ostensoria, Calices cum Hostia, figuras Angelorum et alia similia sacra obiecta?

Resp. 5. dec. 1868 in Syren ad 6, n. 5419: « — Quoad primam dubii partem, detur Decretum die 17 Aug. 1833 in una Ordinis S. Joannis de Deo (1); quoad secundam posse permitti. »

5. Num sit contra sensum decreti S. R. C. lati sub die 9. iul. 1864 (v. *Monit. Eccles.* Vol. I. p. 338) adhibere petroleum ad illuminandam Ecclesiam, quando necessitas non urgeat et absque prævio Ordinarii consensu?

Resp. 20 mar. 1869 in Faventina, n. 5431: — « Minime adhiberi posse petroleum vel aliud oleum ex vegetabilibus ad illuminandam Ecclesiam; sed in casu tantum necessitatis ex prudentia Ordinariorum. »

6. — I. An consuetudo Dioeceseos Hieracen. utendi sacris paramentis ad Ecclesias Parochiales pertinentibus in Ss. Missae Sacrificio quod celebrare volunt semplices Sacerdotes habenda sit ut lex? — II. Casu affirmativo, potest nec ne Vicarius Capitularis observationem praescribere, fulminando etiam contra transgressores canonicas poenas?

Resp. 10 dec. 1870 in Hieracen. n.

(1) Ecco il tenore del cit. decr. — " An liceat ubique terrarum in fimbriis et manicis albarum, et aliarum vestium sub velo transparenti fundum rubrum mittere, vel an sit privilegium peculiare Italiae, Hispaniae etc. — Resp. " *Negative.* "

5463 : — « Vicarius Capitularis utatur suis iuribus ordinariis. »

7. Utrum cantores laici, qui ex defectu clericorum, qui validam vocem habeant, adhibentur in choro cum cotta, quique tamen extra Ecclesiam habitu prorsus laicali vestiti semper incedunt, indui possint pluvialibus tam intra prædictum chorum, quam extra Ecclesiam in publicis supplicationibus, ex quo constat non multum aedificari fideles tales videndo sacris paramentis indutos?

Resp. 22 apr. 1871 in Urgellen ad 4, n. 4583 : — « Nequeunt laici uti pluvialibus, sed toleratur tantum ut cottam induant, si clerici deficiunt. »

8. Num usus immemorabilis candelabra praesertim altaris in quo functiones peraguntur tegendi velis violaceis, vulgo nuncupatis *calze*, tempore Adventus et Quadragesimae cum fit officium de tempore, retineri valeat?

Resp. 31 aug. 1872 in Collen. n. 5505 : — « Ad tramitem Decreti in Nolinen diei 11 iulii 1857 ad XI (1), *Negative.* »

9. Aliqui sacerdotes, sub praetextu oeconomiae vel commoditatis, utuntur etiam in celebratione Sacrificii calceamentis vulgo *Botinas* coloris nigri, et omni tempore, maxime aestivo, multi induuntur caligis coloris albi. Quaeritur : potest ne tuta conscientia indui dictis calceamentis in sacro faciendo? et quatenus negative, est de praecepto ut sint caligae et sandalia coloris nigri?

Resp. 31 aug. 1872 in Gerunden ad 3, n. 5507 : — « Clericos in sacris praesertim functionibus adhibere debere caligas seu calceamenta, quibus publice uti solent probati clerici Loci suae Diœceseos. »

10. Ad postulatum ut saltem in Ecclesia Metrop. Mexicana et in Ecclesia Collegiata B. M. V. de Guadalupe servari valeat mos ab antiquissimo invectus tempore in omnibus Achidioeceseos Ecclesiis apponendi in Missa cantata duo Missalia, unum nempe in cornu Epistolae et aliud in cornu Evangelii; S. R. C. die 2. apr. 1875, n. 5595 rescribere rata est: Serventur Rubricae et detur Decret. in Tuden diei 7 sept. 1816 ad XIII » (2).

11. D. De Baudet Parisiensis, ut consuleret paupertati Ecclesiarum in Gallia, novam invenit methodum comburendi incensum sine carbonibus in ecclesiasticis functionibus. Itaque compositionem efformavit, quae super quatuor partibus una ex incenso et aliis tribus ex resinosis materiis constat. Haec autem compositio, vel in thuribulo, vel in alio vase posito lumine admoto accensa, soavem effundit odorem etc.

Resp. 31 aug. 1875 in Parisien. n. 5620: « Novam methodum combustionis thuris, a D. De Baudet Parisiensi propositam, in sacris functionibus esse omnino improbandam. »

12. R. D. Iosephus parochus Castri vulgo *Poggese* in Dioec. Asculana, quum nova indumenta emere ex lino vel cannabe confecta illi impossibile prorsus sit ob reddituum defectum, quumque ipse possideat magnam quantitatem telæ ex urticis confectae, a S. R. C. humiliter postulavit ut pro sacris indumentis et supellectilibus, quibus illa Ecclesia prorsus caret, conficiendis, postrema hac tela uti queat.

Resp. 17 dec. 1875 in Asculana in Piceno, n. 5649 : — « Negative et servetur Decretum Generale diei 15 maii 1819. » (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 578).

13. R.mus D.nus Episcopus Albiganen a S. R. C. postulavit ut Ecclesiis suae Dioeceseos permittatur (ob eorum paupertatem et ob multiplicitatem furtorum sacrilegorum) adhuc acquirere calices, quorum cuppae sint ex metallo aurichalco vel cupro confectae, vel saltem ut in praedictis Ecclesiis eorumdem calicum iam emptorum usus continuari possit sine limitatione temporis.

Resp. 28 maii 1677 in Albiganen, n. 5695 : — « Communicetur R.mo D. Episcopo Oratori Decretum in una Romana die 16 martii anni 1876 » (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 562).

---

(1) Il cit. decr. è questo: — " An tolerari possit ut tempore Missae et Officiorum Candelabra Altaris ne pulvere sordescant, aliquo drappo vel tela permaneant vestita, imo ut et ipsa Crux eodem modo involvatur, posita alia Cruce minori pro Cruce Altaris pretiosiore sic obtecta? — Resp. *Negative.* „

(2) Ecco il cit. decr: — " An in missa solemni permitti possint duo missalia, unum in cornu Epistolae, aliud in cornu Evangelii? — Resp. *Negative.* „

14. Director quarumdam Ephemeridum Catholicarum quae typis cuduntur Neo-Eboraci, a S. R. C. declarari petiit num prohibitum sit in libris nuncupatis *Devotionis* textui latino Ordinis Missae, ac praesertim Canonis, addere versionem in lingua vulgari?

Resp. 4 aug. 1877 in Neo-Eboracen, n. 5703: — « Libros, eorumque versiones in lingua vernacula, de quibus agitur, a canonicis praescriptionibus et Apostolicis Decretis Episcoporum auctoritati omnino reservari; ideoquelicitum non esse fidelibus horum uti editionibus, nisi istae expressam praeseferant Episcoporum adprobationem. »

15. An patena debeat esse eiusdem materiae ac cuppa calicis; et an planetae ex lana confectae permittantur?

Resp. 18 dec. 1877 in Senen ad 5, n. 5715: — « Quoad primam partem, detur Decretum in una S. Hippolyti diei 31 aug. 1867 ad dub. 4 (v. n. 1); quoad secundam partem, usus Ecclesiarum laneas casulas non admittit. »

—

DELLA ODIERNA SCARSEZZA
DELLE
VOCAZIONI ECCLESIASTICHE.

CAPITOLO TERZO

Se nella presente penuria di sacerdoti si possa consigliare che s' incamminino al sacerdozio anche i meno forniti d' ingegno o i non chiaramente vocati.

Il Concilio Lateranese IV parlando della scelta de' ministri del santuario, definì esser molto meglio aver pochi sacerdoti e buoni, che averne assai e cattivi (1). E il Pontefice S. Leone Magno aveva già detto che il voler provvedere alla necessità de' popoli coi mali ministri non significa salvarli, ma perderli (2).

Infatti i preti non buoni, al dire d' un moderno scrittore, pregiudicano invece di giovare, diffondono tenebre invece di spargere luce, sono acque stagnanti invece d' essere ruscelli limpidissimi, sono cloache che appestano invece d' essere odorosi giardini, sono la morte non la vita de' popoli (3). E una funesta esperienza oggi dimostra troppo chiaramente quanto siano veraci queste parole, e con quanta energia si debbano rimuovere dal santuario le persone non buone.

Senonchè esclusi quelli che assolutamente mancano o di scienza idonea o di competente virtù, pare che nelle presenti condizioni di stretta penuria non si abbia a procedere con soverchio rigore.

Certamente è una grande ventura per la Chiesa avere ne' suoi santi ministeri uomini dotati d' ingegno straordinario e di virtù veramente eroiche: ma nella odierna perversità di tempi dove si andranno a prendere gli uomini di questa stampa?

Dunque non volendo in tutto e per tutto desolati gli altari, sembra che per riguardo all' ingegno, quando trattasi d' una buona mediocrità, si possa pure tirare innanzi. Nella Chiesa di Gesù Cristo non tutti debbono farla da apologisti, da teologi, da canonisti, da storici, da oratori. Tutti questi ministeri certo sono necessarii, ma all' uopo bastano anche poche persone. Per contrario è assolutamente necessario avere in buon dato buoni parrochi, buoni predicatori, buoni catechisti, buoni confessori. Ora per esser tali non è necessario esser aquila d' ingegno, nè debbesi assolutamente conoscere *funditus* la filosofia, la teologia scolastica, le scienze naturali, le matematiche, la storia, la letteratura. Vi basta anche quell' aurea mediocrità, la quale specialmente quand'è accompagnata da ferventissimo zelo, giova mirabilmente alla moralizzazione de' popoli. Anzi ardisco dire che questi tali sacerdoti dal mediocre ingegno sono in tutto e per tutto necessarii alla Chiesa: mentre quelli altri d' ingegno troppo elevato, difficilmente si piegano ad impiegarlo salutevolmente o dentro un confessionale, o

(1) *Satius est maxime in ordinatione sacerdotum paucos bonos, quam multos malos habere.*

(2) *Non est hoc consulere populis, sed nocere.* Ep. 1. ad Afr. Ep.

(3) Olmi — Gesù al cuore dell' Eccl.

accanto al letto de' moribondi, o in mezzo ai sudici ragazzi del popolo, ovvero sotto l'ombra d'un campanile.

Per quello poi che riguarda santità di vita, ossia i chiari segni di vocazione, sembra che non si possa procedere così alla larga. Non è già che io pretendessi che s'incamminassero al sacerdozio soltanto uomini da far miracoli. Ai nostri giorni i miracoli sono troppo rari, e più rari gli uomini che li fanno. Dico bensì che quando un giovane desse a dubitare de' suoi costumi, quando per l'innanzi avesse avuto una condotta viziosa, quando si mostrasse dissipato, effeminato, mondano, un poco libero nella parola e nel tratto, non si debba giammai consigliargli il sacerdozio, anzi se sventuratamente vi si trovasse incamminato, se ne debba procurare la rimozione, o almeno si prenda tempo finchè non dia per mezzo di esemplare condotta segni non dubbii di vocazione ecclesiàstica.

L'esperienza infatti, da quella savia maestra ch'ella è, ha dimostrato troppo bene che chi da chierico ha serbato una condotta appena mediocre, ordinariamente fatto prete ha menato una vita da libertino. Certe passioncelle, sebbene fossero state frenate per qualche tempo in gioventù, si sono quasi sempre ridestate più gagliarde nell'adulta età! Allora essendo minori gli ostacoli, più frequenti le occasioni, più forti i pericoli, sarà ben difficile tenersi fermo nella virtù chi non seppe tenersi fermo in tempi più propizî!!

In conchiusione per me sta che il sacerdozio si possa, anzi si debba consigliare anche a quelli che hanno un ingegno mediocre; purchè sia unito ad una molto buona volontà; come per contrario si debba sconsigliare, o almeno si debba prendere tempo, quando questa buona volontà manca, ossia quando mancano i chiari segni di vocazione. Un sacerdote anche di mediocre ingegno se ha la buona volontà, può far molto di bene alle popolazioni; ma i sacerdoti, anche d'ingegno sublime, se non hanno la santità della vita, ossia le prove e i segni della vera vocazione, faranno certo piangere la Chiesa inconsolabilmente e indirettamente sterminato numero di figliuoli.

CONCHIUSIONE.

Sì: confessiamolo pure un'altra volta: i tempi in cui viviamo corrono non poco tristi per le vocazioni ecclesiastiche. Quindi chi può giovare alla Chiesa, adoperandosi perchè abbia molti buoni ministri, non deve restarsene nell'indolenza. Si badi però a non accrescere solamente il numero. Questo potrebbe nuocere anzichè giovare agl'interessi della religione. In verità che farne di quelle numerose schiere di parassiti, i quali mangiano, bevono e si divertono a spese della Chiesa di Gesù Cristo: e delle ventiquattr'ore del giorno appena ne spendono qualcheduna nel recitare strapazzatamente un poco di breviario e nel celebrare indivotamente una messa? La società ha bisogno di preti, ma preti santi. Un solo di questi opererebbe molto più di quello che potessero operare cento altri preti benchè non cattivi. — Oggi abbiamo perduto cento preti — Così diceva ultimamente un Arcivescovo di Toscana, deplorando la morte d'un zelantissimo canonico, il quale col fatto aveva operato in vita più di quello che avessero operato cento altri suoi colleghi.

Si spieghi dunque tutto lo zelo per aver sacerdoti, ma si adoperi eziandio tutta la diligenza per averli buoni. Son questi i voti che io fo conchiudendo il comunquesiasi mio lavoro, scarabocchiato in questi ultimi dì nei quali ne ho avuto la forse troppo infelice ispirazione. Nella sicurezza pertanto che insigni scrittori abbiano già dato i loro lumi più chiari sopra un argomento di tanta importanza, mi conforto ripetendo col poeta:

Quod potui feci; faciant meliora potentes!!!

Morcone, Luglio 1879.

Sac. Stefano della Camera

—

CASI MORALI E LITURGICI

SOLUZIONE DEL 6.° CASO MORALE.

Antonio, richiesto da Lorenzo di una somma a mutuo, gli cede quella somma con con-

dizione di averne ipoteca speciale su di uno stabile. Consente Lorenzo; ma non avendo altri fondi che un solo clerale acquistato dal Demanio, su questo fu fatta la ipoteca.

Si chiede: 1.° È lecito?

2.° Si cade in qualche pena?

Al primo. — Gravar d'ipoteca un fondo ecclesiastico è cosa illecita e vietata dal dritto. È illecita; imperocchè il fondo per venir sottoposto ad ipoteca deve essere di assoluto dominio del debitore. Or i beni ecclesiastici non appartengono che alla Chiesa e son patrimonio dei poveri. E quand'anche l fondo siasi acquistato dal demanio con venia della S. Sede, non mai può dirsi proprio dell'acquirente, sì che questi ne possa disporre al suo talento; ma, come fu altrove dimostrato (p. 58 di q. Vol.) egli non deve considerarsi che solo depositario, custode o amministratore del fondo medesimo. È perciò al tutto ingiusto ed illecito sottoporre ad ipoteca un fondo ecclesiastico che in qualsivoglia modo si possegga. — Ed è pure vietato dal dritto. È notissima l'Estrav. *Ambitiosae*, la quale prescrive: « Omnium rerum et « bonorum ecclesiasticorum, omneque pac« tum, per quod ipsorum dominium transfer« tur, concessionem, *hypothecam*.... consti« tutione praesenti fieri prohibemus. » — E non solo ciò si proibisce, ma si dichiara irrito e nullo dalla Estrav. medesima.

Al secondo. — La pena che s'incorre per ordinario da chi senza debita licenza presume soggettare ad ipoteca un fondo ecclesiastico è quella stessa sancita dalla detta Estrav., confermata dalla Costit. *Apostol. Sedis*, cioè la scomunica *nemini reservata*, tanto pel creditore, quanto pel debitore. Ciò, quando il fondo si possiede da un legittimo amministratore. Quando però il fondo è usurpato, chi ne accetta l'ipoteca usurpa anch'esso questo diritto su di esso, e però, giusta il Tridentino (Sess. 22, Cap. 11), cade nella scomunica riservata generalmente alla Santa Sede. Il Concilio infatti punisce tutti coloro che usurpano o che ricevono comecchessia dagli usurpatori *bona, census, iura etc.* appartenenti alla Chiesa. — Da ciò si deduce che, posta la ipoteca, se il fondo fu acquistato senza beneplacito Apostolico, Antonio non cade in nuova censura, ma continua ad essere irretito da quella del Tridentino, come si disse nella soluzione del 4.° Caso (p. 89); però questa medesima censura si estende pure a Lorenzo, il quale si appropria un diritto usurpato alla Chiesa. Se poi il fondo fu acquistato con venia della S. Sede, così Antonio, come Lorenzo cadono nella scomunica *nemini reservata*. Da ogni censura si può essere qui scusati per la ignoranza di dritto o di fatto, mentre sì il Tridentino, come l'Estravagante la infliggono solo a chi *presume* usurpare o alienare i diritti ovvero i beni della Chiesa (1).

Soluzione del 6.° Caso Liturgico.

Fabrizio prete ha costume di celebrare in

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Brini Can. Raffaele di Zagarolo
Cardinali R. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Degli Uberti Vincenzo di Napoli
De Longis Agostino Sudd. di S. Leucio
Gentiloni P. Ettore Vic. de'Min. Rif. di Pe(saro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
L. B. Sac. di Mormanno (Dioc. di Cassano)
Margiotta Sac. Leonardo Reggio-Cal.
Mariani P. Gaspare di Bettona Min. Oss.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Pasquale Sac. di Bitonto
Morgera Sac. Giuseppe di Casamicciola
Pavone Sac. Domenico di Reggio-Cal.
Pelaia Can. Domenico Econ. Cur. di Barrit(tiere
Rossi Gio. Battista Sac. di Lauria
Saletti Can. Luigi di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Thedioli Gius. Sac. di Faenza.

Al solo Caso Morale:

Ciappi Gaetano Parroco di Colmurano.

Al solo Caso Liturgico:

Bovensi Tommaso Sac. di Pignataro Mag.
Cleri Can. Clero di Loreto Piceno
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella Licinio.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Can. Giulio Marlianici; del Caso Liturgico il Sac. Paolo Intino.

una cappella, dove non è sì facile avere un serviente. Spesso perciò dice la messa senza ministro, e spesso si fa rispondere da talune donne divote.

Si chiede: 1.° Il ministro nel Sacrifizio della Messa è assolutamente indispensabile?

2.° Che deve dirsi della condotta di Fabrizio.

Al primo. — La S. Congr. de' Riti, interrogata non ha guari: « An possit Sacerdos Missam celebrare sine ministro quotiescumque deficiat, vel non sit idoneus, neque adsit gravis necessitas celebrandi? » rispose: *Orator consulat probatos auctores* (18 dec. 1877 *in Senen* ad 4. ex App. IV Decr. Auth.).

Gli Autori approvati sono concordi nello insegnare che non si può celebrar la messa senza ministro, e sotto grave obbligazione. Lo desumono dal Cap. *Proposuit 6. de fil presb.*, dove sta detto: *Non enim solus presbyter missarum solemnia potest sine ministro celebrare.* Lo stesso vien confermato da varii Concilii, come da quello di Parigi, di Granata, di Magonza ecc. (V. Ferraris *Missa* a. IX, n. 5.). La ragione si è che il Sacrifizio dell' Altare è un atto pubblico che si compie e dal sacerdote che celebra e dal popolo che assiste, il quale vien chiamato a rispondere in molti luoghi della sacra liturgia. Perciò anticamente le risposte si rendevano da tutto il popolo. E se nei tempi posteriori si consentì che un solo basti a servire al Sacrifizio, questi, secondo insegna l'Angelico, si deputò come rappresentante di tutto il popolo cattolico; *Sufficit unum habere ministrum qui gerit personam totius populi catholici* (3 p. q. 83, a. 5).

Nondimeno i Teologi ammettono che per grave necessità si può fare a meno del serviente. I casi, in cui comunemente ciò si permette, sono i seguenti:

1.° Quando si tratta di recare il viatico ad un infermo già in pericolo di vita.

2.° Quando il popolo deve ascoltar la messa di precetto; e probabilmente quando deve soddisfare a questo precetto lo stesso sacerdote.

3.° Quando, incominciata la messa, massime dopo l'offertorio, il serviente si allontana per un tempo considerevole.

4.° Quando interviene la dispensa del Sommo Pontefice, che può e suol concederla anche fuori dei casi predetti. (Ligor. de Euch. n. 391 — Gury cum adn. Ballerini Vol. II, n. 398).

In questi soli casi è lecito celebrare senza ministro; ed è bene che si tengano presenti le seguenti avvertenze delle Rubriche del Messale. Quando manca il ministro, il *Kyrie* si ripeta nove volte dal sacerdote — il messale si volti dal medesimo sacerdote — all' *Orate fratres* lo stesso sacerdote risponda: *Suscipiat Dominus sacrificium de manibus meis etc.* (*Rubr. Miss.*) — Fu chiesto alla S. C. de' Riti: « Si sacerdos celebrat sine ministro, debetne bis dicere *Confiteor* ante Introitum? » — e fu risposto: *Negative* (4 sept. 1875 *in Erien* ad 1.° App. IV Decr. Auth. n. 5627).

E se il ministro non sappia ben rispondere? — S. Alfonso (l. c.) tien per probabile la sentenza de'Salmaticesi che insegnano non doversi angustiare il sacerdote se il ministro pronunzi malamente, nè tenersi obbligato di correggerlo, *ne turbet seipsum, vel circumstantes, vel ordinem missae.* Può solo supplire ciò che viene omesso da quello — Però non è lecito chiamare a servir la messa un ignorante, quando si può avere un idoneo: onde il de Lugo (l. 20, n. 303) avverte richiedersi sempre una necessità per celebrare con un ministro poco atto, benchè minore di quella che si ricerca per celebrare senza ministro.

Ma se manca un uomo, può invitarsi a tal servizio una donna? — Ammettere una donna al servizio dell' altare è gravemente proibito. Il capo *Inhibendum de cohab. clericor. et mulier.* contiene: *Prohibendum quoque est ut nulla foemina ad altare praesumat accedere aut presbyterio ministrare.* Lo stesso prescrivono Papa Gelasio *ad Episcopos Lucaniae*, Innocenzo IV *in Epist. ad Episcop. Tusculanos*, Benedetto XIV *in Constit.* Etsi pastoralis (V. Bened. XIV Constit. 47 *Allatae sunt*, tom. IV Bullar.). Il la Croix ne assegna la ragione con dire: « Et si mulier « in ecclesia tacere debet, uti habetur I. ad « Cor. XIV, multo magis abstinere debet a » ministerio altaris: » E perciò ben disse il

Layman (ap. Ligor. l. c.): « Urgente neces-« sitate satius est celebrare sine ministro, « quam cum foemina ministrante. »

Abbiamo detto ; *ammettere una donna al servizio dell' altare ;* imperocchè tutt' altra cosa è invitare una donna, molto più se monaca, solo a rispondere alla messa, senza prestare altro servizio. Ecco un rilevante decreto della S. C. de' Riti: « Potest ne Sa-« cerdos, omnibus prius sibi commode di-« spositis, quae ad sacrificium occurrere « possunt ne mulieres inserviant altari, uti « ministerio mulieris tantum pro responsis? S. R. C. respondit: *Affirmative, urgente necessitate* (26 aug. 1836). — Ma di qual necessità qui si parla? Certo non di quella grave che si ricerca per celebrare senza ministro ; giacchè il non rispondere alcuno nel Sacrifizio dell' altare è contro la liturgia del sacrifizio stesso, alla quale ancora il popolo deve prender parte. A noi sembra che basti qualunque leggiera necessità, perchè si possa celebrare la messa con le risposte di una donna. Lo desumiamo dall'insegnamento del Dottor S. Alfonso, il quale (de Euch. n. 392) così dice: « Dubit. 2 an sacerdos ce-« lebrans respondente muliere peccet gra-« viter?.... Communiter negant Layman, « Diana etc. Hinc dicunt Wig. tr. 15 n. 69, « Tourn. cum Lugo et Layman cum Palud· « et Hurt. bene permitti ut foeminae quan-« doque respondeant a longe, maxime si sint « sanctimoniales, modo non immediate mi-« nistrent in altari, porrigendo urceolos etc., « id enim non posse excusari a mortali. » Se dunque i Dottori insegnano che solo venialmente si pecca col farsi rispondere la messa da una donna, e *quandoque* ben si può ciò permettere, è chiaro che la necessità di cui parla la S. C. non dev' essere la grave, ma la leggiera.

Al secondo. — Dalle cose fin qui ragionate discende che Fabrizio gravemente manca con celebrar la messa senza serviente, purchè non si trovi ne' quattro casi menzionati più prima. Manca pur gravemente se ammette all'altare le donne divote con farsi porgere le ampolle ecc. In quanto poi a farsi rispondere la messa da queste donne lontane dall' altare, può venire scusato da qualunque leggiera causa, come è quella di non fare mancar la messa in quel vicinato, di dover celebrare con sollecitudine per compiere qualche affare di urgenza, come pure il desiderio della comunione di quelle divote persone, qualche obbligazione contratta di celebrare a quello altare ecc.

PROPOSTA DELL' 8.° CASO MORALE

Alberto elettore, sollecitato da Publio, perchè gli desse il voto per deputato al Parlamento italiano, chiede consiglio a Fausto ed a Galdino confessori se gli sia lecito contentar l' amico. Il primo lo assicura che in coscienza ciò si può fare, mentre la S. Penitenzieria ha detto solo *non expedit*, non già che *non licet*. Il secondo per contrario sostiene essere vietato ciò sotto pena di censura, trattandosi di mandar legislatori nella dizione Pontificia. Non sapendo perciò Alberto a qual dei due credere, domanda:

1.° È lecito portarsi alle urne politiche in Italia?
2.° C'è qualche censura per chi vi accorre?
3.° Come deve regolarsi nel detto caso?

PROPOSTA DELL' 8.° CASO LITURGICO

Quinzio sacerdote, vestito già de' sacri paramenti, mentre si accinge a celebrare in una Cappella, si accorge che manca all' altare il Crocifisso. Che fa? Piglia due assicelle che per ventura vede gettate a terra ; le conforma a croce, e benedettala privatamente, se ne vale pel S. Sacrifizio.

Si chiede:

1.° Pel S. Sacrifizio basta la croce, ovvero si deve esporre il crocifisso?
2.° Come e da chi dev' essere benedetto?
3.° Qual dimensione deve avere?
4.° Che deve dirsi di Quinzio?

—

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Norme per le attribuzioni dei beni delle disciolte Cappellanie laicali. — Per l'attribuzione dei beni di una disciolta Cappellania laicale, debbono applicarsi le norme stabilite dalla legge di soppressione e non quelle della fondazione e del dritto canonico relative alla presentazione del beneficiato. — Secondo dette norme l' attribuzione va fatta per capo, non in istirpe. (Corte di Cassaz. di Napoli, 30 lugl. 1879 — Del Giudice

contro Cangiano — *Gazz. del Procur.* An. XIV p. 357).

Enti ecclesiastici conservati in ordine ai beni convertiti. — Anche per gli enti ecclesiastici conservati la proprietà dei beni convertiti deve aversi come potenzialmente cessata dal momento della pubblicazione della legge che ne ha ordinata la conversione. — Il dritto poi dell' ente conservato alla percezione della rendita sostituita ai beni convertiti nasce dal momento della presa di possesso dei beni stessi per parte del Demanio ; e quindi fin da quel momento è dovuta la tassa di ricchezza mobile gravante sulla rendita medesima (Corte di Cassaz. di Roma 1 mar. 1879 — Finanze contro Capitolo di Taranto — *Boll. del Contenz. Catt.* An. III. p. 269).

Debitore d' interessi di dote monastica convertita — Il debitore degl' interessi della dote assegnata ad una monaca che in conseguenza di soppressione riceve la pensione dal fondo pel culto, è tenuto di corrispondere a quest' amministrazione gl' interessi dal giorno della presa di possesso del monastero senza attendere un sequestro od un' opposizione, sebbene a favore della famiglia del debitore fosse stabilito e riconosciuto il patto di riversibilità in virtù d' atto pubblico ed esecutivo che obbligava di corrispondere alla ex-monaca gl' interessi del capitale dotale.

Il debitore degl' interessi della dote assegnata alla monaca, che nel giudizio di merito impugnò di nulla dovere, sia per capitali che per interessi, al fondo pel culto, senza opporre subordinate eccezioni circa l' epoca della decorrenza degl' interessi, non può pretendere di discutere in Cassazione se avesse o no pagati gl' interessi alla ex-monaca ed agisse in ciò d' accordo colla medesima ; se sia o no stato diffidato dal tempo della presa di possesso o più tardi dell' obbligo di versare gl' interessi al successore nei diritti del monastero, se ora si trovi esposto senza sua colpa, con suo esclusivo danno e per negligenza degli agenti di finanza e del fondo pel culto ad un duplice pagamento.

Il ricevitore del registro o il fondo pel culto ha diritto di domandare la consegna del capitale piuttosto che gl' interessi della dote, se il capitale doveva essere pagato al monastero prima della legge di soppressione per rimanere proprietà del monastero stesso, salvi gli effetti del patto di riversibilità.

È apprezzamento incensurabile in Cassazione il giudizio col quale fu condannato alle spese il debitore della dote di che fu esentata la ex-monaca, benchè entrambi soccombenti (Corte di Cassaz. di Roma, 5 marzo 1879 — Pizza contro Fondo pel culto — *Boll. del Contenz. Catt.* an. III p. 266).

—

BIBLIOGRAFIA

NINZATTI GIOVANNI — Theologia Moralis Sancti Ecclesiae Doctoris Alphonsi Mariae de Ligorio, logico ordine digesta et sic summatim exposita, ut in singulis quaestionibus ea tantum tradatur sententia quae iuxta mentem eiusdem Sancti sequenda est a confessariis ; commentariis in const. *Apostolicae Sedis*, recentioribus Romanae Curiae declarationibus ad hodiernam praxim potissimum pertinentibus legumque civilium allegatione, proprio loco additis : cura et studio Ioannis Doct. Ninzatti.—Patavii, typ. Seminarii 1879. — Due Voll. in 8.° pagg. 472, 398.

La Teologia Morale del Dottor S. Alfonso è oggidì la norma sicura di quei che vogliono procedere *inoffenso pede* nel difficile ministero delle confessioni. Ma questa Teologia, contenuta in molte opere, e corredata di amplissima e veramente prodigiosa erudizione, presenta talvolta non lievi difficoltà per cogliere la vera sentenza del Santo Dottore. Di che avviene che in non pochi punti gl' interpreti sono discordi tra loro sul vero senso della dottrina Ligoriana, e non lieve fatica debbono durare quei confessori che vogliono attenersi, senza discuterne le ragioni, al semplice giudizio di tanto Maestro.

L' opera che annunziamo riesce perciò di grandissimo giovamento ai Sacerdoti ; giacchè in essa, eliminata ogni superflua questione, si riferisce la pura e semplice sentenza di S. Alfonso, quale il ch. Autore, dietro lungo studio sulle opere originali, ha potuto attribuirgli. E, secondo opina la dotta *Civiltà Cattolica* (Ser. X, Vol. XI, quad. 697, pag. 79), « sembra che generalmente parlando egli abbia colto nel segno, e attesa la singolare perizia ch' egli dimostra nelle dottrine del S. Dottore, l' autorità sua può valere di probabile argomento estrinseco per la giustezza delle sue scelte ».—Non è meraviglia perciò che quest' opera opportunissima sia stata commendata altamente dalla stampa cattolica, e da teologi di rinomanza, come sono l'E.mo Dechamps, il Can. del Vecchio, Mons. Maupied, il prof. Bertapelle ed altri, in cima a cui possiamo citare il S. Padre Leone XIII, il quale, come da una lettera del Card. Nina all'Autore, disse che quest'opera *gioverà moltissimo al Clero, impedito dalle sue occupazioni di svolgere gli originali volumi.* — Se ne provveggano adunque tostamente quanti bramano così facilitato l' esercizio delle confessioni, e lo studio delle morali discipline,

Il costo tenuissimo è di sole L. 7.50, da dirigersi con Vaglia Postale all' Autore, Rev. D. Giovanni Dott. Ninzatti (Istituto di S. Dorotea) Venezia.

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1879)

Creazione di Cardinali e provviste di Chiese. — Nel Concistoro del 19 settembre 1879, il S. Padre, dopochè l' Emo Card. Bonaparte, dimesso il titolo di S. Pudenziana, ottò a quello di S. Lorenzo in Lucina, premessa un'allocuzione, si degnò creare e pubblicare Cardinali di S. R. C.:

Dell' Ordine de' Preti:

Mons. Pier Francesco Meglia Arciv. di Damasco i. p. i., Nunzio Apost. in Francia, nato in S. Stefano al Mare, diocesi di Ventimiglia, 3 nov. 1810.

Mons. Giacomo Cattani Arciv. di Ancira i. p. i., Nunzio Apost. in Ispagna, nato in Brisighella, diocesi di Faenza, 13 genn. 1823.

Mons. Ludovico Iacobini, Arciv. di Tessalonica i. p. i., Nunzio Apost. in Austria-Ungheria, nato in Genzano, diocesi di Albano, 6 genn. 1830.

Mons. Domenico Sanguigni, Arciv. di Tarso i. p.i., Nunzio Apost. in Portogallo, nato in Terracina 27 giu. 1809.

Di poi il Santo Padre si degnava provvedere quanto appresso:

Chiesa cattedrale di Tlascalà o *Angelopoli* o *Puebla de los Angelos nel Messico*, per Mons. Giovanni Francesco di Paola Verèa, traslato da Linares.

Chiesa cattedrale di Linares o Leone Nuovo nel Messico, per Mons. Giuseppe Maria Ignazio Montes de Oca y Obregon, traslato da Città Vittoria o Tamaulipas, che ritiene in Amministrazione provvisoria.

Chiesa cattedrale di Bergamo, per Mons. Gaetano Camillo Guindani, traslato da Borgo San Donnino, che ritiene in Amministrazione provvisoria.

Chiesa cattedrale di Foligno, pel R. D. Vincenzo Serarcangeli, Arcid. e Pro-Vicario Gen. di Camerino.

Chiesa cattedrale di Comacchio, ritenuta provvisoriamente dall' attuale E.mo Amministratore Apostolico, pel R. D. Luigi Pistocchi, Can. Parroco della Cattedr. di Cesena.

Chiesa cattedrale di Montalcino, pel R. D. Donnino Donnini, prevosto di Barga, Arcidioc. di Pisa.

Chiesa cattedrale di Borgo S. Donnino, pel R. D. Vincenzo Manicardi, prevosto in S. Adria di Spilimberto in Modena.

Chiesa cattedrale di Tricarico, pel R. D. Angelo Michele Onorati parroco nella Colleg. di Miglionico, Arcid. di Acerenza.

Il dì 22 settembre la Santità di N. S., con le consuete formalità, si degnò imporre il Cappello cardinalizio agli E.mi Cardinali Simor, Desprez, Haynald, Pie, ed Alimonda, anteriormente creati, durante la qual cerimonia fu perorata dal cav. Gioazzini avv. Concistoriale la causa di beatificaz. del Ven. Gaspare del Bufalo. E chiusa inoltre la bocca ai predetti E.mi Cardinali, il S. Padre si degnò provvedere queste altre Chiese:

Chiesa metropolitana di Ravenna, ritenuta in amministrazione provvisoria dall'attuale E.mo signor Cardinale dimittente — per Mons. Giacomo Cattani, Nunzio apostolico in Ispagna, recentemente creato Cardinale di S. R. C. traslato dalla Chiesa arcivescovile di Ancira.

Chiesa vescovile di Comana, nelle parti degl'infedeli, per mons. Alessandro Paolo Spoglia dimissionario di Comacchio, ritenuta provvisoriamente dall'attuale E.mo amministratore apostolico.

Chiesa cattedrale di Amiens in Francia, per mons. Amato Vittorio Francesco Guirbert, traslato dalla Sede di Gap.

Chiesa vescovile di Teja, nelle parti degli infedeli, per mons. Tommaso Gomes d' Almeida, traslato da Angola e Congo, e deputato ausiliare di mons. Ayres d' Ornellas de Vasconcellos, arcivesc. di Goa.

Chiesa cattedrale di Chiapas, nel Messico, per mons. Raimondo Maria Moreno y Costaneda, traslato da Eumenia, e dal Vicariato apostol. della Bassa California.

Chiesa cattedrale di Caltagirone, per mons. Giovanni Battista Bongiorno, traslato dalla Sede di Trapani.

Chiesa cattedrale d' Urgel, nella Spagna, per mons. Salvatore Casanas y Pagès, amministratore apostol. in Urgel, traslato da Ceramo i. p. i.

Chiesa cattedrale di Trapani, pel Rev. D. Francesco Ragusa, canonico di Palermo.

Chiesa cattedrale di Gap, in Francia, pel R. D. Ludovico Maria Roche, profess. all' Università di Sorbona.

Chiesa cattedrale di Angola e Congo, in Portogallo, pel R. D. Giuseppe Sebastiano Neto, sacerd. di Faro.

Chiesa cattedrale di Coira, nella Svizzera, pel R. D. Francesco Costantino Rampa, canon. della Cattedr. di Coira.

Furono poi pubblicate le seguenti Chiese provviste per Breve:

Chiesa arcivescovile di Salamina i. p. i. per mons. Wladimiro Czacki i. p. i.

Chiesa arcivescovile di Gerra i. p. i. per monsignor Fedele Abbati, Vescovo dimissionario di Santorino.

Chiesa vescovile di Ginopoli i. p. i. per mons. Francesco Saverio Leray, traslato da

Natchitoches, e deputato coadiutore con futura successione di mons. Giuseppe Napoleone Perchè, arcivesc. di Nuova Orleans.

Chiesa cattedrale di S. Cristoforo di Avana, colonia spagnuola, pel R. D. Raimondo Fernandez Pierola y Lopez de Luzuriaga.

Chiesa cattedrale della SS. Assunzione del Paraguay, nell'America meridionale, pel R. D. Pietro Giovanni Aponte.

Chiesa vescovile di Tiberiade i. p. i. pel R. P. Martino Marty, dell' Ordine di S. Benedetto, eletto Vicario apostolico di Dakota, negli Stati-Uniti d' America.

Chiesa vescovile di Andrana i. p. i. pel R. D. Teofilo Andre Melezan, degli Oblati di Maria Immacolata, deputato coadiutore con futura successione di Monsignor Cristoforo Bonjean, Vescovo di Medea in partibus infidelium, e Vicario apostolico di Jafnopatan.

Finalmente monsignor Pietro Loza, arcivescovo di Guadalaxara nel Messico, è stato deputato amministratore apostolico del Vicariato della Bassa California.

Il S. Padre aprì quindi la bocca ai sopradetti E.mi Cardinali; e poi fu fatta l' istanza del S. Pallio per la Chiesa Metrop. di Ravenna. — Sua Beatitudine in fine, nell' atto di porre l' anello cardinalizio ai novelli Porporati, assegnò il titolo dei Ss. Marcellino e Pietro all' E.mo Desprez; quello di S. Maria degli Angeli all' E.mo Haynald; l' altro di S. Maria della Vittoria all' E.mo Pie; ed all' E.mo Alimonda quello di S. Maria in Traspontina.

Nomine Pontificie. — La Santità di N. S. con Biglietti della Segreteria di Stato degnavasi nominare:

Mons. Angelo Bianchi Arciv. di Mira i. p. i., già Segret. della S. C. de' VV. e RR., a Nunzio Apost. presso Sua Maestà Cattolica.

Mons. Gaetano Aloisi Masella Arciv. di Neocesarea i. p. i., già Nunzio Apost. in Baviera, a Nunzio Apost. presso S. M. Fedelissima.

Mons. Wladimiro Czacki Arciv. di Salamina i. p. i., già Segret. della S. C. degli Affari Eccles. straordinari, a Nunzio Apost. in Francia.

Mons. Agapito Panici a Nunzio Apost. all' Aja.

Mons. Serafino Cretoni, già Sostituto della Segreteria di Stato e Pro-Segretario della Cifra, a Sostituto e Segretario degli Uffici suddetti.

Mons. Gio. Battista Agnozzi, già Segret. della S. C. di Propaganda, a Segret. di quella de' VV. e RR.

Mons. Ignazio Masotti, già Uditore di Rota, a Segret. della S. C. di Propaganda.

Mons. Domenico Iacobini, già sostituto della Segreteria de' Brevi, a Segret. della S. C. degli Affari Eccles. straordinari.

Mons. Angelo Trincheri, Sostituto della Segreteria dei Brevi.

Mons. Gio. Caprì, già internunzio della S. Sede all' Aja, a Segret. della S. C. degli Studi.

Mons. Pio Delicati, già Prefetto degli Studi nel Liceo di S. Apollinare, a Segretario della S. C. delle Indulg. e Ss. Reliquie.

Mons. Settimio Vecchiotti, già Consigliere di Stato, ad Uditore della S. R. Rota.

Mons. Terenzio Carletti, già Presidente del Trib. della Consulta, a Chierico di Camera.

Mons. Lorenzo Passerini, già Uditore e Segret. della Segnatura di Giustizia, a Chierico di Camera.

L' illustre Mons. Luigi Tripepi è stato nominato Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranese.

Sono stati nominati Canonici della Basilica di S. Pietro in Vaticano il R.mo Mons. Rota, già Vesc. di Mantova, Mons. Agnozzi e Mons. Folchi.

Lettera del S. Padre al Cardinale de Luca — Il S. Padre Leone XIII, non contento di aver emanata la stupenda Enciclica *Aeterni Patris* per la restaurazione della filosofia scolastica secondo S. Tommaso, ha voluto che questi suoi desideri cominciassero ad attuarsi, per esempio degli altri luoghi, nella Metropoli del mondo cattolico. Perciò con una sapientissima Lettera Apostolica, in data del 15 ottobre 1879, si è diretto all' E.mo Card. de Luca Prefetto della S. Congr. degli Studi, dandogli incarico di fondare un' Accademia in Roma, « la quale, insignita del « nome e del patronato di S. Tommaso di « Aquino, rivolga gli studi e la diligenza a « spiegare ed illustrare le opere di lui; ne « esponga i placiti e li metta a paragone con « quelli degli altri filosofi, sieno antichi, sieno « recenti, ne dimostri la forza e le ragioni « delle sentenze e diasi tutta a propagarne « la salutare dottrina e s' ingegni adoperarla « a confutare gli errori serpeggianti ed il- « lustrare i nuovi trovati. »

— Oltre a ciò, vuole il S. Padre che si faccia un' edizione novella accuratissima di tutte le opere dell'Angelico, la quale « tutti « senza meno comprenderà gli scritti del S. « Dottore, stampati con ottimi caratteri, per « quanto è possibile e con ogni diligenza e- « mendati, e si terrà ancor ventaggio da quei « sussidi di codici manoscritti che in questa « età nostra sono venuti in luce ed in uso. » — Nè il solo testo vuol che accuratamente si riproduca, ma che si pubblichino altresì i lavori dei suoi più chiari interpreti, come quelli di Tommaso de Vio, Card. Gaetani e del Ferrarese.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

L' Episcopato Napoletano ha diretto al S. Padre uno splendido indirizzo latino in ringraziamento della Enciclica *Aeterni Patris* per la ristorazione della filosofia scolastica. Molti altri Vescovi Italiani ed esteri ed Ordini religiosi ed accademie han fatto lo stesso.—Il R.mo P. Giuseppe M. Larroca spagnuolo è stato eletto in Roma a nuovo Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori — Il benemerito P. Ludovico da Casoria ha aperto in Roma una scuola elementare a pagamento per signorini ed un' altra gratuita. Dal 21 al 24 spirante si è tenuto in Modena il 5. Congresso generale cattolico per l' Italia. Ne parleremo nel prossimo fascicolo.—Sono partiti da Napoli sei Cappuccini per le missioni dell'India Orientale. Da Brindisi è partito per l' Australia meridionale Mons. Torreggiani Vesc. di Armidale. Altri 6 frati cappuccini lo accompagnavano. — Il Vescovo di Piedimonte di Alife ha solennemente scomunicato, d' ordine della S. C. del Conc., l'arcidiacono di quella Cattedrale perchè non volle sottomettersi ai decreti della detta S. C. — Il Vescovo di Acqui ha scomunicato e privato d'ufficio il prete Melchiade Geloso prevosto di Ricaldone, per essersi fatto confermare in quell'ufficio dal popolo, protestando di non riconoscere nè Vescovo nè Papa.—In Bochigliero di Rossano (Cosenza) una nuova setta promossa da due mascalzoni, i fratelli Matteo o Gabriele Donnici, cercava far proseliti. Questi rinnegavano la religione cattolica e si spacciavano per Messia. Nelle loro conventicole notturne commettevano ogni più abbominevole turpitudine. La moglie di uno di essi, perchè si oppose a queste infamie fu futta morir di fame. Il Tribunale di Castrovillari condannò Matteo a 15 anni e Gabriele a 10 anni di lavori forzati. — Si è celebrato il Sinodo Diocesano a Mondovì ed a Nusco. — A Barletta si è istituita un' accademia filosofica per promuovere lo studio delle opere dell' Angelico — Ad Agosto ult. fu incoronata solennemente dal Vescovo d' Ivrea la immagine di Maria SS. nel Santuario di Prascondù presso Ribordone. Intervennero circa 5,000 persone. — Il ministro della pubbl. istruz. ha accordato L. 11, 269 pei restauri della Chiesa monumentale di S. Agostino in Padova. — L' E.mo Card. Moretti Arciv. di Ravenna ha date le sue dimissioni da questa Sede, per motivi di salute. — Il Seminario di Cerreto-Sannita è stato dichiarato dal Ministero Sede per gli esami di licenza ginnasiale. L' insegnamento elementare e ginnasiale vien dato da professori facoltati a norma dei programmi governativi. — I canonici della Cattedrale e gli alunni del Seminario Vesc' di Mileto, si son raccolti col proprio Vescovo ne' SS. Esercizi spirituali, predicati con molto zelo dal R. P. D. Salvatore Maresca del SS. Red. — Son morti il degnissimo Mons. Pietro Giovine Arciv. di Acerenza e Matera, e l' esemplarissimo Mons. Eugenio Galletti Vesc. d' Alba.

Il S. Padre ha approvata una nuova associazione detta dal B. Pietro Canisio. Ha per iscopo di adoperarsi alla educazione cristiana della gioventù e ad impedire che si frequentino le scuole incredule. — A Parigi è stato fondato un ospizio notturno, dove sono ricoverati i poveri, senza distinzione di etá, e di culto. I RR. PP. Dujardin e Iacques del SS. Red. stanno pubblicando tradotte in francese tutte le opere dommatiche ed ascetiche del Dott. S. Alfonso M. de Liguori. Il S. P. ha inviato loro un magnifico Breve in commendazione delle opere del detto Santo. — In Prussia si è convertito al cattolicismo il protestante Barone di Stillinge. Si è pur convertito il rev. Campbell Mac-Kinnon già pastore anglicano in Lima. La costui conversione fu ivi celebrata con molta pompa e solennità. — Un interessante Congresso dei cattolici tedeschi fu tenuto ad Aquisgrana. Intervennero i principali personaggi cattolici della Germania, specialmente i deputati del centro. — Un doppio Congresso di operai e giureconsulti cattolici si è tenuto ad Angers, preseduti da quel degnissimo Vesc. Mons. Freppel. — La Chiesa di S. Etheldrera a Londra, dopo essere stata occupata per tre secoli dall' eresia, è stata non ha guari ridonata al culto cattolico. — Mons. Lluch, Arciv. di Siviglia ha presentato le sue dimissioni per motivi di salute. — Lo stesso ha fatto Mons. Anchest Vesc. di Northampton (Inghilterra.) — Il sig. Carlo Kent a Londra ha compilato in onore del Papa una raccolta poliglotta. È un testo di S. Malachia tradotto in 50 lingue. — Si annunzia che la figlia di Luigi Blanc, fiero rivoluzionario francese, entra nelle Suore di Carità. — È morto Giuseppe de Sonza Brewes brasiliano che ha lasciato 30 milioni per opere pie. Oltre l' emancipazione di 1500 schiavi, ha assegnato tre premi quinquennali per la migliore opera d' istruzione popolare cattolica. — È morto Mons. Teodoro Gius. de Montpellier Vesc. di Liegi. Gli succede il Coadiut. con successione Mons. Pontreloux. È pur morto Mons. Carlo Amabile de' Principi di La Tour d' Auvergne Lauragais Arciv. di Bourges.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. **Servitii Choralis** — 26 Lugl. 1879 — Nella città di T. trovansi eretti alcuni canonicati con obbligo imposto dal fondatore di cantare quotidianamente il divino officio, e di ascoltare le confessioni dei fedeli. Gli attuali provvisti sostenevano poter lucrare le distribuzioni, anche non presenti nel coro, quando nel tempo della officiatura soddisfacevano all' obbligo di ascoltar le confessioni. Il Vescovo li ammonì più volte perchè recedessero da tale pratica, e non riuscendo con le ammonizioni, fulminò loro la pena di sospensione, oltre la privazione dei proventi ingiustamente percepiti.

La causa tradotta presso la S. C., fu agitata il dì 26 luglio 1879, e al dubbio: *An et quomodo sustineatur poena privationis distributionum choralium et suspensionis in casu?* — fu risposto: — *Affirmative quoad amissionem distributionum tantum.*

Eccone le ragioni:—a) Il Tridentino rigorosamente prescrive (Sess. 24, c. 12 de ref.): « Distributiones qui statis horis interfuerint, recipiant; reliqui, quavis collusione aut remissione exclusa, his careant ». — b) Nè vale addurre consuetudini contrarie. Siffatte consuetudini sono ubusi e corruttele, da eliminarsi prontamente. V. Passerini ad Cap. *Consuetud. de cler. non resid.* 6. reg. 10, n. 163-Bened. XIV, Inst. 106, n. 75-S. C. C. 1 apr. 1878 etc.). — c) Perciò in nessun modo possono mai percepirsi le distribuzioni corali da coloro che sono assenti, anche per causa di confessioni.—d) I Canonici nel caso aveano bensì l' obbligo di ascoltar le confessioni, ma aveano pur quello di cantare il divino officio: questi obblighi non possono adempirsi simultaneamente.— e) La pena però della sospensione loro inflitta dal Vescovo fu eccessiva; imperocchè bastava quella di privarli, secondo i canoni, delle distribuzioni malamente percepite.

II. **Quoad deputatos Seminarii** — 21. Giu. 1879.— *Per summaria precum.* — Il Vescovo di B. nell' Olanda espose alla S. C. come segue:

« I Ad tramites Concilii Tridentini cum requiri videatur triplex depu-
« tatorum genus ut Seminariorum gubernatio undequaque rite fiat, attamen
« usu ac consuetudine in sua Dioecesi recepta, quatuor solummodo huiusmo-
« di deputati, vulgo Provisores dicti, haberi solent, quorum consilio et adiu-
« torio tum in spiritualibus et temporalibus, tum etiam in reddenda ge-
« stae administrationis ratione utitur Episcopus: quaerit utrum usus et
« consuetudo ista retineri queat. »

« II Praeterea, cum Seminaria Hollandiae non in civitate sed in aliis
« locis sita sint, duo posteriores deputati qui ex praescripto Concilii Tri-
« dentini *de clero civitatis* assumendi sunt, saepe ex coetero clero eligun-
« tur; unus nempe per Episcopum, alter vero per Decanos tamquam re-
« præsentantes totius Cleri: quaerit utrum et haec agendi ratio probari
« ac tuto retineri possit. »

La S. C., dopo matura considerazione, il dì 21 giugno 1879 rescrisse: *Quoad I. Duo sint Provisores Seminarii e gremio Capituli ab Episcopo electi pro administratione spirituali et disciplinari Seminarii. Pro administratione temporali quatuor sint Deputati a Concilio praescripti; nihil tamen impedit quominus iidem a Capitulo eligantur qui iam ab Episcopo electi sunt pro administratione spirituali.*

Quoad II. Attentis peculiaribus circumstantiis, affirmative.

Dalla discussione si può raccogliere: — a) Il Tridentino (Sess. 23, c. 18) prescrive la istituzione di sei deputati per la retta amministrazione de' Seminarii. Di questi, due sorvegliano l' amministrazione spirituale e disciplinare, quattro l' amministrazione finanziaria. I primi due vengono eletti dal Vescovo; degli altri quattro,il Vescovo ne elegge due, il Capitolo uno e l'ultimo tutto il Clero. — b) Contro questa norma del Tridentino nessuna consuetudine può valere, mentre la Costit. di Pio IV *In Principis Apostolorum* irrita ed annulla qualunque consuetudine, esistente e futura, contraria ai decreti Tridentini; la quale irritazione si estende, giusta Benedetto XIV (Inst. Eccl. 60, n. 7), a tutti e singoli i capi del detto Concilio. Onde insegna il Pitonio (De controv. Patron. alleg. 5, n. 6): « Decretum irritans, quo munitur Conc. Tridentinum adeo irritat omnem contrarium actum, ut non permittat ullo tempore aliquam inchoari posse consuetudinem vel praescriptionem etiam centenariam ».— c) Nondimeno è tanta la forza della consuetudine, che può valere a distruggere qualunque legge umana (cap. ult. *de consuetud.)*; benchè un' apposita legge la condanni come iniqua e irragionevole, purchè sopravvenga una nuova causa o se ne scorga qualcuna preesistente che renda ragionevole e giusta la consuetudine (Reiffenst. Ius Can. l. 1 tit. 4 — Rota rec. decr. 28 p. 7). — d) Queste cause giuste furono riconosciute dalla S. C. nel caso; il che diede luogo alla prefata decisione.

III. **Dispensationis** — 26 Apr. 1879.— Un Priorato con cura d' anime di giuspatronato nella Dioc. di A. solea nei tempi addietro conferirsi a benemerite persone, e talune volte anche a Vescovi che ne adempivano gli obblighi per mezzo di un Vicario. Ultimamente venne conferito al Can. B., persona d' illustre lignaggio, dottore in S. Teol. pro-vicario generale della Dioc. di B. — Questi, dopo aver ottenuta la Pontificia Bolla di collazione e il regio *Exequatur*, si rivolse alla S. Sede, chiedendo di essere dispensato da due condizioni apposte nella detta Bolla: di dover, cioè, subire il solito esame, e di esercitare la cura per sè stesso.

La S. C., considerando che quantunque il Tridentino (Sess. 24, cap. 18 *de ref.)* richiegga l' esame in tutti i presentati ad una parrocchia di giuspatronato, pure nel caso poteva dirsi osservato lo spirito della legge— che la cura delle anime benchè, giusta il Tridentino (Sess. 23, cap. 1 *de ref.)*, debba esercitarsi di persona, nondimeno alle volte si è fatta eccezione con sostituirvi dei vicarii o amovibili o perpetui — che nel caso la cura fu sempre esercitata da vicarii *ad nutum* senza alcuno inconveniente— che il Tridentino medesimo (Sess. 25, c. 18, *de ref.)* insegna: *Expedit legis vinculum quandoque relaxare iusta scilicet concurrente causa;* e nel caso molte cause legittime lo consigliavano, quali erano: la provetta età del supplicante, la sua mal ferma salute, le sue ottime qualità secondo attestava il Vescovo, la rigidezza del clima, il timore di masnadieri e la vicinanza del luogo, nel quale egli risiederebbe — che la S. C. concesse altre volte *ad tempus* simili dispense, come *in Turritana*, 7 iul. 1703,

e i Sommi Pontefici le concessero in perpetuo, come fece Martino V ad alcuni professori dell' Università di Lovanio — il dì 26 aprile 1879 benignamente rescrisse:

Pro gratia dispensationis ab examine, et cum indulto non residendi in paroecia ad quinquennium, dummodo provideatur curae animarum per Vicarium residentem in loco ab Episcopo adprobandum, facto verbo cum SS.mo.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Canonicorum Praepositurae S. Aegidii-Super natura votorum — 30 Agost. 1878 e 7 mar. 1879. — I Canonici Regolari di S. Egidio in V. professano la regola di S. Agostino ed emettono i voti come ogni altro ordine religioso; però da oltre un secolo andavano soggetti alla giurisdizione del Vescovo. Questi si rivolse alla S. C. per chiedere, se i voti dei detti religiosi debbano dirsi solenni ovvero semplici; giacchè in questo secondo caso non potrebbero venir promossi alla sacra ordinazione pel solo titolo di povertà.

I Religiosi acremente sostennero la solennità dei loro voti, allegando i privilegi accordati ad essi dai Romani Pontefici e le pratiche delle loro professioni. Il Vescovo d' altra parte metteva innanzi la consuetudine più che centenaria di aver giurisdizione su di essi, che non avrebbe potuto avere se i loro voti fossero solenni, ed adduceva in conferma le nuove Costituzioni di quella Casa, del 1774, alla fine di cui il Vescovo viene appellato: « Antistes, cui nunc, utpote superiori mediato, obedientiam religiosam praestare debemus. »

La S. C. dopo aver inteso il parere di due Consultori, e discusso maturamente il quesito, al dubbio: *An Canonici S. Aegidii V. professi sint votorum solemnium et exempti a iurisdictione episcopali in casu?* — il dì 30 agosto 1878 rispose: *Affirmative ad primam partem, ad secundam ad mentem. Mens est: exoretur Sanctitas Sua, ut nominare velit ceu visitatorem R. P. D. Ballerini, qui referre debebit S. Congregationi.*

Il detto visitatore avendo riferito che quella religiosa famiglia non era formata di sei Canonici, e però poteva in virtù della Costit. d' Innoc. X *In parvis* dipendere *iure delegato* dall' Ordinario diocesano, al dubbio: *An et quomodo Canonici S. Aegidii V. exempti sint a iurisdictione episcopali in casu?* — la S. C. addì 7 marzo 1879 rescrisse: *Pro nunc subdantur iurisdictioni Episcopi uti delegati S. Sedis, et ad mentem. Mens est ut statuta reformentur.*

Ecco i principii ammessi nella discussione: — a) Il voto è semplice, quando consiste in una semplice promessa; è solenne, quando alla promessa si aggiunge la tradizione assoluta ed irrevocabile e la reciproca accettazione fatta da chi ha la legittima autorità (Billuart, tract. de Relig. diss. 4, a. 5.). — b) Un voto in tanto obbliga, in quanto il votante intende obbligarsi, imperocchè « actus tantum valet, quantum agens vult ut valeat. » Perciò la professione religiosa che s' intende far solenne, o sarà professione solenne o nulla. — c) I Religiosi che professano voti solenni in una Religione approvata, possono venir promossi dal Vescovo ai sacri ordini pel solo titolo di povertà senza beneficio ecclesiastico o sacro patrimonio. — d) La pro-

fessione religiosa non porta seco assolutamente l'esenzione dalla giurisdizione vescovile; come si può osservare in molte famiglie di monache soggette ai Vescovi. L'essenza dello stato religioso vien riposto « in immobili vitae conditione ab Ecclesia adprobata, in qua per tria vota paupertatis, continentiae et obedientiae et certam regulam Religiosi tendunt ad perfectionem» (Billuart, Tr. de statu Relig. diss. 1, a. 2). — e) In forza del Trident. (Sess. 25, c. 8 de regul.) i Vescovi possono soggettare alla propria giurisdizione *tamquam S. Sedis delegati* quella religiosa comunità che non abbia legami con altre famiglie religiose, nè venga retta dai prelati superiori o moderata da visitatori. — f) Nel caso la S. C. riconobbe nella professione de'Canonici Regolari i voti solenni; ma in quanto alla esenzione dalla giurisdizione del Vescovo, volle che pel ristretto numero de'Canonici, e finchè non si consociassero con le altre case dello stesso Ordine, fossero soggetti al Vescovo, non come Ordinario, ma qual Delegato della S. Sede. Volle pure che si riformassero gli statuti, forse perchè si facesse in questi menzione della presente dichiarazione della S. Sede, togliendosi la parte che riguarda la loro soggezione assoluta all' Ordinario.

RECENTI DECRETI

DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz. V. p. 117 di q. Vol.)

II. Messa.

Sommario — 1. Della messa votiva del S. Cuore di Gesù. — 2. Privilegio dei Francescani in ordine ai sacerdoti secolari che celebrano nelle loro chiese. — 3. I Francescani qual messa debbono celebrare nelle chiese dei secolari? — 4. Due messe cantate dello stesso Santo non possono mai celebrarsi lo stesso giorno nella medesima chiesa. — 5. Concorrenza della colletta *pro Papa et pro Episcopo*. — 6. Le messe solenni annuali *pro defunctis Episcopis, benefactoribus etc.* debbono celebrarsi come anniversari o come messe quotidiane? — 7. La turificazione, l' aspersione dell' acqua benedetta, l' *osculum pacis* da qual lato del coro devono cominciare? — 8. Dove non fu celebrata la messa della fer. V *in Coena Domini* può celebrarsi quella del venerdì santo? — 9. È lecito il canto di canzoni spirituali in lingua volgare durante la messa solenne? — 10 Come deve recitarsi il *Gloria* ed il *Credo* dai ministri e dal celebrante? — 11. Rubriche riguardanti la festa di S. Giuseppe patrono della Chiesa. — 12. Le messe gratuite pei funerali dei defunti poveri possono applicarsi ad altri? può celebrarsi una messa piana invece di una solenne *praesente cadavere* nei giorni eccettuati? — 13. Consuetudine del saluto nel dar la pace. — 14. Di qual patrono o titolare dee farsi commemorazione nei suffragi e nell' orazione *a cunctis*? — 15. Possono nella stessa funzione celebrare insieme secolari e regolari? — 16. Qual luogo deve occupare la colletta del SS. Sacramento? — 17. Si condannano le consuetudini contrarie alle Rubriche. — 18. Si può dare e come la benedizione dal celebrante al predicatore? — 19. Da chi deve cantarsi l' epistola nelle messe che si cantano senza ministri quando manchi un lettore?

I. — I Quisnam Tractus post Septuagesimam, vel qui versus tempore Paschali in Missis votivis *de Sacro Corde Iesu* dicendi sint? — II Utrum liceat Tractum vel Versus dicere qui in Missa *Egredimini* de eodem Festo pro aliquibus locis concessa pro missis votivis designantur? — III Quid liceat in corpore Missalis in

Missa de SS. Corde Iesu ratione praedictarum missarum apponere?

Resp. 29 febr. 1868, in Ratisbonen. ad 1. n. 5393: — « In corpore Missali in Missa Sacri Cordis Iesu post Graduale quod per annum legitur, apponantur sequentia: *In Missis votivis post Septuagesimam post Graduale, omissis Alleluja et ℣. sequenti, dicitur Tractus* Egò autem etc. ut in Missa pro Dioecesi Venetiarum. Tempore Paschali *Alleluja Alleluja.* ℣ Psal. 29 *Domine Deus meus* etc., ut in eadem Missa »

2. Religiosi Ordinis Minorum S. Francisci et praesertim Capuccinorum asserunt se habere privilegium, cuius vi sacerdos, qui celebravit officium ritus duplicis in eorum Ecclesiis, Sacrum faciens diebus ritus semiduplicis aut in feriis potest legere Missam de requie, etsi id contrarium sit Decretis generalibus S. R. C. — Possuntne Sacerdotes praedicti sese conformare asserto huic privilegio?

Resp. 5 dic. 1868 in Syren ad 1, n. 5419: — « Affirmative in casu. »

3. — I Existitne indultum, vi cuius qui Missali Romano-Seraphico utuntur ubicumque celebrant possint Missam suam dicere et paramenta assumere convenientia, licet in Ecclesia in qua celebrant de alio festo duplici fiat cum paramentis diversi coloris; et si existat hoc indultum numquid oratoribus licet eius frui beneficio?

II Numquid de Beatis tantum non potest dici missa lecta extra Ecclesiam conventualem?

III Si id non liceat, quaenam Missa dicenda? Numquid votiva de aliquo Sancto, vel pro defunctis, vel dicenda Missa Ecclesiae in qua Religiosus celebrat?

Resp. 20 mar. 1869 in Albien ad 4, 5 et 6, n. 5423 — Ad I « Non constare ». — Ad II Negative ». — Ad III « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, iuxta Decretum in Tuden diei 7 sept. 1816 ad dub. 18 (1) ».

4. Cum decretis S. R. C, diei 3 aug. 1652 in una Asten et in una Mediolanen dicatur « non licere canere eadem die eademque in Ecclesia duas Missas eiusdem Sancti », quaeritur num verba ista ita literaliter intelligenda sint, ut duae missae eiusdem Sancti, de qua festum peragitur, cantari prohibeantur in eadem Ecclesia sive Cathedrali, sive quavis alia, in quocumque Altari, seu Cappella ambae vel alterutra cantentur, etiam ante vel post divina Officia, adeo ut praeter unam cantatam sive conventualis sit, sive non sit, non liceat aliam eiusdem festi cantare?

Resp. 3. iul. 1869 in Derthusen ad 1, n. 5441: — « Iuxta decreta, non licere » (2).

5. Cum die anniversaria electionis et consecrationis Episcopi ex pluribus S. R. C. decretis in universa Dioecesi recitanda sit in omnibus Missis oratio pro Episcopo; et cum haec eadem sit cum collecta quae pro Papa dicitur de mandato Archiepiscopi, quaeritur quid praedicta die sit agendum?

Resp. 5 mar. 1870 in Olomucen ad 1, n. 5445: — « Ea die omittatur collecta ».

6. In Metropolitana Olomucensi a fundatione Capituli celebrantur quotannis quinque Missae solemnes pro defunctis,

---

(1) Ecco il tenore del cit. decr.: — « An Sacerdotes recitantes Officium de Martyre, sed celebrantes in Ecclesia, ubi fit de Confessore, possint dicere Missam sui officii cum paramentis albis; et quatenus negative: — An teneantur dicere missam iuxta officium Ecclesiae in qua celebrant? » — Resp. « Servetur Decretum in Varsavien 7 maii 1746 in resp. ad dub. 13 „.

Il cit. decr. de' 7 mag. 1746 suona così: — " An Sacerdotes, qui recitant Officium de festo duplici confluentes ad Ecclesias sive regularium sive aliorum, ubi dicitur officium de semiduplici possint ibi dicere missas privatas defunctorum? Item recitantes officium de Martyre, et celebrantes in Ecclesiis ubi dicitur de Confessore, utrum debeant se conformare in colore illius Ecclesiae etiamsi nulla ibi sit solemnitas? — Resp. " Negative quoad primam partem'; affirmative quoad secundam, etiam quoad missam quae non poterit celebrari de Sancto Confessore si color fuerit rubeus ».

(2) Questo stesso fu prescritto con altro decreto più recente, che è come segue: — « Nulla ratione, nullisque in circumstantiis licetne cantare duas Missas de eodem festo in ipsa die, absque gratia speciali et expressa Sanctae Sedis? » — Resp. 21 mar. 1874 in de Zacatecas ad 4, n. 5581: — « Negative, iuxta Decretum in Asten 3 aug. 1652 et in Mediolanen 3 aug. 1652 ».

quarum una pro Benefactoribus, altera pro Archiepiscopis, tertia pro omnibus in Metropolitana sepultis, quarta pro Fundatoribus Metropolitanae, quinta pro defunctis Canonicis.Cum autem hi omnes recensiti non una eademque die obierint, quaeritur utrum praedictae Missae celebrari debeant ut in Anniversario defunctorum, vel potius ut in Missis quotidianis ?

Resp. ibid. ad 5: — « Ad primam partem affirmative, excepta Missa pro Episcopis defunctis, quae celebrari debet ut in die Commemorationis omnium fidelium defunctorum : ad secundam negative ».

7. An thurificatio, aspersio aquae benedictae, pacis osculum incipienda sint a latere dextro chori cum in eo latere non adsit dignior, aut incipienda a latere sinistro si dignior tunc adsit in illo ?

Resp. 20 aug. 1870 in S. Iacobi de Chile, n. 5450: — « Standum esse praescripto Coeremonialis Episcoporum L. 1 c. 24, incipiendo nempe a dignioribus ».

8. R.mus D. Renatus M. Carolus Poirier Episcopus Rosensis, quum in multis locis, praesertim Missionum, unus solum existat sacerdos qui ibidem parochi ministerium agit, a S. R. C. exquisivit : Utrum huiusmodi parochus aegrotans in die Coenae Domini, qui ideo non potuit celebrare missam et consacrare hostiam, pro Missa dicta Praesanctificatorum, possit pro hac functione uti hostia alio die praeconsecrata, si melius se habens functionem in Parasceve facere possit propter concursum populi ?

Resp. 20 aug. 1870 in Rosen, n. 5453:— « Negative. »

9. R.mus D. hodiernus Episcopus S. Hyacinthi exposuit in tota Quebecensi Ecclesiastica Provincia usum invaluisse inter Missarum solemnia canendi cantiones vulgari sermone. Quum autem id prohibitum sit a Decretis S. R. C., Episcopus orator admonere studuit Clerum et fideles ut his Decretis sese conformarent. Verum res non cessit iuxta Episcopi vota; nam idem usus in Ecclesiis Dioeceseos suae continuatur adhuc. Quare Episcopus ipse anceps haerens quid factu necessarium sit, petiit declarari : An usus hic esset tolerandus vel potius omnino abolendus ?

Resp. 10 dec. 1870 in S. Hyacinthi, n. 5466: — « Episcopus prudenter se gerat ut possit sensim sine sensu hunc morem removere absque fidelium scandalo ».

10. Utrum *Gloria* et *Credo* dici debeant a Celebrante et ministris alternatim ut *Kyrie*, aut potius unusquisque illa recitare teneatur Episcopum vel Celebrantem non praeveniendo sed sequendo ?

Resp. 22 apr. 1871 in Urgellen ad 5, n. 4583: — « *Gloria* et *Credo* non alternatim a Celebrante et Ministris recitari debent, sed totum ab omnibus est dicendum, non praeveniendo nec sequendo sed concomitanter. »

11. Circa festum S. Iosephi, rescriptum fuit 22 apr. 1871 in Ratisbonen, n. 4584: — « I Dicendum est Symbolum tum in Festo natali S. Iosephi tum in alio ipsius Patrocinii,etiam in casu translationis extra Dominicam. In Missali vero post Evangelium Missae tam Festi quam Patrocinii sufficit ut ponatur verbum *Credo*. In Rubricis autem generalibus post verba *In festis Angelorum* addatur : *In festis S. Iosephi Sponsi B. Mariae Virginis.* »

« II Nec in Missali nec in Breviario vel in Kalendario eisdem praefixo addenda sunt verba *Catholicae Ecclesiae Patroni*, sed tantum in Ordine divini Officii recitandi Sacrique peragendi qui in usum Cleri singulis annis conficitur. »

« III In oratione *A cunctis* adiiciatur semper, post invocationem B. Mariae V. et ante quoscumque alios Sanctos Patronos, exceptis Angelis et S. Joanne Baptista, Commemoratio S. Josephi per haec verba : *cum Beato Joseph.*— Decretum (huiusmodi) nullimode apponendum est in Missali, sed sufficit tantum ut oratio *A cunctis* describatur iis verbis quibus supra enunciata est et post ipsam adiiciatur sequens Rubrica rubro charactere distincta: *In hac oratione nomina Sanctorum Angelorum et S. Ioannis Baptistae praeponantur S. Iosepho.* »

12. — I Utrum Missa de Requie in die obitus praesente corpore sit praeceptiva, etiamsi nulla eleemosyna ad hanc Missam celebrandam persolvatur ? — II Et quatenus affirmative, utrum possit applicari pro aliis quam pro defuncto paupere praesente eius corpore ? III Utrum pos-

sit interdum etiam in Festis duplicibus, exceptis principalioribus, legi tantummodo haec Missa, loco ut *cum cantu* dicitur?

Resp. 2 sept. 1871 in Adrien, n. 5491: — « Ad I Ubi nulla viget specialis obligatio, attendendum est monitum quod habetur in Rituali Romano de Exequiis circa initium, nempe quod antiquissimi est instituti, illud, quantum fieri poterit, retineatur ut Missa seu Missae præsente corpore defuncti, licet pauperis, pro eo celebrentur antequam sepulturae tradantur. — Ad II Provisum in primo, videlicet Missa etiam pro quolibet defuncto paupere, quantum fieri poterit applicanda est. — Ad III Affirmative, ad tramitem concessionis in una Mechlinien, die 22 maii 1841 ad 6 ».

13. Quum in Caeremoniali Episcoporum praescribatur, ut qui in incensatione praescriptus est ordo, idem in danda pace servandus sit, atque in accipienda pace nullae praetermitti debeant invitationes, quae in incensatione fieri solent; usus invaluit in Cathedrali Eccl. Carcassonen. quindecim abhinc annis circiter, mutuo salutandi invitantes ad pacem recipiendam sicuti ad incensationem. Quaeritur an talis usus firmus remanere debeat, an vero sit tollendus ex sola ratione, ut volunt contradicentes, quia certi caeremoniarum libri super hoc agendi modo silent?

Resp. 28 Sept. 1872 in Carcassonen ad I, n. 5523: — « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, et servetur Caeremoniale Episcoporum L. 1, c. 24, § 5 ».

14. De quo Patrono vel Titulari fieri debeat commemoratio in suffragiis ac in Oratione *A cunctis* 1. ab Episcopo, 2. a Vicario Generali aliisque Sacerdotibus Episcopalis domus, 3. a presbyteris Seminarii S. Germani, 4. a quovis Parocho, 5. a quocumque Sacerdote nullius servitio Ecclesiae addicto?

Resp. 15 febr. 1873 in S. Germani, n. 5532: — « Quoad Titularem vel Patronum Ecclesiae, 1. ab Episcopo faciendam esse commemorationem Sancti titularis Cathedralis; 2. a Vicario Generali aliisque sacerdotibus Episcopalis domus de Patrono Loci, si adsit consuetudo, nisi etiam et ipsi adscripti sint alicui Ecclesiae dummodo sit publica; 4. a quovis Parocho seu missionario de titulari propriae Paroeciae, 5. a quovis Sacerdote nullius Ecclesiae servitio addicto nullam faciendam esse commemorationem, nisi adsit consuetudo faciendi commemorationem de Patrono loci. »

« Quoad vero orationem *A cunctis* in qualibet Ecclesia a quolibet sacerdote nominandum esse Patronum seu Titularem proprium eiusdem Ecclesiae. Si vero celebratur in Ecclesia dedicata alicui Mysterio vel in Sacello et Oratorio privato, nominari potest Patronus loci, si consuetudo adsit faciendi eius commemorationem in Officio: secus omittenda sunt verba *ac Beato.* »

15. In illis locis, in quibus adest sufficiens numerus sacerdotum Saecularium et Regularium, possunt ne in eadem functione, puta Missa, Completorio etc. ministrare Saeculares et Regulares simul, vel Regulares unius vel alterius instituti, quatenus nempe celebrans sit Saecularis, et ministri aut unus ex ipsorum non, et vicissim; vel quatenus celebrans et ministri sint omnes Regulares, sed non omnes eiusdem instituti?

Resp. 18 mar. 1874 in Agrigentina, n. 5580: — « In omnibus sacris functionibus, praesertim in Cathedralibus et Collegiatis Ecclesiis, in quibus adest numerus sufficiens ministrorum, de gremio ipsarum Ecclesiarum, convenit ut Celebrans et Ministri sint de gremio Ecclesiae: quatenus vero sufficiens hic numerus desit, oportet ut sacri ministri, qui extra gremium Ecclesiae assumuntur, eamdem Ecclesiae illius liturgiam sequantur, ne ulla prorsus in sacris exercendis ritibus ac caeremoniis difformitas habeatur ».

16. In Missis, quae cum cantu et expositione SS. Sacramenti celebrantur, quaenam oratio anteponenda, commemoratio nempe Venerabilis, vel collecta Spiritus Sancti quae occurrit ut imperata?

Resp. 18 mar. 1874 in De Zacathecas ad 2. n. 5581: — « Commemoratio SS. Sacramenti in casu est facienda post alias omnes orationes de praecepto et ante omnes collectas etiam imperatas ».

17. — I An liceat servare nonnulla quae rubricis Missalis, Ritualis ac Caeremonialis Episcoporum vel omnino con-

traria vel saltem minus conformia videntur, licet ab immemorabili servata sint? — II An in casu negativo Archiepiscopus praecipere debeat rubricarum observantiam, omnino posthabitis praedictis consuetudinibus?

Resp. 22 iun. 1874 in Taurinen n. 5586: — « Ad I Negative. — Ad II Provisum in primo, et detur Decretum in una Mexicana diei 4 apr. 1620 quod sic se habet: In Civitate et Dioecesi Mexicana servandum esse Caeremoniale, atque Archiepiscopum pro sua prudentia providere debere ut abusus circa ritus et caeremonias ecclesiasticas introducti, iuxta eiusdem Caeremonialis praescriptum corrigantur ».

18. — I Cum in hac Regione (S. Iacobi de Chile) ab antiquo consuetudo sit ut celebranti Praelato vel simplici Presbytero Saeculari et Regulari, multo magis si sit Episcopus i. p. i. aut alienae Dioceseos, qui concionem facturus est inter Missarum solemnia, benedictionem immediate post Diaconum Evangelium cantaturum petat; quaeritur, an attenta praelaudata consuetudine, hoc tolerari possit? II Et quatenus affirmative, quibus verbis uti potest qui benedictionem concionanti impartitur?

Resp. 1 iul. 1874 in S. Iacobi de Chile ad 1 et 2, n. 5587: — « Ad I Servari potest: qui vero concionem facturus est, non immediate post Diaconum Evangelium cantaturum benedictionem petat, sed cantato Evangelio et Celebrante thurificato. — Ad II Celebrans qui benedictionem dat concionatori, iisdem verbis uti potest, quibus utitur dum Diaconum qui Evangelium cantaturus est, benedicit, mutatis tantum *Evangelium suum* in *verba sancta sua*, et dicat: *Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut digne ac competenter annunties verba sancta sua. In nomine Patris etc.*

19. A Rubrica Missalis Tit. VI, n. 8 praecipitur, ut quandocumque celebrans cantat Missam sine Sacris Ministris, cantetur epistola ab aliquo Lectore superpelliceo induto. Si vero nullus adsit lector, ut saepissime accidit in Monialium Ecclesiis et in Ecclesiis ruralibus, quid agendum sit neque a Rubrica neque a decretis praescribitur. His expositis, quaeritur: I Sufficitne ut in casu legatur tantum Epistola ab ipso celebrante, vel ab eodem debet cantari? — II In Ecclesiis Monialium, potest ab aliqua moniali Epistola cantari in choro?

Resp. 23 apr. 1875 in Lisbonen, n. 5604: — « Scribatur E.mo Patriarchae Lisbonensi ad mentem. Et mens est: Quod quum Missa cantetur sine Ministris et nullus sit clericus inserviens qui superpelliceo indutus epistolam decantet iuxta Rubricas, satius erit quod ipsa epistola legatur sine cantu ab ipso Celebrante: nunquam vero in Ecclesiis monialium decantetur ab una ex iis. »

(*Continua*)

NOVA STATUTA

Pro pio opere Apostolatus Orationis

Art. 1. Apostolatus Orationis est pium opus quo fideles in se et in aliis promovent studium orationis iuxta desideria et ad exemplum Sacratissimi Cordis Iesu semper viventis ad interpellandum pro nobis.

Art. 2. Ad quod *pium opus* implendum, iuvabunt plurimum non solum orationes vocales et mentales, sed alia quaecumque bona opera pietatis et misericordiae, uti etiam Sacramentorum frequentia, divinorum praeceptorum et Ecclesiae praescriptionum exacta observatio, ac demum ea omnia ad Christianam pietatem, divinam gloriam, animarumque salutem efficaciter procurandam spectant.

Art. 3. Fideles omnes utriusque sexus, servatis iis, quae demandantur in Constitutionibus seu Decretis ab Apostolica Sede latis, possunt huic pio operi nomen dare, et frui gratiis spiritualibus et indulgentiis ab Apostolica Sede eidem concessis.

Art. 4. Ut socii indulgentias Apostolatui orationis concessas lucrentur, requiritur ut precationi matutinae, quam non omittent, addant oblationem orationum, operum et dolorum huius diei, ad eas intentiones, pro quibus Christus Dominus in Sacrificio Altaris seipsum offert. Ipsis praeterea commendatur ut decadem Rosarii quotidie offerant pro Summi Pontificis conservatione, et Ec-

clesiae necessitatibus, quae eis initio cuiuscumque mensis indicantur.

Art. 5. Fideles pio operi inscripti, qui speciali modo pietati dediti et zelo animarum accensi (quique ideo zelatores aut zelatrices dicuntur), omni qua possunt ope contendant, ut in dies magis augeatur divina gloria ac proximorum salus et cultus Sacratissimi Cordis Iesu, aliasque devotiones ab Ecclesia approbatas promoveant, servatis servandis quoad facultates a respectivis Superioribus obtinendas: idcirco statis temporibus simul conveniant, ut de iis omnibus statuatur, quod ipsis opportunius videbitur.

Art. 6. Regitur pium opus Apostolatus Orationis a Moderatore Generali qui a Generali Praeposito Societatis Iesu, prævia approbatione S. Sedis, singulis vicibus designatur cum dependentia ab Ordinario loci, quo Moderator designandus existit.

Art. 7. Moderator Generalis potest in variis regionibus et Dioecesibus centrales directores instituere de consensu respectivi Ordinarii, cuius praeterea iurisdictio tum super centris instituendis et institutis, tum super fidelibus inscribendis et inscriptis suae Dioecesis salva esse omnino debet, ad formam SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum.

Art. 8. Directores Centrales referant singulis annis ad Moderatorem Generalem, quibus in locis centra instituerint nec non nomina inscriptorum, ut in apposito catalogo describantur.

DECRETUM

SS.mus Dominus Noster Leo XIII in audientia habita ab infrascripto Domino Secretario Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium sub die 24 Maii 1879, audita relatione super singulis articulis, suprascripta Statuta, prout in hoc exemplari continentur, cuius Autographum in Archivio ejusdem S. Congregationis asservatur, approbavit et confirmavit, prout praesentis Decreti tenore approbat atque confirmat, salva Ordinariorum iurisdictione ad formam SS. Canonum et Apostolicarum Constitutionum; mandans insuper nullius in posterum roboris fore, et esse Decreta lata per hanc Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium sub die 27 Iulii 1866, et sub die 24 Maii 1867.—Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et Regularium hac die 28 Maii 1879 (1).

In. *Card.* Ferrieri, *Praef.*

L.✠S.

A. Archiep. Myrae, Secret.

—

(1) Questi nuovi statuti hanno varie cose che non erano contenute in quelli approvati nel 27 lugl. 1866 e 24 mag. 1867 (V. *Mon. Eccl.* Vol. 1, p. 35). Si ponga mente sopratutto all' opera ingiunta per l' acquisto delle indulgenze. Prima bastava una volta sola al giorno offrire le proprie orazioni, opere e pene secondo le intenzioni del SS. Cuor di Gesù; ora si prescrive che questa offerta si faccia nella preghiera del mattino che perciò non si deve omettere. Si raccomanda inoltre la recita quotidiana di una decade di rosario per la conservazione del Sommo Pontefice e per quelle necessità della Chiesa che mensilmente vengono indicate. Anche l' esercizio delle buone opere s' inculca, massime la frequenza ai SS. Sacramenti. Dal che si rileva che rimangono approvate le pratiche lodevolmente fin qui introdotte del *Rosario vivente* e della *Comunione riparatrice*, le quali costituiscono i due gradi scelti di questa Associazione.

Oltre a ciò viene approvata la istituzione dei zelatori e delle zelatrici, i quali son chiamati a promuovere la gloria di Dio, la salvezza delle anime e il culto al SS. Cuor di Gesù, radunandosi insieme in determinati tempi per discutere su ciò che meglio loro convenga fare.

Finalmente viene stabilito e determinato l'organamento direttivo dell' opera, che risulta da un Direttore Generale aiutato da' Direttori Centrali e Diocesani i quali han giurisdizione, col consenso dei rispettivi Ordinarii, sui centri e sui fedeli della rispettiva Diocesi che vogliono far parte della S. Lega. I Direttori Centrali hanno l' obbligo di indicare annualmente al Direttor Generale i luoghi dei centri istituiti e i nomi dei fedeli aggregati.

Ci auguriamo che la nuova forma data a questa esimia Opera, da cui son derivati e derivano frutti copiosissimi e benedizioni amplissime alle anime, valga a farla stimare maggiormente ed a farla abbracciare da quei Sacerdoti e Pastori di anime che non ancora l'abbiano introdotta nei loro paesi. — Il Direttore

CASI MORALI E LITURGICI

SOLUZIONE DEL 7.° CASO MORALE (1).

Zeffirino acquistò per lieve prezzo un fondo ecclesiastico dal Demanio, e n' ebbe poi venia dalla S. Sede con le solite condizioni. Nel procurare intanto, siccome gli fu prescritto, di adempire i pesi che gravano su quel fondo, conosce che il Clero ne avea già ottenuta una riduzione dalla S. Sede a vista della tenuità dell' assegno che riceveva dal Governo.

Si chiede:

1° Da chi debbono soddisfarsi i pesi gravanti sui beni acquistati dal Demanio?

2° Può giovare a Zeffirino la riduzione ottenuta dal Clero?

3° Che deve dirsi dei pesi non adempiti negli anni precedenti?

Al primo.— I beni incamerati dal Demanio erano stati, fin dalla primitiva istituzione, concessi al Clero perchè ne adempisse i pesi. I pesi perciò sono reali e personali; reali, in quanto fu costituito il fondo su cui gravano; personali, perchè furono indicate le persone che devono adempirli. L' obbligo perciò di adempire i detti pesi è del Clero, fino a che il Clero ha i suoi fondi, o invece dei fondi ha un reddito tale da bastare pel detto adempimento. Laddove questo manca, deve supplire il possessore del fondo, al quale passando l' obbligo reale dei pesi, passa pure il dovere di garentirne l' esatto adempimento: adempimento ch' egli deve commettere non ad altri che al Clero cui spettava il fondo.

A tal principio consuona il disposto della S. Penitenzieria. Questa impone ai compratori di adempire i pesi: ma li esenta in tutto o in parte laddove il Clero riceve dal Governo un compenso totale o parziale pei detti oneri.

Al secondo.— La riduzione ottenuta dal Clero non può giovare a Zeffirino:—1° Perchè quella fu ottenuta solo a vista della tenuità dell'assegno che il Clero riceve dal Governo; mancherebbe perciò la causa totale della detta riduzione.—2° Perchè questa fu ottenuta dal Clero, non da Zeffirino, il quale come possessore di mala fede è tenuto a compensar tutti i danni.—3° Tanto più che ai pesi fu obbligato dalla S. Penitenzieria ed egli accettò tale obbligazione.—4° Se Zeffirino potesse giovarsi della riduzione ottenuta dal Clero, parteciperebbe ad una grazia della S. Sede: ma avendo egli comprato senza venia pontificia, deve paragonarsi al possessore di mala fede, *cui nulla conceditur gratia* (S. Poenit. ad Episc. Polycastr.—V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 241).—5° Finalmente, trattandosi di ledere il diritto dei terzi, la concessione

---

Superiore per l' Italia è il R.mo P. Antonio Maresca Barnabita, il quale pubblica i seguenti periodici mensuali per questa S. Lega:

Il Messaggere del S. Cuore di Gesù. Si pubblica due volte al mese in un quad. di pag. 48 in 8. pel prezzo annuo di L. 6.

Il Rosario Vivente della B. V. M. in onore del Cuor di Gesù, e Rosario dell' Apostolato. Ciascun foglio di 15 schede, costa annui cent. 60

Il Calendario del Cuore di Gesù, contenente i Santi di ogni giorno di ciascun mese, per cent. 30 annui.

Dirigersi all' Uffizio del *Messaggere del S. Cuore,* via di Tata Giovanni, n. 2 — Roma.

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Gentiloni P. Ettore Vic. de' Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare di Bettona
Masellis Pasquale Sac. di Bitonto
Moffa Sac. Gius. Annibale di Riccia
Morgèra Sac. Giuseppe di Casamicciola
Nardone Sac. Gaet. Alcide di Campolattaro
Pavone Sac. Domenico di Reggio-Calabria
Pelaia Can. Domenico di Seminara
Rossi Sac. Giambattista di Lauria
Stavolone Raff. Parroco di Teano.

Al solo caso Morale:

B. L. di Mormanno (Dioc. di Cassano)
Ciappi Gaetano Parroco di Colmurano.

Al solo caso Liturgico:

Bovensi Sac. Tommaso di Pignataro Magg.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito B. L. di Mormanno; del caso liturgico il Sac. Nicodemo di Napoli.

pontificia ottenuta dal Clero deve strettamente interpretarsi.

Al terzo.—I pesi non adempiti negli anni precedenti o sono stati per difetto del Clero o dello assegno governativo. Se per difetto del Clero, questo è chiamato ad adempirli. Se per difetto dell'assegno, è chiamato il possessore del fondo: *ex iniusta acceptione*, se lo acquistò senza venia pontificia; *ex re accepta*, se con venia della S. Sede, mentre *res transit cum onere suo*.

Questo principio obbligherebbe il compratore a soddisfare a tutti i pesi non adempiti anche prima dell' acquisto da lui fatto del fondo. Ma poichè tra le condizioni che s'impongono all' acquirente dalla S. Sede vi è quella di considerarsi non proprietario ma solo *amministratore* del fondo, crediamo che l'obbligo dei pesi per lui non si estenda oltre gli anni della sua amministrazione. — Per questi ultimi risponde il Governo che incamerò i beni, il quale, oltre a ciò sarebbe chiamato per qualunque omissione essendo causa principale del danno.

Soluzione del 7.° Caso Liturgico.

Nella cappella, in cui suol celebrare Fabrizio, non vi ha che una sola pianeta con fondo bianco e con molti fiori rossi, violacei e verdi. Con questi egli si contenta di celebrare ogni giorno, dicendo ritrovarsi in essa tutti i colori prescritti dalla sacra liturgia.

Si chiede:

1.° Il colore dei sacri arredi come obbliga in coscienza?

2.° Basta una sola pianeta per tutti i colori?

3.° Che deve dirsi della condotta di Fabrizio?

Al primo.— È quistione tra Teologi se il colore dei sacri paramenti sia di precetto. S. Alfonso, parlando degli arredi per la S.Messa (*de Euch.* n. 378), crede più probabile la sentenza affermativa, dovendosi tenere per precettive tutte le rubriche che riguardano il S. Sacrifizio. E infatti le rubriche del Messale, dichiarate precettive da S. Pio V, prescrivono i vari colori dei sacri paramenti (P I, tit. 18, n. 1); e il Tridentino (Sess. 7, can 13) colpisce di anatema chi dice potersi omettere o cambiare a piacimento i riti approvati dalla S. Chiesa nella solenne amministrazione dei sacramenti.

Trattandosi però di lieve materia, il colore delle sacre vesti non obbliga per ordinario *sub gravi*, salvo il caso di grave scandalo, come ad es. se in giorno di Pasqua si celebrasse con color nero. Così il Dottor S. Alfonso (l. c.). il quale aggiunge che qualunque ragionevole causa è bastevole a scusare da tale obbligo, e riferisce la sentenza di Sporer: *Satius esse quocumque die facere sacrum in quolibet colore, quam illud omittere*.

Al secondo.—Una sola pianeta non può bastare per tutti i colori. Il colore infatti si desume dal fondo, non dai fregi e dai fiori; onde la S. C. de' Riti, interrogata: « Num paramenta confecta ex serico et aliis coloribus floribusque intertexta, ita ut vix dignoscatur color primarius et praedominans, usurpari valeat mixtim, saltem pro albo, rubro et viridi? » rispose: *Negative* (25 sept. 1838). —Molto meno può adoperarsi una pianeta, in cui sieno tutti i colori, senza che alcuno predomini. Tale pianeta non può valere per nessun colore (1). La S. C. de' Riti ha pur

(1) Presso lo Scavini (P.IV, n. 382) è citato un decr. della S. C. dei Riti con data de' 23 maggio 1846, in cui si prescrive: " Si ob Ecclesiae paupertatem paramenta distincta haberi nequeant, recurrendum Episcopo pro facultate utendi planetis plurium colorum „ — Il detto decreto però non si trova nella raccolta Gardelliniana: il che dà molto a sospettare contro la sua autenticità.—Può darsi che siesi confuso con quest' altro del 19 dicembre 1829 che riguarda un postulato del Vescovo di Vicenza. Questi si lamentava della *confusione dei colori nei sacri paramenti* introdotta nella sua Diocesi, e la S.C. rescrisse: " Serventur omnino Rubricæ Generales, facta tamen potestate Episcopo indulgendi ut in ecclesiis pauperibus permittat illis uti, donec consumentur. „—Or questo decreto conferma la regola generale che proscrive le pianete, in cui si confondono più colori.

Ma se la chiesa è sì misera da non potersi provvedere degli arredi di ciascun colore?— Stentiamo a credere tanta miseria, massime in quelle Chiese in cui ogni zelo si spende in far feste clamorose e profondere ingenti somme per le musiche egli spari. Ma laddove sia vera

condannato l'uso del color giallo, ed ha permesso che i soli arredi intessuti con oro possano adoperarsi per tutti i colori tranne il violaceo e il nero; e però non solo rescrisse il dì 28 aprile 1866: « Tolerandam esse locorum consuetudinem relate tantum ad paramenta ex auro contexta, » ma il dì 5 dicembre 1868, al dubbio: « Color flavus tum sericus, tum ex auro contextus, potestne adhiberi pro albo, viridi, rubro ac violaceo, præsertim in ecclesiis pauperibus, paramenta singulorum colorum a Rubrica praescriptorum facere non valentibus? »—assolutamente definì: « Quoad paramenta coloris flavi, negative; quoad paramenta ex auro contexta, affirmative, excluso tamen colore violaceo » (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 578, e Vol. II, p. 118).

Al terzo.—Fabrizio falsamente giudica credendosi lecito di celebrare ogni giorno con una sola pianeta variopinta. Egli non può essere esente di colpa, almeno veniale, se pur non venga scusato perchè non può provvedersi di altra pianeta, e giuste ragioni l'inducono a celebrare in quella cappella.

PROPOSTA DEL 9° CASO MORALE.

Il prete Pafnuzio italiano, desiderando rendersi utile alla patria, accetta l'uffizio di sindaco del suo Comune. Col giuramento poi, al quale è chiamato, di osservar le leggi d'Italia e fedeltà al suo Principe, egli, nel sottoscriverne la formola, intende obbligarsi solo alle leggi giuste, giacchè le ingiuste non meritano il nome di leggi, e di non mai congiurare contro il Sovrano.

Si chiede:

1° Possono esercitarsi lecitamente gli offici amministrativi in Italia?

2° Possono anche i preti esercitarli?

3° Può farsi restrizione mentale nel giuramento?

4° Che deve dirsi della condotta di Pafnuzio?

PROPOSTA DEL 9° CASO LITURGICO.

Tiburzio sacerdote, col pretesto di povertà, si serve pel S. Sacrifizio di candele di cera adulterata con sego ed altre sostanze, e di costo assai tenue.

Però in taluni giorni dell'anno, come pure quando nella sua cappella vanno a celebrare certi sacerdoti suoi amici, invece di due candele, ne accende un maggior numero.

Si chiede:

1° Come dev'essere la cera pel S. Sacrifizio?

2° Quante candele devono accendersi nelle messe piane e quante nelle solenni?

3° Che deve dirsi della condotta di Tiburzio?

---

ed assoluta povertà, non sarebbe meglio provvedersi di arredi di un sol colore ed avvalersene, per la necessità, pure nei giorni di color diverso? Almeno quelli più acconciamente potranno servire quando il lor colore viene prescritto dalla rubrica; e non saranno inutili laddove si possa appresso fare acquisti di arredi degli altri colori.

DELLA ODIERNA SCARSEZZA
DELLE
VOCAZIONI ECCLESIASTICHE.

Avendo già pubblicata una intera dissertazione intorno a questo interessante argomento, di parecchie altre daremo solo un sunto, dolenti di non poterle pubblicare nè tutte, nè interamente, stante la ristrettezza del nostro Periodico.

Sani Enrico Can. Parr. in Bagnocavallo — 1. Premette una nozione accurata e profonda sulla vocazione, la quale può definirsi: « una inclinazione o piega della volontà verso uno stato, consigliato da N. Signore per un fine soprannaturale. »—Questa perciò dipende in parte da Dio che con la grazia attuale diffonde nella mente un lume, per cui essa conosce le bellezze e i pregi soprannaturali di uno stato, e in parte dall'uomo che, allettato dai detti pregi, spontaneamente si piega verso di quello stato, amandolo e desiderandolo con maggiore o minore intensità.

Distingue la vocazione, in quanto agli effetti, in perfetta ed imperfetta. La prima che può dirsi pure *elezione*, si verifica quando la persona corrisponde alla chiamata con abbracciar quello stato di vita. La seconda, quando per incorrispondenza nel soggetto, non si ottiene lo scopo.—In quanto alla forza, la distingue in efficace *ab intrinseco* ed in efficace *ab extrinseco*, secondo che la chiamata è atta a trionfare o pur no della volontà, senza però violare il costei libero arbitrio.

2. Assegna poi le condizioni, da cui dipende la vocazione, le quali si restringono tutte alle disposizioni del soggetto; e ciò sia che si parli della vocazione perfetta e sia che della imperfetta; giacchè non si può supporre che d'ordinario Dio conceda la grazia eccellente e straordinaria della vocazione a chi prevede che la disprezzerà. E da queste disposizion

puossi desumere pur la durata della vocazione, la quale può cessare o rivivere secondo che cessano o rivivono le disposizioni.

3. Sviluppata ampiamente questa teorica, discende ad esaminare le cause della spaventevole deficienza odierna delle sacre vocazioni. E tutte queste cause le riduce a quelle cose che in un giovane impediscono l'amore, la compiacenza ed il gusto pei beni soprannaturali e spirituali, per cui solamente può desiderarsi lo stato ecclesiastico. Queste cose sono: 1° la passione verso le persone dell'altro sesso—2° la corruzione dei costumi — 3° la vanità del vestire — 4° la dissipazione ed allegria mondana — 5° l'amicizia e compagnia frequente coi secolari — 6° la tiepidezza nelle pratiche di pietà—7° il poco amore allo studio—8° il pensiero della inevitabile coscrizione—9° il manco di libri, d'istruzione e di mezzi pel sostentamento — 10° le massime irreligiose e il disprezzo per lo stato ecclesiastico—11° un'indole perversa ed insensibile alle emozioni della pietà—Le quali cose tutte, essendo sformatamente cresciute e moltiplicate nei tempi odierni, rendono assai rare le vocazioni ecclesiastiche.

4. Passa poi ad esporre quello che può e deve fare il clero per ovviare a tanto danno. E dichiarato ciò che generalmente può compiere verso di tutti, allontanandoli dalle occasioni nocive e spingendoli alle pratiche salutari della religione, parla in particolare dei parroci, dei rettori di seminarii e degli altri sacerdoti.

I parrochi raccolgano intorno a sè i fanciulli e giovinetti nei dì festivi e li confortino con saggi ammonimenti, e con dolcezza ed affabilità li educhino a religione ed a pietà, adescandoli pure con iscelti premi. Fondino oratorii e pie unioni per questo fine, che saranno sempre una benedizione di Dio nelle parrocchie; e laddove trovano figliuoli disposti alla vocazione, li aiutino con ogni mezzo.

I rettori e direttori di seminari sieno diligenti a dare ai loro alunni una educazione profondamente ecclesiastica e pia, incoraggiandoli alla sacra milizia, non esagerandone le esigenze, i pericoli e le difficoltà. Badino soprattutto ad espellerne i giovani contaminati e guasti, che potrebbero corrompere gli altri, e a non affidarli alla vigilanza di prefetti, i quali non sieno maturi per zelo e virtù.

Gli altri sacerdoti procurino di coadiuvare il parroco in opera di tanto momento, e facciano da sè quando i parroci sono indolenti. Almeno aprano scuole per l'avviamento dei giovani allo stato ecclesiastico: in queste potranno operare immenso bene.

5. Ma il Clero è obbligato a far tanto? È strettamente obbligato, per obbligo impostogli da G. C. — Il quale, avendogli comandato (Matth, 28, 19) di ammaestrare le genti tutte di ogni luogo e tempo, implicitamente gli comandò pure di perpetuare sè stesso. Quest'obbligo risiede principalmente nei supremi Pastori, cioè nel Sommo Pontefice e nei Vescovi; ma il clero minore non ne va esente. Anzi esso che sta in maggior contatto col popolo, può e deve più efficacemente adoperarsi perchè non manchino giovani pel Santuario. Il qual dovere è più grave nei tempi presenti, in cui si sperimenta penuria sì grande di sacri ministri.

E qui deplora altamente come, pur in tanta scarsezza di sacerdoti, se ne ritrovano molti (e sono forse i più) cui può appropriarsi il lamento dell'Apostolo: *Multi infirmi et imbecilles et dormiunt multi!*— « Quanti perduti soltanto dietro i traffici e i temporali interessi! Quanti occupati solo nelle frasche della letteratura! Quanti beati di pingui benefizi e dell'onore di qualche posto altolocato lasciano che il mondo vada a rompicollo e le anime corrano all'inferno, ed intanto riempiono il ventre, e satollano di dignità e cariche la superbia! Quanti marciscono nell'ozio, ripugnanti ad ogni fatica dello studio, del confessare, del predicare, del catechizzare. Quanti parrochi zelanti veggono intorno a sè un clero che comparisce in Chiesa solo quando vi è da cantar il notturno e da fare un trasporto al cimitero; del resto or in una casa or in un'altra, o nella bottega, o nel caffè, o nel club!..... »

6. Alla domanda—se può consigliarsi che si avviino al Santuario i meno forniti d'ingegno e i non chiaramente vocati—in quanto ai primi risponde che sì: mentre, quantunque non sieno atti a ministeri più sublimi, possono però (purchè non isforniti della necessaria scienza) operar molto bene se avran zelo e virtù. In quanto poi ai non chiaramente vocati, vuolsi vedere da che deriva il dubbio. Se da mali abiti che non abbiano saputo ancor vincere, purchè sia in essi una inclinazione allo stato ecclesiastico per fine soprannaturale, si può o pur no consigliar loro questo stato, secondochè porgono o pur no speranza di una *piena* emendazione. Se da incostanza di volontà, fa d'uopo esercitarsi nelle opere buone e chiedere lumi a Dio e dopo uno spazio conveniente di tempo, se quel dubbio non si depone, *ma ci siano gli altri requisiti*, si potrà spronare al Santuario, secondo il detto: « Si non es vocatus, fac ut voceris. » Se poi da manco d'inclinazione a questo stato, dopo avere inutilmente sperimentati i mezzi più acconci a conoscere la divina volontà, ove nondimeno continua quest'alienazione da siffatto stato, ciò sarà chiaro indizio che Iddio nol vuole per esso, e fa d'uopo di non ve lo incitare, mentre: « Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron. »

—

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Chi risponde delle irregolarità delle liquidazioni? Quando i pesi per le soppressioni rimangono aboliti?—Se la liquidazione dei beni degli enti soppressi sia stata fatta meno regolarmente, le controversie che ne possono insorgere rispetto ai terzi, debbono promuoversi contro il Demanio, che operò la liquidazione, non contro il Fondo pel culto, che vi fu estraneo.--Il Fondo pel culto deve rispondere dell' adempimento dei pesi gravanti la *rendita* a tal uopo assegnatagli dal Demanio che prese i beni dell' ente soppresso.

Quando i pesi costituiscono lo scopo della fondazione (come le opere di culto in una cappellania) soppressa la fondazione, vengono a cessare anco i pesi.... Quindi, se chi avea l' amministrazione di quella fondazione ha continuato dopo la soppressione ad erogare delle somme per l'adempimento dei pesi, non ha diritto a rimborso..... Tanto meno poi se egli abbia erogate somme eccedenti le rendite del fondo originariamente assegnato (Cassaz. di Roma, 20 magg. 1879— Finanze contro Romiti—*Boll. del Contenz.* An. III, p. 272).

Solve et repete sulla tassa di manomorta. — Il principio del *Solve et repete* stabilito dall' art. 135 della legge di registro è pure applicabile in tema di tassa di manomorta (Cassaz. di Roma, 26 apr. 1879—Possidenti di Zolfo contro Finanze— *Boll. del Contenz.*, An. III, pag, 274).

Competenze sul giudizio di ricchezza mobile. — È giudizio di estimazione, affidato alle commissioni amministrative, e perciò sottratto all'esame dell'autorità giudiziaria, se l' ufficio di Provicario generale vescovile sia produttivo di reddito imponibile della tassa di ricchezza mobile — Stabilita così la esistenza del reddito, resta precluso l' adito a deferire all' autorità giudiziaria la controversia sulla ripetizione dell'indebito pagamento della imposta (Cassaz. di Roma, 22 marzo 1879—Finanze contro Zanchi—*Boll. del Contenz.* An. III. pag. 275).

La ricchezza mobile e il piatto Cardinalizio. — L' assegno corrisposto dalla S. Sede ai Cardinali, detto *piatto Cardinalizio*, è esente dall' imposta, in virtù della legge 13 maggio 1871 (Roma Commis. centr. in materia d' imposte, 29 mar. 1879 — *Boll. del Contenz.* An. III, pag. 284).

Legato per sè stante e soppresso — Non trattasi di semplice legato di messe, sì bene di una fondazione per sè stante con carattere di perpetuità per oggetto di culto, indipendente dalla volontà dell' erede, e quindi soppressa dall' art. 1, num. 6 della legge 15 agosto 1867, se il testatore, dopo d' avere istituito il legato d' una messa quotidiana in perpetuo, designando la chiesa di un convento in cui la messa dovevasi celebrare, affine di assicurare la celebrazione, dispose di assegnare una somma, distaccandola dal suo patrimonio, che dovea essere impiegata in compra di beni stabili e di annue rendite sicure con separata e indipendente amministrazione (Cassaz. di Roma, 19 febbr 1879—Finanze contro Fontana d' Ajola—*Boll. del Contenz.* An. III, pag. 279).

Detrazioni per la tassa del 30 per cento. — All' effetto dell' applicazione della tassa del 30 per cento, imposta sul patrimonio ecclesiastico dall' art. 18 della legge 15 agosto 1867, non devono detrarsi i pesi proprii e connaturali alla costituzione dell' ente, ma sì quelli che sono estranei e non connaturali alla medesima ed imposti a favore di terze persone fisiche e morali contro la costituzione stessa.—Sono quindi detraibili, per l' applicazione di detta tassa sul patrimonio di un Seminario, le somme che esso debba, in virtù di particolari fondazioni e non per la sua costituzione, destinare al mantenimento di posti gratuiti a favore di chierici di determinate famiglie o località (Cassaz. di Roma, 3 mar. 1879—Finanze contro Semin. di Belluno—*Boll. del Contenz.* An. III, pag. 278).

Azione di riversibilità prescritta. — Il privato non ha azione per domandare la soppressione di un ente che il Demanio ritiene come conservato per far valere il diritto di riversibilità stipulato nelle tavole di fondazione, quando non ha sperimentato, nel quinquennio dalla pubblicazione della legge 15 agosto 1867, l' azione di riversibilità contro il Demanio (Corte di Cassaz. di Roma, 14 mag. 1879—Opera Pia Pertossi contro Reina e Demanio—*Boll. del Contenz. Catt.* Vol. III, pag. 263).

—

BIBLIOGRAFIA

BARRETTA ALFONSO— Sinossi Biblica, tradotta in italiano sulla seconda edizione latina, di Mons. Alfonso Maria Barretta Can.° Teol.° e Protonotario Apostolico, già Vicario Generale della Diocesi di Avellino.— Voll. IV di pagine 515, 442, 735, 448 — Mondovì presso Giuseppe Bianco Tip. Vesc.

Lo studio della Sacra Scrittura, interessante quant' altro mai, riesce senza dubbio il più

difficile di tutti.—È la parola misteriosa di Dio, in cui si nascondono molteplici sensi, scritta con divina ispirazione in occasioni diverse, da uomini per indole e per educazione diversi. Oltre a ciò, essendo una collezione di libri ben numerosa, richiede sforzi non ordinarii di memoria per ritenersi ciò che in essi va contenuto.

Un servigio sommamente utile ha perciò reso alle sacre discipline il chiarissimo Mons. Barretta, con facilitare siffatti studi per mezzo della riputatissima sua Sinossi; la quale pubblicata già in due edizioni nel testo latino, e commendata altamente dalla buona stampa, or viene a luce tradotta in italiano. — Egli riduce a compendio i libri ispirati, coordinando a parte ciascuna materia, ed illustrandola di preziosi comenti, Considera sotto quadruplice aspetto l' uno e l' altro Testamento istorico, legale, sapienziale e profetico; e ad ognuno riferisce tutti i libri che lo riguardano. La parte *storica* è una narrazione compendiosa sì, ma completa degli avvenimenti scritturali, così per riguardo ai fatti, come per rispetto alla cronologia, ch' egli rannoda con erudite dissertazioni dove viene interrotta nel Sacro Testo. La *legale* raccoglie in un sol codice politico e sacro le leggi sparsamente sancite in quei santi Volumi, massime nel Pentateuco. La *sapienziale* e la *profetica* comprendono i libri più difficili, e ciascun libro va esposto con metodo distinto, ma adattatissimo a facilitarne la conoscenza e la memoria.

La chiarezza e proprietà del dettato, la erudizione sobria e sicura, la scrupolosa esattezza nel compendiare il Sacro Testo, la somma dottrina e perizia sui sacri interpreti per la scelta delle opinioni esegetiche, sono doti che accrescono il pregio di quest' opera; che noi vorremmo vedere nelle mani di tutti gli ecclesiastici, segnatamente di coloro che si applicano nei Seminari agli studi sacri.

Il Vecchio Testamento è contenuto nei quattro volumi annunziati, che trovansi vendibili presso l' editor Tipografo Giuseppe Bianco in Mondovì per L. 12 franco di posta. Il Nuovo Testamento sarà pubblicato al più presto.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1879)

Nomina Pontificia — Il S. Padre si è degnato nominare Mons. Vannutelli, già sostituto della Segreteria di Stato sotto l'E.mo Simeoni, Delegato Apostolico a Costantinopoli, in luogo di Mons. Grasselli attuale Delegato, che sarà chiamato ad un importante ufficio in Roma.

I. ven. Vincenzo M. Morelli, Gius. Bartolomeo Menochio e Gerardo Maiella — Con decr. della S. C. de' Riti del 19 dicembre 1878 vien confermata la sentenza del giudice delegato *de cultu nunquam praestito* al ven. Vincenzo M. Morelli. — Con altro decr. del 5.luglio ult.vien dichiarato costare della validità e importanza del processo fattosi a Roma per autorità Apostolica sulla fama di santità della vita, virtù e miracoli in genere del ven. Giuseppe Bartolomeo Menochio. — Con decr. del 21 luglio è stata approvata la validità dei Processi Apostol. formati in Oria, Benevento e Malines sopra tre miracoli operati da Dio ad intercessione del Ven. Fr. Gerardo Maiella laico professo della Congr. del SS. Red.

Nuova Prefettura Apostolica — Con decreto del 28 aprile 1879, approvato dal S. P. Leone XIII ai 7 di maggio, la S. C. di Propaganda eresse in Prefettura Apostolica il territorio dell' Africa australe, generalmente designato col nome di Cimebasia, e ne affidò la cura alla Congreg. dello Spirito S. e del S. Cuore di Maria. Il P. Schwindenhammer, superiore generale di questa Congregazione, è stato incaricato dalla S. Sede di reggere la novella missione col titolo di Prefetto Apostolico.

Il V Congresso Cattolico Italiano—Il quinto Congresso Cattolico Italiano si tenne a Modena dal dì 21 al 24 ottobre. Riuscì splendido, pratico, numeroso. Assistevano oltre 500 persone e tra questi molti Vescovi, sacerdoti e personaggi illustri. Non pochi altri si fecero rappresentare e moltissimi mandarono per telegramma le loro adesioni e i lor saluti. La presidenza onoraria fu data all' Arcivescovo di Modena, Mons. Guidelli dei conti Guidi: la effettiva, al Duca Salviati di Roma. Discorsi applauditissimi lessero e recitarono valenti oratori, fra cui il Barone d' Ondes Reggio, il Prof. Pietro Balan, il P. Zocchi gesuita. Furono prese molte e interessanti risoluzioni intorno alla diffusione della stampa cattolica, alla libertà d' insegnamento, alle società operaie, all' opera de' Congressi ed altre cose di rilevanza. Il S. Padre avea mandato un magnifico Breve, pel quale fu votata una nobile e affettuosissima risposta, e fu raccolta la somma di L. 5813,50 per l' obolo di S. Pietro. L' Assemblea si sciolse dopo essersi consacrata l' opera dei Congressi al SS. Cuore di Gesù.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

Il dì 26 u. s. due drappelli di ecclesiastici e secolari, rappresentanti le Diocesi di Tolosa e di Poitiers, furono ricevuti dal S. Padre. Aveano accompagnato i loro E.mi Arcivescovi, venuti in Roma per ricevere il Cappello cardinalizio. Ad un affettuoso indirizzo il S. Padre rispose con un nobile discorso in lingua francese. — Il S. P. ha mandato generosi sussidii a vari Seminari, Monasteri e Chiese povere ; ha largito L. 8,000 per le cucine economiche di Roma ; ha spedito dieci sacchi di riso e legumi pei poveri di Perugia — Il prof. D. Ernesto Fontana, oblato di S. Carlo, è stato chiamato dal S. Padre ad assumere la direzione del nuovo Seminario di Roma per gli alunni di Teologia, che saranno scelti dai Vescovi di varie Diocesi dell'alta Italia — Il S. Padre ha nominato il R.mo Mons. Luigi Nicora Direttore della *Scuola Cattolica* a suo Cameriere d'onore in abito paonazzo. — Il chiariss. prof. D. Pietro Balan, l'illustre storico d'Italia, è stato scelto all'ufficio di sotto archivista della S. Sede. Dirigerà in Roma un nuovo giornale col titolo: *L'aurora*. — I negozianti e molti artisti di Padova han convenuto di osservare esattamente il riposo festivo con tener chiusi i negozi. In altre città d'Italia si cerca fare lo stesso. — Una maomettana di Tripoli fu battezzata solennemente a Barra presso Napoli il 20 u. s. da Mons. Frungillo Vesc. di Callipoli i. p. i. — Nelle scuole del Liceo Arcivescovile di Napoli si è dato cominciamento al corso di dritto per gli ecclesiastici che desiderano venir promossi ai gradi dottorali *in utroque iure*. Possono profittarne anche quei delle provincie meridionali, purchè forniti di attestati dei propri Vescovi sulla loro condotta e sulla idoneità per tali studi. — Il dì 19 u. s. fu consacrato solennemente il Duomo di Corneto, ristaurato con molto splendore. — Il 15 feste straordinarie furono celebrate nel restaurato Santuario di Cussiano presso Fossano per la inaugurazione della nuova facciata, sormontata da una statua marmorea di Maria SS. Intervennero tre Arcivescovi ed undici Vescovi — L'Arcivescovo di Palermo e quelli di Lanciano e di Reggio Calabria han ricevuto l'*Exequatur*. — Altri tre missionarii del Seminario delle missioni estere di Milano sono partiti per le Indie. — Mons. Giampaolo, degnissimo Vesc. di Larino, ha fatto due Pastorali: una di adesione all'Enciclica *Aeterni Patris*, in occasione della riapertura del suo Seminario, un'altra per la festa straordinaria del 25. anniversario della definizione del dogma della Immacolata. Molti altri Vescovi han fatto lo stesso. — È morto mons. Izzo Vescovo d'Isernia e Venafro. — Gli avanzi del fu Mons. Teta Vesc. di Oppido, da Napoli dove morì, furono con gran pompa trasferiti nella sua Diocesi.

Straordinarie e terribili inondazioni han desolato la Spagna, e segnatamente la provincia di Murcia. Moltissime vittime umane. Le perdite si fanno ascendere a circa 100 milioni. I Vescovi e il Clero han dato esempi amplissimi di abnegazione e di carità. Il S. Padre ha mandato L. 6,000. — Sul lago di Tegernsé e nelle Alpi Bavaresi si è celebrato il nono centenario della invenzione dell'arte di pingere i vetri delle Chiese, dovuta ai monaci benedettini di quella città. — I Gesuiti hanno aperte scuole nel Cairo per l'insegnamento classico. Sono ivi le prime scuole per tali studi. — Il Duca di Norfolk ha erogato 10 mila lire sterl. per l'apertura di parecchie scuole cattoliche a S. Wilfrid (Inghilterra). Anche una Chiesa sarà costruita a spese del piissimo Duca. — Devoti e numerosi pellegrinaggi si son fatti in Ispagna a Monserrato, alla Madonna in Aranzazas in Guipuzcoa e a N. D. de Canino. — Nella Cattedrale di Nantes (Francia) si è eretto uno splendido monumento alla memoria del generale Lamoriciére. L'inaugurazione si celebrò il 29 u. s. fra una calca immensa di popolo accorso da tutti i luoghi. Mons. Freppel Vesc. di Angers disse una eloquentissima orazione. — In Inghilterra sir Orazio Nelson, discendente dall'Ammiraglio di questo nome, abiurò testè l'anglicanismo. — La stampa cattolica in Ispagna ha eccitato i fedeli con calorosi appelli a celebrare splendidamente il 25 anniversario del dogma della Immacolata. — L'Irlanda è minacciata dalla fame. Quei vescovi han chiesto al Governo che s'intraprendessero opere pubbliche per dar pane e lavoro ai miserabili — Mons. Foerster Principe-Vescovo di Breslavia, esule ancora, ha celebrato il suo giubileo episcopale. L'imperatrice Augusta di Prussia gli ha inviato coi suoi augurii un magnifico quadro rappresentante l'*Ecce Homo*. — La fame continua ad infierire nel Tonkino meridionale. Gran numero di gentili si convertono. Se si avessero sussidi, moltissimi altri si potrebbero battezzare. — Le porte della vastissima Patagonia sono state aperte ai Missionarii Salesiani. Questi dopo lungo e disastroso viaggio di molti mesi, han potuto penetrare fra quei popoli selvaggi e crudeli e battezzarne buon numero.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. **Matrimonii** — 26 Lugl. 1879 — Il barone Pietro B. francese, indotto dalle insistenze e dalle promesse di pingue eredità (di che aveva egli bisogno per rifarsi di molti debiti) fattigli dalla zia Eulalia, e dalla ricca dote di Giulia C., consentì a malincuore di contrarre matrimonio con questa, benchè avesse fatti con altra gli sponsali. -- Il matrimonio fu infausto : dopo averne avuto un fanciullo che poco appresso morì, discordie accanitissime mossero il B. a chiedere ai tribunali la separazione dei beni e del toro ; e, morta la zia, alla quale egli successe nei beni, volendo una buona volta finirla del tutto, si trasferì in Isvizzera, per ottenere da quei tribunali l' annullamento del matrimonio, il che non consentivano le leggi patrie. Ottenne la sentenza desiderata: ma rimanendo ancora il vincolo sacramentale, credè rivolgersi alla S. Sede per conseguire la sentenza di perfetta dissoluzione.

La causa fu agitata il dì 26 luglio 1879. — Il difensore del B. mise in mostra la profonda e costante avversione di lui pel detto matrimonio, e si adoperò a provare come a questo egli fu indotto dal grave timore di vedersi diseredato, che viene equiparato dai canonisti al timore della morte, timore gravissimo *cadens in virum constantem* e sufficiente a rendere nullo il matrimonio (Sanchez *de Matrim.* C. 4, disp. 5). Nè faceva ostacolo, secondo lui, la susseguente consumazione ; mentre è certo che, dopo il Tridentino, il matrimonio contratto *ex vi vel metu* non si convalida se non con la rinnovazione del consenso, secondo la forma prescritta dal Concilio medesimo (S. C. C. *Parisien, Matrimonii,* 24 iun. et 27 aug. 1864).

Ma gli avvocati del vincolo e della moglie di B. faceano considerare: 1.° Che l' asserita avversione dai testi risultava non costante, e nulla, massime nel tempo della celebrazione del matrimonio.—2.° Che il matrimonio fu contratto per avidità di ricchezze, la quale causa, non opponendosi ai tre beni sostanziali del matrimonio, non può renderlo nullo (Sanchez, *de matrim.* 16, disp. 29 — Pontius, *de matrim.* l. 1, c. 21).—3.° Che il timore incusso dalla zia, se vero fosse, non era tale da indurre nullità, cioè *cadens in virum constantem.* Per timore siffatto è necessario che il male temuto sia grave, che il timore sia forte e giusto, che chi lo incute valga e sia uso ad eseguir le minacce, che chi lo soffre sia impotente a schivare il male che lo sovrasta. Nel caso mancava la 1.ª condizione, mentre il timore del B. non era *de damno vitando,* ma *de lucro non captando,* intorno al quale non aveva alcun diritto nè *in re,* nè *ad rem* (Pontius, *de matrim.* l. 4, C. 5, n. 10). Mancavano ancora le altre condizioni, poichè la zia era donna piissima e virtuosa.—4.° Dato pure che il matrimonio fosse nullo per manco di consenso, dovrebbe ora giudicarsi valido per la susseguita coabitazione. È certo infatti che, anche dopo il Tridentino, il matrimonio nullo si convalida colla lunga abitazione e colla consumazione *maritali affectu habita,* purchè l' im-

pedimento sia noto alla parte convalidante, ignoto agli altri (Sanchez, *de matrim.* l. 4, disp. 18).

Ciò posto, al dubbio: *An constet de nullitate matrimonii in casu?* — la S. C. rispose: *Negative.*

II. **Distributionum et proventuum**—23 Agosto 1879. — L' Arciprete della Cattedrale di A. raccoglie al presente la prebenda canonicale e il benefizio curato della Cattedrale medesima, che formano la cospicua rendita di L. 3301,52; mentre l' assegno degli altri Canonici non eccede la somma di annue L. 1408,21.—Ai Canonici sembrava ingiusto che l' Arciprete, non ostante il suo pingue assegno, partecipasse agli avventizi, alle fallenze ed agli emolumenti straordinarii, ancor quando non era presente in Coro per ragione della cura. Laonde fu chiesto alla S. C.:

« I.An Archipresbytero ob curæ animarum exercitium absenti a Choro « debeatur participatio in distributionibus quotidianis, nec non in emolu- « mentis extraordinariis et adventitiis in casu? »

« II. An eidem Archipresbytero absenti ut supra debeantur fallentiae « canonicorum absentium in casu?—Et quatenus affirmative ad utrumque:»

« III. An et in qua quantitate fructuum suae praebendae Archipresbyter concurrere debeat pro distributionibus quotidianis in casu?

La S. C., dopo maturo esame, il dì 23 agosto 1879 rispose:

Ad I Affirmative, dummodo non obstet voluntas testatoris vel dantis.

Ad II Affirmative.

Ad III Affirmative pro tertia praebendae canonicalis tantum.

Si raccoglie: — a) Quando il parroco è assente dal Coro per ragione della cura, non perde nè le fallenze nè le distribuzioni. Così il Tridentino (Sess. 22, C. 3). Così pure la S. C. del Conc. (7 Apr. 1704 — 27 sept. 1656—17 iul. 1668 etc.).—b) E non solo non perde le distribuzioni ordinarie, ma neppur le straordinarie (S. C. C. *in Bituntina*, 1 iul. 1679—in Novarien, 2 oct. 1677) (1). — c) Ciò però va detto quando non osti la volontà del testatore o dell' offerente.—d) La terza parte dei frutti di ciascuna prebenda canonicale deve assegnarsi per le distribuzioni quotidiane, quand' anche l' investito abbia la cura (*de Luc.*, l. 14 p. 5 adnot. ad S. Conc. Trid., disc. 18).

III. **Praecedentiae**—23 Agosto 1879.—Due Confraternite nell' Archid. di Acerenza, una dell' Addolorata, l' altra del SS. Sacramento della terra di Anzi, per motivi di precedenza erano in lite. La Curia Arcivescovile, presso cui fu dedotta la controversia, diè ragione alla prima. Ma, portatasi la causa presso la S. C., ed essendosi conosciuto che la Confraternita del SS. Sacramento, benchè dopo la soppressione dell' autorità civile venne ripristinata, nel 1777, alquanti mesi più tardi della Confraternita dell' Addolorata; pure ritrovasi eretta fin dal 1539, mentre quest' ultima non potea mostrare una origine anteriore all' anno 1586—al dubbio: *An sententia Curiae Acheruntinae diei 27 februarii 1878 sit confirmanda vel infirmanda in casu?*—il dì 23 agosto 1879 rispose: *Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.*

Donde si raccoglie:—a) La precedenza delle Confraternite va regolata secondo la priorità di fondazione; giacchè *qui prior est in tempore, po-*

---

(1) Nei citati luoghi la S. C. parla dei Canonici giubilati. Ma, secondo l' insegnamento dei Canonisti, lo stesso corre altresì pei parrochi (V. Garcia, de Benef. p. 3. Cap. 334).

tior est in iure (S. R. C. in Nepesina, 10 mai. 1608 — in Thelesina, 19 mar. 1611 — b) Non nuoce al prefato diritto la soppressione governativa, mentre il governo civile non ha giurisdizione alcuna nelle cose ecclesiastiche.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

S. Agathae Gothorum

Confraternitas ab Immaculata Deiparae Conceptione atque ab Animabus Purgatorii nuncupata, quae canonice existit in Parochiali Ecclesia S. Nicolai loci vulgo *Luzzano* intra limites Dioeceseos S. Agathae Gothorum, quaeque eiusdem Ecclesiae condomina est, a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii declarationem humillime expetivit, nimirum:

« An Confraternitas ipsa, invito Parocho, ius habeat celebrandi Missas solemnes per annum sive pro vivis, sive pro defunctis in altari maiori Ecclesiae praedictae? »

Sacra eadem Congregatio, habita prius informatione cum voto R.mi Episcopi S. Agathae Gothorum, atque audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad relationem subscripti Secretarii, in casu exposito respondendum censuit: *Affirmative*. Atque ita respondit ac declaravit die 8 Martii 1879 (1).

D. *Card.* Bartolinius *S. R. C. Praef.*
Plac. Ralli S. R. C. Secretarius.

RECENTI DECRETI

DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz. V. p. 136 di q. Vol.)

III. Messa *(Segue)*

Sommario — 1. Sul colore delle feste degl'istrumenti della Passione. — 2. L'anniversario cos della consacrazione come della elezione del Vescovo deve commemorarsi con messa votiva — 3. Può soddisfarsi con la messa del Santo quando è vietata quella di *requiem* negli anniversarii dei defunti? — 4. Le commemorazioni delle ferie delle rogazioni debbono ommettersi nelle messe di 1. e 2. classe? — 5. Delle commemorazioni da farsi nelle messe votive *pro re gravi*. — 6. Le pianete debbono piegarsi pure nelle chiese parrocchiali? — 7. Circa le orazioni e il nome dei defunti nelle messe cantate *de requiem*. — 8. Il Vescovo può prescrivere collette anche per le feste doppie di 1. classe? — 9. Quando la messa che si canta non concorda con l'officio, devonsi aggiungere le orazioni dell'officio? — 10. Circa il canto del graduale, del tratto, della sequenza ecc. — 11. Il digiuno naturale e il tempo medio. — 12. Il sacerdote che celebra senza ministro deve dire due volte il *confiteor*? — 13. Dopo la seconda abluzione deve il sacerdote piegare il purificatoio? — 14. Del serviente nelle messe cantate senza ministri. — 15. Qual messale devono usare i sacerdoti secolari che celebrano le messe conventuali nelle Chiese dei regolari? — 16. Giaculatorie dopo la messa: *Benedetto il SS. Cuore di Gesù*. — 17. Inchini e segni di croce del Clero nelle messe e sacre funzioni — 18. Riverenze e genuflessioni. — 19. L'orazione *A cunctis* nelle messe votive di S. Giuseppe. — 20. Può celebrarsi la messa di un Beato in aliena chiesa dove corre l'officio di un altro Beato? — 21. Circa varie parole e frasi del Messale. — 22. Il celebrante come deve rendere il saluto ai sacri ministri? — 23. Il sacerdote che solennemente celebra può benedire il predicatore? — 24. Circa lo scoprimento della croce nel venerdì santo. — 25. Può celebrarsi la messa senza ministro?

1. An in Missis de Instrumentis Dominicae Passionis quae de speciali concessione celebrantur in Feriis sextis Quadragesimae, paramenta sacerdotalia debeant esse coloris rubri vel potius violacei?

Resp. 23 apr. 1875 in de Venezuela ad 2, n. 5607: — « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

2. An in Ecclesia Cathedrali celebrari debeant cum missa votiva a rubricis designata non tantum anniversari um

(1) L'originale di questo decreto si conserva presso la R.ma Curia di S. Agata dei Goti. Si noti che la Confraternita della Immacolata Concez. e Purgatorio in Luzzano è condomina della Chiesa Parrocchiale di S. Nicola, dove trovasi eretta, e però ha come il Parroco il diritto di celebrare le messe solenni nell'altare maggiore. Le Confraternite erette nelle Chiese parrocchiali, che non hanno alcun diritto di patronato su di esse, vanno in tutto soggette al parroco (S. R. C. Decr. *Urbis et Orbis*, 10 ian. 1704 V. *Mon. Eccl.* V. I. p. 460).

consecrationis sed etiam electionis Episcopi ?

Resp. ibid. ad 3. — « Affirmative, et detur decretum in una Granaten. diei 14 augusti 1858 » (1).

3. An sacerdos in anniversariis defunctorum, quae ex devotione petuntur satisfaciat celebrando missam de sancto, quando, iuxta Rubricas non possit celebrari de *requiem ?*

Resp. ibid. ad 4: — « Detur Decretum generale diei 5 augusti anni 1662 » (2).

4. An commemorationes feriarum tertiae et quartae Rogationum omitti debeant in missis primae vel secundae classis ?

Resp. ibid. ad 5: — « Affirmative diebus primae classis ; negative diebus secundae classis. »

5. An in missis votivis, quae pro re gravi celebrantur in Ecclesiis ubi una tantum cantatur missa, fieri debeant commemorationes, quae admittuntur in festis primae classis, videlicet de Dominica vel de feria maiori, vel de Sancto duplici aut semiduplici, de quibus eo die recitetur officium ?

Resp. ibid. ad 6: — « Negative, et detur decretum in una Ordinis Carmelitarum Excalceatorum Provinciae Poloniae diei 29 ianuarii 1752 ad IX » (3).

6. An pro Ecclesiis Maioribus, in quibus diebus ieiunii Diaconus et Subdiaconus servire debent in Missa cum planetis ante pectus plicatis, veniant etiam Ecclesiae parochiales ?

Resp. ibid. ad 7: — « Affirmative, ad effectum de quo in casu ».

7. In quadam Collegiata Dioeceseos Nucerinae Paganorum adest obligatio celebrandi per annum nonnulla funera quae sunt applicanda pro benefactoribus, quumque ipsa nullam habeant fixam diem, persolvuntur quando per ritum dies fas est : in his dicitur cum cantu Missa quae est de quotidianis. Quaeritur :

I Utrum in hac missa solemni dic debeant tres orationes, uti iacent in missis quotidianis sine ulla mutatione ?

II Utrum liceat vel debeat mutar secunda oratio cum illa, quae post Missa quotidianas inter diversas reperitur signata sub n. 11 vel 12 ?

III Utrum haec tantum oratio signata n. 11 vel 12 dicenda sit ?

IV Quum sermo sit de iisdem Missis quotidianis cum cantu celebrandis, estne eadem regula servanda quando funus celebratur pro uno defuncto vel una defuncta circa numerum et mutationem secundae orationis ?

V Quum dies anniversaria obitus vel depositionis alicuius defuncti, sit die privilegiata aeque ac dies 3. et 7. vel 30., potestne in Missa, quae celebratur solemniter in die anniversaria dici nomen defuncti vel defunctae uti fit in di 3. 7. et 30 ?

VI Quum fiat funus cum aliqua solemnitate, potestne in missis quotidiani dici nomen defuncti vel defunctae, quando mutatur secunda oratio ?

VII Quum celebrationem Missae solemnis praecedat frequenter recitati officii defunctorum, potestne in oratione

---

(1) Nel cit. decr. si prescrive : — 1. Che, *accedente mandato Episcopi*, la messa solenne negli anniversari sì della elezione come della consacrazione del Vescovo è precettiva nella Cattedrale e nelle Collegiate della Diocesi. — 2. Che tutti i sacerdoti e secolari e regolari, non solo nella Cattedrale e nelle Collegiate ma da per tutto nella Diocesi son tenuti a far commemorazione nelle messe lette e cantate dei predetti anniversari, non ostante qualunque contraria consuetudine. — 3. Che quando un Vescovo è trasferito da una in altra Diocesi, in quest'ultima devesi celebrare non solo l'anniversario del giorno in cui fu posto dal Sommo Pontefice al governo della detta Chiesa, ma il giorno ancora della sua primitiva consacrazione. — 4. Che in tutto l'Orbe cattolico è precettiva la commemorazione del Rom. Pontefice regnante, in tutte le messe lette e cantate nell'anniversario non solo della elezione, ma sì pure della incoronazione, non stante qualunque contraria consuetudine.

(2) Il cit. decreto vuole che tutti i sacerdo " Missalis rubricam omnino servent, ita ut Missas privatas pro defunctis, seu de Requiem, duplicibus nullatenus celebrare audeant, v praesumant. Quod si ex benefactorum prascripto missae huiusmodi celebrandae incidant in festum duplex, tunc minime transferantur in aliam diem non impeditam, ne dilatio animabus suffragia expectantibus detrimento sit, sed dicantur de festo currenti, cum applicatione Sacrificii iuxta mentem eorum benefactorum..... Et facta de praedictis SS. relatione, Sanctitas Sua annuit, et cum applicatione Sacrificii satisfieri ac benefactorum mentem impleri voluit. „

(3) Nel cit. decreto si dichiara : " In missis votivis solemnibus, quae pro re gravi, vel occursum Festi solemnis in aliam diem transferendi, etsi unica tantum cantatur missa unica tantum oratio dicenda est. „

quae dicitur in die anniversaria addi nomen defuncti vel defunctae?

Resp. 19 iun. 1875 in Nucerina Paganor., n. 5612: — « Ad I, II et III. In Missis quotidianis de requiem, quae solemniter cantantur, una tantum oratio dicenda (excepta prima die mensis et feria II) et in casum solum illa signata n. 11 vel 12, quae est pro pluribus defunctis; et dentur decreta in una Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia diei 16 Aprilis 1853 ad XXII et in una Brixien diei 12 Augusti 1854 ad XI.

« Ad IV Provisum in responsione superiori, et oratio conveniens esse debet personae aut personis pro quibus celebratur.

« Ad V, VI, et VII Orationes, in quibus littera N. non invenitur tam in Missa quam in Officio, sine nomine legendae; et dentur decreta in una Viglevanen diei 7 aprilis 1832 et in una S. Marci 1862 ».

8. Episcopus potest praecipere ut collecta pro re gravi, v. g. pro Papa recitetur etiam in duplici primae classis sub unica conclusione?

Resp. 7 aug. 1875 in Clodien ad 3, n. 5622: — « Detur Decretum in Thuden diei 7 Septembris 1816 ad XXII » (1).

9. An quando iuxta rubricas cantari potest Missa solemnis pro re gravi, si non cantatur Missa de officio, debeant in Missa solemni adiungi oratio de officio et aliae orationes praescriptae, vel una tantum dici debeat oratio? Et an idem faciendum sit quando canitur Missa solemnis de festo, quod iuxta Rubricas transferri debet? An etiam quando obtentum fuit ab aliqua Ecclesia privilegium vel canendi Missam vel omnes Missas recitandi quae non concordant cum Officio illius Ecclesiae?

Resp. ibid. ad 4: — « Quoad primam et secundam quaestionem in missis solemnibus pro re gravi, ac in illis de festo quod iuxta Rubricas transferri debet, unicam orationem esse dicendam ubi onus missae conventualis non est; quoad tertiam vero quaestionem, orationem officii diei et aliorum occurrentium in missis privatis addendas esse, et etiam in illa cum cantu, si de Festo currenti prius alia missa non celebretur, nisi aliter constet ex speciali indulto. »

10. Cum in Dioecesi Clodien mos invaluerit in missis solemnibus sive cum sive sine ministris, quae cum sonitu organi celebrantur, abstinendi a canendo graduali, tractu, sequentia, offertorio, *Benedictus* et communione: quaeritur an hic mos repugnet vel Rubricis vel Decretis S. Rituum Congregationis?

Resp. ibid. ad 7: — « Detur Decretum in una Conimbricen die 14 Aprilis 1753 ad 11 » (2).

11. An tam pro recitatione officii divini, quam pro ieiunio naturali ante Communionem praescripto, vel etiam pro abstinentia a carnibus aut lacticiniis diebus ieiunii, conformare quis possit tempore dicto medio aut iuxta proprium placitum tempori vero vel medio, ita ut aliquando uni, aliquando alteri adhaereat?

Resp. ibid. ad 9: — « Standum publicis horologiis » (3).

12. Si sacerdos celebrat sine ministro debetne bis dicere *Confiteor* ante introitum?

Resp. 4 sept. 1875 in Erien ad 1, n. 5627: « Negative. »

13. Facta in Missa digitorum ablutione post communionem debetne sacerdos plicare purificatorium, an illud expansum, seu non plicatum, imponere calici?

Resp. ibid. ad 1: — « Consulendi probati interpretes rubricarum. »

---

(1) Ecco il cit. decreto: — « Utrum oratio, præcepta a Superiore necessitatis publicæ tempore, locum habeat in diebus primae et secundae classis? — An praedicta oratio dici debeat sub distincta conclusione? — Resp.: Si oratio praecepta sit pro re gravi, dicenda erit in dup. 1 class. sub unica conclusione. Si non sit pro re gravi omittenda in dupl. 1 class.; in dupl. vero 2 class. arbitrio sacerdotis »

(2) Il cit. decr. suona così: — " An in missa conventuali cani semper debeant Gloria, Credo, totum Graduale, Offertorium, Praefatio et Pater noster? Resp.: Affirmative, iuxta praescriptum Caeremonialis Episcoporum, et amplius. „

(3) Con questa risposta concorda un' altra della S. Penitenzieria, la quale, interrogata dall' Arcivescovo di Napoli se per gli obblighi ecclesiastici si possa stare ai pubblici orologi di quella città che si vogliono regolati col tempo medio di Roma, ovvero si debba seguire il tempo vero del luogo, il dì 18 giugno 1873 rispose: " Ad primam partem Affirmative; negative ad secundam. „

14. An celebrans missam cum cantu sine ministris adhibere possit plures quam duas candelas et ministrum qui folia vertat et calicem discooperiat ipsumque mundet, vinum et aquam infundat, eumdemque calicem infra actionem palla cooperiat et discooperiat iuxta opportunitatem nec non ipsum tergat post communionem, suisque ornamentis instruet; vel celebrare debeat ut alius quilibet simplex sacerdos omnia superenunciata a semetipso peragendo et non ope ministri?

Resp. 25 sept. 1875 in Baionen ad 1, n. 5637: — « Affirmative. »

15. Quandoque in monasteriis Ordinis Cisterciensium sacerdotes extranei honoris gratia invitantur ad dicendam missam conventualem, sive cum cantu celebretur, sive absque cantu. Quaeritur an praedicti sacerdotes sic celebrantes, assistente Communitate, possint uti missali Ordinis et dicere missas Religioni concessas?

Resp. 25 sept. 1875 in Ordin. Cisterc. Congreg. Trappistarum ad 4, n. 5638 — « Affirmative, seu debere. »

16. R.mis Ordinariis Albensi et Venetiarum exquirentibus addere iaculatoriis post missam modo recitare solitis aliam, hanc nempe: *Benedetto il SS. Cuore di Gesù*, S. R. C. rescribere rata est: « non expedire novam precem iaculatoriam in honorem SS.mi Cordis Jesu iis addere, quae modo recitantur absoluto Missae sacrificio, eo vel magis quod in prece iaculatoria in honorem SS.mi Sacramenti sit quodammodo comprehensa quae addenda proponitur » — Die 17 dicembr. 1875 in Alben (Prov. Pedem. et Venetiar., n. 5648) (1).

17 — I An debeat Clerus se inclinare ad verba *Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth* hymni *Te Deum* nec non in benedictione Palmarum iuxta morem qui praevalet in quibusdam locis, uti praescribitur ad missam?

II An debeat pariter inclinare caput ad doxologiam *Patrem immensae maiestatis* quae occurrit in eodem hymno *Te Deum*?

III An se signare debeat Clerus ad verba « Benedictus qui venit in nomine Domini » in dicta benedictione Palmarum sicut et in missa?

Resp. 16 mar. 1876 in S. Germani, n. 5655: — « Servetur Rubrica Missalis et Breviarii Romani. »

18. I An in functionibus funebribus celebrans accedendo ad altare, et dum redit in sacristiam reverentiam facere debeat Choro?

II An quando celebrans genuflectit ad *Incarnatus est* et ad *Verbum caro factum est* in ultimo Evangelio, Clerus qui tunc non sedet debeat genuflectere?

III An quando decantatur *Credo* in missa solemni, quo tempore Clerus sedet, debeant ad versum *Et incarnatus est* genuflectere cum Clero inferiori etiam Canonici, qui in supremo stallo sedent vel ipsis solis sedentibus, debeant detegere caput et profunde inclinare?

Resp. 27 maii 1876 in Sebenicen, n. 5763: — « Ad I et II Affirmative — Ad III Servetur praescriptum in Caeremoniali Episcoporum lib. II cap. 8 » (1).

19. Quum iam in oratione *A cunctis* nomen S. Joseph exprimendum sit de praecepto, quaeritur utrum in missis votivis in honorem S. Joseph celebrandis, tempore quo haec oratio tertio loco dicenda veniet, orationi praefatae substituenda sit oratio *Concede*, quae primo loco ponitur inter orationes diversas, uti alias declaratum fuit?

Resp. 1 iun. 1876 in Ruremunden, n. 5664 ad 3: — « Recitandam esse orationem *A cunctis*, omisso nomine S. Joseph »

20. Quum iuxta Decreta, qui habet

---

(1) Chiesta la S. C.: " An possint praecipi aut saltem permitti aliquae preces recitandae ad altare post missam non depositis sacris vestibus: obstare videtur Decretum in Conversanen diei 31 aug. 1669? " — il dì 31 agosto 1867 rispose: " Affirmative, dummodo preces dicantur assentiente Ordinario. „

(2) Il Cerem. de'Vesc. nel luogo cit. ha quanto segue: — " Episcopus statim incensatus post Evangelium... incipit cantando... *Credo in unum Deum.* Quod cum suis ministris submissa voce prosequitur: pariter et Diaconus et Subdiaconus apud altare et Canonici inter se dicunt et ad versiculum *Et incarnatus est* Episcopus genuflectit, et pariter omnes de Choro genuflectunt. Quo finito sedet Episcopus cum mitra et omnes etiam sedent: et cum praedictus versiculus cantatur a Choro, pariter Canonici sedentes capite detecto, et Episcopus cum mitra profunde inclinant caput versus altare; alii genuflectunt, donec perficiatur dictus versiculus. »

officium de Beato nequeat celebrare de Beato in aliena Ecclesia, cui eadem missa concessa non sit et aliis decretis missa de Beato certis Ecclesiis et personis indulta, ab exteris confluentibus, quibus concessa non est, celebrari haud queat; quaeritur num habens officium de Beato et vel causa itineris vel peregrinationis, vel alia qualibet de causa celebrat in aliena ecclesia, ubi fit de alio Beato, missam dicere valeat vel respondentem officio proprio vel iuxta officium Ecclesiae, si color conveniat cum officio celebrantis, et si color sit dissimilis iuxta Kalendarium Ecclesiae, num aliter a celebratione se abstinere necesse sit?

Resp. 17 iul. 1876 in Sanctim. Ord. S. Bened. Congr. Cassin. ad 4, n. 5672. — « Detur resolutio in una Venetiarum diei 11 iunii 1701 ad 3 » (1).

21. — I In ultimo tractus versu festi Annunt. B. M. V. die 25 mart. legitur: *Adducentur in laetitia et exultatione: adducentur in templum regis.* Quum hic tractus idem sit cum tractu ex missa *Dilexisti* de comm. Virginis, videtur legendum *Afferentur in laetitia etc.*

II Feria VI post Domin. Passionis in secreta Missae Septem Dolorum B. M. V. non videtur legendum: *Suae suorumque sub cruce sanctorum consortium multiplicato piissimo interventu;* sed potius: *suo suorumque etc.*

III In ordine missae post *Lavabo*, in oratione: *Suscipe Sancta Trinitas* plures recentiores Rubricistae graves dicunt, loco *in honorem B. M. semper V.* esse legendum: *in honore B. M. semper V.* estne horum sententia sequenda et correctio hoc in loco Missalis facienda?

IV In Festo Dedicationis Basilicae SS. Salvatoris die 9 nov. nonne est apponenda Rubrica: *Et dicitur Credo*, uti in festo Dedicationis Basilicae SS. Apost. Petri et Pauli die 18 Novembris?

V Inter benedictiones diversas quae in Missali inveniuntur, *Benedictio loci* concluditur: *nunc et in omnia saecula saeculorum*, dum in Rituali a S. R. C. approbato conclusio sonat: nunc et semper. Quid rectius?

VI In missa S. Bonifacii Ep. et M. modo apponenda in corpore Missalis est ne pro *Lectio Libri Ecclesiastici*, substituendum: *Lectio Libri Sapientiae?*

Resp. 25 maii 1877 in Ratisbonen, n. 5694: — « Ad I Legendum: *adducentur in laetitia.*

« Ad II Legendum: *suo*

« Ad III Legendum: *in honorem.*

« Ad IV Legendum: *Et dicitur Credo.*

« Ad V Legendum: *nunc et in omnia saecula saeculorum.*

« Ad VI In missa S. Bonifacii ad Epist. legendum: *Lectio Libri Sapientiae.* »

22. An presbyter solemniter celebrans, quoties sedet, sacris ministris salutationem reddere debeat caput operiens, vel inclinationem tantum facere capite cooperto?

Resp. 1 sept. 1877 in Angren ad 7, n. 5711: — « Servetur consuetudo ».

23. An presbyter missam solemnem celebrans, concionatorem, qui post Evangelium praedicat, benedicere possit?

Resp. ibid. ad 10: « Negative » (2).

24. Quando feria VI in Parasceve detegitur Crux, rubrica Missalis praecipit pro secunda actione ut discooperiatur brachium dexterum Crucis, sed in Caeremoniali Episcoporum praescribitur ut etiam detegatur caput Crucifixi. Quaeritur an observandum sit praescriptum Caeremonialis Episcoporum?

Resp. 18 dec. 1877 in Senen ad 3, n. 5715 — « Standum est in casu Episcoporum Caeremoniali utpote clariori. »

25 An possit sacerdos missam celebrare sine ministro quotiescumque deficiat, vel non sit idoneus, neque adsit gravis necessitas celebrandi?

Resp. ibid ad 8: — « Orator consulat probatos auctores. »

—

(1) La cit. risoluzione è questa: — " Missam celebrandam esse (in Ecclesiis monialium) a confluentibus de die, et se conformare debere officio proprio, quatenus color paramentorum Ecclesiae Monialium, in qua celebratur festum, sit idem, nec disconveniat. Secus vero alibi celebrandum. „

(2) Questo decreto sembra discordare dall'altro del 1 luglio 1874 già da noi riferito a pag. 136 di q. Vol. — Ma si rifletta che per quello del 1 luglio 1874 si domandò se potea-si ritenere l'*antica consuetudine* di benedirsi dal celebrante il predicatore, e qui si chiede assolutamente se sempre ciò possa farsi. Allora la S. C. rispose affermativamente; ora risponde negativamente: e vuolsi raccogliere che dove già esiste tale antica consuetudine si può mantenere; dove non esiste non si può introdurre.

CASI MORALI E LITURGICI

SOLUZIONE DEL 9.° CASO MORALE (1).

Alberto elettore, sollecitato da Publio, perchè gli desse il voto per deputato al Parlamento italiano, chiede consiglio a Fausto ed a Galdino confessori, se gli sia lecito contentar l'amico. Il primo lo assicura che in coscienza ciò si può fare, mentre la S. Penitenzieria ha detto solo *non expedit*, non già che *non licet*. Il secondo per contrario sostiene essere ciò vietato sotto pena di censura, trattandosi di mandare legislatori nella dizione Pontificia. Non sapendo perciò Alberto a qual dei due credere, domanda:

1.° È lecito portarsi alle urne politiche in Italia?

2.° Ci è qualche censura per chi vi accorre?

3.° Come deve regolarsi nel detto caso?

Al primo. — É certo che non è mai lecito accorrere alle urne politiche per dare il suffragio a chi mostra sentimenti ostili alla Chiesa. Ciò sarebbé un cooperare ai danni della Religione; e però una grave iniquità.

Ma se si tratta di candidati favorevoli alla causa della S. Sede, e di ovviare ai mali onde oggidì è afflitta la Religione e la società? — Qui si dividono i pareri, alcuni credendo lecito ciò che ad altri sembra illecito. Esponiamo quel che a noi pare doversi stabilire in questa rilevante e difficile materia.

Deputato al parlamento, giusta i principii del diritto costituzionale, è un membro di quel consesso, in cui risiede il diritto legislativo dello Stato. Un deputato adunque appartiene al corpo dei legislatori. Intrudersi in una dizione altrui e dettarvi leggi, a vista del legittimo principe spodestato, è cosa ingiusta ed illecita; molto più poi quando il sovrano legittimo è il Pontefice Romano, al cui principato temporale va collegata la libertà della Chiesa, e però i più vitali interessi della Religione.

In un sol caso sarebbe lecito sedere in un parlamento di simil fatta; ed è quando la necessità del bene comune imperiosamente e certamente lo esigesse; affinchè siano ovviati quei mali che minacciano un grave danno alla Religione e alla società.

In tal caso il diritto privato del principe, verrebbe in collisione con le esigenze del bene comune che preponderano; e, trattandosi dello Stato ecclesiastico, il Rom. Pontefice non potrebbe non consentir che in qualunque modo si salvino gl'interessi della Chiesa e delle anime.

Ma nelle presenti circostanze questa necessità del pubblico bene esige che deputati di buona volontà tengano posto nel parlamento italiano? — Ci sono ragioni di peso a favore e contrarie.

Alcuni opinano che se buoni deputati sedessero in parlamento, le leggi inique non

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Brini Can. Raffaele di Zagarolo
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Della Penna Sac. Gaetano di Morcone
De Simone Sac. Alfonso di Arpaia
Gentiloni P. Ettore Vic. de' Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare di Bettona M. O.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Giuseppe di Riccia
Morgera Sac. Giuseppe di Casamicciola
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Rossi Sac. Gio. Battista di Lauria
Saletti Can. Luigi di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Thedioli Sac. Giuseppe di Faenza.

Al solo Caso Morale:

Falcone Dott. Francesco Sac. di Montesantangelo
Longo Prof. Benedetto Sac. di Mormanno.

Al solo Caso Liturgico:

Cappucci Sac. Vincenzo di Mirabella Eclano
Oriente Sac. Adamo di Napoli
Pasinati Can. Luigi Stanislao di Napoli
Tancredi Can. Francesco Paolo di S. Marco in Lamis

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Parr. Stavolone Raffaele di Teano; — del caso liturgico il Can. Brini Raffaele di Zagarolo.

si sancirebbero; si potrebbero abrogare le ingiuste: sarebbero tutelati i diritti dei buoni, del Rom. Pontefice e della Chiesa. E quantunque non si conseguisse una maggioranza di cattolici deputati, anche una minoranza produrrebbe i suoi buoni frutti. Potrebbe questa opportunamente servire quando manchino pochi voti perchè sieno approvate le leggi buone, o rigettate le ingiuste. Potrebbero i buoni spingere i pusillanimi ed infingardi a seguire il loro esempio. Potrebbero far sentire la loro voce in parlamento ed illuminare il paese intorno alle conseguenze delle leggi inique.

Ad altri, per contrario, sembra non solo inutile, ma dannoso lo accorrere dei buoni deputati al parlamento. La rivoluzione, dicono, non permetterà mai che molti seggi sieno occupati da cattolici: essa ha in mano il potere e se ne vale con tutti i mezzi per tale intento. Una minoranza di cattolici deputati non servirebbe che solo ad assodare il governo rivoluzionario, il quale ne ha bisogno per le continue scissure dei suoi partiti. Cesserebbe quella protesta solenne che ha fatta la Italia cattolica col non aver voluta immischiarsi coi suoi governanti. Quella sarebbe chiamata pur responsabile delle stolte leggi di questi. Potrebbesi dalla rivoluzione additare il poco numero dei deputati cattolici come prova di una conversione degl'Italiani alle nuove idee. — Potrebbe così la rivoluzione aver pretesto di giustificare il suo operato, anco a rispetto di Roma, presso le altre Nazioni.

Qui si tratta di grandi interessi della Religione e della Chiesa: il solo Capo della Chiesa perciò ha diritto di dirimere la questione. La S. Sede ha riservato a sè il giudizio, e a nessuno sarà lecito contradire.— Essa crede che nelle presenti condizioni non sia per anco espediente lo accorrere dei buoni al parlamento d' Italia; ed ecco i documenti che lo comprovano:

1.° Pio IX di s. m. nel Breve del 29 gennaio 1877, diretto *Ai diletti figli Giovanni Acquaderni Presidente ed all' intero Consiglio Superiore della Gioventù Cattolica italiana*, parlando della discordia su di questo argomento sorta tra i cattolici, dichiara: « Cum « haec auctoritas (ecclesiastica) nondum « definiverit liceat nec ne et quo pacto « praesertim pro ditione Nostra, publicis se « ingerere negotiis: probare profecto nequi- « mus illorum consilium, qui sacrae aucto- « ritatis placitum antevertentes, eam potius « praeeundam, quam sequendam existi- « mant. » — Ora chi credesse espediente e però lecito lo accorrere alle urne politiche, prima che la S. Sede abbia su di ciò emesso il suo giudizio, non seguirebbe la ecclesiastica autorità, ma le andrebbe innanzi contro il divieto del Pontefice.

2.° Lo stesso S. P. Pio IX in un solenne discorso tenuto ad una numerosa deputazione di cattolici italiani, il dì 11 ottobre 1874 disse fra le altre cose: «Tutti sanno che fra « pochi giorni quelli che andranno elettori « dovranno occuparsi della scelta dei deputati « a sedere in una grande aula. E poichè da « qualche città d' Italia ho ricevuta la doman- « da sulla liceità di sedere in quell'aula, men- « tre consiglio di pregare, rispondo alla in- « terrogazione con due osservazioni. E dico « in prima che la scelta non è libera, perchè « le passioni politiche oppongono troppo pre- « potenti ostacoli: e fossero anche liberi, re- « sterebbe un ostacolo maggiore da supe- « rarsi, quello del giuramento che ciascuno « è obbligato di prestare senza restrizione. « Questo giuramento, notate bene, dovrebbe « prestarsi in Roma, qui, nella Capitale del « Cattolicismo: qui sotto gli occhi del Vi- « cario di Cristo... per il che concludo che « non è lecito andare a sedere in quel- « l' aula. »

3.° Il programma d' azione dei cattolici italiani, pubblicato dopo il Congresso cattolico di Firenze nel 1875 ha le seguenti cose: « Fra quei mezzi che si potrebbero adoperare, ve n' è qualcuno dichiarato o proibito o non espediente dal Capo supremo della Chiesa: noi non lo useremo e rigetteremo le voci di quelli che ci consigliano altrimenti, siccome gravemente offensive della coscienza e della concordia cattolica. Laonde, essendo interdette nelle presenti circostanze le elezioni politiche, noi non vi concorreremo: all' opposto essendo dichiarate lecite le provinciali e municipali, vi piglieremo parte

senza sgomento ».—Ora questo programma fu così approvato dal S. P. Pio IX con Breve del dì 8 nov. 1875: « Profecto quidquid in « eo proposuistis adeo convenit desiderio No- « stro ut haud raro in publicis, quos habui- « mus sermonibus eadem vota significave- « rimus». E il glorioso suo successore Leone XIII con Breve del dì 3 agosto 1878 *al Duca Salviati ed altri componenti il supremo consiglio delle società cattoliche italiane* disse: « Tutto (in quel programma) certa- « mente è tale che.... si procaccia ben vo- « lentierosa e pienissima la Nostra appro- « vazione.

4.° Il medesimo S. P. Leone XIII, il dì 15 maggio 1879 diresse un Breve al Barone Taccone Gallucci in commendazione dell'opuscolo da questo pubblicato col titolo: *Il dissidio tra il liberalismo e il cattolicismo in ordine alla libertà*. Nel detto Breve sono da notarsi le seguenti parole: « Per quanto « riguarda poi le particolari disposizioni di « questa lotta, abbiamo con somma letizia « saputo che tu, come conviene a cattolico, « le hai sottoposte interamente al giudizio « di questa S. Sede, *a cui solo si appartiene* « *decidere intorno ai propri diritti* ».

5.° Finalmente la S. Penitenzieria, da molti Vescovi interrogata sulla liceità dello accorrere dei cattolici alle urne politiche, a tutti ha riposto con la seguente circolare:

« Da molte Diocesi d' Italia vengono continuamente a questo sacro tribunale interpellanze intorno alle elezioni politiche e all' esercizio di Deputato alla Camera, da esercitarsi in questa Capitale dell' Orbe cattolico. Non si è creduto di rispondere direttamente a tali interpellanze, ma di rescrivere: *Consulat Loci Ordinarium*.

« Evvi pertanto motivo a credere che alcuno venga ad interpellare la S. V. Ill. a cotesta Curia. A togliere quindi ogni equivoco, che studiosamente si va insinuando, non sarà superfluo il rammentare la massima già tante volte manifestata per mezzo di questo medesimo tribunale, che il concorso alle elezioni politiche *attentis omnibus circumstantiis, non expedit*, e che l'esercizio dell' ufficio di Deputato e Senatore in Roma non è affatto tollerato » (1).

Dagli addotti documenti chiaro apparisce: 1.° che la S. Sede ha riservato a sè il giudizio della opportunità circa lo accorrere dei cattolici alle urne politiche —2.° che nelle presenti circostanze essa crede non essere ancor tempo da ciò.—E poichè la sola ragione che potrebbe render lecito un tal concorso, è, come abbiamo dimostrato, la sua opportunità, si vuole inferire che il pigliar parte alle elezioni politiche non è ancor lecito ai cattolici.

Trattandosi di argomento di gran rilevanza, crediamo bene rispondere a talune difficoltà che si son fatte.

a) É dovere naturale che vince ogni altro dovere di legge positiva lo accorrere alla salvazione della Chiesa e della Società quando trovansi in pericolo.—Verissimo, ma la questione sta sulla opportunità di questo accorrere. Quando il Capo della Chiesa e dello Stato ha dichiarato non esserci tale opportunità, cessa del tutto quel dovere.

b) La S. Penitenzieria con dichiarazione del dì 1 dicembre 1866 (V. *Monit. Eccl.* Vol. 1, p. 544.) permise sotto certe condizioni l' officio di deputato al parlamento d'Italia, ed aggiunse che i fedeli son tenuti *pro suis viribus* ad impedire il male e promuovere il bene.—Tuttociò la S. Penitenzieria potè dichiarare nel 1866, quando Roma non era invasa dalle truppe italiane, nè il Pontefice era privato dei suoi dominii. Al presente siamo in tutt'altre circostanze che han consigliate a quel tribunale risposte diverse.

c) Eppure non vi erano allora tanti principi legittimi spodestati? e lo stesso Pontefice non avea perduto alcune provincie?—Corre differenza considerevole tra un principe spodestato secolare, e il Capo della

(1) Della detta circolare facemmo cenno a pag. 134 del Vol. 1. Alcuni han mosso dubbio sull'autenticità di questo documento. Siamo autorizzati a dichiarare che esso venne trasmesso con tutte le forme autentiche dalla S. Penitenzieria, e noi ne conserviamo un esemplare debitamente legalizzato, comunicatoci da un Vescovo che l' ebbe da quel Tribunale.

Chiesa. Il primo rimpiange i diritti della sola sua dinastia; il secondo i diritti della Chiesa e della Religione. I diritti di quello possono venire in collisione con diritti maggiori, quale sarebbe il bene temporale di tutti i suoi sudditi; i diritti di questa non possono collidersi con nessun altro, perchè son diritti di Dio. — E benchè allora il Pontefice avea perduto talune provincie, conservava tuttavia nelle rimanenti quella piena sovranità ch'è la necessaria salvaguardia della libertà della Chiesa.

d) Nondimeno la S. Penitenzieria ha risposto assolutamente *non expedit*, e questa frase non può mai equivalere al *non licet*. Siamo sempre sul terreno della opportunità, non della licitudine. — La S. Penitenzieria ha risposto che l' officio di deputato e di senatore *non è affatto tollerato*. Se non è tollerato, non è lecito. Del resto provammo come alla licitudine di accorrere alle urne si ricerca come condizione *indispensabile* la opportunità. Avendo la S. Sede negata questa, sarà lecito l' ammetterla ai cattolici?

Al secondo. — La Costituz. *Apostolicae Sedis* colpisce di scomunica specialmente riservata alla S. Sede: *Invadentes, destruentes, detinentes per se vel per alios civitates, terras, loca aut iura ad Ecclesiam Romanam pertinentia; vel usurpantes, perturbantes, retinentes supremam iurisdictionem in eis; nec non ad singula praedicta auxilium, consilium, favorem praebentes* (n. XII).

Un deputato oggidì potrebbe essere irretito di censura solo come *retinens supremam iurisdictionem* nei dominii della S. Sede, giacchè non siamo più al caso di *eseguire* la ingiusta loro invasione che già da molti anni fu compiuta; nè di ritenere le dette città e terre che non si ritengono dai deputati, ma dal Governo. — Un deputato adunque, considerato come membro del corpo legislativo, ha là divisa di un legislatore.

Incorre perciò la censura? — La Costituzione parla di coloro che ritengono la suprema giurisdizione. È vero che la potestà legislativa risiede presso i deputati; ma non tutta, nè presso ciascuno. Non tutta, mentre per l' approvazione delle leggi richiedesi il suffragio dell' altra Camera e del Re; non presso ciascuno, perchè è necessaria la maggioranza dei voti. Un deputato adunque non può dirsi nel senso rigoroso della parola un legislatore, e colui che ha la suprema autorità: egli perciò non incorre la censura.

Di questa opinione sembra pure l' autore delle Appendici al Commentario sulla Costit. *Apost. Sedis* di Avanzini, il quale condanna i deputati alla censura sol quando coi loro suffragi sono causa di ritenere giurisdizione nello Stato Pontificio. Ecco le sue parole (App. XI): « Animadvertendum est iurisdictionem non competere Deputatis distributive sed collective. Qua de causa Deputati ex capite *retinens supremam iurisdictionem* censendi sunt excommunicati cum collatis votis et assensu in causa sunt quare supremam iurisdictionem retineant in territorio Pontificio. Deputati illi quapropter vel Senatores qui nullam partem aut contrariam hac in re habuerunt, non sunt irretiti excommunicatione lata in praesenti capite. Considerari enim non possunt neque sicut praebentes auxilium, consilium, favorem cum nihil pro invasione, usurpatione, retentione praestiterint, nihil praestent ».

Un' altra prova può desumersi dal silenzio sulla censura del Rom. Pontefice e della S. Penitenzieria. Interrogata infatti più volte la S. Sede sulla liceità di sedere in parlamento, ha risposto solo: *non expedit, non potest tolerari:* non mai ha fatto verbo di scomunica. Or se vi fosse censura, sarebbe stata quella la opportunità di ricordarla: e bastava accennar solo alla scomunica, perchè si fosse potuto dichiarare illecito quell' officio, senza bisogno di altri argomenti.

Questo però vuol dirsi del solo e nudo officio di deputato; mentre potrebbe questi venire irretito di censura per altri capi, ove cioè nell' esercizio delle sue funzioni commettesse quei reati cui va annessa la censura. — Questi potrebbero essere: se col suo suffragio concorresse a far leggi che impediscono direttamente o indirettamente l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica (Const. Apost. Sedis Cens. spec. mod. res., n. VI) — ovvero sancisse leggi contro la libertà e i di-

ritti della Chiesa (ib., n. VII) — oppure contro la giurisdizione, i beni, le rendite delle persone ecclesiastiche (ib., n. XI), o di qualunque chiesa o luogo pio (Trid. Sess. XXI, c. 11) — o finalmente avesse usurpato col suo voto la suprema giurisdizione nel dominio Pontificio, approvandone o ratificandone l'annessione o concorrendo a mantenervela (Const. Ap. Sed., ib., n. XII).

Ma che è da dire degli elettori? cadono anch'essi in censura? — Abbiamo dimostrato che un deputato, solamente come deputato, non incorre al presente in censura; molto meno adunque la incorrono i suoi elettori.— Ma se il deputato nell' esercizio della sua carica commettesse reati puniti con censura? In tal caso fa d'uopo distinguere: Se gli elettori prevedevano gl' iniqui suffragi che avrebbe dato il loro eletto, possono considerarsi come cooperanti al medesimo, e però coglieranno la censura quando dal diritto sono puniti i cooperanti. Se non li previdero in nessun conto, non possono chiamarsi cooperanti, nè cadere in censura.

Da ciò si deduce che gli elettori potranno dirsi censurati solo quando eleggono un deputato che conoscono capace di dar suffragi per impedire l' esercizio della giurisdizione ecclesiastica sia del foro interno come dell' esterno (Const. *Apost. Sed.Cens.sp.modo res.* n. VI); ovvero di cooperare alla invasione, alla detenzione dei dominii della S. Sede, od alla usurpazione della suprema giurisdizione nei medesimi (ib., n. XII). Negli altri casi non va punita la cooperazione. — Nè i detti elettori colgono la censura nell' atto di dare il voto, ma solo quando il deputato da loro eletto commette quei reati che essi di già previdero, giacchè la censura per ordinario s' incorre solo ad atto compiuto.

Dunque, perchè un elettore possa riputarsi censurato, è necessario: 1.° che il candidato si conosca persona di sentimenti avversi alla Chiesa e capace di concorrere ai suoi danni—2.° che la elezione riesca secondo il voto dato dall' elettore—3.° che il voto sia spontaneo e non estorto per violenza o per grave timore—4.° che l' eletto nell' esercizio delle sue funzioni commetta i reati in cui si punisce pure la cooperazione—5.° che l' elettore non siasi prima riconciliato con Dio; giacchè quando non esiste la colpa, neppur la pena può incogliersi.

Al terzo.—Alberto non deve credere nè a Fausto nè a Galdino. Non a Fausto, perchè il *non expedit* della S. Penitenzieria non esclude il *non licet*. Non a Galdino, giacchè non è sempre vero che sia vietato sotto censura il mandar deputati al parlamento d' Italia. — Egli perciò si conformi a quanto ha dichiarato la S. Sede, con tenersi lontano dalle urne politiche, sino a che la S. Sede medesima non giudichi essere giunto il tempo di potervi accorrere i buoni.

Soluzione del 9.° Caso Liturgico.

Quinzio sacerdote, vestito già dei sacri paramenti, mentre si accinge a celebrare in una cappella, si accorge che manca dall' altare il Crocifisso. Che fa? Piglia due assicelle che per ventura vede gettate a terra; le conforma a croce, e benedettala privatamente, se ne vale pel S. Sacrifizio.

Si chiede:

1.° Pel S. Sacrifizio basta la croce, ovvero si deve esporre il crocifisso?

2.° Come e da chi dev' essere benedetto?

3.° Qual dimensione deve avere?

4.° Che deve dirsi di Quinzio?

Al primo. — La Rubrica del Messale (Par. I, tit. 20) fa solo menzione della Croce, non già della immagine del Crocifisso, prescrivendo, « Super altare collocetur Crux inter candelabra ». È vero che il Cerèmoniale dei Vescovi parla pure del crocifisso: « Crux ipsa... cum imagine SS. Crucifixi versa ad anteriorem altaris faciem » (L. I, c. XII). Ma la S. C. de' Riti, interrogata: « An imago SS. Crucifixi in cruce posita super altari videatur necessarie adhibenda in sacrificio? », rispose: « Satis esse ut impleantur disposita per Rubricas generales Missalis cap. 20 de praeparatione altaris. Etenim Caeremoniale Episcoporum cap. 10 lib. 1 docet solummodo quo vertenda sit imago *casu quo adsit* ». (20 dec. 1659 in Aversana ad 1. ap. Gardell. n. 2018).

Nondimeno l'uso costante di tutte le Chiese

ha ritenuta la immagine del Crocifisso nella croce; onde la stessa S. C. de' Riti nel 1707 alla domanda: « An super altare in quo SS. Sacramentum expositum est, Crux de more collocari debeat » credè rispondere: « Nunquam omittendam Crucis cum imagine Crucifixi apposita collocationem » (14 maii 1707). — Del resto ogni dubbio potrà cessare dopo l' enciclica di Benedetto XIV del 16 giugno 1746 che comincia: *Accepimus a praestantium virorum*. In essa va detto: « Illud permittere nullatenus possumus quod Missae sacrificium in his altaribus celebretur quae careant imagine Crucifixi ». — Tutti i Rubricisti ammettono la necessità del crocifisso o scolpito o dipinto, e lo stesso Bened. XIV nell' opera de *Sacros. Missae Sacrif.* dimostra questa necessità soprattutto dalla generale consuetudine della Chiesa.

Al secondo. — Non ci ha precetto alcuno che obblighi a benedir le croci degli altari secondo dichiarò la S. C. dei Riti: « An cruces altarium, seu processionum sint benedicendae de praecepto? Resp. *Negative* (12 iul. 1704 ad 1). — Non per tanto è ben conveniente che si benedicano le dette croci siccome sogliono benedirsi tutte le altre suppellettili destinate al S. Sacrifizio. Una tale benedizione può farsi privatamente da qualunque semplice sacerdote, senza bisogno di delegazione o permesso, mentre la stessa S. C. (nel cit. decreto *ad* 2) interrogata: « An si (cruces altarium seu processionum) non sint benedicendae de praecepto, possit simplex sacerdos eas benedicere privatim et non solemniter? » rispose: *Affirmative*. Da ciò si ricava che le benedizioni delle croci, e delle immagini riservate al Vescovo, giusta il Rituale, sono le solenni, non le private. Privatamente ogni sacerdote può benedirle. Lo Scavini (S. IV, n. 390) cita su tal proposito un altro decreto della S. C. de' Riti che suona così: « In Rituali benedictio novae crucis ponitur inter reservatas ab Episcopis vel aliis facultatem habentibus facienda. Decreto autem 12 iulii 1704 ad 2 declaratur *cruces altarium et processionum quae non sunt benedicendae de praecepto posse benedici privatim a simplici sacerdote*: quaeritur ergo quid intelligendum sit per novas cruces, quarum benedictio est Episcopis reservata? An simplex presbyter possit benedicere cruces usui privato, v. g. ut ponantur in domibus fidelium, destinatas, et in hoc casu adhibere formulam benedictionis novae crucis a Rituali traditam? — S. R. C. 12 aug. 1844 respondit: Quoad primam partem, *intelligendas cruces coemeteriorum aliasque publice exponendas*. Ad secundam partem, *Affirmative* ».

In ordine alla formola di benedizione, il Baruffaldo (Comm. in Rit. Tit. 69) osserva che, trattandosi del crocifisso, si deve benedire come immagine, non come nuova croce, quest'ultima deve intendersi solo quando non ha veruna effigie del crocifisso.

Al terzo. — Obbligo importantissimo di un Rettor di Chiesa è quello di badare alla dimensione della croce. Non ogni croce basta al S. Sacrifizio, ma se ne ricerca una elevata, grande, che sorgendo al di sopra dei candelieri possa comodamente contemplarsi non pur dal sacerdote ma da tutto il popolo. Ecco come la vuole il Cerimoniale de' Vescovi: « In quorum (candelabrorum) medio locabitur Crux ex eodem metallo et opere, praealta, ita ut pes Crucis aequet altitudinem vicinorum candelabrorum et Crux ipsa tota candelabris superemineat cum imagine SS. Crucifixi versa ad anteriorem altaris faciem» (L. I, c. 12). Perciò la S. C. dei Riti, interrogata se bastasse una piccola croce con l' immagine del crocifisso posta sul tabernacolo del Santissimo, rispose: « Non est sufficiens, sed poni debet alia crux in medio candelabrorum » (16 iun. 1663). — Permise solo di farsene a meno, quando si ritrovi sull'altare una grande statua o immagine del Crocifisso (ibid. ad 2); — e dichiarò con decreto posteriore a quello del 1707 da noi riferito che quando rimane esposto il SS. Sacramento nel tempo del Sacrifizio, non è necessaria la croce, giudicando « supervacaneum imaginis exhibitionem ubi prototypus adoratur » (2 sept. 1741 ad 5). — Negli altri casi volle rigorosamente osservato il disposto del Cerimoniale: e perciò con decreto generale del dì 17 sett. 1822, confermato dal S. P. Pio VII, al dubbio: « An et quibus remediis removendus sit abusus collocandi parvam crucem vix visibilem vel supra Ta-

bernaculum, vel supra aliquam minorem tabulam sitam in medio altaris, loco crucis collocandae inter candelabra ut Rubrica præscribit? » rispose : « Reprobandum abusum, et ubi invaluit, Ordinarius loci provideat iuris et facti remediis: quod si ob aliquam causam accidentaliter removenda sit Crux sita inter candelabra, alia tempore sacrificii apte apponatur inferius, sed visibilis tam celebranti quam populo ». — Dunque è abuso intollerabile l' adoperare pel S. Sacrifizio una piccola croce appena visibile. La croce dev'essere grande e più alta dei candelieri. Quando per qualche causa accidentale si debba questa rimuovere, se ne ponga un' altra non piccola, ma tale che sia visibile al celebrante ed al popolo (1).

Al quarto. — Benchè l' apposizione della croce nel S. Sacrifizio sia di precetto, pure tal precetto non obbliga *sub gravi*, secondo la sentenza giudicata comunissima da S. Alfonso (de Euch. n. 393). —Non potendosi poi avere il crocifisso, può ben questo venir supplito dalla semplice croce, giacchè, giusta il parere di vari teologi, citati dal detto S. Dottore, « Crucifixus in altari non requiritur cum tanto rigore, quo requiritur crux : nam per solam crucem iam habetur sacrificii cruentis repraesentatio » (ibid.) (2).

Quinzio perciò trovandosi già vestito dei sacri paramenti, nè potendo aver facilmente un Crocifisso, avea una giusta ragione di adoperar la croce nel S. Sacrifizio, massime se in quella cappella trovavansi persone desiderose della messa o della comunione che non poteano recarsi in altra chiesa. In quest' ultimo caso avrebbe potuto del tutto fare a meno della croce e del crocifisso. Essendogli nondimeno riuscito, senza sconci, d' improvvisare una croce e di benedirla, non sarà per questo meritevole di biasimo, ma di lode.

PROPOSTA DEL 10° CASO MORALE.

Crescenzio consiglia a molti l' acquisto dei beni di Chiesa posti in vendita dal Demanio; ad alcuni ne facilita la compra presso il Governo, mercè un compenso che ne riceve da loro ; ad altri mutua del denaro per tale acquisto, richiedendone un interesse maggiore dell'ordinario, a vista del forte lucro che quelli possono fare.

Si chiede :

1° Cade in censura Crescenzio per ciò ch' egli opera?

2° É tenuto a restituir qualche cosa ed a chi per ciascuno dei suddetti capi?

PROPOSTA DEL 10.° CASO LITURGICO.

Adolfo sacerdote, con privilegio Apostolico dice la Messa due ore prima dell 'aurora e due ore dopo il mezzodì. In tutte le Messe intanto, richiesto, distribuisce la SS. Comunione ai fedeli.

Si chiede :

1° In qual tempo può amministrarsi la SS. Eucaristia?

2° Che deve dirsi della condotta di Adolfo?

—

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Competenza sui ricorsi per lo svincolo di cappellanie — Spetta alla competenza esclu-

(1) I Parroci e rettori di Chiesa tengano presente quanto ingiunge il sapientissimo Bened. XIV nella citata Encicl. del 16 giugno 1746 *ad Archiepiscopos aliosque Ordinarios Ditionis Ecclesiasticae.* Ivi dichiara : „ Illud permittere nullatenus possumus quod Missae sacrificium in his Altaribus celebrantur, quae careant imagine Crucifixi, vel ipsa incommode statuatur ante Presbyterum celebrantem, vel ita tenuis et exigua sit, ut ipsius Sacerdotis et populi assistentis oculos pene effugiat ; id enim alienum est a legibus et institutis Ecclesiae, quae in Rubricis aliisque ecclesiasticis sanctionibus continentur... ita ut certissimum sit violari leges Ecclesiae, si exigua solum imago Crucifixi præfigatur minori tabulae, vel statuae Sancti, qui superadditur ut illum fideles venerentur». — Il Gardellini, dopo aver citata la detta Enciclica (Tom. III), così aggiunge :

" Hanc Encyclicam interesset plurimum, ut Episcopi, aliique locorum Ordinarii, sedulo perlustrarent, et tempore Sacrae Visitationis ubique ad praescriptum Rubricæ, Crucis collocationem exigerent, et inobedientes poenis plecterent a iure indictis. „

(2) Per fermo, che sarebbe meglio celebrare con la semplice croce, anzichè con certe immagini del Crocifisso logore, deformi, orribili, che taluni Rettori di Chiese non han ribrezzo di tener sugli altari !

siva della corte suprema di Roma il giudicare sul ricorso contro sentenza pronunziata tra privati e la finanza in materia di svincolo dei beni costituenti la dotazione di cappellanie, sebbene il rappresentante della finanza, la quale prese possesso di quei beni, dichiarasse di tenersi estraneo alla contesa, non avendovi interesse, e sebbene si rinunziasse al ricorso che specialmente diceva violato l' art. 5 della legge 15 agosto 1867 e il relativo regolamento 27 luglio 1869 (Corte di Cassaz. di Roma, 22 febb. 1879 — Grimaldi, Trigona Leto contro Moncada Notarbartolo — *Boll. del Contenz.* An. III p. 282).

Peculio delle monache: procedura — Le monache ammesse ad agire *uti singulae* muovono regolarmente il giudizio contro il fondo pel culto, qual successore della cassa ecclesiastica, e questa del monastero soppresso, per la ripetizione del peculio loro consentito dagli ordinamenti monastici debitamente approvati.

Queste monache sono terze persone in confronto ai successori del monastero soppresso.

Alle medesime non è applicabile la decadenza per la prescrizione stabilita dall' art. 21 del decreto 11 dic. 1860 per l' Umbria (Corte di Cassaz. di Roma 1 mar. 1879. — Iraci ed altre ex-monache domenicane di Perugia contro Fondo pel Culto — *Boll. del Contenz.* An. III, p. 282).

Chi risponde delle annualità di soggiogazione sopra uno stabile devoluto al demanio? — Il demanio, al quale sono pervenuti gli stabili di una Cattedrale per effetto delle leggi di conversione, non è tenuto al pagamento per annualità di soggiogazione sopra uno di quegli stabili, ma il creditore deve agire contro il debitore sulla rendita iscritta e sostituita ai beni convertiti (Corte di Cassaz. di Roma, 21 mar. 1879 — Finanze contro Nicosia ed altri per la Cattedr. di Nicosia — *Boll. del Contenz.* An. III, p. 290).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1879)

Il primo Giubileo della Immacolata—Il dì 8 dicembre spirante compirono 25 anni da che il labbro infallibile dell' immortale Pio IX pronunziò il desideratissimo Dogma della Immacolata Concezione di Maria. I fedeli di tutto il mondo han celebrata questa faustissima ricorrenza con pompa e feste straordinariamente splendide e solenni. L' Episcopato ha diretto alle proprie Diocesi calde lettere pastorali per tale festeggiamento. Il S. P. Leone XIII ne benedisse il proposto dalla benemerita Società della Gioventù Cattolica Italiana, e lo promosse con concedere una speciale indulgenza plenaria per questa festa. Lo slancio di devozione, di fervore, di gioia, manifestatosi in tutto il mondo in tale occasione, è cosa che sommamente consola ogni animo cattolico.

Fra le molte dimostrazioni di pietà fatte in questa ricorrenza va segnalato il V Pellegrinaggio cattolico italiano in Roma. Circa 800 persone rappresentanti ben 137 Diocesi d' Italia, dopo essersi prostrate dinanzi alla tomba del gran Pontefice della Immacolata, erano introdotte sul mezzodì al cospetto del S. Padre Leone XIII. Un indirizzo affettuosissimo fu letto dal presidente Acquaderni, al quale seguì l' offerta dell' obolo dell' amor filiale. Il Sommo Pontefice rispose con un sapientissimo discorso che commosse vivamente quanti aveano la sorte di ascoltarlo.

La Ven. Margherita Bourgeoys. — Con decreto della S. C. de' Riti del 7 dic. 1878, confermato dal S. P. si è segnata la commissione per la introduzione della causa di beatificazione della serva di Dio Margherita Bourgeoys, fondatrice della Congregazione delle Sorelle di Nostra Signora, e morta nel 1700.

Vicariato Apostolico in Cina. — Il S. Padre ha diviso in due Vicariati la missione finora retta da Mons. Eusebio Semprini, Vesc. di Tiberiopoli (Vicariato di Hu-nan nello Hu-Kuang) e ne ha affidato la parte settentrionale agli Agostiniani delle isole Filippine (colonia spagnuola). La *Fè* di Madrid pubblica il relativo Breve.

L'Accademia di Sacra Liturgia in Roma. — L' E.mo Card. Vicario con lettera circolare del 31 ottobre 1879, ha notificato al Clero di Roma essere volontà del S. Padre che l' Accademia di Sacra Liturgia eretta nella Chiesa della Missione presso Monte Citorio abbia novello incremento. Dichiara perciò avere la Santità Sua stabilito:

1.° Che i R.mi Maestri delle Cerimonie Pontificie debbano ascriversi alla detta Accademia, intervenire alle riunioni e prender parte ai lavori di essa.

« 2.° Che gli aspiranti all' officio di Cerimoniere Pontificio non possano esservi ammessi senza che abbiano prima comprovato di aver frequentato la stessa Accademia per lo spazio almeno di cinque anni e di aver ritratto non comune profitto dagli esercizi che hanno luogo nelle consuete adunanze.

« 3.° Che si facesse intendere da parte della medesima Santità Sua all' ottimo Clero di Roma la sovrana Sua volontà che l' Accademia Liturgica sia frequentata dal detto Clero, e come vuole, perciò, che di anno in anno sia nelle auguste Sue mani depositato l'elenco degli Ecclesiastici più frequentanti, e che hanno dato miglior prova di sè ne' liturgici studii, per poi tenerne uno speciale riguardo alla distribuzione degli ecclesiastici officii ».

NOTIZIE COMPENDIATE

Il dì 28 nov. ult. gli ascritti allo Apostolato della Preghiera d'Italia, rappresentati da oltre 500 persone faceano omaggio al S. Padre. Ad un rispettoso indirizzo letto dal P. Maresca barnabita, il Sommo Pontefice rispose con un discorso pieno di affetto e di unzione, nel quale inculcò la devozione efficacissima al SS. Cuore di Gesù. — Il S. P. ha mandato L. 7,000 al Seminario del Capo Haitiano, bisognoso di soccorso e necessarissimo a quella missione. Ha mandato pure L. 6000 a varie comunità di monache in Italia, ridotte in miseria, e L. 5,000 a favore di vari Seminarii. — Mons. Antonio Grasselli Arciv. di Colossi i. p. i. è stato nominato Consultore delle SS. CC. del S. Uffizio e di Propaganda. — Mons. Englisch giovane sacerdote inglese è stato nominato cameriere segreto partecipante, in luogo di Mons. Van den Branden recentemente nominato Vesc. Ausiliare dell' E.mo Arciv. di Malines. È stato eletto Generale de' Minori Conventuali il R.mo P. Bonaventura Soldatisch dalmata rettore del Santuario di Padova. Sono partiti 14 allievi del Seminario di Verona per le missioni dell' Africa centrale. Vanno prima alle case di acclimatazione in Egitto. — Mons. Vescovo di Foggia ha istituito un Circolo di S. Tommaso, consistente in una pubblica disputa in filosofia o in teologia da tenersi ogni settimana in una chiesa di quella città.—Il Rev.mo P. D. Clemente Pagnani dell' ordine de' Silvestrini è stato eletto Vescovo di Efeso i. p. i. e nominato Vicario Apost. di Colombo nell' isola di Ceylan.—Il freddo intenso e il cattivo ricolto han resa generale la miseria. Mons. Scalabrini Vesc. di Piacenza ha disposto che ogni giorno dal dì 11 spir. a tutto febbraio prossimo sieno gratuitamente distribuite mille minestre ai poveri di quella città. — Il S. P. ha elevato per tutta la Chiesa la festa della Immacolata al rito maggiore di 1.ª classe con la messa della vigilia. In un prossimo fascicolo daremo il Decreto *Urbis et Orbis*. — Feste solennissime si stan preparando per celebrare il XIV centenario della nascita di S. Benedetto. Il S. P. ha concesse indulgenze a coloro che visitano le Chiese dei Benedettini nei giorni 4, 5 e 6 aprile, ed ha permesso che nei giorni 4 e 5 (benchè nel 4 ricorra la Domenica *in albis*) si celebri la messa votiva del detto Santo. — Anche a Portogruaro nel Veneto si è istituita un' associazione dei commercianti, bottegai ed artieri per la santificazione della domenica. Si obbligano di tener chiusi i loro uffici e le loro botteghe.— A Genova in una nuova chiesa si è incoronata la effigie della Immacolata con feste assai splendide. — Sono morti l' illustre Mons. Federico M. Zinelli Vescovo di Treviso e l' ottimo Mons. Luigi Barbato Rasca Vescovo di Alife.

Il *Courrier de la Meuse* narra una notevolissima conversione avvenuta in Germania. Un uomo di gran sapere con nove figli sono entrati nel seno della Chiesa cattolica dopo avere studiato per cinque anni le opere dei teologi. — Undici nuovi missionarii della società delle Missioni estere s' imbarcarono a Marsiglia il 2 nov. per le missioni dell' estremo oriente.—Le università cattoliche in Francia si son riaperte con grande entusiasmo. Un anonimo ha offerto cento mila franchi all' università di Lilla per la erezione di una nuova cattedra della facoltà teologica sotto il titolo di S. Tommaso d' Aquino. Un altro ha dato 200,000 franchi per le costruzioni del palazzo universitario. — A Londra è stato condannato da' tribunali a 17 scellini di multa un falegname che, in rissa con la moglie nella propria casa profferì dei giuramenti. —L' imperatore di Austria ha inviato alla nuova Cattedrale di Boston un *album* del valore di mille dollari. Questo sarà venduto a pubblico incanto a benefizio di quel sacro tempio. — Mons. Gasparin Vescovo armeno di Cipro scismatico essendo stato assoluto dalle incorse censure dal Delegato Apost. ha voluto recarsi in Roma per fare omaggio al S. Padre. — La S. Sede ha destinato Mons. Isidoro Giuseppe de Rousseaux ad Amministratore Apostolico della Diocesi di Tournay nel Belgio. Il Vescovo titolare, infermo di mente, avea bisogno di riposo e distrazione.—Mons. Coullié Vesc. di Orleans ha conferito il titolo di canonico onorario di quella Cattedrale a Mons. Siciliano, Arciv. di Benevento, il quale fu educato nel Seminario di Orleans sotto l' episcopato di Mons. Doupanloup.—Mons. Massaia Vicario Apost. dell' Africa pei Gallas è stato fatto prigioniero dal Re di Abissinia. Il S. P. ha fatto appello al Governo Francese, pregandolo di operare di conserva con altri Governi per la sua liberazione. — Molti cristiani del Corea, chiusi in prigione, in odio alla fede, furono strangolati dal prefetto di polizia il dì 11 febb. I loro corpi dai cattolici furono seppelliti onorevolmente.—Il dì 22 u. s. morì il chiariss. Mons. Gaume Proton. Apost. ed autore del *Catechismo di Perseveranza* e di altri molti lavori opportunissimi.—È pur morto a Manilla Mons. Francesco Gainza Vesc. di Nuova Carceres. Anch' egli era autore di opere assai dotte, edite in 20 volumi.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. **Dispensationis matrimonii** — 25 Gennaio e 26 Apr. 1879. Francesco P., povero agricoltore, avea 26 anni di età quando pensò vantaggiare la sua condizione, con trovare una moglie benestante. Era nel suo paese una donna di condizione civile a 36 anni, deforme di aspetto e di mente debole e inferma; ma con buona dote, giacchè la sua famiglia componeasi di lei, del padre e di un fratello sacerdote, i quali possedeano vari fondi ed altre sostanze. Su di questa Francesco pose gli occhi, e il matrimonio fu conchiuso per le pratiche del detto fratello, senza saputa del padre, che non volea; e fu celebrato privatamente il dì 4 agosto 1866 in una Chiesa rurale di Religiosi. — Lo stesso giorno, di sera, gli sposi ritornarono in patria, ma Francesco non ardì seguir la donna nella casa del padre: commise invece al cognato di piegar questo a suo favore. Le pratiche mal riuscirono; che anzi non solo il padre fu fermo nella presa avversione, ma pur la sposa, pentita del fatto, non volle più saperne del marito; il quale, a fuggir la ignominia di tale infausto matrimonio, si recò in America, ed ivi stette ben quattro anni. Reduce in patria, e riusciti inutili i suoi novelli sforzi per congiungersi con la sposa, disperando di poter più conseguire il bramato intento, si rivolse alla S. C. per ottenere la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

La causa, stante la povertà del supplicante, fu trattata in via economica, non esclusi i voti del canonista, del teologo e del difensore del vincolo. La donna però non volle sottomettersi alla legge *de physica inspectione*.

La S. C., dopo maturo esame, il dì 25 gennaio 1879, al dubbio: *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et non consummati in casu?* — risolse: *Affirmative* — E riproposta la causa, come per dritto, la detta sentenza, il dì 26 aprile 1879, fu confermata con la solita formola: *In decisis*.

Si può raccogliere: — a) I Romani Pontefici sogliono concedere la dispensa dopo contratto il matrimonio, quando 1.° sia certa la non consumazione, e 2.° intervengano giuste cause. — b) Giuste cause possono essere, fra le altre, la notabile disparità tra i coniugi, sì di età, come di condizione (Sanchez *de Matrim.* lib. 2, disp. 12, n. 2); il mutuo consenso dei coniugi ad ottener la dispensa (Sanchez, l. c. n. 3); l'avversione irreconciliabile degli animi, da cui provengano dissidii e scandali (Ursaya *Discept. Eccl.* t. 2, p. 1, disc. 3, n. 28; e t. 3, p. 2, disc. 21 nn. 61 e 85). — c) Quando la non consumazione è a sufficienza provata dai testimoni, il Rom. Pontefice talvolta dispensa *a corporis mulieris inspectione*. È questa una legge disciplinare che può venir moderata da chi tiene la suprema autorità nella Chiesa, soprattutto perchè la prova che se ne desume spesso riesce fallace (Zacchia *Quaest. medic. legal.* l. 4, t. 2, q. 1, n. 14 — Ursaya, t. 3, p. 2, dic. 21, n. 134, seg.) — d) Nè mancano autori i quali, asseriscono non esser questa necessaria dove concorrano altri amminicoli,

argomenti, e prove suppletive (Alex. de Nevo in cap. *Laudabilem,* n. 17 — Gutherez *de Matrim.* c, 120, n. 9 — Sperell. dec. 141, n. 14 — Cosci *de Separ. thor. coniug.* l. 3, c. 15, n. 64). — d) Nel caso concorrevano tutti i menzionati estremi; laonde la S. C. giustamente votò per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

II. **Nominationis** — 24 Agosto 1878 — *Per summaria precum.* — Nella Dioc. di B. esiste un Santuario della BB. Vergine con un ospizio pei pellegrini, la cui amministrazione sì spirituale come temporale era tenuta dal Capitolo dei Canonici. In progresso di tempo anche de'laici vi s'introdussero; ma sempre la presidenza apparteneva al Vescovo locale.

Pubblicata nel 1867 la infausta legge di soppressione, e temendosi da quell'Amministrazione lo incameramento dei beni del Santuario, di comune consenso il Municipio di quel luogo fece pratiche presso il Governo, perchè il Santuario rimanesse incolume come opera di beneficenza. Ottenuto ciò, dall' anno 1868 al 1876 due Canonici e quattro laici ne formarono l' amministrazione. Ma in quest' ultimo anno gli amministratori laici per autorità politica formarono un nuovo statuto, con cui stabilirono che nell' amministrazione i laici fossero cinque e tra questi il presidente e vicepresidente; i Canonici rimanessero due, da eleggersi dal Capitolo, e finalmente che il rettore fosse amministratore spirituale della sola Chiesa, non già dell' ospizio.

Posto ciò, il Capitolo si rivolse alla S. Sede, chiedendo:

« I Licetne Capitulo eligere duos Canonicos pro nova administratione Sanctuarii iuxta regium decretum?

« II Expeditne ut Capitulum ad dictam deveniat electionem?

« III Potestne Capitulum constituere *rosam* pro nominatione unius, ex Canonicis ad rectorem spiritualem eligendum, vel potius revocandus est actualis rector?

« IV An opportunum sit, ne fideles scandalum patiantur, ut responsum hisce dandum quaesitis innotescat in populo? ».

La S. C. informandosi a principii di prudenza e di mitezza, per non permettere la perfetta rovina di quel Santuario; per impedire possibilmente gli scandali, e nella speranza che, in tempo più propizio, migliori amministratori laici riconoscessero i diritti del Capitolo e del Vescovo, il dì 24 agosto 1878 benignamente rescrisse:

« Ad I et II: Affirmative, emissa a Canonicis protestatione, tum in suscipiendo munere, tum in singulis deliberationibus, quae in evidens Ecclesiae praeiudicium vergant, et edoctis fidelibus de hac agendi ratione, prout Episcopus iudicaverit ».

« Ad III: Affirmative ad primam partem, emissa protestatione in suscipiendo munere; negative ad secundam ».

« Ad IV: Episcopus gerat prout magis in Domino expedire iudicaverit.»

III. Inhibitionis — 25 Genn. e 15 Febb. 1879. — Nel recinto dell' Ospizio di V. in Francia è una cappella in cui da tempo immemorabile si celebravano tre messe nei dì festivi, e due nell' ora settima ed ottava, con gran concorso di persone estranee alla pia casa, soprattutto di villici ed infermicci. Nel 1870 il parroco di quel luogo mosse querele all' Ordinario, che per cagione di tali messe, non punto necessarie alla detta cappella, perchèvicina alla Chiesa parrocchiale, veniva in questa a mancare il popolo per ascoltar la omilia; e però chiedeva che fosse interdetta almeno la messa dell' ora ottava che coincideva col tempo della messa parroc-

chiale. Il Vescovo con decreto del mese di dicembre 1870 pose il detto divieto.

Gli amministratori dell' Ospizio, pel danno che ne veniva a quel pio luogo, il quale per tal causa perdeva ben 700 lire annue per locazioni di sedie, si rivolse al Vescovo, perchè togliesse il divieto. Ma non conseguirono che solo la facoltà di celebrarsi in quell' ora a porte chiuse la S. Messa da valere pei soli addetti all'Ospizio. Il Metropolitano, presso cui ricorsero, confermò la sentenza del Vescovo. Finalmente mossero appello alla S. Sede. Ma questa, avuto il parere del Vescovo, e discussa maturamente la controversia, al dubbio: *An decretum Episcopi sit confirmandum vel infirmandum in casu?* — il dì 25 gennaio 1879 rescrisse: *Reproponatur.* — il 15 febbraio poi del detto anno definì: *Attentis peculiaribus circumstantiis, affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Eccone le ragioni: — a) Il Vescovo è chiamato per dritto a vigilare su tutte le confraternite, i collegi, gli spedali e le altre pie fondazioni della sua Diocesi, affinchè vi sieno rispettate le leggi, e vi sia promossa la disciplina, la pietà, la religione (Trid. Sess. 7, c. 15. — Sess. 22, c. 8. — Sess. 25, c. 8) — b) Gli oratorii e le cappelle erette fra i recinti degli ospedali, degli orfanotrofi, delle carceri, vogliono considerarsi come pubbliche, e però tali che ogni sacerdote possa celebrarvi il S. Sacrifizio, e qualunque persona, anche estranea al pio luogo, possa ascoltarlo e soddisfare al precetto ecclesiastico (Traisson *Manual. totius Iur. Can.* t. 3, p. 69 — Fagnan. in 5 decret. n. 23 — S. C. C. in Viglevanen *Oratorii* 1847, et in Grossetana, 16 maii 1778). — c) Nondimeno Bened. XIV ingiunge ai Vescovi che nelle piccole chiese, massime se vicine alla Parrochiale, non permettano la celebrazione di messe prima che il parroco abbia celebrata la sua, e fatto il sermone con le altre cose del proprio ministero (Constit. *Etsi minime*, n. 14) (1). — d) Il che consuona col disposto del Tridentino, il quale (Sess. 24, cap. 4) prescrive: « Moneatque Episcopus populum diligenter teneri unumquemque parochiae suae interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei. »

RECENTI DECRETI

DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz. V. p. 136 di q. Vol.)

IV. Officio Divino

oSmmario —Nei suffragi deve farsi commemorazione del Patrono della Diocesi, del Patrono precipuo del luogo e del Titolare della propria Chiesa. — 2. Nell'uffizio del Preziosissimo Sangue non devesi cambiare il finale degl' inni. — 3. I canonici possono assistere da diacono e suddiacono nella Messa, non già ne' Vesperi. — 4. Quale uffizio del SS. Cuore di Gesù deve recitarsi? — 5. Devesi ubbidire in ciò che spetta al culto ai maestri delle cerimonie? — 6. Il redattore del calendario diocesano da chi deve essere scelto ed in persona di chi? — 7. Può recitarsi nei sabati l' officio votivo della Immacolata con rito semidoppio? — 8. Possono usarsi i breviarii a quadernetti separati? — 9. Può recitarsi l' *officium parvum B. M. V.* in lingua volgare? — 10. Nelle feste che si celebrano con solennità e concorso di popolo possono cantarsi i vesperi interi delle feste medesime, non ostante la concorrenza di Santi dello stesso o di maggior rito? — 11. Deve mutarsi la finale dell'inno di compieta quando nei vesperi

(1) Benchè la S. C. del Conc. più volte abbia deciso, per dritto non potersi impedire che nelle cappelle si celebri prima della messa parrocchiale; pure oggidì è in pieno vigore la cit. Cost. *Etsi minime* di Bened. XIV, la quale proibisce che si celebrino messe in altre chiese, soprattutto se vicine alla parrocchiale, prima che il parroco abbia celebrato, e fatta la omilia; affinchè il popolo non venga distratto dall' ascoltare la divina parola così necessaria per cristianamente vivere.

si fa solo commemoraz. di qualche festa della B. V. M.? — 12. Possono usarsi i breviarii ed altri libri liturgici in edizioni più corrette di quelle autentiche? — 13. L'officio corale col canto si può recitare privatamente senza perdere le distribuzioni? — 14. Si può star nel coro in abito comune senza cotta a causa del freddo? — 15. Si può tollerare la consuetudine di celebrare dopo Nona la messa conventuale? — 16. Turificazione dovuta nei vesperi ai beneficiati con piviale. — 17. Circa l'inno e l'antifona di S. Raffaele. — 18. Circa la commemorazione delle feste che si *semplificano*. — 19. Dell'officio *infra octavam* che cade *in fer. VI post oct. Ascensionis*. — 20. Nelle feste che debbono trasferirsi, quando è permessa la messa solenne, sono pure permessi i vesperi votivi? Con questi si può soddisfare all'obbligo delle ore canoniche? — 21. Dell'ora, in cui si può anticipare il mattutino del giorno seguente. — 22. Della vigilia della Immacolata nell'officio e nella messa. — 23. Commemoraz. dell'ottava di S. Michele nella festa degli Angeli custodi. — 24. Da chi deve intonarsi l'antifona nel coro?

I.—I An in integra Dioecesi Nucerina facienda sit in suffragiis commemoratio S. Rinaldi, qui tamquam Patronus praecipuus veneratur, illiusque festum in integra Dioecesi sub utroque praecepto recolitur?

II Et quatenus affirmative, an etiam addenda sit commemoratio Patroni aut Titularis loci?

Resp. 28 febr. 1868 in Nucerina, n. 5392: — « Ad I Affirmative in casu. — Ad II Pariter affirmative; dummodo sit patronus praecipuus, et nunquam omissa commemoratione Titularis propriae Ecclesiae. »

2. An in festo Pretiosiss. Sanguinis D. N. I. C. immutanda sit conclusio in fine hymnorum, ita ut concludi debeant; *Iesu tibi sit gloria; Qui natus es de Virgine*?

Resp. 26 Sept. 1863 in Gaditana, n. 5407: — « Negative, seu non esse mutandam hymnorum conclusionem. »

3. Etsi constitutiones Collegiatae Ecclesiae Oppidi Vallerani intra fines Diœceseos Civitatis Castellanae, praescribant tantum, quod, cum Archipresbyter Missas decantat, Diaconi et Subdiaconi munus adimpleant duo antiquiores Canonici, tamen in eadem Collegiata mos obtinuit ut etiam quando Archipresbyter Vesperas decantet, eidem cum pluvialibus assistant duo iuniores Canonici. — Quaeritur: An cum Archipresbyter Missam vel Vesperas decantat, observandae sint Constitutiones quoad Ministros, aut potius consuetudo in contrarium invecta?

Resp. 5 dec. 1868 in Civitatis Castellanae, n. 5415: — « Canonicos in Missa tantum solemni pro Diacono et Subdiacono inservire posse, minime vero in Vesperis, ut alias decretum est ».

4. Quale ex duobus Officiis in festo Cordis Jesu valeat recitari, illud concessum a Pio VI vel a Clemente XIII, et qua die assignari debeat festum ipsum, in feria VI post Octavam SS. Corporis Christi, vel in Dominica sequenti post eamdem Octavam, quove ritu celebrandum, nempe aut duplici secundae classis, vel maiori, et Missa quae legi debeat *Miseremini* vel *Egredimini*?

Resp. 20 Mar. 1869 in Montis Regalis ad 3., n. 5430: — « Recitari debet Officium eidem Dioecesi concessum, et in die et in ritu in concessione expressum iuxta Decretum Urbis et Orbis diei 23 Augusti 1856 » (1).

5. An a Dignitatibus et Canonicis Capituli Collegiatae praefatae (SS. Salvatoris Crucifixi Civitatis Montis Regalis in Sicilia) observari debeat Decretum emanatum a S. R. C. de obediendo Magistris Caeremoniarum in iis quae ad divinum cultum spectant?

Resp. ibid. ad 6: — « Affirmative ».

6. An valeat quaecumque consuetudo, quod dispositio Kalendarii pro recitatione Divini Officii ad primam Dignitatem spectet, aut committi possit cuicumque de Capitulo, aut spectet ex officio et munere ad Magistros Caeremoniarum ut Directores Capitularium, et quatenus affirmative ad primam partem, an Magistri Caeremoniarum ius habeant corrigendi errores?

Resp. ibid. ad 7. — « Ius eligendi personam pro confectione Kalendarii spectat

(1) Nel cit. decr. il S. P. Pio IX « Officium Sacratiss. Cordis Iesu pro Regno Poloniae et Clero Urbis a S. R. C. probatum die 11 maii anni 1765 cum respondente Missa *Miserebitur* in universa Ecclesia quotannis celebrari mandavit sub ritu duplici maiore VI feria post Octavam SS. Corporis Christi, servatis tamen rubricis, et firmis remanentibus, quoad Ecclesias privilegium habentes vel ampliore ritu vel alia die, vel diverso officio festum illud celebrandi, singularibus indultis ab Apost. Sede hucusque concessis. »

ad Episcopum vel ad Capitulum vel ad primam eius Dignitatem iuxta consuetudinem; generaliter vero committitur Præfecto Caeremoniarum, qui Kalendarium efformare debet iuxta Rubricas Missalis ac Breviarii Romani, ac decreta S. Rituum Congregationis ».

7. Potestne recitari Officium votivum per annum Immaculatae Conceptionis B. M. V. semiduplex in omnibus Sabbathis iuxta Rubricas, absque postulatione Ordinarii ?

Resp. ibid. ad 13 : — « Negative. »

8. Num possint clericis permitti Breviaria, quae separatis foliolis constent ?

Resp. 20 mar. 1869 in Tolosana, n. 5438 : « Non esse huiusmodi Clericos inquietandos, dummodo hae partes avulsae a Breviario unitae asserventur. »

9. Quum in tota Dioecesi SS. Conceptionis de Chile, immo et in tota Republica de Chile, contra dispositum et ordinatum a S. Pio Papa V in Bulla seu Constit. *Superni Omnipotentis* diei 11 mar. 1571 data, usus multo abhinc tempore invaluerit inter pias personas, praesertim Tertiarios Regularium Ordinum, recitandi Officium parvum B. M. Virginis lingua vernacula hispanica translatum... quaeritur : an praefatus usus possit tolerari ?

Resp. 20 aug. 1870 in SS. Concept. de Chile, n. 5455:— Toleretur consuetudo, dummodo Ordinarius caveat ut in libro Officii extet in alia columna textus latinus. »

10. Quum in Ecclesia Parochiali Deo in honorem S. Annae Matris B. M. V. dicata, in civitate cui nomen *Elda*, intra limites Dioec. Oriolen praedictae S. Annae festum magna cum devotione ac solemni pompa agi soleat, Parochus et Clerus praefatae Ecclesiae a S. R. C. humiliter exquisierunt ut ab ipsis primae Vesperae persolvi valeant de S. Anna, facta tantum commemoratione de S. Jacobo totius Hispaniae Patrono.

Resp. 10 dec. 1869 in Oriolen, n. 5458: — « Pro gratia iuxta petita, ad tramitem Decreti in Santenderien diei 26 Ian. 1795 ad dub. 18 » (1).

11. In concursu 2. Vesperarum Festi Dolorum B. M. V. cum 1. Vesperis festi S. Iosephi die 18 martii, an ad Completorium hymnus concludi debeat cum doxologia B. Mariae Virginis ?

Resp. 11 mar. 1871 in Societ. Presbyt. SS. Sacramenti ad 1., n. 5476 : — « Serventur Rubricae quae statuunt quod si in Vesperis fiat commemoratio de B. M. V., ad Completorium hymnus concluditur cum *Jesu tibi sit gloria, qui natus es de Virgine.* »

12. Libri liturgici, ut Breviaria et Missalia, multis in locis reimprimuntur iuxta quosdam usus quoad punctuationem verborum orthographicam et cum observatione, ut aiunt, legum grammatices accuratiorum et collatione facta cum optimis Ss. Patrum editionibus vel etiam Scripturae Sacrae, et insuper hymni, capitula et alia huiusmodi de loco ad locum transferuntur, pro utentium, ut asserunt, commoditate : An tuta conscientia isti libri liturgici adhiberi possunt, quum non videntur sufficienter conformes Romanorum editionum authenticarum formae ?

Resp. ibid. ad 2:—« In editione librorum liturgicorum adamussim serventur leges in Constitutionibus et Bullis Summorum Pontificum praescriptae. »

13. R.mus D. Ioannes Ant. M. Foulquier Episcopus Mimaten S. R. C. exposuit in sua Dioecesi usum invaluisse Presbyteros in officio Defunctorum Missae assistentes, etsi gaudeant statuta mercede, tamen non semper cantui participare, proprium enim officium privatim interdum recitare solent, cum nempe cantui

---

(1) Il cit. decreto suona così:—« Festum S. Ioann. Nepomuceni Mart. celebratur in Cathedrali Santandariensi cultu maxime solemni, pompa exteriori, concursuque populi, propter particulares devotionis causas, asservationem Reliquiæ etc. Festum autem S. Isidori, licet eiusdem ritus, omni solemnitate caret; quaeritur ergo : An in concurrentia debeantur Vesperae integrae in Cathedrali S. Ioan. Nepumuceni propter maiorem solemnitatem, qua celebratur ad sensum memoratae rubricae ? Et si affirmative ; petitur declarari : An idem fieri debeat in casibus similibus, ita ut maior solemnitas exterior, qua festa Sanctorum celebrantur in propriis Ecclesiis, sit sufficiens ut adiudicentur ipsis Vesperae integræ in concurrentia cum aequalibus quoad ritum et dignitatem ? — Resp. Posse recitari Vesperas integras illorum Sanctorum, quorum festa celebrantur cum solemnitate et populi concursu, facta commemoratione tantum alterius Officii concurrentis eiusdem ritus. »

sese adiungere necesse eis non videtur, et putant se habere personalem aliquam rationem officium suum canonicum non differendi. Quum autem ab hac praxi recedere difficillimum sit, saltem in pluribus circumstantiis, supradictus R.mus Orator postulavit, ut praxis ipsa continuari in posterum possit.

Resp. 11 mar. 1871 in Mimaten, n. 5478: — « Si agatur tantum de Missa, exposita praxis tolerari potest, dummodo tamen adsint cantores ad hoc specialiter deputati ; minime vero si agatur de Officio Defunctorum, quod persolvendum est ab iis qui mercedem accipiunt pro hac recitatione iuxta Decretum in Petrocoricen diei 9 maii 1857 » (1).

14. An tolerari possit quod absque superpelliceo et in habitu communi Canonici et Beneficiati Choro intersint cum vel ratione frigoris vel aliis de causis sic intersint ab ipsamet Ecclesiae erectione ?

Resp. 2 maii 1871 in Salten, ad 1, n. 5485: — « Negative, et abusum esse eliminandum. »

15. An tolerari possit consuetudo ab erectione Capituli originem habens celebrandi post Nonam Missam Conventualem ?

Resp. ibid. ad 2: — « Negative et servandas esse Rubricas ».

16. An Beneficiati assumentes Pluvialia in Vesperis thurificandi sint unico ductu thuribuli ?

Resp. 28 sept. 1872 in Galtellinen Noran, n. 5522: — « Negative, et serventur Rubricae et Caeremoniale Episcoporum, nec non S. R. C. Decretum editum die 13 mar. 1700 ; idest: Beneficiati quotiescumque fuerint sacris vestibus induti semper debeant ad instar Canonicorum duplici thuribuli ductu thurificari, sed post omnes Canonicos ».

17. — I In omnibus fere editionibus quae circumferuntur Officii S. Raphaelis Archangeli a S. Sede aliquibus locis concessi, hymnus ad Laudes: *Christe Sanctorum* etc. exhibetur iuxta formam quae in usu erat ante correctionem sa: me : Urbani PP. VIII, quaeque regulis metricis parum respondet. Quaeritur ideo : 1.° Utrum hymnus praedictus ita recitandus sit, an potius iuxta formam per laudatam correctionem conductam, et quae servatur in Officio Dedicationis S. Michaelis Archangeli ? — 2.° Utrum hymnus ipse integer sit recitandus, prout Sacra Congregatio decrevit respectu officii S. Gabrielis Arch. (in Taurinen 12 sept. 1857); an potius omittendae sint strophae S. Michaelem et Gabrielem respicientes ?

II Antiphona dicenda ad *Magnificat* in 2. Vesperis eiusdem officii S. Raphaelis desumpta est ex 2. Vesperis Dedicationis S. Michaelis (29 sept.), sed omisso duplici *Alleluja*, quod illi Antiphonae in praecitato festo subiungitur. Quaeritur num memoratae Antiphonae in festo S. Raphaelis duplex illud *Alleluja* addendum sit, an prorsus omittendum ?

Resp. 21 apr. 1873 in Bononien, n. 5542. — « Ad I Ad primam quaestionem: Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam : Ad secundam quaestionem : Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam. — Ad II Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam. »

18. An commemoratio festorum quae in anno simplificantur omitti debeat in secundis vesperis, quando sequitur festum primae vel secundae classis?

Resp. 23 Apr. 1875 in de Venezuela ad 8, n. 5607 : — « Affirmative vel Negative iuxta regulas Tabellae concurrentiae, non secus ac si de ipsis factum esset officium » (2).

19. An, recurrente aliqua die libera

(1) Ecco il cit. decr.:—"Utrum Parochus,aliique Sacerdotes exequiis mortuorum, officiisque quotidianis pro iisdem assistentes ac pro ea functione stipendium accipientes, teneantur per se officium defunctorum persolvere : ita ut solummodo assistentes, et non canentes vel psallentes, fructus non faciant suos ; an vero sufficiat ut assistant, et Schola officium persolvat, ipsis interea pro suo lubitu alias preces fundentibus, v. g. Breviarium recitantibus pro sua quotidiana obligatione ? — Resp.: Affirmative quoad primam partem ; negative quoad secundam. „

(2) Le feste di rito doppio e semidoppio, il cui officio non può farsi in tutto il decorso dell' anno, non possono trasferirsi nell' anno seguente, ma debbono celebrarsi nel proprio giorno con rito semplice, cioè con la commemorazione nei primi e secondi vesperi e nella messa, e con la 9. lezione istorica. Ciò fu prescritto in molti de-

infra octavam in feria VI post Octavam Ascensionis, officium recitari debeat de die infra octavam, vel potius de feria VI?

Resp. ibid. ad 9: — « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

20. An quando iuxta Rubricas potest celebrari Missa solemnis de festo, quod transferri debet, liceat canere etiam Vesperas votivas de eodem festo cum unica oratione, quin nulli suffragentur pro obligatione recitandi Horas canonicas?

Resp. 7 aug. 1875 in Clodien ad 10, n. 5622: — « Affirmative, dummodo qui ad Horas canonicas tenentur, privatim recitent Vesperas occurrentis officii. »

21 Quanam hora liceat incipere privatam recitationem Matutini cum Laudibus vespere diei praecedentis?

Resp. 16 mar. 1876 in de Zacathecas, n. 5653: — « Privatam recitationem Matutini cum Laudibus diei subsequentis incipi posse quando sol medium cursum tenet inter meridiem et occasum ».

22. — I An recitatio nonae Lectionis Vigiliae Immaculatæ Conceptionis, eiusque commemoratio ad Laudes continuari possit (ubi hoc officium concessum est) iuxta decretum 20 oct. 1850 vel omitti debeat? Et quatenus affirmative ad primam partem; — II An pro commemoratione Vigiliae ad Laudes recitanda sit oratio de Vigilia Assumptionis, vel Missa anno 1863 concessa?

Resp. 10 apr. 1876 in Capuana ad 1, n. 5662: — Ad primam et secundam quæstionem servetur Rubrica ut in Vigilia S. Thomae Apostoli, scilicet in Officio nihil de Vigilia; Missa vero sumenda est illa, quae pro eadem Vigilia approbata fuit die 25 sept. 1863 ».

23. An iis in Ecclesiis, in quibus fe-

---

creti della S. C. dei Riti, soprattutto in quello del 21 aprile 1736 ad 6., in cui al quesito: "An Sancti, de quibus in toto anni decursu celebrari officium non potuit, transferendi sint ad annum sequentem, vel potius eo anno sint omittendi? „—fu risposto: " Sanctos, qui in fine anni supersunt, non esse ad annum sequentem transferendos; sed, quoties toto anni decursu de illis celebrari non valeat tunc in illo anno diebus eorum propriis considerandos esse tanquam simplices, faciendo illorum commemorationem, ut fit in semiduplicibus cum nona lectione ad matutinum, composita ex omnibus eorum lectionibus propriis secundi nocturni ad modum unius.„

Intorno al modo di attuare un tal disposto ecco ciò che prescrisse la stessa S. C. con decreto del dì 18 dicembre 1779: " Commemoratio Sanctorum novem Lectionum, qui in fine anni supersunt, nec sunt transferendi ad annum sequentem ut alias decretum, aut sint ritus semiduplicis aut duplicis etiam maioribus diebus eorum propriis (etiamsi occurant in festis primæ et secundæ classis), facienda est ad instar diei octavæ et Dominicæ tam in occurrentia, quam in concurrentia, habita ratione ad ritum, quo descripti sunt in propriis kalendariis: exceptis tantum ultimo triduo maioris hebdomadæ, festis Paschae et Pentecostes cum duobus sequentibus diebus, in quibus nulla Sanctorum commemoratio omnino tolerari debet. Quoad ordinem vero, si die eorum propriæ aliæ commemorationes occurant servetur, ut prius fiat commemoratio de quo secluso impedimento, die illa celebratur officium, aut Vesperæ integræ, aut capitulum, aut dimidiae. „

Perchè di questa semplificazione si abbia una compiuta notizia aggiungiamo ciò che fu dichiarato dalla stessa S. C. con decr. de' 15 giugno 1776 *Urbis, seu Ordinis Minorum Observantiae S. Francisci*:

1. Deve farsi commemorazione delle feste semplificate nei secondi Vesperi della fer. II di Pasqua e di Pentecoste o di qualunque festa di 1.ª classe quando nel giorno seguente occorre la semplificazione di una festa di rito doppio o semidoppio.

2. Quando cade la prefata semplificazione, in tutte le feste anche di rito doppio di 1. Classe, la 9. lezione deve comporsi delle proprie del Santo semplificato, togliendole dal 2. notturno dell' ufficio del detto Santo. Se n' eccettuano le feste di tre lezioni, la festa ed ottava del Corpo di Cristo, e quante volte deve leggersi la 9. lezione dell' omilia sull' Evangelo.

3. Nelle messe della Dom. delle Palme e della vigilia di Pentecoste, in cui vengono escluse le commemorazioni delle feste semplici, benchè si facciano nell' uffizio, non devono farsi neppure commemorazioni delle feste semplificate.

4. Nelle domeniche privilegiate, tuttochè si faccia commemorazione di una festa doppia semplificata, non si debbono omettere le preci a Prima e Compieta, e la 3. orazione nella messa, come si fa quando le dette Domeniche occorrono in qualche giorno *infra octavam*.

5. Nel caso in cui si reciti l'officio della Domenica che cade *infra octavam* colla commemorazione di una festa doppia semplificata che deve preferirsi al detto giorno *infra octavam*, il colore deve essere quello dell' ottava, non già della festa semplificata.

La stessa S. C., interrogata:" An quando dies 30 decembris occurrit in sabbato, omitti possit officium de die infra octavam Nativitatis et in ea recitari officium de duplici translato? „— il dì 27 genn. 1778 *in Brixien* rispose:" Affirmative. »

Finalmente vogliamo ricordare il decreto generale del dì 13 marzo 1804, in cui la S. C. stabilì che, trattandosi di officio di 2.ª classe che per qualche causa deve trasferirsi in altro giorno vuoto, dove non rimanga nessun altro giorno vuoto nell'anno, tale officio si dovrà trasportare « in proximiorem diem etiam impeditum festo semiduplici aut duplici quod illo anno redigatur ad ritum simplicem. „

stum Dedicationis S. Michaelis Archangeli fit cum octava, die 2 octobris, qua fit de Ss. Angelis Custodibus, tum officio tum missae, addi debeat commemoratio octavae eiusdem S. Michaelis Archangeli?

Resp. 15 iul. 1876 Dubium, n. 5671: — « Affirmative ».

24. A quonam primo Canonico intonanda sit quarta antiphona in Vesperis solemniter ab Episcopo cantatis, an ab eo manente in cornu Epistolae, an ab eo altero manente in cornu Evangelii? Ratio dubii est, quod antiphonae post celebrantem intonandae sint ab iis qui dignorum hinc inde chori locum occupant; et propterea videtur in hac antiphonarum intonatione non persona sed locus attendi.

Resp. 19 iun. 1877 in Aretina ad 2, n. 5696: — « A primo Canonico e dignioribus seu senioribus ».

—

IL SACERDOTE CATTOLICO

CONTINUATORE DELLA MISSIONE DIVINA DEL REDENTORE NEL MINISTERO DELLA PAROLA.

—

PARTE PRIMA

Della Predicazione Cattolica in generale.

§ IV.

Forma della Predicazione Cattolica.

Per forma della predicazione cattolica intendiamo gli ornamenti letterarii di che fa uopo rivestire la parola di Dio per presentarla agli uomini. Ora per questo capo suole peccarsi o per eccesso o per difetto; giacchè sonvi di coloro pei quali il tessere un sacro discorso vale lo stesso che mettersi coll' arco dell' osso a cucire insieme tutte quelle figure rettoriche e tutte quelle frasi elette ed altisonanti di che fecero tesoro negli studii letterarii e nelle susseguenti letture. Altri per contrario facendo a fidanza col popolo a cui discorrono, scendono sì basso da scapitarne l'ordine, la chiarezza e l'evidenza medesima dei loro sermoni. Da questo duplice scoglio c'insegnava di guardarci Pio il Grande; quell' anima apostolica che avrebbe voluto astergere dalla Chiesa di Dio ogni macula ed ogni ruga, a cui l'elemento umano va spesse fiate soggetto. Egli infatti nella sua prima Enciclica ai Vescovi, mentre dice, che non debbono i sacri oratori *esercitare l' ufficio evangelico con parole di sapienza umana, collo sfoggio e lenocinio profano di vana ed ambiziosa eloquenza*, aggiunge però, che debbano annunziare ai popoli *Cristo Crocifisso con un grave e splendido genere di eloquenza chiaramente ed apertamente, secondo la dottrina della Chiesa e dei Padri*. Ecco le sue autorevoli parole:

« Ne autem Dei sermo.... ministrorum « vitio infructuosus evadat, eiusdem divini « verbi praeconibus inculcare, praecipere « numquam desinatis, Venerabiles Fratres, « ut gravissimum sui muneris officium animo « reputantes, evangelicum ministerium, non « in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, *non in profano inanis et ambitiosae eloquentiae apparatu et lenocinio*, sed in « ostensione spiritus et virtutis religiosissime « exerceant, ut recte tractantes verbum veritatis, et non semetipsos, sed Christum « crucifixum praedicantes, sanctissimae nostrae religionis dogmata, praecepta, iuxta « catholicae Ecclesiae et Patrum doctrinam, « *gravi ac splendido* orationis genere populis « clare aperteque annuntient etc. ».

Le quali solenni parole del Vicario di Gesù Cristo giova, per la importanza della cosa, veder dichiarate circa un secolo addietro dal Dottore della Chiesa S. Alfonso Maria de' Liguori nella sua aurea *Lettera* d' istruzione ed avvertimenti ai predicatori. In questa egli, colle più nervose ragioni tratte dalla Scrittura, dai Padri e della ragione, stabilisce la necessità di predicare popolarmente, vale a dire in guisa che sia da tutti compresa la Parola di Dio. E riconforta la sua proposizione con l' autorità niente in questo genere sospetta di Lodovico Muratori, di cui cita letteralmente i convincentissimi argomenti scritti nell' aureo libro dell' *Eloquenza popolare*. Dapprima questo insigne pensatore italiano citato da S. Alfonso così descrive

cotale predicazione : « *Eloquenza popolare* noi chiamiamo quella , in cui i ministri di Dio, assoggettando l' ingegno al l' intendimento ordinario del popolo, così gli parlano, che ognuno comprende i loro sentimenti. Se poi la dottrina è profonda, la sminuzzano, figurandosi d' esser uno di coloro che non hanno studiate lettere e gli stanno a sentire. Nella tela dei loro ragionamenti non trovate già lunghi periodi che obbligano l' uditorio a troppa attenzione, per ritenere il contesto di tante concatenate parole, il principio delle quali è sì lontano dal fine. Però si servono di brevi periodi, nè fanno pompa di sentenze acute ». Nelle quali parole non pure va sì bene descritta la popolar forma della predicazione evangelica, ma, chi ben vi miri, se ne tesse il più splendido elogio. Imperocchè da esse si rileva che a predicare popolarmente fa mestieri che l' Oratore sappia discendere dalla pura intuizione dei sublimi concetti della Fede per adattarli alla intelligenza del popolo, in guisa che nè la forma sensibile tolga un iota alla precisione teologica del mistero, nè questa teologia sappia cosa troppo strania alla mente del volgo. Or quanta dose di sapienza questo richiegga niuno è che nol vegga. Sì dite di quel periodare certo e spigliato e insieme per nulla declinante a gallicismo ; nel che, come sanno gl' intendenti, sta riposto in massima parte il gran segreto della difficilissima arte del dire. Bene a ragione perciò « i primarii padri e più celebri della Chiesa di Dio (segue ivi il Muratori) han preferita la popolare eloquenza alla sublime (*forse la si dice così per antifrasi*). Ne scelgo tre, cioè S. Basilio, S. Giovanni Crisostomo e S. Agostino, tutti maravigliosi ingegni. S. Basilio aveva studiata l'eloquenza sotto Libanio in Atene. Chi legge le sue omilie non vi trova stile pomposo, ma piano e chiaro. E si vede ivi che lo scopo suo era di giovare ad ognuno. Di S. Agostino che fu di sì grande ingegno e maestro di rettorica, è facile l'accorgerci che anch'egli gran premura avea di farsi intendere da tutti. Egli famigliarmente parla al popolo, usando un dir conciso, con interrogazioni e figure, che cadono nell'usuale ragionar degli uomini. Scappa fuori l'ingegno di quel grande uomo, ma il suo dire ingegnoso serviva a render chiare le cose oscure; sicchè niuno restava escluso dall' intendere le di lui riflessioni. In S. Giovanni Crisostomo poi abbiamo il vero modello del predicator cristiano. Niuno meglio di lui istruisce, convince e muove, senza che mai spenda parole o sentimenti ingegnosi per dilettare. L' uditore ne riporta sempre il diletto di aver imparato quel che s' ha da fuggire e seguire nella vita del cristiano. Ciò basta per conchiudere i vantaggi dell' eloquenza, che sa così dimenare l' argomento che arrivi all' intelletto ed al cuore dei dotti e degl' ignoranti. Per la stessa via camminarono S. Efrem, S. Gregorio Nisseno, S. Gregorio il grande, S. Massimo e S. Gaudenzio. É vero che S. Ambrogio parlava bene spesso astruso, ma non abbiamo le prediche sue che recitava al popolo. Egli riduceva in trattati o libri le cose predicate dal pulpito, e vi aggiungeva varii ornamenti, senza che apparisse la forma primaria dei popolari suoi ragionamenti. E già S. Agostino di lui attesta ch' egli esponea tutto in modo utile la parola di Dio al popolo. » Lo stesso S. Alfonso Maria arreca altresì gli esempii luminosissimi di S. Tommaso d' Aquino, di S. Vincenzo Ferreri, di S. Ignazio di Loiola, di S. Filippo Neri, di S. Francesco di Sales, di S. Vincenzo de Paoli. I quali tutti dopo l' esempio di S. Paolo, anzi di Gesù Cristo medesimo, hanno predicato in guisa che l'uditore dotto non dovesse applicare alle fioriture dello stile quello studio che aver si deve alle verità della Fede, e l' ignorante non fosse impedito dalla forma nella salutare intelligenza dei misteri del Signore; ma tutti vi trovassero il pascolo delle anime loro e il nutrimento soprasostanziale della vita della grazia. Oh beato adunque quel cristiano Predicatore, il quale potrà ripetere coll' Apostolo delle genti : « Misit me Christus,... evangelizare : non in sapientia verbi, ut non evacuetur crux Christi ! (1) »

(*continua*)

Sac. **Giuseppe Morgèra.**
di Casamicciola.

---

(1) 1. Cor. 1. 17.

CASI MORALI E LITURGICI (1)

—

SOLUZIONE DEL 9.° CASO MORALE.

Il prete Pafnuzio italiano, desiderando rendersi utile alla patria, accetta l' uffizio di Sindaco del suo Comune. Col giuramento poi, al quale è chiamato, di osservar le leggi d' Italia e fedeltà al suo Principe, egli, nel sottoscriverne la formola, intende obbligarsi solo alle leggi giuste, perchè le ingiuste non meritano il nome di leggi, e di non mai congiurare contro il Sovrano.

Si chiede:

1.° Possono esercitarsi lecitamente gli officii amministrativi in Italia?

2.° Possono anche i preti esercitarli?

3.° Può farsi restrizione mentale nel giuramento?

4.° Che deve dirsi della condotta di Pafnuzio?

Al primo. — Gli offici amministrativi che non implicano lesione dei diritti divini ed ecclesiastici, possono bene esercitarsi in Italia. Si prova 1.° dalla ragione; giacchè la società non può uccidere sè stessa, e i cittadini debbono, per quanto è da loro, salvarla dai mali gravissimi che può ad essa produrre un'empia e dissennata amministrazione, qualunque sia l' autorità politica che la governi. V. Taparelli *Saggio di Diritto naturale*, Vol. I, n. 664).— Si prova 2.° dall' autorità. La S. Penitenzieria alla domanda: « Se sia lecito prender parte alla votazione per comporre i Consigli e Rappresentanze municipali, e se gli eletti possono ritenere l' officio di consigliere e magistrato municipale » il dì 16 dicembre 1860 rispose: « Dummodo municipales non adigantur ad ea quae adversantur legibus divinis et ecclesiasticis, et se abstineant a praestando iuramento iuxta formam a gubernio invasore propositam, posse tolerari » (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 541).

Dove adunque un cittadino aspiri per buon fine ad occupare qualche carica amministrativa, anche nello Stato Pontificio, tenendosi sempre pronto a non trasgredir mai le leggi divine ed ecclesiastiche e non prestando il giuramento secondo lo richiede il Governo, egli opera rettamente, e rettamente operano tutti quelli che col loro suffragio glie ne facilitano il conseguimento.

Trattandosi di amministratori di luoghi pii, destinati dal Governo, ovvero di esattori di balzelli pei detti luoghi e per le persone ecclesiastiche, non è lecito assumere tali officii senza venia della S. Sede. — E la S. Sede concede facoltà ai Vescovi di permettere che i fedeli nei singoli casi accettino siffatti officii sotto certe condizioni (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 542 e 543).

Al secondo.—L' Apostolo (II Tim. II) ha detto: « Nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus. » — E i Canoni prescrivono (Cap. III, dist. 88): « Episcopus aut presbyter aut diaconus nequaquam saecularis curas assumat. » — Da ciò vuol dedursi

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Bovenzi Sac. Tommaso di Pignataro Magg.
Cardinali R. Carlo M. Rif. di Pesaro
Caserio Domenico del Semin. di Cerreto
Cazzato Tiburzio Econ. Cur. di Tiggiano
Dilettuso Francesco di Bitonto
Della Penna Sac. Gaetano di Morcone
Gentiloni P. Ettore Vic. de'Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Maiani P. Gaspare di Bettona M. O.
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Paolo di Bitonto
Morgera Sac. Giuseppe di Casamicciola
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pelaia Can. Domenico di Seminara
Petitti Sac. Vincenzo di Riccia
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Rossi Sac. Giov. Batt. di Lauria
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano.

Al solo Caso Morale:

Letizia Raff. M. di Napoli
Moffa Gius. Annib. di Riccia.

Al solo Caso Liturgico:

Tancredi Can. Francesco Paolo di S. Marco in Lamis

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il Sac. Masellis Pasquale di Bitonto — del caso liturgico, il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli.

che quegli offici secolareschi, i quali distraggono l' animo del prete e lo allontanano dallo esercizio del santo suo ministero, non sono ad esso consentiti.

Il Diritto canonico proibisce in ispecie agli ecclesiastici gli offici di giudice nelle cause di sangue, di soldato, di notaio, di avvocato, se pur non si tratti di difendere le cause proprie, dei congiunti o dei poveri; come pure l' officio di tutore o curatore di estranei, e molto più di amministratore o agente di persone laiche, private e non miserabili. Anzi per quest' ultimo vi è la sospensione *ferendae sententiae* (V. Ligor. Tr. III, n. 838). — Il diritto vieta tutto ciò sotto pena d' irregolarità, che s' incorre quando siffatti offici, i quali obbligano a render conto dei beni amministrati, si sieno esercitati prima di riceversi i sacri ordini (ex C. un. *de obligat. ad ration.* ap. Lig. l. c.).

Vero è che il Tridentino ammette che gli ecclesiastici possano pure talvolta prestare l' opera loro pel bene della cosa pubblica; e però nella Sess. 31, c. 1 *de ref.* scusa anche, per tal motivo, il Prelato dalla residenza: « Nisi cum absentia inciderit propter aliquod munus et Reipublicae officium ». — Però, non potendo, per ordinario, ciò attuarsi senza lesione del proprio ministero, gl' interpreti conciliari son d' avviso che un ecclesiastico il quale sia chiamato ai pubblici offici laicali, abbia bisogno del permesso del proprio superiore (V. Lucidi *de Visit. Ss. Lim.* V. I, p. 120 — Scavini P. I, n. 577, edit. XII).

E quindi la S. Penitenzieria, alla domanda: « Secondo le leggi oggi in vigore, i preti esercitano gli uffici civili, come di Sindaco, prestando il giuramento, di consigliere di carità ecc. Può il Vescovo tollerare detti preti nel loro esercizio? » — il dì 20 febb. 1867 (*Mon Eccl.* V. I, p. 545) rispose: « Ex Ss. Canonibus non licere Clericis, absque legitima potestatis Ecclesiae licentia, assumere et exercere officia civilia seu laicalia. Iuramentum, prout a Gubernio proponitur, esse illicitum, et eos qui illud emiserint teneri ad retractationem. Quoad consiliarios charitatis, provisum per Litteras 10 decembris 1860, sub n. 12 (*Mon. Eccl.* V. I, p. 542). Quoad vero clericos in praemissis delinquentes, agendum ut infra ad nonum » (1).

Al Terzo. — È lecito il giuramento con restrizione mentale, purchè: 1.° intervenga una giusta causa — 2.° chi interroga non ne abbia diritto — 3.° la restrizione sia non *pure mentalis*: sia tale cioè, che in qualche modo possasi interpretare dalle aggiunte circostanze. Così tutti i Teologi, giusta S. Alfonso (Tr. III, n. 152).

Venendo al caso nostro, opiniamo che si possa giurare l'adempimento di tutte le leggi d'Italia, restringendone il senso alle sole leggi giuste. Ed eccone le ragioni:

1.° La legge, secondo l' Angelico, *est ordinatio rationis ad bonum commune*. Una legge perciò che sia ingiusta ed iniqua, impropramente dicesi legge, non meritando tal nome.

2.° In tal giuramento, più che una restrizione, ha luogo una *amfibologia*, la quale si può fare « quando verba habent duplicem sensum, unum magis communem, alium minus » (S. Alph. l. c. n. 151). — L' amfibologia è lecita sempre, con giusta causa, e quando chi interroga non ne ha diritto (2).

3.° Giusta causa potrebbe essere « quicumque finis honestus ad servanda bona spiritui vel corpori utilia », secondo S. Alfonso (l. c.), e secondo il d' Annibale qualunque ragione, anche leggiera, benchè un po' più rilevante di quella che si richiede per la equivocazione senza giuramento (Vol. II, n. 334). — Nel caso, la causa sarebbe giustissima, trattandosi del bene del proprio Comune e della Chiesa.

---

(1) Nel cit. num. è la risposta al quesito intorno ai preti che han deposto l'abito ecclesiastico. La S. P. rescrive: " Praemissis admonitionibus, agendum prout prudentia dictaverit iuxta Ss. Canones contra eos, qui non incedunt habitu et tonsura. Si autem Ordinarium non audierint, recurrendum esse ad S. Concilii Congregationem. „

(2) Gli esempi di lecite amfibologie e restrizioni mentali addotti dai Teologi (e può vedersene un saggio presso S. Alfonso l. c.) sono di minor peso di questa sulla vera legge. Legge viene *a ligando*, e non può mai *ligare*, cioè indurre obbligazione, quando non è giusta; non può dunque in tal caso propriamente chiamarsi legge.

4.° Nè chi richiede il giuramento ha diritto di richiederlo. Tutto al più questo diritto può valere a rispetto delle sole leggi giuste.

5.° Il giuramento di fedeltà non è assertorio, ma promissorio, e segue la natura delle promesse. Or niuno ignora che le promesse tanto valgono, per quanto l'agente intende obbligarsi.

6.° Il restringere il senso alle sole leggi giuste in giuramenti di simil fatta può dirsi oggidì comune presso tutte le Nazioni. — In tutte le Nazioni ammodernate non mancano leggi inique; eppure il giuramento si richiede in ogni luogo e si presta anche dai buoni.

7.° Il giuramento di fedeltà dal Governo italiano si esige in modo che non si può variare nè sfuggire. La sua formola è prescritta dalle leggi e dai regolamenti. Se non si potesse in esso restringere il senso alle sole leggi giuste, per ciò solo sarebbero vietate tutte le professioni, le cariche e gl' impieghi dello Stato, per cui va ordinato, come condizione indispensabile, il giuramento. Ma ciò sarebbe contrario a quanto la stessa S. Sede ha dichiarato (1).

Conchiudendo adunque, sembra a noi che sì negli offici amministrativi, come nel ricevimento delle Lauree dottorali, e in tutte le altre cariche, in cui si ricerca il giuramento, possa questo prestarsi giusta la formola che si esibisce, intendendo limitare la promessa di fedeltà alle sole leggi giuste che sono le vere leggi, e manifestando più o meno largamente siffatta limitazione, per evitare lo scandalo più o meno grave che possono prenderne i pusilli.

Si risponde alle obbiezioni:

a) Nel giuramento bisogna attendere alla intenzione di chi lo richiede. Il Governo italiano nel domandare il giuramento vuol che si presti per tutte le leggi anche contrarie alla Chiesa. — Bisogna attendere alla intenzione di chi richiede il giuramento quante volte chi lo richiede ne ha pieno diritto, concediamo: — quante volte non ne ha diritto, neghiamo (2).

b) La S. Penitenzieria ha più volte dichiarato, la formola del giuramento quale si propone in Italia non esser lecita. — La S. Penitenzieria nel dichiarare ciò ha detto: *uti proponitur non licere*. E vuole intendere che il giurar fedeltà a tutte le leggi d' Italia, anche alle ingiuste, non è lecito. Se avesse voluto escludere ogni altro modo di giurare non avrebbe usata la detta restrizione. — Con dire *uti proponitur* ha voluto condannar solo il giuramento che si pretende e come si pretende dal Governo. Ora con l' amfibologia da noi cennata, il giuramento non si presta secondo si propone dal Governo, e giusta la mente di lui, ma secondo i principii di giustizia e verità.

c) Se con l' amfibologia o con la restrizione mentale si potesse render lecito il giuramento, la S. Penitenzieria lo avrebbe indicato. Invece ha detto che si può giurar solo con la formola negativa da essa proposta (*V. Mon. Eccl*, Vol. I, p. 542).—La S. Penitenzieria nel proporre la detta formola, non ha escluso ogni altro modo di giurare: ha voluto solo indicarne uno per ogni verso lecito. A noi basta che la S. Sede non ha mai condannata la restrizione tacita e ragionevole in giuramenti di simil fatta.

d) La S. Penitenzieria con data del 1 Dic. 1866 permise ai deputati italiani il giuramento con la condizione che nell' atto di emetterlo aggiungessero la riserva: *salvis iuribus divinis et ecclesiasticis*, e questa riserva dovesse farsi espressamente *audientibus saltem duobus testibus* (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 544).— La S. Penitenzieria ben conosceva che un

---

(1) Se un giudice volesse interrogare intorno al segreto naturale od al sigillo sacramentale, chi risponde può anche con giuramento attestare di non saper nulla. La restrizione mentale, voluta qui da tutti i Teologi, ha la sua ragione precipua nel non avere il giudice diritto d'interrogare su di ciò (Ligor. l. c. n. 153).—E presso tutti ammessa la dottrina seguente: " Licet aequivoce iurare si iuramentum exigatur iniuste, ut v. gr. si quis exigat iuramentum qui ius non habet; v. gr. iudex incompetens; vel si non servet ordinem iuris » (Ligor. l. c. n. 170).

(2) V. Dubbi e Risp. della S. Penit. del 20 dic. 1860 n. 13 (*Mon. Eccl.* V. I. pag. 542).

deputato dà il suo giuramento nella pubblica assemblea dicendo: *giuro*, dopo che il Presidente ha recitata la formola. Richiedendo adunque che quella limitazione sia conosciuta *almeno da due*, ammette il caso in cui la restrizione possa essere manifesta a due soli, e resti mentale per 500 e più altri, non escluso lo stesso Presidente che interroga. Da ciò si ricava che la S. P. volle espressa tal limitazione a due testimoni, più per provvedere al rimovimento dello scandalo, che per bisogno di ben manifestare nel giuramento la propria intenzione.—Del resto anche qui la S. Sede propone un altro modo lecito di giurare, ma non esclude gli altri che possono usarsi, giusta l' insegnamento de' Dottori.

e) Innocenzo XI condannò la seguente proposizione: « Qui mediante commendatione vel munere ad magistratum vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare iuramentum quod de mandato regis exigi solet, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum » (Ligor. Tr. III, n. 152).—Siffatta proposizione non ha che fare nel nostro caso: 1.° perchè qui si tratta di coprire un delitto occulto di chi giura; 2.° perchè si suppone nel re diritto a conoscere interamente la verità (V. Gury cum adn. Baller. T 1 n. 310 nota (c).

Al quarto.—Pafnuzio opera malamente con accettar la carica di Sindaco nel proprio Comune: 1.° perchè tal carica è di per sè sommamente distrattiva dal ministero sacerdotale—2.° perchè un ecclesiastico per esercitar cariche laicali ha bisogno della venia del proprio superiore—3.° perchè reca grande scandalo ai fedeli che un sacerdote stringa relazioni così intime con un governo che tiene per nemica la Chiesa.

In quanto al giuramento, se egli lo diede con le condizioni da noi addotte nella risposta al 3.° quesito, non ha peccato. Gli rimane solo l' obbligo di allontanar lo scandalo col manifestare la fatta equivocazione (1).

Dalle cose premesse si deduce che Pafnuzio non può venire scusato da grave colpa con accettar la carica di sindaco senza debita licenza. Nè vale a giustificarlo il fine avuto in mente del bene della patria, giacchè *bonum ex integro*. Se egli vuol rendersi utile alla sua patria, si adoperi di esercitar con zelo i ministeri sacerdotali, massime

(1) Si noti che gli ecclesiastici possono giurare innanzi al giudice laico quando vi si portano volontariamente per qualche necessità (C. *Ex rescripto*, 9 de iureiurando-C. *Pervenit*, 2, de fideiussoribus); non già quando son citati dal detto giudice a comparire innanzi al suo tribunale per venir soggettati al giuramento. Il Diritto Canonico in più luoghi lo proibisce. Così il C. *Quoties* 21, caus. 22: " Iuramentum vero clericus laico praestare non debet. „ Così pure il C. *Nullus*, 22 ead. caus.: " Nullus ex ecclesiastico ordine cuipiam laico quidpiam super sacra Evangelia iurare praesumat. „

Perchè gli ecclesiastici possano giurare in siffatti giudizii, hanno bisogno della venia del proprio superiore. Onorio III nel C. *In inhaerentes*. 1. decreta: " Episcopus, inconsulto Rom. Pontifice, vel quisque clericus, inconsulto praelato suo, minime iurare audeat. „ E la S. C. della Immunità definì: " Clericus absque licentia Episcopi non potest testimonium ferre etiam in causa civili coram iudice laico » (In Aquilana, 5. maii 1637 — V. Ferraris *Iuramentum* a. II. n. 44, et *Testis* a. I. n. 107)

Siffatte disposizioni nondimeno vogliono strettamente interpretarsi; e però dove vigessero concordati e consuetudini contrarie legittimamente introdotte, non han luogo. In tutti gli altri casi un ecclesiastico può lecitamente giurare, tranne solo il caso del giuramento di fedeltà ad un principe laico, proibito ad essi dai Canoni, e soprattutto dal Conc. Later. VI in cap. *Nimis de iureiur.* La ragione, per cui ciò si proibisce, si è perchè il Clero va esente dalla giurisdizione laicale. Tuttavia laddove avesse luogo una contraria consuetudine, come è quando un ecclesiastico intraprenda un pubblico officio laicale, non gli è proibito il giuramento (V. Scavini L. II, n. 74, e L. IV. n. 242.)

Nelle cause criminali di sangue un ecclesiastico, che con debita licenza fa da testimone, per evitare il pericolo d' irregolarità, deve premettere la protesta prescritta da Bonif. VIII, cioè ch' egli fa la testimonianza non perchè il reo di sangue sia punito, ma per difesa sua o dei suoi, o per utilità della giustizia pubblica (Scavini L. I, n. 520).

quello della divina parola, e così procurerà il vero bene ai suoi concittadini.

Soluzione del 9. Caso Liturgico.

Tiburzio sacerdote, col pretesto di povertà, si serve nel S. Sacrifizio di candele di cera adulterata con sego ed altre sostanze, e di costo assai tenue.—Ma in taluni giorni dell' anno, come pure quando nella sua cappella vanno a celebrare certi sacerdoti suoi amici, invece di due candele, ne accende un numero maggiore.

Si chiede:

1.° Come dev' essere la cera pel S. Sacrifizio?

2.° Quante candele devono accendersi nelle messe piane e quante nelle solenni?

3.° Che deve dirsi della condotta di Tiburzio?

Al primo—La cera da usarsi pel S. Sacrifizio dev' essere vera cera, senza commistione di estraneo elemento. Chiesta la S. C. de' Riti se possa farsi uso nelle Chiese delle così dette candele steariche o di cerogene, rescrisse: *Consulantur Rubricae* (16 sept. 1843). Or la Rubrica del Messale (De Def. Tit. X, n. 1) vuol le candele di cera, dichiarando difetto: « Si non adsint luminaria cerea ». Neanco per necessità possono permettersi candele di sego. Supplicata la S. Sede perchè tollerasse l' uso invalso nella Diocesi di Charlottetown (*Carolinopolis*) di usar tali candele, sì per la povertà di quelle chiese, sì pel prezzo elevatissimo della cera nelle Americhe, la S. C. rispose a quel Vescovo, esser mente di Sua Santità: « ut introductus abusus adhibendi candelas ex sevo eliminetur » (10 dec. 1857).

I Teologi perciò riconoscono una grave colpa in celebrar con lumi di sego o di olio, essendo tale uso indecentissimo e del tutto alieno dalla consuetudine della Chiesa. N' escludono solo qualche caso raro di straordinaria necessità (Ligor. de Euch. n. 175).—In quanto poi alle candele di cera, ma adulterata, non potremmo scusare almeno da colpa leggiera chi senza necessità le usasse pel S. Sacrifizio.

Al secondo.—Le candele per le messe debbono essere almeno due, giusta la Rubrica del Messale. Celebrar senza lumi è peccato grave. Con un sol lume di cera per qualunque causa e senza scandalo, sarebbe colpa leggiera (Ligor. l. c.).

Per le messe piane debbono bastare due sole candele; e ciò quand' anche il celebrante sia un parroco (S. R. C. 17 sept. 1850); o un vicario generale (7 aug. 1627), o qualsivoglia prelato inferiore (27 aug. 1822). I soli Vescovi possono usare quattro candele; ma prescrive il Cerimoniale: « In festis solemnioribus decet in eo (altari) apponi quatuor candelabra cum candelis accensis... in aliis festis non ita solemnioribus et feriis, sufficiunt duo luminaria » (Caerem. Episc. L. 1, c. 29).

Siffatta proibizione di non adoperar più di due candele nella messa è solo per ragione della persona. Per ragione della solennità, ovvero della messa parrochiale o conventuale non sono vietate più candele come non sono vietati due ministri con cotta. Così la S. C. de' Riti (in Molinen, 12 sept. 1857) (1).

Per le messe cantate non è determinato il numero delle candele, nulla prescrivendo nè

(1) Ecco il tenore del cit. decreto:

" Dub. VII — Utrum tolerandum sit, ut mos non geratur decretis S. Congregationis duos ministros in missa lecta prohibentibus, *eo sub praetextu*, quod hi ministri non introducantur ratione dignitatis celebrantis, sed ratione celebrantis, aut frequentioris assistentiae, ex.gr. si missa sit parochialis aut alicuius communitatis?

" Dub. VIII — Quatenus officium ministri in missa lecta inter duos nullo modo partiri liceret quaeritur utrum permitti possit celebritatis aut frequentioris assistentiae causa, prout in dubio praecedenti, introducere duos clericos intorticia a principio Canonis, usque ad communionem sustinentes, servata alioquin unitate ministri?

" Dub. IX — Utrum diebus solemnioribus pro missa lecta parochiali, aut communitatis, prout supra, accendi possint plusquam duo cerei? »

S. R. C. respondit: " Ad VII — Servanda esse quidem decreta quoad missas stricte privatas? sed quoad missas parochiales, vel similes, diebus solemnioribus, et quoad missas quae celebrantur loco solemnis, atque cantatae, occasione realis atque usitatae celebritatis, et solemnitatis tolerari posse duos ministros missae inservientes, servatis ordinationibus S. Congregationis in una Tridentin. diei 7 septembris 1816 ad dubia XI et XII.

" Ad VIII. Ut ad VII, servata tamen forma Rubricae Missalis pro missa solemni, § VIII, n. 8.

" Ad IX. Provisum in VII. »

il Messale nè il Ceremoniale. Il Gavanto (P. I, Tit. 20) opina che nelle messe più solenni debbano esser non meno di sei; giacchè la rubrica del messale (tit. 4, n. 4) parla di una trina incensazione in ciascuna parte dell' altare secondo la distribuzione de'candelieri. Se poi le messe son meno solenni possono bastare anche quattro candele.

Al terzo.—Tiburzio mal si conduce con usare nel S. Sacrifizio candele di cera adulterata, e con accendere più di due candele nelle messe che celebrano i suoi amici. Non gli vale il pretesto di povertà; imperocchè sull'altare tutto dev' essere nitido e puro; e poi se le candele adulterate costano meno delle buone, queste durano più delle prime, e compensano ad usura il minor prezzo di quelle.—Tiburzio adunque non può venire scusato di colpa, almeno veniale.

PROPOSTA DELL'II° CASO MORALE.

Sulpizio parroco, per non incorrere l' indignazione delle autorità civili, che ne lo richiedono, condiscende a cantar solennemente il *Te Deum* nel Sacro Tempio per le feste nazionali, protestandosi innanzi a Dio ch'egli non intende ringraziarlo del danno che si è prodotto alla Chiesa, ma perchè, potendosi recarle assai più danno, non le si è recato, ovvero perchè in ogni cosa prospera e avversa fa d' uopo ringraziare la Provvidenza, la quale tutto dispone a nostro bene: — e premettendo in questi sensi un piccolo sermone al popolo prima del canto.

Si chiede:

1.° È lecito ad un Parroco cantare il *Te Deum* per invito delle autorità civili?

2.° È lecito il *Te Deum* per le feste nazionali?

3.° Ci fosse qualche censura per chi vi accorre?

4.° Che deve dirsi della condotta di Sulpizio?

PROPOSTA DELL'II.° CASO LITURGICO.

Quintino parroco suol celebrare ogni anno con gran pompa e concorso di popolo la festa di S. Antonio da Padova nella 2ª Domenica di luglio, e suol cantare in tal giorno la messa votiva solenne del detto Santo attenendosi solo alla Rubrica del Messale Tit. VI, e ad un Decreto della S. C. de' Riti in data del 16 aprile 1853.

Si chiede:

1.° Le messe votive possono cantarsi nelle Domeniche?

2.° Che deve dirsi degli argomenti e della condotta di Quintino?

—

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Riduzione di pensione per gli Ordini soppressi — La disposizione dell' art. 8 della legge 7 lug. 1866, il quale stabilisce che ai religiosi i quali ottengano un beneficio od un assegno per l' esercizio del culto, la pensione sarà diminuita di una somma eguale alla metà dell' assegnamento nuovo durante l'ufficio, è generale, e conseguentemente applicabile ai membri delle corporazioni soppresse anche per virtù delle leggi precedenti (Corte di Cassaz. di Roma, 19 febb. 1879—Fondo del culto contro Nieddu—*Gazz. del Procur.* An. XIV pag. 472).

Opera pia in giudizio e sacro patrimonio formato dal Vescovo—L' opera pia convenuta in giudizio, come non ha bisogno di autorizzazione per starvi, così può del pari senza tale autorizzazione proporre ricorso per annullamento.

Per leggi vigenti in queste meridionali provincie nel 1854, ben potè un Vescovo in quell' anno riunire varii legati pii appartenenti ad una congregazione laicale in unica cappellania, e questa attribuire in sacro patrimonio ad uno che era da ordinarsi sacerdote (Corte di Cassaz. di Napoli, 15 marzo 1879—Congr. di Carità di Venosa contro Ruggiero—*Gazz. del Procur.* Anno XIV, p. 475).

Donazione a Chiese senza autorizzazione—La donazione fatta ad una Chiesa ed accettata, benchè senza l' autorizzazione richiesta dagli articoli 826 ed 861 delle abolite leggi civili, rimase convalidata per effetto del decreto 15 maggio 1879 (Corte di Cassaz. di Napoli, 29 agosto 1857—Demanio contro Madia—*Gazz. del Procur.* An. XIV, p. 510).

——

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1880)

1. BB. Giov. Battista de Rossi e Lorenzo da Brindisi.—Il dì 14 dicembre ultimo nel Palazzo Apost. Vaticano il S. P. Leone XIII con solenne decreto dichiarò manifesta e certa la verità di due splendidi miracoli proposti per la canonizzazione del B. Giov. Battista de Rossi canonico di S. Maria in Cosmedin di Roma. L' E.mo Card. Vicario rese grazie al Sommo Pontefice a nome del Clero di Roma, e il S. Padre ri-

spose con un sapientissimo discorso. Il dì 16 dicembre in un' altra Congregazione generale de' Sacri Riti, alla presenza del S. Padre, furono esaminati due miracoli operati da Dio ad intercessione del B. Lorenzo da Brindisi dell' Ordine de' Min. Cappuccini, proposti per la canonizzazione di questo Beato.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

Nel Vaticano, ad occasione del Natale e del Capodanno, hanno avuto luogo i ricevimenti di uso. Il Collegio di Cardinali, il Corpo Diplomatico, i generali degli Ordini Religiosi e nobilissime rappresentanze han reso omaggio al Sommo Pontefice. — Il S. P. ha dato L. 1, 000 per i Missionari Salesiani del Paraguay e L. 15, 000 pei poverelli di Roma. — Mons. Vincenzo Vannutelli è stato nominato Delegato Apost. e Vicario Patriarcale a Costantinopoli — Invece di Mons. Englisch, come s' era scritto, è stato nominato Cameriere segreto partecipante Mons. Castracane degli Antelminelli. — Il dì 28 spir. l' Associazione giovanile di S. Alfonso di Napoli presentava al S. P. l' obolo raccolto dalle Diocesi Napoletane. — Il S. P. ha ordinato che vengano rimosse dalla Basilica di S. Pietro le costruzioni dell' Aula Conciliare. Il materiale in massima parte si è conservato nei locali del Vaticano, da servire quando piacerà alla Provvidenza che si possa riconvocare il Concilio. — Il S. P. ha stabilita una commissione per deliberare intorno alla pubblicazione de' vari cataloghi della Biblioteca Vaticana. Ha pur disposto che una sala degli Archivi Vaticani sia destinata a vantaggio degli studiosi che volessero recarsi per consultare documenti. — L' episcopato Italiano ha fatto appello alla carità dei benestanti perchè accorressero in soccorso dei miserabili in questo crudo inverno. Esso stesso ne ha dato l' esempio con generose largizioni. — I PP. Cappuccini di Bologna ogni giorno distribuiscono la minestra a circa 1300 poveri. Molte benefiche persone contribuiscono con le loro limosine — I Vescovi di Acireale e di Bergamo hanno ottenuto l' *Exequatur*. — Il S. P. ha promesso un premio ad ogni sacerdote dell' Accademia filosofica di S. Tommaso da lui fondata a Perugia, che presenti una memoria filosofica alla medesima. — Scrivono i giornali di Francia che l' obolo di S. Pietro nel 1879 è stato in aumento a paragone dell' anno 1878. — Un Breve della s. m. di Pio IX concesse l' erezione della Facoltà teologica pei gradi accademici nei due Seminari di Cagliari e Sassari in Sardegna. Il dì 15 u. s. s' inaugurava solennemente il Collegio teologico di Cagliari. — L' ultima domenica di dicembre venne scoperta la facciata del Duomo di Firenze secondo il progetto de Fabris. L' opera è riuscita veramente splendida. — Sono morti Mons. Benedetto Augusto Vesc. di Lacedonia e Mons. Gesualdo Vitali Vesc. di Ferentino.

Il Card. di Bonnechose ha dato 10,000 franchi pel soccorso dei poveri — Lietissime notizie giungono dalla Turchia. Mons. Hassoun Patriarca Armeno fu con grande onore ricevuto dal Sultano, il quale si mostrò favorevolissimo agl' interessi della Chiesa cattolica. I due ultimi Vescovi coi preti dissidenti si son convertiti. — Una notevole conversione in Inghilterra è quella del rev. Arturo Wagner, M. A. di S. Paolo a Birghton, gia cancelliere della Cattedrale di Chichester. Questa conversione ne porterà seco moltissime altre. — Nel corrente anno avrà luogo a Compostella nelle Spagne un Giubileo straordinario in onore dell' Apost. S. Giacomo. Il Giubileo durerà l' intero anno. — Mons. Massaia, prigioniero del re di Abissinia, dietro le pratiche dei Governi di Europa, è stato messo in libertà.

Il 10 spirante, mentre il P. Baklanowski cappellano dei Polacchi in Londra celebrava la S. Messa, un uomo furibondo, forestiero, si precipitò verso di lui, gli sparò contro vari colpi di revolver. Il sacerdote non fu ferito e fuggì. L' assassino gettò a terra il calice e i candelieri ; mise fuoco ai due lati dell' altare ; cavò dal ciborio la sacra Pisside e sparse al suolo e calpestò le sante particole. Il popolo, esterrefatto, lo assicurò alla giustizia. — Il 12 nov. Mons. Hefele Vesc. di Rottemburgo consacrò la nuova e magnifica Chiesa Cattedrale di Stoccarda ; è la seconda parrocchia cattolica di quella capitale. Il Re e la Regina di Würtemberg assistevano alla splendissima solennità. — Il Signor Bremond antico redattore dei giornali *La Patrie, L' Aigle e Le Mediterranèe* si è fatto domenicano ed ha già celebrato a Parigi la sua prima messa. — Le conversioni al cattolicismo aumentano in America. A Wasington s'è convertito il sig. Faust, già ministro della setta episcopale ; a Colombo il sig. Shave protestante ; a Learcanworth il luogotenente Dodke ; a Baltimora il sig. Gans, ministro della Chiesa tedesca, con sua moglie ; a Nuova York i sigg. Scotti e Carlyle, studenti del Collegio di Annandale. — La S. C. di Propaganda ha approvata la erezione di tre nuove Sedi Vescovili negli Stati Uniti. La proposta ne fu fatta dal Cardinale M. Closkey Arciv. di Nuova-Jork. — Una grande Chiesa cattolica si è solennemente inaugurata a Tokio nel Giappone. Alla festa intervenne pure la banda militare giapponese idolatra, per concessione di quel Governo.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. **Manutentionis et Institutionis** — 24 Agosto 1878. — La cura delle anime di una Chiesa Primaziale risedeva abitualmente presso il Capitolo; attualmente esercitavasi da due vicarii amovibili *ad nutum*. Dopo varie vicende, si ricorse alla S. Sede; e la S. C. al dubbio: *An et quomodo consulendum sit curae animarum in casu?* — il dì 5 agosto 1876 rispose: *Affirmative per vicarium perpetuum et unum adiutorem ab ipso vicario dependentem* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 219). Il Capitolo accolse con rispetto tale sentenza; ma trovandosi già provvista la cura attuale in persona di due vicarii amovibili, chiese che la esecuzione del decreto si differisse alla vacanza della vicaria. — Intanto, avendo uno dei vicarii rinunziato alla detta cura, il Capitolo si affrettò di proclamare il concorso per la vicaria perpetua. L' altro vicario, cui non piacque rinunziare, di nome Onorato S., credè lesi i suoi diritti, giacchè senza veruna causa canonica si vedeva escluso dalla cura. Ricorse perciò alla S. Sede, alla quale l' Arcivescovo, ad evitare novelli litigi, fe' pure domanda a chi spettasse il diritto della instituzione alla vicaria curata inamovibile, se a lui, ovvero al Capitolo.

La S. C. in pieni comizii, il dì 24 agosto 1878, ai dubbii:

I An constet de bono iure sacerdotis Honorati S., ita ut manutenendus sit in possessione Vicariae curatae in casu?

II An et cui competat ius instituendi in casu?

Risolse:

Ad I Attentis peculiaribus circumstantiis, institutionem Vicariae perpetuae dandam esse Sacerdoti S., praevio examine.

Ad II Affirmative, favore Archiepiscopi.

Si può raccogliere: — a) Il rimedio possessorio non può giovare ai vicarii e cappellani *ad nutum*, essendo che questi non hanno titolo nè vera possessione, ma solo una semplice deputazione (Perezius l. 2 *de Ann. et Cap.* c. 6, n. 2 et 21 — Rota Rom. 21 ian. 1707 *Nullius Prov. Hispalen.*) — b) Nondimeno i vicarii *ad nutum* non possono rimuoversi senza una giusta causa; benchè non ci sia d' uopo della solennità dei processi che occorre trattandosi della rimozione di un beneficiato titolare e inamovibile (Barbosa *in Conc. Trid.* Sess. VII c. 7 *de ref.*)—Gli Ordinarii *habent intentionem fundatam in iure* di dar la istituzione ai vicarii perpetui (*Abbas c. Cum Ecclesia Vulterana n. S. v. Tertio de election.* — Fagnanus c. *Eam te* n. 6 *de act. et qualit.* et c. *Auditis de Praescript.* n. 2. —Barbosa *de Offic. et Potest. Episc.* P. 3, alleg. 72). Perciò se sorge lite fra l' Ordinario e un altro Prelato su tal punto, quest' ultimo, non il primo, deve provar chiaramente il suo diritto. — d) Nel caso, Onorato S., a rigor di dritto, dovea considerarsi amovibile, perchè così fu deputato dal Ca-

pitolo. Però, attese le peculiari circostanze, la S. C. lo volle preferito per la istituzione della vicaria perpetua, non però senza l' esame.

II. **Circa Vicarios perpetuos** — 15 Febb. 1879. — Ecco il sunto di ciò che l' Ordinario di G. il dì 15 marzo 1878 espose alla S. C.:

Il diritto canonico stabilisce: « Vicarius perpetuus ab habituali re-« ctore nominandus Episcopo proponendus est... semel legitime institu-« tus (vicarius) immediate pendet ab Episcopo, et ab eo ex iusta causa, « non a rectore removeri poterit » *(C. 3 de Off. Vicar. c. 1 de Cappellis Monach. in 6)*.

Questa disposizione, ita in disuso, fu rinnovata da S. Pio V con la Costit. *Quantum animarum cura*, diretta *ad Ecclesias Sardiniae* nel 1568. Ma l' avidità de' prebendati, a danno dei vicarii, neppur così fu potuta frenare; onde Clemente XIV, ad istanza de' Re di Sardegna, statuì che i vicarii, posti in possesso delle parrocchie, per sola concessione de' Vescovi senza Bolla Apostolica, « e curae exercitio evocari nequi-« bunt, nisi indicta causa coram locorum Ordinariis, quorum erit in eam « inquirere, atque summarie, ac sine forensi strepitu sententiam proferre » (Const. *Inter multiplices* 21 Sept. 1769.)

Ora intanto, il Governo civile, così portando la tristizia dei tempi, vuol pretendere che le autorità diocesane non conferissero vicarie parrocchiali temporanee se non per soli sei mesi, trascorso il qual tempo, i vicarii eletti dovessero o rimuoversi del tutto, ovvero incardinarsi alle parrocchie.

Quest' arbitraria disposizione fa sì che il Vescovo talvolta è costretto, per la scarsità dei sacerdoti, a costituire in vicarii perpetui soggetti privi di spirito ecclesiastico, con grave danno delle cure. Di qui il bisogno nel Vescovo di essere autorizzato a deporre siffatti vicarii senza processo, neppur sommario, ma in via del tutto economica e amministrativa. — Chiedeva perciò il prefato Vescovo la risoluzione dei seguenti dubbi:

« I Vicarius parochialis, ceu in casu, perpetuus habendus ne est relate ad rectorem habitualem, seu etiam relate ad Episcopum ?

« II Episcopus possetne eum canonice removere, causis sibi solum satis cognitis; vel adigeturne processum facere oeconomicum, ceu exposci videtur, ad instantiam rectoris habitualis?

« III Quomodo aestimandus est processus oeconomicus et absque strepitu forensi nunc, ex quo abolita sit Immunitas ecclesiastica, testes necessarii compelli nequeant ad opportune deponendum in foro ecclesiastico? »

La S. C. il dì 15 febbraio 1879 rescrisse:

Ad I Affirmative, etiam quoad Episcopum.

Ad II. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad III Processum summarium intelligendum esse prout de iure, idest ad formam Constitutionis Clementis XIV (1).

Si vuol dunque raccogliere: — a) Il vicario perpetuo canonicamente istituito è un vero beneficiato (Cap. *Postulasti* 27 de Rescriptis); perciò non può rimoversi senz' aver commesso un delitto meritevole di deposizione o di privazione.—b) I vicarii perpetui nel dritto vengono affatto paragonati ai parroci: sì per riguardo alla vacanza del benefizio quando se ne riceve un altro; sì in ordine al tempo in cui debbono i rettori venir promossi al

(1) Dei processi sommarii parlammo a pag. 34 di q. vol., nota (1).

sacerdozio ; e sì quanto all' età voluta dal dritto per l' acquisto della parrocchia (in Clement. Unic. *de Off. Vicar.*) — c) Perciò i vicarii perpetui, che esercitano la cura attuale, non possono venir mai rimossi dai rettori abituali. Possono solo dal Vescovo ; ma quando si fanno rei di un delitto meritevole di privazione, e giuridicamente provato. — d) La differenza che corre tra i vicarii perpetui ed i parroci, è solo nel modo di collazione ; giacchè questi ottengono il benefizio per mezzo del concorso, quelli per mezzo della nomina dei rettori abituali, e per mezzo dell' esame e dell' approvazione del Vescovo.

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

I. **Reductionis quoad taxam utensilium** — 28 Mar. 1879. — Una nuova prebenda canonicale, per concessione Apostolica, nel 1851, fu istituita nella Collegiata di F. Il Vescovo, nel decreto esecutoriale stabilì che, dalle rendite del beneficio, scudi 160 fossero di prebenda al beneficiato, col peso di molte messe, e scudi 12 si pagassero alla Sacrestia pei sacri utensili necessarii alle dette messe.

Il Patrono intanto, pubblicata in Italia la legge di soppressione, si avvalse di questa per redimere i beni del Canonicato. E a fine di rifarsi delle gravi spese occorse per ciò, il dì 25 aprile 1876 ottenne che, giusta le istruzioni della S. Penitenzieria (*Mon. Eccl.* Vol. I, p. 238), il peso delle messe fosse ridotto al quinto, per lo spazio di anni 14. Oltre a ciò, il canonico titolare volea, che la riduzione fosse pure proporzionatamente effettuata sugli scudi 12, che si pagavano alla Sagrestia. I capitolari si opposero. Il Vescovo dava ragione al primo, riputando giusto che la detta prestazione venisse ridotta a scudi 6 durante tutto il tempo stabilito per la riduzione delle messe.

La causa, portata presso la S. C., fu discussa il dì 28 marzo 1879, e al dubbio : *An et quomodo reducenda sit summa scutorum duodecim in casu?* — fu risposto : *Attentis peculiaribus circumstantiis, affirmative, iuxta votum Episcopi.*

Corollari : — a) La tassa dei sacri utensili variò nella Chiesa secondo le circostanze dei tempi (Monacelli T. 4 supp. ad 3 tom. n. 181). Oggidì si osserva la pratica della S. Visita Apostolica, la quale nei decreti di fondazione suole assegnare la decima parte di una lira a titolo di utensili per ogni messa quotidiana. — b) Le riduzioni perpetue dei pesi di messe, fatte per cause canoniche, portano seco una proporzionale riduzione della tassa pei sacri utensili. La S. Visita Apostolica, nella Congregaz. generale del 20 maggio 1836, al dubbio ; « An reductio onerum Missarum secumferat reductionem proportionalem taxae sacrorum utensilium » — rispose : « Affirmative quoad reductiones perpetuas tantum » — c) Nel caso non si tratta di riduzione perpetua ; nè fatta per causa canonica, ma per effetto di una legge iniqua ; perciò la riduzione per gli utensili approvata qui dalla S. C. non è proporzionata a quella delle Messe.

III. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum — 13 Genn. 1880. — La S. C. condanna e mette all' Indice con l' approvazione di S.S. le opere seguenti : — *Zeffirino Falcioni.* Coup-d' oeil sour le Christianisme, pur un Franc-Maçon disciple de la philosophie positive, ancien secretaire de la chappelle pontificale. Paris, 1879. —

Terenzio Mamiani. La religione dell' Avvenire, ovvero: Della Religione positiva e perpetua del genere umano. Libri sei, vol. in 16. Milano, Fratelli Treves editori, 1880. — Critica delle Rivelazioni, mistica dottrina del pastore Gionata Heuerley di Charleston, frammenti pubblicati da Terenzio Mamiani in appendice al suo libro « La Religione dell' avvenire. » Milano etc. 1880.

Opera praedamnata ex Reg. II Ind. Trid. Quocumque idiomate: — Élements de morale universelle á l' usage des écoles laiques par G. Tiberghien, professeur á l' Universitè de Bruxelles. Bruxelles, 1879. — Les Commandements de l' Humanitè, ou la vie morale sous forme de catéchisme populaire. — Los mandamientos de la Humanidad ó la vida moral en forma de catecismo segun Krause, por G. Tiberghien, profesor de la Universitad libre de Bruselas, traducida por alejo Garcia Moreno, doctor en Filosofia. Puebla, Reimpresa en el hospicio, 1879.

Damnantur ut libelli famosi: — L' umiltà gallicana, difesa coll' uno e coll' altro Diritto da molti Porporati componenti la Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari ecc., a carico e vitupero dei reverendi sacerdoti Jullion, Maurice, Défourny, Devy ed altri. Tip. Londra. — Omelia che i cattolici di tutto il mondo dedicano in segno di stima a Sua Eccell.Reverendiss. Monsignor Langenieux, Arcivescovo di Reims, Gallicano, 1879.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

I.

Urbis et Orbis

Festum Immaculatae Conceptionis B. M. V. ad ritum duplicem primae classis elevatur.

Quod Catholica Ecclesia divinis Scripturarum eloquiis, et Apostolica traditione edocta, perpetuo ac unanimi Episcoporum et fidelium consensu in votis habuerat, ut Deiparae Virginis in sua Conceptione adversus teterrimum humani generis hostem victoria de fide credenda a Petri Sede declararetur, hoc praestitit Summus Pontifex Pius IX sa. me. sexto Idus Decembris anni millesimi octingentesimi quinquagesimi quarti. Siquidem, ingenti adstante coetu Sanctae Romanae Ecclesiae Patrum Cardinalium, et sacrorum Antistitum ex dissitis etiam regionibus, universoque plaudente orbe, solemniter definivit: doctrinam, quae tenet Beatissimam Virginem Mariam in primo instanti suae Conceptionis fuisse, singulari Dei privilegio, ab omni originalis culpae labe praeservatam immunem, esse a Deo revelatam, ac proinde ab omnibus fidelibus firmiter constanterque credendam. A qua auspicatissima die fidelium pietas ac devotio erga Sanctissimam Dei Matrem potissimum sub hoc singulari titulo excrevit, et latius propagata est; plures erectae Ecclesiae; pia instituta Sodalitia; bonarum artium, atque scientiarum Academiae nuncupatae. Quibus religionis incrementis plures permoti sacrorum Antistites humillimas Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII exhibuere preces ut hoc recurrente quinto supra vicesimum anno ab eius dogmatis definitione, eius solemniori undique pompa memoria recolitur, ad augendum magis magisque cultum erga Deiparam semper Virginem, festum ac Officium Immaculati illius Conceptus pro universo Orbe ad ritum duplicis primae classis elevare dignaretur. Quapropter Sanctissimus Dominus Noster pro sua erga eamdem Virginem Immaculatam veneratione ac pietatis affectu, spem fovens futurum ut, Ipsa apud Christum Filium suum et Dominum Nostrum in-

terveniente, pax detur Ecclesiae, civili societati ordo et concordia redeant, fideles virtutum incrementa suscipiant, devii in viam salutis revertantur, his precibus indulgendum esse censuit. Idcirco mandavit ut per Decretum Sacrorum Rituum Congregationis huiusmodi festum ac Officium Immaculatae Conceptionis in posterum sub ritu duplici primae classis una cum Missa Vigiliae, iam nonnullis Dioecesibus concessa, in universa Ecclesia celebretur: servatis Rubricis, aliisque de more servandis. Voluit autem Sanctitas Sua ut super his expediantur Litterae Apostolicae in forma Brevis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 30 Novembris 1879.

D. Cardinalis Bartolinius
S. R. C. Praefectus.
Placidus Ralli S. R. C. Secretarius.

II.

Ord. Minor. S. Francisci Conventualium.

Dubia circa Missam transferendam in exequiis defunctorum.

Hodiernus Superior conventus S. Antonii Patavini Ordinis Minorum S. Francisci Conventualium Bruxellis exposuit, quod plures fideles, praesertim pauperes, non habentes, unde solvere valeant, iuxta suum statum societatis, stipendium nimis onerosum Missae exequialis in ecclesia parochiali, in ea celebrare faciunt tantum funeralia sine Missa; postea vero, ne defuncti anima privetur augustissimae Missae sacrificii solatio, Missam de requie celebrare faciant in ecclesia aliena, praesertim apud Regulares.

Cum vero praefata Missa de requie in aliena Ecclesia, post aliquot dies a sepultura defuncti cantata, locum tenere videtur exequialis, cuius celebrandae ius soli Parocho competit, quamvis revera non sit nisi Missa de tertia, septima vel trigesima die a depositione, vel votiva, dubitatur, an huiusmodi Missam celebrari liceat in aliena ecclesia. Hinc insequentia dubia enodanda S. Rituum Congregationi humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. An liceat in aliena Ecclesia, et apud Regulares cantare Missam de requie, quam fideles celebrari petunt pro parentibus et amicis defunctis postquam funeralia in Ecclesia Parochiali persoluta fuerint, etiam si Missa exequialis in Ecclesia Parochiali non celebratur?

Dubium II. An in casu, ad praefatam Missam convocari vel invitari possint parentes et amici per literas, sicuti mos est faciendi in exequiis?

Dubium III. An liceat in aliena Ecclesia pro defuncto cantare Missam de festo, vel de feria, etiamsi Missa exequialis pro eodem non celebretur in Ecclesia parochiali.

Sacra Rituum Congregatio, audito voto in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ad relationem subscripti Secretarii, propositis Dubiis sic respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative, servatis tamen Rubricarum regulis.*

Ad II. *Nihil obstare.*

Ad III. *Licere.*

Atque ita rescripsit die 19 Maii 1879.

D. Card. Bartolinius S. R. C. Praef.
Placidus Ralli S. R. C. Secretarius.

III.

Bonearen.

Circa cultum S. Iosephi in hebdomada Passionis.

R. D. Antonius Espinosa Secretarius Archiepiscopalis Curiae *de Buenos Ayres* in America Meridionali a S. R. C. humiliter sequentis Dubii solutionem exquisivit, nimirum:

Cum SS. D. N. Pio Papae IX placuerit S. Josephum Patronum Universalis Ecclesiae declarare, an detegi possit vel debeat eius Imago quando eius Festum occurrit in hebdomada Passionis?

Sacra vero eadem Congregatio, audito voto in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, rescribendum censuit: Negative iuxta Decretum in una Januen diei 16 Novembris 1649 ad III. Atque ita rescripsit, et servari mandavit, die 3 Aprilis 1876.

(*Ex App. IV. Collect. Decret. Auth. S. R. C.* 5660)

—

IL SACERDOTE CATTOLICO

CONTINUATORE DELLA MISSIONE DIVINA DEL REDENTORE NEL MINISTERO DELLA PAROLA.

—

PARTE PRIMA

Della Predicazione Cattolica in generale.

§ V.

Un modello suscitato dalla Provvidenza nel presente secolo.

Dopo quanto abbiamo discorso sulla eloquenza del pulpito o predicazione cattolica che vogliasi dire, sembra naturale la obbiezione di alcuno, il quale spaventato dalla difficoltà che presenta una tal foggia di predicare quale si è da noi descritta, facciasi ad interrogare così: E chi mai sarà questo fortunato oratore cristiano, il quale da una parte sia tanto dotto delle divine ed umane cose da pareggiare un Dottore della Chiesa e per giunta abbia l'animo temprato a tutte le finezze della estetica e della poesia, e dall'altra sappia scendere sì basso ed umile da farsi comprendere dall'idiota, tramutando in latte il solido alimento ond'egli per lunga stagione ha impinguato l'intelletto ed il cuore? « Quis est hic, et laudabimus eum? ».

Ebbene, la Provvidenza soprannaturale di Dio che regge e governa la sua Chiesa e che a lei soccorre in tutto ciò che le fa duopo per la santificazione delle anime, in questo secolo ammiratore idolatra della materia, ha suscitato un uomo da ciò, vero successore dei santi Predicatori e di essi fedele discepolo ed imitatore.

Costui, scendendo come Mosè dal monte della divina contemplazione, con in mano le due tavole della Fede, la Scrittura ed i Padri, con in petto un cuore ricolmo di sentimenti sacerdotali e consunto dallo zelo delle anime, si è argomentato di rimenare col suo nobile esempio la predicazione evangelica ai suoi nativi principii, ed ha mostrato una visione più che divina al mondo paganizzante. Egli pone costantemente a riscontro le profezie cogli evangeli, i simboli colle realtà, la sinagoga colla Chiesa, la legge colla grazia, il paganesimo col cristianesimo, la ragione colla fede, l'opera del creato coi disegni dell'eternità. Ei sempre da questa visione riesce nobile, sublime, stupendo; e quasi trasformato nello stesso Amore per lui ci appare il Figlio di Dio e insieme il più bello dei figliuoli degli uomini. Le osservazioni ch'egli fa sui miracoli, sulle Parabole, sulla Passione del Redentore, lo spirito che ne cava, la morale che ne fa discendere sembrano a prima giunta un lavoro della sua vasta intelligenza, tanto si adattano ai bisogni delle anime viventi nel presente secolo. Ma, quale non è la grata e salutare sorpresa quando tosto vi fa sentire nei proprii accenti la voce di Origene, di Girolamo, di Agostino, di Gregorio, di Giovanni Crisostomo, di Bernardo? Questa voce patristica reclama per sè il pensiero espresso dall'oratore ed aggiunge il suggello di un'autorità dodici volte secolare alla spiegazione dei dommi e della morale evangelica.

Nella seconda parte di questo lavoretto, dovendo trattare di ciascuna branca della eloquenza del pulpito, avremo agio di mostrarne nel Padre Gioacchino Ventura da Raulica (chè questi è colui onde discorriamo) quasi sempre il modello e come la ispirazione. Ma ora in questa prima parte, nella quale ci siam fatti a parlare della idea fondamentale di questa nobilissima facoltà umano-divina, osiam dire al novello predicatore: agognate voi alla nobile palma della eloquenza sacra? volete non tradire il vostro sacerdotal ministero? bramate che il celeste Padre di Famiglia nella sera della vostra giornata di travaglio vi dia la mercede come ad operaio buono e secondo la sua misericordiosa giustizia? Studiate profondamente le opere predicabili del Ventura, specialmente quelle da lui predicate al popolo. dir voglio la *Scuola dei miracoli,* le *Parabole Evangeliche,* il *Tesoro Nascosto,* le *Donne del Vangelo,* come pure le *Bellezze della Fede* e la *Madre di Dio Madre degli uomini:* di qui trarrete il vostro genio e la vostra ispirazione. Dissi il vostro *genio* e la vostra

ispirazione. Imperocchè non intendo affermare che il vostro lavoro oratorio altro non debba essere che una meschina copiatura del grande Teatino (1). No; ma piuttosto che da esso dobbiamo apprendere come parlare il linguaggio della Scrittura e dei Padri, come far discendere la morale dal domma, come attagliarci ai bisogni spirituali dell' età presente, come parlare il linguaggio del popolo, come in somma perpetuare la predicazione medesima del Salvatore del mondo.

« L' amor proprio (così quel grande nella prefazione alla *Scuola dei Miracoli*) non c'illude a segno che non conosciamo ciò che, come oratori, ci manca, ci manca e voce e gesto e presenza ed eleganza e precisione nel dire e grazia nel pronunziare. Ci manca cioè tutto il prestigio esteriore, che attira d'ordinario il maggior numero di uditori, che li rende attenti e benevoli, e che facilita spesso e spesso ancora assicura il successo ed il trionfo della eloquenza. Ma diciamolo pure, perchè è pure la verità. Che cosa è dunque che ha renduta la nostra povera predicazione sì gradita al dotto e pio capitolo vaticano, che nel giro di sette anni, ci ha fatto l' insigne onore di volerci udire quattro volte a predicar la Quaresima? Che cosa è dunque che attira sì gran folla ai nostri meschini sermoni, che alcuna volta si trova angusto il gran tempio di S. Andrea della Valle? Che cosa è che, durante questi sermoni, fa rimanere un gran popolo, per cinque buoni quarti d'ora, silenzioso, attento, immobile, senza batter palpebra, e pendente com'estatico dalla bocca del predicatore? E quello che più preme; che cosa è che ha potuto in questi sermoni attirare alla Religione l'incredulo, alla Chiesa l' eretico, alla grazia il peccatore, infervorare il tiepido, infiammare il perfetto? Lo abbiamo detto di già, noi non predichiamo che Gesù Cristo povero, umiliato, penante, crocifisso i suoi misteri, i suoi esempii, come sono stati esposti dai Padri; e del nostro procuriamo di metterci il men che possibile. L' oratore perciò in tutto questo non v' è per nulla, non è nulla, se non vi è anzi per estenuare, colla povertà dei suoi sussidii oratorii, il successo della orazione. Il tutto proviene solamente dall' indole delle dottrine che predica, e ad esse solamente ed in tutto se ne deve attribuire la gloria. Oh bella prova adunque della forza soprannaturale, dell' incanto divino del santo Vangelo di Gesù Cristo ; che trionfa così della povertà delle doti di chi lo annunzia, e della delicatezza e della esigenza di chi lo ascolta! Oh bella prova che il popolo cattolico, ed il romano in particolare, non ha solo il convincimento, ma l' istinto ancora, dirò così ed il gusto della vera fede e della sincera predicazione che la evangelizza! »

E con tali solenni parole di costui, che fu giustamente appellato *il Genio della eloquenza evangelica nel secolo* XIX, ci piace di por termine a questa prima parte della nostra trattazione.

Sac. **Giuseppe Morgèra.**
di Casamicciola.

(1) Si notino queste parole di S. Agostino: " Sunt sane quidam, qui bene pronuntiare possunt, quid autem pronuntient excogitare non possunt. Quod si ab aliis sumant eloquenter sapienterque conscriptum, memoriaeque commendent, atque ad populum proferunt, si eam personam gerunt, non improbe faciunt. „ De Doct. Christ., lib. IV, n. 62.

CASI MORALI E LITURGICI

SOLUZIONE DEL 10.° CASO MORALE (1).

Crescenzio consiglia a molti l' acquisto dei beni di Chiesa, posti in vendita dal Demanio ; ad alcuni ne facilita la compra presso

---

Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:

Ancona Sac. Francesco di Bitonto
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Falco Sac. Giuseppe M. di Rivello
Farinelli P. Emidio de' Min. Oss. di Camerino
Gentiloni P. Ettore Vic. de'Min. Rif.di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona
Marlianici Can. Giulio di Sondrio
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto

il Governo, mercè un compenso che ne riceve da loro: ad altri mutua del danaro per tale acquisto, richiedendone un interesse maggiore dell' ordinario, a vista del forte lucro che quelli possono fare.

Si chiede:

1.° Cade in censura Crescenzio per ciò che egli opera?

2.° È tenuto a restituir qualche cosa, ed a chi, per ciascuno dei suddetti capi?

Al Primo.—Crescenzio in tutti i predetti capi deve considerarsi come cooperante allo acquisto illecito de' beni di Chiesa. E poichè, come abbiamo più volte mostrato (*Mon. Eccl.* vol. I, p. 205 e 239), la cooperazione in siffatto reato generalmente non si punisce con censura; perciò Crescenzio, tuttochè pecchi gravemente, non può considerarsi come censurato.

E per verità, nè la Costit. *Apostolicae Sedis* nè il Tridentino fan cenno, nelle censure che infliggono, di coloro che in siffatti acquisti *consilium, auxilium vel favorem dederint*. La prima punisce la cooperazione nella sola invasione dei Dominii Pontificii: il secondo nei soli mandanti e nei chierici consenzienti. Fuori di questi casi, non v' ha censura per chi coopera.

Nè vale il dire che la S. Penitenzieria concesse facoltà di assolvere dalla scomunica anche i cooperanti ai contratti di tali acquisti, imperocchè mostrammo già come questa facoltà debba intendersi pei soli casi predetti, e non già per gli altri di aiuto, di consiglio o di favore (*Mon. Eccl.* vol. I, p. 209 nota (l)): siccome fu pur confermato posteriormente dalla S. Penitenzieria medesima al Vescovo di Policastro; il quale, avendo chiesto se cadevano in censura i cooperanti alla licitazione dei beni ecclesiastici, n'ebbe in risposta: *Consulat Conc. Tridentinum, Sess. 22, cap. 11 de ref.* (*Mon. Eccl.* vol. I, p. 240).

Nondimeno, se il compenso, che riceve Crescenzio da coloro cui coopera nello illecito acquisto, fu pattuito non come semplice mercede dell' opera sua, ma come parte del lucro che questi ritraggono dal detto acquisto, in tal caso egli addice a sè un lucro derivante direttamente dai beni di Chiesa, e non può essere scusato dalla censura del Tridentino.

Al secondo—È tenuto Crescenzio a restituir qualche cosa alla Chiesa?—Pei gravi consigli, per la facilitazione e pei mezzi ch'egli porge intorno allo acquisto dei beni ecclesiastici, niun danno ne viene alla Chiesa; la quale ha già perduti i suoi fondi, toltile dal Governo, ed è del tutto estranea ai contratti che hanno luogo dopo siffatto incameramento. Crescenzio dunque generalmente parlando niente deve alla Chiesa per la sua cooperazione.

Abbiamo detto *generalmente parlando*; imperocchè laddove si tratti di concorrenza per tali acquisti anche di persone munite di facoltà Apostoliche, o disposte a munirsene, e Crescenzio consiglia o facilita i detti acquisti ad altri che per nulla son disposti di sottomettersi alla Chiesa, in tal caso, con questa sua cooperazione, se veramente efficace e causante il male, egli cagionerebbe vero danno alla Chiesa, e sarebbe tenuto a ripararlo.

È obbligato restituir ad altri?—Pei pravi consigli e per la facilitazione presso il Governo, purchè non lede ingiustamente il diritto acquisito dei terzi, egli nulla deve. Pel compenso ricevuto *de re mala*, neppur deve nulla: giacchè quantunque i teologi non sieno concordi circa il diritto di esigere il compenso della rea azione già compiuta, pure tutti convengono nel principio: *In dubio et pari*

Moffa Sac. Giuseppe di Riccia
Morgèra Sac. Giuseppe di Casamicciola
Morosini P. Bonaventura da Ferentino
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Oriente Sac. Adamo di Napoli
Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella
Renzi Parr. Antonio di S. Agata de' Goti
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Stavolone Parr. Raffaele di Teano
Thedioli Sac. Giuseppe di Faenza.

Al solo Caso Liturgico:

Bovenzi Can. Tommaso di Pignataro Magg.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il P. Lettore Gentiloni di Pesaro—del Caso Liturgico il Can. Luigi Dott. Saletti di Randazzo.

causa melior est conditio possidentis. Per l' eccessivo interesse nel mutuo, è comune dottrina, sancita da Benedetto XIV nella Enciel. *Vix pervenit* (*Mon. Eccl.* vol. I, p. 398), che il lucro maggiore del mutuatario non è valido titolo al mutuante di esigere *aliquid ultra sortem.* Crescenzio perciò, se non tiene altri titoli per coonestare quel maggior lucro, deve restituirne l' eccesso ai mutuatarii.

Se poi così il compenso come l' interesse non sieno convenuti qual pura mercede della cooperazione, ma come parte del lucro da farsi sull' acquisto dei beni di Chiesa, allora Crescenzio, come partecipante al detto lucro, è tenuto restituire sì l'uno e sì l'altro, non agli acquirenti e ai mutuatarii, ma alla Chiesa.

Soluzione del 10.° Caso Liturgico.

Adolfo sacerdote, con privilegio Apostolico, dice la Messa due ore prima dell' aurora e due ore dopo il mezzodì. In tutte le messe intanto, richiesto, distribuisce la SS. Comunione ai fedeli.

Si chiede:

1.° In qual tempo può amministrarsi la SS. Eucaristia?

2.°Che deve dirsi della condotta di Adolfo?

Al primo.—I Dottori concordemente insegnano potersi distribuire l' Eucaristia in qualunque ora del giorno, non essendovi intorno a ciò proibizione alcuna (V. Ligor. *de Euch.* n. 252). Gli stessi Autori osservano però che sì per ragione dello scandalo, e sì per la odierna consuetudine, non va ben fatto comunicare i fedeli durante la notte, o verso la tarda sera, senza una necessità.

La S. C. de' Riti, interrogata: « An die magni concursus, ad indulgentiam plenariam vel iubilaeum lucrandum, possit ministrari Sacra Eucharistia fidelibus aliqua hora ante auroram et post meridiem? » —rispose: « In casu de quo agitur, affirmative, a tempore ad tempus, quo in illa Ecclesia missae celebrantur, vel ad formam Rubricae, vel ad formam indulti eidem Ecclesiae concessi » (7 sept. 1816 in Tuden ad 37). Secondo questo decreto, si può amministrar l' Eucaristia anche prima dell' aurora, purchè si abbia facoltà di celebrar la messa in quell' ora e si tratti di giorno di gran concorso. Ciò che poi si aggiunge: *de tempore ad tempus, quo in illa Ecclesia missae celebrantur* non toglie, giusta il Gury, che la comunione possa sempre amministrarsi anche nelle ore pomeridiane. « Decretum enim illud, son sue parole, non est exclusivum, cum S. C. responsum dederit iuxta postulatum in quo agebatur praecise de die *magni concursus ad indulgentiam plenariam vel iubilaeum lucrandum* (*Casus Conse. Vol.* I, *n.* 272).

Perciò la Comunione si può lecitamente amministrare dall' alba della mattina fino al tramonto del sole; e, in giorno di concorso, da che nelle Chiese si possa per indulto celebrare il S. Sacrifizio anche prima dell' aurora, se pur se n' eccettui la messa notturna del S. Natale, nella quale è vietata la comunione dei fedeli (S. R. C. 7 Dec. 1641 et 15 Sept. 1668).

Al Secondo.—Adolfo opera bene nell'amministrare la comunione dopo il mezzodì, non essendoci proibizione; nelle ore mattutine però, perchè fa cosa contraria alla pratica universale, non gli è ciò lecito, quando non intervenga una giusta causa, o non si tratti di giorno di gran concorso.

Proposta del 12° Caso Morale.

Tolomeo commette furti rilevanti in un fondo ecclesiastico che Arnobio acquistò dal Demanio senza venia Pontificia. Il Confessore l'obbligò di restituire alla Chiesa. Intanto Arnobio, venuto in cognizione dell'autore del furto, costringe Tolomeo in giudizio a restituir di nuovo a lui.

Si chiede:

1.° Tolomeo è caduto in censura pei suoi furti?

2.° Poteva restituire ad Arnobio?

3.° Da chi deve rivalersi della iterata restituzione?

Proposta del 13.° Caso Liturgico.

Silvano, parroco, spesso per contentar gli infermi e le loro famiglie, che mal soffrono veder molte persone nelle loro case, porta la SS. Comunione in modo privato, senza canti e senza suono di campane e campanelli.

Si chiede:

1.° Quando è lecito portar la Comunione in modo privato agl' infermi?

2.° Opera bene Silvano?

SULLA ODIERNA SCARSEZZA
DELLE
VOCAZIONI ECCLESIASTICHE.

Martinenghi Luigi Sacerd. di Valmadrera. — Per parte di Dio non mancano le chiamate al sacerdozio; ma è un fatto doloroso che mancano le corrispondenze.

Le cause sono: 1. La romoreggiante incredulità, che, da per tutto oggimai diffusa, non permette udire la voce del Signore.

2. Il disprezzo al quale è fatto segno il ceto ecclesiastico, anche nelle scuole.

3. La leva militare che con mille seduzioni trascina il giovane nel baratro di ogni vizio.

4. La indiscretezza di alcuni ecclesiastici, che quasi deridono la vera pietà.

Sviluppati questi capi con molto senno pratico, viene a parlare di ciò che il Clero deve compiere, perchè non manchino le sacre vocazioni.

E primo dovere in questi tempi è quello di correggere la nostra vita: « Le nostre opere parleranno ai popoli con più efficacia che le nostre parole; o dirò meglio, la divina parola che predichiamo, confortata dai nostri esempi, non mancherà di far breccia nei cuori ».—Appresso conviene insistere con la preghiera fervorosa a Dio, *ut mittat operarios in messem suam* (Matth. IX, 38).

« Terzo mezzo poi sarà lavorare dal Pulpito, ed all' uopo anche dal Confessionale, e persino nelle private conversazioni, ove si offra l' opportunità, adoperarsi, dico, a togliere tanti pregiudizi che oggidì invalgono nelle menti contro la Chiesa, il Papa, il Clero: illuminare i genitori intorno ai pericoli che possono trovare i loro figli nelle scuole, scuoterne la colpevole indifferenza in materia di religione, ed esortarli a coltivare le vocazioni che scoprono nella loro famiglia: giacchè « Errore che facilmente si commette da tanti genitori (dice l' Autore dell' operetta: *Procuriamo alla S. Chiesa dei Preti e dei buoni Preti*) è il dire ai figli che manifestano inclinazione al sacerdozio, che adesso è troppo presto... che c' è tempo a pensare... che maturi la sua vocazione... che finisca gli studi tutti che ci sono in quel collegio ove si trova, e poi si vedrà .. e così si *soffoca* a questo povero figlio la parola in bocca, e quel ch'è peggio, col tempo anche la vocazione.....

« Oltracciò vorranno i RR. Parrochi adoperarsi con una sollecitudine tutta particolare a formare i giovanetti ai buoni costumi, mediante le frequenti istruzioni ed esortazioni, e la frequenza ai Ss. Sacramenti: al che giovano assai gli Oratorii festivi, ove le buone regole e i divertimenti opportuni porgono belle attrattive ai giovanetti per radunarsi a profittare dei soccorsi spirituali che ivi lor si preparano. Quivi il parroco zelante e illuminato porterà i suoi occhi sopra i giovinetti per iscoprire quali sieno atti alla ecclesiastica carriera, e aiuterà le germoglianti vocazioni.....

« A questi mezzi finalmente la carità ci persuade ad aggiungere quello della limosina. La divina provvidenza, seguendo anche al presente la condotta che tenne nella fondazione della Chiesa, allora che chiamava all' apostolato dodici poveri pescatori, si compiace di chiamare al sacro ministero tanti figli dei poveri: non sarà dunque mezzo opportuno e voluto imperiosamente dalla carità e dallo zelo che deve contraddistinguerci l' aiutare queste vocazioni coll' obolo della limosina? Si spendono somme per oggetti di valore che servono al decoro degli altari, ed è cosa lodevole; e non sarà cosa anche più commendabile e doverosa impiegar il frutto dei nostri risparmi per fare dei ministri del Santuario, delle pietre vive della Chiesa? Anzi perchè a poco possono giungere gli aiuti pecuniarii del Clero, che oramai è stato pressochè d' ogni avere spogliato, sarà nostra premura procurare aiuto più valido presso fedeli, specialmente facoltosi, persuadendoli del gran bene di questa carità (1). »

In quanto poi al terzo quesito, opina che si possa passar sopra ad una più raffinata istruzione, stante la enorme deficienza di sacerdoti; non così però quando il giovane non presenti le doti morali e religiose che sono necessarie ad un ministro del Santuario.— « No, le doti della mente non mi mettono in grande apprensione, ma quelle del cuore mi fanno tremare allorchè considero quanto è terribile quel Dio a cui serviamo, quanto è santo l' altare a cui ascendiamo, e quanto sono funeste le conseguenze d' una vocazione sbagliata. Un prete senza vocazione, oltrechè è un soggetto rovinato e infelice ordinariamente per tutta la vita, espone il popolo di Dio ai più orribili scandali e la Religione al vitupero; e non v' ha dubbio che hanno maggior forza per abbattere (se fosse possibile) il grande edifizio della Chiesa di G. C. i disordini dei suoi ministri prevaricatori, che non tutti gli attentati dei suoi più dichiarati nemici....

« Però io non faccio le meraviglie che il Concilio IV di Laterano abbia decretato:

---

(1) Un libretto utilissimo che ha molto cooperato al gran bene d'aintare le ecclesiastiche vocazioni è quello col titolo: *Procuriamo alla S. Chiesa dei Preti e dei buoni Preti*: ne raccomandiamo caldamente la diffusione. Per chi nol conoscesse, notiamo che venne stampata in Milano la seconda edizione fin dal 1872 presso Serafino Maiocchi libraio-editore, via Bocchetto n. 3. Trovasi anche nella libreria dell' Oratorio di S. Francesco di Sales, in Torino.

Satius est, maxime in ordinatione Sacerdotum, paucos bonos quam multos malos habere; e che S. Alfonso porga ai Vescovi questo saggio avvertimento: « Sopra- « tutto deve il Vescovo vigilare a non riceve- « re nel Seminario, ed a licenziare quei fi- « gliuoli che danno *poca speranza* di riu- « scire buoni ecclesiastici. Su di ciò vi biso- « gna un rigore che non sia piccolo, nè me- « diocre, nè grande, ma *sommo*, dovendo cia- « scuno persuadersi che il rimettere qualche « volta questo rigore, non è atto di carità « ma contro la carità, mentre la benignità, « che si userà ad alcuno, sarà cagione di « danno comune ». L' esperienza pur troppo ne ha offerto le prove, ed ha ben ragione Almerico Guerra di scrivere nel suo bel libro: *Le vocazioni allo stato ecclesiastico*: « Guai se « alcun Superiore de' Seminarii ponesse l' a- « nimo in pace sopra un giovinetto non buo- « no, dicendo: *Il Seminario lo correggerà.* « Oh quanto sarebbe funesta questa speran- « za, o meglio questa illusione! »

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

La tassa del 30 per 100 è reale, non personale. — La tassa del 30 per 100 sul patrimonio è reale e non personale. — Quindi non può colpire le persone dei chierici, ma il loro patrimonio, secondo il modo di percezione stabilito dalla legge medesima agli articoli 131 e seguenti. — Per conseguenza si commette una evidente nullità sostituendo la esecuzione personale alla prelevazione reale (Corte di Cassaz. di Roma, 17 apr. 1879 — Finanze contro Canonici di Loreto — *Boll. del Contenz. Catt.* An III. pag. 262).

Procedura nel caso di reincanto dei beni eccles. — È necessario il procedimento ordinato dal codice di procedura civile sulla espropriazione d' immobili, nel caso di reincanto di stabili provenienti dall' asse ecclesiastico, aggiudicati precedentemente a chi nel termine prescritto non versò il primo decimo del prezzo d'acquisto nè le spese d' asta.

Gli art. 124 e 125 del regolam. 22 agosto 1867 contengono sanzioni penali contro il solo compratore all' asta, non contro i suoi garanti solidali (Corte di Cassaz. di Roma, 18 mar. 1875 — Finanze contro Vivaldelli — *Boll. del Contenz.* An. III, p. 287).

Vitalizio per decreto reale sulle cappellanie vacanti. — Erra in diritto, ed è perciò censurabile in cassazione, la sentenza che nega il carattere di vitalizio o di pensione all' assegno annuo di una data somma sulle rendite di cappellanie vacanti, accordato dal sovrano rescritto per la costituzione del sacro patrimonio.

Le somme annuali di questo assegno scadute e non riscosse dal sacerdote sono prescritte dopo un quinquennio dalla loro esigibilità (Corte di Cassaz. di Roma, 18 mar. 1879 – Finanze contro Vivadelli — *Boll. del Contenz.* Ann. III, p. 289).

Gli assegni per sacro patrimonio e le pensioni. — Gli assegni concessi dal passato Governo Napoletano a titolo di sacro patrimonio sulle rendite dei beneficii vacanti non possono confondersi con le pensioni, delle quali parla l' art. 22 del decreto 17 febbraio 1861, e per le quali sia necessaria un' autorizzazione del Governo per farle continuare o per variarne la destinazione. Tali assegni a titolo di sacro patrimonio debbono mantenersi ai sacerdoti ai quali vennero concessi durante la loro vita (Trib. Civile di Napoli, 30 luglio 1879 — Economato Regio contro Buonocore — *Gazz. del Procur.* Anno XIV, p. 490).

—

CRONACA RELIGIOSA

Motu proprio di Leone XIII. — Con *Motu Proprio* del 18 gennaio 1880 il S. P. Leone XIII ha istituita una Commissione composta dagli E.mi Cardinali de Luca, Simeoni e Zigliara affine di sorvegliare e dirigere la pubblicazione di tutte le opere di S. Tommaso d' Aquino che il medesimo S. Padre ha affidata alla Tipografia e Libreria poliglotta di Propaganda Fide. Per le spese necessarie, il Sommo Pontefice ha assegnata la somma di L. 300,000. L' utile della vendita delle dette opere verrà speso a pubblicare i migliori lavori che si comporranno per illustrar la filosofia tomistica.

Processo di beatificaz. e canonizzaz. — Con decreto della S. C. de' Riti del 7 dicembre 1878 fu segnata la commissione d' introduzione della causa di canonizzazione della B. Battista Varani, monaca clarissa di Camerino, morta il 13 maggio 1527.

Gli studi teologici e giuridici in Roma — Leggiamo nella *Libertà Cattolica*: Il Card. de Luca, prefetto della Congregazione degli Studi, ha emanato, d' ordine del Pontefice, un regolamento, in grazia del quale sono vietati gli studi contemporanei di Teologia e di Diritto canonico a quegli alunni che aspirano a diventar dottori nelle due facoltà. E ciò nell' intendimento di rendere più importanti le lauree in Sacra Teologia, e in diritto, il conseguimento delle quali riuscirà tanto più onorevole quanto più difficile. Così i chierici, i quali vorranno compiere regolarmente i corsi di Filosofia, di Teologia e di Diritto canonico, dovranno impiegare non meno di nove anni di frequenza alle scuole e di studi.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre Leone XIII ha emanata un' altra stupenda enciclica sul matrimonio. Ne parleremo nel pross. fascicolo. — Il S. P. ha mandato L. 2.000 in soccorso ai danneggiati della rottura delle dighe a Bois-le-Duc in Olanda.—I parroci e predicatori di Roma il giorno 10 furono ricevuti dal S. P. che fece loro una calda esortazione.—Il 7 spir. anniversario della morte di Pio IX di s. m. si tenne d'ordine del Sommo Pontef., cappella papale nella Sistina, con intervento degli E.mi Cardinali, della Corte Pontificia, della Prelatura romana e del Corpo diplomatico.—Il S. P. ha acquistato preziosi documenti per gli Archivii Vaticani, consistenti in lettere originali ed inedite d'illustri personaggi storici. Ha speso più migliaia di lire per tale oggetto.—Il ch. P. Raffaele de Martinis, direttore in Napoli della stampa gratuita sotto il titolo di S. Francesco di Sales, è stato nominato dal S. P. Consultore della S. C. dell'Indice.—La Congregaz. Salesiana di D. Bosco ha ottenuto dal S. P. di avere in Roma un Procuratore generale. A tale officio è stato trascelto il sac. Francesco Dalmazzo. — Nella parrocch. Chiesa di S. Eustachio in Roma si è canonicamente eretta una Pia Unione di S. Michele Arc. per la liberazione della Chiesa e del mondo, e per la venuta del regno di Dio sulla terra. Il S. P. ha destinato il giorno 29 giu. prossimo pel solenne ricevimento del pellegrinaggio mondiale de'sacri oratori, parrochi e teologi. Ne prende il patronato una eletta di Cardinali e Prelati illustri.—In Roma il Convento di Gesù e Maria è stato ceduto dal Municipio al comitato inglese per convertirlo in tempio protestante!—Solennissime feste si son celebrate a Torino pel 3° Centenario della traslazione delle Reliquie dei Ss. Martiri Solutore, Avventore ed Ottavio, patroni di quella città.—La Curia di Napoli ha iniziato il processo informativo sulla fama di santità della serva di di Dio Suor M. Colomba Cappiello del SS. Sacramento, terziaria Alcantarina, morta in Napoli il 12 maggio 1877— Mons. Loschirico, novello Vescovo di Gallipoli, è stato promosso ad Arciv. di Acerenza e Matera. I Gallipolitani han mandata una devota supplica al S. Padre coverta di 2,000 firme chiedendo che non si togliesse loro il ricevuto Pastore.—Mons. D. Alfonso M. Freda Arcid. di Acerno è stato eletto Vescovo coadiutore con successione di Mons. Acciardi Vesc. di Anglona e Tursi. Ha presentate rinunzie per mezzo dell'Arciv. di Salerno; ma il S. Padre non ha creduto accettarle.—Gl'Ill.mi Vesc. di Lucera e di Bovino ci han fatto dono delle loro Pastorali per la Quaresima. Il primo con molta unzione e dottrina parla dell' apostolato della Preghiera. Il secondo spiega con morali e sante osservazioni l' indulto della quaresima.—È morto Mons. Fr. Antonio Fania Vesc. di Potenza e Marsico. Gli succede l' illustre Coadiutore Mons. Luigi Carvelli. — Sono morti Mons. Tobia Masacci Vesc. di Sarsina e Mons. Enrico Gajo Vesc. di Bobbio.

Il S. P. con Breve a Mons. Daulía Vescovo Ausiliare di Madrid ha approvata l' *Associazione spirituale della SS. Trinità* per la conversione de'frammassoni.—Il Card. Payà, Arc. di Compostella, ha condannato come eretico un articolo contro la Immacolata Concezione di M. V. del giornale *El Fomento*, ed ha proibito sotto grave colpa la lettura del detto diario.—Un magnifico organo si è inaugurato a Montpellier. Ha 3233 canne, 50 registri e 5 tastiere.—Non pochi dei preti vecchi-cattolici, che ancor rimangono in Germania, sono ritornati nel seno della vera Chiesa. I vecchi-cattolici sono ormai decrepiti!—Il S.P. ha mandato una pisside di splendido lavoro ai PP. Pallottini di S. Pietro in Londra, in riparazione dell'attentato commesso contro il Sacerdote che stava celebrando la S.Messa — L'*Unione Cattolica* della Gran Brettagna ha diretta una petizione al Santo P. per ottenere la canoniz. de'martiri inglesi del secolo XVI, fra i quali il Card. Fisher, il Cancelliere Tommaso Moro e Mons. Planket.—In Cina si avverano in gran numero conversioni al cattolicismo. In un distretto dell' Han-pè, in un solo giorno, 36 famiglie di oltre 300 persone han chiesto il battesimo.—Nella Spagna ricorre quest' anno il millesimo anniversario dello scoprimento della celebre immagine miracolosa di Maria SS. detta di Monserrato.—Il conte Alessandro Hinski, già paggio ed aiutante di campo dell' Imperatore delle Russie, ha abbandonato il mondo e si è consacrato al servizio di Dio. Ai 20 dicembre ult. ha ricevuto in Francia la clericale tonsura e gli ordini minori.—Nella Irlanda la fame sta mietendo molte vittime. Il S. P. ha mandato un soccorso di L. 10,000, e la S. Congr. di Propaganda L. 6,000.—Sono morti: Mons. Gioacchino Goncalves Arciv. di S. Salvatore e Primate del Brasile; Mons. Lodov. Carlo Feron Vesc. di Clermont, al quale succede il Coadiut. Mons. Boyer; Mons. Michele Kuziemschi Vesc. di Chelm e Belzium nella Polonia Russa; Mons. Felice M. Arriete Vesc. di Cadice e Ceuta; Mons. Luigi Dubreuil Arciv. di Avignone.

—

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. II.—Par. I.)

Ex S. Congr. Concilii

Matrimonii. 14 Dic. 1878. Matrimonio rato e non consumato. . . *pag.* 3
Remotionis inhibitionis. 14 Dic. 1878. A chi appartenga e come si debbano restaurar le cappelle site nelle Chiese . . . . . « 4
Dismembrationis Paroeciae. 25 Gen. 1879. Quando e come si può dismembrare una parrocchia. . . « 4
Dispensationis ab irregularitate. 15 Giu. 1878. Un chierico gibboso. « 17
Dispensationis ab irregularitate. 20 Lugl. 1878. Sacerdote che mal si regge in piedi. . . . . « 17
Distributionum. 23 Gen. 1879. Sul modo di eseguire le puntature. « 18
Absolutionis et dispensat. ab irregularitate. 25 Gen. 1879. Chierico ordinato per salto da un altro Vescovo . . . . . « 19
Iuris funerandi. 15 Feb. 1879. Dritto de' funerali per le religiose. « 20
Canonicatus. 15. Giu. 1878. I discendenti dalle femmine ereditano il dritto di patronato che possiede una famiglia? . . . . . « 33
Parochialis. 24 Ag. 1878. Un parroco incorreggibile privato di benefizio . . . . . « 33
Commutationis voluntatis. 14 Sett. 1878. Fondi per messe invertiti ad orfanotrofio . . . . . « 34
Restitutionis. 15 Feb. 1879. Spese per una lite perduta . . . . « 35
Matrimonii. 4 Mag., 20 Lu. e 14 Sett. 1878. Matrimonio nullo per difetto di consenso e di domicilio. « 49
Erectionis Fontis baptismalis. 24 Ag. 1878 e 15 Feb. 1879. Nuovo fonte battes. eretto dal Vescovo senza giusta causa . . . . . « 65
Exonerationis. 15 Feb. 1879. Legato condonato per povertà . . . « 65
Dismembrationis et iuris faciendi sacras functiones. 16 Ap. 1879. Succursale smembrata dalla matrice « 66
Distributionum. 20 Lu. 1878. Canonico assente per giusta causa. « 81
Veniae ad matrimonium. 16 Dic. 1878. Divieto tolto di contrarre matrimonio . . . . . « 81
Curae animarum. 26 Ap. 1879. Vicario perpetuo surrogato ad un amovibile . . . . . « 82
Reintegrationis in paroeciam. 21 Giu. 1879. Parroco odiato dai filiani. « 82
Dubium super impedim. matrim. 13 Mar. 1879. Il matrimonio civile non induce impedimento di pubblica onestà . . . . . « 97
Missa pro populo. 21 Giu. 1879. Come deve intendersi per valere l' indulto contrario alla Costit. *Amantissimi* di Pio IX? . . . . « 98
Electionis et remotionis. 15 Giu. 1878. Attribuzioni dei Vescovi sulle Confraternite. . . . . « 113
Dispensationis ab irregularitate. 4 Mag. 1878. Sacerdote con mano inferma. . . . . « 114
Canonicatus. 20 Giu. 1878. Sulla età e scienza necessarie ai canonici di Cattedrale . . . . . « 115
Participationis Laudemiorum et Quindenniorum. 20 Lu. 1878. Se possono goderla i canonici assenti e giubilati. . . . . « 115
Servitii Choralis. 26 Lu. 1870. Canonici assenti per causa di confessioni. . . . . « 129
Quoad deputatos Seminarii. 21 Giu. 1879. Consuetudini speciali. . « 129
Dispensationis. 26 Apr. 1879. Un curato dispensato dall'esame e dalla residenza . . . . . « 130
Matrimonii. 26 Lu. 1879. Avversione dello sposo nel contrarre . . « 143
Dispensationis matrimonii. 25 Genn. 1879. Scioglimento di matrim. rato e non consumato . . . . « 159
Nominationis. 24 Ag. 1878. Intromissione di secolari nell' amministraz. di un Santuario . . . « 160
Inhibitionis. 15 Feb. 1879. Può celebrarsi la messa in altre Chiese nel tempo in cui nella parrocchia-

le si celebra con l'omilia ? . . « 160
Manutentionis et Institutionis. 24 Ag. 1878. Vicario *ad nutum* diventato perpetuo. . . . . « 175
Circa Vicarios perpetuos. 15 Feb. 1879. Come si possano rimuovere dal vescovo. . . . . « 176

Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Pensionis. 20 Sett. e 28 Dic. 1878. Rendite colpite di tasse e non diminuite . . . . . « 5
Sacrarum functionum. 14 Mar. 1879. Regolari che sturbano la messa parrocchiale . . . . . « 67
Canonicorum Praepositurae S. Aegidii. 30 Ag. 1878. e 7 Mar. 1879. Sulla natura dei voti dei regolari « 131
Reductionis quod taxam utensilium. 28 Mar. 1879. Ridotte le messe può altresì ridursi la tassa per gli utensili? . . . . . « 177

Ex S. Congreg. Rituum

Quebecen. 3 Lu. 1869. Quoad sepulturam dandam in diebus S. Marci et Rogationum, vel in Vigilia Pentecostes. . . . . « 21
Portus Aloisii 12 Mag. 1877. Super cultu B. M. V. sub titulo *de Lourdes, de la Salette,* et Immaculatae Concept. lucis radios e manibus emittentis . . . . . « 37
Lucen. 25 Mag. 1878 Dubia quoad recitationem *Confiteor* in chorali officio . . . . . « 38
Iaciensis. 26 Nov. 1878. Decretum quoad modum canendi invitatorium in officio divino. . . . . « 38
Taurinen. 7 Lu. 1877. Super usu cuiusdam machinae ad elevandum et deponendum Ostensorium . « 39
Polycastren. 23 Lu. 1879. Intorno alla esecrazione degli altari. . « 83
Urbis et Orbis. 1 Ag. 1879. Festa Ss. Joachim et Annae elevantur ad ritum duplicem secundae classis « 102
Asculana et Cerinolien. 6 Mag. 1872. Insignia cuiuscumque generis nunquam posse concedi ab Episcopis, sed ab Apostolica Sede . . . « Venetiarum. 11 Ag. 1877. Circa usum stolae in administratione SS. Eucharistiae extra missam . . . « 117
Congreg. Oratorii. 4 Lu. 1879. Circa exequias Praelatorum et nomen Episcopi in Canone Missae. . « 117
Urbis et Orbis. 30 Nov. 1879. Festum Imm. Conceptionis B. M. V. ad ritum duplicem primae classis elevatur . . . . . « 178
Ord. Minor. S. Francisci Convent. 19 Mag. 1879. Dubia circa missam transferendam in exequiis defunctorum. . . . . « Bonearen. 3 Ap. 1876. Circa cultum S. Joseph in hebdomada Passionis . . . . . « 179

Recenti Decreti della S. C. de' Riti.

I. Sacri Paramenti ed utensili. . « 118
II. Messa. . . . . « 132
III. Messa (Segue) . . . . . « 145
IV. Officio Divino . . . . . « 161

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Auranensis. 28 Nov. 1878. Super Statione Viae Crucis . . . . « 6
Tarantasien. 23 Nov. 1878. Super facultate impertiendi benedictionem cum indulg. plen. in art. mortis. « 7
Bergomen. 23 Nov. 1878. De Indulg. Portiunculae quoad distantiam. « 7
Urbis et Orbis. 10 Sett. 1878. Indulgenze ad una giaculatoria della Immacolata Madre di Dio . « 36
Urbis et Orbis. 20 Sett. 1879. Indulg. plen. pel Giubileo della Immacolata . . . . . « 36

Decreti e Dichiarazione della S. C. delle Indulgenze.

VII. Benedizione con indulg. *in articulo mortis* . . . . . « 21
VIII. Corone, Crocifissi, Medaglie. « 52

Ex S. C. Rom. et Univ. Inquisitionis

Condanna d'immagine impropria e di divozioni insolite . . . . « 69
Decisio dubii, 20 Nov. 1878. Del battesimo *sub conditione* agli eretici convertiti . . . . . « 70
Decisio. 7 Lu. 1875. Intorno al significato della Transustaziazione. « 70

Ex S. Congr. Indicis

Decreto del 3 Febb. 1879. . . « 20
— del 30 Giu. 1879. . . . « 83
— del 13 Gen. 1880 . . . « 177

Giubileo Universale concesso dal S. P. Leone XIII . « 8

Dichiarazioni sul Giubileo . . « 7
Altre Dichiarazioni . . . . . « 12

Nova Statuta pro Pio Opere Apostolatus Orationis . « 136

Intorno ai Giudizi sommari — nota (1). . . . . « 34
Sul quasi domicilio pel matrimonio — nota (1). . . . « 51

Il Matrimonio civile non induce impedim. di pubblica onestà. Discorso del Segretario della S. C. del Conc. — nota (1) . « 97
Intorno alla semplificaz. delle feste di rito doppio o semidoppio — nota (1) . . . . . « 164
I Concordati in Italia e le Immunità Ecclesiastiche. . « 23
Associazione delle Famiglie consacrate alla S. Famiglia di Gesù, Maria, Giuseppe « 56

IL SACERDOTE CATTOLICO
Continuatore della missione divina nel ministero della parola

Introduzione . . . . . « 10
Parte I. Della predicazione cattolica in generale.
§ I. Sua verace idea. . . . . « 39
§ II. Distinzione della cattolica Predicazione. . . . . « 55
§ III. Della Predicazione cattolica in generale. . . . . « 71
§ IV. Forma della predicazione cattolica . . . . . « 166
§ V. Un modello suscitato dalla Provvidenza nel presente secolo. « 180
Quesiti a premio sulla scarsezza delle vocazioni ecclesiastiche . . . . . « 11
Risposte ai quesiti . . « 73

SULLA ODIERNA SCARSEZZA DELLE VOCAZIONI ECCLESIASTICHE

Introduzione. . . . . « 84
Cap. I. Cagioni, per le quali le vocazioni eccles. vengono a mancare « 84
Cap. II. Come il Clero possa oggi promuovere ed aiutare le vocazioni eccles. . . . . « 103
Cap. III. Se nella presente penuria di sacerdoti si possa consigliare ec. « 120
Conchiusione . . . . . « 121

Altre dissertazioni

Sani Enrico . . . . . « 140
Martinenghi Luigi. . . . . « 186

CASI MORALI

Programma . . . . . « 11
1. Concorrenza alla licitazione governativa dei beni ecclesiastici « 41
2. Rivendita con lucro dei beni ecclesiastici . . . . . « 58
3. Sovvenzione imposta dalla S. Penitenz. agli acquirenti i beni ecclesiastici . . . . . « 73
4. Fondi ecclesiastici dati in fitto ed in censo . . . . . « 89
5. Partecipazione alla coltura ed ai frutti dei beni ecclesiastici . . « 107
6. Ipoteca su fondi eccles. . . « 122
7. Adempimento dei pesi . . . « 138
8. Elezioni politiche . . . . . « 150
9. Offici amministrativi e giuramento di fedeltà . . . . . « 168
10. Cooperazione allo acquisto dei beni di Chiesa . . . . . « 183

CASI LITURGICI

1. Obbligazione, promulgazione e certezza dei decreti della S. C. de' Riti. . . . . « 43
2. Consuetudini contrarie alle rubriche del Messale, del Rituale ed ai decreti della S. C. de' Riti « 59
3. La musica delle Chiese. . . « 75
4. Sacramenti da conferirsi ai fanciulli moribondi e la messa *de Angelis* . . . . . « 90
5. A chi possano farsi le *exequiae parvulorum* . . . . . « 109
6. Del serviente nelle messe . « 122
7. Del colore nei sacri paramenti « 139
8. Il crocifisso pel S. Sacrifizio. « 154
9. Le candele di cera nelle messe « 171
10. Il tempo per la comunione . « 185

BIBLIOGRAFIA

Sani Enrico. Manuale completo di ascetica. . . . . « 13
Bottau Giacomo. Il cattolicismo dimostrato e difese con le sole parole e ragioni de' suoi nemici. « 30
Barone Francesco. Il Cristo trionfante« 45
Viscosi Daniele. L' Embriotomia nei suoi rapporti con la morale cattolica. . . . . « 78
Ferrante Mons. Aniceto. Nuove Omelie sul Vangelo. . . . . « 93
Ninzatti Giovanni. Theologia Moralis S. E. D. Alphonsi M. de Ligorio logico ordine digesta . « 125
Barretta Alfonso. Sinossi Biblica tradotta in italiano . . . . « 14

CRONACA GOVERNATIVA

Lo svincolo del patrimonio sacro e l' intervento del Vescovo—Diritto di riversibilità per la soppressione di case religiose — Un chierico che fa il matrimonio perde la pensione ecclesiastica—L' investito di un benefizio, svincolato dal patrono, dove a questo l' interesse per la tassa del 30 $_0 l^o$—La tassa del 30 $_0 l^o$ sul patrimonio parrocchiale — Le confraternite laicali sono obbligate alla quota di concorso?—Fondazione per l' insegnamento del catechismo e la quota di concorso—Beni ecclesiastici e laicali in ordine allo affitto—

Permesso della Deputazione provinciale nei contratti sui beni delle opere pie—pag. 12.

Un novello Vescovo privo di *exequatur* non perde le temporalità del benefizio che prima aveva—Tasse pel passaggio di un Vescovo da una ad altra Diocesi—Non è sequestrabile la congrua dei parroci—Il fondo pel culto e il Demanio in quanto alla proprietà degl' immobili degli enti soppressi—Il Vescovo può rappresentare un parroco in giudizio?—*Solve et repete* sulla tassa di manomorta. Questa tassa colpisce la congrua parrocchiale?—pag. 29.

I sacri patrimoni e i canonicati non eretti in titolo non sono soppressi—Obligo dei comuni di pagar la congrua — Adempimento dei pesi sugli enti soppressi.—pag. 44.

La tassa del 30 °/$_0$ e le succursali delle parrocchie—Competenze intorno alla chiusura dei Seminarii—I comuni e le spese di culto—pag. 62.

Immobili di Cappelle se soggetti a conversione anche quando vi sia costituito un sacro patrimonio—Un' annua prestazione per opera di culto, che si debba a corporazioni soppresé, compete al Fondo per il culto—Quarte decime che si dovevano ai Vescovi dalle Chiese soppresse—Oneri dei partecipanti delle Chiese ricettizie — Nomina di cappellano dopo la soppressione — Quando vachi il benefizio di uno promosso al Vescovato—È sequestrabile del Demanio la massa comune dei Capitoli Cattedrali? —pag. 77

I seminaristi agli esami governativi—Assegni di congrua pagabili agli Economi curati—Successori ad un benefizio soppresso—Pesi e misure per le decime—imposte sulle congrue pagate dai comuni — Ricettizie soppresse prive di personalità giuridica — La rendita convertita può subire aumento?—Chiese sussidiate per opera del Municipio pag. 93.

Le case appartenenti ai Vescovi non sono esenti dalla tassa di manomorta e dalla quota di concorso—L' Abazia non mai può considerarsi come Vescovado in ordine alla quota di concorso—La proprietà degli enti conservati e la tassa di ricchezza mobile — p. 111

Norme per le attribuzioni dei beni delle disciolte cappellanie laicali—Enti ecclesiastici conservati in ordine ai beni *convertiti*—Debitori d' interessi di dote monastica convertita—pag. 124.

Chi risponde delle irregolarità delle liquidazioni? Quando i pesi per la soppressione rimangono aboliti? — *Solve et repete* sulla tassa di manomorta—Competenza sul giudizio di ricchezza mobile—La ricchezza mobile e il piatto cardinalizio—Legato per sè stante e soppresso—Detrazioni per la tassa del 30 °/$_0$—Azione di riversibilità prescritta—142.

Competenza sui ricorsi per lo svincolo di cappellanie—Peculio delle monache: procedura—Chi risponde delle annualità di soggiogazione sopra uno stabile devoluto al demanio?—pag. 156.

Riduzione di pensione per gli Ordini soppressi—Opera pia in giudizio e sacro patrimonio formato dal Vescovo—Donazione a Chiese senza autorizzazione—pag. 173.

La tassa del 30 0/0 è reale, non personale —Procedura nel caso di reincanto dei beni eccles.—Vitalizio per decreto reale sulle cappellanie—Gli assegni pel sacro patrimonio e le pensioni—pag. 185.

CRONACA RELIGIOSA

Lettere Apostoliche—Enciclica del S. P. sulla ristaurazione della filosofia scolastica di S. Tommaso, p. 94—Lettera del S. P. al Card. Vicario sulle scuole di Roma, p. 30—Riforma nella spedizione delle Bolle Apost., p. 31—Lettera del S. P. all' Episcopato delle Prov. Eccl. di Vercelli e di Genova, p. 63. —Lettera del S. P. al Card. de Luca intorno alla fondazione di un'Accademia di S. Tommaso, p. 127.—*Motu proprio* per la ristampa delle Opere di S. Tommaso, p. 185.

Provviste di Chiese—del 28 febb. 1879, p. 14.—del 12 mag. 1879, p. 45—del 15 mag. 1879, p. 47. — del 19 sett. 1879, p. 126,—del 22 sett. 1879, p. 126.

Cause di Beatif. e Canonizz.—del ven. P. Francesco da Lagonegro, p. 15.—del ven. Gaspare del Bufalo, p. 126—de' venn. Vincenzo Morelli, Gius. Bartolom. Menochio e Gerardo Maiella, p. 143,—della ven. Margherita Bourgeoys, p. 157. — de' BB. Gio. Batt. de Rossi e Lorenzo da Brindisi, p. 175 —della B. Battista Varani, p. 187.

Disposizioni della S. Sede—Intorno alle dispense matrimoniali, p. 79.—Sui permessi dei libri proibiti, p. 79.—Intorno alla Prelatura e alle Ss. Congregazioni, p. 111 — L' Apostolato della Preghiera e l' Arciconfraternita del S. Cuore di Gesù, pag. 111. — Nuovo Vescovado in Montevideo, p. 31. — Nuova Prefettura Apost., p. 143.—Vicariato Apost. in Cina, p. 157.—L' Accademia di S. Liturgia in Roma. p. 157. Gli studi teologici e giuridici in Roma, p.187.

Nomine Pontificie—pp. 47, 79, 127, 143.

Fatti diversi—Feste e ricevimenti in Vaticano, p. 15.—Omaggio della stampa catt. a Leone XIII, p. 30.—Conversione di Mons. Kupelian, p. 31.—False apparizioni, p. 31. Pellegrinaggi al Vaticano, p. 47—Cardinali defunti, p. 47, 63.—Mons. Ferrante, p. 63. —Congressi regionali, 79.—Prodezze italiane, p. 79.—Il V Congresso Catt. Italiano p. 143.—Il primo Giubileo della Immacolata p. 157.

NOTIZIE COMPENDIATE

Pag. 16—32—48—64—80—96—112—128 142—158—176—186.